

Sacro Arse



Sacro  
Arsenal  
della  
Inquisizione



C. VI. 12.



C. VI. 12.

~~A.D. 1622.~~

B. D

N. A. 355423

BC: 89.807

[MASINI (Aliseo)]

272 (45) "16" (093)

Inquis. - E. V. - 457

71



IN VERITATE  
LIBERTAS

UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU  
BIBLIOTECA  
EMILE v.d. VEKENE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
EAST ASIAN LIBRARY

SACRO  
ARSENALE.

S A C R O

A R S E N I A L E

S A C R O  
ARSENALE,

Ouero

PRATTICA

DELL'OFFICIO

Della

SANTA INQUISITIONE.

Di nuouo corretto, & ampliato.

---

DEDICATO


AL MERITO IMPAREGGIABILE

*Dell' Illustriss. & Eccellentiss. Sig. il Sig.*

GIO: BATTISTA

SANVTI PELLICANI

Dottor Collegiato, Lettor Publico, Auocato  
Insigne, e Promotor Fiscale nel Tribunale  
della Santa Inquisizione di Bologna.



IN BOLOGNA, M.DC.LXXIX.

Per Gioseffo Longhi. *Con Licenza de' Superiori.*

S A C R O  
A R S E N A L E

Quero

P R A T T I C A  
D E L L O S T I C O

Della

S A N T A I N Q U I S I T I O N E

Di uno corretto & ampliato

D E D I C A T O

A L M E R I T O I M P A R R E G I A B I L E

Dell' Illustriss. & Excellentiss. Sig. Sig.


G I O : B A T T I S T A

S A N V T I P E L L I C A N I

Doctor Collegiato Pubblico, Medico

Intendente, e Cavaliere del Tribunale

della Santa Inquisizione di Bologna



I N B O L O G N A , M D C I L X I X

Per Gio: Maria Longhi, Con Licenza de' Superiori





ILLVSTRISSIMO,

ET

ECCELLENTISSIMO

*S I G N O R E.*



Ncorche non hab-  
bia bisogno di mer-  
care rinomanza da  
i Caratteri delle Stampe il  
nome di V. S. Illustrissima,

✠ 3

por.

portato hoggi mai dalla Fa-  
ma, e dalla Virtù douunque  
può giungere col suo grido  
la Fama, e può essere co-  
nosciuta col suo merito la  
Virtù, hanno però bisogno  
i Caratteri delle Stampe del  
cospicuo nome di Lei per  
dare luce à loro inchiostri,  
e per accrescere pregio à lo-  
ro Torchi; quindi io bra-  
moso di rendere chiare al  
Mondo queste Stampe,

e

e d'acquiftare à me ſteſſo  
il patrociniò di V. S. Illu-  
ſtriſſima, mi ſon reſo ardito  
nel rinouare alla Luce que-  
ſt'Opera intitolata, Arſe-  
nale della Sacra Inquiſitio-  
ne, d'inſcriuerla col nome  
famoſo di Lei, à cui anco-  
ra può giuſtamente appar-  
tenere, pe'l titolo, che de-  
gnamente porta, & per la  
carica, la quale tanto loda-  
bilmente eſercita in queſto

medesimo Tribunale. Piac-  
ciale dunque di aggradire  
questa mia più riuerente  
oblatione : e sù la rifles-  
sione del mio diuoto of-  
sequio , non isdegni co' l  
solito della sua generosità  
di parteciparmi l' honore  
della sua pregiatissima gra-  
zia , che è quell' vnica  
ricompensa , à cui aspi-  
rano i miei voti , per po-  
termi con sicura fiducia

lot.

sottoscrivere fino all' vltimo  
de' miei giorni.

*Di V. S. Illustriss. & Excellentiss.*

Bologna li 21. Aprile 1679.

*Humiliss. Deuotiss. Seruitore Obligatiss.*  
Natale Doriguzzi.

Vidit D. Mauritius Giribaldi Clericus Regularis Sancti Pauli, & in Metropoli Bononiensi Pœnitentiarius, pro Eminentissimo, ac Reuerendissimo D. D. Hieronymo Cardinali Boncompagno Bononiæ Archiepiscopo, & Principe.



*Imprimatur.*

Frater Sixtus Cerchius Ordinis Prædicatorum, Sacræ Theologiæ Magister, & Inquisitor Generalis Bononiæ.

ALL' INVITISSIMO  
CAMPIONE

E FERMISSIMA PIETRA  
DI SANTA FEDE

PIETRO

IL GRAN MARTIRE,

Honore, e gloria della Domenicana Religione,  
e de gl' Inquisitori Apostolici  
Capitano egregio.

F. ELISEO MASINI DA BOLOGNA  
*Inquisitore, e dell'istessa Religione indegno allieuo  
humilmente s'inchina.*



Vanto di buono, e diriguardeuole hò potuto con l'alta, e felice scorta del Vostro diuin lume, ò glorioso mio sourano Duce, dall' incolto suono del mio debole sapere, e da i fecondi campi dell' altrui gran dottrine, entro  
que-

queste poche carte , in molto  
tempo , e con mezzana fatica  
raccorre à prò quell' vfficio ,  
che Voi già col proprio san-  
gue rendeste così illustre , e  
celebrato al mondo , ecco tut-  
to à Voi dono , dedico , e con-  
sacro desideroso anch'io tutta-  
uia con la vita istessa palesare  
à tutti , che non d'altra marca  
porto fregiato il cuore , l'ani-  
ma , che di quella , onde Voi  
con tanto splendor del nome  
Vostro portate fregiato il ca-  
po , & il petto . In tanto , se il  
dono per la sua , e mia baflez-  
za , nel vero è men degno di  
Voi , celeste Eroè , cui degna  
corona fanno in Paradiso gli  
Angeli stessi non dourà però  
egli



egli da Voi non essere in qualche pregio tenuto, posciache ornato del Vostro per tutto il mondo chiarissimo nome esce in luce à giouamento altrui. E quì tutto diuoto, e riuerente adoro quei gran meriti Vostri, che ad vn'immortale, e sempiterna gloria, e felicità vi furono e varco, e scala.

**ALLI**

ALLI MOLTO REVERENDI  
PADRI MAESTRI,  
ET INQUISITORI  
APOSTOLICI,  
F. ELISEO MASINI

prega salute, e felicità perpetua.



*More, e riverenza singolare verso di Voi Sapientissimi Padri, non ambizione, ò pensiero alcuno, ch'io m'habbia, di poter punto giouarui (cessi Iddio nell'animo, e nel cuor mio cotanto ardire, & arroganza) à promulgare hora ad uso vostro, e de' vostri Vicarij, questa assai breue operetta mi sospingono. Voi riconosco, Voi liberamente confesso Maestri miei dottissimi, & eccellentissimi: e per*

tan-

tanto ciò, che di piaceuole, e di com-  
mendabile in essa io scrivo, non come  
cosa mia propria vi dono, ma come  
arnese vostro, e da voi prontamente  
prestatomi, opportunamente vi rendo.  
Hauerei no'l niego, molto più conue-  
neuolmente, potuto con latine voci spie-  
gare tutto ciò, che altroue in materia  
del Santo Officio latinamente hò ritro-  
uato scritto: ma un certo mio genio  
(dicasì il vero) à cui però stima non  
ragioneuol cosa in tale occasione il con-  
tradire, e la necessità di dover ispie-  
gare la più delle sentenze criminali in  
lingua Italiana, & altre occulte ca-  
gioni, ch'io al presente non saprei di  
leggieri apportare, hannomi pure à  
così dover scriuere soauemente indot-  
to. Cuopra, e nasconda, vi prego  
ò valorosissimi Guerrieri di Christo,  
l'alto

*l'alto della benignità vostra, il basso  
dell'impertinenza mia, che à Voi,  
non come à Giudici seueri, ma come  
à Padri amorosi, volentieri e l'opra,  
e me medesimo sottometto.*

**PRE.**

# PREFAZIONÈ

## DELL' OPERA.



Anifesta cosa è, che la perfidia here-  
tica, distruggitrice della casta, e spi-  
ritual vita dell' anima, dissipatrice  
della vera, e sourana luce della men-  
te, nasconditrice del chiaro, e splen-  
dido raggio della verità, perturba-  
trice del puro, e sereno stato della coscienza, impe-  
ditrice del sano, e dritto giudicio dell' intelletto, of-  
fuscatrice de' candidi, e sinceri affetti della volontà,  
inuolatrice del bello, e formoso aspetto dello spiri-  
to, profanatrice de' sacri, e santi dogmi della Fede,  
diuoratrice de' cari, e soauì frutti della grazia, di-  
spregiatrice delle diuine, & humane leggi, oltrag-  
giatrice della diletta, e Celestiale Sposa del Rè del  
Mondo, effecutrice dell' empio infernal nemico dell'  
humana natura, corrompitrice de' buoni, e gioue-  
uoli costumi, & offenditrice atroce, e speziale della  
smisurata grandezza, & infinita maestà del Creato-  
re, se non si preuiene, e molto anticipatamente  
non si raffrena, con tanta facilità, penetra, e serpe,  
che, come horribile incendio da picciola fauilla, non  
estinta à tempo eccitato, cresce, moltiplica, e si  
sparge in tal maniera, che l'human rimedio non è  
poi basteuole ad estirparla. Per la qual cosa i Molto  
Reuerendi Padri Inquisitori armati di purissimo ze-

lo della conseruazione, & accrescimento della Santa Fede Cattolica. douranno ardentemente opporsi à questa perniciosissima peste, e con ogni opportuna diligenza, e studiosa sollecitudine procurare di tenerla (quanto più potranno), lontana da quelli, che alla lor cura sono stati commessi. La qual cosa molto ageuolmente essi faranno, quando con sicura, prontezza, pronta vigilanza, e vigilante inquisizione ricercheranno, se per opera del perfido, e spieta- to nemico di Dio, e de gl'huomini, gran seminatore di zizania, si ritroua infrà di loro qualche pecorella infetta, ed errante, per risanarla, e ridurla al dritto sentiere, che conduce all'Ouile, & à i Pascoli di vita eterna. E si come l'Vfficio della Santa Inquisizio- ne si chiama, e per se stesso è veramenta Santo, così deue con grauità, e fedeltà esser trattato, non aggra- uando gl'Inquisitori più del douere quelli, che non meritano d'essere aggrauati, ne permettendo à dan- no del publico in cosa tanto importāte, quanto è la Santa Fede, radice d'ogni nostro merito, e fonda- mento di tutto l'edificio Christiano, senza la quale l'altre virtù periscono, non hauendo doue s'appog- giare, che senza il debito castigo se ne passino colo- ro, i quali posponendo, e dimenticando il timor di Dio, e la propria salute, in pregiudicio eterno delle loro, e dell'altrui anime, spregiano anco sfacciata- mente lo stesso Creatore, e la Santa Madre Chiesa Cattolica, & Apostolica Romana, facēdo orgoglio- samente con l'vno, e con l'altra continua, e mortal guerra: & osando pur temerariamente, non che al- tro, gli stessi Santissimi Sacramenti della Chiesa con abomineuoli parole, e sacrileghi fatti, schernire, co-  
me

me vil cosa fossero, e da niente, si sforzano di riuolger sottosopra il Mondo. E perciò deuoono gl'Inquisitori hauer continua cura, che la Giustitia in ogni loro azione habbia suo luogo; e spesse volte recarsi à mente, che l'esser giusto, è sommo, e spzial tesoro di ciascun Giudice buono, e fauio. A far ciò conueneuolmente, potrà per auuentura in qualche parte seruire questa breue raccolta delle regole, e forme, che habbiamo stimato opportune, non solamente al formare i processi nelle cause della Santa Inquisizione, mà anco al terminare le stese cause ragioneuolmente. E tale raccolta habbiamo distinta in dieci parti principali.

**N**ella Prima Parte si tratta dell'authorità, dignità, & Officio dell'Inquisitore Apostolico, e delle persone, contro alle quali procede il Santo Officio.

Nella seconda parte si dichiarano due modi di formare i processi, e stesamente si pongono le forme di cominciarli, e proseguirgli, così nel riceuer le denunzie, come nell'essaminare i Testimoni, & anco i Rei, con altri particolari spettanti il processo informatiuo.

Nella Terza Parte si scuopre, in che guisa debbono specialmente esaminarsi gli Heretici formali, così denunziati, come sponte comparenti.

Nella Quarta Parte si dispiega il modo di ripetere i Testimoni già esaminati per lo Fisco, & d'essaminare anche i Testimoni à difesa de' proprij Rei.

Nella Quinta Parte sono posti vari esemplari di Citatiui, Precetti, Decreti, e simili cose.

Nella Sesta Parte si dimostra la maniera d'interrogare i Rei nell'esame rigoroso.

Nella Settima Parte si accenna il modo speciale di procedere contro à i Poligami, e contro alle Streghe.

Nell' Ottava Parte si veggono le forme delle sentenze, & abiurazioni de' Reiprocessati, così viui, come morti, & anche sponte comparenti nel Santo Tribunale.

Nella Nona Parte si additano le forme di lettere patenti per gli Ufficiali, la minuta del giuramento, che deue loro darsi, il modo di propor le cause nella Congregazione, e la maniera d'assolvere i Rei dalla scomunica nel Santo Ufficio dell' Inquisizione.

Nella Decima, & vltima Parte si propongono alcuni auuertimenti, con i quali possono gl' Inquisitori con grand' ageuolezza, e non minore vtilitate caminare auanti per il gran campo de' negotij, e cause del Santo Ufficio.

Et in queste cose ordinatamente, e sufficientemente sarà dimostrato ciò che in pratica d'intorno alle cause di Santa Fede nel Sacro Tribunale far si conuiene. Che perciò, non hauendo noi largamente à trattare in quest' Operetta delle cose, che al Santo Ufficio s'appartengono, mà tanto solamente, quanto apunto per formarne vna breue, e semplice pratica puol' esser bastevole, auuenga che da' più dotti, e reputati Autori habbiamo tolto ciò, che siamo per iscriuere, procederemo nondimeno in essa senza molte allegazioni, rimettendone à gli stessi Autori, i quali non possono in verun modo esser occulti, chiunque haurà di leggerla, e d'adoprarla compiacimento.



# P R I M A P A R T E.

Dell' autorità, dignità, & vfficio dell'  
Inquisitore, e delle persone, con-  
tro alle quali procede il  
Santo Officio.

---

*Qual sia l' autorità, dignità; & officio  
dell' Inquisitore.*



Essendo l' Inquisitore immediatamente  
delegato dalla Santa Sede Apostolica  
à conoscere, e terminare le cause con-  
cernenti la Fede, e la Religione, e te-  
nendo egli il luogo del Sommo Pontefi-  
ce, e rappresentando la persona di Sua beatitudine,  
e grande è l' autorità di lui,ौरana la dignità, emi-  
nente l' officio. Il che si può anche conueneuol-  
mente argomentare, e dall' eccellenza, e dalla mae-  
stà, e dalla copia di quei gran personaggi, che dal  
principio del Mondo infino à i nostri tempi hanno  
vn tanto carico essercitato. Percioche Inquisitore  
marauiglioso fù Iddio benedetto, che negli antichi  
tempi castigò Adamo, & Eua, il Popolo d'Israelle  
tante, e tante volte, Core, Datan, & Abiron, Ofni,  
& Finees, Salomone istesso, e tant'altri per la loro

infedeltà, heresia, & idolatrie. Inquisitore fù Giacob il Patriarca, che à i suoi famigliari comandò, che leuassero dalle loro case tutti gl'Idoli. Inquisitore fù Abimelech, il quale distrusse la Città di Sichem, & abbruciouui Baal con ben mille huomini. Inquisitore fù il Rè Saul, che tolse via dal paese gl'Incantatori, i Maghi, e gl'Indouini. Inquisitore fù il Rè Dauid, che volle fossero arsi i falsi Iddij de' Filistei. Inquisitore fù Afa, che fracassò tutte le statue degl'Idolatri. Inquisitore fù Zamri, che vccise tutta la famiglia, e parentado dell'infedele Baasa. Inquisitore fù Elia, che fece tagliar à pezzi ottocento cinquanta Profeti del Diauolo. Inquisitore fù Giofasat, che disfece gl'Idoli, & ispiantò i boschi à i Demonij dedicati. Inquisitore fù Iehu, che punì l'apostata, e miscredente Ioacham. Inquisitore fù Iosia, che purgò il Tempio dall'immondezze de' bugiardi Numi. Inquisitore fù Nabucodonosor Rè di Babilonia, che hauendo priuato di vita, e di Regno l'heretico Heliachim, debellato l'infedele Egitto, e dato à i perfidi Israeliti il meritato castigo, promulgò quel grand'Editto à gloria del vero, e viuo Dio del Cielo. Inquisitore fù Ciro Rè di Persia, che à i Giudei miseramente banditi con publico decreto concedette il ritorno alla loro patria, e Tempio. Inquisitore fù Esdra, che ridusse gli Hebrei al culto della dinanzi da loro violata legge. Inquisitore fù Mattatia, che co' suoi figli tante cose fece per la stessa Legge. Inquisitore fù Giuda Macabeo, che con tanto valore ammazzò gli empì, e profani nemici del suo Dio. Inquisitore fù Gionata, che diede il fuoco al tempio del falso Dio Dragone. Inquisitore

fù

fu Hircano, che atterò similmente il sacrilego tem-  
 pio del monte Garizin. Che vò io annouerando?  
 Inquisitore primo, e supremo della Legge Euange-  
 lica fù CHRISTO Redentore, che in tutta la vita  
 sua ad altro non attese giamai, che ad introdurre il  
 culto della vera Fede, e Religione. Inquisitore fù  
 Gio: Battista, che all'impurissimo Rè Herode viril-  
 mente l'incestuoso matrimonio con la Cognata  
 rimprouerando, riportonne per suo trionfo vna glo-  
 riosa morte. Inquisitore fu Giouanni Euangelista,  
 che à difesa della Diuinità del suo amante, & amato  
 Christo scrisse il gran Vangelo. Inquisitore fù  
 Pietro Apostolo, che in virtù dello Spirito Santo  
 diede la morte ad Anania, & alla moglie. Inquisi-  
 tore fù Domenico il gran Padre de' Predicatori, che  
 con l'armi della parola di Dio, e con la forza de' mi-  
 racoli combattè contra gli Albigeſi, e con l'auto-  
 rità concessali dalla Santa Sede procedè contra mol-  
 ti altri Heretici del suo tempo. Inquisitore fù Pie-  
 tro il glorioso martire, e degno figlio d'vn tanto Pa-  
 dre, che primieramente col fulmine della predica-  
 zione, e con la spada del giudicio, e poscia col san-  
 gue, e con la vita pugnò contro i Manichei, gli con-  
 fuse, gli atterrò, gli spense affatto. Inquisitore fù  
 Pio V. il sommo, e ſourano Pastore, e Monarca del-  
 la Chiesa, che frà le gran cure del suo Pontificato,  
 oltre à quello, che in prima haueua fatto, volle, che  
 la principale fosse l'estirpazione de' scelerati Here-  
 tici. Inquisitori furono tanti, e tant'altri, così Do-  
 menicani, come Francescani, che doppo mille he-  
 roiche imprese contra gli Heretici, già nel numero  
 de' Martiri, e Confessori accolti godono la sù nel

Cielo l'eterna Beatitudine, e risplendono quà giù in terra per gloriosissimi miracoli. Passi oltre à ciò l'autorità, e Maestà dell'Inquisitore Apostolico molto riguardeuole, e per imitazione, procedendo egli contra gli Heretici, anco per quelli all'ordine giudiciale s'aspetta, à sembianza di Dio castigante colà nel Paradiso Terrestre i primi nostri Progenitori, e per l'ampiezza de i priuilegi da i Sommi Pontefici in vari tempi à loro concessi, e per la potestà del Tribunale, che maneggia nella Chiesa di Dio, la quale appunto è tanto grande, ch'egli con disusata foggia procede contra ogni sorte di persone, ò vili, e plebee, ò grandi, e potenti, ch'elle siano. E non solo contra i Secolari, mà anche contra gli Ecclesiastici, e non pure contra i viui, mà etiamdio contra i morti vibra la spada del suo gran potere, non a fine alcun mondano, mà per conseruazione della Dottrina di Christo, per mantenimēto della Fede Cattolica, e per accrescimento della gloria di Dio. E cotal potestà, come grandissimo terrore apporta à gli huomini cattiuu per l'infamia, e vituperio, confiscazione de' beni temporali, priuazione d'honori, e dignità, pene temporali anco della vita, e molti altri mali, che à i colpeuoli d'heretica prauità piombano sul capo, così à i buoni rende consolazione inestimabile per l'estirpazione di così abomineuole, e detestando vizio. I mezi poi, de' quali si serue l'Inquisitore per giungere a così degno, e sacrosanto fine, sono hormai troppo più noti, e manifesti à tutti, di quello, che faccia hora mettierlo lo spiegarli. Chi non sà, l'officio dell'Inquisitore esser di comandare, proibire, citare, esaminare, carcerare, scomunicare,

eare, tormentare, decretare, sentenziare, assoluere, e condannare? E perche diuino, e celeste è il carico, ch'egli tiene, deue consequentemente mostrarsi nel proceder giudicialmente integerrimo, nell'incaminar le caufe secretissimo, nel gouernare i carcerati caritativo, nel credere à i detti de' testimoni cauto, nel difendere i Rei piegheuole, nel decidere i casi maturo, nel riceuere i penitenti benigno, nel sentenziare i colpeuoli graue, nel punire i pertinaci fevero, nell'effeguire le sentenze costante, e tale alla fine, che in tutte le sue azioni con la dignità del Personaggio accompagni sempre vn'Angelica purità di Paradiso.

E per discender hormai vn poco più a' particolari, diciamo, che officio dell'Inquisitore è, non pure nel primo suo ingresso à questo nobilissimo carico far promulgare, mà nel progresso ancora souente far leggere l'Editto Generale del Santo Officio, senza mutamento alcuno della forma prescritta già dal supremo Tribunale detta santa, & Vniuersale Inquisizione Romana, effortando per se stesso, e per mezzo d'altri ancora efficacissimamente ogn' vno ad aiutare in tutti i modi possibili la santa, & honorata impresa di estirpare sin dalle radici, e gli Heretici, e l'heresie.

E si come in qualche persona per disauentura si scoprisse la peste, ogn'vno correria à farlo sapere à chi bisognasse, acciò così fatto male contagioso non andasse serpendo negli altri, così sempre, ch'ei si sa, ò si sospetta, che alcuno sia heretico, ò sospetto d'heresia, accioche questa maledetta peste non si diffonda negli altri, si dee senza alcuna pre-  
ceden.

cedente correzzione, sotto precetto obliganti à peccato mortale, denunziar quanto prima all'Inquisitore, ouero all'Ordinario del luogo; ne può chiunque si sia tralasciare di ciò effeguire in frà lo spazio di dodeci giorni, termine perentoriamente assegnato à douer fare simil denonzia, anco sotto pena di scomunica *late sententiæ* da incorrerfi *ipso facto*, & altre pene: come chiaramente si vede nel precetto emanato dal predetto Sacrosanto Tribunale sotto il dì 8. di Marzo MDCXXIII. Dalla quale scomunica non possono i trasgressori esser assoluti fuori che dal Sommo Pontefice, e da esso Sacro Tribunale; ne saranno assoluti, se prima giuridicamente riuelando i detti Heretici, e sospetti d'heresia non hauranno sodisfatto. Ne stimino già d'esser chiamati spie del Santo Officio, sì perche sempre sono tenuti secreti, sì anche perche in caso di peste corporale non temeriano di questo nome, oue andasse il pericolo del publico: oltre che facendolo Per zelo di Dio giusto riguardatore de gli altrui meriti n'hauranno premio in Cielo, senza punto temere di biasimo alcuno in terra.

Deue parimente effortare i suoi Vicari, Consultori, Notari, & altri chiamati ad esser presenti à gli atti del Santo Officio, à voler esser secretissimi, perche nou v'è cosa, che più rouini le cause, quanto il non offeruare la secretezza, e perciò sarà auuertito di non permettere, che i Notari diano copia de gli atti del Santo Officio per qualsuoglia causa, fuor che al Reo, e solamente quando pende il processo, & egli dee far le sue difese, & all'hora senza il nome de' testimoni, e senza quelle circostanze, per le qua-

li il

li il Reo potesse venire in cognizione della persona  
testificante, come à suo luogo dirassi opportuna-  
mente.

*Indulgenze, che acquistano gl' Inquisitori, i  
Vicari, e tutti gli altri Officiali della San-  
ta Inquisizione, & anco altre persone per  
rispetto di esso Santo Tribunale.*

**E** Ssendo il Sommo Pontefice Romano vero, e le-  
gitimo dispensatore del gran tesoro de' meriti  
di Christo, e de' suoi Santi, di cui tiene egli solo qua-  
giù in terra la chiaue, hà egli sempre con grazie spe-  
ciali favorito tutti quelli, che nella Vigna del Signo-  
re hanno valorosamente faticato, ma ciò singular-  
mente si è visto per diuersi accidenti adoprare in va-  
ri tempi verso i Ministri della Santa Inquisizione, a'  
quali, siccome à lauoratori nel vero vtilissimi, & ol-  
tre modo necessari al mantenimento, e propagazio-  
ne della Santa Fede Cattolica, liberalissimo di così  
fatte grazie si è dimostrato; perciòche egli è cosa  
certa, che à gl' Inquisitori, mentre ne' sacri affari  
dell' Inquisizione corraggiosamente ogn' opra, &  
ogni forza loro impiegano, per ciascun' atto per-  
fetto da essi contro gli Heretici in fauor della Fede  
celebrato, come di riconciliazione, abiurazione, &  
assoluzione, ò d'altra qual si voglia effecuzione,  
quell' ampia Indulgenza plenaria si comunica, la  
quale già nel sacro, e general Concilio Lateranese  
sotto Inuocenzio III. à chiunque intrepidamente  
all'alta impresa di Terra Santa soccorso hauesse da-  
to,

to, fù con larga mano conceduta . Appreffo vn tanto tesoro, se durante il loro vfficio auuiene, che dalla presente facciano all'altra vita passaggio, acquistano similmente Indulgenza plenaria, & remissione di tutti i lor peccati; de' quali però siano contriti, e confessati. E simile Indulgenza plenaria viene pur anco in così fatto caso conferita à i Vicarij, Notari, Fiscali, Consultori, & altri Officiali della Santa Inquisizione, oltre all' Indulgenza di trè anni, ch'essi riceuono, qualunque volta in fauor della Fede fanno (com'è già detto) qualche azzione ad esso Santo Officio pertinente; la quale ottengono parimente tutti quelli, che denonziano alcuno heretico, ò diffamato, ò sospetto d'heresia, ò rendono in causa di Fede testimonianza nel Santo Tribunale, ò danno aiuto, consiglio, ò fauore à gl'Inquisitori, per impugnare, & ispugnare gli heretici, e fautori, ricettatori, e difensori di essi. E tutto ciò si vede chiaro, e manifesto rispettiuamente nelle Bolle de' Sommi Pontefici Urbano IV Gregorio V. Clemente IV. Alessandro IV. Clemente VII. e Pio V.

Molte, e molt'altre grandi, e notabili Indulgenze, anco plenarie, acquistano i sopradetti Inquisitori, Vicarij, & altri Officiali della Santa Inquisizione, come apparisce per Breue della Santità di N. S. Paolo Papa V. sotto il dì 29. Luglio 1611. Ne tralascierò di dire, per maggiormente inanimare ciascuno al pronto seruigio di questo Santo Tribunale, che à i sudetti Padri Inquisitori da i Santissimi Pontefici Calisto III. Innocenzio IV. e Gregorio IX. si dà facoltà di poter concedere à tutti quelli, che confessati prima sacramentalmente i loro peccati, in-

ter-



teruerranno alle prediche , ò ragionamenti di Fede, che da essi Inquisitori , ò da altri di loro commissione sogliono farsi, venti, e quaranta giorni d'Indulg.

Douranno dunque gl'Inquisitori, & in luogo d'essi Visari, per l'obbligo commune ad ogni buon Cristiano , e speciale à tutti gli Ecclesiastici, di promover la Santa Fede, per lo merito , che in ciò s'acquista appresso à Dio , per lo tesoro dell'Indulgenze , che loro si concedono, e per ragione particolare del lor proprio carico , esser diligenti, e solleciti in vn tanto Officio , e procedere in esso ( come si è detto) con puro zelo della Santa Fede, e dell'honor di Dio, posponendo ogn'interesse , e rispetto , ouer timor mondano, e rimembrando, che nel procedere, e giudicare tengono anco vece , e sembianza della parte offesa, che è principalmente Iddio benedetto, e che perciò mentre della Catolica Fede si chiamano , e per opra sono Custodi, e difensori, l'honore , e la riputazione dell'istesso Dio hanno per iscopo di difendere, e conseruare ; che sono oltre à ciò l'occhio del Mondo, & vn viuo, e lucente Sole, onde si fugano le tenebre degli errori, e pura si conserua , e senza alcuna macchia la luce della Fede : e finalmente le vere sentinelle della Chiesa , accioche nel fosco della notte di quiete spirituale dell'anima , e giungano poi tutti al chiaro giorno dell'eterna felicità nel Cielo.

*Contro à quai persone proceda il Santo Officio.*

**S**I come cinque generalmente sono i casi, & i delitti appartenenti à questo Santo Tribunale ,  
cioè.

cioè. Primo, l'Heresia formale, la sospizione d'essa. Secondo la Fautoria de gli Heretici, e sospetti d'heresia. Terzo, la Negromanzia, Maleficij, Stregarie, & Incanti. Quarto, la Bestemmia hereticale. Quinto l'Offesa, e la resistenza al Santo Officio. Così contro cinque sorti di persone procede il Santo Officio.

Prima, contro gli Heretici, ò sospetti d'heresia.

Seconda, contra i Fautori loro.

Terza, contro i Maghi, Malefici, & Incantatori.

Quarta, contro i Bestemmiatori.

Quinta, contro quelli, che s'oppongono ad esso

Santo Officio, e tuoi Officiali.

Et accioche meglio siano distinte, e conosciute tali persone, dichiareremo con essempli quali siano.

### *De gli Heretici.*

**H**eretici sono quelli, che dicono, insegnano, predicano, ò scriuono cose contro la Sacra Scrittura.

Contro gli articoli della Santa Fede.

Contro i Santissimi Sacramenti, Ceremonie, e Riti, ouero vso d'essi.

Contro i Decreti de' Santi Concilij, e Determinazioni fatte da i Sommi Pontefici.

Contro la suprema autorità del Sommo Pontefice.

Contro le Tradizioni Apostoliche.

Contro il Purgatorio, & Indulgenze.

Quelli, che rinnegano la Santa Fede, facendosi Turchi, ò Hebrei, ò d'altre sette, e lodano le loro offer-

offeruanze, e viuono conforme ad esse .

Quelli, che dicono, che ogn'vno si salua nella sua Fede.

### *De' sospetti d'heresia .*

**S**ospetti d'heresia sono quelli, i quali dicono alle volte in materia di Fede certe proposizioni, le quali offendono l'orecchio degli vditori, e non le dichiarano.

quelli, che se bene non dicono parole, fanno però fatti hereticali, come abusare i Santissimi Sacramenti, & in particolare l'Hostia consaerata, & il santo Battefimo, battezzando cose inanimate, come calamita, carta vergine, imagini, faue, candele, & altre simili.

Quelli, che abusano cose sacramentali, come Olio santo, Cresima, parole della consecrazione del corpo, e fangue di Nostro Signore, acqua benedetta, candele benedette, &c.

Quelli, che dileggiano, feriscono, spezzano, imbrattano, ò percuotono la Santa Croce, & altre Imagini sacre.

Quelli, che tengono, scriuono, leggono, ò danno, ad altri à leggere libri prohibiti nell'Indice, e negli altri Editti particolari.

Quelli, che notabilmente s'allontanano dal viuer commune de' Catolici, come in non confessarsi, e comunicarsi vna volta l'anno, in mangiare cibi prohibiti senza necessità ne i giorni determinati dalla Santa Madre Chiesa, in non andar mai alla Messa, e simili.

Quelli,

Quelli, che non essendo Sacerdoti ardiscono di celebrare la Messa, & ascoltar le confessioni de' penitenti, che perciò in caio, venga loro per grazia, dopo d'essere stati processati, e legitimamente conuinti, ò confessi, perdonata la pena ordinaria, ò spontaneamente compaiano nel Santo Officio, depono in ogni modo, negando la mala credulità, abiurare come sospetti d'heresia.

Quelli, ch'essendo Sacerdoti celebrano senza consecrare.

Quelli, che sacrilegamente presumono di reiterare i santi Sacramenti del Battesimo, Confermazione, & Ordine.

Quelli, che hauendo moglie riceuono gli ordini sacri, ò congiunti con vna ne prendono vn'altra.

Quelli, ch'essendo costituiti in detti ordini sacri ò con legame di religione astretti ad offeruar castità, pigliano moglie.

Quelli, che ascoltano, etiamdio vna volta sola, le prediche degli Heretici.

Quelli, che citati, e chiamati à risponder *de Fide*, non vogliono vbbidire, ò contumacemente si assentano, ne frà il termine competente, giuridicamente loro assegnato, si curano di comparire.

Quelli, ch'essendo in qualsiuoglia modo scomunicati per causa di Fede, non si curano di sodisfare al Santo Tribunale anche prima che passi l'anno.

Quelli, che per familiarità, e conuersazione hauuta con Heretici notori, e manifesti, saranno stati difamati per Heretici.

Quelli, che visitano, accompagnano, e con doni, e presenti honorano gli Heretici, & impediscono la lor punizione.

Quelli,

Quelli, che in causa di Fede hauranno giudicialmente negato quello, che prima haueuano affermato, ò pur detto la bugia, & anco spergiurato.

### *De' Fautori degli Heretici.*

**F**autori de gli Heretici sono quelli, i quali difendono, fauoriscono, e danno aiuto à quelli, contro de' quali procede il Santo Officio.

Quelli, i quali sapendo, alcuno esser Heretico, ò fuggitiuo dalle forze del Santo Officio, ò citato, l'alloggiano, ò nascondono, lo consigliano, ò gli danno qual si voglia altro aiuto, acciò non venga nelle mani del Santo officio.

Quelli, che aiutano i carcerati à fuggire, ò rompere le carceri, dando loro qual si voglia strumento.

Quelli, che senza licenza parlano co' carcerati, ò li consigliano, od istruiscono à tacere la verità, ò gli scriuono.

Quelli, che con fatti, ò con parole minaccieuoli impediscono i Ministri del Santo Officio nell'effecuzioni commesse, come di citare, ò carcerare, ò punire alcun delinquente.

Quelli, che scientemente porgono consiglio, aiuto, ò fauore a' sopradetti impeditori del S. Officio.

Quelli, i quali trafficano con Heretici, mandando loro robbe, denari, lettere, e simili, ò riceuendone da essi.

Quelli, i quali subornano i Testimoni à tacere il vero contro alcuno nel Santo Officio.

Quelli, i quali nascondono, rubbano, abbrucciano processi, ò altre scritture pertinenti al S. Officio.

B

Quelli,

Quelli, i quali conoscendo Heretici, ò sospetti, come di sopra, non gli depongono al Santo Officio.

### *De' Maghi, Streghe, Incantatori, e simili.*

**P** Erche simili sorti di persone abbondano in molti luoghi d'Italia, & anche fuori, tanto più conuiene esser diligente; e perciò s'hà da sapere, che à questo capo si riducono tutti quelli, c'hanno fatto patto, ò implicitamente, ò esplicitamente, ò per se, ò per altri, col Demonio.

Quelli, che tengono costretti (com'essi pretendono) Demoni in anelli, specchi, medaglie, ampolle, ò in altre cose.

Quelli, che se gli sono dati in anima, & in corpo, apostatando dalla Santa Fede Cattolica, che hanno giurato d'esser suoi, ò glie n'hanno fatto scritto, anco col proprio sangue.

Quelli, che vanno al ballo, ò (come si suol dire) in striozzo.

Quelli, che maleficiano creature ragioneuoli, ò irragioneuoli, sacrificandole al Demonio.

Quelli, che l'adorano, ò esplicitamente, ò implicitamente, offerendoli sale, pane, allume, ò altre cose.

Quelli, che l'inuocano, domandandogli gratie, inginocchiandosi, accendendo candele, ò altri lumi, chiamandolo Angelo santo, Angelo bianco, ò Angelo negro, per la tua santità, e parole simili, seruendosi in ciò di persone vergini: ò fanno l'incanto, cinque deti pongo al muro, cinque Diauoli scongiuro, & altri simili.

Quelli,

Quelli, che gli domandano cose, ch'egli non può fare, come sforzare la volontà humana, ò sapere cose future dipendenti dal nostro libero arbitrio.

Quelli, che in questi atti diabolici si seruono di cose sacre, come Sacramenti, ò forma, e materia loro, e cose sacramentali, e benedette, e di parole della diuina Scrittura.

Quelli, che mettono sopra Altari, doue s'hà da celebrare, faue, carta vergine, calamita, ò altre cose, accioche sopra d'esse si celebri empivamente la santa messa.

Quelli, che tengono, scriuono, ò dicono orazioni non approuate, anzi riprouate dalla Santa Chiesa, le quali sono delle maniere infra scritte, cioè.

Quelle, che si recitano per farsi amare d'amore dishonesto, come sono l'orazioni di S. Daniele, di S. Marta, e di S. Elena.

Quelle, che si dicono per sapere cose future, ò occulte, come la già detta, Angelo santo, Angelo bianco, &c. e quella, Dolce Vergine, e simili.

Quelle, che contengono nomi incogniti, ne si sà il loro significato, con carateri, circoli, triangoli, &c. quali si portano adosso, ò per farsi voler bene, ò per essere sicuri dall'armi de' nemici, ò per non confessare il vero ne' tormenti.

Sotto questo capo si contengono ancora quelli, che tengono scritture di Negromanzia, e fanno incanti, & esercitano Astrologia giudiciaria nelle azioni pendenti dalla libera volontà.

Quelli, che fanno (come si dice) martelli, ò mettono al fuoco pignattini per dar passione, e per impedire l'atto matrimoniale.

Quelli, che gittano le faue, si misurano il braccio con ipanne, fanno andare attorno i sedazzi, leuano la pedica, guardano, si fanno guardare sù le mani per sapere cose future, ò passate, & altri simili sortilegi.

### *De' Bestemmiatori.*

**Q**uantunque ogni bestemmia sia degna di graui punizione, con tutto ciò il Santo Officio non procede se non contro coloro, i quali profescono bestemmie hereticali, e sono quelli, che dicono parole, le quali contradicono à quelle verità, che si contengono negli articoli della Santa Fede, e quanto più abbondano i delinquenti in questi tempi, tanto più deuono esser vigilantissimi i Giudici. E per dare alcune regole per conoscere quali bestemmie siano hereticali, e quali nò, deue auuertirsi, che si chiamano Bestemmiatori hereticali.

Quelli, che negano i titoli dati à Dio nel Simbolo, come l'Omnipotenza sua, dicendo al dispetto &c. D. poltrone. Io farò la tal cosa, ancorche Dio non voglia. Tù m'hai fatto tutto il male, che hai potuto, e simili; la Giustizia, dicendo, D. traditore, D. parziale, ò partegiano; la Prouidenza dicendo, che Dio non s'impaccia di queste cose basse, ò equiuolenti parole, la Bontà, dandoli nomi d'infamia, con dire, puttana di D. ò simili.

Quelli, che dicono parole contro la perpetua verginità della Beatissima Madre di Dio, come puttana N. D. ò contro la maternità sua santa.

Quelli, che dicono parole contro la Santa Chiesa,



fa, e Santissimi Sacramenti d'essa, come, Rinego il Battefimo, Rinego la fede, &c. e contro la gloria de' Santi canonizzati.

*Di quelli, che s'oppongono al Santo Officio,  
e l'offendono.*

**M**Olti di questi tali sono compresi sotto il capo de' Fautori, e per hora si nominano questi per essempio di tutti gli altri, contro de' quali haasi à procedere, cioè.

Quelli, che offendono le persone del Santo Officio, cioè, Inquisitori, Vicari, Consultori, Fiscali, Notari, Custodi, & altri Essecutori mandati dal Superiore, sia si l'offesa, ò nella vita, ò nella robba, ò nella fama, ò in qual si voglia altro modo, ò pur anco li minacciano.

Quelli, che offendono, ò fanno offendere i Denunciatori, e Testimoni esaminati nel Santo Officio, con percosse, ò con ingiurie, ò con minaccie.

Quelli, che rubbano scritte, ò libri, ò qualsivoglia altra cosa del Santo Officio.

Quelli, che fanno in pezzi gli Editti del Santo Officio, acciò non siano letti; ouero gli leuano dal luogo, doue sono stati affissi.

*De gli Hebrei, & altri Infedeli.*

**B**Enche i Giudei, gl'Idolatri, i Maomettani, e gl'Infedeli d'altre sette, non soggiacciano ordinariamente al giudicio della Santa Inquisizione,

in molti casi nondimeno, i quali sono anche espressi nelle Bolle de' Sommi Pontefici, possono essere dal Santo Ufficio castigati.

Nella  
Bolla di  
Grego-  
rio XIII.  
Antiquā  
Iudæo-  
rum im-  
probitas.

I Giudei, se negassero quelle cose della Fede, le quali à noi Christiani, & à loro sono comuni, come, Iddio esser vno, eterno, onnipotente, creatore dell'vniuerso, & altre simili.

Se inuocassero, ò consultassero i Demonii, ò facessero loro sacrifici, suffumigi, orazioni, & ossequio, per qual si voglia fine: e se insegnassero, ò inducessero altri à fare tali cose.

Se empivamente dicessero, che il Saluator nostro Giesù Christo fosse stato huomo puro, e non Dio, ò peccatore, e che la sua Santissima Madre non fosse stata Vergine, & altre simili bestemmie.

Se inducessero in qualsiuoglia modo alcun Christiano a rinnegare la Santa Fede.

Se impedissero alcun Hebreo, ò altro Infedele, che si volesse far Christiano, ò lo consigliassero, ò inducessero à non farsi.

Se facessero fuggire Neofiti, ò in ciò porgeissero alcun aiuto, ò fauore.

Nella  
Bolla di  
Clemen-  
te VIII.  
Cum He-  
bræorum  
malitia.

Se tenessero, occultassero, ò diuulgassero libri Talmudici, & altri libri Giudaici dannati, o prohibiti, e similmente libri prohibiti à i Christiani; ò scritture magiche, & altri libri, ò scritti contenenti, ò tacitamente, ò espresamente, heresie, ò errori contro la sacra Scrittura del Vecchio Testamento, ò contumelie, impietà, e bestemie contro Dio, la Santissima Trinità, il Saluator nostro, la Christiana Fede; la Beatissima Vergine Maria, gli Angeli, Patriarchi, Profeti, Apostoli, & altri Santi di Dio,  
contro

contro la Santissima Croce, i Sacramenti della Nuoua Legge, le sacre Imagini, la Santa Catolica Chiesa, la Sedia Apostolica, contro i fedeli, specialmente Vescouï, Sacerdoti, & altre persone Ecclesiastiche, ò contro i Neofiti, che nuouamente sono conuertiti alla Santa Fede, ò che contenesse narrazioni impudiche, & oscene.


Se beffassero i Christiani, e per dispreggio della passione di Nostro Signore nella Settimana santa, e specialmente nel Venerdì santo, ò in altro tempo crucifigessero agnelli, pecore, ò altra cosa.

Gregor.  
XIII.  
nella  
Bolla so-  
pradet-  
ta.

Se tenessero nudrici, ò balie Christiane.

E similmente sono soggetti al Santo Officio in tutte le cose contenute sotto i capi de' Fautori d'Heretici, de' Maghi, & Incantatori, e de gli Offensori del Santo Officio.

Gli altri Infedeli ancora possono esser castigati dal Santo Officio per li medesimi delitti rispettuamente.



# SECONDA PARTE.

Del modo di formare i processi, & esaminare i Testimoni, & i Rei.

---

*Due modi di formare i processi.*



Vando l'Inquisitore haurà auuifo, efere ne' luoghi della sua giurisdizione alcuno, il quale sia incorso in qualcheuno de' sopranominati delitti, ò altri, che però appartengono al Santo Officio, subito sarà obligato, per l'Officio, che tiene, a farne giuridico processo in scritto; e perche potrà sapere, & hauer cognizione del delitto, e delinquente, ò per mezo del deponente, & accusante per fama publica; però nell'vno, e nell'altro modo gli sia lecito incominciare il processo; e per chiarezza quì si mostrerà di fare l'vno, e l'altro.

*Primo modo di fare il processo per via di denunzia.*

**I**L primo modo, nel quale si forma il processo nel Santo Officio, si chiama per via di denunzia.

(tralasciando quel modo, ch'è per via d'accusa, sì perche rare volte occorre, sì anco perche è quasi il medesimo, che questo per via di denunzia) & è quando viene alcuna persona à denunziarne vn'altra, che habbia commesso qualche delitto spettante al Santo Officio de i soprannominati, ò altro, come o'hauer tenuta qualche heresia, fatto qualche incanto, ò proferito bestemmie hereticali, e dice, che ciò fa, cioè denunzia per isgrauio della propria coscienza, per zelo della Santa Fede, per non cadere in iscommunica, ò perche il suo Confessore gli l'hà imposto: non esponendosi à voler prouare il delitto, che depone, ne esser attore, ò parte contro del denunziato. E questo è il più commune, e più vñtato modo, che si offerua nelle cause dell'Inquisizione.

Quando adunque verrà alcuno per deponere, subito, senza differire in altro tempo la denunzia, s'ascolterà, e se in caso è pertinente al Santo Officio, chiamato il Notaro specialmente instituito dall'Inquisitore, si darà il giuramento al Comparente di dire il vero, facēdolo toccare gli Euangeli con le sue mani, dappoi se gli farà vn'ammonizione paterna, che sia auuertito à dire solamente il vero, imperoche facendo altrimenti offenderebbe Iddio, il profimo, e se stesso, e peccarebbe mortalmente, ne potrebbe esser assoluto mai fin'à tanto, che tornasse à riuocare tutto quello, che hauesse detto falsamente, oltre che incorrerebbe in molte altre pene temporali grauissime.

Dipoi si scriuerà il nome, cognome, patria, padre, esercizio, età, & habitazione del Comparente, alla presenza di chi compare, il luogo, anno, mese, e  
gior-

giorno quando comparirà, che se gli è dato il giuramento, e ch'egli comparue spontaneamente, e si comincerà il processo in questo modo, ò in simile.

Die

Mensis

Anni

*Comparuit personaliter sponte coram M. R. P. F. N. Inquisitore N. sedente in aula Sancti Officij N. in meique Notarij, &c.*

*N. de N. filius N. nobilis, ouero, exercens artem, &c. e si descriua l'arte, ch'essercita, habitas in loco N. ætatis annorum &c. prout dixit, & ex aspectu apparebat, qui petit audiri pro exoneratione propria conscientie, & ei data facultate, ac iuramento de veritate dicenda, quod prestittit, tactis litteris sacris, &c. deposuit, vt infra.*

E qui se gli farà spiegare tutto il fatto, facendolo notare in scritto al Notaro.

Hauuta la deposizione, principalmente si cercherà di sapere, se egli è testimonio *de visu* del delitto, ò *de auditu*, e se hà contesti, i quali possano confermare questo suo detto, ò se almeno sà, che altri possano dare informazione di questo, specificandogli vno per vno, ponendo in scritto i nomi, cognomi, case alloggiamenti, e condizioni de' testimonij, che nominarà.

Se gli farà esprimere l'occasione, per la quale è stato presente à quel delitto, il luogo doue fù fatto, le parole precise che furono dette, il giorno, e l'hora, se è possibile, & il numero delle volte che fù fatto, e tutte quelle cose, che porta seco il delitto denunziato.

Se gli farà anco dire il nome, cognome, padre, patria, esercizio, habitazione, & età del Reo denunziato, e si farà descriuere la persona di lui, cioè,

di che statura, effigie, barba, &c. egli sia.

Auertendo à far costare in processo le negative che dirà, come faria. Non mi ricordo, con che occasione dicesse le tali parole. Non sò, in che luogo fosse precisamente. Non mi ricordo il giorno; mà fù circa al tal tempo, sò, ch' era di Verno, e simil modo.

Di più farà sempre scriuere tutto quello, che domanda al testimonio, sì che auanti alla risposta, preceda in scritto l'interrogatione, nella quale sia posto tutto quello, che si ricerca: come se vorrà sapere, in che giorno N. bestemmio, non farà. *Interrog. Respondit.* Il tale disse q nelle bestemmie. Mà prima farà, *Interrog. Quo die precisè dictus denunciatus protulerit blasphemiam, &c.* E ciò si dourà parimente offeruare negli essami de' Rei.

Quando poi sarà finito l'essame, e che non resterà altro da interrogare, se gli faranno gl'interrogatori generali, come appresso.

*Interrog. Super generalibus, Anea, quæ dixit, odio, vel amore ductus deposuerit, aut ab exonerandam conscientiam, & Dei honorem, & gloriam. Resp. &c.*

*Interrog. An habeat aliquam inimicitiam, vel odium, aut litem, vel antea habuerit cum dicto N. per eum denunciato. Resp. &c.*

*Interrog. An confiteatur, & communicet quolibet anno, saltem in Paschate. Resp. &c.*

Dipoi, se vorrà il denunziante, gli si rileggerà l'essame anco alla presenza di due testimoni timorati, e secreti (se così sarà giudicato espediente) nella quale rilezzione potrà il testimonio accommodare, dichiarare, leuare, ò aggiungere quello che vorrà, e

tutto ciò si dourà notare nel fine in questo modo.

*Et dum de mandato P. Inquisitoris, & ad instantiam ipsius Testis legeretur sibi eius depositio, dixit. Auuertite &c.* E si scriua tutto ciò che dirà, ò per aggiungere, ò per ilminuire, ò per dichiarazione. Mà non volendo aggiungere, ò sminuire cosa alcuna, se gli comanderà sotto pena espressa, ò arbitraria, e sotto il medesimo giuramento, che non parli con alcuno di questa sua deposizione, ò effame. E poi il Notaro terminerà la deposizione in questo modo, cioè.

*Quibus habitis, & acceptatis in parte, & partibus fauorabilibus, &c. dimissus fuit, imposito sibi silentio super predictis sub iuramento, & in fidem se subscripsit.* E se saprà scriuere, se gli farà scriuere il suo nome così.

Io N. di N. confermo quanto di sopra si contiene.

Mà se non saprà scriuere, il Notaro in vece di quelle parole, *& in fidem se subscripsit*, scriuerà in questo modo. *Et cum (prout dixit) nesciret scribere, pro confirmatione suprascriptorum apposuit signum Crucis.* E gli farà fare effectiuamente vna Croce con la penna così ✝

*Actum per me N. de N. Notarium Sancti Officii, anno, die, loco, & coram, vt supra.* E se vi faranno stati presenti testimoni, aggiungerà, *presentibus pro testibus vocatis, &c. N. de N. & N. de N.*

E questa è la forma, che ordinariamente si potrà offeruare nelle denunzie, che faranno date da persone conosciute.

Mà se per forte venisse qualche straniero, e persona incognità à deporre, si potrà cominciare il processo in questa, ò simigliante maniera.



Die

Mensis

Anni

Comparuit personaliter sponte coram M. R. P. F. N. In-  
quisitore & c. in meique & c. Homo quidam statura & c.  
habens barbam & c. indutus toga & c. aut vestimento co-  
loris & c. e si descriua diligentemente l'effigie, habi-  
to, e forma del Comparente, qui petijt audiri pro exo-  
neratione propria conscientie, & data sibi facultate, &  
iuramento in forma consueta super veritate dicenda, &  
per eum suscepto, tactis sacris litteris & c. fuit per prae-  
satum Adm. R. P. Inquisitorem.

Interrog. De nomine, cognomine, patre, patria, etate,  
exercitio, & habitatione ipsius Comparentis, & ad quid  
venerit ad Sanctum Officium. Resp. & c.

E scritta la risposta, si seguiranno le interroga-  
zioni, come di sopra.

Si suole anco tal volta senza dare il giuramento  
nel principio far notare la spontanea comparizione  
di quella forma, che s'è detto, e doppo che il denun-  
ziante haurà raccontato tutto il fatto, e sarà regi-  
strato nel processo, soggiungerà il Notaro.

Quibus omnibus acceptatis in parte, & partibus fauo-  
rabilibus & c. datum fuit iuramentum dicto Comparenti de  
veritate dicenda tam super praemissis, quam super his, de  
quibus interrogabitur infra, quod praestitit, tactis sacris  
litteris, & c.

Interrog. An ea, quae dixit, & modo scripta fuerunt,  
vera sint, & illa pro veritate confirmet. Resp. & c.

E poi si seguiranno l'opportune, e necessarie in-  
terrogazioni, come di sopra s'è accennato.

Riceuuta la denunzia, parti del Giudice faranno,  
auanti che si prendano l'altre informazioni, diligen-  
temente auuertire, e maturamente considerare la

qua-

qualità, natura, costumi, e condizioni del denunziatore, con le circostanze non pur della persona di lui, mà d'ogn' altro particolare ancora compreso nella denunzia, accioche senza causa non si generi ad alcuno odiosa molestia, e graue danno.

*Secondo modo di formare il processo  
per via d'inquisizione.*

**I**L secondo modo, nel quale si può formare il processo, e per via d'inquisizione, & è quando non v'è alcuno accusatore, ò denunziatore, che venga à far sapere nel Santo Officio il delitto, mà corre fama, e voce publica in qualche Città, ò Terra, ò Luogo, che alcuna persona hà fatto, ò detto alcuna cosa contro la Santa Fede, e tal voce, e fama viene all'orecchie dell'Inquisitore, e massime per via di persone graui, honorate, e zelanti della Fede; & in tal caso, non precedendo denunzia, ne accusa alcuna, mà solo per publica fama venendo à notizia del Santo Officio, che sia stato commesso alcun delitto, dovrà esso Inquisitore per debito dell'vfficio suo formarne inquisizione particolare, e cominciar il processo nel seguente, ò altro simigliante modo, cioè.

*Die*

*Mensis*

*Anni*

*Cum peruenisset ad aures M. R. P. Inquisitoris & c. publica quadam fama deferente, quod N. de N. dixit, vel facit talia contra Fidem Catholicam, e si scriua quello, che s'hà per fama contro di lui, come, quod dixerit, Non esse Purgatorium, vt tales, & tales blasphemias, cum scandalo, & admiratione multorum protulerit. At-*

*ten*

tendens præfatus M. R. P. Inquisitor, quod iniurias Creatoris tolerare valde impium est, & illas maxime, quæ, ultra Dei offensam, vergunt, vel vergere possunt in Sanctæ Fidei Catholicæ opprobrium, & iacturam, voluit ex debito officij iuridicè super his informari, & processit ad examinandum testes, quod à fide dignis accepit, posse aliqualem Sancto Officio informationem dare, locis, & temporibus, vt infra.

E doppo questo principio farà citare i testimoni, e si registreranno i citati, la citazione, il giorno che sarà data, e le relationi del Messo, in quella forma, che più à basso si dirà opportunamente.

### *Modo d'essaminare i Testimoni del Fisco.*

**D**Oppo che il processo sarà fondato, e cominciato in vna delle dette due maniere, le quali comunemente s'vsano nel Santo Officio, dourà l'Inquisitore senza alcun indugio precedere più auanti, & essaminare quei testimoni, che ò sono nominati dal denunziatore, ò per relazione particolare saprà poter dare informazione al Santo Officio del delitto, e della persona contro di cui è stato denunziato, ò è peruenuto à sua notitia per fama, come di sopra. E però li farà citare, e registrare in processo dal Notaro il giorno della data citazione, & il tenore d'essa; acciò non comparendo nel termine statuito, e prefisso nella citazione, si possa procedere più oltre contro quel tale, che s'è citato. E si auuertirà d'assegnare alla persona, che si cita, tempo commodo per poter comparire, considerata la distanza del luogo doue stà. Si possono anche  
far

far chiamare testimoni senza citazione in scritto, commettendo solo à qualche Esecutore, che vada à dir loro da parte dell' Inquisitore, che compariscano auanti di lui; e questo si potrà fare, quando i testimoni sono vicini nella medesima Città, Terra, ò Luogo, e non v'ha dubbio, che non debbano vbbidire. Si haurà anche non mediocre considerazione, se alcun testimonio fosse persona di grado, ò autorità, ò nobiltà segnalata, di mandare qualche persona particolare, e non Esecutore, à chiamarla, e specialmente Donne nobili, le quali anche (considerata la qualità loro) potrà l'Inquisitore ò andare, ò mandare ad esaminare alle loro case: auuertendo di non riceuer mai per scrittura testimonianza alcuna di qualsiuoglia persona essente, mà operi, che i testimoni di presenza depongano veramente cò che fanno, & hanno veduto.

Comparsi poi che faranno i testimoni, gli esaminera nel modo infra scritto, ò simigliante, cioè.

Die

Mensis

Anni

*Examinatus fuit pro informatione Sancti Officii per M. R. P. Inquisitorem, qui supra existentem &c. e si porrà il luogo doue sarà ad esaminare, ò nel Santo Officio, ò in Chiesa, ò in casa di qualche persona &c. in meique Notarij &c.*

*N. de N. filius N. ouero, se il padre del citato sarà morto, quondam N. de loco N. habitans ad presens in loco N. in domo propria, ouero, in domo N. de N. exercens artem &c. ouero, nobilis, etatis annorum &c. prout dixit, cui delato iuramento de veritate dicenda, quod præstitit, tactis litteris, & præuijs debitis admonitionibus. Interrog. Resp. vi infra.*

Et

Et auanti che si cominci ad esaminare potrà l'Inquisitore ammonirlo à dir il vero per solo honore, e gloria di Dio, per debito di coscienza, e per lo giuramento preso. Auuertendolo, che sempre sarà tenuto secreto dal Sant'Officio, & acquisterà merito appresso à Dio.

Interrog. *An sciat, vel saltem imaginetur causam suæ vocationis, & presentis examinis.* Resp. &c. E si scriva quello, che dirà.

Se dirà di sapere, ò d'immaginarsi la causa, per la quale è stato chiamato, e deue al presente esser esaminato, gli si faccia questa interrogazione.

Interrog. *Quomodo sciuerit, aut quare imaginetur, se huiusmodi de causa fuisse vocatum, & ad presens fore examinandum.* Resp. &c. Et hauuta la risposta da lui, si soggiunga.

*Et sibi dicto, quod seriatim dicat, & narret quidquid scit de huiusmodi facto.* Resp. &c.

E raccontato, ch'egli haurà quello che sà, per maggior chiarezza si potranno aggiungere quelle interrogazioni, che l'Inquisitore giudicherà necessarie per descriuer minutamente il delitto, il delinquente, i complici, il luogo, doue è fatto il delitto, il tempo preciso quando fu fatto l'occasione, il numero delle volte, alla presenza di chi, s'egli è testimonia di vista, ò d'vdito, la fama del denunziato, e simili circostanze.

Mà se il testimonia dirà di non sapere, e di non immaginarsi la causa, per la quale sia stato chiamato, e debba esser esaminato, gli si facciano queste interrogazioni.

Interrog. *An cognouerit, vel cognoscat aliquem Hæretic*

*reticum, seu aliquos Hæreticos, vel de hæresi suspectos, aut Hæreticorum fautores, vel Incantatores, aut Blasphemos hæreticales, seu Maleficos, Sortilegos, vel non viuentes secundum ritum Sanctæ Catholicæ Ecclesiæ. Resp. &c.*

E si doura sempre in questa prima interrogazione generale descriuere, o almeno accennare il genere del delitto, intorno al quale esso testimonio dourà esser esaminato.

E se risponderà di sì, gli si faccia raccontare il tutto, e si registri puntualmente quanto dirà, aggiugnendo le interrogazioni opportune intorno alle circostanze, come di sopra s'è detto. Ma se risponderà di no, soggiunga si tal'interrogazione, cioè.

*Interrog. An agnoscat N. de N. cioè quello, contro del quale è dato per testimonio, à quanto tempore citra, & qua fuerit causa cognitionis. Resp. &c.*

Se risponderà bene, dicendo, che lo conosce, & hà sua pratica, si potrà interrogare più oltre così.

*Interrog. An audierit eundem N. aliquando tractantem aliquid de Fide, aut quouis modo concernens Religionem. Resp. &c.*

Se dirà di sì, aggiungansi dal Notaro queste parole.

*Et sibi dicto, quod narret precisè, & seriose quidquid à predicto N. dici audivit spectans ad Religionē. Resp. &c.*

E si scriua il tutto minutamente, aggiugnendo quelle interrogazioni, che saranno necessarie, & opportune.

Ma se risponderà negatiuamente, cioè, che non conosce quel tale, e che non ha sua pratica, ò se pur lo conosce, che non l'hà sentito trattare di cose spettanti alla Fede, e pur tuttauia sia dato per testimo-

nio,

niò, ò conteste; si ammonisca à dir il vero in questa guisa, cioè.

*Monitus per Dominum, quod veritatem liberè dicat, & caueat à mendacio, quia datur in testem in actis Sancti Officii, quod audiverit præfatum N. aliquando facientem, ouero, proferentem aliqua contra Religionem Catholicam. Resp. &c.*

Se starà nella medesima negatiua, si discenda vn poco più al particolare con tale interrogazione.

*Interrog. An vnquam fuerit in tali loco, e si descriua il luogo, oue si hà notizia, che sia stato commesso il delitto, cum dicto N. quando però habbia risposto di sopra, che lo conosca, & an ibidem dictus N. aliquid dixerit, aut fecerit contra fidem, ipso teste presente, audiente, & vidente, &c. Resp. &c.*

Se dirà di sì, gli si faccia descriuere il tutto.

Se negherà d'essere stato in quel luogo, si ammonisca à dir il vero con simili parole.

*Et sibi dicto per D. quomodo audeat hoc negare, cum in Sancto Officio contrarium habeatur, videlicet, quod in tali loco fuerit cum dicto N. & quod in eius presentia dictus N. fecerit, ouero, dixerit talia, e si descriua il delitto. Resp. &c.*

Se anche starà nella medesima negatiua, si potrà mettere questa per vltima ammonizione.

*Iterum monitus per D. quòd caueat à mendacio, & liberè veritatem dicat super præmissis; nam si tractu temporis apparebit, ipsum non dixisse veritatem, incidet in penam fautorum Hæreticorum: immò, nisi veritatem fateatur, iam in excommunicationem incidit, & non potest ab aliquo Confessario absolui. Resp. &c.*

Se non aggiungerà altro, mà resterà nella sua per-

tinace negatiua, e non s'haurà mezo di poterlo conuincere, come falso, si lascierà, e rimetterassi il tutto à Dio, il quale è scrutatore de' cuori, & à cui niuna cosa è occulta, ò nascosta; e si porrà fine all'essame così.

*Et cum nihil aliud ab eo haberi posset, dimissus fuit, iniuncto sibi silentio sub iuramento, & quòd se subscribat &c.*

E si termini l'essame come di sopra, con la sottoscrizione, e rogito del Notaro.

Et auuerta il Giudice di schifar sopra ogni cosa in tutti gli esami il fare interrogatori suggestiui, per i quali il testimonio s'inducesse ad affermare, ò à negare; come farebbe a dire. Interrog. Non è egli il vero, che N. bestemmiasse? Sò pure, che sapete voi, che bestemmiò due volte al dispetto &c. & altri interrogatori in simil modo. E ciò dee farsi anche co' Rei.

Quando per più testimoni degni di fede costa nel Santo Officio, che vn testimonio, il qual nega, sia consapevole del fatto, e ne sia conuinto, ò grauemente indiciato; ouero si conosca dalle sue risposte, ò implicazioni, ò titubazioni, ch'egli non voglia dire la verita, in tal caso si दौरа procedere contra esso testimonio, come deponente il falso nel Santo Officio, e come fautore d'heretici, ò sospetti d'heresia: e si potrà carcerare, ouero costringere à dar sicurtà idonea di presentarsi auanti all'Inquisitore. Et in questo caso si दौरа farne decreto particolare, come si dirà più à basso.

E per dar essempio quando vn testimonio sia indiciato di falsità, ò di non voler manifestar il vero, di modo,



modo, che contro di lui si possa procedere, poniamo il caso in questo modo.

Se due, o più testimoni confesseranno in giudizio, che Antonio habbia loro detto, Pompeo hauere alla presenza di lui negato il Purgatorio, & Antonio negherà assolutamente in giudizio di sapere, che Pompeo habbia negato il Purgatorio; all' hora Antonio si chiamerà indicio, o conuinto per confessione estragiudiciale, e si douerà procedere contro ad esso Antonio, perche all' hora sarà sospetto d'esser falso. Similmente se il denunziante dica hauer vditto Pompeo dire, che non v'è il Purgatorio, e nomi ni per testimoni contesti Alessio, Giouanni, & Andrea, affermando; che tutti questi lo sentirono, perche lo ripresero, o che poterono, e douerono sentirlo, perche ragionauano tutti insieme; se vno de' testimoni nominati, come Alessio, conuenga col denunziante, e dica, che v'erano presenti Giouanni, & Andrea, e che ripresero Pompeo; o che Giouanni, & Andrea poterono, e douerono vdirlo negare il Purgatorio; perche ragionauano insieme, se Giouanni, & Andrea esaminati negassero hauer vditto Pompeo dire, che non v'era il Purgatorio, essi Giouanni, & Andrea sono grauemente indiciati, o conuinti di non voler dire la verità, e si dee procedere contro di loro, come di sopra. Il simile anche si doua fare quando il testimonio nel suo esame espressamente si contradicesse, ne sapesse rispondere alle opposizioni, o ricusasse di voler testimoniare, & esser esaminato, o in altri casi, doue vi fosse qualche manifesto segno di falsità, o pure citato due, o tre volte, non volesse comparire.

Et auuertasi, che all'nora faranno compite l'esamine, e le deposizioni, quando si sapranno, e faranno registrate in processo i' infrascripte cose, cioè.

Il delitto, come heresia, bestemmia, incanto, o altro tale.

Il delinquente, cioè quello, che hà detta l'heresia, bestemmiato, o fatto l'incanto &c.

I complici, cioè le persone, che tengono le medesime heresie, & hanno di compagnia commesso il delitto, ouero aiutato, consigliato, &c.

Il luogo, doue fu fatto il delitto.

Il tempo preciso, quando fu fatto.

L'occasione, con che fu fatto.

Il numero delle volte, che fu fatto.

Il modo preciso, come fu fatto, e gl'istrumenti, che si sono adoprati, come negl'incanti, e sortilegi.

Et ultimamente i testimoni, alla presenza de' quali fu fatto.

E perche i testimoni sono di due sorti, alcuni, i quali hanno veduto il delitto, o sentitolo con le proprie orecchie, & altri, che l'hanno udito narrare, i quali comunemente si chiamano *Testes de visu*, & *de auditu proprio*, & *Testes de auditu alieno*, quando nelle deposizioni si hauranno questi testimoni *de auditu alieno*, o massime nelle deposizioni *ex fama*, quei soli si examineranno, i quali daranno informazione de' testimoni *de visu*, & *de auditu proprio*, e poi si examineranno questi: eccetto se ciò non si facesse per prouare vn'infamia, o voce. Quando anche faranno più testimoni, si comincie à sempre prima ad interrogare quelli, da' quali si spera hauer la verità più facilmente.

E douendosi questo negozio di esaminare i testimoni, come importantissimo, nettamente, e senz'alcuna ruggine d'animo eseguire, oprerà l'Inquisitore, che si scriua tutto quello, che diranno i testimoni, o sia contra il Reo, o risulti in suo fauore, ne soffrirà giamai, che à partito alcuno si diuida il detto loro, che dee per ogni maniera esser sempre indiuisibile.

*Modo di verificare nel Santo Officio il corpo del delitto, di cui siano rimasi vestigi.*

**S**E alcuno verrà denunziato nel Santo Officio d'hauer (per essemplio) ferita, spezzata, gittata a terra, imbrattata, o percossa qualche sacra Imagine, diciamo quella della Beatissima Vergine Madre di Dio, essendo il delitto, come dicono, *facti permanentis*, di cui rimangono ad ogni modo i segnali, dourà l'Inquisitore subitamente visitare il corpo del delitto, andandoui egli in persona se può, o mandandoui il suo Vicario, o il Fiscale col Notaro, o pure il Notaro solo, quando non vi sia il commodo di mandar altri; & haurà cura esso Notaro di pigliar in scritto alla presenza di due testimoni acciò specialmente chiamati alla detta visita, nella quale con somma diligenza, & esattezza descriuerà, e noterà ciò che sarà stato ritrouato, e tale farà la forma.

Die

Mensis

Annì

*Admod. Reu. P. Inquisitor prefatus, visa denunciatione &c. ac maturè consideratis omnibus, & singulis in ea contentis, ne tam graue, immò tam atrox, & enorme facinus delatescat, utque delinquens, quem dubio procul*

*hereticum, aut heretico non dissimilem esse oportet, delictis pœnis afficiatur, & iuxta mensuram delicti plagarum modus, mandavit, ad effectum, vt de corpore delicti constet in actis, locum visitari; & exinde debitas sumi, omnimoda postposita, informationes &c.*

*N. de N. Sancti Officii Notarius.*

Formato il Decreto, come di sopra, si farà la visita, e si registrerà nel processo, come segue.

*Die dicta, hora &c.*

*Accessum fuit per eundem Adm. R. P. Inquisitorem, vel per R. P. F. N. Vicarium Sancti Officii N. vel per Magnificum D. N. Procuratorem Fiscalem &c. meque infra-scriptum Notarium, cum N. & N. seruis, vel socijs ad locum in denunciatione designatum, ibique per me eundem Notarium, presente dicto M. R. P. Inquisitore, vel R. P. Vicario, vel Magnifico D. Procuratore Fiscali, visa, & reperta fuit imago, vel statua Gloriosissimæ Deiparæ Virginis Domine Nostræ in via, vel in vico, vel in platea, vel in pariete domus N. atramento aspersa, ac maculata in facie, vel luto, ac cæno deturpata, vel lacerata, vel vulnerata in pectore tribus vulneribus gladio, vel ense, vel pugione, vel archibusio inflictis, vel fracta, vel deformata, vel effosis oculis, vel truncatis manibus, vel amputatis digitis &c. Et hæc omnia vidi, & annotavi, vt supra, pro veritate, presentibus Manlio Durante, & Afranio Prisco testibus, &c.*

*N. de N. Sancti Officii Notarius.*

Ciò fatto, hauranno ad esaminarli alquanti de' vicini sopra lo stato di detta imagine, auanti il commesso delitto. E se ne formerà il Decreto in questa maniera.

*Quibus visis, atque animaduersis, ne dubitari possit de  
Statu*

Stato di detta sacra Immagine ante factum, seu delictum commissum, D. mandavit, examinari vicinos tanquam verisimiliter informatos de dicta sacra Immagine &c.

N. de N. Sancti Officii Notarius.

Die

Mensis

Annæ

Examinatus fuit pro informatione Sancti Officii, ubi supra, & per antedictum Adm. R. P. Inquisitorem, in cuiusque &c.

N. de N. qui delato sibi &c. fuit per D.

Interrog. An sciat, vel saltem presumat causam &c. Resp. &c.

Interrog. An habeat notitiam cuiusdam sacre Immaginis Beatissime Virginis sitæ in via &c.

Resp. Signor sì, perche è vicina à casa mia.

Interrog. An esterna die viderit dictam sacram Imaginem.

Resp. Signor sì; anzi la vedo ogni giorno, e bene spesso anco per diuozione passo dauanti à lei.

Interrog. In quo statu viderit besterna die dictam sacram Imaginem.

Resp. Io viddi hier sera la detta Immagine della Madonna Santissima, ch'era bella, monda, pura, e senz'alcuna macchia; mà non l'hò già vista tale questa mattina: perche &c.

Quibus habitis &c. Si sottoscriua il Notaro.

Et in questo medesimo modo esaminarassi qualche altro vicino &c.

Prouato à questa foggia il corpo del delitto, si procederà ad esaminare gli altri testimoni nominati nella denunzia. Egli è però d'auuertire, che hauuta si la denunzia (come di sopra) contra alcun particolare, c'habbia commesso il già detto, ò altro si-

migliante delitto, se vi farà pericolo nel differir l'esame de gli altri testimoni nominati sopra il fatto, o qualche altra causa sorgerà, onde il Giudice possa temere, che il Reo, mentre s'attende à verificare il corpo del delitto, se ne fugga dourà esso Reo in virtù del detto del denunziatore, che depone di propria scienza, carcerarsi; massimamente se esso denunziatore non haurà eccezzione alcuna: e poi, verificato il corpo del delitto, esaminarsi gli altri testimoni.

E se non si hauerà notizia alcuna del delinquente, & à gli orecchi dell'Inquisitore sarà solamente per relazione di persone zelanti peruenuto, esser seguito il sopradetto delitto, non perciò mancherà di verificare il corpo d'esso delitto in questa forma.

Die

Mensis

Anni

*Cum ad aures Adm. R. P. Inquisitoris & c. peruenisset ex fide dignorum relatione, quemadmodum sacra imago Beatissime Virginis sita in loco, vico, via & c. que hesternadie erat pulcherrima, omnique decorata nitore, hoc summo mane visa fuit atramento aspersa & c. cum sine totius populi incomparabili scandalo ob Religionis contemptum, atque infidelitatis notabile vestigium, profatus M. R. P. Inquisitor, bis auditis, ne tantum, & tam grave scelus convenientibus oculis praterisse videatur, & vt delinquens omnino inueniatur & c. mandauit & c. E si faranno le medesime diligenze di visitare la detta sacra Imagine, con esaminare anco i vicini nel modo che già è stato detto. E se dalle sopradette esame risulterà oltre à ciò qualche indicio, o congettura contro alcuno in particolare, come per esempio, se Titio restasse indiciato d'essere stato visto più volte*  
*passar*

passar dauanti la detta sacra Imagine, e con faccia irreuerente, turbata, iraconda, e minaccieuole, e con atti iconci del corpo, e delle mani riguardarla &c. non tralasciarà l'Inquisitore di procedere contro di lui secondo che gli dettaranno le leggi, e la ragione; attesa ancora la qualità, e condizione della persona del detto Titio, come s'egli fosse conosciuto per publico, e notorio giocatore, e per huomo fiero, bestiale, iracondo &c.

*Modo d'esaminar i Rei nel Santo Officio.*

**Q** Vando l'Inquisitore haurà da esaminare vn Reo carcerato, potrà, facendolo leuar di prigione, e condurre al luogo dell'esamine, principiar l'elame così.

*Die*

*Mensis*

*Anni*

*Eductus de carceribus, & personaliter constitutus in aula Sancti Officii N. coram supradicto M.R.P. Inquisitore &c. in meique &c.*

*N. de N.* si ponga il nome, e cognome del Reo.

E quando la persona non è nota, si descriuera la sua effigie, statura, & habito, dicendo, *quidam homo staturæ magnæ, vel parue, vel communis, habens barbam flauam, vel nigram, vel imberbis, & capillos flauos, vel nigros, longos, vel breues, oculos magnos, vel paruos, nigros, vel cæstos &c.* e se hà alcun segno nel volto, ò nella testa, si descriua, come, *habens cicatricem in facie ex parte dextera, vel sinistra, vel in fronte, vel in capite, indutus vestibus longis, vel breuibus, sericeis, vel laneis, colori nigri, viridis, vel rubei, &c.* & in somma si descriua al meglio che si può; & delato sibi iuramento

*veri.*

*veritatis dicenda, & per eum suscepto, tactis sacris Evangelis Interrog. Respondit, vt infra.*

Doppo gli si facciano le seguenti interrogat. cioè,  
 Interrog. *De nomine, cognomine, patre patria, etate, exercitio, & habitatione ipsius Constituti. Resp. &c.*

E si scriua tutto quello che dirà, facendo euacua-  
 re tutte le circostanze, che sono nell'interrogazione.

Interrog. *An sciat, vel saltem presumat causam suæ carcerationis, & presentis examinis. Resp. &c.*

Se dice di saper la causa, ò almeno immaginarla,  
 s'interrogghi così.

Interrog. *Vt explicet causam, propter quam imaginatur se fuisse captum, & detentum in carceribus. Resp. &c.*

Se confessa d'hauer fatto qualche delitto spettante  
 al Santo Officio, si faccia narrare il tutto, e si scri-  
 ua minutamente quanto egli hauerà deposto.

Ma se dice, che non sà la causa, ne manco se l'ima-  
 gina, se gli potrà fare quest'interrogazione, cioè.

Interrog. *An cognoscat aliquos Hæreticos, Magos, Sortilegos, Incantatores, Blasphemos, libros hæreticales tenentes, ac legentes, & alios huiusmodi suspectos de hæresi. Resp. &c.*

Si ponga la sua risposta.

E se dice di conoscerne alcuno, si faccia contare  
 il tutto, con ogni circostanza, come nell'esame de'  
 testimoni si è notato.

Se dice non conoscere alcuna persona tale; si do-  
 urà interrogare circa alcune circostanze del delitto,  
 di cui esso Reo è imputato, cominciando dalle cose  
 più lontane. Come se fusse imputato, che giocando  
 alle carti, ò à dadi il Carneuale in casa di N. con  
 Francesco, proferì più volte le sopradette bestem-

mie,



mie, Al dispetto di Dio &c. mentre perdeua, si potrà interrogare co' seguenti interrogatori.

Interr. *An vnquā luserit aleis, vel taxillis. Resp. &c.*

Se dice di sì, s'interrogghi intorno alle solite circostanze del luogo, del tempo, &c.

Se dice di nò, s'interrogghi così.

Interrog. *An vnquam fuerit in domo N. quando, quoties, cum quibus, & qua occasione. Resp. &c.*

Se risponde affermatiuamente, e lodisfattoriamente, s'interrogghi appresso.

Interrog. *An in dicta domo luserit cum Francisco &c. Resp. &c.*

Se dice di sì, se gli domâdi più auanti, come legue.

Interrog. *An aduerit aliquem ex ludentibus in dicto loco proferre blasphemias. Resp. &c.*

S'egli risponde d'hauer quiui sentito alcuno à bestemmiare, si faccia dire, chi egli ha udito, quai bestemmie, e quante volte, con tutte l'altre circostanze. Ma se nega, s'interrogghi così.

Interrog. *An ipse Constitutus aliquando protulerit blasphemias. Resp. &c.*

Se dira di sì, se gli farà narrare il tutto, ma se dice di nò, se gli facciano gl'interrogatori che seguono, ò tutti, & intieri, ò parte d'essi, secondo che sarà stato indiciato.

Interrog. *An protulerit aliquas blasphemias contra Dei omnipotentiam, bonitatem, sanctitatem, iustitiam, ac simplicitatem. Resp. &c.*

Interrogat. *An blasphemauerit aduersus Beatissimæ Virginis pudicitiam, integritatem, puritatem, & castitatem. Resp. &c.*

Interrog. *An Deum benedictum, præfatam Virginem*

*Sanctissimam, & Sanctos, atque adeo ipsam Fidem Catholicam, & Christianam, item blasphemando, abnegaverit. Resp. &c.*

E negando egli, s'interrogghi chiara, e distintamente sopra ciascuna bestemmia, nel modo che segue.

*Interrog. An protulerit has blasphemias. Al dispetto di Dio. Dio poltrone. Io farò la tal cosa, benchè Iddio non voglia. Dio non mi puoi far più. Dio non mi puoi far peggio. Resp. &c.*

*Interrog. An blasphemando dixerit. Dio ingiusto. Dio parziale. Dio partigiano. Resp. &c.*

*Interrog. An in blasphemia hæc verba proruperit. Madonna puttana. E si specificchino tutte le parole, ch'egli è indiciato d'hauer detto contro la pudicitia, e castità della Beatissima Vergine. Resp. &c.*

*Interrog. An ore blasphemio dixerit. Rinego Dio. Rinego la Vergine. Rinego i Santi. Rinego il Battesimo. Rinego la Fede, & altre parole simili. Resp. &c.*

Se parimente negherà, gli si faccia l'obiezione à questo modo.

*Et sibi dicto, quod in processu habetur per testes iuratos, ipsum Constitutum, dum luderet aleis, vel taxillis, tali loco, si ponga il nome del luogo, quadam die protulisse, dictas blasphemias, Al dispetto di D. &c. quare monetur ad dicendam veritatem. Resp. &c.*

Se ancora negherà, hanendo prima confessato d'hauer giocato in tal luogo, in tal tempo, e con tali persone, conforme à quanto si ha in processo, se gli farà l'istanza in questo modo.

*Et sibi dicto, quod cum ipse fateatur circumstantias loci,*  
 & tem.

*& temporis, videlicet, iussisse tali loco, & tempore, & cum talibus personis, si ponga come egli haurà confessato, & testes deponant, ipsum Constitutum tunc temporis, & tali loco, dum luderet, blasphemasse, & dixisse pluries, Al dispetto di D. &c. videtur non posset negare, quòd blasphemauerit, & si neget, apparet, quòd nolit veritatem fateri. Resp. &c. Si ponga quello che dirà.*

*E se pure starà nella negatiua, si ammonira in questo modo.*

*Et monitus ad veritatem clarè, & apertè fatendam, & exonerandam propriam conscientiam, quoniam non videtur verisimile, quòd testes cum iuramento affirmauerint, se audiuisse ipsum Constitutum blasphemare, nisi verè audiissent, alioquin diutius in carceribus detinebitur, & in longum protrahetur expeditio eius causa, & acrius punietur, si fuerit iudicatus convictus per testes, quàm si ipsemet veritatem delicti pœnitens contra se ipsum fatebitur. Resp. &c.*

*Scriva si tutto ciò che risponderà.*

*E douendosi esaminare in materia d'incanti, e fortilegi oltre a i sudetti interrogatori generali si procederà così.*

*Interrog. An ipse Constitutus de'erit operam rebus magicis, vel negromanticis. Resp. &c.*

*Interrog. An fecerit aliquod experimentum magicum ad amorem, vel ad odium, vel ad scientiarum acquisitionem, vel ad inueniendos thesauros. Resp. &c.*

*Interrog. An fecerit experimentum magicum ad amorem cum magnete, & aliquibus coniurationibus, aliisque rebus, & quatenus &c. dicat qualitatem magnetis, coniurationum, & aliarum rerum. Resp. &c.*

*Interrog. An ad dictum effectum vsus fuerit magnete bapti-*

*baptizato, & coniurationibus Daemonum, eosque inuocauerit. Resp. &c.*

E si vada interrogando in specie di tutti i particolari, che contra di lui si depongono, con tutte le circostanze, del luogo, del tempo, delle persone &c. douendo noi solamente, come per esempio, accennare, non diffusamente dichiarare ciò che ha da farsi.

Hora se il Reo doppo le obiezioni, & ammonizioni, che gli saranno state fatte, come di sopra, persistera nella negatiua, s'interrogarà, s'egli habbia nemici, e quali, e per qual causa, in questo modo.

*Interrog. An habeat aliquos inimicos. Resp. &c.*

Se dirà non hauer alcun nemico, si terminera l'esame, come più à basso si porrà. Se dirà hauerne, se gli faccia dire quali siano, e per qual causa.

*Et sibi dicto, vt eos nominet, & narret causas inimicitie. Resp. &c.*

E si scriua tutto ciò che dirà, facendosi esplicare il nome, e cognome de' nemici, e la cagione dell'inimicitia. E se nominarà alcuno de' testimoni per suoi nemici, e le cause dell'inimicitia saranno grau, si douerà hauere in ciò considerazione, e prenderne secretamente informazione estragiudiciale. E ritrouandosi esser vera l'inimicitia, bisognerà procedere cautamente per venire in cognizione, se per verità, ò falsamente, e per maleuolenza quel tale sia stato deposto al Santo Officio. Ma se il Reo dice non hauer nemici, ò pure ne nomina alcuni, ma non assegna causa graue d'inimicitia, oue frà i nominati non v'è alcuno de' testimoni mentouati nel processo, ne anco loro intrinsechi parenti, o dipendenti, si potrà di nuouo ammonire à dirla verità.

*Et*

Et sibi dicto, vt bene cogitet veritatem fateri, quoniam qui deposuerunt, & testificati sunt, ipsum Constitutum blasphemias, ouero, verba hæreticalia protulisse, ouero, magicis experimentis operam dedisse, id pro exoneratione propriæ conscientie fecerunt, & ne in excommunicationem inciderent, quare eertò creditur, eos veritatem fassos fuisse. Resp. &c.

E stando nella negatiua, si potrà terminar l'essame in questo modo.

Tunc D. videns, ipsum Constitutum minimè esse dispositum ad veritatem faciendam, terminum posuit examini, ouero, dimisit examen, animo tamen continuandi examen, ouero, animo &c. & iussit, ipsum Constitutum reduci ad locum suum, cum prius se subscripsisset, e se non saprà scriuere, cum prius fecisset signum Crucis loco subscriptionis, cum nesciret scribere.

E gli si farà sottoscriuere il proprio nome così. Io N. hò deposto come di sopra. Ouero gli farà fare vn segno di Croce sotto la scrittura dell'esame, come s'è detto nell'esamina de' testimoni. E poi il Notaro farà il suo rogito così.

*Asta sunt hæc per me N. de N. Notarium S. Officij N. die loco, & coram, vt supra.* E farà anco bastevole la semplice sottoscrizione di esso Notaro così.

*N. de N. Sancti Officij N. Nonarius.*

Habbiasi considerazione di far scriuere le risposte de' Rei, ò affermatue, ò negatiue, ch'elle si siano, con le loro proprie parole distesamente, e non in questo modo. Resp. *Affimatiuè.* Resp. *Negatiuè.*

Auvertasi parimente, che dall'interrogazioni, che si fanno al Reo, egli non venga à sapere, ò comprendere in modo alcuno, chi sia stato il denunziatore,

D

ò quali

ò quali siano i testimoni, i quali hanno deposto, ò testificato contro di lui. E mentre il Reo, ò da se stesso, ò interrogato sopra i nemici, nominerà alcuno de' testimoni per suo nemico, auuertano l'Inquisitore, & il Notaro di non dir parola alcuna, ne far atto, ò gesto, per lo quale il Reo possa comprendere, che quel tale, il quale egli hà nominato per suo nemico, sia stato esaminato contro di lui; ma dimostrino affatto non hauerne cognizione, e l'Inquisitore si faccia esprimere dal Reo il nome, cognome, padre, patria, esercizio, & habitazione di quel tale, come se mai non ne hauesse saputo coia alcuna.

Auverta si ancora di scriuere gli accidenti, i gesti, & i mouimenti del Reo, mentre si esamina, come se diuenisse pallido, se tremasse, se nel rispondere vacillasse, se dicesse delle parole rotte, ed incompatte, se s'intopasse nel rispondere, & imbrogliasse le parole, & hora affermasse, hora negasse vna medesima cosa, se rispondesse superbamente, e con'arroganza, e se anco s'inginocchiasse, e con parole humili domandasse perdonanza del delitto commesso, il tutto si noti. E si potrà fare scriuere in questo modo.

*Et dum interrogaretur, ouero, admoneretur, ouero, responderet, videbatur timere, factus est pallidus in facie, tremebat, videbatur ignorare quid diceret, inculeabat, & inuoluebat verba, nesciebat explicare proprium sermonem; superbè, & arroganter, iracundè, subridens, respondit dicens &c. ouero, precidens genu flexus petijt veniam humiliter dicens &c.* E si farà scriuere quello, che dirà, e farà &c.

Se il Reo non farà stato carcerato innanzi, che sia esaminato, ma farà stato solamente chiamato, ò ci.

ò citato; si principierà il suo esame in questo modo .

*Die*

*Mensis*

*Anni*

*Constitutus personaliter in aula Sancti Officii N. coram prefato M. R. P. Inquisitore &c. come di sopra .*

*N. de N.* e si ponga il rimanente, pur come di sopra, e gli si faccia poi l'interrogazione del nome, cognome, padre, patria &c. E doppo s'interroghi così .

*Interrog. An sciat, vel saltem imaginetur causam suæ vocationis, & presentis examinis. Resp. &c.*

Si ponga quello che rispondera, e si proseguiscano le interrogazioni, come di sopra, mutando le parole, che si deono mutare &c.

E nel fine dell'esame, se il Reo non dirà la verità, si minaccierà di metterlo prigione, in questa guisa .

*Et monitus ad dicendam veritatem, alioquin oportebit, ipsum in carcere detineri. Resp. &c.*

E persistendo nella negatiua, si terminerà l'esame in questo modo .

*Tunc D. videns, ipsum Constitutum non esse dispositum fateri veritatem, dimisit examen, animo tamen &c. & iussit, ipsum se recipere ad carceres, & consignatus fuit N. de N. Custodi carcerum, ouero, Satellitibus, vt ducerent eum ad carceres, iniuncto ipsi Constituto, vt prius se subscribat, prout se subscripsit, vt infra, videlicet &c. ouero, facto prius per ipsum signo Crucis, cum nesciret scribere &c.*

Se il Reo confesserà interamente la verità de' delitti, de' quali sarà stato imputato, quando i delitti siano tali, che habbiano complicità d'altre persone, ò siano graui, ad ogni modo si terrà prigione .

Quando il Reo s'haura da esaminare altre volte

doppo la prima, si comincerà l'esame, come qui sotto.

Die

Mensis

Anni

*Eductus de carceribus, & personaliter iterum constitutus coram suprascripto M. R. P. Inquisitore &c.*

*N. de N. de quo supra, & sibi delato iuramento de veritate dicenda, ab eoque prestito, tactis sacris litteris, Interrog. Resp. vt infra.*

*Interrog. An melius cogitauerit super conscientiam suam, & se disposuerit ad veritatem faciendam melius, quam fecerit adhuc vsque super his, de quibus in alio examine interrogatus fuit. Resp. &c.*

Si scriua ciò che dirà. E se dice d'hauer detto la verità nell'altra esamina, e che non hà commesso il delitto, &c. se gli faccia l'obiezzione in tal modo.

*Et sibi dicto, quòd ex his, quæ habentur in processu, apparet, ipsum minimè fassum fuisse veritatem, quoniam in processu habetur sic, & sic: e si replichi quello, che si hà in processo contro di lui. E stando pur egli nella negatiua, s'ammonisca a dir la verità, & a guardarsi dello spergiuro, e non voler aggrauare la propria coscienza, così.*

*Et monitus ad dicendam veritatem, & vt caueat à perjurio, & nolit aggrauare propriam cōsciētiam Resp. &c.*

E si potrà di nuouo interrogare sopra il delitto, s'egli habbia mai bestemmato, ò detto le tali parole hereticali, ò fatto esperimenti magici &c. esponendo quelle bestemmie, ò parole hereticali, ò esperimenti magici, che s'hanno in processo. E negando egli, si potrà ammonire p'ù, e più volte, come di sopra, minacciã dogli, che la sua espedizione anderà in lungo, se non dirà la verità; e starà più lungo tempo prigione, e si procederà contro di lui con i termini



di giustizia, & il tutto si farà scriuere in processo.

E se contra il Reo saranno più testimoni contesti, che interi siano, e non habbiano eccezzione alcuna, ò d'età, ò di costumi, ò di sesso, ò di condizione, ò d'inimicizia, ò di fautoria, e consequentemente col loro testificato prouino il delitto oppostoli, ò pure, se ben singolari, saranno però tanti in numero, così ben qualificati, che lo grauino assai, potrà l'Inquisitore ad effetto di conuincerlo, e disporlo in ogni modo à dir la verità, fargli leggere dal Notaro le deposizioni de' sudetti testimoni, tacendosi però i nomi, e cognomi di essi, e tutte quelle circostanze, onde il Reo potesse venir in cognizione d'alcuno d'essi.

E ciò si noterà a punto in questa maniera.

*Tunc ad ipsum Constitutum conuincendum de mendacio, & ad ipsum disponendum ad dicendam veritatem, de mandato predicti Adm. R. P. Inquisitoris fuerunt eidem Constituto per me Notarium lectæ depositiones testium in locis opportunis, tacitis nominibus, & cognominibus, eorumdem &c.*

E questo fatto, hauendo già l'Inquisitore domandato al Reo, se ha ben'vdito, & inteso ciò che gli è stato letto, e da lui risposto di sì, haurassi da interrogare come quì sotto; e l'atto si noterà in questa guisa

*Quibus depositionibus sic, vt supra, per me lectis, & per ipsum Constitutum bene auditis, & (vt asseruit) intellectis, fuit per D.*

*Interrog. Quid modo ad tam claras tot testium depositiones dicere velit, cum nullum iam sibi reliquum esse subterfugium videat, quominus veritatem fateatur. Resp. &c*

E si porrà la sua risposta, quale se in effetto farà pur anco negatiua, se li farà la seguente obiezzione.

*Et sibi dicto, quod testes contra eum examinati in Sancto Officio non sunt illi infensi, & medio eorum iuramento deponunt, & propterea non est verisimile, illos velle in rebus tanti momenti, in Tribunali tam tremendo, & cum tanto propria illorum salutis detrimento mendacium dicere; idcirco tandem se resolvat veritatem fateri, cum videat, se iam per testes convictum esse, ouero, indicis maxime gravatum. Resp. &c.*

E si porrà similmente la sua risposta, la quale essendo negatiua, si terminerà l'esame in questo modo.

*Et cum nihil aliud ab eo posset haberi, dimissum fuit examen, animo &c. & ipse Constitutus se subscripsit, deinde remissus fuit ad locum suum.*

E si fara, come di sopra, sottoscriuere l'esame.

E qui pure fa di mestiero particolarmente auuertire, che quantunque la mala credenza contra la Fede risieda nell'animo, di cui solo Iddio è veditore, e giudice incorrotteuole, & incorrotto, ne possa per ciò dall'huomo vederli, ò penetrarli, non potendo l'acume dell'occhio mortale tanto auanti trapassare in alcun modo: tuttauia dalle parole, e fatti hereticali si presume pur anco nella mente errore, e mala fede. La onde, se il Reo haurà giuridicamente confessato, ò pur sarà doppo la negatiua rimasto legitimamente conuinto, d'hauer proferito bestemmie hereticali, ò commesso fatti parimente hereticali, dourà immediatamente esaminarsi sopra l'intenzione, ò credenza tua, cioè, se ha col cuor tenuto, e creduto ciò che con la bocca sacrilegamente ha proferito, ò con l'opere istesse empivamente protestato, interrogandolo distintamente sopra ciascuno di quegli articoli, che vengono tocchi dalle sopradette.

bestemmie, e fatti hereticali. Per essempio, se ha-  
ura confessato, ò resterà conuinto, d'hauer pro-  
ferito le bestemmie accennate nella Prima Parte, ò  
percosso le imagini di Christo, e de' Santi, ò fatto  
cose di Magia, e Negromanzia, s'interrogara nella  
seguinte forma.

Interrog. *An tenuerit, & crediderit, Deum benedi-  
ctum non esse optimum, simplicissimum, iustissimum, san-  
ctissimum, ac potentissimum. Resp. &c.*

Interrog. *An corde Deum benedictum, Sanctissimam  
Virginem, & Sanctos, ipsamque adeò Fidem Catholicam  
abnegauerit. Resp. &c.*

Interrog. *An tenuerit, & crediderit, Beatissimam Dei  
Matrem non fuisse, aut esse Virginem perpetuam, purissi-  
mam, atque castissimam. Resp. &c.*

Interrog. *An tenuerit, & crediderit, Sacras Christi  
Domini, Gloriosissime Virginis, ac Sanctorum imagines non  
esse habendas, nec venerandas. Resp. &c.*

Interrog. *An tenuerit, & crediderit, licere ut imagi-  
cis, ac negromanticis experimentis, & in eis exercendis  
abuti verbis Sacre Scripturae, rebus benedictis, ac Sacra-  
mentalibus, & Sacramentis ipsis, e si farà mentione in  
specie di quelle cose, ch'egli haurà abusato, innuocare,  
& coniuurare Dæmones, illos colere, ac venerari, eis sacri-  
ficia offerre, cum illis pactum tacitum, vel expressum habe-  
re, eorumque opera uti ad quamuis effectum. Resp. &c.*

E confessando, d'hauer creduto tutte le cose, delle  
quali farà stato interrogato, ò parte di esse, gli si do-  
manderà, quale al presente sia la credenza di lui cir-  
cali sudetti articoli, così.

Interrog. *Quid modo credat, vel teneat ipse Constitu-  
tus circa præmissa, Resp. &c.*

E se dirà, che da tanto tempo in quà, e con la tale occasione, le quali cose dourà egli chiaramente spiegare, & il Notaro distintamente scriuere, non crede più le dette heresie, e che n'è pentito, non mancherà l'Inquisitore d'interrogarlo *in genere*, se hà creduto altre heresie, e così anco intorno a i Complici, ò Maestri, ò Discepoli in dette heresie, così.

Interrog. *An prater iam dictas hereses alias tenuerit, & crediderit, & quas.* Resp. &c.

Interrog. *An in pramissis habuerit aliquos complices, magistros, aut discipulos, & nominet illos.* Resp. &c.

Ma negando d'hauer malamente creduto, gli si farà quest' istanza.

*Et sibi dicto, quòd cum ipsemet Constitutus fassus sit, ouero, cum in processu legitime per plures testes contestes, omni exceptione maiores, conuictus sit, talia, & talia dixisse, & commisisse, e si riferiranno le bestemmie, & fatti hereticali da lui confessati, ò de' quali resta conuinto, ex quibus inducitur heresis suspicio, valde quoque presumitur, ipsum Constitutum circa pramissa malam credulitatem habuisse. Idco conscientiam suam benè excutiat, & veritatem liberè fateatur.* Resp. &c.

E non potendosi hauer altro, si chiuderà l'efame, ò costituito di lui, come si è detto di sopra, cioè.

*Et cum nihil aliud &c.*

### *Modo di confrontar due Rei Complici.*

**P**Erche al processo informatiuo s'appartiene anco il confronto di due Rei complici nel medesimo delitto, qualunque volta l'vno pertinacemente nega ciò, che dall'altro viene contro di lui deposto, dourà

dourà l'Inquisitore ( nauendo pure à far simil confronto) farli venir dauanti nel luogo dell' esame il Reo negatiuo, e procedere nella seguente forma.

Die                      Mensis                      Anni

*Eduſtus de carceribus, & personaliter conſtitutus &c.  
N. de N. de quo ſupra, & delato eidem iuramento &c.  
fuit per D.*

Interrog. *An adhuc ſe reſoluerit ingenuè faterà veritatem, quam haſtenus negauit. Reſp. &c.* E ſe la riſpoſta, quale dourà notar ſi, ſarà, ch'egli hà detta la verità, e ch'è innocente &c. ſi proſeguirà così.

*Et ſibi dicto, quòd hæc ſunt ſubterfugia, & friuolæ excuſationes, quibus ſe tegere inaniter conatur. Et quid dicet, ſi aderunt aliqui, qui affirmabunt in eius faciem, quòd talia, & talia, tali tempore, & loco, dixerit, ac fecerit reſpectiue.*

E ſi pongano in iſtanza le coſe contro di lui depoſte, e delle quali l'altra volta è ſtato interrogato. Reſp. &c.

Scruiasi quello che dirà.

E ſe pure ſtarà faldo nella ſua oſtinazione, gli ſi fara nuoua iſtanza in queſta foggia.

*Et denuò ſibi dicto, quòd omiſſis huiusmodi ambagibus, & ſubterfugijs, velit ſe reſoluere veritatem dicere, ſi præmiſſa omnia, & ſingula (vt ſupra) dixerit, & fecerit. Reſp. &c.*

E ſe ad ogni modo perſeuerarà nelle negatiua, s'interrogghi come ſegue.

Interrog. *An cognouerit, & cognoscat B. cioè, colui, che dee confrontarſi, & cum eo conuerſatus fuerit. Reſp. &c.*

Se riſponderà di sì, gli ſi feccia vn'altra interrogazione.

Interrog. *An ipse, & dictus B. vnquam simul locuti fuerint, & de quibus rebus. Resp. &c.*

Se dirà, c'hanno ragionato insieme domesticamente di diuerse cose, come si suol fare, s'interrogghi più oltre.

Interrog. *An vnquam loquendo cum dicto B. aliquid dixerit concernens Religionem. Resp. &c.*

Se risponderà negatiuamente, si seguiti ad interrogarlo in questo modo.

Interrog. *An loquendo cum dicto B. protulerit verba hereticalia contra Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum, de quibus iam examinatus fuit. Resp. &c.*

Se darà la medesima risposta negatiua, aggiungasi quest'altra interrogazione.

Interrog. *An vnquam sciverit, seu dici intellexerit, dictum B. fuisse heresi infectum, aut de ea diffamatum, vel etiam suspectum. Resp. &c.*

E negando egli tuttauia, s'efforti à dir la verità così.

*Et sibi dicto, quòd bene aduertat dicere ueritatem, & caueat à mendacijs, quoniam aderunt, qui contrarium omnino in eius faciem deponent. Resp. &c.*

E se pure vorrà mostrarsi pertinace, nel negare, all'hora l'Inquisitore comanderà, che in faccia di lui venga quell'altro, che si hà à confrontare, & il Notaro scriuera così.

*Et tunc D. pro ueritate reperienda, & ipsum Constitutum de mendacio conuincendo, mandauit, ad eius faciem adduci B.*

E venuto ch'egli farà, diafi il giuramento all'vno, & all'altro, e fattisi vicendeuolmente riconosce-re, s'interrogghi prima B. come di sotto, & il Notaro similmente registri l'atto in questa guisa.

Quo adducto, & delato ambobus iuramento de veritate dicenda, prout tactis sacris litteris, iurarunt, factaque inter eos mutua nominum, & personarum recognitione, fuit prius per D. idem B. ultimo adductus.

Interrog. An ea, quae dixit in eius constituto facto sub die &c. ouero, constitutis factis sub diebus &c. contra presentem Constitutum Reum negativum, si erint, & sint vera, illaque pro veritate dixerit, & deposuerit, modoque intendat illa eadem ratificare, & comprobare in faciem presentis Constituti. Resp. &c.

E si stenda la sua risposta, quale se sarà affermativa, scriuera il Notaro in questo modo.

Præsente N. & dicente &c. E si porrà quel che dirà N.

Dapoi s'interrogarà B. così.

Interrog. Dicitus B. ibi præsens, ut modo in substantia, summam, & succinè referat hic in faciem dicti N. quae asserit, aliàs dixisse pro veritate aduersus ipsum N. in alio suo constituto, ouero, in alijs suis constitutis. Resp. &c.

E se esso B. in sostanza riferirà quanto l'altra volta, ouero, l'altre volte depose, ò pure dirà, che non si ricorda bene di quel che depose, faccia, ò non faccia egli istanza, che gli si legga la sua prima deposizione, ò gli si leggano l'altre sue deposizioni, quando farauno più, gli si douranno ad ogni modo leggere, & haurassi a notare così.

Et tunc de mandato D. fuit eidem B. sic instanti, & petenti (se pur ciò haurà risposto) per me Notarium lectum eius constitutum factum in hoc Sancto Officio sub die &c. ouero, se faranno più constituti, lecta fuerunt eius constituta facta in hoc Sancto Officio sub diebus &c. in parte tamen, & partibus dictum N. tangentibus, presente etiam ipso N. audiente, & intelligente.

E suc

E successiuamente richiesto dall'Inquisitore ciascuno di essi Rei, se hanno ben'vdito, & inteso ciò, che loro è stato letto, e da essi risposto di sì, dourassi interrogare B. come quì sotto, e l'atto si scriuerà dal Notaro in questo modo.

*Quo lecto, & per ipsos B. & N. audito, & intellecto, ouero, quibus lectis, & per ipsos B. & N. auditis, & intellectis (prout asseruerunt) fuit idem B. per D.*

*Interrog. An ea, quae aliàs deposuit in constituto sibi nunc lecto, & per eum audito, & intellecto, ouero, in constitutis sibi nunc lectis, & per eum auditis, & intellectis (prout asseruerit) sint vera, illaque pro veritate dixerit, & tamquam veramodo illa approbet, & ratificet in faciem Constituti praedicti. Resp. &c.*

Et affermando B. d'hauer in detto suo constituto, ouero, in detti suoi constituti, deposta la verità, con approuare, e ratificare il tutto, s'interrogherà N. in questa maniera.

*Interrog. Quid modo dictus N. respondeat ad ea, quae de ipso deposuit in eius faciem B. hic praesens.*

Scriuasi la risposta di N. sotto questa forma.

*Replicante dicto N. &c. con ispiegare intieramente la sua replica.*

*Subiungente dicto B. &c.*

Si ponga quello, che soggiungerà B.

E perleuerando N. nel negare, e B. nell'affermare, si terminerà il confronto in questo modo.

*Et cum vnusquisque in suo dicto persisteret, D. dimisit examen, animo, &c. & ambo se subscripserunt, ouero se non sapranno scriuere, & cum nescirent scribere, fecerunt ambo signum Crucis, ò pure, se vno di essi solamente sapra scriuere, & N. se subscripsit, B. verò, cū nesciret*

*scribere.*



*scribere, fecit signum Crucis loco subscriptionis, deinde  
vterque remissus fuit ad locum suum.*

E se vi faranno altri Complici da confrontare, si procederà con essi nel medesimo modo.

Oltre alla sudetta maniera di confrontare pianamente i Complici, vn'altra ve n'è, che alle volte pur anco per giuste cagioni s'ammette nel Santo Tribunale, & è, quando l'vno de' Complici viene in faccia dell'altro esposto alla tortura per confermare in essa il detto suo contro di lui. Il che come debba farsi, mostrerassi appieno nella Sesta Parte, oue si tratterà del modo d'interrogare i Rei nella tortura.

*Modo di confrontare i testimoni non complici  
col Reo, che nega il delitto.*

*Etc.*

**Q** Valunque volta farà giudicato espediente il confrontar col Reo negatiuo i testimoni, che hauranno contro di lui deposto nel Santo Ufficio, tal confrōto haurà da farsi con tutte quelle qualità, che si ricercherebbono, se i testimoni non fussero per innanzi mai stati esaminati. Lette adunque giudicialmente al Reo negatiuo le deposizioni de testimoni nel modo, che già s'è detto, si farāno venire in faccia di lui ad vno ad vno separatamente; e dato à ciascuno d'essi il giuramēto alla presēza d'esso Reo, & anco al medesimo Reo, e riconosciuti il Reo, & i testimoni vicendeuolmente, douranno i testimoni in faccia del detto Reo ratificare, e confermare le  
cole,

coſe, che l'altra volta contro di lui depoſero, nella forma, che ſegue.

Die                      Mensis                      Anni

*Eductus de carceribus &c.*

*N. de N. de quo ſupra, & ſibi delato &c. fuit per D.*

*Interrog. Et monitus ad dicendam veritatem &c.*

*Reſp. Ho detta la verità.*

*Interrog. Quid dicet, ſi teſtes contra eum examinati in faciem eius affirmabunt, quod predicta de quibus iam examinatus fuit, dixerit, ac fecerit reſpectivè?*

*Reſp. Potranno dire i teſtimoni quel che vorranno; ma diranno ſempre la bugia: perche io non hò mai detto, ne fatto ſimili coſe.*

*Tunc D. ad multò magis convincendū & ipſum Conſtitutum de mendacio, & magis diſponendum ad veritatem faciendam, & ad omnem alium meliorem finem, & effectum, mandavit ad faciem ipſius Conſtituti adduci Titium, de quo ſupra.*

*Quo adducto, & allato tam ſibi, quàm ipſi Conſtituto iuramento veritatis dicende, prout, taclis, &c. iurarunt, fuit idem Titius adductus per D.*

*Interrog. An cogneſcat præſentem Conſtitutum, & dicat, quomodo nominetur, & cogneminetur.*

*Reſp. Signor sì, ch'io conoſco queſt'huomo qui præſente, che ſi chiama Sempronio &c.*

*Interrog. Vice verſa predictus Conſtitutus, an cogneſcat præſentem adductum, & quomodo vocetur.*

*Reſp. Signor sì, ch'io conoſco queſt'huomo, che m'hauete fatto ad eſſo venir in faccia, che ſi chiama Titio &c.*

*Et facta ſic per præſatos adductū, & Conſtitutū mutua nominū, & personarū recognitione, fuit denuo idem adductus.*

*Interrog. An ea, quæ deposuit in suo examine factò in hoc Sancto Officio sub die            Mensis            Anni contra presentem Constitutum, fuerint, & sint vera, illaque pro veritate dixerit, & deposuerit, modoq; intendat illa ratificare, & comprobare in facie presentis Constituti.*

*Resp.* signor si, che tutto quello, ch'io dissi nell'altre mie examine contro Sempronio quì presente, è la verità, e per la verità l'hò detto, e deposto, e son qui per mantenerlo anco in faccia dell'istesso Sempronio quì presente.

Quero per maggior breuità si potrà far scriuere così.

*Quo adducto, & delato ambobus iuramento veritatis dicēda, prout, tactis &c. iurarūt, factaq; inter eos mutua nominū, & personarū recognitione, fuit idem adductus per D.*

*Interrog. An ea, quæ deposuit &c. E si segua, come di sopra. Dipoi si scriua così.*

*Interrog. Idem adductus, vt modo in substantia, summarim, & succintè referat ea, quæ asserit aliàs dixisse pro veritate in eius depositione.*

*Resp.* lo hò detto per verità in sostanza, che &c.

E se dirà, che non si ricorda così bene di tutti i particolari, che depose, e domanderà, gli si legga la sua deposizione, dourà l'Inquisitore fargliela leggere: e farà anche l'istesso, tutto che il testimonio non glie la chiedesse. E si noterà così.

*Tunc D. mandauit per me Notarium ad claram amborum intelligentiam legi depositionem ipsius adducti, de qua supra, facta sub die &c. uel in ea parte, quæ incipit &c. usque ibi &c.*

*Quæ lecta, & per ambos bene audita, & intellecta, ut interrogati asseruerunt, fuit idem adductus per D.*

*Interrog.* An ea, quae modo legi audiuit, sint illa eadem, quae ipse aliàs dixit, & deposuit contra, vel circa personam praesentis Constituti; & an vera sint, & illa tamquam vera modo approbet, ac ratificet in facie eiusdem Constituti.

*Resp.* Signor sì, che quanto m'hauete letto adesso è stato detto, e deposto da me; e tutto l'hò detto per la verità: e come vero lo confermo adesso, e ratifico alla presenza, & in faccia di Sempronio.

*Tunc D. conuersus erga dictum Constitutum, interrogauit ipsum, quid modo respondeat ad praedicta.*

*Resp.* Io hò inteso quanto dice costui &c. e dico, che non dice la verità.

*Replicante ipso adducto, & dicente.* Io dico, che è vero quello, che dico io.

*Subiungente ipso Constituto.* Può dir costui quello, che vuole: ma non si trouerà mai, ch'io habbia detto, ò fatto simili cose.

*Tunc D. cum vnusquisque persisteret in suo dicto, mandauit, dictum adductum amoueri vel recedere a loco examinis, vel licentiauit ipsum adductum, inducto sibi silentio cum iuramento.*

E nel medesimo modo si confronteranno anco gli altri.

E questo fatto, s'interrognerà, & ammonirà il Reo a dir la verità così.

*Interrog.* Et monitus ipse Constitutus, vt tandem velit se resolvere veritatem liberè fateri. *Resp.* &c.

*Et pluries monitus ad veritatem sincerè fatendam, cum iam videat, testes adesse, qui eorum medio iuramento deponunt in eius faciem, ipsumque conuincunt, quos verisimile non est falsum deponere, ex quo non habent causam, quare id faciant, aut facere debeant.* *Resp.* &c.

*Et cum nihil aliud ab eo posset haberi, D. dimisit examen, animo &c.*

*N. de N. Sancti Officij Notarius.*

*Modo di fare giudicialmente da i testimoni  
riconoscere un Reo, che nega  
d'esser desso &c.*

**O**ccorre alle volte, che il Reo nega non solamente il fatto, del quale è indiciato, e d'esser mai stato nel luogo, oue è deposto d'hauer commesso il delitto, ma anco d'esser quel tale, che da i testimoni vien nominato nel processo. La onde è necessario farlo giuridicamente da i predetti testimoni riconoscere non tanto per ragion del Fisco, quanto per difesa dell'istesso Reo, che non riconosciuto potrebbe innocentemente esser punito. E questa ricognizione deue farsi, non già con esibire a i testimoni il Reo (come si dice) *ad oculum*, ma con metterlo fra due, o tre altri, d'età, habito, statura, & effigie a lui più che sia possibile simiglianti: ma in nian modo sconosciuti da i testimoni. E tale sarà la forma.

*Die*

*Monthis*

*Annus*

*Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c.*

*Annus, de quo supra, & delato sibi iuramento de veritate dicenda &c. fuit per D.*

*Interrog. An velit ex se aliquid dicere circa suam causam.*

*Resp. Non mi occorre dire altro; non essendo io quell'Annio, del quale voi cercate: ne essendo tampoco stato mai nella Città di N.*

**E**

**In**

*Interrog. Et monitus, vt bene aduertat dicere veritatem, quia non desunt plures testes, qui poterunt recognoscere, ipsum Constitutum vocari Annium, & esse illum eundem, de quo agitur, ac omnino extitisse in Ciuitate N.*

*Resp. Io vi dico; che non sono altrimenti quell' Annio, del quale si fa menzione; e non si trouerà mai, ch'io sia altro, che Buzio, e ch'io sia stato nella Città di N.*

*Tunc D. ad convincendum ipsum Constitutum de mēdacio, & ad disponendum ipsum ad veritatem fatendam, & ad omnem alium meliorem finem, & effectum, mandauit, ad locū examinis adduci tres alios, qui magis similes etate, habitu, statura, & effigie ipsi Cōstituto reperiri potuerūt*

*Quibus adductis, idem D. mandauit, eos in ordine poni, & inter illos poni etiam ipsum Constitutum, & ad illorum faciem successiue mandauit vocari Caium testem iam examinatum.*

*Qui ad faciem prædictorum adductus, & sibi iuramento veritatis dicendæ delato, prout, tactis & c. iurauit, fuit per D.*

*Interrog. An cognouerit, & cognoscat Annium, quomodo, & à quāto tempore citra illū cognoscat. Resp. &c.*

*Et il Notaro scriuerà la risposta intieramente.*

*Interrog. Quamdiu sit, quòd dictum Annium non vidit.*

*Resp. Io non hò veduto detto Annio da che nella Città di N. ci trouammo insieme, possono essere due mesi, con occasione &c. Egli poi si partì, & io non l'hò mai più visto.*

*Interrogat. An si dictum Annium modò videret, illum cognosceret.*

*Resp. Senza dubbio riconoscerei detto Annio, se lo vedessi adesso.*

Et D. dicente, vt modo inspiciat istos quattuor, qui sibi exhibentur, sic in ordine, ouero, in circulo, ò pure, in corona constitutos, & dicat pro veritate, an inter prefatos adsit, & reperiatur ille Annius, de quo modo interrogatus fuit, & quem dicit se vidisse in dicta Ciuitate N.

Resp. Signore, io hò veduto benissimo questi quattro huomini, che stanno quì per fila, e vi dico, che frà di loro ci è quell' Annio, del quale hora m'haue- te domandato, e che io hò detto d'hauer vltima- mente visto nella Città di N.

Et D. subiungente, vt dicat, & designet, quinã ex dictis quattuor hominibus sit ille Annius, & manu illum tangat.

Resp. Mouens se de loco ad locum, & manu tangens dictum Constitutum, tertium in ordine positum. Signore, questo quì, ch'è terzo nella fila, è quell' Annio, del quale mi haue- te dimandato, & io vi hò risposto di sopra.

Præsente dicto Annio, & dicente. Signore, costui non sò chi si sia, non lo conosco, & egli non può co- noscer me, & io non sò quello, che lui dica, perche non fui mai, ne meno mi chiamai Annio, ma sì bene sono, e mi chiamo Buzio, come vi hò detto di so- pra; e non sono mai stato nella Città di N.

Replicante dicto adducto, & dicente. Io dico, che lui si chiama Annio, e così si faceua chiamare, & era chiamato da tutti, e lo riconosco benissimo per quell' Annio, che vi hò detto poco fa.

Subiungente dicto Annio, & dicente. Non è vero niente di quello, che dice costui &c.

Et cum vterque persisteret in suo dicto D. licentiauit dictum adductum, impositos. bi silentio cum iuramento.

Et successiuè D. ad magis conuincendum ipsum Constitu-

tum de mendacio, & ad magis disponendum ad veritatem fatendam, ac ad omnem aliam meliorem finem, & effectum, mandavit, adduci Titium alium testem iam examinatum.

Qui adductus, & delato sibi iuramento veritatis dicenda, prout tactis &c. iuravit, fuit per D.

Interrog. An agnoscat &c.

Resp. Signor sì, ch'io conosco Annio, e lo cominciai a conoscere nella Città di N. &c.

Interrog. Quamdiu sit, quòd dictum Annium non vidit.

Resp. Da che io lo vidi, come sopra, in detta Città di N. non l'hò mai più visto.

Interrog. An si modo videret dictum Annium &c.

Resp. &c.

E si farà, e terminerà la ricognizione, come di sopra.

Doppo senza interuallo, s'introdurrà Seio, e nella medesima forma si farà la recognizione, quale dovrà terminarsi così.

Et cum uterque persisteret in suo dicto, D. licentiauit dictos tres homines, & Seium ultimo loco adductum, imposito eisdem silentio cum iuramento &c.

Et successivè proseguendo examen contra ipsum Constitutum.

Interrogavit ipsum, quomodo audeat adhuc negare, se nominari, & esse Annium, de quo in processu tractatur, cum videat, se de hoc per tot testes esse convictum.

Resp. Dicano i testimoni quel che gli pare. Io mi chiamo Buzio, e non Annio ne fui giamai nella detta Città di N.

Et sibi dicto, quare velit, quòd predicti testes medio eorum iuramento dicerent, ipsum Constitutum nominari An-



*num* , & fuisse in Civitate N. vt supra , si verè ita non esset .

Resp. Che sò io , perche se lo dicano costoro ?

Interrog. *Et monitus per D. vt recedat ab huiusmodi sua obstinatione, & mendacijs, cum videat, se esse testibus superatum, & non posse amplius negare se esse Annium, & fuisse in Civitate N. quia etiam quòd neget, iam D. habet illum pro conuincto.*

Resp. Se V. S. mi hà per conuinto , non sò , che mi dire . Io non posso esser conuinto di quello che non è .

Qui è d'auuertire , che se il Reo non resterà conuinto d'esser quello , contro a cui si depone nel processo , che habbia commesso nel tal luogo il tal delitto concernente il Santo Officio , perche non vi siano testimoni in numero sufficienti , ma ve ne sia vn solo , e nel processo risultino pur indicij , & amminicoli , ò da i medesimi detti del Reo , ò d'altra parte , per li quali si debba , col consiglio , e parere de' Consultori , contro di lui procedere a rigorosa esamina , per hauer l'identità , e ricognizione della persona : haurassi ciò ad offeruare nella forma , che altroue si dirà . Et in tanto si compirà l'esamina nella maniera più volte da noi detta di sopra .

Et se in cotal rigorosa esamina haurà poscia il Reo confessato l'identità della persona , potrà vn'altra volta pianamente esaminarsi nel modo , che segue .

Die

Mensis

Annus

*Eductus de carceribus &c.*

*Annius, de quo supra, & delato sibi &c. fuit per D.*

Interrog. *An velit ex se aliquid dicere circa suam causam .* Resp. &c.

**Interrog.** *An aduersus Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum hanc propositionem protulerit, in eo, videlicet, non reperiri verè, realiter, ac substantialiter corpus, & sanguinem Domini Nostri Iesu Christi. Resp. &c.*

Se neghera, si ammonisca a dir la verità così.

*Monitus per D. ad dicendam veritatem, quam ex ijs, quæ in processu aduersus ipsum Constitutum resultant, non videtur posse diffiteri. Resp. &c.*

S'egli confesserà d'hauer proferita la sudetta propositione con le circostanze, che si hanno nel processo, s'interrogghi come segue.

**Interrog.** *An credat, vel crediderit, in Sanctissimo Eucharistiæ Sacramento non contineri verè, ac realiter, corpus, & sanguinè Domini Nostri Iesu Christi. Resp. &c.*

E negando, gli si faccia questa obiezione.

*Et sibi dicto, quòd cum ita seriòse &c. pongansi l'altre circostanze, præfatam impiam propositionem asseruerit, valde præsumitur, circa prædictum articulum malam credulitatem habuisse. Quamobrem dicat veritatem. Resp. &c.*

E persistendo nella negatiua s'ammonisca di nuovo così.

*Iterum monitus ad dicendam veritatem pro Dei gloria, & anime sue salute. Resp. &c.*

E non potendosi hauer altro si chiuda l'esamina, come di sopra. Ma confessando ancora la mala credulità, si proteguisca d'interrogarlo sopra i complici &c come per auanti si è detto.

E perche auuiene pur anche tal volta, che i testimoni depongano contra vno, ch'essi non conoscono di nome, ma solamente di faccia, ò (come si dice) di veduta, negando perciò il Reo d'hauer commesso il delitto

delitto oppostoli, e d'esser stato nel luogo &c. è necessario similmente, per non pregiudicare alle ragioni del Fisco, farlo in ogni modo con aperto confronto da essi testimoni riconoscere. Ilche si eleguirà in questa maniera.

Interrog. *Quid dicet, si testes fide digni, ipsum Constitutum recognoscent, esse omnino illum, qui in Civitate N. die &c. hora &c. si ponga il luogo, il giorno, e l' hora, protulit præfata verba hæreticalia aduersus Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum &c. idque etiam in eius faciem testificabuntur.* Resp. &c.

Tunc D. ad convincendum ipsum Constitutum de mendacio, & ad disponendum ipsum ad veritatem fatendam, ac ad omnem alium meliorem finem, & effectum, mandavit, accersiri tres alios facie, habitu, statura, & ætate ipsi Constituto, quod fieri potuit, magis similes, & cum eodem Constituto in ordine collocari.

Quibus sic vocatis, videlicet, A. B. C. & in ordine cum ipso Constituto dispositis, ita vt ipse Constitutus primum, vel secundum, vel tertium locum in ordine retineret, D. mandavit, ad eorum faciem adduci Caium, de quo aliàs.

Qui adductus delato sibi iuramento veritatis dicende, prout, tactis &c. iuravit, fuit per D.

Interrog. *An si viderit hominem, aduersus quem in suo examine testificatus est, illum recognosceret.*

Resp. Credo certo, se vedrò il detto huomo, di doverlo riconoscere.

Interrog. *Vt modo bene inspiciat istos quatuor homines, qui sibi exhibentur in corona dispositos, & dicat, an inter illos adsit ille, de quo mentionem fecit in dicto suo examine, & dixit, se eum cognoscere de visu tantum, & non de nomine.*

*Resp. Cum dictos quatuor homines attentè inspexisset.*

Signor sì, che fra questi quattro &c.

*Et sibi dicto, vt indicet præfatum hominem, de quo ipse intellexit in suo examine.*

*Resp. Mouendo se de loco ad locum, & manibus proprijs tangendo dictum Anniun, de quo alias, primum, vel secundum, vel tertium in ordine positum.* Signore, questo è quell' huomo, il quale io hò deposto nella mia esamina, che io alla presenza di Tizio, e di Seio, nella Città di N. in piazza il giorno di &c. sentij dire, che nel Santissimo Sacramento &c.

*Præfente dicto Anno, & respondente.* Costui dicè gran bugia &c.

*Replante dicto Caio adducto, & dicente.* Io dico, ch'egli è quell' huomo &c.

*Subiungente dicto Anno, & dicente.* Et io dico, che non sono &c.

E potrà anco l'Inquisitore far in presenza del Reo leggere la deposizione del detto Caio, e ciò si noterà, come di sopra; e si noteranno anco tutte le risposte, che dall'vna parte, e dall'altra verranno successiuamente date nel modo già accenato.

E se il Reo vorrà egli stesso interrogare il testimonio, potrà farlo a suo piacere, non seruendo simil confronto ad altro, che a supplire il difetto della citazione, e douranno così le interrogazioni del Reo, come le risposte del testimonio distintamente registrarfi nel processo, che perciò non vi haurà luogo ad altra ripetizione, supposto però, che il testimonio sia stato dal Reo baſteuolmente interrogato. E nella medesima forma si confronteranno gli altri, e si proseguirà d'esaminare il Reo, come di sopra, adattando,

tando, e cangiando rispettiuamente &c.

Auvertasi nondimeno, che la predetta forma di apertamente confrontare il testimonio col Reo per la ricognizione &c. deuesi adoprarre solamente in caso, che il Reo, vlate le debite diligenze, non resti per altre proue conuinto, e d'altra parte cessi ogni pericolo, che il testimonio debba per ciò del Reo venire in qualsiuoglia modo offeso, e danneggiato; che quando si giudichi esserui vn tal pericolo, hassi detta ricognizione, e confronto à fare in modo, che il Reo non vegga altrimenti il testimonio, ma bensì dal testimonio sia veduto il Reo, ò facendosi esso testimonio mascherare, e da capo à i piedi coprire, ouero oprandosi, ch' egli per le fessure, ò pertugio di qualche vscio riguardi il Reo posto sempre trà due, ò tre altri, nella guisa di sopra mostrata.

E se nel primo modo haurà a farsi la ricognizione, procedera l'Inquisitore in questa forma.

*Tunc M. R. P. Inquisitor ad conuincendum &c. mandauit ipsum Constitutum poni in circulo inter tres, vel quatuor ipsi Constituto etate, statura, effigie, & habitu, quoad fieri potuit, magis similes, & deinde in eius faciem sic positi adduci Titium testem examinatum, & personatum.*

*Qui sit personatus adductus, & delato sibi iuramento de veritate indubitato gestu dicenda, prout iurauit, tactis &c. fuit per D. monitus, vt videat, an inter hos coram se stantes stet ille, de quo ipse deposuit in suo examine, & dixit, se eum cognoscere solùm de visu, & non de nomine, & si inter eos stat, quòd ipsum manu tangat.*

*Qui testis ita monitus statim manu dextra tetigit Animum.*

Qua recognitione ita manus tactu facta, M.R.P. Inquisitor ipsum Constitutum, aliosq; cum eo positos licentiauit, & deinde testem denuo interrogauit, an bene illum cognouerit.

Resp Signor sì, è quello istesso, ch'io toccai con la mano. Io lo vedeua benissimo, e l'hò riconosciuto chiaramente.

Tunc M.R.P. Inquisitor licentiauit ipsum testem, iniun-  
Eto sibi silentio &c. & coram se mandauit denuò Reum de-  
latum adduci.

Qui sic adductus, eique iuramento delato &c. fuis  
per. D.

Interrog. &c. Resp. &c.

Se nel secondo modo, si caminerà con la forma,  
che segue.

Tunc M.R.P. Inquisitor ad conuincendum &c. manda-  
uit, ipsum Constitutum poni &c. & deinde ad talem ca-  
meram adduci N testem examinatum, quo Constituto (vt  
supra) posito, & relicto sub custodia, & guardia Satellia-  
rum, & teste sic adducto, eaque iuramento delato de veri-  
tate dicenda, prout iurauit, tactis &c. fuit predictus testis  
positus ad rimulas, vel ad foramen ostij, indeque sibi dicto  
Constituto, & alijs cum eo positis ostensis, fuit à prefato  
M. R. P. Inquisitore.

Interrog. An inter illos, quos per rimulas, vel fora-  
men ostij stantes vidit, adsit ille, de quo ipse in suo examine  
deposuit, & dixit, se cognoscere de visu tantum, & non de  
nomine,

Resp. Signor sì, che frà quelli, che hò visti, e  
veggo per queste fessure, ouero, per questo buchetto di  
questa porta, iui nella stanza, doue &c. è quello, del  
quale io hò deposto nel mio esame, e dico, ch'è quel-  
lo,

Io, che tiene la berretta di velluto nero con vna penna bianca, col colletto bianco trinciato, col giubbone di raso cremesino, con li calzoni di velluto nero, e calzette di seta cremesina, & hà la barba castagnaccia, & è vn poco più bassotto di quei due altri, & adesso tiene la mano dritta messa nella faccoccia de i calzoni, e stà col piede manco innanzi, e come si muoue vn poco ve lo dirò &c.

Dicens. E quello, che adesso ha sputato, e si è voltato in quà, *ostendens, & descriuens prædictis signis Annium.*

*Qua recognitione facta, M. R. P. Inquisitor eum licentiauit, iniuncto eidem silentio &c, reuersusque ad ipsum Constitutum, licentiatisque ijs, inter quos fuerit positus, iniuncto vnicuique eorum silentio &c. & continuando cum eo examen, interrogauit &c.*

E poiche tant' oltre siamo in questa materia proceduti, egli conuien sapere, che il confronto aperto de' testimoni col Reo, supposta la lontananza d'ogni pericolo, si rende per altra cagione lecito, e necessario nel delitto d'heresia, cioè qualunque volta si dubita, che i testimoni habbiano deposto il falso, e si teme, che per le loro false depositioni l'innocente resti a gran torto condannato: ò pur vi è qualch' altra gran causa di far detto confronto. Il quale particolarmente suol farsi, quando i testimoni, & i Rei sono vilissime persone, ne per qual siuoglia benchè sconcio accidente punto si curano, se buona, ò rea fama loro ne segua, auuenga che, potendo pur anche trà simili persone esserui pericolo, l'vsare in ciò cautela, non debba disdiceuole stimarsi giamai.

# T E R Z A P A R T E.

Come habbiano ad esaminarsi gli Heretici formali.

---

*Modo d' esaminare vn Reo denunziato d' heresie formali, & à cui siano stati ritrouati libri hereticali d' Heresiarchi, e loro seguaci, e scritti pur hereticali, anco del medesimo Reo.*



Perche sommamente importa al negozio della Santa Fede, che si vfi ogni diligenza per scoprire tutti gli errori, & heresie celate entro la più segreta parte del cuore d'vn Reo indiciato di così fiera, & horribile pestilenza, habbiamo stimato douer non poco piacere, e contentamento a i Giudici di violata Religione recare il porre qui appresso vna forma d' esaminare così fatto Reo; con accennare i principali motiui di quegl' interrogatori, che douranno perciò farglisi, lasciando il rimanente alla molta prudenza, e gran sapere di essi Giudici: e la forma è questa.

Die                      Mensis                      Anni  
*Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c.*

N. de N.



*N. de N. filius N. cui delato iuramento &c. fuit per D. Interrog. An sciat, vel saltem præsumat causam suæ carcerationis, & præsentis examinis. Resp. &c.*

*Interrog. Ut reddat rationem vitæ suæ, & quid à pueritia fecerit quibus in locis steterit, quos præceptores, quæ rudimenta, & quorum amicitiam, & conuersationem habuerit. Resp. &c.*

*Interrog. An habuerit penes se, ac legerit libros de Religione tractantes, & quos. Resp. &c.*

Se dirà di sì (come conuiene che dica, essendogliene stati trouati appresso) e nominerà tutti i detti libri, ò parte di essi, s'interrogarà così.

*Interrog. An sit paratus recognoscere omnes, & singulos libros tam impressos, quàm manuscriptos repertos in perquisitione domus propriæ habitationis ipsius Constituti, ipsomet præsentem, facta, si sibi ostendatur. Resp. &c.*

E dicendo d'esser pronto à riconoscerli, douranno essibirgli ordinatamente i libri, e scritti hereticali, in questa forma.

*Et sibi ostensis singillatim omnibus, & singulis libris, foliis, & paginis superius descriptis ac registratis, & per ipsum Constitutum etiam singillatim bene visis, ac præ manibus habitis, ad opportunam D. interrogationem. Resp. &c.*

E si porrà tutto quello, che dirà intorno alla ricognizione di tutti i detti libri, e di ciascuno di essi.

E se vi faranno ancora altre scritture, quantunque non hereticali, ne sospette, quali si pretendano essere di sua mano, gli si faranno parimente riconoscere ad effetto di conuincerlo, oue bisogni, nel modo, che si dirà più a basso.

*Interr. Cuius litteraturæ existat liber manuscriptus, ouero, existant libri manuscripti, ac etiam folia, & pagi-*

*pagina item manu scripta penes ipsum reperta, & modo à se recognita. Resp. &c..*

Se dira, non sapere di mano di cui siano detti scritti hereticali, e soggiungerà, essergli capitati con i libri stampati confusamente alle mani, confessando però, l'altre scritture non cattive essere di sua mano, onde per la simiglianza de' caratteri resti tuttauia molto più indiciato, d'essere stato egli medesimo anco dell'altre lo scrittore, s'interrogarà come appresso.

*Interrog. An alia quoque scripta fuerint manu ipsius Constituti exarata, & sincerè procedat in Sancto Officio. Resp. &c.*

Se negarà, cotali scritture hereticali esser di sua mano, e tra esse, e l'altre appaia esserui gran simiglianza, e gli si farà questa obiezione.

*Et sibi dicto, quò cum utrarumque scripturarum modo à se recognitarum characteres valde similes, & conformes sint, non videtur ipse Constitutus posse negare quin dictas scripturas omnes, & singulas manu propria exarauerit. Resp. &c.*

E negando egli tuttauia, si darà fine rll'esamina nel modo più volte acceanato.

E successiuamente d'ordine dell'Inquisitore si chiameranno nel Santo Officio alcuni Periti, & eccellenti Scrittori, che confrontino le scritture hereticali con l'altre non hereticali del Reo; e poi col proprio giuramento rechino il lor giudicio, se la letteratura, ò carattere dell'une, e dell'altre sia (com'egli si pare) simile, e conforme, ad effetto di poter in ogni modo conuincer il Reo; e tutto dourà ritrarsi in scritto giuridicamente col decreto dell'In-

qui

quisitore nella forma che segue.

Die                      Mensis                      Annà

Prædictus Adm. R. P. Inquisitor ad magis conuincendum dictum N. quòd præfata hereticalia scripta manus propria confecerat, mandauit, accersiri in Sancto Officio peritos in arte scribendi ad effectum comparandi præfata hereticalia scripta cum alijs scripturis prædicti N. ad ipso iudicialiter recognitis, &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Die                      Mensis                      Anni

Vocatus fuit de mandato præfati Adm. R. P. Inquisitoris in obseruationem suprascripti Decreti &c.

N. de N. peritus in arte scribendi, eique delato iuramento de veritate dicenda, prout, tactis &c. iurauit, fuit illi iniunctum, vt attentè, ac diligenter inspiciat, accurateque consideret litteraturam scripturarum &c. si descriuano le scritture non hereticali, nec non litteraturam aliarum scripturarum hereticarum, de quibus supra, quæ etiam omnes, & singule fuerunt sibi exhibitæ ad effectum videndi, an sit eadem litteratura, nec ne.

Quibus per eum visis, ac diligenter inspectis, & accuratè consideratis, retulit, vt infra.

Io hò visto, e diligentemente considerato &c. Pongasi intieramente la relatione di esso N. e dal Notaro chiudasi l'atto con questo fine.

Qua relatione, & attestatione habita, & acceptata &c. fuit licentiatus, imposito sibi silentio sub iuramento, & se subscripsit.

E si sottoicriuerà esso, & il Notaro nella forma consueta.

E nell'istesso modo si procurerà d'hauere il giudicio d'altri periti intorno alle dette scritture.

Ma

Ma se per auentura non si potessero hauere altre scritture di esso Reo, con le quali si hauesse a fare il paragone, all'hora si farà venire il Reo al luogo dell'etamine, e giuridicamente s'interrogarà s'egli sappia scriuere, e se dirà di sì, conuerrà, che di presente gli si facciano scriuere quelle parole, che a lui faranno dal Giudice dettate, il quale auuertirà di fare, che le più delle parole da dettarsegli siano contenute nella scrittura, ch'egli ha da riconosce- re, e se gli dettino sotto diuerso tenore, che così dalla simiglianza dell'istesse intere dizzioni tanto più ageuolmente si potrà poi da i periti fare il paragone della mano per la ricognizione di essa. E tale sarà la forma.

Die

Mensis

Anni

*Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c.*

*N. de N. & ei delato iuramento &c. fuit per D.*

*Interrog. An propria manu confecerit prefatas scripturas sibi iam exhibitas, & à se recognitas; & liberè veritatem fateatur. Resp. &c.*

Se egli negrà, s'interrogghi in questa guisa.

*Interrog. An ipse Constitutus sciat scribere. Resp. &c.*

Se confesserà di sapere scriuere, si profeguisca così.

*Tunc D. mandauit eidem Constituto, vt accepto calamo scribat verba per ipsum D. dictanda, prout idem Constitutus accepto calamo sibi per me Notarium tradito ad ipsius D. dictamen infrascripta verba scripsit, videlicet &c.*

E se gli faranno scriuere quelle parole, che dal Giudice gli faranno dettate, come s'è detto di sopra.

Ma

Ma se negherà di sapere scriuere, in tal caso procurerà il Giudice di conuincerlo di bugia, con esaminare testimoni, che altre volte l'hanno visto scriuere, ò in altro modo, come giudicherà il meglio per conuincerlo. Il che se gli verrà fatto, senza dubbio il Reo resterà molto maggiormente grauato. E così dourà l'Inquisitore procedere in altri simiglianti casi; e particolarmente se al Reo fossero state ritrouate lettere da lui medesimo scritte a che che sia, toccanti in qualsiuoglia modo il delitto d'heresia, del quale viene indiciato: perche in tal maniera molto più ageuolmente s'apre la strada al Giudice di poter proceder contro i complici nella causa. E noi pur anco spiegheremo il modo di ciò conuenueuolmente fare, il quale è questo, che segue.

*Interrog. An si videret aliquam scripturam sua manu confectam, illam recognosceret.*

*Resp. Mi si mostri la scrittura, che se farà di mia mano, io la riconoscerò.*

*Tunc D. mandauit, per me Notarium exhiberi ipsi Constituto litteras, de quibus supra in processu fol &c. registratas, & in domo ipsius Constituti repertas, & primò complicatas, ita vt inscriptio tantum, & sigillum videretur.*

*Quibus sic exhibitis, & per ipsum Constitutum bene visis, & inspectis tam à latere sigilli, quàm à latere inscriptionis, ac etiam præ manibus habitis, ad opportunam D. interrogationem.*

*Resp. Io hò visto questo soprascritto di questa lettera, che dice &c. e questo sigillo, che ci sta impresso, doue ci è &c. e dico, che il soprascritto non è di mia mano, & il sigillo, ancorche tenga l'im-*

pronto dell' arma mia , non sò però chi ve l'habbia posto ; e questa senz'alro fara vna malignità ordita contro di me .

*Deinde D. mandauit , parum explicari litteras predictas, ita vt sola subscriptio videri posset , & eidem Constituto exhiberi .*

*Quibus sic parum explicatis eidem Constituto exhibitis, & per ipsum Constitutum in ea parte, in qua extat subscriptio, bene visis, & inspectis , ad opportunam D. interrogationem .*

Resp. Io hò visto questa sottoscrizione di questa lettera , che dice &c. e dico, ch'è sottoscrizione falsa, & io non ne sò niente .

*Succeſsiuè idem D. mandauit, eidem Constituto exhiberi totas litteras omni ex parte explicatas .*

*Quibus sic exhibitis, & per ipsum Constitutum bene visis , inspectis , præ manibus habitis, & lectis opportunè per D. interrog.*

Resp Io hò visto questa lettera , che comincia &c. e finisce &c e vi dico, ch'è lettera falsa, gittata da i maligni frà le mie scritture per rouinarmi, perche io non l'hò mai scritta, ne meno mi sono imaginato di scriuerla, e non ne sò niente.

E se alle obiezzioni da farglisi , come di sopra, perseverara tuttauia nella negatiua , si procederà più auanti nel modo già spiegato .

Ma confessando il Reo , le già dette scritture , e lettere rispettiuamente esser di sua mano, si seguirà in questa forma .

*Interrog. A quo , vel à quibus habuerit dictos libros hæreticales impressos . Resp. &c.*

*Interrog. Per quantum temporis spatium dictum libros*

broſ penes ſe detinuerit. Reſp. &c.

Interrog. *An alijs communicauerit dictos libros, vel aliquem eorum, & quibus.* Reſp. &c.

Interrog. *An cum illis, vel aliquo eorum, cum quibus dixit ſe conuerſatum fuiſſe, habuerit vnquam ſermonem de rebus Fidei, vel illos, ſeu aliquem illorum de Religione loqui audiuerit, & quid dictum fuerit.* Reſp. &c.

Se negara, s'interrogghi nel modo che ſegue.

Interrog. *A quot annis ſolitus ſit confiteri peccata ſua Sacerdoti, & ſacram Euchariftiam ſumere.* Reſp. &c.

Interrog. *Vt exprimat nomina illorum Sacerdotum, quibus ſacramentaliter peccata ſua confeſſus eſt, & de quorum manibus ſacram Euchariftiam ſumpsit, vbi, & quibus preſentibus* Reſp. &c.

Interrog. *Cui Sacerdoti, in qua Eccleſia, & de quo tempore vltima vice confeſſus fuit peccata ſacramentaliter.* Reſp. &c.

Et monitus ad dicendam veritatem, an de rebus ad Religionem pertinentibus cum aliquo, ſeu aliquibus ſermonem habuerit, quia in Sancto Officio deponitur, quòd malè locutus fuerit de dogmatibus Catholice Religionis. Reſp. &c.

E s'egli perſeuerarà nel negare, e farà indiciato d'hauer, per eſempio, parlato del Digiuno, s'interrogghi così.

Interrog. *An de Ieiunio Eccleſiæ locutus fuerit, & qui dixerit.* Reſp. &c.

Interrog. *An hereticaliter de ſacro Ieiunio locutus fuerit.* Reſp. &c.

Interrog. *An dixerit, Ieiunium de præcepto Eccleſiæ non eſſe obſeruandum.* Reſp. &c.

Et ſibi dicto, quòd in Sancto Officio deponitur, ipſum Conſtitutum non modo ſermonem habuiſſe de Ieiunio, ita

*vt malè de ipso sentire videretur, sed etiam clarissimis verbis asseruisse, Ieiunium ex vi præcepti Ecclesiastici non esse obseruandum; & ob id personam quandam, cum qua loquebatur, impulisse ad argumentandum in contrarium in dicta materia pro defensione Fidei Catholicæ. Ideo sincerè procedat, & veritatem liberè fateatur. Resp. &c.*

E si profeguisca d'interrogarlo opportunamente, come sopra, per hauer da lui l'intera verita di tutti i particolari, de' quali è stato denunziato. E confessando al fine in conformità degl'indicij, che contra di lui si hanno, s'interrogghi distintamente, se hà tenuto, e creduto ciascuno degli articoli da lui afferiti, e difesi, e così anco, se bene non confessasse d'hauer parlato contra ai dogmi della Santa Fede Catholica, si haurà da interrogare, se hà creduto l'heresie contenute ne i libri, e scritti appresso di lui ritrouati, massimamente essendo li scritti di sua propria mano, & auuertirà l'Inquisitore di fargli quelle obiezzioni, & argomenti, che dalle risposte di lui, e dalla sausa istessa potranno ageuolmente cauari, con rinfacciarli particolarmente, che i detti errori, & heresie si contengono ne i libri, e scritti a lui ritrouati. E tale sarà la forma.

*Interrog. Quid senserit de Ieiunio in Ecclesia Dei instituto, & hætenus à Christifidelibus obseruato, modis, regulis, ac temporibus à dicta Sancta, Catholica, & Apostolica Romana Ecclesia ex Apostolica traditione ordinatis. Resp. &c.*

E perche a simili interrogatori generali per auentura il Reo risponderà negatiuamente, si verrà più al particolare non solo circa questo, ma anco circa tutti gli altri articoli, così.



Interrog. *An crediderit in Ecclesia Dei ieiunandum liberè, non ex imperio, & lege Ecclesiastici precepti.*  
Resp. &c.

Interrog. *Quid tenuerit de Sancta Dei Ecclesia.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Ecclesiam Dei esse inuisibile, & electorum tantum, ac predestinatorum.* Resp. &c.

Interrog. *Quid tenuerit de Sancta Romana Ecclesia.*  
Resp. &c.

Interrog. *An tenuerit Ecclesiam Romanam non esse Catholicam, idest, vniuersalem, sed esse Ecclesiam Satanae, meretricem Babyloniam, matrem fornicationum, & abominationum, eamque posse errare, & de facto errasse, tum moribus, tum doctrina, & esse corruptam.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, veram Ecclesiam esse Sectam Calvinisticam, vel Lutheranam.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit blasphemiam esse, dicere, diuinam scripturam à Romana Ecclesia approbari debere.*  
Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Romano Pontifice.* Resp. &c.

Interrog. *An perperam, & hereticaliter senserit de Romani Pontificis auctoritate.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Romanum Pontificem non esse verum Christi Domini Vicarium, imò esse Antichristum, & solum Christum esse caput Ecclesiae.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, in Romana Ecclesia non esse claves, at omnibus credentibus illas datas fuisse.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Sacramentorum nouae Legis natura, & efficacia.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Sacramenta Ecclesiae non*

continere gratiam, quam significant, aut gratiam ipsam conferre ex opere operato, sed esse tantum signa externa acceptæ gratiæ, vel iustitiæ. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de numero Sacramentorum Ecclesiæ. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, Ecclesiæ Sacramenta esse pauciora, quàm septem. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, Sacramenta Ecclesiæ esse duo tantum, vel tria, & quæ. Resp. &c.

Interrog. An crediderit Baptismum, Eucharistiam, & Matrimonium tantum esse Sacramentum. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de Sanctissimo Eucharistiæ Sacramento. Resp. &c.

Interrog. An hæreticaliter senserit de diuinissimo Eucharistiæ Sacramento. Resp. &c.

Interrog. An crediderit in augustissimo Eucharistiæ Sacramento non contineri verè, realiter, & substantialiter corpus, & sanguinem, vnà cum anima, & diuinitate Domini Nostri Iesu Christi, ac proinde totum ipsum Christum. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, Idolatriam esse, adorare Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, illudque processionaliter deferre. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, in Sacrosancto Eucharistiæ Sacramento, post consecrationem remanere substantiam panis, & vini, vnà cum corpore, & sanguine Domini Nostri Iesu Christi. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de continentia singularum Specierum Sacramenti Eucharistiæ. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, in venerabili Sacramento Eucharistiæ sub specie panis corpus tantum sine sanguine, & sub specie vini sanguinem tantum sine corpore, non verò

sub

sub vnaquaque specie, & sub singulis cuiusq; speciei parti-  
bus, separatione facta, totum Christum cōtineri. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, peracta consecratione, in ad-  
mirabili Eucharistiæ Sacramento non esse corpus, & san-  
guinem Domini Nostri Iesu Christi, sed tantum in vsu  
dum sumitur, non autem ante, vel post, & in Hostiis, seu  
particulis consecratis, quæ post communionem reseruan-  
tur, vel supersunt, non remanere verum corpus Domini.  
Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de communionem sub vna tan-  
tùm, vel sub vtraque specie. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, ex necessitate salutis, & vi  
præcepti diuini debere omnes communicare sub vtraque  
specie. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de sacra Missa. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, in Missa non offerri verum,  
proprium, ac propitiatorium sacrificium pro viuis, & de-  
functis, pro peccatis, pœnis, satisfactionibus, & alijs ne-  
cessitatibus. Resp. &c.

Interrog. An tenuerit, blasphemiam irrogari sanctissi-  
mo Christi sacrificio in cruce peracto per Missæ sacrifi-  
cium, aut illi per hoc derogari. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de celebratione Missarum  
priuararum, in quibus audientes non communicant. Resp.  
&c.

Interrog. An crediderit, Missas, in quibus solus Sacer-  
dos sacramentaliter communicat, illicitas esse, ideoque  
abrogandas. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de Canone sacre Missæ.  
Resp. &c.

Interrog. An crediderit, Canonem sacre Missæ abro-  
gandum, eo quòd aliquos errores contineat, & dicat, quos

*errores crediderit in eo contineri. Resp. &c.*

*Interrog. Quid crediderit de Missis, quæ in honorem Sanctorum celebrantur. Resp. &c.*

*Interrog. An crediderit imposturam esse, Missas celebrare in honorem Sanctorum. Resp. &c.*

*Interrog. Quid crediderit de ritu, quo utitur Ecclesia Romana in administrando Sacramento Baptismi. Resp. &c.*

*Interrog. An crediderit, huiusmodi ritum esse malum ac reiciendum. Resp. &c.*

*Interrog. Quid crediderit de Ministro Sacramenti Baptismi Infantibus conferendi. Resp. &c.*

*Interrog. An crediderit, Infantes à quolibet citra delectum nulla necessitate flagitante tingi debere. Resp. &c.*

*Interrog. Quid crediderit de invocatione Sanctorum cum Christo in cælo regnantium. Resp. &c.*

*Interrog. An crediderit, Sanctos æterna felicitate in Cælo fruentes minimè pro nobis orare, & ob id nullo modo à nobis esse invocandos; & eorum, ut pro nobis etiam singulis orent, invocationem esse idolatriam, & pugnare cum verbo Dei, aduersarique honorì vnìus mediatoris Dei, & hominum Iesu Christi; ac summoperè Deo displicere. Resp. &c.*

*Interrog. Quid crediderit de cultu sacrarum Imaginum, & de Purgatorio post hanc vitam. Resp. &c.*

*Interrog. An crediderit, sacras Imagines nullibi omninò habendas, nec vlllo modo esse colendas, immò earum cultum esse hæresim, & idolatriam, & Purgatorium post presentem vitam non extare. Resp. &c.*

*Interrog. Quid crediderit de Confessione sacramentali. Resp. &c.*

*Interrog. An crediderit, sacramentalem Confessionem pecca-*

peccatorum non esse necessariam. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, Confessionem sacramentalem omnium, & singulorum peccatorum mortaliū secretò apud Sacerdotem factam esse impossibilem, & carnificinam conscientie, Tyrannicam, & Deo iniuriosam. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de satisfactione pro peccatis. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, totam pœnam simul cum culpa remitti semper à Deo, & in contritis non requiri pœnae satisfactionem, & pro peccatis quoad pœnam temporalem minimè Deo per Christi merita satisfieri ab eo inflictis, & patienter toleratis, vel à Sacerdote iniunctis, sed neque sponte susceptis, vt ieiunijs, orationibus, eleemosynis, vel alijs etiam pietatis operibus. Resp. &c.

Interrog. An tenuerit, ex huiusmodi nostrà satisfactionibus vim meritì, & satisfactionis Domini Nostri Iesu Christi, vel obscurari, vel imminui. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, satisfactionem pœnitentium non esse aliam, quàm fidem, qua apprehendunt, Christum pro eis satisfacisse. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit, de solemnitatibus in celebratione matrimonij adhiberi solitis. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, solemnitatem, qua sponsus cū sponsa in Ecclesijs combinatur, otiosè adhiberi. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit in vniuersum de ceremonijs, ritibus, ac signis externis, quibus Sancta Mater Ecclesia vtatur tam in Missarum celebratione, & Sacramentorum administratione, quàm in alijs occurrentijs. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, præmissa omnia esse damnanda eo, quòd sint contra Christi Domini institutum. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit, de obseruantia dierum festorum à Romana Ecclesia ordinatorum. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, dies festos iuxta Romanæ Ecclesiæ præscriptum celebrari solitos non esse colendos, aut observandos. Resp. &c.*

Interrog. *Quid crediderit circa materiam votorum. Resp. &c.*

Interrog. *An crediderit, vota Domino Deo, ac Sanctis eius ritè, & rectè nuncupata non esse observanda. Resp. &c.*

Interrog. *Quid crediderit, de peregrinationibus ad loca sancta ex voto, aut devotione, seu etiam ob iniunctas pœnitentias à fidelibus assumptis. Resp. &c.*

Interrog. *An crediderit, antedictas peregrinationes esse inutiles, vanas, & malas. Resp. &c.*

Interrog. *Quid crediderit, de veneratione sacrarum Reliquiarum. Resp. &c.*

Interrog. *An crediderit, Sanctorum Reliquijs venerationem, atque honorem non deberi, vel eas, aliaque sacramenta à fidelibus inutiliter honorari; atque eorum opis impetranda causa Sanctorum memorias frustra frequentari. Resp. &c.*

Interrog. *Quid crediderit, de Apostolicis traditionibus, Monachorum institutis, ac bonorum operum merito. Resp. &c.*

Interrog. *An crediderit, Apostolicas traditiones non esse credendas, nec tenendas, statum Monachorum esse malum, & nullum esse meritum hominis Christiani ex opere bono, immò omnia opera nostra esse cum peccato, vel nullum opus bonum à nobis proficisci posse. Resp. &c.*

Interrog. *An crediderit, nullum opus nostrum esse bonum, nisi ex amore dumtaxat erga Deum procedat, & proinde opera, quæ fiunt salutis æternæ consequendæ gratia, esse mala. Resp. &c.*

Interrog. *An crediderit, hominem, postquam ad gradum perfectionis peruenierit, ad nullum opus bonum teneri Resp. &c.*

Interrog. *An crediderit, nullum opus bonum ad vitam eternam consequendam necessarium esse. Resp. &c.*

Interrog. *Quid crediderit, de lectura sacrosanctæ, ac diuinae Scripturæ, de cœlesti sacrarum Indulgentiarum thesauro in Ecclesia Dei, & cultu Altarium, ac Templorum sacrorum. Resp. &c.*

Interrog. *An crediderit, sacram Scripturam ab omnibus passim lingua vernacula legendam esse, indulgentias nullius esse valoris, ac prorsus inutiles, vel eas concedendâ in Ecclesia potestatem non esse, & cultum Altarium, ac Templorum abominandum esse. Resp. &c.*

Interrog. *Quid crediderit de consilijs Euangelicis, de præceptis Sanctæ Matris Ecclesiæ, & de simplicibus Sacerdotibus in comparatione Episcoporum. Resp. &c.*

Interrog. *An crediderit, in consilijs Euangelicis nullam esse Christianam perfectionem, Ecclesiæ præcepta esse inutilia, immò nociua, & damnoza, & simplices Sacerdotes æquales esse Episcopis dignitate, & auctoritate. Resp. &c.*

Interrog. *Quid crediderit de sacrorum Conciliorum auctoritate. Resp. &c.*

Interrog. *An tenuerit, sacra Concilia Romani Pontificis auctoritate coacta posse errare, & Papam cum Episcopis in Concilijs non representare Ecclesiam. Resp. &c.*

Interrog. *Quid crediderit de Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium dignitate, ac perpetuo cœlibatu Sacerdotum. Resp. &c.*

Interrog. *An perperam senserit de Cardinalitia dignitate, & crediderit, licere Sacerdotibus Romanæ Ecclesiæ Vxores ducere. Resp. &c.*

Interrog. Quid crediderit de auctoritate Sacerdotum in remittendis peccatis, & de ipsamet absolutione peccatorum. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, penes Sacerdotes non esse potestatem absoluendi à peccatis in Confessione sacramentali, & absolutionem peccatorum esse testimonium veniæ, ex gratuita Evangelij promissione desumptum. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de Ecclesiasticis censuris. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, excommunicationes D. Pape, & Prælatorum Ecclesiæ non esse timendas. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de libris Canonicis sacrae, ac diuinæ Scripturae. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, aliquos libros in Canone ab Ecclesia Romana recensitos non esse Canonicos, seu apocryphos. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, librum Iudith, Thobæ, Hestdræ posteriores duos, Sapieniam Iesu filij Sirach, qui Ecclesiasticus dicitur, Baruch, Epistolam Hieremiæ, Danielis cap. 13. & 14. Canticum item trium Puerorum, quod est capiti tertio affixum, reliquum Hester à versu 3. cap. 10. ac Machabeorum ambos esse apocryphos.

Interr. Quid crediderit de peccato originali Resp. &c.

Interrog. An crediderit, primum hominem Adam ob inobedientiæ peccatum statim sanctitatem, & iustitiã non amisisse, & Dei iram, & indignationem, atque adeò mortem, & cum morte captiuitatem sub Daemonis potestate hanc incurrisse, & totum ipsum Adam secundum corpus, & animam in deterius commutatum non fuisse Resp. &c.

Interrog. An crediderit, Adæ præuaricationem sibi soli, & non eius propagini nocuisse, & iustitiã quam perdidit, sibi soli, & non nobis etiam perdidisse, aut mortem, & pœnas



penas corporis tantum in omne genus humanum transfundisse, non autem, & peccatum. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, Adæ peccatum in omnibus propagatione, non imitatione transfusum per humanæ naturæ vires, vel per alium remedium tolli, quàm per meritum Christi mediatoris nostri, aut ipsi Christi Iesu meritum per Baptismi sacramentum in forma Ecclesie ritè collatum tam adultis, quam parvulis non applicari. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, parvulos recentes ab uteris matrum, etiam si fuerint à baptizatis parentibus orti, non esse baptizandos, aut in remissionem quidem peccatorum eos baptizari, sed nihil ex Adam trahere originalis peccati, quod regenerationis lauacro necesse sit expiari ad vitam eternam consequendam. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, per Iesu Christi Domini Nostri gratiam, quæ in Baptismate confertur, reatum originalis peccati non remitti, aut non tolli totum id, quod veram, & propitiam peccationem habet, sed illud tantum radi, aut non imputari. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit, de concupiscentia, vel somite in nobis manente post Baptismum. Resp. &c.

Interrog. An tenerit, concupiscentiam, quam aliquando Apostolus peccatum appellat, verè, & propriè renatis esse peccatum, & Deum verè, & propriè esse auctorem mali culpa. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit, de libertate Ecclesiastica. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, nullam omnino esse libertatem Ecclesiasticam, nisi liberationem à peccato. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit, de electis, & prædestinatis, quoad eorum fidei durationem, ac suæ salutis certitudinem, vel incertitudinem. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, electos, ac prædestinatos non posse unquam à fide aberrare, ac de sua salute certos esse*  
Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, prædestinatos à Deo non posse mutare voluntatem, atque ideo ijs neque nocere mala, neque prodesse bona.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, electis tantummodo fidem dari non reprobis.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de perpetua Virginitate Deo dicatarum pudicitia, & castitate.* Resp. &c.

Interrog. *An tenuerit, Virginibus, quæ se Deo dicauerunt, licitè coniugium permitti.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de hominis arbitrio.* Resp. &c.

Interrog. *An perperam, & hæreticaliter senserit de hominis arbitrio.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, liberum hominis arbitrium post Adæ peccatum amissum, & extinctum, aut rem esse de solo titulo, immò titulum sine re, figmentum denique à Satana inuentum in Ecclesiam.* Resp. &c.

Interrog. *An tenuerit, peccato semel imputatis nulli restare deinceps liberum voluntatis arbitrium.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, hominis arbitriū minimè concurrere, aut cooperari ad gratiā percipiendam.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, hominem necessariò peccare.*  
Resp. &c.

Interrogat. *Quid crediderit, de iustificatione impij.*  
Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, hominem iustificari fide tantum, idest, remissione peccatorum, iustitiæque Christi imputatione per fidem apprehensa, exclusa gratia, & charitate.* Resp. &c.

**Interrog.** *An crediderit, fidem iustificantem nihil aliud esse, quàm fiduciam diuinæ misericordiæ peccata remittentis propter Christum, vel eam fiduciam solam esse, qua iustificamur.* Resp. &c.

**Interrog.** *Quid crediderit, de Regum, aliorumq; Principum auctoritate circa spiritualia,* Resp. &c.

**Interr.** *An crediderit, Reges, aliosq; Principes auctoritatem habere in spiritualibus administrandis.* Resp. &c.

**Interrog.** *Quid crediderit, de notitia possibili à nobis haberi circa nostram prædestinationem.* Resp. &c.

**Interr.** *An crediderit, hominem, quamdiu in hac mortalitate uiuitur, posse certò statuerè, se omnino esse in numero prædestinatorum, & gratiam Dei consecutum fuisse, ita ut amplius peccare non possit, & si peccauerit, certam sibi resipiscentiam promittere debeat.* Resp. &c.

**Interrog.** *Quid crediderit, de matrimonijs clandestinis à Sacro Concilio Tridentino damnatis, de delectu ciborum, ac sepultura Ecclesiastica.* Resp. &c.

**Interrog.** *An crediderit, matrimonia clandestina esse valida, licitum esse singulis diebus indifferenter carnes comedere, & non esse in locis sacris sepelienda corpora defunctorum, aut nulli certo loco, aut sepulture post mortem esse credenda.* Resp. &c.

**Interrog.** *Quid crediderit, de libertate conscientie in materia Religionis.* Resp. &c.

**Interrog.** *An crediderit, cuiq; liberum esse, in rebus ad Religionem pertinentibus credere, prout uult.* Resp. &c.

**Interrog.** *An crediderit, omni homini ad remissionem peccatorum assequendam necessarium esse, ut credat certò, & absque ulla hæsitatione propriæ infirmitatis indispositionis, peccata sibi esse remissa.* Resp. &c.

**Interrog.** *An crediderit, peccata omnia, quæ post*

Baptismum fiunt, sola recordatione, & fide suscepti Bapti-  
smi dimitti, & ipsum Baptismum Pœnitentiæ sacramen-  
tum esse. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit, de Episcoporum dignitate,  
& auctoritate in Ecclesia Dei, & de statu conjugali re spe-  
ctu aliorum statuum, nempe virginitatis, & cœlibatus.  
Resp. &c.

Interrog. An crediderit, Episcopos, qui auctoritate  
Romani Pontificis assumuntur, non esse veros, ac legiti-  
mos Episcopos, sed figmentum humanum, & meliorem esse  
statum conjugalem virginitate, & cœlibatu. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit, de munere, ac dono per-  
seuerantiæ vsque in finem. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, hominem posse certò scire,  
se habiturum perseuerantiã donorum vsq; in finem absolu-  
ta, & infallibili certitudine, nisi hoc speciali reuelatione  
didicerit. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit, de præceptis Euangelicis,  
de miraculis à viris sanctis in Ecclesia Catholica, & Apo-  
stolica Romana factis, & pro tempore patratis. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, nihil præceptum esse in Euan-  
gelio, præter fidem, cætera esse indifferentia, neque præce-  
pta, neque prohibita, sed libera, & miracula à Sanctis  
patrata esse falsa, & commentitia, ac demum figmenta, &  
præstigia Catholicorum. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit, de sacra Theologia scholasti-  
ca, & ipsismet scholasticis Doctores, de Cantu sacro,  
Campanarum vsu, Officio paruo Beatissimæ Virginis, alijs-  
que Orationibus, quæ latino idiomate passim a fidelibus re-  
citantur. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, sacram Theologiam scholasti-  
cam esse rehciendam, Doctores ipsos scholasticos esse falsos

*Doctores, & potius Romani Pontificis adulatores, Cantum sacrum, & Campanarum usum abolendum, & inutile esse non intelligentibus linguam latinam recitare Officium Beatæ Mariæ Virginis, & alias Orationes non nisi lingua vernacula. Resp. &c.*

Se il Reo haurà confessato d'hauer tenuto, e creduto le sudette heresie, ò le più di esse, dourà appresso interrogarsi così.

*Interrog. An in prædictis erroribus, & hæresibus habuerit aliquos cõplices, magistros, vel discipulos. Resp. &c.*

*Interrog. Quid modo credat de prænarratis articulis. Resp. &c.*

Più cose affai dourebbero di vero sopra tal materia addursi, ma da questa ancorche pouera dispensa potranno secondo il bisogno delle cause pigliarsi interrogatori opportuni, ò formarsene altri simili secondo le varie sette degli Heretici, per compiutamente esaminare così fatti Rei. Dagli altri incidenti poi di esse cause, per quello, che infino a qui è stato detto, & appresso andrà dicendosi, e molto più per la loro gran prudenza, potranno similmente gl'Inquisitori con ogni picciola loro fatica, suilupparsi, e quelle al douuto termine dirittamente incaminare.

### *Modo di riceuere la deposizione d'un Heretico spontaneo comparente.*

**E**ssendo la salute dell'Anime, oltre alla conseruazione della Fede, nobilissimo fine, e scopo molto principale del sacrosanto Tribunale dell'In-

quisizione, per certo chiunque, spontaneamente comparendo dauanti all'Inquisitore, confesserà liberamente gli errori, & heresie, nelle quali specialmente da i propri parenti sarà stato alleuato, & instrutto, non dourà esser dal Giudice fuorché benignamente riceuuto, piaceuolmente trattato, e paternamente spedito, senza alcun rigore di carceri, e senza spese, tormenti, ò pene di qualsiuoglia sorte. E spontaneo comparente s'intende esser solamente quello, che non preuenuto d'indicij, ne citato, ò ammonito in particolare, viene ad accusare se stesso. E primieramente a questo tale si darà il giuramento di dire la verità, presente il Notaro, a cui si aspettarà il ridurre in scritto la di lui spontanea comparizione; e poi esso Comparente dirà il suo nome, e cognome, e così anco il nome del padre, e della patria, la setta, ò Religione de' parenti, cioè, se siano stati, ò al presente siano Heretici, ò Cattolici, la sua educazione, & istruzione nell'heresie, quali dourà in specie dispiegare, almeno le più principali, di cui si ricorda, e la causa, ouero occasione della sua conuersione alla sua santa Fede Cattolica, nel modo, che segue, cangiandosi però quelle cose, che douranno cangiarsi secondo la varietà de i casi, e la qualità delle persone.

*Dis*

*Mensis*

*Annì*

*Comparuit personaliter sponte in Aula Sancti Officij N. coram &c. in meisque &c.*

*A. filius B. de Ciuitate C. ouero, de loco D. Diœcesis E. etatis sue annorum &c. cui delato iuramento de veritate dicenda, prout iurauit, tactis &c. e se vi sarà bisogno d' Interprete, mediante R. P. N. pro Interprete ad hunc actum*

*actum assumpto, quò similiter iuravit, tactis &c. de fideliter interpretando, exposuit, vt infra, videlicet.*

Io son nato di Padre, e Madre heretici Luterani, ouero Caluinisti, e da essi alleuato, & instrutto negli errori, & heresie della setta di Lutero, ò di Caluino, le hò tenute, e credute infino all'anno prossimo passato, che essendo nella Città di N. e vedendo in diuerse Chiese le cerimonie, che vsano i Cattolici intorno al culto della Religione, ascoltando le loro prediche, e considerando l'vnione, e concordia di essi circa i dogmi della sudetta Religione, rimasi molto inclinato alla Santa Fede Cattolica, e parue in cattiuo stato, doue io pur fossi per durare nella già detta setta di Lutero, ò di Caluino; e venuto vltimamente in questa Città di N. hò risoluto per l'esortazioni, e buoni documenti de' Padri N. de N. di lasciare affatto la detta empia, e sacrilega setta, e di cuore abbracciare la detta Santa Fede Cattolica; e perciò mi sono presentato dauanti V. P. M. R. e chiedo humilmente, d'esser riconciliato alla Santa Madre Chiesa .

*Interrog. Vt exprimat in specie errores, & hereses, quos, & quas tenuit, & credidit in secta Lutheri, vel Caluini.*

*Resp.* Io hò tenuto, e creduto, se sarà stato Luterano .

Che trè solamente siano i Sacramenti della Chiesa, cioè, il Battesimo, l'Eucaristia, & il Matrimonio .

E se sarà stato Caluinista .

Che due solamente siano i Sacramenti della Chiesa, cioè, il Battesimo, e la Cena .

Che le sacre *Imagini* non si debbano venerare.

Che i Santi in Cielo non preghino per noi, e perciò non debbano da noi inuocarsi.

Che nel Sacramento dell'Eucaristia, se Luterano, doppo le parole della consecrazione vi sia solamente in vso il corpo, & il sangue di Nostro Signore, Giesù Christo, e col corpo resti il pane, e col sangue il vino, & in oltre col pane vi sia solamente il corpo, e col vino solamente il sangue: e perciò sia necessario di precetto Diuino, che i laici si comunichino sotto l'vna, e l'altra specie.

E se Caluinista.

Che nel Sacramento della Cena non vi sia realmente il vero corpo, & il vero sangue del Signore, ma solamente come in segno, & in figura.

Che il Papa non sia vero Vicario di Christo, ne Capo di tutta la Chiesa di Dio, anzi più tosto Antichristo.

Che doppo la presente vita non vi sia Purgatorio.

Et in questa forma gli si faranno spiegare tutte l'altre heresie da lui tenute.

E se per auuentura il Comparente, come rozzo, & idiota, non saprà esprimere gli errori suoi, si potrà interrogare come segue.

Interrog. *Quid tenuerit de delectu ciborum.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de confessione sacramentali.* Resp. &c.

Interrog. *Quid senserit de sacra Missa.* Resp. &c.

E così dell'altre heresie, quali parerà all'Inquisitore, che esso comparente, secondo la qualità della persona, possa hauer tenuto, & appresso dourà distintamente interrogarsi, che cosa al presente ei cre-



da sopra ciascuno de' già narrati articoli , così .

*Interrog. Quid modo credat de supra narratis articulis ; & fidem suam explicet circa vnumquemque illorum .*

*Resp.* Io credo hora generalmente tutto quello , che crede la Santa Madre Chiesa Cattolica , Apostolica Romana ; e particolarmente tengo , e credo ;

Che sette siano , e non più , nè meno i Sacramenti della Chiesa , cioè il Battesimo , la Confermazione , &c.

Che le sacre Imagini si debbano honorare , è riverire .

Che nel Santissimo Sacramento dell' Altare vi sia realmente il corpo , & il sangue di N.S. Giesù Christo &c.

E nel medesimo modo risponderà sopra ciascuno degli altri articoli , & il Notaro scriuerà il tutto diligentissimamente .

Ma se il Comparente non saprà rispondere , e dirà , che solamente crede i detti articoli esser falsi , e che desidera esser istrutto , procurerà l'Inquisitore doppo l'esamina di farlo ammaestrare prima che lo riconcili &c.

S' haurà poscia ad interrogare dell' infra scritte cose , cioè .

*Interrog. An paratus sit, omnes hereses, & errores predictos, ac alios quoscumque abiurare, maledicere, ac detestari, & ex corde amplecti Sanctam Fidem Catholicam, quam tenet, credit, predicat, profitetur, ac docet Sancta Mater Ecclesia Catholica, & Apostolica Romana, cuius Caput ad presens est Santiss. D. N. Papa N. & in ea vivere, & mori.*

Resp. io sono pronto a fare quanto da V.P.M.R. mi sarà imposto.

Interrog. *An de prædictis hæresibus & erroribus fuerit vnquam in iudicio præuentus iudicijs, vel denunciatus, aut alias fuerit in foro exteriori propter prædicta reconciliatus.* Resp. &c.

Se dirà di sì, con riferire il tempo, il luogo, e la persona, dinanzi a cui sarà stato indiciato, ò riconciliato, non dourà l'Inquisitore assoluerlo, ma darne parte al sacro, e supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisizione Romana, e di là attendere l'ordine di quello hauerà a fare.

Se risponderà di nò, s'interrogghi appresso.

Interrog. *An in rebus Fidei Chatholicæ sit sufficienter instructus.*

Resp. Io sono assai bene instrutto nelle cose della Fede &c.

E se rispondesse di nò, si faccia instruire, come si è detto di sopra.

Interrog. *An sciat, in partibus Catholicorum reperiri aliquem hæreticum, vel ipse Comparens habeat aliquos complices; & quatenus &c. nominet illos.* Resp. &c.

Et ha uuta si la sua risposta, s'egli saprà scriuere, e vi farà l'Interprete, si finirà l'esamina così.

*Quibus habitis fuit dimissus iniuncto eidem, & D. Interpreti, vt ambo se subscribant.*

Io A. hò deposto come di sopra.

Io N. hò interpretato fedelmente.

E se non saprà scriuere, e similmente vi farà l'Interprete, si dirà così.

*Quibus habitis, fuit dimissus, & cum nesciret scribere iussus fecit signum Crucis D. verò Interpres se subscripsit*

E si sottoscriuerà parimente il Notaro secondo il solito.

E perche non hanno alle volte nè il Reo, nè l'Interprete cognizione alcuna della lingua Italiana, e conuien perciò in simil caso riceuere la spontanea comparizione del Reo in lingua Latina, si è giudicato bene il porne qui la forma, ch'è la seguente.

Die

Mensis

Anni

Comparuit personaliter spontè & c. coram & c.

N. de N. & c. qui delato sibi iuramento & c. mediante R. D. N. pro interprete & c. exposuit, vt infra, videlicet .

Ego ex parentibus hæreticis Lutheranis, vel Calvinistis natus sum, & ab illis, prout etiam à Ministris, seu Prædicantibus instructus, & educatus in erroribus, & hæresibus Lutherana, vel Calvinistica sectæ tenui, & credidit quidquid tenent, & credunt hæretici Lutherani, vel Calvinisti in patria mea ferè vsque ad præsentem diem. Sed modo ad Fidem Catholicam tum piorum hominum admonitionibus, tum Catholicorum librorum lectura conuersus, cupio in Catholicorum numerum adscribi, & hius rei causa à R. D. N. hic præsentem directus sum ad hoc Sanctum Officium.

Interrog. Vt exprimat in specie errores, & hæreses, quos, & quas tenuit, & credidit in secta Lutherana, vel Calvinistica.

Resp. Ego tenui, & credidi.

Duo tantum esse Sacramenta Ecclesie, scilicet, Baptismum, & Eucharistiam, vel sanctam Cœnam.

Non esse peccatum vesci carnibus diebus ab Ecclesia Romana prohibitis.

In Sacramēto Eucharistiæ, s'egli sarà stato Luterano, sub specie panis continerà corpus tantum sine sanguine.

Et sub specie vini sanguinem tantum sine corpore Christi, idcirco necessarium esse ex precepto diuino, Et ad salutem eternam consequendam, omnes communicare sub utraque specie: Et in eodem Sacramento non contineri corpus, Et sanguinem Christi nisi dum actu percipitur, Et similiter post consecrationem cum substantia corporis remanere substantiam panis, Et cum substantia sanguinis substantiam vini. E se Calvinista.

In Sacramento Cœnæ non contineri verè, Et realiter corpus, N. sanguinem Christi, sed tamquam in signo.

Romanum Pontificem non esse Christi Domini Vicarium In terris, neque Caput Vniuersalis Ecclesiæ, immò Antichristum.

Post hanc vitam non esse Purgatorium.

Sanctos in Cælo non intercedere pro nobis, Et ideo non esse à nobis inuocandos.

Præter diem Dominicum, ac festa Natiuitatis, Et Ascensionis Christi, Et Sanctorum Apostolorum, nullum aliud festum esse celebrandum.

Sacras Imagines non esse habendas, neque colendas.

Ieiunia ab Ecclesia Romana ordinata non esse seruanda.

Confessionem sacramentalem omnium peccatorum mortalium in specie coram Sacerdote non esse necessariam.

Non esse opus, vt Sacerdotes, ac Religiosi cœlibem vitam ducant &c.

Interrog. Quid modo credat de prænarratis articulis.

Resp. &c. Modo ego teneo, Et credo quidquid tenet, Et credit Sancta Catholica, Et Apostolica Romana Ecclesia, Et in particulari.

Seipsum esse Sacramenta Ecclesiæ, quæ iussus benè recitant, vel nesciunt recitare.

Licitum non esse comedere carnes diebus à S. R. E. prohibitis.

*In Sacramento Eucharistia post consecrationem sub vna æquè, ac sub alia specie contineri verè, realiter, ac substantialiter totum, & integrũ Christum, etiam extra vsum, & sufficere ad salutẽ communicare sub altera tantũ specie, neque ibi amplius reperiri substantiam panis, & vini.*

*Romanum Pontificem esse Caput Ecclesie, & Christi Dominũ Vicarium in terris.*

*Purgatorium existere post hanc vitam.*

*Sanctos in Cælo intercedere pro nobis, & adcirco à nobis esse inuocandos.*

*Dies festos omnes ab Ecclesia Romana ordinatos esse celebrandos.*

*Iciunia item à præfata Romana Ecclesia instituta esse obseruanda.*

*Peccata mortalia omnia in specie Sacerdotibus esse confitenda.*

*Non posse licitè Sacerdotes, ac Religiosos matrimonium contrahere &c.*

*Interrog. An sit paratus abiurare &c. Resp. &c.*

*E si segua a farle gli altri interrogatori, come di sopra.*

*Quello si è detto di vn Heretico sponte comparente, douressi obseruare ancora verso tutti quelli, i quali, essendo, ò per suggestione del Demonio, ò per altrui maligne persuasioni, ò pur anche per loro propria malitia, caduti in qualche errore spettante alla Santa Inquisizione, spontaneamente compariranno auanti l'Inquisitore, ò suoi Vicari, e senza aspettare d'esser nel S. Officio denunciati, ò in qualsiuoglia altro modo indiciati, sodisfaranno nel modo sopradetto interamente. Come poscia debbano spedirsi, ne tratteremo nell'Ottava Parte.*

# Q V A R T A P A R T E.

Del modo di formare il processo ripetituo, e difensiuo.

---

*Modo di ripetere i testimoni del Fisco.*



Oi che il Reo sarà stato più volte, secondo la qualità della causa, esaminato, deue auuertirsi, che finito il processo informatiuo, cioè riceuuti gli esami di tutti i testimoni nominati nel processo, se il Reo si mostrerà pertinace nel negare, ancorche vi siano contro di lui più testimoni, etiamdio contesti, essi testimoni, come esaminati in secreto, solamente per informazione del Santo Officio, non già solennemente, che è à dire, non citato il Reo à vederli giurare (che far ciò non si conuiene à così Santo Tribunale) hanno ben fatto sufficiente indicio al poter citare esso Reo a comparire, ouero al catturarlo, e costituirlo, ma al procedere più auanti contro di lui ancor non prouano, ne hanno efficacia alcuna, e però gli si deue in ogni modo offerire la repetizione di essi testimoni da farsi con gl'interrogatori del medesimo Reo: tanto più, che rare volte, e (si come già detto habbiamo) solamente per cause molto graui, e mentre  
non

non vi è pericolo, è usato il Santo Officio di far il confronto de' testimoni col Reo. E perche tal ripetizione è molto difficile, deue con somma esquisitezza, e diligenza maneggiarsi; percioche da essa pende l'honore, la vita, & i beni de' Rei. La onde conuien si faccia dall'Inquisitore istesso, e con gran cautela, e sollecitudine, per impedire ogni frode, e schifare ogni cauillazione, & accioche essi testimoni, ò corrotti per danari, ò vinti dagli altrui preghi, e minacce, ò mossi da sdegno, & odio, ò da qualsiuoglia altra illecita, & ingiusta cagione sospinti, non depongano il falso: onde poscia contro il tenore della giustitia l'innocente venga punito, & il colpeuole assoluto. E dourà farsi nella forma, che segue.

Die

Mensis

Annò

*Eductus de carceribus, & personaliter constitutus, ubi supra, & coram &c.*

*N. de N. de quo supra; & fuit ei dictum per prefatum M. R. P. Inquisitorem, an velit, repeti testes aduersus ipsum in presentì causa examinatos; quia dabuntur sibi articuli pro formandis interrogatorijs, ac etiam facultas alloquendi D. Procuratorem, seu Aduocatum Reorum Sancti Officij: an verò illos velit habere proritè, & rectè examinatis, ac repetitis.*

*Quibus auditis, dixit &c.*

E dicendo il Reo di non intendersi di tal cosa, e non sapere quello, che si habbia a fare, e che volentieri parlerà col Sig. Procuratore, ò Auuocato, e poi si risoluerà intorno alla detta ripetizione, dourà co- tal sua risposta registrarli, & il Notaro col far sotto-

scriuere il Reo terminerà l'atto così. *Et ipse Constitutus se subscripsit, deinde remissus fuit ad locum suum.*

Et hauendo poscia l' Inquisitore mandato a chiamare il Procuratore, ò l' Auuocato ordinario de' Rei del Santo Officio, ò altro, a cui tal carico sia commesso, gli darà il giuramento, e farà ciò apparire negli atti in questa guisa.

Die

Mensis

Anni

*M. R. P. Inquisitor accersit fecit in Sancto Officio D. N. de N. Procuratorem, seu Aduocatum Reorum disti Sancti Officii, quem hortatus est, vt pro charitate velit bonum, & vtile consilium præbere N. Reo, & carcerato in Sancto Officio, seu pro causa Sanctæ Inquisitionis. Et sibi delatum fuit iuramentum de secreto seruando, quod præstitit, tactis sacris Euangelij: & tunc admissus fuit ad colloquendum cum prædicto N. carcerato & c.*

E si lascierà trattare il Reo col detto Procuratore, ò Auuocato, fuori della prigione nel luogo dell' esaminata, & il Notaro parimente riporrà ciò negli atti, in questo modo.

*Succeſsiuè prædictus N. eductus de carceribus, locutus est cum dicto D. Procuratore, vel Aduocato, in loco examinum, circa repetitionem testium & c.*

E volendo il Reo la repetizione de' testimoni, si farà scriuere il tutto in processo così.

*Et subinde constitutus vbi supra, & coram prædicto M. R. P. Inquisitore, in meique & c. præfatus N. dixit, & exposuit, se velle omnino, testes repeti super interrogatorijs à dicto D. Procuratore, seu Aduocato, formandis, & parte ipsius Constitutis exhibendis, ac deponendis, & deinde remissus fuit ad locum suum.*

E doppo il Notaro si sottoscriuerà.

Douen



Douendosi perciò proseguire la repetizione, si faranno cauare dal Sig. Fiscale del Santo Officio le posizioni, ouero articoli contra il Reo, quali douranno contenere i capi di tutte le cose principali, che al detto Reo vengono opposte, sotto questa forma.

*Articulos infrascriptos dat, facit, exhibet, atque producit D. N. Procurator Fiscalis Sanctæ Inquisitionis N. in causa, quam habet contra, & aduersus N. carcera- tum in carceribus dictæ Sanctæ Inquisitionis exaduerso principalem, quos ad probandum recipi, & admitti iuxta stylum Sancti Officij, & super illis infrascriptos testes diligenter examinari petit, & instat; ad super- suam tamen probationem nullatenus se astringens, de quo solemniter, & expressè protestatur omni meliori modo & c.*

*In Primis D. Procurator Fiscalis prædictus, quo supra, nomine hic loco articulorum repetit, ac reproducit omnia, & singula in processu cause hætenus deducta, præsertim confessiones dicti Inquisiti, in parte tamen, & partibus in fauorem Fiscij, & contra dictum N. facientibus, & non aliàs aliter, nec alio modo, de quo expressè protestatur omni meliori modo.*

*Ex quibus sic repetitis clarissimè constare dicit de bono iure Fiscij, & malo iure dicti N. & quatenus non plenè constaret, D. Fiscalis præfatus ponit, & probare vult, & intendit.*

**I.** *Qualiter prædictus N. (e cioè si pone per esemplo, come negli altri seguenti articoli) malè sentiēs de ines- fabili, ac præstantissimo Eucharistiæ Sacramento pluribus vicibus, & diuersis locis, ac temporibus, impiè asseruit, in almo hoc Sacramēt o nō existere realiter corpus, & sangui- nem Domini N. Iesu Christi. Et aliàs, prout testes de super*  
infor-

informati specificabunt. Quod fuit, & est verum, manifestum, publicum, & notorium.

II. Item qualiter predictus N. animo prorsus hereticali dixit, & affirmavit pluries. Confessionem sacramentalem non esse necessariam, & sufficere soli Deo peccata confiteri. Et aliàs, prout testes &c. Quod fuit &c.

III. Item qualiter dictus N. sepius, & coram varijs personis ausus fuit enunciare, ac pertinaci animo defendere, non dari Purgatorium post hanc vitam, nec Sanctos pro nobis orare, & id circo non esse à nobis invocandos. Et aliàs, prout testes &c. Quod fuit &c.

IV. Item qualiter dictus N. infra scriptas in Deum benedictum, Sanctissimam Virginem Mariam, & Sanctos cum Christo regnantes, hereticas blasphemias, ore sacrilego, frequenter, immò ex consuetudine, & maximo cum scandalo euomuit, videlicet &c. Equi potranno spiegarli le bestemmie heretiche, che al Reo conuengono opposte. Et aliàs, prout testes &c. Quod fuit &c.

V. Item qualiter dictus N. diabolico actus spiritu, sacrosantas Christi Domini Nostri, Beatissime Virginis Matris eius, & Sanctorum Cœlicolarum imagines ausus est gladio percutere, cœno conspurcare, & saxis impetere. Et aliàs, prout testes &c. Quod fuit &c.

VI. Item qualiter dictus N. solutus fuit vacare sortilegis, & rebus superstiosis, & inter alia docuit quoddam experimentum ad morbos depellendos cum nominibus incognitis sculpendis in annulo, prout sculpta fuerunt, & ipse N. habuit vnum annulum taliter insculptum. Et aliàs, prout testes &c. Quod fuit &c.

VII. Item qualiter dictus N. solitus fuit vii quoddam experimento inspiciendi in speculo mediante puero, vel puella virgine, adhibendo candellam benedictam, & nominando

nando Dæmones, illisque honorem, ac reuerentiam exhibendo, nec non suffumigia offerendo, titulisque, & Regis, & Domini eos condecorando, pro habendo responso à Dæmone ad effectus constringendâ spiritus. Et aliàs, prout testes &c. Quod fuit &c.

E così di mano in mano in diuersi articoli si andaranno distintamente ponendo diuersi capi d'heresie, ò di bestemmie, ò di fatti hereticali, & apostatici, ò d'altre materie spettanti al Santo Officio, conforme al tenore delle caule, c'haurāno a trattarsi; ò pur anco si stringeranno in vn solo articolo più capi, secondo che sia giudicato espediente; e nel fine si aggiungerà l'articolo principale, cioè.

VIII. Item qualiter prædicta omnia, & singula, fuerunt, & sunt vera, publica, notoria, & manifesta &c.

Hos autem &c.

Saluo iure &c.

Non se astringens &c.

Protestatur &c.

Omni meliori modo &c.

Formati nel modo sudetto gli articoli, il Sig. Fiscale gli esibirà nel Santo Officio, e con tale esibizione si noterà così.

Die

Mensis

Anni

Exhibita fuit in Sancto Officio N. per D. N. Procuratorem Fiscalem dicti Sancti Officii schedula articulorum aduersus dictum N. carceratum, & per me Notarium de mandato &c. recepta, & in actis reposita &c.

N. de. N. Sancti Officii Notarius.

Successiuamente si darà copia d'essi articoli all' Auuocato, ò Procuratore del Reo, presente l'istesso Reo, e dal Notaro si registrerà l'atto in questa guisa.

Die

Die

Mensis

Annũ

Copia precedentium articulorum Fisci tradita fuit predicto D. N. Aduocato, seu procuratori prefati N. carcerati &c. ipso Reo presente, ubi supra, ad effectum formandi interrogatoria &c.

N. de. N. Sancti Officii Notarius.

E sopra il tutto auuertirà l'Inquisitore di non permettere giamai, che al Reo, ouero al suo Procuratore, ò Auuocato si dia nota de' nomi de' testimoni del Fisco, che si hauranno a repetere; ma sotto gli articoli in vece de' nomi de' testimoni si facciano solamente alcune lettere, che dinotino anco il numero d'essi testimoni così.

Nomina testium.

N. N.

N. N.

N. N.

Gl'interrogatori poi da farsi per parte del Reo à i testimoni del Fisco nella repetizione, si formeranno aggiustatamente secondo il tenore degli articoli, in modo, che vengano a ferire i detti articoli, e tocchino le cause, e circostanze delle cose deposte da i sudetti testimoni, nella forma, che segue.

Interrogatoria infra scripta dat, facit, & exhibet Sancta Inquisitionis N. Carceratorum Procurator, seu Aduocatus, & eo nomine N. carcerati, super quibus, & eorum singulis presentes testes in primis, & ante omnia, id est, antequam super articulis pro parte D. Procuratoris Fiscalis Sancti Officii examinentur, seu reputantur, diligenter interrogari, & examinari petit, aliàs protestatur expressè de nullitate depositionis eorundem, omni meliori modo.

I. Moneatur in primis quislibet testis de veritate fideliter dicenda, nihilo addito, vel diminuto, & nihilo asserto pro certo, quod penes se sit dubium, vel è contra, cum maximè agatur de salute animæ, & præiudicio tertij, ultra pœnas falsarijs, & periurijs impositas.

II. Interrogetur de eius nomine, cognomine, patre, patria, ætate, & exercitio, & quando vltima vice confessus fuerit sacramentaliter, & Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserit, vbi, à quo, seu quibus, & quibus presentibus.

III. Interrogetur. An vnquam fuerit carceratus, inquisitus, vel processatus de aliquo delicto, & an condemnationem, vel absolutionem reportauerit.

IV. Interrogetur. A quanto tempore citra, vbi, & qua occasione cognoscat, vel cognouerit N. & an diu cum ipso familiariter tractauerit.

V. Interrogetur. An ab ipso N. vel eius culpa, & occasione habuerit vnquam aliquam causam odij, vel malevolentie in illum, vel inuicem contentionem, seu verba iniuriosa.

VI. Interrogetur. An vnquam audierit dictum N. loqui de Sanctissimo Eucharistiæ Sacramento. Si negativè dixerit, non interrogetur vltius. Si verò affirmatiuè, dicat, quando, coram quibus, quo in loco, quoties, & qua occasione, quibus verbis, an assertiuè, & absolutè dictus N. tunc enunciauerit, in sacratissima Hostia non adesse realiter corpus, & sanguinem Christi, vel potius impugnativè, aut referendo ea, quæ ab Hæreticis, sed falso, dicuntur, & si dixerit, prout in articulo, interrogetur, an tunc ipse testis, vel alij contrarium ad ipsum corrigendum asseruerint, & quare statim illum non denunciauerint.

VII. Interrogetur. An vnquam audierit dictum N. ser-

monem habere de sacramentali peccatorum confessione. Si negativè, non ultra. Si verò affirmativè, interrogetur de loco, tempore, occasione, & contestibus, quinam prior de tali materia locutus fuerit, quomodo dictus N. de tali re loqui cœperit, & cum quo, vel quibus, quæ verba formalia protulerit, an omnes æquè per necesse, aut per possibile dictum N. audierint, aut tacentes approbauerint, vel re-nuentes disenserint, quibus verbis fuerit eidem obiectum, & an ipse pertinax fuerit, vel statim correctioni se submiserit.

VIII. Interrogetur. An vnquam adiuverit, dictum N. tractare de Purgatorio, & Sanctorum intercessione, ac in-uocatione. Si negativè, nō ultra. Si affirmativè, referat formalia verba à dicto N. prolata, & explicet locum in gene-re, locum loci in specie, occasionem, contestes, cum expressio-ne nominum, cognominum, & exercitum, principium sermo-nis dictarum materiarum, de quibus rebus tractatum fuerit antequam ad dictas materias deueniretur, & à quo, ver-sus quem dictus N. direxerit verba discursus, & an æquè omnes audierint, vel ipse testis solus, quantum dictus N. tunc distaret ab alijs, & an alta, & clara voce pronunciauerit, an aliqui cōtradixerint, & cur non statim denunciauerint.

IX. Interrogetur. An sciat, quæ blasphemiae verè sint hæreticales, & quæ minimè, & illas pronunciet, ad effe-ctum cognoscendi, an illas percipiat; & quatenus &c. di-cat, an vnquam audierit, dictum N. tales hæreticales blas-phemias proferre. Si negativè, non ultra. Si affirmativè, recenseat admissim omnes, & quascumque blasphemias à dicto N. prolatas, & dicat, quoties, qua occasione, quando, & quibus presentibus, talia audierit, & an lacessitus, vel iracundiæ calore percitus, vel nulla data occasione dic-tus N. taliter in Deum, & Divos oblatrauerit.

X. Interrogetur. An sciat, vel dici audierit, di-  
ctum

Etum N. aliquam iniuriam, seu aliquas iniurias sacris Imaginibus interrogasse. Si negativè, non ultra. Si affirmativè, dicat, quam iniuriam, vel quas iniurias, & recenseat loca, tempora, testes, atque Imagines singillatim, & an esset nocturnum tempus, vel diurnum, qua de causa talibus eas iniuriis affecerit, & quoties: an dictæ Imagines essent in loco infimo, aut sublimi, vel eminenti, sculptæ, vel depictæ, in parietibus, aut iconis, seu tabulis, vel lapidibus, in Templis, aut domibus, vel vijs publicis, quorum essent Sanctorum respectivè, quo furore ad similia adactus fuerit, an à circumstantibus fuerit monitus, vel reprehensus, & quia dixerit, aut fecerit postquam similia commisit.

XI. An unquam viderit, experimentum, seu experimenta aliqua fieri à dicto N. Si negativè, non ultra. Si verò affirmativè, exprimat, qualia experimenta, nec non locum, tempus, testes, & alias circumstantias opportunas.

XII. Interrogetur. An unquam viderit, seu audierit, dictum N. aliquam personam docere modum sanandi morbum, seu corporis infirmitates aliquas. Si negativè, non ultra. Si affirmativè, dicat, quam speciem morbi, seu infirmitatis, quam personam docuerit, quibus die, mense, anno, loco, verbis, modo, & testibus, an medicina aliqua mediante, vel alia re adhibita, qua parte corporis, & quoties.

XIII. Interrogetur. An unquam viderit, dictum N. annulam aliquè gestare, vel apud se habere. Si negativè, non ultra. Si affirmativè, explicet, an esset aureus, vel alterius metalli, an purus, & simplex, vel cū gēma, seu lapillo pretioso, vel aliqua imagine, vel litteris, & quibus, an intus, vel foris sculptis, qua manu, & digito eum ferret, unde illum habuerit, an virtute, aliqua præditus esset, & qua,

*Et an experimentum de ea facturum fuerit, quale, ubi, quando, quoties, & quibus presentibus.*

XIV. Interrogetur. *An vnquam viderit, seu audierit, dictum N. loqui cum aliquo paruo puero, vel puella, ipsum, vel ipsam instruendo, quid agere deberet. Si negativè, non ultra. Si affirmativè, referat verba, & gestus dicti N. & pueri, vel puella, ubi, quando, quoties, & quibus presentibus talia dicta, seu facta fuerint, & ad quem finem, & effectum.*

E nel fine de' sudetti interrogatori si porrano queste parole.

*In reliquis suppleat Dominus, tam addendo, quàm minuendo, prout discretio, & prudentia magis suadebit.*

Detti interrogatori, poiche saranno stati veduti dall' Inquisitore, e giudicati pertinenti, e confaceuoli alla causa, si esibiranno, ò deporranno dal Procuratore, ò Auuocato nel Santo Officio, e dal Notaro s'inseriranno negli atti, e questa esibizione, ò presentazione si noterà così.

*Die*

*Mensis*

*Anni*

*Deposita fuit schedula interrogatorium pro repetitione &c. nominis N. carcerati &c. per D. N. eius Procuratorem, seu Aduocatum, dicentem, ac instanter testes interrogari requirerem in omnibus respectivè, prout in eis.*

*Qui prefatus Ad. R. P. Inquisitor predicta admisit, si & in quantum &c. paratus se offerens ad ea, quæ iuris sunt.*

*N. de N. Sancti Officij Notarius.*

E questo fatto, douranno di nuouo con ogni secretezza possibile citarsi i testimoni già esaminati per repeterli e s'hauranno ad interrogare prima sopra gl'interrogatori della parte, con astringerli a douer dirittamente rispondere a gl'interrogati, sen-



za riportarsi a i loro primi detti, poi sopra gli articoli del Fisco, con far loro nell'ultimo luogo leggere dal Notaro la deposizione di ciascuno d'essi, nel modo che segue.

Die                      Mensis                      Annà

*Examinatus fuit pro repetitione in loco &c. per presatum M. R. P. Inquisitorem in meique &c.*

*N. de N. de quo supra, cui delato iuramento de veritate dicenda, prout iuravit, tactis &c. fuit prius iuxta interrogatoria data pro parte dicti N. interrogatus. Et primo.*

*Iuxta primum fuit monitus, prout in eo. Et respondendo, che dirà la verità, e che sà ottimamente ciò che importi così fatto negozio, ò cosa simile, il Notaro scriuerà in questo modo. Et rectè respondit.*

*Iuxta secundum interrogatus. Resp. &c. E così degli altri interrogatori. & il Notaro distenderà tutte le risposte, che daranno i testimoni a ciascuno de i sudetti interrogatori.*

Compiti che saranno gl'interrogatori, si continuerà l'esamina in questo modo.

*Deinde examinatus fuit super articulis Fisci, & primo.*

*Super primo examinatus dixit &c. Et il Notaro pazientemente stenderà le loro risposte, ouero, affermando essi intieramente quanto si contiene negli articoli, porrà queste parole, *dixit articulum verum*: e dicendo di non saperne nulla, scriuerà, *dixit nescire*: ò pure dicendo, di non saper altro, che quello hanno già deposto, noterà, *dixit tantum scire, quantum supra deposuit*.*

Finiti gli articoli, proseguirà il Notaro in questo modo.

*Tunc de mandato presati M. R. P. Inquisitoris lecta*

*fuit ipsi testis ad claram eius intelligentiam eius depositio facta in Sancto Officio N. die &c.*

*Qua per ipsum testem bene audita, & intellecta (vt asseruit) fuit per Dominum.*

*Interrogat. An ista sit eius depositio, de qua supra mentio facta fuit, & an ea, quae in presenti legi audiuit, fuerint ab ipso dicta, & deposita eo, quo iacent, modo.*

*Resp. &c.*

E registrata la sua risposta, s'interrogarà così.

*Interrog. An praedictis intendat aliquid addere, vel demere, dictumque examen in toto, vel in parte reuocare, an verò potius illud confirmare, & ratificare pro veritate omnibus, & per omnia. Resp. &c. E si porrà interamente quanto haurà risposto.*

E se i testimoni hauranno per auentura variato nella sostanza delle cose da essi già deposte, viera particolare diligenza l'Inquisitore nell'interrogarli opportunamente, e far loro quelle obiezioni, che giudicherà conuenienti, e necessarie. E poscia chiuderà il Notaro l'esamina in questa maniera.

*Tunc Dominus, acceptatis &c. examen dimisit, & ipsum testem licentiauit, iniuncto prius illi silentio sub iuramento, & vt se propria manu subscribat; ouero, se non saprà scribere, vt nesciens scribere, faciat signum Crucis loco subscriptionis: e si sottoscriuerà anco il Notaro secondo il solito.*

E perche può similmente auuenire, che nell'atto della recognizione del Reo, di cui già dicemmo nella Seconda Parte, conuenga insieme per qualche degno rispetto alla presenza di lui repetere gl'istessi testimoni, che hauranno a riconoscerlo, è d'auuertire, che auanti la sudetta ricognizione deue offerirsi

al Reo la repetizione, come di sopra; e formati dal l'Avvocato, o Procuratore suo quegl'interrogatori, che gli pareranno opportuni, e collocato già (come si è detto) il Reo in compagnia di due, o tre altri simili a lui, e poi introdotto il testimonio, e datogli il giuramento alla presenza d'esso Reo così posto in compagnia delli sudetti, s'interrogarà esso testimonia sopra gl'interrogatori, che saranno stati presentati per parte del detto Reo, nel modo, che già si è detto. E finiti gl'interrogatori, si verrà legittimamente all'atto della ricognizione in questa maniera.

*Deinde per antedictum M. R. P. Inquisitor fuit.*

*Interrog. An sit paratus dictum N. recognoscere, si illum viderit. Resp. &c. E si proseguira il sudetto atto della ricognizione secondo la forma detta di sopra.*

Ma se il Reo, doppo d'hauer parlato con l'Avvocato, o Procuratore, come di sopra, rifiuterà la ripetizione de' testimoni, si stenderà ciò nel processo così.

*Predictus N. constitutus coram M. R. P. Inquisitore suprascripto, in meique &c. dixit, se nolle, repeti testes contra se examinatos, ac protestatus esi se habere eos pro ritè, & rectè examinatis, ac repetitis, salvis sibi exceptionibus contra personas, & dicta testim, & repetitione, quatenus illos repetere voluerit. Postea remissus fuit ad locum suum.*

Et il Notaro similmente si sottoscriuerà.

E se all'offerirsi di detta repetizione, da se medesimo, senza voler parlare all'Avvocato, liberamente dirà, di non volere altrimenti, che si ripetano i te-

stimoni, e di hauerli per repetiti &c. si noterà la sua risposta in questo modo.

*Quibus auditis dixit.* Io non voglio altrimenti, &c. Con distender tutte le parole di detta sua risposta. Et il Notaro aggiungerà queste parole. *Et se subscripsit, deinde remissum fuit ad locum suum.* Con farlo attualmente sottoscriuere, e si sottoscriuerà anco il Notaro.

### *Modo di esaminare i testimoni à difesa de' Rei.*

**T**Anta, e così segnalata è la pietà, & integrità del Santo Tribunale dell'Inquisizione, che al Reo non pienamente conuinto, ne confesso, non solamente non si negano auanti la tortura giamai le difese, oue egli le domandi, ma spontaneamente anche gli si offeriscono, con assegnare ad esso Costituto vn termine conueniente di cinque, ò sei, ò più, ò meno giorni, secondo la qualità della causa, accioche habbia spazio di poter difendersi, e con decretargli la copia del processo, e deputargli anco l' Auuocato, ò Procuratore: ancorche il Reo non dichiari, qual difese in specie ei voglia fare, e dica solamente, di voler prouare falsità degl'indicij, la qual cosa dall'Inquisitore si farà nel modo, che segue.

*Eductus de carceribus, & personaliter constitutus vbi supra, & coram prefato M. R. P. Inquisitore, in meique &c.*

*N. de quo supra, & fuit ei per antedictum M. R. P. Inquisitorem assignatus terminus quinque, vel sex, vel octo die-*

dierum ad faciendas suas defensiones, si quas facere intendit, & ad allegandum, & probandum quidquid pro sua defensione voluerit, sibi que expedire videbitur; decreta copia processus, suppressis suppressendis: ac deputatus in Advocatum, vel Procuratorem D.N. ordinarius Advocatus, vel Procurator Reorum Sancti Officii.

E se il Reo dirà, che non vuol fare altre difese, ma rinunziando al termine per ciò assegnatoli, si rimetterà a quanto parerà giusto al Santo Officio, raccomandandosi alla misericordia di lui, e domandando, che quanto prima si venga all' espedizione della sua causa, si farà registrare in processo questa sua rinunzia così.

*Quæ audiens prædictus N. dixit, se nolle aliquas defensiones facere, & renunciavit termino sibi assignato ad eas faciendas, dicens, se remittere in omnibus, & per omnia pietatè, & benignitatè M.R.P. Inquisitoris, & Sancti Officii, petensque, & rogans, vt dignetur quamcitiùs ad expeditionem suæ causæ devenire.*

E doppo il Notaro si sottoscriuerà come di sopra.

Ma se dirà, che vuol fare le difese, e che accetta il termine perciò assegnatoli, commetterà l'Inquisitore al Notaro, che faccia quanto prima la copia del processo, auuertendo, che in detta copia non siano ne i nomi, ne i cognomi del denunziatore, ò de i testimoni, ma in luogo loro si pongano nomi finti, ò lettere dell'alfabetto, e si leuino ancora tutte quelle condizioni, e circostanze, per le quali il Reo potesse venire in cognizione de i testimoni, ò del denunziatore, & in questo douranno l'Inquisitore, & il Notaro star molto bene oculati.

E fatta

E fatta dal Notaro la copia del processo, e deputato già dal Giudice l' Auuocato, ò Procuratore al Reo, gli si consegnerà in presenza di esso Reo la detta copia del processo, con condizione, e commissione espressa di non mostrarla ad alcun' altra persona, e di restituirla al Santo Officio, finito che haurà di far le difese, e di non trattare de i meriti di tal causa con altra persona, che col Reo, e di procurare, ò auuocare per lui fedelmente, e con i debiti termini di giustizia; e sforzarsi d'indurre il Reo (quando pure sia colpeuole) a confessar il vero, e chiederne la penitenza, per ageuolar maggiormente l'espedizione della sua causa: sopra le quali cose tutte gli si darà il giuramento, e si registrerà in processo, come di sopra.

Et auuenga, che secondo la varietà delle cause, e de i delitti, varij ancora siano i modi del difendersi, nè si possa così ageuolmente dare certa regola de i punti, ò capi delle difese del Reo: è nondimeno da notare, che se egli per auventura sarà innocente (come pure alle volte suol' accadere) dourà in tal caso costantissimamente negare, acciò col dire la bugia non infami se stesso ingiustamente, e questo è vn capo assai principale di difesa. Ma perche con la sola negazione non può tal' hora l'innocente dalle calunnie de' falsi testimoni assicurarsi, procurerà l' Auuocato, ò Procuratore, con più testimoni in numero, & anco di miglior condizione di quelli del Fisco, di far prouare, che il Reo non hà detto, ò fatto quello, che gli viene opposto, nel luogo, e tempo, che asseriscono i testimoni, ouero non in quel modo, nè con quelle parole, che dicono essi testimoni,

moni, ma con altre, & in altra guisa; il perche, ò si libera affatto dalla calunnia, ò pure in gran parte debilita il delitto oppostoli.

Sogliono anche prodursi testimoni, che lodino, ouero approuino il Reo, e perciò si chiamano approuatorij: e questi giouano taluolta assai, massimamente quando rendono testimonianza d'atti contrari a i delitti opposti, e fanno a punto in contrario riuolgere ciò che contro di essi Rei è stato detto nel processo. *Verbigratia*. Se prouano, che il Reo deposto d'hauer parlato hereticalmente della sacratissima Eucaristia, della Confessione sacramentale, e del Purgatorio, ascolta ogni giorno, ò almeno assai souente, anco nei i giorni del lauorare, la santa Messa, si confessa, e communica spesse volte, fa elemosine, & orazioni per l'anime de' morti, e simili altre cose. Oltre a ciò si rifiutano bene spesso i testimoni col prouare, che sono inimici capitali del Reo, ouero hanno congiurato, subornato altri a depporre il falso contro di lui; e questi testimoni si chiamano reprouatorij; alle quali proue però non deuono i parenti, nè i domestici del Reo esser ammessi in modo alcuno. Tralascio molti altri capi di difesa, cioè, quando i Rei sono pazzi, ò scemi di cervello, agitati dagl'immondi spiriti, fanciulli non ancor capaci di ragione, vecchi decrepiti, & insensati, vbriachi, lubrici di lingua, traboccheuoli nell'ira, rozzi, e villani, e simili, onde vengono, ò del tutto difesi, ò gran parte scusati rispettiuamente i Rei, che perciò dourà l'Inquisitore, non come Giudice, ma come Padre, tenerne grandissimo conto, e l'Avuocato secondo l'esigenza della

causa

causa valersene à fauore, e giusta difesa del Reo.

E douendosi sopra alcuno de' sudetti capi esaminare testimoni, formerà l' Auuocato per il Reo gli articoli continenti li sudetti, & altri capi rispettiuamente nella forma, che segue.

*Articulos infra scriptos dat, facit, & exhibet D. N. Aduocatus, seu Procurator, & eo nomine N. de N. carcerati in Sancto Officio, quos ad probandum recipi, & admitti, & super illis testes infra scriptos examinari petit; non tamen se astringens &c. de quo expressè protestatur omni meliori modo.*

*Et in primis D. Aduocatus, vel Procurator predictus, dicto nomine, hic repetit, ac reproducat omnia, & singula in processu cause quomodolibet deducta, si & in quantum, pro dicto N. &c. Ex quibus &c. & quatenus &c. ponit &c.*

*I. Qualiter dictus N. ab ineunte etate catholicè semper, ac religiosè vixit, nec malum vnquam alicui verbis, aut factis exēplū præbuit, quinimmodò tam in Ecclesiis, quàm extra, verū se catholicum in cunctis operationibus suis ostēdit. Et sic fuit, & est verum &c. Et aliàs, prout testes &c.*

*II. Item qualiter dictus N. sacrosanctæ Missæ Diuinorūque Officiorum deuotus semper extitit, illisque interfuit nō solum diebus festis de præcepto, verū etiam frequenter diebus ferialibus. Et sic fuit &c. Et aliàs, prout testes &c.*

*III. Item qualiter dictus N. semper tenuit, & asseruit, in sacratissima Hostia, & Calice consecrato contineri realiter verum corpus, & sanguinem Domini N. o. Iesu Christi, sacramentalem peccatorum Confessionem esse necessariam, Purgatorium omninò dari post hanc vitam, & sacras Imagines esse venerandas, nec vnquam alicubi verbum aliquod infallibilibus hisce veritatibus contrarium protulit, præsertim*



*tim in locis N. & N. & de Mense N. sicuti testes ex aduerso examinati falso deponunt. Et sic fuit &c. Et aliàs, prout testes &c.*

*IV. Item qualiter dictus N. tamquam bonus Christianus, & Catholicus, sanctissimis Pœnitentiæ, & Eucharistiæ sacramentis sæpissimè vsus fuit, adeò vt alijs etiam hac in re bono extitit exemplo. Et sic fuit &c. Et aliàs prout testes &c.*

*V. Item qualiter dictus N. singulis annis plures Missas celebrari fecit, multasq; eleemosinas erogauit in pauperes, ac ipsemet Deum, ac Sanctos precatus est assiduè pro animabus defunct. Et sic fuit &c. Et aliàs prout testes &c.*

*VI. Item qualiter dictus N. non solùm primatim, sed publicè, & palam, in vjs, & Ecclesijs, imagines Christi, Deiparæ Virginis, ac Sanctorum est veneratus, eis que luminaria instituit, & aptauit proprijs expensis. Et sic fuit &c. Et aliàs, prout testes &c.*

*VII. Item qualiter descripti in calce articulorum sunt infessissimi inimici, & capitalissimi hostes dicti N. eo, quòd pluries voluerunt illum occidere, nec vnquam distulerunt, insidias illi tēdere. Et sic fuit &c. Et aliàs, prout testes &c.*

E così potrà l' Auuocato sopra altri capi di difesa andar formando altri articoli secondo gli verrà somministrato dal Reo, e dalla causa istessa, chiudendoli così.

*Vltimò quòd de prædictis &c.*

*Non se astringens &c.*

*Saluo iure latiùs &c.*

E nel fine degl' articoli porrà espressamente i nomi di quelli, che si pretendono nemici del Reo, & anco i nomi de' testimoni da esaminarsi à difesa di lui in questo modo.

Nomi-

Nomina inimicorum capitalium dicti N. testibus legendi & c.

Caius.

Meuius.

Titius.

Nomina testium examinandorum ad defensionem dicti N.

Gellius.

Nicomachus.

Sempronius.

E detti articoli visti prima, e giudicati dall' Inquisitore pertinenti, e conformi alla causa, si esibiranno in atti dal Procuratore, o Auuocato, & il Notaro scriuerà l'atto nel modo che segue.

Die

Mensis

Anni

Deposita fuit schedula articulorum ad defensionem N. carcerati, nomine eiusdem, per D. N. eius Procuratorem, vel Advocatum, dicentem, articulantem, & requirentem in omnibus, prout in eis.

Qui prefatus Adm. R. P. Inquisitor predicta admisit si & in quantum & c. & mandauit, copiam tradi D. Procuratori Fiscali Sancti Officii, cumque admoneri, & excitari ad facienda pro Fisco sua interrogatoria in forma.

N. de N. Sancti Officii Notarius.

Die

Mensis

Anni

Copia precedentium articulorum tradita fuit per me & c. D. N. Procuratori Fiscali Sancti Officii N. ad effectum, vt supra.

N. de N. Sancti Officii Notarius.

Il Fiscale poi formerà i suoi interrogatori, quali dirittamente hauranno a ferire ciascuno de i sudetti articoli nella seguente forma.

Infra scripta interrogatoria dat, facit, & exhibet D. N.

Pro-

Procurator Fiscalis Sanctæ Inquisitionis N. in causa, quam habet in hoc Sancto Officio contra, & aduersus N. carceratum in carceribus dicti Sancti Officii, iuxta quæ præten-  
 sos testes ex aduerso ad defensionem (vt dicitur) inductos, & inducendos, antequam ad examen super articulis partis aduersæ deueniatur, diligenter, medio iuramento, interro-  
 gari, & per eos sufficienter responderi petit, & instat, aliàs de nullitate examinis protestatur expressè omni me-  
 liori modo & c.

I. In primis moneantur testes de importantia iuramen-  
 ti, & periurii, præsertim in Sancto Officio, & aduertant,  
 quòd deponunt in causa fidei; & quòd, si falsum, aut men-  
 dacium deponent, ultra quòd venient puniendi, non pote-  
 rint ab aliquo absolui, nisi à Sanctissimo Domino Nostro,  
 & à Sancto Officio.

II. Item moneantur, quòd falsum committitur, non so-  
 lum quod non est verum dicendo, sed etiam tacendo, & sub  
 silentio prætermittendo veritatem, præsertim de ijs, de  
 quibus fuerint interrogati.

III. Item moneantur, quòd etiam quòd aliquid sit ve-  
 rum in se, & testes nesciant de propria scientia, tunc non  
 est licitum dicere, se scire de propria scientia id, quod au-  
 diuerunt tantum; sed id, quod sciunt de auditu, debent di-  
 cere de auditu, quæ verò sciunt de propria scientia, debent  
 deponere de propria scientia.

IV. Interrogentur de nomine, cognomine, patre, patria,  
 etate, & professione, & à quanto tempore citra non fue-  
 rint confessi, & communicati, & an vnquam fuerint carce-  
 rati, inquisiti, seu processati, ex qua causa, & an fuerint ali-  
 qua pœna condemnati, & qua, siue etiam excommunicati.

V. Item interrogentur. Quomodo accesserint ad subij-  
 ciendum se examini, & an ab aliquo fuerint requisiti, seu  
 aliquo

aliquo modo fuerit secum ab aliquo tractatum de presentia examine faciendo, ubi, quando, qua occasione, quoties, a quo, & quibus presentibus, & an fuerint aliquo modo instructi de his, quæ essent deponenda in presenti examine, & an fuerint sibi ostensi articuli, & an aliquod commodum sperent ex presenti examine.

VI. Item interrogentur. A quanto tempore citra cognouerint, aut cognoscant N. qua occasione, & an fuerint soliti cum eo conuersari intrinsecè, & sint eius amici, seu aliqua affinitate illi coniuncti, & qua.

VII. Item interrogentur. An sciant, vel dici audierint, propter quam causam dictus N. fuerit carceratus, & inquisitus in Sancto Officio.

VIII. Item interrogentur. An audierint, dictum N. loqui de contentis in tertio articulo. Si negativè dixerint, non interrogentur ulterius. Si verò affirmativè, dicant, quando, ubi, qua occasione, quoties, & quibus presentibus.

IX. Item interrogentur. An possit esse, quòd dictus N. alius in locis perperam, & minus catholicè, immò hæreticaliter, de predictis locutus fuerit, & ipsi testes nesciant. Si negativè dixerint, interrogentur, quare id esse non possit, & an ipsi testes adeò permanentè steterint in locis, in quibus dictus N. commoratus est; illique tam firmiter adhaerint, ut omnes illius actiones, & verba viderint, & audierint; nec potuerit dictus N. in scijs ipsis testibus, de præfatis materijs longè aliter loqui, & tractare, quam Sancta Catholica, & Apostolica Romana Ecclesia profiteatur, & doceat.

X. Item interrogentur. An qui de articulis sanctæ Fidei Catholicæ ita loquitur, ut de eis malè sentire videatur, is possit dici catholicè, ac religiosè, & sine vllò scandalo vivere.

XI. Item

XI. Item interrogentur. An vnquam viderint, dictum N. eleemosynas erogare, preces ad Deum fundere, ac Missas pro defunctis celebrari facere. Si negativè, non ultra. Si verò affirmatiuè, dicant, quoties, qua occasione, quibus in locis, & temporibus, & pro quarum personarum animabus talia ab eo fieri viderint.

XII. Item interrogentur an viderint, dictum N. sacris Imaginibus obsequium præstare, easque venerari. Si negativè, non ultra. Si verò affirmatiuè, dicant, vbi, quando, quoties, qua occasione, quibus sacris Imaginibus, & quale obsequium, ac venerationem illis à dicto N. viderint exhiberi.

XIII. Item interrogentur. An vnquam aduerterint, dictum N. sacrosanctæ Missæ, & Divinis Officiis interesse, confiteri sacramentaliter, & sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumere. Si negativè, non ultra. Si verò affirmatiuè, dicant, quoties, quibus in Ecclesiis, & quibus diebus talia Christianæ pietatis opera ab eo fieri viderint.

XIV. Item interrogentur. An sciant, vel dici audierint, dictum N. habere aliquos inimicos. Si negativè, non ultra. Si verò affirmatiuè, nominent illos, & quatenus aliquem ex descriptis in calce articulorum, vel etiam omnes expresserint, dicant singillatim causas inimicitie, de quo tempore exorta fuerit talis inimicitia, & quamdiu durauerit: & an quando dictus N. carceratus fuit, pax inter illum, & prænominatos intercederet, ac reddant

XV. Item interrogentur. An sciant, vel dici audierint, prænominatos voluisse dictum N. interficere. Si negativè, non ultra. Si verò affirmatiuè, interrogentur de tempore, loco, modis, vijs, & complicibus, & quibus armis vsi fuerint.

Item interrogentur. An ob eam causam prænominati inimici dicti N. fuerint processati. Si affirmatiuè, dicant, an propterea pœnam aliquam reportauerint, aut impunes euaserint, ac explicent causam dictæ eorum impunitatis.

XVII. Item interrogentur. An sciant, vel dici audierint, aliquas dicto N. paratas fuisse insidias à prætensis eius inimicis. Si negatiuè, non ultra. Si affirmatiuè, dicant, quas insidias, & referant omnia per extensum, cum causa scientiæ.

XVIII. Item interrogentur. An possit esse, quòd inter prænominatos ex vna, & dictum N. partibus ex altera, nulla intercesserit, aut intercedat inimicitia capitalis.

XIX. Item interrogentur. An sciant, vel dici audierint prænominatos esse viros probos, Deum timentes, bona vitæ, conditionis, & famæ, non solitos mentiri, præsertim cum iuramento, imò veridicos, & fide dignos, præcipuè in iudicio, & cum iuramento. Si affirmatiuè, dicant, an existiment, huiusmodi homines falsum dicturos in iudicio, præsertim in hoc Sancto Tribunali, aduersus quem piam, licet eorum inimicum. Si negatiuè, dicant, quenam de illis sciant, vel dici audierint, propter quæ existiment, illos esse minus probos, & parum Deum timentes; recensendo per extensum quæcumque sciunt, vel audierint, cum causa scientiæ.

E doppo c'haurà il Fiscale distesi tutti gl'interrogatori, che gli faranno parsi necessari, & opportuni potrà aggiungere queste parole.

Et similiter circa omnes articulos partis aduersæ interrogentur de causa scientiæ, & circumstantijs loci, temporis, & contestium: & fiant alia interrogatoria opportuna arbitrio D. examinantis.

Fatti gli articoli della parte, e formati gl'interro-

rogatori del Fisco, e riposti negli atti della causa, quelli, e questi, come di già si è detto, procederà l'Inquisitore all'esamina de' testimoni per difesa del Reo, interrogandoli prima sopra gl'interrogatori del Fisco, e poi sopra gli articoli d'esso Reo, nel modo che siegue.

Die

Mensis

Anni

*Examinatus fuit ubi supra, & per antedictum Adm. R. P. Inquisitorem, in meique &c.*

*N. de N. testis inductus ad defensam dicti N. qui delato sibi iuramento de veritate dicenda, prout iuravit, talis &c. fuit primò interrogatus iuxta interrogatoria Fiscii &*

*Iuxta primum, secundum, & tertium fui monitus, prout in eis, & rectè respondit.*

*Iuxta quartum interrogatus. Resp. &c.*

*Iuxta quintum interrogatus. Resp. &c.*

E così ordinatamente si anderà interrogando sopra ciascuno degli altri interrogatori, e si registreranno le sue risposte.

*Deinde examinatus fuit super articulis partis producentis.*

*Super primo examinatus, dixit, articulum verum.*

*Super secundo examinatus, dixit, tantum scire, quantum supra deposuit.*

E finito d'esaminarlo sopra gli articoli, si terminerà l'esamina, come è detto di sopra, de i testimoni esaminati per il Fisco.

Se il Reo oltre alle predette esame, vorrà, che anche l'Avvocato si faccia a maggior sua difesa, qualche informazione, ò *in iure*, ò *in facto*, non gli si doura in modo alcuno negare. Et in questo modo

sarà finito il processo difensiuo . E finiremo ancor noi questa Quarta Parte , col dire, che, essendo le difese di ragione naturale , deuono non pure al Reo non conuinto, ne confesso , auanti la tortura, e sentenza; ma anco al Reo conuinto, e confesso darli le difese , & a fauor di lui ascoltarli per ogni modo l' Auuocato : percioche possono sempre, & alla confessione , & a i testimini , & a i loro detti opporsi di cose assai . E ciò maggiormente hà da farsi quando ii Reo non è confesso, ma solamente conuinto . Anzi (& è cosa molto più rara, e singolare) anco i Rilassi, quando negano esser tali , e vogliono prouare la loro pretesa innocenza, si vogliono ascoltare; e conuiene ad essi parimente dare le sue difese :  
 come anco a i  
 Rei di ma-  
 la  
 vita , e fama , e per tali  
 tenuti, e ripu-  
 tati .





133

# Q V I N T A P A R T E.

Modo di formare le Citazioni, Precetti,  
Decreti, Sicurtà, & altre cose simili.



Erche (si come è detto) bene spesso, anzi per l'ordinario, volendosi prendere le necessarie informazioni nelle cause occorrenti per la Santa Inquisizione, fa di mestiero citare testimoni, e Rei, dar sicurtà, formar precetti, decreti, & altre azzioni somiglianti; perciò si sono ridotte insieme queste poche forme, delle quali potranno gl'Inquisitori servirsi alla giornata.

Le citazioni de' testimoni *pro informatione Curiae* si potranno fare in questa, ò simile maniera.

*Mandato Adm. R. P. Inquisitoris N. Precipitur tibi N. de N. quatenus spatium &c. ab harum tibi facta presentatione, personaliter comparere debeas coram presato Adm. R. P. Inquisitore ad informandum Sanctum Officium, ouero, pro interesse Sancti Officii &c. Et hoc in, & sub pœna aureorum &c. locis pijs in casu contrauentionis applicandorum ad arbitrium presatâ M. R. P. Inquisitoris, necnon insuper (& hoc in subsidium) sub pœna excommunicationis &c.*

*Et in euentum non comparitionis pro prima die sequenti ad contradicendum, ne condemneris in pœnam spretâ præcepti &c. Datum in Aedibus Sanctæ Inquisitionis N.*

Doppo la quale il Notaro metterà il suo nome, e rogito consueto.

È si dourà auuertire di mettere nelle citazioni suddette vn termine competente al testimonio per poter comparire, considerata la qualita della persona, la distanza del luogo, e l'occasione del negozio.

Formata che sarà la citazione in questa, o simil guisa, & ordinerà al Messo, che la presenti, e si farà apparire nel processo quest'ordine, e commitione con simili parole.

*Præfatus M. R. P. Inquisitor commisit, & imposuit, ac in mandatis dedit, & dat N. Nuncio & c. præsentis, quatenus ex sui parte, & mandato vadat, portet, & in scriptis det N. de N. copiam citationis præfate, & eo personaliter non reperto, dimittat ad domum suæ habitationis & c.*

E doppo che sarà stata presentata la citazione, si registri nel processo ancora la relazione, del Messo così.

Die

Mensis

Annũ

*Prædictus N. Nuncius; seu Cursor publicus, ãens, & rediens, retulit prædicto M. R. P. Inquisitori, & mihi Notario infra scripto, se præsentasse personaliter, ouero, ad domum habitationis & c. N. de N. supradictò schedulam sibi traditam & c. ouero, eam affixisse, reliquisse, & publicasse & c.*

E si sottoscriua il Notaro, come sempre dourà fare in tutte queste, & altre simili azzioni, in questa maniera.

*N. de. N. Sancti Officij Notarius.*

Si vuole anche usare la medesima forma di citazione,

zione, ponendoui nel principio il nome del Giudice così.

*Nos N. de N. Inquisitor N. &c precipimus tibi N. de N. quatenus spatia &c. ab harum quomodolibet tibi facta presentatione, coram nobis comparere debeas ad informandum Sanctum Officium, ouero, pro interesse Sancti Officij, & hoc in, & sub pœnam &c. E si seguiti, e termini, come di sopra.*

E quando si formerà nella predetta guisa, dourà essere sottoscritta dall'Inquisitore così.

*Ita est ego N. de N. Inquisitor N.*

Et aggiungasi più a basso ancora la sottoscrizione del Notaro così.

*N. de N. Notarius de mandato &c.*

La citazione de' Rei si potrà fare nella medesima forma, mutando quelle parole, che dicono, *ad informandum &c.* in luogo delle quali si dirà *ex causa fidei*, ouero, *ad respondendum de fide &c. pro interesse Sancti Officij.*

Et hassi a notare, che trattandosi nel Santo Officio di delitti, che si puniscono anche di pena corporale, e vi si chiede per lo più la tortura, deue il Reo citato comparire egli stesso di persona, non per Procuratore, perche non può contro al Procuratore decretarsi nè il carcere, nè la tortura, non essendo egli indiciato, nè ancora proferirsi la sentenza condannatoria, non hauendo errato, onde il delitto resterebbe impunito: & oltre a ciò il Reo meglio potrà per se stesso difendere la sua propria causa, che per mezo del Procuratore: ed vitimamente, perche dal volto, dall'aspetto, dalla qualità della persona, dalla costanza, dal timore, dal moto degli oc-

chi, e dal parlare del Reo può il Giudice formare più certo indicio nella causa, che si agita contro di lui, che dalla comparizione del Procuratore.

E quanto si dourà procedere alla carceratione de' Rei, conuerrà nel processo formare il decreto così.

*Adm. R. P. F. N. de N. Inquisitor N. Attentis in iudicijs militantibus contra N. de N denunciatum in Sancto Officio, necnon attenta qualitate personæ, cum timeretur de fuga eiusdem, relaxauit mandatum de capiendo ipsum, sub hac forma &c.*

Die                      Mensis                      Annus

*De mandato Adm. R. P. Inquisitoris &c. capiatur N. de N. pro interesse Sancti Officij, & captus ad secretos carceres ducatur, ne relaxetur, donec &c. Datum &c. In quorum fidem &c.*

E si sottoscriuerà il Notaro &c.

E quando non si sapesse il nome del Reo, si porranno i contrasegni &c.

E la copia di questo mandato si darà a gli Sbirri, & Esecutori, sottoscritta dal Notaro del Santo Officio.

Condotta che farà il Reo, si consegnerà al Custode, e noterassi nel processo il giorno, e consegna così.

Die                      Mensis                      Annus

*Ductus fuit ad carceres nomine Sancti Officij prefatus N. de N. & consignatus N. de N. carcerum Custodi.*

*Ita est N. de N. Notarius Sancti Officij.*

E prima che si metta in prigione dourà farsi la visita della persona, massimamente in caso, che fosse indiciato di hauer calamita battezzata, o altre

simili cose, ò pur anco scritte hereticali, magiche, negromantiche, superstiziose &c. E si registrerà nel processo quello, che gli si trouerà adosso, in questa maniera.

*Et antequam dictus N. consignaretur in carceribus, de mandato Adm. R. P. Inquisitoris præfati facta fuit per dictos Executores ad præsentiam mei Notarij infrascripti visitatio personæ ipsius in vestimentis, ac alijs locis suspectis, & inuenta fuit in eius crumena, seu scarsella, seu &c. quadam cartula manuscripta, cuius initium erat &c. E si registri il principio, e fine della scrittura, quando sia cosa superstiziosa, magica, od hereticale, soggiungendosi, finis vero &c. ouero, inuentum fuit fragmentum cuiusdam lapidis, albi, seu nigri coloris &c. e si descriua il tutto minutamente, ouero, libellus inscriptus, Psalterium Martini Luteri, aut quid simile &c.*

Auertendo il Notaro di porre nel processo tutto quello, che si trouerà, e registrarlo con qualche segno particolare, ò di lettera d'alfabetto, ò d'altro, e nel fine si rogerà come è detto &c.

E perche molte volte ancora è necessario subito doppo la carcerazione del delinquente far la visita della casa, se porterà il pregio, che l'Inquisitore stesso personalmente vi si trasferisca, si potrà ancor essa registrare nel processo in questa, ò simil guisa.

Die

Mensis

Anni

*Cum Adm. R. P. Inquisitor præfatus &c. vellet de delicto perpetrato omnem possibilem habere cognitionem, & ad effectum, vt magis corpus delicti appareret, necnon ad omnem alium bonum finem &c. accessit personaliter vnâ cum me Notario infrascripto ad locum habitationis præfati N. postquam ipse ductus fuit ad carceres, & eandem*

ha-

habitationem visuauit, presentibus infrascriptis testibus, inuenitque in camera, seu capsula tali, e si noti il sito preciso, talia, & talia. E si descriua tutto quello, che si trouerà, purchè sia materia spettante al Santo Officio; come libri prohibiti, scritture superstiziose, magiche &c. imagini lasciue, calamita, carta vergine, ò altre cose simili; e soggiungasi. *Quæ omnia de mandato prædicti Adm. R. P. Inquisitoris per me Notarium infrascriptum registrata fuerunt in actis &c.*

E poi si facciano sottoscriuere i testimoni.

Io N. fui presente, e vidi quanto di sopra.

Io N &c.

E nel fine metta il suo rogito consueto di Notaro.

Può similmente occorrere, che l'Inquisitore per degni, e ragioneuoli rispetti stimi necessario, & opportuno far la visita de' libri, e scritture del Reo prima, ch'ei sia condotto alle prigioni del Santo Officio, & in presenza dell'istesso Reo. E ciò seguendo, si registrerà così negli atti del processo.

*Præfatus M. R. P. Inquisitor, attenta grauitate delicti, & indiciorum militantium aduersus dictum N. necnon qualitate persone, & alijsque dignis, ac rationabilibus de causis animum suum mouentibus, contulit se personaliter vnà cum me Notario infrascripto ad domum habitationis propriæ dicti N. suam in via &c. & facta ibidem coram præfato M. R. P. Inquisitore, & ad ipsiusmet N. præsentiam, per me &c. diligenti, & accurata perquisitione omnium librorum, & scripturarum &c. in tali, vel talè camera, e si descriua il luogo particolare, existentium, tam in studio, quàm in capsis &c. eiusdem N. reperta sunt infrascripta ad Sanctum Officium Inquisitionis spectantia,*

*litteris maiusculis à me signata, & notata Videlicet.*

*Liber in octavo impressus, Italico idiomate, inscriptus. Del fuggir le superstizioni, che ripugnano alla vera, e sincera confessione della Fede, composto già da M. Giouanni Caluino in lingua latina &c. 1553. coopertus carta pergamena alba signatus littera A.*

*Item libellus in sextodecimo, carta pergamena alba coopertus, ac vulgari Italico sermone impressus, cuius titulus La Dottrina nuoua, e vecchia. Per Gio: Battista Pinarolio. 1556. signatus littera B.*

*Item liber in octavo impressus, vulgarè idiomate Italico, carta pergamena coopertus, qui inscribitur. De' fatti de' veri Successori di Giesù Christo, e de' suoi Apostoli, e degli Apostati della Chiesa Papale, da M. Pietro Viretto in Francese scritti. Per Gio: Luigi Pascale 1556. signatus littera C.*

E con tal' ordine si noteranno tutti i libri, e scritture, & altre cose concernenti il Santo Officio, come di sopra; con aggiungerui il Notaro la sua sottoscrizione.

E perche ancora è necessario taluolta ò per infermità, ò per altra occasione legitima rilasciare il Carcerato dalla prigione formale con sicurtà; in tal caso l'Inquisitore fara registrare nel processo l'istrumento d'essa in questa forma.

*Die*

*Mensis*

*Anni*

*Cum præfatus N. de N. carceratus instantèr petisset, relaxari à carceribus, in quibus detinebatur, eo quòd esset malè affectus, & feбри laboraret, vel tali, ac tali dolore, & infirmitate, paratus dare cautionem idoneam de se presentando ubique locorum, prout placuerit prædicto M. R. P. Inquisitori, ac desistendo mandatis, & parendo omnibus,*

*quis,*

bus, & singulis, quæ sibi imponentur. Præfatus Adm. R. P. Inquisitor, attendita infirmitate prædicta, ac alijs de causis animum suum mouentibus, vt salutæ eius consulere posset, decreuit, præfatum N. esse relaxandum à carceribus, habita tamen prius fideiussione, se cautione idonea scutorum &c. nec non obligatione, promissione, & iuramento dicti N. quòd se præsentabit coram præfato Adm. R. P. Inquisitore personaliter, & in fortijs Sancti Officij consignabit infra spatium &c. Quæ præfatus N. ita promissit, & iurauit. Et ad eius instantiam, ac preces, coram vt supra, comparuit D. N. filius N. de N. loci, seu castri, aut ciuitatis N. qui sciens, se non teneri, volens tamen teneri, obligando se, & omnia sua bona renuntians cuiuslibet iuri, & præuilegio, sponte, & non coactus fideiussit, & fideiubet, promittendo mihi Notario infra scripto nomine Sancti Officij stipulanti, quòd dictus N. se præsentabit coram præfato Adm. R. P. Inquisitore N. & in fortijs Sancti Officij, vt supra, & quòd præsentabitur à dicto N. fideiussore, & hoc in & sub pœna aureorum &c. applicandorum Fisco Sancti Officij, soluendorum per dictum N. fideiussorem in casu contrauentionis, & ita ambo se obligauerunt in forma Camere Apostolicæ, cum clausulis &c.

Quem fideiussorem dictus N. promissit, ac promittit conseruare indemnem in casu contrauentionis &c. Præsentibus ad hæc A. de A. & B. de B. testibus vocatis &c.

Ita est ego N. Notarius &c.

Accaderà forse alcuna volta, che mentre si prenderanno le informazioni necessarie contro à qualche denunziato, il delinquente medesimo ò per sospizione, ò perche habbia hauuta qualche notizia, che si faccia inquisizione contro di lui, temendo d'esser carcerato, si metterà in fuga: il che quando



succeda, dourà citarsi à comparire, come si costuma, con le trè solite citazioni, che si potranno formare in questa, ò simile maniera. La prima così.

*Nos N. de N. Inquisitor N. & c. Tenore presentium, sic instante Fisco Sancti Officii, mandamus tibi N. de N. quatenus sub pœna seutorum & c. Sancto Officio N. applicandorum, & excommunicationis, debeas infra spatium & c. post presentium intimationem tibi quomodolibet factam, personaliter, & non per interpositam personam, coram nobis comparere ad parendum mandatis vestris, & ad respondendum ijs, super quibus fueris interrogatus pro interesse Sancti Officii. Et ubi horum mandatorum nostrorum contemptor, & inobediens fueris (quod tamen non speramus) scias, quod posthac citaberis ad valuas tuæ habitationis, & ex abundantia ad valuas Ecclesiæ S. N. de N. usque ad totalem multam, & condemnationem & c. Datum in loco N.*

*Die                      Mensis*

*Annũ*

*N. de N. Inquisitor & c.*

*N. Notarius Sancti Officii.*

Doppo la quale si registrerà la relazione del Messo, come è detto di sopra.

E quando non comparisca nel termine assegnato. li nel primo precetto, si aggiunga il secondo in questa forma.

*Nos N. de N. Inquisitor & c. Tenore presentium, sic instante Fisco Sancti Officii, mandamus tibi N. de N. personaliter, si repertus fueris, secus ad valuas tuæ habitationis, & Ecclesiæ S. N. de N. ex abundantia, quatenus infra spatium & c. ab intimatione, & affixione, vt supra, personaliter, & non per interpositam personam, coram*  
*nobis*

nobis comparere debeas, ad respondendum, allegandum, & deducendum totum quidquid vis, potes, & intendis, quare condemnari non debeas in pœnam excommunicationis, & scutorum &c. contentam in primo præcepto nomine Sancti Officii tibi intimato, vel relicto ad valuas, tuæ habitationis, & die, &c. Eo quia præceptum illud in contemptum deduxisti, non in comparendo, & mandatis Sancti Officii obtemperando, prout fueras iussus, immò contumax fuisti, ut ex actis apparet &c. Datum &c.

Die                      Mensis                      Anni

Ita est N. de N. Inquisitor &c.

N. Sancti Officii Notarius.

E si stenda conforme all'ordinario la relazione del Messo.

E quando pure starà ostinato, e ribelle, nè sarà comparso nel termine assegnatogli, si aggiunga il terzo precetto in questa forma.

Nos N. de N. Inquisitor N. Tenore præsentium, sic instante Fiscali Sancti Officii, mandamus tibi N. de N. personaliter, si repertus fueris, secus ad valuas tuæ habitationis, & ex abundantia Ecclesiæ S. N. de N. per affixionem præsentium, quatenus die, &c. comparere debeas coram nobis ad videndum, & audiendum, te declarari excommunicatum, & incidisse in pœnam scutorum &c. contentam in primo præcepto, & in omnes alias pœnas iuxta dispositionem sacrorum Canonum, quam condemnatio nem contra te inobedientem, & contemptorem mandatorum nostrorum facturam sumus in causa præceptorum tibi superioribus diebus intimatorum, ut in actis, & peremptoriè &c. ac reliqua necessaria, & opportuna fieri, & expediri &c. Quòd si supradicta omnia fieri non poterunt in termino tibi assignato, obligamus te peremptoriè,

& in

*& in finem, vt supra, omnibus diebus, & horis, donec deueniatur ad declarationem suprascriptam &c. Datum &c.*

Die . . . Mensis . . . Anni

*N. de N. Inquisitor qui supra.*

*N. Sancti Officii Notarius.*

E quando pure, deposto il timor di Dio, e della Santa Chiesa Cattolica, il citato ricusasse di comparire, e rendere vbbieienza al Santo Officio, essendo debito dell' Inquisitore di richiamare le pecorelle erranti al proprio ouile di Santa Chiesa, acciò non siano diuorate dalle rabbiose fauci del Demonio infernale; inuitandole prima con benigne, e pietose voci, e poi, quando quelle non vogliono ascoltare, conforme al precetto Euangelico, vibrando l'armi della medesima Santa Chiesa, sforzarla ad entrare nel conuitto di Christo; farà mestiero, accusata prima la sua contumaccia, e disubbidienza, dichiararlo per sentenza scomunicato: e la forma di tale accusa, e dichiarazione si porrà nell'Ottaua Parte. E poiche tal dichiarazione sarà fatta, si formeranno i cedoloni d' affiggersi alle porte di ciascuna Chiesa, in questa, ò simil forma.

*In his scriptis auctoritate Apostolica publicatur, & denunciatur excommunicatus N. de N. habitans in loco N. fugitiuus, contumax, & rebellis Sancto Officio Inquisitionis, eo quòd citatus per trinam citationem ad comparandum in Sancto Officio predicto responsurus de his, de quibus in actis contra ipsum, comparere renuit. Et declaratur, eum incidisse in omnes, & singulas censuras, & pœnas tam in litteris monitorijs contra eum decretis, & executis, contentas, quàm à Iure, & à sacris Constitutionibus contra taliter delinquentes, & fugitiuos inflictas: &*

*tara.*

tamquam excommunicatum ab omnibus Christianis fidelibus  
evitari debere. Denunciatur insuper, mandatum executi-  
uum de capiendo ipsum à quocumque Magistrato, & ab  
alijs personis tam publicis, quam privatis id pro fide Ca-  
tholica exequi volentibus, decretum, & relaxatum fuisse.  
Instante Fisco Sancti Officii nostri &c. In quorum fidem  
&c. Datum &c.

Die

Mensis

Anni

E si sottoscriuerà l'Inquisitore, & il Notaro.

E se non vorrà citare con queste tre citazioni di-  
stinte, lo potrà fare con vna sola, che habbia virtù  
di tre, in questa guisa.

Nos N. de N. Inquisitor N. Attendentes, quòd fuga  
delatorum de hæretica prauitate, suspicionem de labe præ-  
fata adyicit ampliorem, vt tales fugitivi suspecti de fide ha-  
beantur, & meritò, fortiùs, quàm ante. Et cum tu N.  
de N. habitans in loco N. fueris nobis delatus de hæretica  
prauitate, ac dum procederemus ad testes examinandos,  
& ad nos super delatis contra te informandum, maligno  
spiritu damnabiliter agitatus, & insano consilio acquie-  
scens fugam arripueris; Quia propter fugam prædictam  
te magis de fide suspectum nunc, quàm prius meritò habe-  
mus; Ea propter auctoritate Apostolica, qua fungimur  
in hac parte, tibi supradictò N. de N. absentì, vt præsen-  
ti, in virtute sanctæ obedientiæ præcipimus, & manda-  
mus, sub excommunicationis læte sententiæ pœna, quate-  
nus infra tres dies (pongasi il termine competente)  
proximè sequentes, quorum primum pro primo, secundum  
pro secundo, & tertium pro tertio, ultimo, & perempto-  
rio termino, & trina canonica monitione assignamus, co-  
ram nobis compareas in Sancto Officio N. personaliter de  
fide Catholica responsurus, & aliàs factururus, vt fuerit ra-  
tionis.

tionis. Declarantes, quòd, si mandatis nostris non par-  
 eris cum effectu intra prefatum terminum tibi assigna-  
 tum, eris maioris excommunicationis vinculo innodatus.  
 Quam excommunicationis sententiam nos Inquisitor præ-  
 fatus auctoritate, qua supra, in te, vt in contumacem, &  
 inobedientem Sancto Officio, nunc, vt ex tunc, & tunc, vt  
 ex nunc, prefata trina canonica monitione præcunte, iusti-  
 tia, suadente, & tua contumacia, & inobedientia exigen-  
 te, scriimus in his scriptis. Datum &c.

Die                      Mensis                      Anni

Ita est Fr. N. de N. Inquisitor N.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Et auuertirà anco il Notaro di registrare oltre à  
 questo la relazione del mese, giorno, hora,  
 e luogo dell' affissione delle copie della  
 sudetta citazione, & il nome di  
 quelli, ch' erano presenti à tal'  
 affissione. E tanto basti  
 hauer in breue ragio-  
 gionato intor-  
 no à somi-  
 glianti forme,  
 &c.



## SESTA PARTE

Del modo d'interrogare i Rei  
nella tortura.



Auendo il Reo negato i delitti oppo-  
stigli, e non essendosi essi pienamen-  
te prouati, s'egli nel termine assegna-  
togli à far le sue difese, non haurà de-  
dotto à sua discolpa cosa alcuna, oue-  
ro, fatte le difese, ad ogni modo non  
haurà purgato gl'indicij, che contro à lui risultano  
dal processo, è necessario per haerne la verità ve-  
nir contro di lui alla rigorosa esamina; essendo stata  
apunto ritrouata la tortura per supplire al difetto  
de' testimoni, quando non possono intera proua ap-  
portare contro del Reo. Nè ciò punto sconuiene  
all' Ecclesiastica mansuetudine, e benignità; anzi  
quando gl'indicij sono legitimi, bastevoli, chiari, e  
(come dicono) concludenti *in suo genere*, può, e dee  
l' Inquisitore in ogni modo senz'alcun biasimo farlo,  
accioche i Rei, confessando i lor delitti, si conuerta-  
no à Dio, e per mezo del castigo saluino l'anime lo-  
ro. Bene sconuerrebbe da douero, anzi farebbe co-  
sa iniquissima, e contro alle leggi humane, e diuine,  
l' esporre à i tormenti chi che sia, non precedendo al-  
cun legittimo, e prouato indicio; & oltre à ciò la  
confessione, ch'indi seguisse, farebbe inualida, e di  
niun momento, ancorche il Reo persistesse costan-  
tissimamente in essa; non douendosi mai cominciare  
dalla

dalla tortura , ma dagl'indicij . E se ben poi sopra-  
 uenissero gl'indicij, non per ciò verrebbe tal confes-  
 sione à conualidarli . Ma perche in negozio di tan-  
 ta importanza si può facilmente commetter errore ,  
 ò in pregiudizio notabile della giustizia , sì che i de-  
 litti restino impuniti , ò in danno grauissimo , & ir-  
 reparabile de' Rei, fa di bisogno, per caminare sicu-  
 ramente , che l'Inquisitore proponga prima nella  
 Congregazione de' Consultori del Santo Ufficio il  
 processo offensiuo, e difensiuo, e col dotto, e maturo  
 consiglio d'essi ( ancorche il loro voto non sia deci-  
 siuo, ma solamente consultiuo ) si gouerni , & ado-  
 peri sempre . O pure, essendo la causa graue, e diffi-  
 cultosa, ne dia parte al sacro, e supremo Tribunale  
 della Santa, & Vniuersale Inquisizione Romana , e  
 di là n'attenda la risoluzione . E noi, supposto, che  
 già con l'assistenza dell'Ordinario, ò di chi verrà da  
 lui deputato , sia preceduta la consulta nella causa  
 di cui si tratta, e che secondo le leggi debba il Reo à  
 rigorosa esamina sottoporsi, ouero dalla Sacra Con-  
 gregazione si sia riceuuto l'oracolo di ciò, c'habbia  
 à farsi, andaremo spiegando varie forme di detta esa-  
 mina, secondo la varietà de' casi, che possono occor-  
 rere nel Santo Tribunale.

*Modo di esaminare in tortura  
 sopra il fatto .*

**S**E dunque il Reo negherà d'hauer (per esemplo)  
 bestemmato hereticamente , ò percosso le sa-  
 cre Imagini , e dourà perciò esser torturato, si farà

venire al luogo dell'esamina, e datogli il solito giuramento di dir la verità, si esaminerà con modo, e forma diuersa da quella, con la quale altre volte, quando la tortura è stato esaminato; atteso che non douranno i Giudici con lunghe circuizioni di parole, & interrogazioni pigliate di lontano con esso lui procedere, ma discender subitamente al negozio del quale si tratta, nella forma a punto che segue.

Die

Mensis

Anni

*Eductus de carceribus, & personaliter constitutus in loco &c. coram Perillustri, ac Reuerendissimo D. Episcopo N. (se vi farà il Vescouo) ac presato M. R. P. Inquisitore, ouero (interuenendoui il Vicario Episcopale) coram presato M. R. P. Inquisitore, & M. R. D. N. de N. Vicario Episcopali N. in meique &c.*

*N. de N. de quo supra, cui delato iuramento &c. fuit per DD.*

*Interrog. An sibi occurrat aliquid dicere circa suam causam. Resp. &c. E si scriueranno tutte le sue risposte.*

*Interrog. An blasphemauerit, Al dispetto di D. Puttana di D. &c. Resp. &c.*

*Interrog. An perpuserit sacra Imagines Christi, & Sanctorum. Resp. &c.*

*Benignè per DD. monitus ad dicendam veritatem, & vt velit tandem recedere à tot mendacijs, & inuerisimilibus responsionibus, cum ex iam deductis possit ipse Constitutus clarè animaduertere, nullum sibi negandum iocum esse relictum. Resp. &c.*

*Et DD. dicentibus, quod, nisi se resoluat dicere veritatem, contra eum deuenietur ad remedia iuris, & facti opportuna. Resp. &c.*

Et



Et DD. clarè dicentibus, quòd contra eum deuenietur ad torturam. Resp. &c.

Tunc DD. sedentes &c. visa pertinacia, & obstinatione ipsius Constituti, visoque, & maturè considerato toto tenore processus, & omnibus, ac singulis in eo contentis, animaduertentes, in eo adesse indicia sufficientia, quibus ipse Constitutus possit, ac debeat questionibus exponi, decreuerunt, ipsum Constitutum esse torquendum tormento funis pro veritate habenda super prolatione blasphemiarum prædictarum, & percussione sacrarum Imaginum &c. Sic instante, & petente D. Promotore Fiscali Sancti Officij.

Et ideo mandauerunt, ipsum Constitutum duci ad locum tormentorum, ibique spoliari, ligari, ac funi applicari.

Qui sic ductus, dum spoliaretur, ligaretur, ac funi applicaretur, benignè per DD. monitus, & paternè adhortatus, vt tandem liberè veritatem dicat, & recedat ab eius pertinacia, nec expectet, quòd in funem eleuetur, prout eleuabitur, quatenus adhuc in eius obstinatione persistat. Resp. &c.

Tunc DD. cum viderent, ipsum Constitutum omnino recusare veritatem fateri, eundem iam spoliatum, ligatum, & funi applicatum, mandauerunt in altum eleuari.

Qui sic eleuatus cœpit clamando dicere &c. ouero tacuit.

Interrog. An dictas hereticas blasphemias protulerit, sacrasque Imagines percusserit. Resp. &c.

E procureranno i Giudici, che il Notaro scriua non solamente tutte le risposte del Reo, ma anco tutti i ragionamenti, e moti, che farà, e tutte le parole, ch'egli proferirà ne' tormenti, anzi tutti i sospiri, tutte le grida, tutti i lamenti, e le lagrime, che manderà.

*Monitus per DD. vt non patiatur, se plerius in tormento detineri, sed veritatem liberè fateatur. Resp. &c.*

E se il Reo, auuenga che con animo di non dir la verità, rispondesse, mettetemi giù, che voglio dir ogni cosa, il che si haura da notare nel processo, dovranno i Giudici istare, che cominci a dir la verità ne' tormenti, così.

*Et sibi dicto, vt incipiat dicere veritatem, & postea deponetur. Resp. &c.*

E se pure anderà replicando, che lo depongano, che la dira, ancorche similmente non hauesse animo di dirla, si potrà far deporre, e proseguire in questo modo.

*Tunc DD. stante promissione prædicta, & ad effectum prædictum tantum &c. animo tamen &c. mandauerunt, ipsum Constitutum leuiter de tortura deponi, & super scamno ligneo accomodari.*

*Qui sic depositus, & super scamno ligneo accomodatus, fuit per DD.*

*Interrogat. Vt modo pollicitam veritatem fateatur. Resp. &c.*

E se non vorrà confessare, si minaccerà di continuargli la tortura così.

*Et monitus, vt recedat ab huiusmodi subterfugijs, & pollicitam veritatem fateatur, quia aliàs continuabuntur tormenta, & ipse in altum eleuabitur. Resp. &c.*

Ets'egli starà duro nel negare, si faccia di nuouo alzare, e soggiunga il Notaro.

*Tunc DD. mandauerunt, ipsum Constitutum in altum eleuari.*

*Qui sic eleuatus cœpit clamare &c. ouero, tacuit. Iterum monitus ad dicendam veritatem. Resp. &c.*

E per-

E persistendo egli ad ogni modo nella negatiua, si terminerà l'esamina così .

*Et cum nihil aliud ab eo posset haberi DD. mandauerunt, ipsum Constitutum de fune leuiter deponi, disligari, brachia reaptari, riuestiri, & ad locum suum reponi, cum stetisset in tortura eleuatus per dimidium vnius horæ ad horologium pulueris . Et il Notaro si sottoscriuerà .*

Ma se il Reo per auentura confesserà ne i tormenti il delitto, che gli s'opponne, dourà immediatamente interrogarsi, pur nella tortura, sopra l'intentione, e credulità sua intorno à gli articoli, a i quali contradicono le bestemmie sudette &c. come s'è detto nella Seconda Parte , e poi si chiuderà l'esamina , come di sopra, similmente con la sottoscrizione del Notaro .

Deuesi oltre à ciò notare, che se il Reo à sua istanza deposto dalla tortura confesserà il fatto, dourà anco successiuamente interrogarsi sopra l'intenzione, come di sopra, e negando esso la mala credulità, si esorti nel modo, che si è detto , à confessar la verità : e persistendo, si minacci , che s'egli non dirà la verità, di nuouo sarà alzato in tortura; e perseverando pure nella negatiua , in ogni modo si faccia di nuouo alzare, e nella tortura s'interrogghi sopra l'intenzione; & il tutto si eseguirà, come quì sotto .

*Interrog. An credat, vel crediderit &c. Resp. &c.*

*Monitus per DD. ad dicendam veritatem, quia ex his, quæ modo fassus est, valde præsumitur, ipsum Constitutum circa præmissa malam credulitatem habuisse . Resp. &c.*

*Et DD. dicentibus, quòd, nisi se resoluat veritatem fateri circa suam credulitatem, rursus eleuabitur in funem . Resp. &c.*

*Tunc DD. pro habenda credulitate ipsius Constituti cir-*

ca prefatos articulos mandauerunt ipsum denuo funem eleuari, premissa protestatione, quod non intendunt, ipsum torquere nisi super intentione, & credulitate, & non alias, aliter, nec alio modo, sic instante &c.

Qui sic eleuatus tacuit, ouero, &c.

Interrog. An credat, vel crediderit &c. Resp. &c.

Monitus ad dicendam veritatem &c. Resp. &c.

Tunc DD. cum nihil aliud &c. E si roghi il Notaro.

*Modo di esaminare il Reo ne' tormenti  
pro vltiori veritate, & super  
intentione.*

**S**E il Reo auanti la tortura haurà confessato parte de i delitti oppostigli, e d'altri resterà conuinto, & indiciato rispettiuamente, hauendo già, quanto alle cose confessate, prouate, negata la mala credenza, douranno darglisi i tormenti sopra le cose, delle quali resta indiciato, & anco sopra l'intenzione, ò credenza intorno all'altre già prouate, e confessate, & in simil caso conuerrà, che i Giudici facciano la protesta, che non gli si dà la tortura, se non *pro vltiori veritate, & super intentione*, senza alcun pregiudizio delle cose da lui già confessate, e delle quali è conuinto, e tal protesta è non solamente vtile, ma anco necessaria; perche, se il Reo, ancorche confesso, e pienamente conuinto, senza detta protesta negasse in tortura il fatto, come pur taluolta occorre, & in detta sua negatiua persistesse, dourebbe andarsene assoluto. E in questo si procederà così.

Tunc DD. visa &c. decreuerunt, ipsum Constitutum esse

se torquendum tormento &c. pro vltiori veritate habenda, & super intentionem, seu credulitate ipsius, sic instante &c.

Et ideò mandauerunt ipsum duci ad locum torture, ibi que spoliari, ligari, & funi applicari, & hoc sine praiudicio quorumcumque iurium Fisco Sancti Officij quomodocumque, & qualitercumque competentium, & acquisitorum, & eorum omnium, de quibus idem Constitutus quomodo cū. que est conuictus, & confessus, super quibus DD. non intendunt aliquo modo ipsum torquere, quinimodò explicitè protestantur, ipsum super illi se non torquere, & huiusmodi protestationem in quolibet actu repetitam fore, & esse dixerunt, & intendunt; & quòd pro repetita semper habeatur; sed tantum ipsum torqueri facere intendunt pro vltiori veritate habenda super ijs, de quibus indiciatur, nec non super intentione, & credulitate &c. & non aliàs, aliter nec alio modo, de quo solemniter, & expressè, ac omnimeliori modo protestati fuerunt, & protestantur.

Qui sic ductus, spoliatus, ligatus, & funi applicatus, antequam in altum eleuaretur, benignè per DD. monitus ad dicendam veritatem, nec expectet, quòd contra ipsum ad tormenta deueniatur. Resp. &c.

Tunc DD. repetita protestatione, de qua supra, illique firmiter inherendo, mandauerunt, ipsum Constitutum in altum eleuari.

Quà sic eleuatus cœpit dicere. Ohimè. Ohimè. O Santa Maria. Deinde tacuit.

Doppo s'interrogarà delle cose, delle quali viene indiciato, e sopra la sua credulità. Per esempio, se resterà indiciato, d' hauer negata l'intercessione de' Santi, & il valore dell' Indulgenze; e dall' altro canto haurà confessato, d' hauer detto, che la Confessio-

ne sacramentale non è necessaria, e che doppo questa vita non v'è Purgatorio, e resterà conuinto, d'hauer più volte bestemmiato, Al dispetto di Dio, e Rinego Dio, ma con protestare in giudicio, d'essere stato sempre buon Cattolico, e Christiano, es'interrogherà così.

Interrog. *An dixerit, Sanctos in Cælo non intercedere pro nobis, & idcirco non esse nobis invocandos.* Resp. &c.

Interrog. *An dixerit, sacras Indulgentias nullius esse valoris.* Resp. &c.

Interrog. *An credat, vel crediderit. Confessionem sacramentalem non esse necessariam.* Resp. &c.

Interrog. *An credat, vel crediderit, Purgatorium post hanc vitam non extare.* Resp. &c.

Interrog. *An credat, vel crediderit, Deum non esse omnipotentem.* Resp. &c.

Interrog. *An corde abnegauerit Deum benedictum.* Resp. &c.

E si noteranno compitamente le sue risposte, & in caso, che confessi d'hauer proferito l'heresie, dellequali era indiciato, s'interrogarà immediatamente sopra l'intentione intorno ad esse: e confessando d'hauerle tenute, e credute tutte, ò parte di esse, si proseguirà di domandarlo de' complici, e se n'hà creduto d'altra sorte, com'è detto di sopra, e più distintamente si dirà al suo proprio luogo.

Ma s'egli negasse (come pur alle volte suol'accadere) non solamente ciò di che vien domandato in tortura, ma anco le cose da lui già confessate, ò delle quali è conuinto, non deue la sua risposta scriuersi come data ad interrogatorio alcuno fattogli da i

Giudici, ma come dal Reo ſemplicemente proferita da ſe ſteſſo, e ſi ſcriuerà così.

*Deinde dixit ex ſe ipſo, ouero, Subdens ex ſe ipſo, ò pure Dicens ex ſe ipſo.* Io non hò detto, nè fatto coſa alcuna contro la Santa Fede, & in quello, che hò confeſſato, hò detto la bugia, e la dicono anco i teſtimoni.

Et i Giudici proſeguiranno in queſto modo.

*Et DD. dicentibus, quòd non interrogatus amplius ſuper &c. quia iam de illis conuictus, & confeſſus eſt, & confeſſionem ſuam non poteſt amplius in dubium reuocare, ſed tantummodo pro habenda veritate, an dixerit, Indulgentias minimè valere, & Purgatorium non extare, & an crediderit, ſeu etiam modo credat, Sanctos non orare pro nobis, & propterea non eſſe à nobis inuocandos, & ſacramentalem Confeſſionem non eſſe neceſſariam, & an corde Deum benedictum abnegauerit, ac tenuerit, ipſum non eſſe omnipotentem. Ideò ad hæc respondeat. Resp. &c.*

Egli è anco da ſapere, che fatta da i Giudici la detta proteſta, non debbono eſſi dettare al Notaro gl'interrogatori da farſi al Reo in tortura con queſte parole, cioè. *Et ad opportunam DD. interrogationem. Resp. &c. ouero, Opportunè interrog. Resp. &c. ouero, Subdens interrog. ouero, Subdens ad opportunam interrogationem.* Perche tal modo di dettare, quando il Reo è conuinto, e confeſſo, come di ſopra, è molto pericoloso. Concioſia che, ſe il Reo all'hora riſpondeſſe ſopra il delitto da lui confeſſato, ò contro di lui pienamente prouato, e la riſpoſta ſi ſcriueſſe (come pur dourebbe ſcriuerſi) *Verbigratia.*

*Et ad opportunam DD. interrogationem.*

*Resp. Io non hò detto coſa alcuna contro la Fede &c. co.*

&c. come di sopra, & il Reo persistesse in cotal negazione, s'intenderebbe, che i Giudici haueſſero rinunziato alla detta protesta, e da essa si fossero dipartiti. Oltre che per altre cause ancora deue schiſſarſi vn tal modo di dettare.

*Modo di esaminare in tortura sopra l'intenzione solamente.*

**S**E il Reo haurà confessato interamente tutte le bestemmie, proposizioni, parole, e fatti heretici, che gli vengono giuridicamente opposti, con negare però d'hauer mai (come di sopra) creduto malamente &c. non deue dargliſi la tortura, se non sopra tal'empia crudeltà, & intenzione: e perciò s'interrogarà di questa foggia.

*Die*

*Mensis*

*Anni*

*Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c.*

*N. de N. de quo supra, cui delato iuramento &c. fuit per DD.*

*Interrog. An sibi occurrat aliquid dicere circa suam causam. Resp. &c.*

*Interrog. An credat, vel crediderit &c. Di già n'habbiamo recato l'esempio in più d'vn luogo. Resp. &c.*

E stando nella negatiua, gli si farà quest' ammonizione.

*Et sibi dicto, quòd, cum (sicut ipsemet Constitutus confessus est) supradictas hereticas blasphemias, & propositiones, necnon facta ipsa hereticalia magica, & apostatica toties dixerit, egeritque respectiue, & à pluribus monitus desistere noluerit, valde praesumitur, ipsum Constitutum*

*circa*



circa premissa malam credulitatem habuisse. Ideo dicat veritatem. Resp. &c.

Et DD. dicentibus &c. Resp. &c.

Tunc DD. visa &c. decreverunt, ipsum Constitutum torquendum esse tormento &c. super intentione, & credulitate circa premissa, sic instante &c.

Et ideo mandauerunt ipsum Constitutum duci &c. Et hoc sine vlllo preiudicio eorum, quæ fassus est, super quibus &c. sed tantùm ipsum torqueri facere intendunt super intentione, & credulitate ipsius Constituti &c.

E così nei tormenti s'interrogarà della credulità sua intorno alle cose da lui confessate, come di sopra.

*Modo di dare i tormenti al Reo sopra i complici, & altre heresie da lui tenute.*

**H**Auendo il Reo confessato d'essere stato heretico, e d'hauer creduto le tali, e le tali heretiche, con negare però d'hauer hauuto complici, o credutone altre, fa di mestiero esaminario in tortura sopra questi due punti così in genere nel modo, che segue.

Die

Mensis

Anni

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c. N. de quo supra, cui delato iuramento &c. fuit per DD.

Interrog. An sibi occurrat aliquid dicere circa suam causam. Resp. &c.

Interrog. An ultra hereses, quas fassus est tenuisse, & credidisse, alias tenuerit, & crediderit, & quas. Resp. &c.

Interrog. A quo, vel à quibus prefatas hereses didicerit. Resp. &c.

Interrog. *An hæreses à se creditas, & a Tertas alijs verbo, vel scriptis communicauerit, & quibus. Resp. &c.*

Interrog *An sciat, aliquos alios eiusmodi hæreses, vel aliàs tenere, & credere, & nominet illos. Resp. &c.*

Benignè per DD. monitus ad dicendam veritatem, nam si in eius obstinatione, ac pertinacia perstiterit, non solùm anime, sed etiam corporis periculum incurret. Resp. &c.

Et DD. dicentibus, quòd, nisi se resoluat de præmissis veritatem dicere, contra eum deuenietur ad remediã iuris, & facti opportuna. Resp. &c.

Et DD. replicantibus, quòd contra eum deuenietur ad torturam. Resp. &c.

Tunc DD. cum aliud ab eo haberi non posset, viso &c. decreuerunt, ipsum Constitutum torquendum esse tormento &c. sic instante &c.

Et ideo mandauerunt, ipsum duci ad locum torture, ibique &c. præmissa expressa protestatione de ipsum quæstionibus subycò non faciendo super ijs, de quibus est confessus, super quibus nulla modo intendunt eum interrogare, nec tormentis supponere, iuxta Decretum Sacre Congregationis Sanctæ, & Vniuersalis Inquisitionis Romanæ, vt patet per litteras Illustrissimi, ac Reuerendissimi D. Cardinalis N. &c. ouero, iuxta vnanime votum DD. Consultorum Sancti Officii, sic instante &c.

Qui sic ductus &c. E si procederà alla tortura, come di sopra, auuertendo i Giudici di non interrogarlo, se non se hà creduto altre heresie, e sopra i complici, e (come già si è detto) in genere; qualunque volta però non vi siano indicij, ch' egli habbia hauuto qualche complice in specie: percioche all' hora dourà anche in specie interrogarsi.

E per-

E perche il Reo alle volte , ò per notorij difetti del corpo, ò per evidente minorita de gli anni, si rende incapace del tormento della corda , e conuiene perciò dargli altro tormento , o di fuoco (se bene questo , per esser molto pericoloso , hormai poco si vfa) ò di stanghetta , ò di cannette, che altri chiamano suffoli , ò di bacchetta , quì sotto si pongono le formule di ciascuno d'essi , cominciando solamente dal decreto, per non replicare in vano le stesse cose .

*Modo di dare il tormento del Fuoco .*

**T**unc DD. *visa &c. cum ipse constitutus tormento funis torqueri non posset , eo quia manifestè esset brachio mancus, vel ruptus &c. decreuerunt , ipsum Constitutum torquendum esse tormento ignis pro habenda veritate &c. sic instante &c.*

*Et ideo mandauerunt , ipsum Constitutum duci ad locum tormentorum , ibique dicto ignis tormento supponi , illoque tormentari .*

*Qui sic ductus ad præfatum tormentum ignis, pluries per DD. benignè monitus, vt liberè veritatem fateatur, nec expectet, dicto tormento se cruciari . Resp. &c.*

*Tunc DD. cum viderent , ipsum Constitutum nolle veritatem fateri, mandauerunt , eundem dicto tormento ignis supponi .*

*Qui sic suppositus, nudatus pedibus, illisque lardo porcino iniunctis, & incippis iuxta ignem validum retentis, cum stetisset per spatium &c. in dicto tormento tacitus, cæpit postea alta voce vociferando dicere . Ohimè &c.*

*Et cum videretur magnum dolorem sentire, DD. mandauerunt , apponi tabulam ante pedes ipsius Constituti, animo &c.*

*Qua*

Qua sic apposita, fuit idem Constitutus per DD.  
Interrog. *Vt veritatem dicat circa &c.* Resp. &c.

Et tunc mandauerunt tabulam ante pedes dicti Constitu-  
ti positam amoueri.

Qua sic amota, idem Constitutus clamando alta voce di-  
cere cœpit &c.

Tunc DD. mandauerunt iterum tabulam apponi ante  
pedes ipsius Constituti, animo tamen &c.

Qua sic apposita, fuit idem Constitutus iterum per DD.  
Interrog. & monitus, vt recedat à sua obstinatione, &  
veritatem fateatur. Resp. &c.

Tunc DD. cum viderent, ipsum Constitutum in negati-  
ua persistere, & nolle aliud dicere, mandauerunt, eundem à  
dicto tormento amoueri, & ad locum suum reponi, cum  
stetisset in dicto tormento suppositus, computatis etiam ap-  
positionibus tabulæ per spatium &c.

## *Modo di dare il tormento della Stanghetta.*

**T**unc DD. visa &c. pro veritate habenda, cum aliter  
haberi non posset, & ipse Constitutus tormento su-  
nis, eo quid &c. e si porrà l'impedimento, ch'egli hà  
di riceuer la corda, torqueri non posset, decreuerunt, ip-  
sum esse torquendum tormento taxillorum, quod Stanghet-  
ta nuncupatur, sic instante &c.

Et ideo mandauerunt, ipsum duci ad locum tormento-  
rum, ibique prefato taxillorum tormento supponi, & tor-  
mentari.

Qui sic ductus, antequam dicto tormento supponeretur,  
pluries per DD. fuit benignè monitus ad veritatem dicen-  
dam,

dam, aliàs dicto tormento supponetur. Resp. &c.

Et cum veritatem fateri nollet, DD. mandauerunt ipsum Constitutum dicto tormento supponi, & in eo tormentari.

Qui sic dicto tormento suppositus in terra prostratus, talo pedis dextri denudato inter duos ferreos taxillos concavos posito, & Ministro eos stanghetta comprimente, clamare cepit alta voce &c.

Interrog. An blasphemauerit &c. E si profeguirà, come di sopra. E poi, non confessando il Reo, si terminerà l'esamina in questo modo.

Et cum in dicto tormento supposito stetit per spatium &c. DD. mandauerunt eundem Constitutum à dicto tormento amoueri, & ad locum suum reponi.

### Modo di dare il tormento delle Canette.

**T**unc DD. visa &c. pro veritate habenda, cum aliter ab eo haberi non posset, & ipse Constitutus ob nimiam corporis debilitatem, vel ob minorem etatem, tormento funis torqueri non valeret, decreuerunt, ipsum esse torquendum tormento sibilorum, sic instante &c.

Et ideo mandauerunt, ipsum duci ad locum tormentorum, ac prefato sibilorum tormento supponi, & cruciari.

Qui sic ductus, antequam sibila ad eius manus accommodarentur, pluries per DD. benignè monitus ad dicendam veritatem, quia aliàs dicto tormento cruciabitur. Resp. &c.

Et cum veritatem constanter nollet fateri, DD. mandauerunt, dictum Constitutum eidem tormento supponi, & in eo tormentari.

Qui sic ducto tormento suppositus, manibus ante iunctis, & inter binos earum singulos digitos sibilis accom-

modatis, & Ministro fortiter premente, clamare cœpiſſe  
alta voce &c.

Interrog. &c. Resp. &c.

Monitus &c. Resp. &c.

Cumque in dicto tormento sic suppositus fieriſſet per  
ſpatium &c. DD. mandauerunt, eundem Conſtitutum à  
dicto tormento amoueri, & ad locum ſuum reponi.

*Modo di battere con la bacchetta i fanciulli,  
che però trapassino il nono anno  
della loro età.*

**T**unc DD. viſa &c. pro veritate habenda ab ipſo Con-  
ſtituto, cum aliter ab eo haberi non poſſet, & ipſe  
Conſtitutus ob eius minorem ætatem torqueri minimè va-  
leret, decreuerunt, ipſum Conſtitutum ſerula cædendum eſ-  
ſe, ſic inſtante &c. Et ideo mandauerunt ipſum Conſtitu-  
tum duci ad locum tormentorum, ibique ſpoliari, & ad ſu-  
nem manibus ante faciem alligari, ad effectum vt ſerula  
cædatur.

Qui ſic ductus ſpoliatus, & manibus ad ſunem ante fa-  
ciem alligatis, pluries per DD. benignè monitus ad verita-  
tem fatendam, & quòd non patiatur ſerula cædi, prout cæ-  
detur, ſi in eius obſtinatione perſeuerabit. Resp. &c.

Tunc DD. cum præſatus Conſtitutus in eius obſtinatione  
perſiſteret, mandauerunt, ipſum per Miniſtrum ſerula  
cædi.

Qui cum ſic cederetur, clamare cœpit. Ohimè &c.

Interrog. &c. Resp. &c.

Et pluries monitus, &c. Resp. &c.

Tunc DD. cum pluribus, & pluribus verberibus caſus  
ipſe

*ipse Constitutus nihil fateri vellet, & aliud ab eo haberi non posset, mandauerunt, ipsum dissolui, reuestiri, & ad locum suum reponi, cum stetit sic in dicto tormento suppositus per spatium &c.*

*Forme da offeruarsi in certi accidenti, che sogliono auuenire nel negozio della tortura.*

**S**E il Reo nel minacciarglisi la tortura, auanti il decreto allegherà qualche difetto suo corporale da i Giudici non conosciuto, per lo quale pretenda di non poter esser tormentato di corda, daranno essi Giudici ordine, che sia chiamato vn Medico, ouero vn Chirurgo, ad effetto di farlo visitare; e se il Medico, ò Chirurgo visitatolo, referirà non esserui impedimento alcuno, potranno senza ansietà procedere alla tortura di esso Reo, e si noterà il tutto nel processo così.

*Tunc DD. mandauerunt, vocari in Sancto Officio N. Physicum, ouero, Chirurgum Civitatis N. ad effectum inspici faciendi dictum Constitutum, nunquid verè impediatur, quominus torqueri valeat.*

*Qui N. vocatus delato sibi iuramento veritatis dicenda, prout, tactis &c. iuravit, ac sibi per DD. iniuncto, vt presentem Constitutum bene inspiciat, & an possit sine periculo torqueri, referat; dictoq; Constituto per ipsum N. bene viso, & inspecto ad opportunas DD. interrogationes. Resp. &c.*

Si scriuerà interamente la sua relazione; & i Giudici, licenziatolo col giuramento di douer tacere, procederanno alla tortura: formando il decreto assolutamente, come di sopra.

E se la protesta del Reo fosse fatta doppo la formazione del decreto, cioè, mentre esso Reo si lega, ò si vuole alzare, si vserà la detta diligenza; & hauutasi, & anco notata si, come di sopra, la relazione del Medico, ò del Chirurgo, che non vi sia impedimento, s'incammineranno i Giudici all'effecuzione del già formato decreto: ripigliando oue haueuano lasciato, e l'ordine incominciato seguitando.

Ma riferendo il Medico, ouero il Chirurgo, efferui il tale, & il tale impedimento, il che dourà minutamente registrarli nel processo, farà di mestiero venire ad altro tormento, ò di stanghetta, ò di suffoli; e ne formeranno i Giudici decreto, nel primo caso, cioè, quando il Reo protesta d'esser inhabile alla tortura auanti il decreto, in questo modo.

*Tunc DD. sedentes &c. visa. &c. attenta etiam relatione dicti N. Physici, ouero, Chirurgi, decreuerunt, ipsum Constitutum esse torquendum tormento taxillorum, ouero, sibilorum &c.*

*E ideo mandauerunt, ipsum duci &c.*

E nel secondo caso, cioè, quando il Reo fa la detta protesta doppo la formazione del decreto, faranno scriuere così.

*Tunc DD. attenta relatione predicti N. Physici, ouero, Chirurgi, decreuerunt, ipsum Constitutum esse torquendum tormento taxillorum, ouero, sibilorum &c.*

*Et ideo mandauerunt, ipsum Constitutum in loco tormentorum existentem disligari, & reuestiri, ac dicto taxillorum, ouero, sibilorum tormento supponi &c.*

Se anco nell'atto stesso della tortura il Reo allegnerà impedimenti simili, ancorche si possa pensare; che vi sia qualche finzione, tuttauia per caminare

più



più sicuramente, douranno i Giudici ordinare, che si ponga, e chiamato similmente il Medico, ò Chirurgo, si regoleranno, come già è stato detto di sopra, e faranno notare l'atto in questa maniera.

*Tunc DD. mandauerunt, ipsum Constitutum de fune deponi, & in scamno ligneo accomodari.*

*Quo sic de fune deposito, & in scamno ligneo accomodato, DD. pariter mandauerunt, accersiri in Sancto Officio N. Physicum, vel Chirurgum presentis Ciuitatis N. ad effectum inspicere faciendi dictum Constitutum, nunquid verè impediatur, quominus vltterius torqueri possit, & valeat.*

*Qui N. Physicus, vel Chirurgus sic accersitus &c.*

Si proseguisca come di sopra.

Hauuta poi la relazione del medesimo Fifico, ò Chirurgo, se troueranno esser menzogna ciò che egli pretende, lo faranno di nuouo alzare, e l'atto si noterà in questa guisa.

*Tunc DD. visis, & auditis predictis, mandauerunt, ipsum Constitutum denuo in funem eleuari.*

*Qui sic denuo eleuatus tacuit, ouero, clamando dixit &c.*

Se finalmente il Reo nè i tormenti venisse meno, di che dourà farsi espressa menzione dal Notaro ponendo ogni atto, & ogni moto d'esso Reo, per cui si mostri d'essere stato da cotale accidente soprapreso, si farà deporre, e con diligenza visitare nel modo, che segue.

*Et cum dictus Constitutus videretur in tormentis desicere &c. DD. mandauerunt, ipsum leuiter de tortura deponi, & super sede ligneae accomodari.*

*Qui sic depositus, & super dicta sede ligneae accomodatus, cum, licet pluries interrogatus, commotus, & quas-*

satus responsum non daret, nec ad animum rediret, immò semimortui imaginem præferret, DD. mandauerunt, in eius faciem aquam frigidam guttatim inspergi, vel eius frontem, & tempora, & nares, & guttur aceto rosaceo madefieri, vel nares ipsius sulphure, aut petijs bineis accensis suffumigari &c.

Quibus peractis, præfatus Constitutus in se rediens, fuit per DD.

Interrog. &c. Resp. &c.

Et ad effetto di sapere, se il Reo veramente sia stato da così fatto accidente occupato, ò pur habbia finto, e se vi sia alcun pericolo nel farlo di nuouo alzare, non si dourà tralasciare la sudetta diligenza della visita del Medico, e secondo la relazione di lui gouernarsi; con far notare l'atto in questa forma.

Tunc DD. mandauerunt, accersiri N. Physicum Sancti Officii, ad effectum visitandi dictum Constitutum, & videntis, nunquid verè aliquo accidente laboret, quominus ulterius torqueri valeat.

Qui N. accersitus, & delato &c. ac sibi per DD. mandato, vt præsentem Constitutum diligenter visitet, & non ulterius in tortura contra ipsum sine periculo procedi possit, referat, dictoque Constituto per ipsum N. accuratè visitato, eiusque pulsibus, fronte, & pectore manu pertentatis, opportunè per DD.

Interrog. &c. Resp. &c.

E se riferirà, non esserui pericolo alcuno, si farà di nuouo alzare, & il Notaro registrerà l'atto così.

Tunc DD. visis, & auditis prædictis, mandauerunt, ipsum Constitutum denuo in funem eleuari.

Quisic denuo eleuatus &c.

Ma se il Medico riferirà in contrario, si dourà fare scio.

sciogliere, e riporre in carcere, e si scriuerà così.

Tunc DD. attenta relatione præfati N. Medici, eique inherendo, mandauerunt, ipsum Constitutum disligari & c. & ad locum suum reponi & c. cum stetit & c.

*Modo d' interrogare ne i tormenti il Reo, ch' è stato riconosciuto in giudicio da vn solo, e pur nega d' esser d' esso.*

Die

Mensis

Annà

**E** Ductus de carceribus, & personaliter constitutus vbi supra, & coram & c.

N. de quo supra, cui delato iuramento, & c.

Interrog. An velit ex se aliquid dicere circa suam causam. Resp. & c.

Interrog. Et monitus per D. vt caueat à mendacijs, & veritatem dicat, an sit ille N. de quo agitur in processu & c. cum iam videat, se non posse hoc negare aliquo modo, aliàs deuenietur contra ipsum ad opportuna iuris, & facti remedia. Resp. & c.

Tunc D. visa obstinatione ipsius Constituti, stante depositione B. & eius confrontatione facta cum ipso Constituto, qui in eius faciem asseruit, ipsum Constitutum vocari N. non autem C. ipsumque omnino in Ciuitate N. existisse, attentis etiam eiusdem Constituti variationibus, mendacijs, & inuerisimilibus responsionibus, de quibus supra, ad habendam confessionem super identitate personæ ipsius Constituti, & an ipse sit ille N. nominatus in processu & qui deponitur fuisse in Ciuitate N. cum aliter ab ipso haberi non posset, decreuit, ipsum Constitutum torquendum esse tormento & c. sic. instante & c.

*Et ideo mandauit, ipsum Constitutum duci ad locum torture, ibique &c. sine præiudicio iurium Fisco Sancti Officij quomodocumque, & qualitercumque acquisiteorum, & non aliàs, aliter, nec alio modo &c.*

*Quis sic ductus, spoliatus, ligatus, & funi applicatus, antequam eleuatur, benignè per D. monitus ad dicendam veritatem. Resp. &c.*

*Tunc D. mandauit, ipsum in funem eleuari.*

*Quis sic eleuatus tacuit. Deinde dixit. Ohimè, Ohimè.*

*Interrog. De nomine, cognomine, parentibus, patria, fratribus, consanguineis, affinibus, bonis, domo, vicinis, & exercitio ipsius Constituti. Resp. &c.*

*Interrog. De tempore discessus à patria, vbi fuerit postea, & qua de causa discesserit. Resp. &c.*

*Interrog. An solus, vel associatus itinera consecerit, & si associatus, dicat cum quo, vel quibus socijs inceserit. Resp. &c.*

*Interrog. An in specie fuerit in Ciuitate N. & sit ille, de quo in processu. Resp. &c.*

*Monitus per D. ad dicendam veritatem. Resp. &c.*

*E confessando egli, ò nò, d'esser N. di N. nominato nel processo, e d'esser stato nella Cit-*

*tà di N. dourà l'esamina chiudersi co-*

*me di sopra. E quest' esamina,*

*perche al Processo infor-*

*matiuo appartiene,*

*può farsi dall'In-*

*quisitore*

*solo.*

*Modo di confrontare un Complice con l'altro  
Complice Reo in tortura, quando il Reo no-  
minato per altro deve esporfi alla tortura.*

**C**onciosiacosa, che il Reo complice auuenga che habbia di già confessato il delitto del quale era indiciato, tanto contro a sè stesso, quanto contro altri, possa nondimeno hauer negata la mala intenzione, e debba perciò esporfi alla tortura sopra l'intenzione sudetta, ouero, in caso, c' habbia oltre a ciò confessata la mala credenza sopra altri complici &c. se a i Giudici parerà, che bene stia, il confrontarlo anche nella tortura col Reo complice già nominato, è necessario, che, dateglisi, per quello, che a lui si aspetta, le sue difese, venga prima esaminato contro a se stesso; e formato già il decreto di tortura *in caput proprium*, si potrà discendere al confronto della tortura in questa guisa.

*Et antequam à loco examinis amoueretur dictus B. DD. mandauerunt, è carceribus educi dictum N. ad presentiam ipsius B. adduci.*

*Quo adducto, & delato eidem iuramento de veritate dicenda, fuit idem B. per DD.*

*Interrog. An sit paratus ad presens sustinere, ac ratificare, etiam in tortura, si opus fuerit, in faciem N. hic presentis, quæ aduersus ipsum, vè supra, deposuit, & similiter in eius faciem aliàs confirmauit. Resp. &c.*

E dicendo di sì, procederanno i Giudici alla tortura nel seguente modo.

*Tunc DD. ad tollendam omnem dubietatem, quæ circa*  
per-

personam, & dicta ipsis D. considerari posset, ex quo factum sit se socium criminis, & ad tollendam omnem maculam, si qua ex dicta causa in eius persona extorta fuisset, & ad tanto magis officendum ipsum N. Constitutum, ac ad omnem alium meliorem finem, & effectum; ac etiam ad effectum habendi veritatem à dicto B. super eius intentione, & credulitate, ouero, super complicibus, & alijs hæresibus à se creditis, prout in decreto superius formato, mandauerunt, dictum B. tam in caput ipsius N. quam in caput proprium, duci ad locum torture, ibique &c.

Qui sic ductus &c. antequam in altum eleuaretur, benignis verbis per DD. hortatus, & monitus, vt Deum Optimum Maximum timeat, & veritatem puram, & simplicem fateatur, quæ sola ab ipso requiritur; caueatque omnino, ne quam personam indebitè inculpet, quia in hoc seculo, & in alio de hoc teneretur reddere rationem, & quatenus etiam veritatem dixerit, non dubitet modo illam confirmare: aduertens, non minus delinquere eos, qui aliquem indebitè grauant, quam qui veritatem in iudicio studiosè occultare procurant. Resp. &c.

E dicendo, che hà detta, & è per dir sempre la verità, e registrata si la sua risposta, proseguiranno i Giudici così.

Tunc DD. ad effectum, &c. mandauerunt, ipsum B. in altum eleuari, presente dicto N. vidente, & omnia (prout asseruit) intelligente.

Qui sic eleuatus cæpit dicere. Ohimè &c. Io hò detta la verità.

Interrog. dictus B. vt dicat, An ea, quæ aliàs deposuit contra dictum N. hic presentem, vera sint, & pro veritate dixerit, modoque illa eadem in tormentis approbet, ac ratificet in faciem dicti N. Resp. &c.

E ratificando aſſolutamente quanto già haueua depoſto, ſi proteguirà come qui ſotto.

*Et DD. dicentibus, vt iterum reſcrat in ſubſtantia, quæ prius depoſuit in ſuis conſtitutis.*

Reſp. Io hò detto in ſoſtanza &c.

E ſe riſpondelſe, Non mi ricordo bene di quello, che hò depoſto, leggetemi la mia eſamina, ſi proteguirà così.

*Tunc DD. mandauerunt per me ad claram amborum intelligentiam legi &c.*

*Qua lecta &c. opportunè idem B. per DD. interrogatus &c.*

Reſp. Io hò inteso quanto mi hauete letto, e dico &c.

E ſi dourà il tutto ſcriuere dal Notaro, e poi s'interrognerà N così.

*Interrog. dictus N. quid modo respondeat, ad ea, quæ de ipſo depoſuit dictus B. in eius faciem in tormentis exiſtens.*

Reſp. Dico, che non è vero niente &c.

*Replicante dicto B. &c.*

*Subiungente dicto N. &c.*

*Tunc DD. cum vterque in ſuo dicto perſiſteret, mandauerunt, ipſum N. amouerè à loco torture, & ad locum ſuum reponi.*

E ſe altri vi faranno da confrontarſi, dourà con eſſo loro ſeruarſi la medeſima forma; e finiti i confronti, ſi ſeguirà così.

*Et ſucceſſiuè inconſtanti fuit per DD. dictus B. in tormentis exiſtens.*

*Interrog. An credat, vel crediderit &c. come di ſopra.* Reſp. c.

*Monitus &c. Reſp. &c.*

*Tunc DD. cum nihil aliud ab eo posset haberi, mandauerunt, ipsum B. de fune leuiter deponi &c. cum stetisset in tormentis per spatium &c. quantum hæc omnia scribi potuerunt, & successiuè dictum Constitutum ad locum suum reponi.*

E quando anco piaceffe a i Giudici di eseguire in vn solo atto continuatamente il confronto de' suddetti Rei così *de plano*, come *in tortura*, potranno, doppo la formazione del decreto contro al Reo nominante, far ritirare esso Reo dal luogo dell' esamina; scriuendo così il Notaro.

*Tunc DD. mandauerunt, dictum B. amoueri à loco examinum, & seorsum consistere, donec &c.*

E fatto immediatamente alla loro presenza venire il Reo nominato, l'interrogheranno partitamente, come si è detto nella Seconda Parte, cominciando così.

*Successiuè incontinenti.*

*Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c.*

*N. de. N. de quo supra, & delato eidem iuramento &c. fuit per DD.*

E gli si faranno ordinatamente tutti gl'interrogatori posti nella detta Seconda Parte. E negando egli, si farà venir di nuouo al luogo dell' esamina B. e si procederà in tutto, come iui si legge. E registrate le risposte dell' vno, e dell' altro nella forma suddetta, persistendo ambidue nel detto loro, si conetterà immediatamente l'interrogatorio, *An sit paratus ipse B. ad præsens sustinere, ac ratificare, etiam in tortura &c.*

E si procederà al confronto ne i tormenti, come di sopra.



*Modo di confrontare nella tortura il Reo complice nominante col Reo complice nominato, quando per altro al Reo nominante non si debba dar la corda.*

**P**Erche in effetto può essere, che il Reo complice nominante habbia pienamente confessato il fatto, l'intenzione, ò credulità, tutte l'heresie tenute, & i complici, ch'egli hà hauuto, onde non vi sia per auventura luogo a i tormenti contro di lui, e conuenga perciò esporlo alla tortura solamente *in caput aliorum*, cioè de i complici negatiui, si farà l'atto nel seguente modo. Die            Mensis            Annus  
Eductus de carceribus &c.

*Sempronius*, cioè il Reo complice negatiuo, qui delato sibi &c. fuit per D.

Interrogat. *An se resoluerit liberè fateri veritatem, quam hactenus proteruè negauit.*

Resp. Io hò detta la verità.

Interrog. *Quidnam ipse Constitutus dicet, si aderunt testes, qui in eius faciem affirmabunt &c.*

Resp. Non potrà alcun dire con verità, ch'io habbia fatto quello, che non hò fatto.

Tunc D. mandauit, adduci Titum in faciem ipsius Constituti nominati.

Quo adducto, & delato ei iuramento veritatis dicende, ac facta nominum, ac personarum recognitione, fuit idem adductus interrogatus, an vera dixerit, & paratus sit ad presens eadem ratificare etiam in tormentis, si opus fuerit, in faciem eiusdem Constituti. Resp. &c.

Tunc

Tunc D. ad tollendam omnem dubietatem &c. mandavit, dictum Titium adductum in presentia, & conspectu ipsius Constituti, in caput ipsius Sempronij, duci ad locum torturae, ibique &c.

Qui sic ductus &c.

E si profeguirà l'atto, come di sopra.

### Modo di ripetere, ò continuare i tormenti.

CONviene anco tal volta, e per l'atrocità del delitto, e per la gravità degl'indicij, e per altri importanti rispetti ripetere, ò continuare la tortura, e perciò douranno in tal caso i Giudici nel fine della prima elamina rigorosa far aggiungere dal Notaro quella clausula, *animo tamen &c.* che appunto significa in essi Giudici animo di continuare detta tortura. Et oltre à ciò auuertiranno, che lo stile del Santo Officio è di ripeterla il giorno, che immediatamente segue appresso la prima tortura, e di non passare ordinariamente la metà dell' hora, così nell'vna, come nell'altra: e la forma della seconda tortura è questa. Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus in loco tormentorum, coram &c.

N de quo supra, & sibi delato iuramento &c. fuit per DD.

Interrog. An adhuc se resolverit dicere veritatem, & recedere ab obstinatione, & pertinacia sua. Resp. &c.

Et sibi dicto, quòd ex ijs, quae contra ipsum Constitutum urgent in processu, apparet, ipsum errasse in ijs, quae sunt Fidei, vt supra, & propterea se resolvere velit ad veritatem

*em dicendam, aliàs contra ipsum continuabuntur tormenta. Resp. &c.*

*Et cum aliud ab eo haberi non posset, DD. continuando tormenta incepta, & insistendo decreto in precedenti Constituto facto, mandauerunt, eundem Constitutum spoliari, ligari, & funi applicari, & quatenus opus sit, eleuari; sic instante &c.*

*E si procederà contro del Reo, come nella prima tortura.*

### *Modo di riceuere dal Reo la ratificazione delle cose da lui confessate ne i tormenti.*

**S**E il Reo haurà confessato ne i tormenti, dourà appresso ratificare fuori di essi, e sciolto d'ogni legame, la sua confessione; che altrimenti ella non saria d'alcun valore, & iniquamente operarebbono i Giudici, se volessero senza essa ratificazione venire all'atto di condannare il Reo. Ciò deue farsi il giorno appresso alla sudetta confessione, sì che vi sia scorso lo spazio di 24. hore, e fuori del luogo della tortura, con fargli ripetere, almeno in sostanza, le cose da lui confessate, e lettagli dal Notaro la predetta sua confessione, interrogarlo opportunamente nella forma, che segue. *Die Mensis Anno*

*Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c.  
N. de N. de quo supra, qui delato sibi iuramento &c.  
fuit per DD.*

*Interrog. An ultra ea, quæ hesternæ die, & in loco tormentorum confessus fuit, sibi occurrat aliquid dicere, & quid. Resp. &c.*

Interrog. *An ea omnia, quæ hesternæ die in tormentis fassus fuit, vera fuerint, & sint, eaque pro veritate dixerit, & fassus fuerit. Resp. &c.*

Interrog. *An sit paratus, & velit modo extra tormenta ea omnia approbare, & ratificare. Resp. &c.*

Interrog. *Vt modo summam, & in substantia recenscat ea omnia, quæ fassus fuit in dicto suo examine hesternæ die factò in tormentis. Resp. &c.*

Tunc DD. mandauerunt mihi Notario, vt ad claram ipsius Constituti intelligentiam sibi legerem dictum eius examen de verbo ad verbum, prout iacet; ouero, in ea parte incipiendo ibi &c. vsque ibi &c.

Quo lecto, & per ipsum Constitutum bene audito, & intellecto (vt asseruit) fuit per DD.

Interrog. *An prædicta, quæ sibi modo legi audiuit, fuerint à se dicta, & deposita modo, & forma, prout iacent in dicto examine. Resp. &c.*

Interrog. *An contenta in depositione modo sibi lecta fuerint, & sint vera, ipseque Constitutus pro veritate fassus fuerit, illaque velit modo approbare, confirmare, & ratificare, & an prædictis velit aliquid addere, vel demere; an potius intendat, ea omnia ratificare, & approbare; & an cum effectu prædicta omnia, tamquam vera, & à se pro veritate dicta, approbet, ac ratificet. Resp. &c.*

E se il Reo ripeterà l'istesse cose, con tutte le circostanze della sudetta sua confessione, e dirà, che le conferma, e che non vuol'aggiungere, nè diminuire cosa alcuna, farà perfetta la ratificazione di essa.

Ma se egli ricuserà di ratificarla, anzi si sforzerà di rinocarla, dourà di nuouo esser posto alla tortura, acciò ritorni alla già fatta confessione, ancorche altri indicij non soprauenissero, essendo bastevole il

nuouo

nuouo indicio creato dall'antecedente confessione in tortura . E ciò si farà nel seguente modo .

Die

Mensis

Anni

*Eductus de carceribus &c.*

*N. de N. sibi delato &c. fuit per DD.*

*Interrog. An ultra ea, quæ hestarna die &c.*

*Resp.* Se ben hieri ne i tormenti confessai, non hò però fatto, nè detto, nè creduto cosa alcuna di quello, ch'io dissi; ma lo confessai per forza di tormenti, non potendo sopportargli : e dico, che non è vero niete di quello, ch'io hò confessato .

*Et sibi per DD. dicti, quòd cum ipse Constitutus, legitimis præcedentibus indicis fassus fuerit in dicto suo examine rigoroso, dixisse, ac fecisse ea omnia, de quibus iuridicè Sancto Officio delatus fuerat, omnino præsumitur, ipsum veritatem dixisse : & propterea debet modo confessionem suam in iudicio ratificare, & approbare .*

*Resp.* io non voglio ratificare, nè approuare per vero quello, che falsamente hò confessato d'hauer commesso .

*Et instantibus DD. quòd, cum ex sua propria confessione in tormentis facta oriatur nouum indicium, quòd omnino dixerit, ac fecerit respectiuè ea omnia, de quibus indiciatus erat, & quæ in tormentis fassus est, bene aduertat, & sibi consulat, ac pro veritate Sancto Officio satisfaciat, ad confessionem iam factam reuertendo, illamque ratificando, & approbando . Resp. &c.*

*Et DD. dicentibus, quòd, nisi se resoluat pro veritate huic Sancto Officio satisfacere, & ad confessionem iam factam reuertì, illamque ratificare, & approbare, denuò contra ipsum deuenietur ad torturam . Resp. &c.*

M

Tunc

Tunc DD. visa ipsius Constituti pertinacia, & stante iudiciorum contra ipsum militantium gravitate, decreverunt, repetendam esse torturam ad effectum, ut ipse Constitutus ad confessionem iam factam revertatur, illamque approbet, ac ratificet.

Et ideò mandauerunt ipsum duci ad locum torture, ibique &c.

Qui sic ductus &c. antequam eleuaretur benignè monitus &c. Resp. &c.

Tunc DD. mandauerunt, ipsum in funem eleuari.

Qui sic eleuatus tacuit, ouero, clamans, dixit &c.

Interrog. An ea omnia, & singula, de quibus remanet iudiciatus, quæque ipsemet fassus est in alio suo riguroso examine, verè ab ipso Constituto dicta, & facta fuerint respectiue, prout iam fassus est. Resp. &c.

Et monitus ad dicendam veritatem. Resp. &c.

S'egli confesserà il fatto, e negherà l'intenzione, ò credulità, s'interrogghi sopra di essa così.

Interrog. Quid tenuerit, & crediderit circa a premissa ab ipso Constituto iam confessa. Resp. &c.

Se dirà d'hauer malamente, cioè, hereticalmente creduto, non specificando però cosa particolare, s'interrogghi così.

Interrog. Ut esplicet distinctè, circa quos articulos malam credulitatem habuerit. Resp. &c.

E rispondendo sodisfattoriamente intorno ad alcuni articoli, gli si domandi appresso, come segue.

Interrog. An etiam de alijs articulis malè senserit. Resp. &c.

Confessata la mala credenza, s'interrogghi sopra i complici, come di sopra.

E nella stessa guisa diciamo douersi procedere col  
Reo

Reo in caso , che , confessando egli nella seconda tortura, e poi ricusando di ratificare , conuenga , secondo la qualità degl'indicij, venire alla terza tortura , nel che si deue caminare secondo il buon consiglio, e parere de' Periti .

Ma se il Reo durerà negando nella seconda tortura, egli purga la prima confessione , e deue lasciarsi andare , quando però sia stato bastevolmente tormentato , e gl'indicij non siano molto vrgenti : che altrimenti si potria venire alla terza tortura .

*Modo di dar la pace al Reo , che ricusa di rispondere , ò non vuol precisamente rispondere in giudicio .*

**S**Vole anco tal volta interuenire, che il Reo contumacemente ricusi di rispondere a gl'interrogatori fattigli dal Giudice , ò non voglia rispondere precisamente, ma con parole dubbiose, dicendo, non sò, non mi ricordo, può essere, non credo , non tengo d'esser colpevole di questo delitto &c. douendo rispondere con parole chiare, e precise, cioè, hò detto, non hò detto, hò fatto , non hò fatto &c. Il perche fa di bisogno venir contro di lui a rigorosa esamina, per hauerne risposta assolutamente, ò risposta precisa, sodisfattoria , e sufficiente ; ma conuien prima fargli le debite ammonizioni , & appresso minacciargli la corda : registrando il Notaro cotal sua contumacia con le dette ammonizioni , e minaccie . E tale sarà la forma .

*Benignè monitus , vt recedat ab huiusmodi obstinatione ,*

*Et respondeat interrogatorius sibi factis, ouero, respondeat euacuando interrogatoria sibi facta, non se referendo ad iam dicta, ouero, omittendo dicta verba, non recordor, non credo, posset esse, & similia, quia aliàs contra ipsum necesse fuerit pro dicta responsione, ouero, pro responsione congrua, satisfactoria, sufficienti, & præcisa habenda, ad opportuna iuris, & facti remedia deueniri. Resp. & c.*

E se, oltre al persistere nel voler rispondere, ò nel rispondere non precisamente, nè sodisfattoriamente, dicesse a i Giudici. Se voi mi volete dar la corda, datemi prima le mie difese, e poi fate quel che vi pare, si profeguirà così.

*Et D. dicente, quòd in huiusmodi casibus copie non dantur, nec disensiones, ideò respondeat ad prædicta absque alijs subterfugijs, & cauillationibus. Resp. & c.*

Si noterà la risposta, la quale essendo conforme all'altre, soggiungerà il Notaro così.

*Quæ ego Not. & c. E doppo altre ammonizioni, così.*

*Et licet fuisset pluries, & pluries per D. instatum pro dicta responsione habenda, semper idem responsum dedit.*

*Quæ ego pariter & c. E si formerà il decreto di tortura nel modo, che segue.*

*Tunc D. sedens & c. visa pertinacia ipsius Constitutù nolentis respondere, ouero, nolentis præcisè, & iuxta interrogata respondere; pro dicta responsione, ouero, pro præcisa, & congrua responsione habenda super prædictis, cum aliter ab eo haberi non posset, non ad eruendam veritatem, sed responsionem, ouero, præcisam responsionem, citra præiudicium eorum, de quibus est confessus, aut conuictus, mandauit ipsum Constitutum duci ad locum torturæ, ibique & c.*

*Quis sic ad locum torturæ ductus, dum spoliaretur, & li-*



garetur, fuit per D. benignis verbis adhortatus, & monitus, vt se disponat ad responsionem dandam interrogationibus sibi factis, ouero, ad precisè, & congruenter respondendum super his, de quibus interrogatur, alias in altum eleuabitur. Resp. &c.

Tunc D. cum videret, ipsum Constitutum adhuc in sua contumacia, & obstinatione persistere, mandauit, ipsum in altum eleuari ad effectum prædictum.

Et sic eleuatus &c.

E s'interrogherà in tortura al detto effetto solamente; facendolo stare alzato per il tempo ad arbitrio, secondo la qualità della causa, la gravità degl'indicij, la condizione della persona torturata, e simili altre cose, che dourà il Giudice considerare, accioche la giustitia habbia il suo effetto senza che niuno venga indebitamente grauato.

E qui pur anco hassi a notare, che non deue mai nel Santo Officio darli ad alcuno la corda con isquassi, ò con qual si voglia peso, ò bastone a i piedi, ma farli alzar semplicemente nella corda: & in simigliante maniera darli anco gli altri tormenti, cioè pura, e semplicemente, conforme al tenore de souraposti decreti. Ne deuono etiamdio i Giudici con l'inedia, fame, e sete tormentare i Rei, che non vogliono confessar la verità; perche ciò vien proibito dalle leggi espressamente.

*Modo di dar la tortura à i Testimoni varij, contrari, vacillanti, subornati, e simili.*

**N**luna cosa per certo parrebbe, restasse più auanti ad ispiegarli in questa maniera, se a quel che insino a qui se n'è recato, si hauesse a riguardare;

ma pur si vuole, oltre alle già dette cose, auuertire, che, non solamente al testimonio complice si dà alle volte per la ragione sudetta la tortura, ma anco a quei testimoni, che, ò negano affolutamente qualche fatto, il quale haueuano prima confessato, ò in alcuna parte principale del lor testificato si veggono variare, ò scuoprersi nella loro esamina vacillanti, ò in giudicio depongono diuersamente da quello, che son conuinti d'hauer estragiudicialmente confessato, ò si presumono verisimilmente informati, e negano, ò si pretendono essere stati subornati a douer riuocare, ò sono conuinti, d'essersi trouati presenti al delitto, e pur anco lo negano. E qui appresso andranno per noi descriuendosi i decreti da farsi opportunatamente in simili occorrenze.

*Decreto di tortura contra il testimonio vario,  
ò contrario affatto ne' suoi detti.*

**T**unc D. visis &c. visa variatione ipsius Testis, qui in precedenti suo examine dixit, se vidisse, & audiuisse respectiue N. comedere carnes die Veneris, & proferre verba hereticalia aduersus Sanctissimum Eucharistie Sacramentum, & modò negat pertinaciter, vidisse, & audiuisse, talia ab eo fieri, ac dici. Ad tollendam omnem maculam periurij (si qua inest) ab eius persona, & ad purgandum omnem defectum veritatis (si quis inest) & ad videndum, in quo dicto ipse Examinatus persistat, ac ad omnem aliorum finem, & effectum, mandauit, eundem Examinatum duci ad locum torturae &c.

*Decreto di tortura contra il Testimonio vario  
in gran parte nelle sue disposizioni.*

**T**unc D. visis &c. visa variatione ipsius Examinati, qui in precedenti suo examine dixit, se vidisse, & audiuisse respectiue N. comedere die Veneris in cubiculo domus sue carnes vitulinas, & proferre verba hereticalia in Platea aduersus Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum, modo, à priori suo dicto notabiliter discedendo, ait, vidisse comedere, non in cubiculo, sed in Cella vinaria pullos gallinarum, & audiuisse, non in Platea, sed extra Ciuitatem in Villa N. proferre verba hereticalia contra venerationem sacrarum Imaginum. Ad tollendam omnem maculam &c. mandauit &c. E si procederà come di sopra.

*Decreto di tortura contra il Testimonio vario,  
e vacillante.*

**T**unc D. visis &c. visa variatione, ac titubatione ipsius Examinati, qui primò affirmavit, se vidisse, & audiuisse &c. deinde negavit, vidisse, & audiuisse &c. & rursus, quæ prius negauerat, affirmavit. Ad tollendam omnem maculam &c. mandauit &c.

Decreto di tortura contra il Testimonio, che  
 prima hà confessato estragiudicialmen-  
 te, d' hauer visto, e sentito &c.  
 e poi in giudicio nega.

**T**unc D. visis &c. visa variatione ipsius Examinati,  
 qui extrajudicialiter, presentibus pluribus testibus  
 (prout constat in processu) affirmavit, se vidisse, & audivisse  
 &c. modo vero Examinatus negativè deponere non du-  
 bitavit. Ad tollendum omnem defectum varietatis (si quis  
 inest) & ad videndum &c. mandavit &c.

Decreto di tortura contra il Testimonio, che si  
 presume verisimilmente informato, e nega.

**T**unc D. visis, & auditis predictis, & pluribus moni-  
 tionibus ipsi Examinato factis, ut veritatem fatea-  
 tur, consideratoque, quòd tum ex publica voce, & fama,  
 tum ex testium depositionibus, tum denique ex ipsiusmet  
 Examinati confessionibus constat, ipsum fuisse velut perpe-  
 tuum comitem, ac socium dicti N. consideratis etiam alijs  
 ex processu resultantibus, & præsertim, quòd ex depositio-  
 ne unius testis dignioris se graviter indiciatur, fuisse præ-  
 sentem, quando dictus N. sacras Imagines percussit, unde  
 colligatur, ipsum de præmissis omnibus, & singulis esse ve-  
 risimiliter informatum. Ad effectum habendi ab ipso Exa-  
 minato plenam, & integram veritatem super præmissis  
 personam dicti N. dumtaxat tangentibus, de quibus (ut di-  
 ctum

lum est) verisimiliter apparet informatus, atque ad omnem alium meliorem finem, & effectum, mandavit, ipsum Examinatum duci ad locum torture &c.

Decreto di tortura contra il Testimonio, che si pretende esser stato subornato.

**T**unc D. visa depositione facta per ipsum Examinatum in Sancto Officio, sub die Mensis Annâ in qua asseruit, vidisse, & audivisse respectivè N. comedere carnes die Veneris, & proferre verba hæreticalia &c. consideratisque pluribus circumstantiis dictam depositionem concomitantibus, quæ verificatæ fuerunt, & quæ sunt ad eò verisimiles, ut omnino credendum sit, ipsum Examinatum in dicta testificatione verum dixisse, modo autem mentiri, præsertim cum ea, quæ in priorâ depositione testificatus est, liberè, & de plano deposuerit, nec modo sufficientem, aut verisimilem causam alleget huiusce suæ variationis, proptereaque valde credibile, & verisimile sit, ipsum Examinatum ad dictam priorè depositionem revocandam ab aliquo subornatum fuisse. Ad effectum sciendi ab ipso Examinato, an ab aliquo, siue aliquibus, & à quo, seu quibus subornatus fuerit ad dictam priorè depositionem revocandam, ac ad omnem alium meliorem finem, & effectum, citra tamen præiudicium quorumcumque iurium Fisco Sancti Officii ex dicta priorè depositione competentium, & acquiritorum, quibus per præsentem torturam nullo modo præiudicare intendit, & non aliàs, aliter, nec alio modo, de quo expressè protestatus fuit, & protestatur; mandavit, ipsum Examinatum duci ad locum torture &c.

*Decreto di tortura contra il Testimonio con-  
uinto d'essere stato presente al delitto,  
e pur lo nega.*

**T**unc D. visa pertinacia ipsius Examinati, qui con-  
uincitur ex plurium testium contestatione  
affuisse quando N. comedit carnes &c. & protulit verba  
haereticalia &c. & pluribus admonitionibus ipsi Exami-  
nato factis, vt veritatem fateatur aduersus dictum N. cum  
a sua obstinatione recedere nequaquam vellet. Ad effectum  
habendi ab eo veritatem super tangentibus personam dictam  
N. dumtaxat, sine praedudicio &c. mandauit, ipsum exa-  
minatum duci ad locum torture &c.

Nel che pure si ha da notare, che dandosi a questi  
tali la tortura (il che puo dall'Inquisitor solo senza  
l'Ordinario eseguirsi) non contra se stessi, ma contra  
il Reo solamente, ella di vero ha ad esser assai leg-  
giera, e moderata; ma nel rimanente essi testimoni,  
come spergiuri, e legitimamente conuinti di bugia  
rispettuamente, deono esser puniti &c.

Per vltimo documento deue sapersi, che qua-  
lunque, o Reo, o testimonio che sia, haura  
confessata ne i tormenti la verita di  
ciò che sarà stato domandato,  
dourà subito rimouersi dal  
tormento, nè più ol-  
tre esser traua-  
gliato.

\* \* \*

187

# S E T T I M A P A R T E.

Del modo di procedere contro à i Poligami, & alle Streghe nel Santo Tribunale.

---

*Modo speciale di procedere nelle cause  
di Poligamia.*



Ercioche graue, scandaloso, e pur troppo a questi nostri tempi frequente nel Christianesimo è il delitto di Poligamia, il qual si commette quando l'huomo Christiano, viuente ancora la sua prima moglie, ne prende temerariamente vn'altra, e la donna, viuente tuttauia il suo primo marito, ad altr'huomo si congiunge matrimonialmente (conciosia che il modo di procedere in così fatte cause alquanto diuerso sia da quello, che s'vsa comunemente nell'altre) habbiamo stimato, che sia non solamente utile, e conueneuole, ma necessario, & opportuno porre in questo luogo la forma di prendere in tali cause le debite, e giuridiche informazioni per fabricarne ragioneuolmente il processo. Douendosi adunque in virtù della già riceuuta denunzia tirare auanti la causa di Poligamia, conuiene prima verificare, se pieno i'vno, e l'altro matrimonio con farne e auare

re

re dal Notaro fede autentica da i libri de' matrimoni d'ambe le Parocchie, & in difetto de' predetti libri, esaminare i Testimoni, che furono presenti ad ambedue li matrimoni, e poscia far costare in atti la soprauiuenza della prima moglie, con esaminar similmente lei, & appresso alquanti testimoni, che di fresco l'habbiamo veduta viuere. Riceuuta per tanto, com'è detto la denunzia contro al Poligamo, commanderà l'Inquisitore, che dal Rettore della Chiesa Parocchiale gli si presenti il libro de' matrimoni, & il Notaro ne cauerà la detta fede in questa, ò in altra simigliante guisa.

Die

Mensis

Anni

*Fidem facio ego Notarius infra scriptus, qualiter in libro, ubi describitur omnia matrimonia, quæ in dies contrahi contingit in Parochia Sancti N. Ciuitatis, vel loci N. qui liber remanet, ac retinetur fideliter penes R. D. N. Rectorem dictæ Ecclesiæ, & per eundem fuit presentatus M. R. P. Inquisitori, & per me bene visus, & lectus, reperitur inter cætera notula matrimonij contracti inter Cleliam N. & Polycratem N. quam etiam de mandato præfati M. R. P. Inquisitoris de verbo ad verbum è dicto libro fideliter extraxi, & in actis descripsi, prout sequitur. Videlitet.*

Die

Mensis

Anni

*Factis tribus solitis denunciationibus, &c. pro matrimonio contrahendo inter Polycratem N. & Cleliam N. & nullo detecto impedimento &c. Pongasi tutta la detta nota.*

E così anco registrerà il Notaro nel processo la nota del secondo matrimonio come stà *ad litteram* nel libro, con sottoscriuersi al modo usato.

E se



E se per caso, com'è stato accennato, non si tro-  
uassero i detti libri, ò pur il Curato per dimentican-  
za, ò per qualsiuoglia altro accidente non vi haues-  
se registrato li detti matrimoni, e per conseguente fa-  
cesse mestiero d' esaminare alquanti di quelli che fu-  
rono presenti, ciò potrà farsi nella maniera che se-  
gue. Die Mensis Annà

*Cum liber matrimoniorum Parochia Sancti N. Ciuita-  
tis, aut loci N. licet de mandato præfati M. R. P. Inquisi-  
toris diligentissimè conquisitus, reperiri haudquaquam po-  
terit, ouero, cum in libro matrimoniorum Parochia &c.  
per me de mandato &c. diligenter viso, accuratequè lecto  
reperta non fuerit notula matrimonij contracti inter præ-  
fatos Cleliam, & Polycratem &c. ne Fiscus intentio ob de-  
fectum probationum destruat, prædictus M. R. P. Inqui-  
sitor decreuit examinare testes, qui fuerunt præsentés quan-  
do præfatum matrimonium interdictos Cleliam, & Poly-  
cratem contractum fuit &c. Et ita &c.*

Die Mensis Annà

*Examinatus fuit pro informatione &c.*

*N. de N. &c. qui delato sibi &c. fuit per D.*

*Interrog. An sciat, vel saltem præsumat causam &c.  
Resp. &c.*

*Interrog. An cognoscat Polycratem N. & Cleliam  
N. à quanto tempore citra &c. Resp. &c.*

*Interrog. An sciat, inter dictos Polycratem, & Cle-  
liam matrimonium contractum fuisse per verba de præsen-  
ti, & quatenus &c. dicat, ubi quando, coram quo Paro-  
cho, & quibus testibus præsentibus.*

*Resp. Signor sì, che i sudetti Policrate, e Clelia  
&c.*

*Interrog. De causa scientie præmissorum,*

*Resp.*

Resp. Io lo sò, perche fui presente, e viddi, e sentij &c.

*Quibus habitis &c.*

E nella stessa maniera si esamineranno gli altri testimoni informati del fatto. Il che dourà medesimamente farsi intorno al secondo matrimonio. Dipoi verificatosi, ò nell'vna guisa, ò nell'altra il delitto, cioè il primo, & il secondo matrimonio con le già dette circostanze, si passerà auanti nella causa, con esaminare la prima moglie, non solamente a maggior chiarezza del fatto, ma, com'è detto, in proua della soprauiuenza di lei, a questa foggia.

*Die*

*Mensis*

*Anni*

*Examinata fuit pro informatione Sancti Officij &c.*

*Celia de N. quæ sibi delato iuramento &c. fuit per D.*

*Interrog. De nomine, cognomine, parentibus, patria, etate, exercitio, vel professione ipsius Examinatæ. Resp. &c.*

*Interrog. An sit soluta, vel viro iuncta, & quatenus &c. dicat nomen, cognomen, parentes, patriam, etatem, ac exercitium mariti ipsius Examinatæ. Resp. &c.*

*Interrog. De quo tempore, qua in Ecclesia, coram quo Parocho, & quibus testibus presentibus matrimonium contraxerit cum dicto Polycrate. Resp. &c.*

*Interrog. Per quantum temporis spatium ipsa Examinata, & dictus Polycrates simul cohabitauerint in figura matrimonij. Resp. &c.*

*Interrog. An vno, & eodem semper in loco, an vero pluribus in locis simul cohabitauerint, & dicat loca &c. Resp. &c.*

*Interrog. An dicto Polycrati filios genuerit, & quatenus &c. dicat eorum numerum, & nomina Resp. &c.*

In.

Interrog. *Vbi ad præsens reperiatur dictus Polycrates eius maritus . Resp. &c.*

E gli si faranno altri interrogatori secondo le varie circostanze del fatto : e si finirà l'elamina nel modo consueto . La qual cosa fatta , si esamineranno i testimoni sopra la già detta soprauiuenza della donna , nel modo, che segue .

Die                      Mensis                      Anni

*Examinatus fuit pro informatione &c.*

*N. de N. qui sibi delato &c. fuit per D.*

Interrog. *An cognouerit , & cognoscat Cleliam filiam Honuphrj N. & Cassandræ N. & uxorem Polycratis N. à quanto tempore citra, & quæ fuerit causa cognitionis .*

Resp. Signor sì , che conosco Clelia &c. perche è mia cognata &c. ouero, perche fin da fanciulli habbiamo conuersato insieme per esser stati sempre vicinissimi d'habitazione .

Interrog. *An modo præfata Clelia uiuat , & in humanis vitam ducat .*

Resp. Signor sì , che detta Clelia di presente viue al mondo .

Interrog. *De causa scientiæ .*

Resp. Io lo sò, perche questa mane l'hò vista , e parlatogli in casa sua propria, oue son' andato, come parente, ouero conoscente di lei .

Interrog. *An hisce in partibus reperiatur aliqua alia mulier hoc nomine, & cognomine vocata , atque his parentibus nata .*

Resp. Signor nò ; e questo lo sò benissimo, per ha-uer io intera notizia della persona, e parentado d'essa Clelia .

*Quibus habitis .*

N. de

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Et in questo modo esaminersi anco gli altri.

Et in caso, che la sudetta prima moglie fosse assente, si darà ordine, che *in partibus* venga esaminata, e siano anco esaminati i testimoni, come sopra; con commissione, che si mandi copia dell' esamina, ouero per maggior breuità, fede autentica del Notaro, secondo la minuta, che segue.

*In nomine Domini Amen. Omnibus, & quibuscumque presens documentum visuris, & lecturis fidem facio, & attestor ego Notarius infrascriptus, quemadmodum Clelia filia Honuphrj N. Cassandræ N. coniugum, & vxor Poly-cratis N. ætatis suæ annorum ex aspectu &c. mihi Notario bene nota, viuuit, & inhumanis vitam ducit, eamque hodie vidi, & allocutus sum; quodque in præsentì Civitate, vel loco N. nulla alia ad præsens reperitur hoc nomine, & cognomine vocata, hisque parentibus nata, prout sic cum iuramento verum esse attestati sunt in Sancto Officio N. de N. & N. de N. testes noti, & idonei, & omni exceptione maiores, cum optima redditione causa scientiæ, quia scilicet dictam Cleliam cognoscunt, eamque hodie vnà mecum viderunt, & allocuti sunt, eorum dicti concludentem rationem reddentes. In quorum omnium fidem, & testimonium ego Notarius infrascriptus hic me subscripsi, & mei Tabelionatus signum apposui consuetum. Dat. in ædibus Sanctæ Inquisitionis N. Die Mensis Anno*

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Dopo queste cose dourà in ogni modo prestamente carcerarsi il Reo Poligamo, e successiuamente esaminarsi come segue.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c.  
Poly-

*Polycrates &c. qui sibi delato &c. fuit per D.*

*Interrog. An sciat, vel saltem præsumat causam &c.*  
*Resp. &c.*

*Interrog. An cognoscat aliquam personam dicentem, aut facientem aliquid, quod sit contra sanctam fidem Catholicam, & præsertim plures simul uxores habentem.*  
*Resp. &c.*

*Interrog. An ipse Constitutus sit solutus, vel uxoratus.*  
*Resp. &c.*

Et se risponderà (come sono vsati fimiglianti huomini di fare) che hà moglie, nominando però la seconda, non la prima &c. s'interrogherà così.

*Interrog. An cum alia muliere matrimonium contraxerit, & cum qua. Resp. &c.*

*Interrog. An cognoscat Cleliam &c. à quanto tempore &c. Resp. &c.*

*Interrog. An præfatam Cleliam duxerit in uxorem, ubi, quando, coram quo Parocho, & quibus testibus presentibus. Resp. &c.*

*Interrog. An in Parochia Sancti N. Ciuitatis, aut loci N. matrimonium contraxerit cum dicta Clelia. Respond. &c.*

Et sibi dicto, quòd omnino per claras probationes, & legitima, atque autentica documenta, concludenter, ac euidentiſſimè constat in Sancto Officio, ipsum Constitutum cum præfata Clelia matrimonium contraxisse per verba de presenti in dicta Parochia anno &c. coram R. D. N. Rectoris dictæ Parochialis Ecclesiæ, presentibus pro testibus N. & N. quocirca, cum nullo modo possit inficiari, se huiusmodi matrimonium cum dicta Clelia contraxisse, liberè veritatem fateatur. *Resp. &c.*

Iterum benignè monitus ad dicendam veritatem, quam

nullo modo potest negare, cum sit conuictus, alioquin tamquam conuictus acrius, & seuerius punietur. Resp. &c.

Denuò paternè monitus ad fatendam veritatem pro Dei gloria, & suæ conscientie exoneratione. Resp. &c.

Es'egli ad ogni modo persisterà ancora nella negatiua, non dourà però tralasciarsi d'interrogarlo sopra l'intentione, e credulità sua così.

Interrog, Cum iam, vt præfertur, in Sancto Officio plenè sit probatum, ipsum Constitutum cum dicta Clelia præfatis tempore, & loco, & coram &c. matrimonium per verba de præsenticontraxisse, & deinde anno &c. viuente adhuc præfata Clelia, duxisse dictam N. in vxorem in loco &c. dicat modo, an credat, vel crediderit, licere viro Christiano plures simul vxores habere. Resp. &c.

Et sibi dicto, quòd ex facto ipso plenè probato valde præsumitur, ipsum Constitutum circa prædictum articulum malam credulitatem habuisse. Ideo dicat veritatem. Resp. &c.

Se negherà la mala credenza, dourà doppo le difese torturarsi sopra di essa, come anco dourà farsi quando hauesse de plano confessato il fatto, e negata l'intentione. E già nella Sesta Parte si è vista la forma di simili esame rigorose.

### *Modo di procedere contro alle Streghe nel Santo Ufficio.*

**D**ifficile per certo, ed intrigata molto è la materia delle Streghe; e perche affai souente s'ha per le mani, & ageuolmente ancora vi si può in ogni modo errare, habbiamo voluto hauerne qui special trattato. Diciamo adunque breuemente,  
che

che in procedendosi contro alle Streghe non deue l'Inquisitore venire ne a carceratione, ne ad inquisitione, ne a tortura, se prima non è manifesto, e prouato giudicialmente il corpo del delitto, cioè il maleficio. Et à verificare negli atti il corpo di cotal delitto, che pur anch' esso è delitto *facti permanentis*, non basta prouare, che il preteso maleficiato sia stato, ò sia di presente infermo, ò pur anco sia morto; atteso che l' infermità, e morte regolarmente non prouengono dal solo maleficio, ma possono da molte altre cagioni naturali originarsi, e perciò bisogna esaminare i Medici, ch'hanno curato l' infermo, e diligentemēte interrogarli in giudicio della qualità del male, e di tutti gli accidēti, e circostanze d'esso, e domandarli, se per arte della medicina possano conoscere, che l' infermità sia, ò possa essere naturale, riducendoti il tutto giuridicamēte nel processo: e fa mestiere anco esaminare i domestici, e criati di casa intorno al principio, e progresso della detta infermità. E se i Medici sudetti, & altri Medici ancora informati di tutti gli accidenti dell' infermità del preteso maleficiato, tutto che nō habbiano visto l' infermo; chiaramente giudicheranno, che vi sia, ò possa probabilmēte esserui maleficio, all' hora potrà il Giudice più sicuramente procedere cōtro alla persona accutata, ò indiciata di tal maleficio. Oltre a ciò deue il Giudice auanti che venga alla carceratione della pretesa Strega diligētemente considerare tutti gl' indicij, che si hanno contro di lei, e nō muouerli al carcerarla per la sola denuntia del preteso maleficiato, e degli attinenti d'esso, se non vi è qualche probabile causa sufficiētemēte prouata nel processo, onde ra-

gione uolmēte possa l'animo di lui piegarsi a credere, che la donna accusata habbia voluto commettere sì fatto delitto; ò almeno non vi è contro di lei qualche indicio graue similmente prouato nel processo.

Auverta il Giudice di fare ò per se stesso, ò per mezzo del suo Vicario, nell'atto della carceratione, accurata, e diligente perquisitione della casa, e stanze della donna inquisita, cō l'assistenza del Notaro, ma però senza l'interuento di persone attinenti, ò famigliari del preteso maleficiato, acciò che frodolentemente non si supponga qualche cosa di notante maleficio, in graue danno della pretesa Rea. Et in detta perquisitione si notino pūtualmente dal Notaro tutte le cose ritrouate ne i luoghi dell'habitatione, e nelle casse di essa, tanto a fauore del Fisco, quanto a giouamento della Rea, come imagini di Santi, corone della Beatissima Vergine, Officij Diuini, libri di diuotione, cedole della sacra comunione, acqua santa, palme benedette, & altre cose simili. E se gli si troueranno olij, poluere, grasso, e simili, si faccino considerare da i periti, ad effetto di conoscere, se possano seruire ad altro fine, che di maleficio.

Non faccia il Giudice gran forza sopra le cose trouate da i famigliari del maleficiato ne i materassi, capezzali, & origlieri, come sono certi inuogli ò di lana, ò di pēna, che dal cōtinuo riuolgersi di detti mobili possono anche formarli, ouero per incōsideratione de' maestri esserui stati sin da principio mescolati. Ne meno si lasci muouere dal ritrouarsi alle volte in detti mobili qualche ago, perche doue son donne, non è marauiglia, che si possano in ispatio di



tempo molti aghi racchiudere in simili masseritie. Oltra che per opera del Demonio vi possono essere stati posti, accioche si creda esserui maleficio, come pur auuiene nell' esorcizare, che gli spiritati sembrano alcuna volta di vomitare simili inuogli, chiodi, aghi, vetri, & altre cose, le quali è impossibile, che tengano nel corpo, come in effetto non ve le tengono, ma il Demonio le suppone alla bocca de gli offesi per far credere, che siano maleficiati, & indi ne venga qualcheduno indebitamente molestato.

Quindi si vede quanto restino ingannati quegli Eforcisti, che richiedono al Demonio, esorcizando, in che modo egli sia entrato nel corpo dell' offeso, e rispondendo egli, che vi è entrato per maleficio, successiuamente li domandano chi sia l' autore di esso maleficio, laonde il Demonio bugiardo, e nemico della quiete humana spesse volte risponde d'esserui entrato per maleficio fatto dalla tale, e tal persona, nel tale, e tal cibo, e beuanda; e per accertare di ciò maggiormente l' Eforcista, e gli altri, suppone alla bocca dell' offeso alcune cose simili à quella, in cui dice essere stato fatto il maleficio, e molt'altre cose, come di sopra è stato detto: e perciò sopra le parole del Demonio non deue farsi alcun fondamento.

Oltre à ciò dall' essere vna persona spiritata non deue il Giudice immantimente far giudicio, che ciò da maleficio prouenga, e da questo solo recarsi à douer formare processo contro alle persone nemiche degli offesi, ò altronde indiciate: perche senza maleficio ancora può il Demonio per diuina permisso-

ne affliggere, e trauagliare il corpo altrui. Oltre che molti per vari interessi fingonfi alle volte spiritati, e con tali imposture cercano d'ingannare i Giudici, & altri.

Non siano facili i Giudici a procedere contra ad alcuna donna per la mala fama d'essa in materia di maleficio; perche, se bene l'indicio della mala fama per altro è di gran momento, nondimeno in questa materia per l'odio, che si hà comunemente contro alle Streghe, facilmente si leua cotal fama contro a qualche donna, massimamente quando è vecchia, e brutta. La onde poco fondamento deue farsi sopra tal fama; ò se pure alcuna consideratione se n'hà ad hauere, deue il Giudice con diligenza interrogare i testimoni, da quanto tempo in quà sia nata simil fama, da chi, e con che occasione; perche iodi per auuentura si raccoglierà, che debole indicio è quello di cotal fama.

Di più auuertano i Giudici, che quantunque alcuna donna resti conuinta, ò confessa d'hauer fatti incanti, e sortilegi *ad amorem*, ouero, *ad sananda maleficia*, od a qual si voglia altro effetto, non segue però necessariamente, ch'ella sia strega formale, potendo il sortilegio farsi senza formale apostasia al Demonio, tutto che si renda di ciò sospetta, ò leggermente, ò vehemente. E strega formale deue riputarsi, ed è colei, c'haurà fatto patto col Demonio, & apostatando dalla Fede, con i suoi malefici, ò sortilegi danneggiato vna, ò più persone, in guisa, che ne sia loro seguita per cotali malefici, ò sortilegi la morte; e se non la morte, almeno infermità, diuortij, impotenza al generare, ò detrimento no-

tabile a gli animali, biade, o altri frutti della terra; che perciò, se costerà in giudizio, che alcuna donna sia di tanto, e sì graue delitto rea, dourà per vigore della nuoua Bolla Gregoriana nel primo caso anco per la prima volta rilasciarsi alla Corte secolare, e nel secondo perpetuamente esser'immu-  
rata. Hora torniamo al nostro proposito.

Greg.  
XV, nel  
la Bolla  
Omni-  
poten-  
tis Dei.

Non permettano i Giudici, per quanto è loro possibile, che le donne carcerate per maleficj, e sortilegi parlino con chi che sia, ne meno l'vna con l'altra, perche alle volte hanno simili donne concertato insieme di cōfessare il falso contro à se stesse in materia d'appostasia, stimando di douere in questa maniera più presto esser liberate. Ne meno procurino essi Giudici, o consentano, che il Custode delle carceri, o qualsiuoglia altro persuada a dette donne carcerate quello, c'hauranno a confessare quando saranno elaminate, o promettono loro impunità del delitto; conciosia che per tali strade habbino molte fiato simili donne confessato ciò che mai si sognarono di douer fare.

Non parlino mai li Giudici con dette donne de i meriti della causa, se non quando hauranno giuridicamente ad esaminarle. E douendosi vna Strega esaminare, potrà nell'infra scritta forma interrogarsi.

*Die*

*Mensis*

*Anni*

*Edueta de carceribus &c.*

*Alcina filia &c. de lato sibi &c.*

*Interrog. An sciat, vel saltem presumat causam sue carcerationis, & presentis examinis. Resp. &c.*

*Interrog. An habeat aliquos inimicos, & nominet*

*eos cum causis inimicitiarum. Resp. &c.*

*Interrog. Ut explicet cursum vite sue vsque ad eam diem, qua fuit carcerata in Sancto Officio. Resp. &c.*

*Interrog. An confiteatur, & communiceet quoties in anno, & ubi, & quamnam sit eius Confessarius. Resp. &c.*

*Interrog. An sit de aliqua Societate spirituali, & de qua. Resp. &c.*

*Interrog. Cum quibus personis solita sit conuersari familiariter. Resp. &c.*

*Interrog. An consueuerit recitare aliquas peculiare orationes, & potissimum Coronam precariam, vel Rosarium Sanctissime Virginis Domine nostre. Resp. &c.*

*Interrog. An audiat sacram Missam diebus festis de precepto, & aliquibus alijs diebus ferialibus. Resp. &c.*

*Interrog. An sciat aliquod sortilegium, vel incantationem, & ad quem finem, seu etiam maleficium Resp. &c.*

Se confesserà, gli si faccia spiegare la qualità del sortilegio, ò maleficio, di cui dice hauer notitia, da cui l'ha imparato, e se l'hà esercitato &c. e s'interrogghi così.

*Interrog. Ut explicet qualitatem sortilegij, vel maleficij, cuius notitiam asserit se habere. Resp. &c.*

*Interrog. A quo, vel à quibus edocta fuerit dictum sortilegium, vel maleficium. Resp. &c.*

*Interrog. An vnquam huiusmodi, aut aliud sortilegium, vel maleficium exercuerit, seu executioni mandauerit. Resp. &c.*

Se confesserà, gli si faccia medesimamente isporre ciò ch'ella haurà fatto, con narrare la sostanza del delitto, il luogo, il tempo, e l'altre circostanze di esso, e con palesar anche i complici, e tutti quelli, che in ciò gli hauranno dato aiuto, consiglio, e fauore,

interrogandosi come segue.

Interrog. *Ut narret seriatim, & per extensum quidquid ipsa Constituta sitetur se comisisse in materia sortilegiorum, seu maleficiorum, cum circumstantiis locorum, & temporum, & aliarum rerum.* Resp. &c.

Interrog. *Quoties, quomodo, & cum quibus dictum sortilegium, vel maleficium, ouero, dicta sortilegia, vel maleficia perpetraverit.* Resp. &c.

Interrog. *Quoniam in perpetrandis dictis sortilegijs, aut maleficijs auxilium, consilium, vel fauorem ipsi Constituta præbuerint.* Resp. &c.

Interrog. *Quosnam effectus pepererint dicta sortilegia, vel maleficia.* Resp. &c. E gli si facciano euacuare tutti gl'indici, che vi saranno contro di lei.

Ma se negherà d'hauer cognitione d'alcun delitto tale, vada si interrogando come segue.

Interrog. *An fuerint in loco N. cum quibus, quoties, de quo tempore, & qua occasione.* Resp. &c.

Se dirà di sì, e risponderà sodisfattoriamente all'interrogatorio, susseguentemente s'interrogarsi così.

Interrog. *An ibidem dixerit se scire, ouero, de facto commiserit aliquod sortilegium, vel maleficium, & quod.* Resp. &c.

E negando s'interrogarsi appresso.

Interrog. *An dixerit, se scire, ouero, an actu perpetraverit tale, vel tale sortilegium, aut maleficium.* Resp. &c.

E così potrà a poco a poco interrogarsi in ispetie di tutto quello, che nel processo vien contra essa deposto, con l'opportune obietzioni, come altrove si è detto.

E se negherà ogni cosa, douranno (anco *ex officio*, quando ella fosse pouera) ripeterli i testimoni del processo offensiuo, e farsi le difese della Rea nella forma già detta: e proposta la causa nella Congregatione, s'ella haurà à tormentarsi, se gli oppongano di nuouo, auanti si venga al decreto di tortura, gl'indicij, che si hanno nel processo; e poscia nell'atto della tortura s'interrogghi non del delitto *in specie*, ma solamente, che dica la verita di quelle cose sopra le quali già è stata interrogata: e se comincerà à confessare, non se gli suggerisca cosa alcuna, ma riceuute, e scritte le parole precise della sua confessione, s'interrogghi solamente *in genere*, che dica la verità dell'altre cose delle quali è indiciata. Ne siano facili i Giudici à ripetere la tortura, se la causa non sarà grauissima: nel qual caso douranno darne auviso alla Sacra Congregatione.

Non si radono i peli, ouero capelli di tali donne, ne habbiano i Giudici consideratione, s'elleno siano dure al gittar lagrime, massime ne'tormenti, perche tal'indicio è leggierissimo, anzi di niun momento.

Non passi mai la tortura vn' hora, anzi non vi giunga, se la causa non è grauissima, e gl'indicij vrgentissimi.

Sopra il tutto hanno ad auuertire i Giudici, che quando simili donne cominceranno à confessare l'apostasia al Demonio, e l'esser andate à i giuochi del Diauolo non potendosi per altra via prouare il corpo del delitto, che per la loro propria confessione, non si faccia loro alcuna suggestione, ma si procuri, che raccontino da se stesse tutta la serie del fatto, &

in

in che modo da prima vi furono indotte, del tempo, & altre circostanze: perche in questo modo si potrà vedere se la lor confessione sia verisimile, ò no. E confessando esse qualche circostanza, ò particolarità, che possa verificarsi, non tralascino i Giudici di far diligenza per hauerne altronde la verità, accioche più verisimile si renda la loro confessione circa l'apostasia, e giuochi diabolici; perche se tali circostanze non si verificassero, anzi si scoprissero false, potrebbe dubitarsi della verità di cotai confessione seguita forse ò per forza della tortura, che pur è rimedio fallace, ò per suggestione d'alcuno, ò per tedio della carcere, ò per credenza, che si debba loro più facilmente perdonare il delitto, ilche pur taluolta è auuenuto. Et in caso, che confessando l'apostasia, come sopra, nominassero alcuni complici in detta apostasia, e giuochi diabolici, non si tenga conto del lor detto, per le ragioni, che altrove si diranno.

5 E perche taluolta ancora accade, che le madri, ò nodrici pouere, tenendo nel proprio letto i lor piccioli bambini, miseramente gli soffocano, e poscia, temendo di male, dicono, essere stati guasti dalle Streghe, habbiano in ciò grand'auuertenza i Giudici, ne si lascino indurre à credere ciò che da esse vien loro mentitamente rappresentato.

# O T T A V A

## P A R T E.

*Del modo di terminare i processi nel  
Santo Officio.*



Essendo già stato e del cominciare, e del proseguire i processi della Santa Inquisitione, e del modo d'interrogare i Rei nella tortura assai copiosamente (per quello, che à così fatte materie in pratica si richiede) da noi trattato, il discender hormai all'ordine, e modo di terminare detti processi, & alle diuerse forme di sententiar, & ispedire i Rei, non si dourà per niuna maniera disdire. Primieramente adunque si compie il processo con l'assolutione del Reo. Secondo con la purgatione canonica. Terzo con la retrattatione, ò riuocatione in giudicio. Quarto con l'abiuratione *de leui*. Quinto con l'abiuratione *de vehementi*. Sesto con l'abiuratione *de violenta*. Settimo con l'abiuratione *de formalis*. Ottauo quando il Reo vien giudicato, & è rilasso, ma impenitente. Nono quando non è rilasso, ma impenitente. Decimo quando è rilasso, & impenitente. Vndecimo quando è negatiuo impenitente. Duodecimo quando è fuggitiuo, e contumace, E noi col medesimo ordine camineremo nel porre le forme di dette sentenze, & ispeditioni.



*Forma della sentenza assolutoria  
definitivamente.*

**Q** Valunque volta il Reo non è per propria confessione, ne per euidēza del fatto, ne per legitima productione de' testimoni conuinto, ne in altra maniera si rende sospetto, ò si ritroua diffamato d'heresia, ò d'altro delitto al Sāto Officio appartenēte; anzi per legitime, e cōcludēti proue in cōtrario, e specialmente, se i testimoni **hauranno** riuocato il lor detto, rimane scolpato affatto, deue spedir si con final sētēza fauoreuole del tenore che segue, ò simile.

Noi F. N. Inquisitore &c. &

Noi N. Vicario &c.

Essendo che tu N. figliuolo di N. &c. del luogo &c. dell'età tua d'anni &c. fosti indiciato in questo Santo Officio dell'Inquisitione di N. d'hauer detto, e fatto rispettiuamente molte cose contrarie alla Santa fede Catolica, quali non si doueuano, ne si poteuano in modo alcuno da noi trascurare.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato nel detto Santo Officio, nel quale più volte diligentemente auanti di noi col tuo giuramento esaminato, nō solo costantissimamente negasti tutte le cose opposteti, ma con grandissima perseueranza dicesti, & affermasti, d'essere stato sempre buon Catolico, & Cristiano.

Per la qual cosa, volendo noi procedere in questa causa conforme al giusto, e diritto tenore delle leggi, ti assegnassimo il termine a far le tue difese, nel quale furono a tua istanza esaminati molti testimo-

ni degni di fede, e senza alcuna eccezione, i quali co' loro detti ottimamente prouarono, che i testimoni contro di te esaminati erano tuoi capitalissimi nemici, e che non per zelo della Fede Catolica, ma per loro mera maluagità, come cospiratori, haueuano contro di te denuntiato, e testificato rispettiuamente le sudette cose, quali poscia eglino stessi ancora riuocarono in giudicio, come false, e malignamente da essi inuentate per rouinarti. E perche d'altra parte ancora similmente per legitime proue à noi consta, che tu hai sempre parlato bene, e catolicamente delle cose della Religione, e costanti ragionamenti accompagnato le buone opere, e che sei sempre stato buon Catolico, fedele, di buona fama, e lontano da ogni sospitione d'heresia; pertanto hauendo noi visti, e maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le sudette tue negationi, giustificationi, e proue à tuo fauore, e quanto di ragione si douea vedere, e considerare, col consiglio, e parere de' nostri Signori Consultori Dottori Teologi, e Canonisti, siamo venuti all'infra scritta diffinitiuua sentenza.

Inuocato il santissimo nome di N. S. Giesù Christo, della gloriosissima sua Madre sempre Vergine Maria, e di S. Pietro Martire nostro Protettore. Hauendo auanti di Noi li sacrosanti Euangeli, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, e gli occhi nostri veggano l'equità. Nella causa, e cause vertenti tra il Sign. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. iudetto, inquisito, e processato, come sopra, dall'altra. Per questa nostra diffinitiuua sentenza, quale sedendo pro Tribunali, proferiamo

in questi scritti, in questo luogo, & hora da Noi eletti. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dichiariamo te N. sudetto, come innocente, douer esser assoluto, liberato dalla detta Inquisitione, e processo, e da tutte le cose in esso contro di te contenute, come in effetto ti assoluiamo, e liberiamo; imponendo sopra ciò perpetuo silenzio al detto Procuratore Fiscale del Santo Officio. Et oltre a ciò ordiniamo, che siano casse tutte le sicurtà, & obligationi da te in qualsiuoglia modo date, e fatte rispettiuamente per la sudetta causa.

E così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, dichiariamo, assoluiamo, liberiamo, & ordiniamo, in questo, & in ogni altro miglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

F. N. Inquisitore di N. così hò pronuntiato.

N. Vicario &c. così hò pronuntiato.

Et il Notaro l'autenticcherà in questa, ò in altra simil guisa.

Die                      Mensis                      Anni

*Lata, data, & in his scriptis sententialiter promulgata fuit suprascripta sententia per supradictos Adm. RR. DD. Iudices pro Tribunali sedentes in Aula Sancti Officii N. lecta verò per me Notarium infra scriptum alta, & intelligibili voce, presentibus pro testibus N. de N. & N. de N. vocatis &c.*

*N. de N. Sancti Officii N. Notarius.*

### *Forma della Purgatione Canonica,*

**H** Anno le leggi Pontificie saggiamente ritrouata, e gioueuolmente ordinata vna forma di pur-

purgare le sospitioni, e prefuntioni, la quale chiamano Purgatione Canonica. Questa nel Santo Officio si fa quando il Giudice astringe il Reo diffamato, e sospetto d'heresia a giurare alla presenza di certo numero di testimoni degni di fede, ch'egli è innocente. Et i sudetti testimoni, che per ciò si dicono compurgatori, similmente giurano, che credono, e stimano il detto Reo sospetto, e diffamato hauer giurato il vero. Ne già possono idetti testimoni a più gagliardo giuramento esser indotti, perche altrimenti si rënderebbono molto facili, e vicini allo spergiuro. Il numero poi de'testimoni compurgatori consiste affatto nell'arbitrio del Giudice, che può ò molti, ò pochi, ò Ecclesiastici, ò secolari prefiggere al Reo secondo la qualità delle persone, la quantità dell'infamia, e la gravità del delitto, e nel tempo, e luogo, che a lui più piace. Fabricato adunque il processo informatiuo, & esaminato giuridicamente il Reo, e fatte le sue difese, si proporrà la causa nella Congregatione de'Consultori, e se in essa sia deliberato, che il Reo secondo il tenor delle leggi si purghi canonicamente dalla sospitione d'heresia ò leggiera, ò vehemente, ch'ella sia, ne dourà l'Inquisitore con l'Ordinario formar sentenza del tenore, che segue.

*Forma della sentenza di purgatione canonica de leui.*

Nos Fr. N. Inquisitor &c. &

Nos N. Vicarius &c.

*Christi*

**C**hrīsti nomine inuocato. Pro Tribunali sedentes, & solum Deum prae oculis habentes, per hanc nostram diffinitiuam sententiam, quam de RR. PP. Sacrae Theologiae, ac DD. Iuris utriusque Doctorum consilio ferimus in his scriptis in causa, & causis, quae coram nobis inter D. N. huius Sancti Officii Procuratorem Fiscalem agentem ex vna, & te N. reum inquisitum, & processatum de, & super eo, quod in publica concione dixeris &c. & quod aliàs visus fueris malè sentire de libero arbitrio, quodque cum Hereticis familiariter conuersatus fueris, rebusque alijs in actis causae, & causarum huiusmodi latius deductis, & illorum occasione vertuntur, partibus ex altera. Dicimus, decernimus, pronunciamus, sententiamus, & declaramus tibi N. supradicto, tamquam de heresi suspecto reperto, indicendam fore, & esse prout indicimus, purgationem canonicam quarta manu tui ordinis, vel maioris, seu cum quatuor Canonicis, ouero, Monachis, & pure, Fratibus eiusdem Congregationis, ouero, Ordinis, qui sint fide Catholici, & vita probati, quique conuersationem, & vitam tuam non tam moderno tempore nouerint, quam prae terito. Monentes te, quod si in huiusmodi purgatione defeceris, habebimus te pro conuicto, prout mandant sacrae Constitutiones.

Et ita dicimus, decernimus, pronunciamus, sententiamus, declaramus; indicimus, & monemus isto, & omnà alio meliori modo, & forma, quibus de iure possumus, & debemus.

Fr. N. Inquisitor &c.

N. Vicarius &c.

Et il Notaro l'autenticcherà come sopra;

## Forma della sentenza di purgatione canonica de' vehementi.

**N**os &c. Considerantes, quòd tu Magister Fr. N. Ordinis N. de anno &c. in hoc Sancto Officio delatus fuisti, quòd dixeris, tenueris, & credideris infra scriptos errores, & hereses. Videlicet. E qui si porranogli errori, & heresie, de' quali sarà stato indicato.

Quæ cum talia sint, vt oculis clausis à nobis præteriri non possent, nec deberent, te N. supradictum in carcere includi curauimus, & sæpius super præfatis iuridicè interrogauimus, vt in processu super his confecto, & formato latius patet.

Visis igitur, & accuratè perspectis delationibus prædictis, seu testimoniis dictis, eorumque repetitionibus, ac tuis ad interrogata responsionibus, excusationibus, negationibus, & alijs ad tuam defensam deductis, processuque in nostra Congregatione maturè discussis, consideratisque considerandis, ad infra scriptam sententiam deuenimus.

Domini nostri Iesu Christi, eiusque gloriosissimæ Genitricis semper Virginis Mariæ, ac Diui Petri Martyris Protectoris nostri nominibus inuocatis. Pro Tribunali sedentes, & solum Deum, ac iustitiam præ oculis habentes, per hanc nostram diffinitiuam sententiam, quam de RR. PP. Sacræ Theologiæ, & DD. Iuris vtriusque Doctorum consilio ferimus in his scriptis, in causa, & causis coram nobis vertentibus inter D. N. Procuratorem Fiscalem huius Sancti Officii ex vna, & te N. predictum, Reum, inquisitum, & processatum, vt supra, partibus ex altera,

Dica

*Dicimus, decernimus, pronunciamus, sententiamus, & declaramus, tibi Magistro N. supradicto, tamquam de heresi vehementer suscepto reperto, indicendam fore, & esse canonicam purgationem cum septima manu, seu septem viris eiusdem ordinis &c.*

E si autentiche similmente come di sopra.

Data la sopradetta sentenza per la sospitione de leui, ò de vehementi, si dirà successiuamente al Reo, ch'egli haurà à giurare d'esser innocente, & che i testimoni similmente col loro proprio giuramento douranno affermare di credere, esser vero ciò ch'egli haurà giurato. E perciò costituito esso Reo dauanti all' Inquisitore nominerà tanti huomini da bene per suoi testimoni ispurgatori, quanti nella sentenza si contengono. Et appresso l'Inquisitore farà richiedere ad vno ad vno in disparte dal Reo auanti di se nel luogo dell'esamine i detti testimoni, per pigliar della lor qualità, e conditione quella notitia, che il fatto richiede; e potrà in ciò che si è detto tener questo modo.

Die

Mensis

Anni

*Coram prefato Adm. R. P. Inquisitore existente in aula &c. ibique sedente, comparuit personaliter N. & in suos compurgatores induxit A. B. C. D. E. F. G. paratos ad iurandum, & iuxta Sacrorum Canonum dispositionem ad iuramentum præstandum, super veritate iuramenti memorati N. volentis à se omnem heresis infamiam, & suspicionem reuocare.*

*Qui prefatus M. R. P. Inquisitor volens de dictorum compurgatorum conditionibus melius informari, delato singulis ipsorum iuramento in forma de veritate dicenda, vnumquemque eorum seorsum, ac separatim ab alijs*

compurgatoribus, & ab ipso purgando, qui extra dictam aniam interim exire, super interrogatorijs infra scriptis interrogauit.

I. De nomine, cognomine, patre, patria, ætate, ac professione ipsius Testis, & an cognoscat N. & à quo tempore.

II. An habuerit conuersationem cum dicto N. & per quantum temporis, noueritque vitam ipsius, non solùm moderno, sed etiam transaeto tempore.

III. An ipse Testis teneat, & sequatur eam fidem, quam Sancta Catholica, & Apostolica Romana Ecclesia tenet, credit, profitetur, ac docet.

IV. An in aliquo Tribunali fuerit vnquam pro aliquo crimine damnatus, vel à testificando repulsus.

V. An dictus N. vel eius consanguinei, vel affines dederint, aut promiserint aliquid ipsi Testi, vt ante dicto N. faueat, vel ipsemet Testis aliquo indebito affectu permotus accesserit compurgaturus.

VI. An ipse Testis se obtulerit ad dictum N. purgandum.

VII. An paratus sit iurare super veritate iuramenti à dicto N. præstandi, & an sciat quid huiusmodi iuramentum importet.

Itaque primum A. super dicti interrogatorijs interrogatus medio suo iuramento, quod præstitit, tactis &c. ad singula respondit, vt infra.

Ad primum interrog. resp. Io mi chiamo &c. e sono dieci anni, ch'io conosco N.

Ad secundum interrog. resp. Per tutto il detto tempo hò hauuto pratica, e conuersatione del detto N. essendo sempre stati insieme nel luogo di N.

Ad tertium interrog. resp. Io credo fermamente ciò che tiene, crede, & insegna la Santa Catholica, &

Apo-



Apostolica Romana Chiesa. Et in questa fede son vissuto, & intendo di morire ancora.

*Ad quartum interrog. resp.* Per gratia di Dio non son mai stato condannato in alcun Tribunale &c.

*Ad quintum interrog. resp.* Signor no. Dio me ne guardi.

*Ad sextum interrog. resp. negatiue.*

*Ad septimum, postquam edoctus fuit à prefato M. R. P. Inquisitore qualitatem iuramenti prestandi à dicto N. interrog. resp.* Io so di quanta importanza sia il giuramento, e sono apparecchiato à giurare.

*Secundò B. super dictis interrogatorijs &c.*

E si offeruerà con ciascuno di essi il modo già notato, & il Notaro registrerà partitamente tutte le loro risposte.

Appresso questo farà l'Inquisitore dauanti à se venire tutti i detti testimoni insieme, & anco il Reo, al qual dimanderà, se conosce quegli huomini, e s'eglino siano quelli, ch'esso hà nominati per testimoni purgatori &c. E l'atto tanto di questo, quanto d'altri particolari susseguenti si noterà così.

*Succeſsiue incontinenti.*

*Prefatus M. R. P. Inquisitor mandauit, introduci sima l prenomi- natos testes purgatores omnes, ac etiam dictū N.*

*Quibus introductis, fuit dictus N. per D.*

*Interrog. An homines illos cognoscat, & an illi sint, quos ipse in testes purgatores nominauit.*

*Resp.* Signor sì, ch'io gli conosco, e sono quel medesimi huomini, ch'io hò nominati.

*Deinde prefatus M. R. P. Inquisitor ad expurgatores conuersus dixit vulgare idiomate, vt infra.*

**Sappiate fratelli, che N. Reo vien accusato del ta-**

le, e tal delitto, e si rende perciò sospetto d'heresia. Per lo che è obligato à purgarsi della detta sospitione, e voi siete nominati in testimoni dell'innocenza di lui.

*Postea conuersus ad N. Reum dixit, vt infra.*

Tu N. rispondi per Dio, e per li sacrosanti Euangeli, se tu hai commesso simili eccessi.

E subito deue il Reo giurare alla presenza del Giudice, e de' suoi testimoni nel modo, che si porrà qui sotto; & il Notaro scriuerà così.

*Qui magister N. ibidem presens, & personaliter existens, dixit, se promptum, ac paratum ( vt presatus M. R. P. Inquisitor mandauit ) satisfacere; & genuflexus coram ipso, sacrosanta Dei Euangelia manibus corporaliter tangens, vulgari idiomate, ore proprio dixit, & professus est, vt infra.*

Io N. costituito personalmente in giudicio, & inginocchiato auanti di voi &c. per scacciare dalla mente vostra, e di qualunque altra persona ogni sospitione d'heresia hauuta di me per le cose sopradette, & altre dedotte nel processo, dico con la bocca, e con il cuore, e così giuro, che non ostante tutte le sopradette cose oppostemi, e dedotte nella sentenza, e processo, io fui, e sono innocente d'ogni errore, & heresia, che contradica alla Santa, Catholica, & Apostolica Romana Chiesa. Così Iddio m'aiuti, e questi suoi sacrosanti Euangeli, che tocco con le proprie mani.

Riceuuto dall'Inquisitore il sudetto giuramento, comanderà, che il Reo d'indi si parta, e domanderà i testimoni se hanno ben'inteso ciò che da esso P. Inquisitore, & N. è stato detto, & hauendo essi risposto

posto di sì , tutti si trarranno da parte , e poscia l'Inquisitore, fattigli chiamare ciascun per se, gl'interrogherà , se credono , che N. habbia giurato il vero , ò il falso ; e ciò che risponderanno essi , con tutto quello, che precede, dourà porsi negli atti dal Notaro in questa guisa .

*Quo iuramento per dictum N. prestito , D. mandavit, ipsum N. abire, & illicò testes per a predictum D. fuerunt.*

*Interrog. An ea omnia , quæ dicta fuerunt tam per D. Inquisitorem, quam per prefatum N. probè intellexerint.*

*Resp. Signor sì , c'habbiamo inteso &c.*

*Mox prefatum Adm. R. P. Inquisitor iussit, testes omnes secedere , & successivè mandavit, vocari A. primum compurgatorem .*

*Qui prefatus A. primus compurgator coram prefato M. R. P. Inquisitore existens , & de predictis omnibus certioratus , vt supra, fuit per D.*

*Interrog. An credat , N. iurasse verum, vel falsum .*

*Resp. Credo , che N. habbia giurato il vero .*

*Interrog. An sit paratus ipse Testis solemnè iuramento affirmare id, quod modo dixit .*

*Resp. Signor sì, che son pronto à stabilir col giuramento quello , ch'io hò detto .*

*Et statim de mandato &c. dictus A. iuravit , tactis sacris scripturis ad sacra Dei Evangelia , quòd ipse Testis credit , predictum N. verum iurasse .*

*Deinde B. alius compurgator vocatus &c. existens &c. certioratus &c. interrog. &c. iuravit , tactis &c. ad sancta Dei Evangelia , quòd credit , predictum N. verum iurasse .*

*Postea C. alius compurgator vocatus &c. iuravit , tactis &c. quòd credit , predictum N. verum iurasse .*

Successiue D. alius compurgator &c. & iurauit &c.

Subsequenter E. alius compurgator &c. iurauit. &c.

Subinde F. alius compurgator &c. iurauit &c.

Postremo G. vltimus compurgator &c. iurauit &c.

Et auuerta il Notaro di stender l'atto interamente secondo che ciascuno de' testimoni haurà efeguito, come si è detto di A. primo testimonio, acciò non resti luogo alcuno di dubitare: & poi si sottoscriuerà conforme all'vsato, soggiungendo.

*Quibus adimpletis, & eisdem die, loco, & testibus, quibus supra, presentibus, idem N. rursus introductus, & certioratus de iuramento à prefatis testibus compurgatoribus præstito &c. petijt ab eodem M. R. P. Inquisitore absolui, & mandari, amplius molestari non debere, obligationesque, & fideiussiones omninò cassari.*

*Qui D. Inquisitor visis, & auditis, &c. pronunciauit, vt infra.*

*Nos Fr. N. Inquisitor &c. de consensu &c.*

**C**Hristi nomine repetito. Pro Tribunali sedentes in hoc loco à nobis pro iudicio electo, & solum Deum præ oculi habentes, in causa, & causis predictis inter D. N. Procuratorem Fiscalem &c. vertentibus. Visa purgatione canonica per te predictum N. coram nobis legitime facta, visisque, & consideratis compurgatorum tuorum testimonis in presenti causa tua in hoc S. Officio agitata, pronuntiamus in his scriptis, sententiamus, & declaramus te N. predictum esse boni testimonij virum, & ex deducis amplius non esse molestandum, fideiussionesque, & obligationes quascumque apud Officium Sanctæ Inquisitionis tuà gratia factas, & respectiue præstitas, cassandas fore, & esse, prout cassari, & non molestari mandamus; atque ab heresis infamia, & suspicione iuxta sacrorum Canonum

dispo-

*dispositionem te absolvimus, & liberamus.*

*Quo tamen sis cautior in futurum, & ab his omnibus maximè abstineas, vnde heresis suspicio possit oriri, tibi iniungimus.*

*Vt magis frequentes Ecclesiam, crebrius confitearis sacramentaliter peccata tua, & sacram Missam celebres, vel Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumas, orationi assidue pro vivibus incumbas, ac ieiunes &c.*

*Et auuertasi d'imporgli cose contrarie à quelle, per le quali era diffamato, ò sospetto d'heresia, & alla presenza di quelle persone, & in quei luoghi, appo le quali, e dou'era sospetto. E si finisca la sentenza così.*

*Et ita dicimus, sententiamus, & pronuntiamus omni meliori modo &c.*

*Fr. N. Inquisitor &c.*

*Il Not. poscia auteticarà la sentēza come di sopra.*

### *Forma della riuocatione, o ritrattione.*

**C**ostuma pur anco tal'hora il S. Officio, hauendo alla qualita della persona colpeuole riguardo, & per altre ragioneuoli cause, d'imporre al Reo, che hauendo proferito alcune propositioni heretiche, ò erronee, ò temerarie, d'altra simile qualita, debba (fatto sene però in prima giuridico processo) giudicialmente ritrattarle, e riuocarle. Il che quando col consiglio, & parere de' Consultori haura à farsi, potranno i Giudici seruirsi della seguente, ò d'altra simigliante forma.

*Die*

*Mensis*

*Anni*

*M. R. P. Sac. Theologie Magist. F. N. Inquisitor &c. &c.*

*M. R.*

M. R. D. N. Iuris vtriusque Doctor Vicarius &c.

Viso processu formato in hoc S. Officio contra N. de N. &c. de, & super eo, quòd delatus fuerat, temere infrascriptas propositiones enuntiasse, asseruisse, ac defendisse. Videlicet.

Christum Dominum in vltima cæna sacrum corpus suum Iuda proditori, sicut cæteris Apostolis, minimè tradidisse, sed tantum bucellam panis intinctam.

Lutheranum esse, qui negat, Imperatorem esse totius Mundi dominum.

Christum, vt hominem, ad legum Imperialium obseruationem teneri.

Leges Imperiales à Moyse nobis in monte Sinai allatas esse.

Res humanas diuinis esse contrarias.

Es'altre tali ve ne faranno, tutte douranno nella sudetta forma spiegarli: e poi conuerrà leguitar così.

Visis testium dictis, ac ipsius N. constitutis, & responsis iuridicè per ipsum datis.

Visis testium ad ipsius instantiam examinatorum depositionibus.

Visa RR. PP. Theologorum censura super dictis propositionibus facta, & ab ipso N. acceptata.

Visis denique, & diligenter examinatis omnibus actis, & actitatis, & quæ in hac causa, & causis considerata erant. Inherentes vnanimi voto DD. S. Officij Consultorum, &c.

Christi nomine invocato. Pro Tribunali sedentes, &c. & solum Deum præ oculis habentes &c.

Decreuerunt, & decernunt, prædictum N. cogendum esse ad reuocandum, & retractandum dictas propositiones.

nes in Sancto Officio N. modo, & forma sibi in scriptis tradenda, prout hoc presenti decreto illi iniungunt, & mandant omni meliori modo, & forma &c.

Deinde acriter illum obiurgarunt, ne tantum sibi in posterum, ac proprio ingenio sedat, ut de his temere tractare audeat, alioquin gravissimis pœnis punietur, prout qualitas delicti postulauerit.

Ultimò pro pœnitentiis salutaribus illi iniunxerunt.

Ut per annum proximè venturum ieiunet &c. con altre penitenze simili, che si distenderanno nel decreto.

Et prædicta omnia decreuerunt, & decernunt, declararunt, & declarant, mandauerunt, & mandant omni meliori modo &c.

Et il Notaro autenticcherà l'atto in questa guisa.

Suprascriptum decretum promulgatum fuit per antedictos A. RR. DD. Iudices pro tribunali sedentes in aula S. Officij N. lectum vero, & intimatum per me Notarium infra scriptum alta, & intelligibili voce eidem N. presenti, audienti, intelligenti, & acceptanti &c. die, mense, & anno, quibus supra, presentibus protestibus N. de N. & N. de N. vocatis, &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Appresso la promulgatione del sopradetto decreto si farà ritrattare il Reo nel modo, che segue.

Ego N. de N. filius &c. ætatis meæ annorum &c. in iudicio personaliter constitutus, & genuflexus coram vobis Adm. RR. DD. P. F. N. Inquisitore N. &c. & D. N. Vicario &c. Cognoscens, ac confitens, nec graviter errasse, nam propositiones quasdam respectivè falsas, temerarias, & hæreticas ex nimia ignorantia temere enuntiaui, asserui, & defendi. Videlicet.

Chri-

Christum Dominum &c. & si riferiranno le medesime propositioni contenute nel decreto.

Quas propositiones sicut verè me pœnitet temere, ex mea nimia ignorantia (vt dixi) protulisse, afferuisse, ac defendisse, non tamen contra sanctam Matrem Ecclesiam aliquid vnquam affirmare intendens, ita illas, & earum singulas, tamquam respectiuè (vt presertur, & vt verè sunt) falsas, temerarias, & hereticas, humili, ac sincero corde, non per vim, & metum, sed sponte meum cognoscens errorem, reuoco, & retracto, & vt reuocatas, & retractatas pro non dictis, & assertis haberi volo. Iuroque, ac polliceor, me nunquam in posterum aliquid tale dicturum, vel asserturum, neque de prædictis vnquam directè, vel indirectè locuturum, aut quomodocumque tractaturum. Iuro etiam, ac promitto, me pœnas, ac pœnitentias omnes mihi impositas, & imponendas inuiolabiliter obseruaturum, & impleturum. Si autem alicuà vnquam ex dictis meis iuramentis, ac promissionibus (quod misericors Deus auertat) contrauenero, ex nunc me obligo, & subijcio omnibus, & singulis pœnis, & pœnitentijs mihi ad arbitrium &c. infligendis, & imponendis.

Et ita reuoco, retracto, spondeo, iuro, meque obligo, & submitto, præmisso, & omni alio meliori modo &c.

Et in fidem omnium, & singulorum præmissorum, præsentem schedulam meæ reuocationis, retractationis, promissionis, & iuramenti, mea propria manu scripsi, & subscripsi, eamque de verbo ad verbum recitavi in aula Sancti Officij N. hac die &c.

Ego N. de N. manu propria.



*Modo di spedire i processi con l'abiuratione.*

**S**ono le parole, & le attioni hereticali, & apostatiche di tal natura, e conditione, ch'elleno da chi che sia proferite, e fatte rispettiuamente inducono nel delinquente sospitione a punto d'heresia, & d'apostasia. Et ancorche il Reo, confessato il fatto, neghi (etiandio nella tortura) l'intentione, ò mala credenza, che dir vogliamo, cotal sua negatiua altro effetto non opera giamai, se non ch'egli non si ha per heretico, ne per apostata formale, ma non le toglie già la sospitione, la qual sempre seco tiene la natura del fatto istesso congiunta. Laonde è necessario, ch'egli in ogni modo abiuri le dette heresia, & apostasia, come sospetto di esse, o leggermente, o vehementemente, ò violentemente, conforme alla qualità, o grauità maggiore, o minore delle cose da lui confessate, o delle quali resta conuinto. Formeransi perciò le sentenze, come appresso segue; & dourà chi legge iscusarci, se più volte vedrà entro le forme delle sentenze replicarsi gli stessi articoli, & le medesime clausule: perche ciò si è giudicato necessario per caminar con chiarezza, & destintione, che altrimenti faria il tutto pieno di confusione, & di poca gratia.

*Forma della sentenza, & abiuratione contra il Reo sospetto leggiermente d'heresia.*

Noi F. N. Inquisitore &c. &  
Noi N. Vicario &c.

Essendo

**E** Ssendo che tu N. figlio di N. del luogo di N. &c. dell'età tua d'anni &c. fosti grauemente per detto di più testimonj indiciato in questo Santo Officio, che con eccasione della predica, nella quale il Padre Predicatore di detto luogo haueua trattato dell'Inferno, & de' Demonij, haueffi negato l'assistenza dell'vno, e degli altri, & soggiunto, che il detto Padre Predicatore haueua predicato di simili materie per ispauentar i fanciulli, & che di ciò ripreso te ne fossi riso.

Es'altre cose vi faranno contro di lui, douranno ordinatamente spiegarfi nella forma predetta, e poi continuarsi così.

Fosti però d'ordine nostro carcerato in questo Santo Officio, nel quale più volte auanti di noi col tuo giuramento esaminato, confessasti esser vero, che con la sudetta occasione haueui inconsideratamente, & così per burla proferito le sopradette parole hereticali, negando d'hauerle mai col cuore credute in modo alcuno.

E parendo a noi, che tu non haueffi intieramente detta la verità, giudicassimo col consiglio, e parere de'nostri Signori Consultori Dottori, Teologi, & Canonisti, esser necessario venir contro di te al rigoroso esame, nel quale costituito, niente di nuouo aggiungesti a i tuoi primi detti.

Per tanto hauendo noi visti, & maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le sudette tue confessioni, & negationi respettiuamente, & quanto di ragione si doueua vedere, & considerare, similmente col consiglio, e parere de' sudetti nostri Signori Consultori siamo venuti contro di te all'in-

fra-

frascritta diffinitiva sentenza.

Inuocato dunque il Santissimo nome di Nostro Signor Giesù Christo, della Gloriosissima sua Madre sempre Vergine Maria, & di S. Pietro Martire nostro Protettore. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangeli, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, e gli occhi nostri veggono l'equità.

Nella causa, & cause vertenti trà il Fiscale di questo Santo Ufficio da vna parte, e te N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, & confessio, come sopra, dall'altra. Per questa nostra diffinitiva sentenza, quale sedendo pro tribunali proferiamo in questi scritti, in questo luogo, & hora da noi eletti. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto per le cose da te confessate, come sopra, ti sei reso a questo Santo Ufficio leggiermente sospetto d'heresia, cioè, d'hauer tenuto, e creduto, che non vi sia Inferno, ne Demonij, & che però sei obligato ad abiurare le sudette heresie, & generalmente ogni, & qualunque altra heresia, & errore, che contradica alla Santa, Catoica, & Apostolica Romana Chiesa, come per questa nostra diffinitiva sentenza ti comandiamo, che facci nel modo, e forma che da noi ti sarà data.

Et accioche questo tuo errore non resti del tutto impunito, & sij più cauto nell'auenire, & esempio a gli altri, che s'astengono da simili delitti.

Ti condanniamo a douer stare vna volta in giorno di festa inginocchiato, a testa scoperta, auanti la porta principale della Chiesa di S. N. cū vna candela accesa in mano, & con l'inscrizione della cau-

sa,

sa, mentre si celebrerà la Messa maggiore, & vi farà anco maggior concorso di popolo.

E per penitenze salutari t'imponiamo,

Che visiti quanto prima vna volta a piedi la Chiesa di S. N. & in detto sacro luogo, confessati prima sacramentalmente i tuoi peccati, riceui il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, riportandone a questo Santo Ufficio autentica testimonianza.

Che per tre anni prossimi a venire reciti vna volta la settimana la corona della Beatissima sempre Vergine Maria. E finalmente.

Che durante il detto tempo di trè anni confessi sacramentalmente quattro volte l'anno i tuoi peccati ad vn Sacerdote eiposto dal suo Ordinario, e di sua licenza ti comunichi nelle quattro principali solennità, cioè della Natiuità, e Resurrettione di N. S. Giesù Christo, della sacra Pētecoste, e di tutti li Sāti.

Riseruando a noi l'autorità di accrescere, o diminuire, commutare, rimettere, ò condonare in tutto, ò in parte le sudette pene, e penitenze.

E così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, dichiaramo, ordiniamo, condanniamo, penitentiamo, e riseruiamo in questo, & in ogni altro miglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

*F. N. Inquisitor & c. ita pronunciaui.*

*N. Vicarius & c. ita pronunciaui & c.*

E dourà dal Notaro autenticarsi come sopra.

### *Abiuratione de leui da recitarsi dal Reo.*

**I**O N. figliuolo di N. del luogo di N. & c. dell'età mia d'anni & c. costituito personalmente in

giu-

giudicio, & inginocchiato auanti di voi M. R. P. F. N. Inquisitor di N. &c. e voi M. R. Sig. N. Vicario &c.

Hauendo auanti gli occhi miei li sacrosanti Euangeli, quali tocco con le proprie mani, giuro, che sempre hò creduto, credo adesso, e con l'aiuto di Dio crederò sempre per i'auenire tutto quello, che tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Cattolica, & Apostolica Romana Chiesa. Ma perche da questo Santo Ufficio per le cause contenute nel processo contro di me formato, sono stato giudicato leggiermente sospetto d'heresia, cioè d'hauer tenuto, e creduto, che non vi sia Inferno, ne Demoni &c.

Per tanto, volendo io leuare dalla mente de' fedeli di Christo questa leggiera sospitione contro di me con sì giuste ragioni concetta, abiuro, maledico, e detesto le sudette heresie, e generalmente ogni, e qualunque altra heresia, & errore, che contradica alla detta Santa, Cattolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che per l'auuenire non farò ne dirò mai più cosa, per la quale si possa di me hauer tal sospitione, ne meno haurò pratica, o conuersatione d'heretici, ouero, che siano sospetti d'heresia, ma se conoscerò alcun tale, lo denuntierò all' Inquisitore, ouero all' Ordinario del luogo doue mi trouerò. Giuro anco, e prometto d'adempire, & offeruare intieramente tutte le pene, e penitenze, che mi sono state, o mi faranno da questo Santo Ufficio imposte. E contrauenendo io ad alcuna di queste mie promesse, e giuramenti (che Iddio non voglia) mi sottopongo a tutte le pene, e castighi,  
 P. che

che sono da i sacri Canonj, & altre Constitutio-  
ni generali, e particolari contro simili delinquen-  
ti imposte, e promulgate. Così Iddio mi aiuti, e  
questi suoi sacrosanti Euangeli, che tocco con le  
proprie mani.

Io N. sudetto hò abiurato, giurato, promesso,  
e mi sono obligato, come di sopra. In fede del  
vero hò sottoscritto di mia propria mano la pre-  
sente cedola di mia abiuratione, e recitatala di pa-  
rola in parola nella Sala della Santa Inquisitione  
di N. questo dì &c.

Io N. di N. di mano propria.

Di cotale abiuratione dourà il Notaro rogarli,  
come degli altri atti, facendo mentione de' testi-  
moni, che saranno stati presenti, e sottoscriuendo  
si esso Notaro.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

*Forma della sentenza, & abiuratione contro  
un Reo sospetto uehementemente di he-  
resia per bestemmie, atti, e parole  
hereticali.*

Noi F. N. Inquisitore &c. &

Noi N. Vicario &c.

**E** Ssendo che tu N. figliuolo di N. &c. fosti gra-  
uemente indiciato, & anco per il detto di più  
testimoni connessi rispettiuamente conuinto in que-  
sto Santo Officio.

Che hauesti nel giuoco più, e più volte con bocca  
em.

empia, e sacrilega proferito bestemmie atrocissime, & horrendissime contra l'onnipotenza, santità giusticia, purità, e semplicità di Dio benedetto, e contra l'integerrima pudicitia, & honesta dell'immacolatissima sempre Vergine Maria Signora nostra.

Che haueffi similmente in giuoco spesse volte, bestemmiato, rinegato Dio, la Santissima sua Madre, & i Santi del Paradiso.

Che haueffi parimente, giocando, più volte detti di non credere, ne voler mai credere in Dio, ma nel Diauolo; & altra volta, di non credere in altro, che ne'danari: aggiungendo molt'empie, & esecrande imprecationi, e maldicenze contro Dio, contro Christo, e contro i Santi, & altre parole ignominiose, diaboliche, e nefande, in grandissimo dispregio del sommo Creatore, e di tutta la Corte celestiale, e particolarmente della possanza, e dignità di essa gloriosissima Vergine Regina nostra, e de'Santi del Paradiso.

Che non solamente non fossi andato ad ascoltare la santa Messa le feste comandate dalla Santa Madre Chiesa, ne pure l'istesso sacro giorno della Pasqua di Resurrettione; ma inuitato ad andarui, haueffi negato espressamente di voler farlo, e detto, che ne anco voleui entrare in Chiesa; e che quando pur ti trouaui in Chiesa, e gli altri pensauano, che tu diceffi del bene, bestemmiavi quanti Santi sono in Paradiso.

Che altra volta inuitato similmente ad ascoltare la santa Messa, haueffi detto, che non importa-ua vna Messa più, o manco; e che oltre à ciò, in vece d'andarui, haueffi, detto che, se l'inuitante voleua,

andare alla tauerna , tu hauereffi pagata la collatione , e che non voleui andare à schiapparti la testa in Chiesa , con altre parole , ed atti , per li quali dimoſtraui di ſentir poco catolicamente della Meſſa .

Che haueffi ſprezzato l'vſo di confeſſarti ſacramentalmente ne'tempi ordinati dalla Santa Madre Chiesa, e detto, che ſe pur alcuna volta ti confeſſaui , acciò faceui per ſodisfare a tuo padre, che altrimenti non ti fareſti confeſſato .

Che haueffi detto , che in vn tal tempo , e luogo mentouati nel proceſſo, haueui mangiato cibi prohibiti il Venerdì, & il Sabato, e ripreſo di ciò; haueſſi riſpoſto , che non ſapeui quando foſſe il Venerdì, & il Sabato; & altra volta haueſſi hereticalmente riſpoſto, Che differenza fate voi da giorno a giorno? Tutti i giorni ſono ad vn modo .

Che parimente in giorno di Vigilia , ò di Venerdì , ò di Sabato haueſſi detto a i tuoi compagni , poſſa eſſer ammazzato quello , che non mangierà hoggi carne; e vedendo in eſſi vna catolica ripugnanza a ſimil'empietà, haueſſi , con parole ſporche ſoggiunto , che baſta a mangiarne , che niuno lo ſappia ; & oltre a ciò ti foſſi anco van- tato d'hauer mangiato cibi prohibiti la ſera del l'ſteſſo Sabato ſanto .

Che non ti foſſi punto curato di fare trà via alle ſacre Imagini quella riuerenza , che conuiene , ancorche vedeſſi gli altri tuoi compagni ciò prontamente fare .

Che non ſolo non haueſſi detta l'Aue Maria la ſera , quando gli altri al ſuono conſueto la recitano , ma ne anco trattoti il capello , & eſortato a douer



pur dirla, haueſi loro voltato leſpalle, e recitatò qualche profana canzone, e proferito parole indegne contro vn sì pio, e catolico rito: e ripreſo, haueſi beffeggiato, e riſo, con dire, ſuonaranno dell'altre Aue Marie.

Che haueſi empiaamente parlato dell'altra vita, beffandoti del Paradifo, e dell'Inferno, e proferendo parole di molto ſprezzo, per le quali troppo efficacemente dauì ad intendere di non credere, che vi foſſe ne anima, ne Paradifo, ne Inferno: e che haueſi anco manifeſtamente detto, che doppo queſta vita non vi è aſſolutamente ne Paradifo, ne Inferno, ne altro.

Che eſſendo ripreſo delle beſtemmie da te proferite, haueſi detto, che in ogni modo voleui beſtemmiare, e che, quando non haueſi potuto beſtemmiare con la bocca, haueſti beſtemmiato col cuore; e minacciato, che fareſti ſtato querelato al Santo Officio, haueſi riſpoſto, che ſe mai foſſi ſtato aſtretto a diſdirti, haueſi nondimeno detto di lungo col cuore, che poſſa abiſſar la Chieſa, Domenedio, & i Santi. E finalmente,

Che haueſi per habito, ò conſuetudine il beſtemmiare anco per cauſe molto leggieri.

Foſti perciò d'ordine noſtro carcerato in queſto Santo Officio, nel quale più volte auanti di noi col tuo giuramento eſaminato confeſaſti.

Che haueui beſtemmiato a ſai, e molto più di quello, che poteui dire, e particolarmente contra l'onnipotenza di Dio benedetto.

Che haueui rinegato S. Pietro, e S. Petronio, & altri Santi, de' quali diceſti non ricordarti.

Che le tue bestemmie dipendevano dal giuoco; e perche di lungo perdeui, andauì anco di lungo per colera bestemmiano, & in vna tirata di giuoco, perdendo, haueui bestemmiato ben dieci volte, e che poteui hauer proferito alcun'altre bestemmie, delle quali in indiuiduo interrogato, dicesti non ricordarti.

Che haueui detto di voler sempre mai bestemmia- re, e che, quando non haueffi ciò potuto far con la bocca, l'haureffi fatto col cuore, e che guadagnando vna volta nel giuoco, haueui ciò attribuito all'antecedenti tue bestemmie.

Che haueui detto di volere, che doppo la tua morte ti fosse posto vn mazzo di carte sotto la testa, per poter giocare doue fossi andato.

Che haueui più volte chiamato il Diauolo, che ti portasse via: negando il rimanente delle cose opposteti, e dicendo, d'essere sempre stato col cuore, buon Christiano.

Essendoti da noi stato assegnato il termine a far le tue difese, furono a tua istanza esaminati alcuni testimoni, da i detti de' quali non solo niuna cosa rilevante risultò a tua discolpa, ma rimanesti anco maggiormente grauato.

E parendo a noi, che tu non haueffi detta intieramente la verità, giudicassimo col consiglio, e parere de'nostri Signori Consultori Dottori, Theologi, e Canonisti, esser necessario venir contro di te al rigoroso esame, nel quale costituito (senza però alcun pregiudicio delle cose da te confessate, e contro di te dedotte nel processo, e delle quali anco rimanesti conuinto rispettiuamente) confessasti, d'hauer

più

più volte bestemmiato, come di sopra, contro la purità, giustitia, santità, rettitudine, e semplicità di Dio benedetto, e contro la dignità, e possanza di essa gloriosissima Vergine Maria Auuocata, e Regina nostra, rinegato Sua Diuina Maestà, maledetto i Santi del Paradiso, detto di voler bestemmiare fin che viueui, e vomitato contro Dio, e contro tutta la Corte celestiale horrenda, e detestande imprecationsi: e che oltre a ciò haueui bestemmiato anche contro l'honestà, e pudicitia di essa immacolatissima Vergine, e proferito, e fatto tutte l'altre bestemmie, & attioni hereticali, delle quali eri indiciato: negando, d'hauer mai creduto cosa alcuna contraria alla Santa Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. Quali cose da te, come di sopra, confessate, ratificasti, e confermasti opportunamente in giudicio, dimandando misericordia, e perdono del tuo errore.

Per tanto hauendo noi visti, e maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le sudette tue confessioni, e ratificatione, e quanto di ragione si douea vedere, e considerare, similmente col consiglio, e parere de' sudetti nostri Signori Consultori siamo venuti contro di te all'infra scritta definitiua sentenza.

Inuocato dunque il santissimo nome di Nostro Signore Giesù Christo, e della gloriosissima sua Madre sempre Vergine Maria, e di S. Pietro Martire nostro Protettore, Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangeli, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, e gli occhi nostri veggano l'equità. Nella causa, e cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di

questo Santo Officio da vna parte, e te N. di N. suddetto, reo indiciato, inquisito, processato, confesso, e conuinto rispettiuamente, come di sopra, dall'altra. Per questa nostra diffinitiuua sentenza, quale, sedendo pro tribunali, proferiamo in questi scritti, in questo luogo, & hora da noi eletti. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dichiariamo, che tu N. suddetto per le cose contro di te dedotte, e da te confessate, e delle quali anco sei rimasto conuinto nel processo, come di sopra, ti sei reso a questo Santo Officio vehementemente sospetto d'heresia, cioè, d'auer col cuore rinegato Dio, & i Santi, e tenuto, e creduto in particolare,

Che Iddio non sia giusto, onnipotente, purissimo, santissimo, ottimo, e semplicissimo.

Che la Beatissima Vergine, & i Santi del Cielo non siano degni d'ogni honore, e laude.

Che la sacra Melsa non debba ascoltarsi conforme al precetto della Santa Madre Chiesa,

Che sia lecito mangiar carne, & altri cibi vietati ne' giorni prohibiti da essa Santa Madre Chiesa.

Che doppo questa vita presente non vi sia ne Inferno, ne Paradiso.

Che l'anima nostra sia mortale, e manchi insieme col corpo.

Che il sacro, e catolico rito di salutar la fera In particolare, la Beatissima Vergine, recitando l'Aue Maria, sia cattiuo, e perciò non debba offeruarsi.

Che essa Beatissima Madre non sia stata sempre Vergine purissima, castissima &c. e conseguentemente sei incorso in tutte le censure, e pene, che sono da' sacri Canon, & altre Constitutioni generali,

§ par-

è particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate; e che però sei obligato ad abiurare auanti di noi li sopradetti errori, & heresie, e generalmente ogni, e qualunque altro errore, & heresia, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, come per questa nostra definitiua sentenza ti comandiamo, che facci nel modo, e forma, che da noi ti sarà data.

Dopo la quale abiuratione faremo contenti assoluti a cautela della scomunica, nella quale per le sudette cose potessi esser incorso.

Et accioche queste tue sì enormi, horrende, atroci, e frequentate bestemmie, e scandalose hereticali parole, & attioni non restino del tutto impunite, e sij più cauto per l'auenire, & esempio a gli altri, che si astengano da così graui eccessi.

Ti condanniamo a seruire per remigante alla galera per sett'anni, e da hora contro di te rilasciamo al detto effetto il mandato effecutiuo necessario, & opportuno.

E per penitenze salutari t'imponiamo, che per il detto tempo di sett'anni reciti vna volta la settimana la Corona della Beatissima sempre Vergine Maria, & ogni Domenica cinque volte il Pater noster, l'Aue Maria, & il Credo.

Che durante il detto tempo di sett'anni confessi sacramentalmente quattro volte l'anno i tuoi peccati ad vn Sacerdote deputato, e di sua licenza ti comunichi nelle quattro principali solennità, cioè, della Natiuità, e Resurrectione di Nostro Signore Giesù Christo, della sacra Pentecoste, e di tutti li Santi,

Biser.

Riferuando a noi l'autorità di mitigare, commutare, rimettere, e condonare in tutto, o in parte le dette pena, e penitenze.

E così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, dichiariamo, penitentiamo, e riferuiamo in questo, & in ogni altro miglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

*F. N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.*

*N. Vicarius &c. ita pronunciaui.*

*Die Mensis Anni*

*Lata, data, & in his scriptis &c. Si autenticherà nel modo detto di sopra.*

### *Abiuratione de uehementi.*

**I**O N. figliuolo di N. &c. Costituito personalmente in giudicio, & inginocchiato auanti di voi M. R. P. M. F. N. Inquisitore &c. e voi Molto R. Sig. N. Vicario &c. Hauendo auanti gli occhi miei li sacrosanti Euangeli, quali tocco con le proprie mani, giuro, che sempre hò creduto, credo adesso, e con l'aiuto di Dio crederò sempre per l'auenire tutto quello, che tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, ma perche da questo Santo Ufficio per le atroci, & horrende bestemmie, parole, & attioni hereticali da me proferite, e fatte rispettiuamente come costa nel processo contro di me formato, sono stato giudicato uehementemente sospetto d'heresia, cioè, d'hauer col cuore rinnegato Dio, & i Santi, e tenuto, e creduto in particolare.

Che Iddio non sia giusto, onnipotente, purissimo, san-

fantissimo; ottimo, e semplicissimo.

Che la Beatissima Vergine, & i Santi del Cielo non siano degni d'ogni honore, e laude.

Che la sacra Messa non debba ascoltarfi conforme al precetto della Santa Madre Chiesa.

Che sia lecito mangiar carne, & altri cibi vietati ne' giorni prohibiti da essa Santa Madre Chiesa.

Che doppo questa vita presente non vi sia ne Inferno, ne Paradiso.

Che l'anima nostra sia mortale, e manchi insieme col corpo.

Che il sacro, e catolico rito di salutare, la sera in particolare, la Beatissima Vergine, recitando l'Aue Maria, sia cattiuo; e perciò non debba offeruarsi.

Che essa Beatissima Madre non sia stata sempre Vergine purissima, e castissima.

Per tanto volendo io leuar dalla mente de' fedeli di Christo questa vehemente sospitione contro di me con sì giuste ragioni concetta, abiuro, maledico, e detesto le dette heresie, & errori, e generalmente ogni, e qualunque altra heresia, & errore, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che per l'auenire non farò, ne dirò mai più cosa, per la quale si possa di me ha-uer tal sospitione, ne meno haurò pratica, ò conuersatione d'heretici, ouero, che siano sospetti d'heresia; ma se conoscerò alcun tale, lo denuntierò all'Inquisitore, ò all'Ordinario del luogo doue mi trouerò. Giuro anco, e prometto di adempire, & offeruare intieramente tutte le pene, e penitenze, che mi sono state, ò mi faranno da questo Santo Officio imposte. E contrauenendo io ad alcuna  
di

di queste mie promesse, e giuramenti ( che Iddio non voglia ) mi sottopongo a tutte le pene, e castighi, che sono da' sacri Canon, & altre Costituzioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate. Così Iddio m' aiuti, e questi suoi sacrosanti Euangeli, che tocco con le proprie mani.

Io N. di N. sudetto hò abiurato, giurato, promesso, e mi son'obligato, come di sopra. In fede del vero hò sottoscritto di mia propria mano la presente cedola di mia abiuratione, e recitatala di parola in parola nella Sala della Santa Inquisitione di N. questo dì &c.

Io N. di N. di mano propria.

*Successive prædictus N. geniflexus ubi supra, coram eodem Adm. R. P. Inquisitore fuit à P. S. A. R. absolutus ad cautelam ab excommunicatione, quam præmissorum causa, & occasione quomodolibet forsan incurrerat, & communioni fidelium, participationique Ecclesiasticorum Sacramentorum, & Sanctæ Matris Ecclesiæ unitati, ac gremio restitutus, presentibus pro testibus, qui in sententia.*

*N. de N. Sancti Officij Not.*

*Forma d'altra simile sentenza, & abiuratione de vehementi, in materia di cose magiche, e negromantiche.*

Noi F. N. Inquisitore &c. e

Noi N. Vicario &c.

**E** Ssendo che tu N. figliuolo di N. &c. fosti graue-  
mente indiciato in questo Santo Ufficio.

Che



Che haueſſi fatto alcuni eſperimenti magici, e negromantici ad effetto di ottenere riſpoſta dalli ſpiriti aerei, con far circoli, e recitar ſcongiuri, & inuocar Demoni, e con molte ſuperſtitioni, e nomi incogniti, credendo, che i detti ſpiriti doueſſero comparire in forma humana, e ragionar teco.

Che haueſſi detto d' hauer vn magico ſcongiuro, tolto da vn tal libro d'autore dannato, ad effetto d'acquiſtar l'amor delle donne, e l' haueſſi anco inſegnato ad vna perſona, dicendogli, che biſognaua in nome di tanti ſpiriti diabolici nominati nel proceſſo, pigliar da vna Chieſa vn volto di cera in figura di donna, e metterlo al fuoco, infilzato in vn ferro, con il ſcongiurar molti Demoni, de' quali pur ſi fa mentione eſpreſſa nel proceſſo, replicando più volte il detto ſcongiuro con molte malefiche, & incognite parole, e con varie ſuperſtitioni, inuocando anco Angeli, e Santi del Paradifo, con dar copia del detto ſcongiuro di tua propria mano alla detta perſona.

Che haueſſi eſercitato vn ſecreto magico per cagionar la morte ad vna perſona con vna candela funerale, e con abuſo delle parole della ſacra Scrittura, e molte ſuperſtitioni.

Che haueſſi fatto vn'eſperimento ſortilego *ad amorem* con la calamita da te medeſimo battezzata, e con abuſo della ſacra Meſſa, e molte ſuperſtitioſe offeruationi.

Che haueſſi preſſo di te l'empio, e pernicioſo libro chiamato falſamente la Clauicola di Salamone, & attendeſſi à far ſigilli magici à diuerſi effetti.

Foſti perciò d'ordine noſtro carcerato in queſto  
Santo

Santo Officio, e fattati la perquisitione della causa, e della persona, ti furono ritrouati molti libri, e scritti prohibiti di Magia, e Negromantia, registrati nominatamente nel processo, e frà essi la detta Clauicola di Salamone.

E successiuamente si hebbero contro di te nuoui inditij.

Che hauesti in compagnia d'alcuni altri tuoi complici fatto vn'esperimento magico ad effetto d'acquistare l'amore delle persone, conformare vn'immagine, ò statua di donna d'argento con vn puttino in braccio, ambidue nudi, con circoli, e caratteri incogniti, e con digiuni, & altri atti di diuotione, & anco di confessione sacramentale, con vesti particolari, & obseruationi di luogo, e di tempo, & altre empie, e diaboliche superstitioni; e ripreso, hauesti detto, che erano cose naturali, e che si poteuano fare, e che dette figure doucuano finalmente parlare.

Che ad effetto di concludere vn matrimonio hauesti più volte à certe, e determinate hore empia-mente battezzate con acqua battesimale vn'immagine di cera in nome de' Diauoli descritti nel capo, e nel petto di essa, tra figgendola in più parti, & vlando molt'empie, e nefande, e diaboliche superstitioni, e particolarmente genuflessioni.

Che ad effetto di far comparire il Demonio, e saper da lui cose occulte, hauesti fatto in compagnia d'vn altro tuo complice vn'esperimento magico, con far guardare entro vn'ampolla di vetro vn figlio vergine, e recitare tu stesso vn certo scongiuro, con particolar culto, e veneratione del Demonio, e varie

superstitioni; e che tu haueffi mostrata detta ampolla ad vna persona, con dire, che vi era costretto dentro vno spirito.

Che fossi entrato, & haueffi fatto entrare più volte in vn circolo magicamente fatto, vna donna spiritata, ponendo la sudetta ampolla nel mezo del detto circolo con vn'anello, e i congiurando con suffumigi, e pentacoli, & abuso di sacre vesti, e d'ossa de' morti, li spiriti di detta donna spiritata, acciò facessero comparire nella detta ampolla lo spirito costretto in essa, ouero vno di essi entrasse nel detto anello, & anco nell'ampolla, in caso, che non vi fosse quello, che si pretendia esserui costretto; & in oltre haueffi di più cose richiesti i detti spiriti, & hauutane risposta.

Che ad effetto d'andare inuisibile, haueffi fatto vn'esperimento magico, con piantare certo superstizioso numero di faue negli occhi, nella bocca, & in altre parti del corpo d'vn'animale mentouato nel processo; e poi l'haueffi sepellito in terra per seruirti à suo tempo delle faue, che doueano nascere della testa di detto animale, con molte altre superstizioni.

Che haueffi di tua propria mano compilato vn libro di esperimenti magici, e diabolici, ad effetto d'acquistar l'amore delle persone, guadagnar nel giuoco, & ad altri effetti, con nomi, e caratteri incogniti, numeri, croci, e circoli, e con parole dinotanti patti, e conuentioni diaboliche, e con empio, e sacrilego abuso del Santissimo, e diuinissimo Sacramento dell'Altare, e datene ancora copia ad altre persone.

Sopra quali indicij più volte auanti di noi col tuo giuramento esaminato, riconofcesti in giudicio tutti i libri: e scritti magici, e negromantici ritrouati appresso di te, e confessasti, d'hauerli per lungo tempo ritenuti, letti, e studiati, e formatone ancora diuersi scritti, quali poi haueui comunicati a diuerse persone; successiuamente confessasti, d'hauer fatto tutte le sudette cose opposteti, con le già narrate, e molte altre impietà, abusi, e superstitioni, & insegnatele ad altri: negando d'hauer mai creduto cosa alcuna contraria alla Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, e scusandoti con dire, che hai fatto le sudette cose per curiosità, e con poca consideratione.

E parendo à noi, che tu non hauessi detta intieramente la verità, assegnandoti il termine à far le tue difese, nel quale niuna cosa adducesti à tua discolpa, giudicassimo col consiglio, e parere de' nostri Signori Consultori, Dottori Theologi, e Canonisti, esser necessario venir contro di te alla rigorosa esamina, nella quale, senza alcun pregiudicio delle cose da te confessate, e contro di te dedotte, e prouato (come di sopra) costituito, niente di nuouo aggiungesti a i tuoi primi detti.

Per tanto, hauendo noi visti, e maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le sudette tue confessioni, negationi, e scuse, e quanto di ragione si douea vedere, e considerare, similmente col consiglio, e parere de' sudetti nostri Signori Consultori siamo venuti contro di te all'infra scritta definitiva sentenza.

Inuocato il santissimo nome di N. S. Giesù Christo,

sto,

sto, della gloriosissima sua Madre sempre Vergine Maria, e di S. Pietro Martire nostro Protettore. Ha- uendo auanti di noi li sacrosanti Euangelj, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, & gli occhi nostri veggano l'equità. Nella causa, & cau- se vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Of- ficio da vna parte, e te N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, e confesso, come di sopra, dal- t'altra. Per questa nostra diffinitiuua sentenza, qual sedendo pro tribunali proferiamo in questi scritti, in questo luogo, & hora da noi eletti. Diciamo, pro- nuntiamo, sententiamo, & dichiariamo, che tu N. sudetto per le cose da te confessate, & contro di te de- dotte nel processo, come di sopra, ti sei reso a questo Santo Officio vehementemente sospetto d'apostasia dalla Santa Fede di Christo, & vero culto di Dio al- l'empio, e falso culto del Demonio, e d'heresia, cioè d'hauer tenuto, e creduto, che altra creatura, che l'huomo, sia capace del santo Sacramento del Batte- simo, e che detto Sacramēto possa all'insensate crea- ture conferirsi anco in nome d'immondi spiriti, e che sia lecito abusare il santissimo, & augustissimo sa- crificio, e Sacramento del pretioso corpo, e sangue di N. S. Giesù Christo, le parole della sacra, e diuina Scrittura, & altre cose benedette, e sante; ad effetti magici negromatici, e profani; inuocare i Demo- ni, aspettare, e riceuere da essi risposte, dar loro cul- to, honore, e riuerenza, etiandio con atti di Chri- stiana pietà, e Religione, al vero, e solo Dio douu- ti, hauer con essi commercio, ò patto alcuno taci- to, ò espresso, e seruirsi dell'opra loro à qualsi- uoglia effetto; e consequentemente sei incorso in

tutte le censure, e pene, che sono da i sacri Canon, & altre Constitutioni generali, e particolari, contro simili delinquenti imposte, e promolgate; e che però sei obligato ad abiurare auanti di noi le sudette apostasia, & heresie, & generalmente ogni, e qualunque altra apostasia, heresia, & errore, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, come per questa nostra definitiua sentenza ti comandiamo, che facci nel modo, e forma, che da noi ti farà data.

Doppo la quale abiuratione faremo contenti assoluerti dalla scomunica maggiore, nella quale euidentemente per la ritentione, lettura, esemplatione, communicatione, & vso di detti prohibiti, e perniciosi libri, e scritti magici, & negromatici rispettiuamente sei incorso, & a cautela della scomunica, nella quale per le sudette apostasia, & heresie, delle quali sei vehementemente sospetto, potessi esser caduto.

Et accioche questi tuoi sì graui, & enormi eccessi non restino del tutto impuniti, e sij più cauto nell'auenire, & esempio a gli altri, che si astengono da simili delitti.

Ti condanniamo &c. e si andranno ordinatamente spiegando tutte le pene, e penitenze salutari, che gli s'imporranno, con aggiungerli l'altre clausole uecessarie come di sopra.

*Fr. N. Inquisitor &c.*

*N. Vicarius &c.*

E si autenticcherà dal Notaro come di sopra.

*Abiu.*

*Abiuratione.*

**I**O N. di N. &c. costituito personalmente in giudicio, & inginocchiato auanti di voi M. R. P. F. N. Inquisitore &c. e voi Molto R. Sig. N. Vicario &c. Hauendo auanti gli occhi miei li sacrosanti Euangelij, quali tocco con le proprie mani, giuro, che sempre ho creduto, credo adesso, e con l'aiuto di Dio crederò sempre per l'auenire tutto quello, che tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Cattolica, & Apostolica Romana Chiesa: ma perche, da questo Santo Officio per le cause contenute nel processo contro di me formato, sono stato giudicato vehementemente sospetto d'apostasia dalla santa Fede di Christo, e vero culto di Dio all'empio, e falso culto del Demonio, & di heresia, cioè d'hauer tenuto, e creduto, che altra creatura, che l'huomo, sia capace del santo Sacramento del Battefimo, e che detto Sacramento possa conferirsi in nome d'immondi spiriti, e che sia lecito abusare il santissimo, & augustissimo sacrificio, e Sacramento del pretioso corpo, e sangue di N. S. Giesù Christo, le parole della sacra Scrittura, & altre cose benedette, e sante, ad effetti magici, negromatici, e profani, inuocare i Demoni, aspettare, e riceuere da essi risposte, dar loro culto, honore, e riuerenza, etiamdio con atti di Christiana pietà, e Religione, al vero, e solo Dio douuti, hauer con essi commercio, ò patto tacito, ò espresso, e seruirsi dell'opera loro a qualsiuoglia effetto.

Per tanto, volendo io leuare dalla mente de' fede-

li di Christo questa vehemente sospitione contro di me con sì giuste ragioni concetta, abiuro, maledico, e detesto le sudette postasia, & heresia, e generalmente ogni, e qualunque altra apostasia, heresia, & errore, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che per l'auenire non farò, ne dirò mai più cosa, per la quale si possa di me hauere tal sospitione; ne meno haurò pratica, ò conuersatione d' Apostati, ò d' Heretici, ouero, che siano sospetti d'apostasia, o d'heresia; ma se conoscerò alcun tale, lo denunzierò all'Inquisitore, ò all'Ordinario del luogo doue mi trouerò. Giuro anco, e prometto &c. come di sopra.

Io N. di N. di mano propria.

*Successiue præfatus N. genusflexus ubi supra, coram eodem M. R. P. Inquisitore, fuit à P. S. M. R. absolutus ab excommunicatione, quam præmissorum causa, & occasione quomodolibet incurrerat &c.*

*N. Sancti Officij Notarius.*

**Forma della sentenza, & abiuratione contro il Reo violentemente sospetto d'heresia.**

**E** La violenta sospitione d'heresia vna gagliardissima presuntione chiamata dai Dottori, *iuris, & de iure*, che da violenti, e fortissimi indicij di segni esterni d'opre, e di parole hereticali nascendo, sforza, e costringe il Giudice a credere, che il Reo sia heretico. Come se alcuno adorasse gli heretici, se com-  
muni-



municasse con esso loro, se da essi nel tempo della morte chiedesse d'esser consolato, se per vn'anno intiero tolerasse la scomunica incorsa per causa di Fede, se frequentemente dicesse, e facesse parole, e cose hereticali, e molti altri simili casi, che da i migliori, e più celebrati Autori potranno ageuolmente raccorsi. Et ancorche hoggi di la sentenza di condannatione per la violenta sospitione d'heresia non venga vfata nel sacro, & supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, ma in esso abiurino tutti, ò come formali heretici, ò come sospetti vehemente-mente, ò leggiermente d'heresia, & essa violenta sospitione, quanto al modo di procedere, e secondo l'hodierna vsanza, non sia differente dalla vehemente, con tutto ciò non mancheremo noi di porre anco la forma di tal sentenza, & abiuratione. Et è la seguente.

Noi F. N. Inquisitore &c. e

Noi N. Vicario &c.

**E** Ssèndo che tu N. Figliuolo di N. &c. fossi indiciato, e per detto di più testimoni contesti pienamente conuinto in questo Santo Officio.

Che hauessi non pur conuersato più volte con gli Heretici, ma hauutili in veneratione, accompagna-tili, comunicato con esso loro, e chiesta da essi la consolatione &c.

E vi si potranno anco aggiungere altri indicij, & per essemplio seruiranno li seguenti.

Che hauessi empivamente derogato all'onnipotenza di Christo Signor nostro, dicendo spessissime volte

con bocca non men temeraria, che sacrilega, che Christo non può niente, che se hauesse potuto, haurebbe aiutato se stesso in Croce.

Che essortato più volte da persone pie a voler, come gli altri Cattolici, comunicarsi, hauessi con somma impietà biasimata sempre cotal santissima attione, mostrando con hereticali parole di non credere la reale essistenza del corpo, e del sangue di Christo Signor nostro nel santissimo, e diuinissimo Sacramento dell'Altare, e con scelerate labra aggiungendo, che quando pur ti fossi andato a comunicare, voleui cauarti di bocca il communichino, portarlo alla galera, & attaccatolo ad vn remo farlo vogare.

Che hauessi con diaboliche maniere, e con parole di grandissimo dispregio, in publico, e molto frequentemente, mal trattato le sacre Imagini di Christo, della Madonna, e de'Santi, con abbruciarle, calpestarle, sputar loro in faccia, batterle co'pugni, lacerarle, seruirtene ad vfi profani, e nefandi, & appenderle a guisa d'huomini giustitiati.

Che hauessi più volte con animo riposato detto, che volentieri saresti andato in Turchia, se non fosse stata tanto lontana, & iui hauresti rinnegata la santa Fede Christiana, e fattoti Turco, per danneggiare aspramente li Christiani, vantandoti, che non hauresti voluto mangiar altro, che le loro interiora: e che tali parole fossero a te molto famigliari.

Che hauessi con dispregio detto molto spesso, che Christo non patiuo volentieri in Croce.

Che hauessi dissuaso molte persone dal fare certe  
opere

opere buone, e sante, con dir loro, che, se erano destinate in buon luogo, non occorreua farle; e se in mal luogo, ad ogni modo erano superflue.

Che hauesti innumerabili volte, bestemmiano, enormemente ingiuriata la persona della Beatissima sempre Vergine Maria, toccando con empie, & hereticali parole l'honore, e la pudicitia di essa.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato in questo Santo Officio, nel quale auanti di noi più volte col tuo giuramento elaminato, dopo molte negationi, e fughe, confessasti d'hauer dette, e fatte rispettiua-mente tutte le cose opposteti, ne'tempi, luoghi, & occasioni espresse nel processo; negando però ostinatamente d'hauer mai perciò tenuto, ne creduto cosa alcuna contraria alla santa Fede, scusandoti con dire, che il tutto haueui detto, & operato per tua mera bestialità, e senza intentione di partirti dalla santa Fede nostra Catolica, e Christiana.

E parendo a noi, che tu non hauesti intieramente detta la verità quanto all'intentione, e credulità tua, assegnatoti il termine a far le tue difese, nelquale niuna cosa adducesti a tua discolpa, giudicatisimo col consiglio, e parere de' nostri Signori Consultori, Dottori Teologi, e Canonisti, esser necessario venir contro di te alla rigorosa esamina, nella quale (senza però alcun pregiudicio delle cose da te confessate, e contro di te dedotte, e pienamente prouate nel processo) costituito, niente di nuouo aggiungesti a'tuoi primi detti.

Per tanto, hauendo noi visti, e maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le sudette tue confessioni, e negationi, e quanto di ragione si

douea vedere, e considerare, similmente col consiglio, e parere de' sudetti nostri Signori Consultori siamo venuti contro di te all'infra scritta diffinitiuua sentenza.

Inuocato dunque il santissimo nome &c. Nella causa, e cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, confesso, e conuinto, come di sopra, dall'altra. Per questa nostra diffinitiuua sentenza &c.

Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto per le cose da te confessate, e contro di te dedotte, e pienamente prouate nel processo, come di sopra, ti sei reso a questo Santo Officio violentemente sospetto d'hauer col cuore rinnegata la santa Fede Christiana, e Catolica, & aderito all'empia setta di Luthero, ò di Caluino, e tenuto, e creduto in particolare.

**Che Christo Nostro Signore non sia onnipotente.**

**Che nel Santissimo Sacramento dell'altare non vi sia realmente il corpo, & il sangue del Signore.**

**Che le sacre Imagini non debbano honorarsi, anzi con varie ingiurie, e contumelie mal trattarsi.**

**Che Christo Nostro Signore inuolontariamente habbia per noi patito in Croce.**

**Che l'opre buone siano affatto inutili, e souerchie.**

**Che la santissima, e castissima Madre di Dio non sia stata sempre Vergine purissima, & Immacolatissima, e conseguentemente sei incorso in tutte le censure, e pene, che sono da sacri Canon, & altre Constitutioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate: e che però sei obli-**

to ad abiurare auanti di noi li sudetti errori, heresie, e sette, e generalmente ogni, e qualunque altro errore, heresia, e setta, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, come per questa nostra diffinitiuua sentenza ti comandiamo, che facci nel modo, e forma, che da noi ti sarà data.

Dopo la quale abiuratione faremo contenti a soluertiti dalla scomunica, nella quale per le sudette cose sei incorso.

Et accioche queste tue sì enormi, empie, frequentate, e scandalose, hereticali, & apostatiche parole, & operationi non ti sei reso violentemente sospetto d'apostasia, e d'heresia, non restino del tutto impuniti, e sij più cauto per l'auenire, & esempio a gli altri, che si astengano da così graui eccessi.

Ti condanniamo &c. (e si porranno le pene al Reo douute, di carcere, ò perpetuo, ò temporale, di priuatione &c. conforme alla conditione, e qualità della persona; con altre penitenze salutari ad arbitrio de' Giudici) e poi si profeguirà così.

Riseruando a noi l'autorità di mitigare, aggrauare, commutare, rimettere, e condonare in tutto, ò in parte le dette pene, e penitenze.

E così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, dichiariamo, ordiniamo, condanniamo, priuiamo, penitentiamo, e riseruiamo in questo, & in ogni altro miglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

*F. N. Inquisitor &c. ita pronuncianz.*

*N. Vicarius &c. ita pronuncianz.*

E si autenticcherà conforme al consueto.

E per:

E perche si è fatta mentione di colui, che per vn' anno intiero haurà tolerato la scomunica, in cui per causa di Fede sarà caduto; egli è da notare, che se il Reo, ancorche indiciato solamente in guisa, ch' ei non si renda più che leggiermente sospetto d' heresia, di già carcerato nel Santo Ufficio se ne fuggerà, o chiamato a risponder *de Fide* si assenterà, e poscia legitimamente citato non vorrà comparire, o ritornare, e perciò sententialmente dichiarato dall' Inquisitore incorso nella scomunica, persisterà in essa per vn' anno intiero, rendesi per tal' atto violentemente sospetto d' heresia; e comparendo egli finalmente nel Santo Ufficio, o in qualsiuoglia modo nelle forze di esso peruenendo, e le cose opposteli confessando, con negare però la mala credulità, deue, quanto alle pene, spedirsi come heretico; ma perche egli in realtā non è perauentura tale, ha solamente ad abiurare, come violentemente sospetto d' heresia: e la sentenza si formerà così.

Noi &c.

Essendo che tu N. &c. fosti indiciato in questo Santo Ufficio.

Che ad effetto d' indurre a disonestamente compiacerti vna donna, che in ciò si mostraua alle tue voglie renitente; haueffi detto, e più volte replicato, che la semplice fornicatione non era peccato; e che in simil forma haueffi anco risposto ad alcune persone, che ti riprendeuanò della tua lasciua, & inhonesta vita &c.

Fosti perciò da noi chiamato a risponder nel Santo Ufficio, & ispurgarti delle cose opposteti; ma tu,

assen-

assentandoti, e nascondendoti, non ti curasti punto d' vbidire. Ouero. Fosti d' ordine nostro carcerato nel Santo Officio, d' onde anco, da maligno spirito persuaso, ben tosto te ne fuggisti; e citato da noi legitimamente non volesti mai comparire, ò ritornare.

Perilche fummo sforzati, così ricercando la giustizia, à dichiararti per sentenza incorso nella scomunica maggiore, & appreso denunciarti pubblicamente scomunicato. E tu nondimeno, posposto il timor di Dio, e la tua propria salute, per vn' anno intiero hai voluto persistere in detta scomunica. Ma finalmente da più sano consiglio mosso comparisti, ouero ritornasti, ouero da' publici Ministri preso, fosti ricondotto alle carceri del detto Santo Officio, nel quale auanti di noi col tuo giuramento esaminato confessasti, d'hauer per tua mera lasciuija detto, & affermato quanto ti veniuo opposto; negando però, d'hauer mai creduto cosa alcuna contraria alla Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa: se ben' anco per tanto tempo eri stato contumace, e scomunicato.

E parendo a noi, che tu non hauessi intieramente detta la verità &c.

Pertanto hauendo noi visti &c.

Inuocato il santissimo nome di Nostro Signore Giesù Christo &c.

Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto per le cose da te confessate, e contro di te dedotte nel processo, e massimamente per hauer tu contumacemente sopportato per vn' anno intiero la grauissima censura della scomunica-

munica, ti sei reso à questo Santo Officio violentemente sospetto d'heresia, cioè, d'hauer malamente sentito de' santi Sacramenti della Chiesa, e della potestà di essa: & oltre a ciò, d'hauer tenuto, e creduto, che la fornicatione non sia peccato mortale &c. Si espongano l'altre heresie, delle quali sarà stato giudicato violentemente sospetto. E nel rimanente formisi la sentenza, come di sopra.

### *Abiuratione de violenta.*

**I**ON. &c. Costituito personalmente in giudicio &c. Ma perche da questo Santo Officio per le cause contenute nel processo contro di me formato sono stato giudicato violentemente sospetto, d'hauer col cuore abbandonata la santa Fede Catolica, e Christiana, & aderito all'empia setta di Lutero, ò di Caluino &c. e tenuto, e creduto in particolare.

Che Christo Nostro Signore non sia onnipotente &c. come in ambedue le sopradette sentenze rispettivamente.

Per tanto, volendo io togliere dalla mente de' fedeli di Christo questa vehemente sospitione contro di me con sì giuste ragioni concetta, abiuro, maledico, e detesto le sudette apostasia, heresie, errori, e sette, e generalmēte, ogni, e qualunque altra apostasia, heresia, errore, e setta, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che nō farò, ne dirò mai più cosa, per la quale si possa di me hauere tal sospitione; ne meno haurò pratica, ò conuersatione d'Apostati, ò d'Heretici, ouero, che siano sospetti d'apostasia, o d'heresia &c.



E si assoluerà il Reo dalla scomunica, come di sopra.

*Forma della sentenza, & abiuratione contro  
un' heretico formale non relasso,  
e penitente.*

Noi F. N. Inquisitore &c. &

Noi N. Vicario &c.

**E** Ssendo che tu N. &c. fosti denunciato in questo Santo Ufficio di N.

Che ti fossi dato a comporre alcuni libri sopra la sacra Scrittura, e specialmente sopra la diuina Apocalissi, quali si pretendeua fossero molto empij, e cattiu; e ripreso, non hauessi voluto desistere da così diabolica operatione.

Che hauessi hereticalmente trattato della materia del digiuno Ecclesiastico; & effendoti per difesa della santa Fede Catolica argomentato contra, hauessi allegata l'autorità degli heretici, che di ciò hanno scritto finistramente, e per ischerno.

Che hauessi detto, la Chiesa da cinquecento anni in quà esser corrotta, mostrando di non credere l'autorità del Sommo Pontefice, e della Santa Chiesa Catolica, & Apostolica Romana, con dire, che credeui in Christo, e nelle Scritture, e che niuno poteua astringerti à creder quello, che crede la sudetta Santa Chiesa Romana.

Che effendoti da persona pia, e zelante, con viui argomenti dimostrato, che la detta Santa Chiesa Catolica Romana è la vera Chiesa, ha-

uessi

uessi parlato in contrario, approuando l'empie, e sacrileghe sette di Giouanni Vs, di Martino Lutero, e di Caluino.

Che hauessi detto, d'hauer fatto venir di fuori vna gran quantità di libri per notabil somma di danari, dando col tuo modo di dire ad intendere, che fossero libri cattiu, & hereticali.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato in questo Santo Officio, e fattati la perquisitione de' libri, e scritture, furono appresso di te ritrouati molti, e molti libri heretici di Caluino, e Caluinisti, & anco Luterani, stampati, con vn libro scritto à mano apunto sopra la diuina Apocalissi, & altri fogli, e quaternetti contenenti atrocissime heresie, & horrendissime bestemmie contro la santa Fede Catolica.

E successiuamente furono contro di te pigliate altre informationi, per le quali rimanesti di più indiciato.

Che hauessi detto ad alcune persone, quali recitauano l'Officio della Beatissima Vergine, non sapendo esse latino, che non gioua loro il dirlo, mentre non intendeuano quello, che leggeuano; adducendo sopra ciò alcuni, benché inetti, esempi, e quella volgata autorità, *legere, & non intelligere negligere est.*

Che hauessi dissuaso il frequentare la Confessione sacramentale, con dire che bastaua confessarsi vna volta sola, e non peccare mai più; e che il confessarsi spesso, e poi tornare à peccare, era vn burlare Dio.

Che hauessi detto, che il digiuno solito osseruarsi  
da i

da i Catolici non è altrimenti comandato da Dio, ma che è cosa della Chiesa, e che Nostro Signor Iddio non guarda, se si mangia vn poco più, ò vn poco meno.

Che ragionandosi della diuotione de' Santi del Cielo, e dell'orationi, che si debbono loro fare, haueffi detto, che, quando facciamo oratione, dobbiamo pregare Dio, e non li Santi.

Che haueffi detto, che, se tu haueffi comprata vna certa villa, forse haueffi ordinato d'esser sepolto in detta villa, e come faceuano gli antichi, aggiungendo altre parole, per le quali mostrau di creder finistramente intorno alla sepoltura Ecclesiastica.

Che haueffi biasimato l'andar spesso ad ascoltar la Messa, con dire ad vna persona, la quale ciò piamente faceua, che vanno a Messa quelli, che hanno buon tempo, e che detta persona douea hauer buon tempo.

Che haueffi detto, che la Chiesa fa delle cose assai, e che li Frati, e Preti vanno sempre assottigliando, e fanno per guadagnare, e tirare a loro.

Che haueffi parimente biasimato l'andar co' piedi scalzi à visitar la Chiesa d'vn tal Santo del Paradiso, con dire che la misericordia di Dio è quella, che ci può saluare, non certe cose pizzoche; aggiungendo molte altre parole, con le quali mostrau di creder finistramente intorno alla veneratione, & inuocatione de' Santi.

Che haueffi più volte sēza alcun legitimo impedimento, e con pericolo di graue scandalo, tralasciato d'andar à sentire la santa Messa ne' giorni di festa, scusandoti con dire, che non eri vestito, come voleui,

Sopra

Sopra quali cose auanti di noi più volte col tuo giuramento elaminato, hauendo già riconosciuto in giudicio tutti i libri heretici, e perniciosi trouati appreso di te, col libro, e fogli scritti à mano, doppo molte scute, negationi, e tergiuerfationi, e confessasti, d'hauer creduto tutti gli errori, & heresie da te espresse in detto libro, e fogli scritto di tua mano, & altre heresie contenute ne' sudetti libri heretici di Caluino, Caluinisti, e Luterani. Et in particolare.

Che l'empia, e diabolica setta Caluinista sia la vera Chiesa di Chritto, dallo Spirito santo figurata nella sacra Apoccalissi per quella Donna, che apparue in Cielo vestita di Sole, e coronata di Stelle, e che in detta perueria, e sacrilega setta si troui la vera dottrina Euangelica, e la salute eterna.

Che la sacrosanta, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa sia la sinogoga di Satanaasso, e la meretrice Babilonica, madre di fornicationi, & abominations, e Sodoma spiritualmente, quanto alla dottrina, che tiene, & insegna.

Che la sudetta Santa Chiesa Romana non sia dotata dell'autorità delle chiaui, non creda, che si troui Iddio non sappia, che cosa sia spirito d'intelligenza, non habbia inteso bene le parole di Chritto circa l'autorità concessagli, ne ammetta dispute, ne ragioni; ma col ferro distrugga i suoi nemici à torto, e crudelmente, e perseguiti empianamente i martiri del Signore, intendendo per martir gli empij, e scelerati heretici, giustamente da lei fatti morire per conto di Religione, & apunto come meretrice, spogli altrui delle facultà, e riduca li Prencipi, & il mondo in misera seruitù.

Che

Che il Sacro santo Concilio di Trento rappresentante la detta Santa Chiesa Romana, per hauer egli proibito i libri d'Autori heretici, sia il Dragone descritto nella detta sacra Apocalissi, che con la coda tiraua à terra la terza parte delle Stelle; e che i Padri congregati in detto Concilio per lo spatio di ventidue anni non habbino fatto altro, che offendere la Diuina Maestà, e che il detto Santo Concilio à guisa del sudetto Dragone habbia proferto bestēmie contro Dio, e contro Christo, & ingannata la Chiesa, come il Dragone ingannò Eua nell'horto.

Che li sudetti empij, e scelerati heretici siano stati instrumenti della Fede, à Dio grati, e profetati, e dallo Spirito Santo honoreuolmente figurati in più luoghi della Diuina Scrittura da te espressi distintamente nel processo.

Che Iddio habbia ripudiata la S. Chiesa Romana, come meretrice, e data la in concubina à Satanasso, condannando l'vno, e l'altra al fuoco eterno.

Che tutti quelli, che seguitano la dottrina della Chiesa Romana siano veramente heretici.

Che niun Christiano possa esser astretto della Chiesa Romana à creder quello, che detta Chiesa Romana crede, & insegna.

Che la Chiesa sia corrotta, e che però l'oratione, la quale Christo disse hauer fatta per Pietro Apostolo, che non venisse meno la sua fede, sia adempita in Caluino, Lutero, & altri heretici, li quali pareua à tè haessero per mezo della loro dottrina superata, e gittata à terra la Chiesa Romana.

Che sia bestemmia horrenda il dire che la sacra

Scrittura prenda autorità dalla Chiesa.

Che il Papa non sia Capo della Chiesa, ma Antichristo, rector di tenebre, e capo del Diauolo, anzi il Diauolo istesso, e non li conuengano in modo alcuno i titoli di Santissimo, e Beatissimo.

Che il dire, che il Papa in materia di fede non possa errare, sia contro la diuina Scrittura.

Che i Romani Pontefici, distruggano quello, che Iddio ha fatto, e voltino la gratia in seruitù, e la Christiana liberta in perditione, e leghino gli huomini non solo nel corpo, ma anco nell'anima, e sottopongano il Cielo alla terra, e facciano peggio, che il Diauolo.

Che, se fosse vera la dottrina del Romano Pontefice in materia di Religione, la passione, e morte di Christo sarebbe stata più dannosa del peccato d'Adamo: e che esso Romano Pontefice con la sua dottrina cagioni, che qualsiuoglia legge, ancorche stolta, e pazza, in paragone della legge Christiana paia sapienza.

Che i Cattolici, e particolarmente i Papi, nel far morire gli heretici siano peggiori del Diauolo, successori di Caim, imitatori di Giuda traditore, e di Pietro negante, Giudaici venditori del sangue giusto, e perlecutori della parola di Dio.

Che il Papa sia imitatore contrario di Christo nel negotio della sacra Messa.

Che sia atto d'idolatria il riuerire il Papa, & i Cardinali.

Che i Cattolici della Sacrosanta Chiesa Romana siano Antichristiani.

Che i Sacramenti della Chiesa di Christo siano  
sola.

solamente due, cioè, il Battefimo, e la Cena, e non contengano, ne conferiscano la gratia; ma siano solamente segni di essa.

Che nel Santissimo Sacramento dell' Eucaristia non si contenga altrimenti il vero corpo, e sangue di Nostro Signore Giesù Christo, ma che detto Sacramento sia solamente vn segno del corpo, e sangue di Christo, & vna memoria della sua passione, e morte, e che in questa forma sia stato instituito da Christo: e che ciò haueui creduto per vn tempo, e doppo, mutato proposito, haueui tenuto.

Che in detto Santissimo Sacramento, fuori dell'atto del riceuerlo, non vi sia altrimenti il corpo, & il sangue di Nostro Signore, e perciò sia atto d'idolatria l'adorarlo, e portarlo in processione.

Che proferite le parole della consecratione resti anco la sostanza del pane, e la sostanza del vino con la sostanza del corpo, e del sangue di Nostro Signore.

Che la Chiesa Romana habbia errato nell'articolo della transubstantiatione.

Che nell' Hostia consacrata si troui solamente il corpo, senza il sangue, e nel Calice consacrato solamente il sangue senza il corpo di Christo.

Che sia necessario alla salute nostra, che tutti riceuino il detto Sacramêto sotto l'vna, e l'altra specie.

Che la sacra Messa non sia vero, proprio, e propitiatorio sacrificio instituito da Christo nella Chiesa, e che non gioui niente, anzi sia vn incantesimo, & vno spirito d'abominatione, e non debba celebrarsi con vesti d'oro; e che i riti, e cerimonie, quali usa la Chiesa nel celebrarla, siano souerchie, e che

non sia ben fatto celebrarla in honor de' Santi.

Che i Santi in Cielo non veggano le cose nostre, e che perciò sia cosa vana, e souerchia l'inuocarli.

Che il culto delle sacre imagini sia spetie d'idolatria, & che però esse sacre imagini non debbano venerarsi.

Che doppo questa vita presente non vi sia Purgatorio, ma solamente il Paradiso, e l'Inferno.

Che la confessione sacramentale di tutti i peccati mortali auanti al Sacerdote non sia necessaria.

Che rimessa la colpa, venga anco rimessa tutta la pena, e che però la sodisfattione per li peccati sia vana.

Che i penitenti vengano à sodisfare per i suoi peccati solamente per la confidenza, che hanno nella passione, e morte di Christo.

Che le nostre sodisfattioni oscurino, e diminuisca il merito della passione di Christo.

Che la vera penitenza sia il non peccar più.

Che i Sacerdoti non habbiano autorità di rimettere i peccati:

Che gli ordini, & instituti Monastici siano cattiuvi, & in essi non si troui salute: e che li Preti, e Frati, etiandio quanto allo stato, che professano, siano peggiori de' Turchi: e che s'inganni colui, che si fa Frate per salvarsi.

Che l'Officio della Santa Inquisitione sia cattiuo, & instituito per distruggere il Verbo eterno.

Che tutte le traditioni, le quali tiene, e crede la Santa Madre Chiesa Romana, non si debbano credere, ma solamente quello, che si contiene espressamente nella Scrittura sacra.

Che



Che tutte le cerimonie, e riti, che vfa la detta Santa Chiesa Romana nell'amministrare i Santi Sacramenti, & in iutte l'altre occorrenze Ecclesiastiche, siano scioccherie da fanciulli.

Che l'opre buone non siano meritorie della vita eterna.

Che la sola fede basti à giustificarci.

Che sia lecito à ciascuno il tenere, e leggere la sacra Scrittura in lingua volgare; e ciò non si possa proibire senza carico di coscienza; e che tal prohibitione sia contra Dio, e contra la sua Deità.

Che l'Indulgenze nella Chiesa di Dio siano nulle; & in particolare, che i giubilei, le stationi, gli anni Santi, le medaglie, le corone, & i grani benedetti siano cose di giuoco, e vane.

Che i Vescoui creati dal Pōtefice Romano nō siano veri, e legitimi Vescoui, ma vna fittione humana.

Che lo stato coniugale sia migliore di quello de' continenti, vedoui.

Che tutte le censure Ecclesiastiche siano vane.

Che il digiuno solito offeruarsi nella Chiesa Cattolica non sia cosa comandata da Dio, ne vi sia obbligo alcuno di offeruarlo ne' modi, e tempi ordinati dalla sudetta Santa Chiesa Romana.

Che l'huomo per il peccato d'Adamo habbia perso il libero arbitrio, e che tutta la nostra giustificatione venga da Dio senza alcuna nostra operatione, e qualunque opera buona, che noi facciamo, venga solamente da virtù diuina, senza alcun concorso del libero nostro arbitrio: e che l'huomo pechi necessariamente.

Che sia lecito a' Religiosi, Sacerdoti, e Chierici co-

stituiti negli ordini lacri prender moglie à suo volere.

Che i matrimonij occulti siano validi, ancorche non vi siano i testimonj, ne il Paroco, come comanda il Sacro Concilio di Trento, eche in ciò basti il giuramento delle parti.

Che ogni luogo sia buono per sepelirui i morti, e che non gioui niente, anzi sia mala cosa, il sepelirli in Chiesa, & in altro luogo sacro, e fare l'altre cerimonie solite farsi da i Cattolici.

Che i pregrinaggi a i luoghi santi, il far i voti, & adempirgli, gli ornamenti delle Chiese, e degli Altari, la veneratione delle Reliquie de' Santi, l'osservanza delle feste, fuorchè delle Domeniche, Natale, Pasqua, Ascensione, e Pentecoste, siano cose erronee, e da non farne conto.

Che i miracoli fatti da i Santi del Signore nella Chiesa Cattolica, & Apostolica Romana siano inventioni humane, & alle volte anco diaboliche.

Che i sacri Dottori scolastici della sudetta Chiesa Romana siano stati falsi Dottori, e più tosto humani, che Euangelici, & anzi filosofi, che immitatori di Christo; e che in materia di Religione habbiano scritto per compiacer' al loro capo, cioè, al Papa.

Che il recitare l'Officio della Sacratissima Vergine Maria Madre di Dio, e nostra Signora, & altre orationi latinamente, se non s'intende quello si dica, non gioui.

Che alla custodia di ciascun'huomo, e donna, insino dalla natiuità, non sia deputato da Dio vn'Angelo; ma che vn solo venga posto alle custodia d'vna Prouincia: & che il credere, che ogni vno habbia

vn'Angelo custode, sia vn' imitar l'Idolatria degli antichi Pagani.

Oltre à ciò confessasti, che animo, e mente hereticale haueui ne' sudetti tuoi scritti asserito la maggior parte delle sudette heresie, e sforzatosi, come in detti scritti chiaramente si vede, di confermarle, e corroborarle con autorità, e figure della sacra Scrittura, e specialmente della diuina Apocalissi, con mescolarui esecrande bestemmie, acerbissime ingiurie, asprissime, e perauentura non mai più sentite calunnie contra la santa Fede Cattolica. E che molti anni sono ti furono lasciati i sudetti libri heretici rinchiusi dentro vna cassetta da vna persona oltramontana, con dirti, ch'erano scritture de' suoi conti; e che venutoti voglia di vedere cosa ciò fosse, haueui aperta la sudetta cassetta, e visto, ch'erano libri heretici, gli haueui letti con gusto, & aderito a i loro errori: e poscia datoti à scriuere contra la detta santa Fede Cattolica; e che eri perseverato nell'heresie fino à dieci giorni doppo la tua carceratione nel Santo Officio: negando d'hauer imparato da altrile sudette heresie, ne insegnatele *ex professo* ad alcuna persona, ne meno hauer in esse alcun complice nella Città, ouero luogo di N. ne altroue, e dicendo, d'esser pentito d'hauer tenuuto, e creduto le sudette heresie, & errori, e di credere al presente tutto quello, che tiene, e crede la detta Santa Cattolica, & Apostolica Romana Chiesa.

Et hauendo noi data piena informatione di questa tua causa, e de' meriti di essa alla Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, d'ordine espresso della Santità di N.S. per ha-

uer da te l'intiera verità, doppo hauerti assegnato il termine à far le tue difese, nel quale niuna cosa aducesti à tua discolpa, ti esponessimo, senza però alcuna pregiudizio delle cose da te confessate, e contro di te dedotte nel processo, al rigoroso, & anco repetito esame, dal quale non essendo risultata alcuna altra cosa di nuouo, similmente d'ordine espresso di Sua Beatitudine siamo venuti contro di te all'infra-scritta diffinitiuua sentenza.

Inuocato il santissimo nome di N. S. Giesù Christo, della gloriosissima sua Madre sempre Vergine Maria, e di S. Pietro Martire nostro Protettore. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, & gli occhi nostri veggano l'equità. Nella causa, & cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. sudetto, reo, indiciato, processato, conuinto, e confesso, come di sopra, dall'altra. Per questa nostra diffinitiuua sentenza, qual sedendo pro tribunali proferiamo in questi scritti, in questo luogo, & hora da noi eletti. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, & dichiariamo, che tu N. sudetto per le cose da te confessate, & contro di te prouate, come di sopra, sei stato heretico, e conseguentemente sei incorso in tutte le censure, e pene, che sono da i sacri Canonj, & altre Constitutioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate. Ma perche hai detto di esser pentito de' sudetti tuoi errori, heresie, e di credere al presente, e voler credere fin' alla morte tutto quello, che tiene, e crede la detta Santa Madre Chiesa Cattolica, & Apostolica Romana, e del tuo  
gra-

graue eccesso dimandato misericordia, e perdono, saremo contenti assoluerti dalla scomunica maggiore, nella quale per le sudette heresie, & errori sei incorso, e riceuerti nel grembo della detta Santa Madre Chiesa; purché prima con cuor sincero, e fede non finta, vestito dell'habito di penitenza, ornato del segno della Santa Croce, quale dourai portare per l'auenire sopra gli altri tuoi vestimenti, abiuri, maledichi, e detesti publicamente auanti di noi li sudetti errori, heresie, e sette generalmente ogni, e qualunque altro errore, heresia, e setta, che contradica alla detta Santa Madre Chiesa Cattolica, come per questa nostra diffinitiuua sentenza ti comandiamo, che facci nel modo, e forma, che da noi ti sarà data.

Et accioche questi tuoi graui errori non restino senza il douuto castigo, e sij più cauto nell'auenire, & esemplo a gli altri, che si astēgano da simili eccessi.

Ti condanniamo a tutte le pene de gli heretici contenute, & espresse ne' sudetti sacri Canon, e Constitutioni Pontificie, & a douer perpetuamente, senza alcuna speranza di gratia, esser immurato nel Santo Officio, doue habbi a piangere la graue offesa da te fatta al sommo Creatore Iddio, & all'vnico Redentor nostro Giesù Christo, & alla diletta sua sposa la detta Santa, Católica, & Apostolica Romana Chiesa, madre, e maestra di tutte l'altre Chiese, fuori del cui grembo non può alcuno trouare la vera, e sempiterna salute, & al Santissimo Pontefice Romano sommo, e supremo Capo, e Sposo visibile di lei.

Ordinãdo, che, a maggior detestatione delle sudette tue impietà, & edificatione di tutti i Catolici, i libri, e scritti.

e scritti heretici da te tenuti siano abbruciati in pubblico.

Et accioche dal benignissimo, eclementissimo Dio Padre delle misericordie, ottenghi più facilmente la remissione, & il perdono de'sudetti tuoi errori, & herefie, per penitenze salutari t'imponiamo,

Che per tutto il rimanente della vita tua digiuni ogni primo Venerdì di ciascun mese semplicemente, e tutti li Venerdì di Marzo, & anco il Venerdì tanto in pane, & acqua.

Che per il detto tempo reciti vna volta la settimana i setti Salmi Penitentiali, con le Litanie, e Preci seguenti, & appresso la Corona della Beatissima sempre Vergine Maria, & ogni Domenica cinque volte il Pater noster, e l'Aue Maria, & vna volta il Credo, inginocchiato auanti qualche sacra Imagine. E finalmente.

Che durante la vita tua, come di sopra, confessi sacramentalmente quattro volte l'anno i tuoi peccati al Sacerdote, che da noi ti farà deputato, e di sua licenza ti comunichi nelle quattro principali solennità, cioè della Natiuità, e Resurrectione di N. S. Giesù Christo, della sacra Pentecoste, e di tutti li Santi.

Riservando alla detta Sacra Congregatione del Santo Officio di Roma l'autorità di mitigare, rimettere, commutare, ò condonare in tutto, ò in parte le dette pene, e penitenze.

E così diciamo pronuntiamo, sententiamo, dichiariamo, condanniamo, ordiniamo, penitentiamo, e riseruiamo in questo, & in ogni altro miglior modo, e forma, che di ragione potemo, & douemo.

Fr. N. Inquisitor &amp; c. ita pronuntiaui.

N. Vicarius &amp; c. ita pronuntiaui.

Die

Mensis

Anni

Lata, data, & c. in his scriptis sententialiter promulgata fuit suprascripta sententia per supradictos Admodum RR. DD. Iudices pro tribunali sedentes in Ecclesia Sancti N. lecta verò per me Notarium infra scriptum alta, & intelligibili voce, astantibus, & audientibus RR. PP. ac Illustribus DD. Consultoribus Sancti Officij, nec non magna nobilium, & populi multiitudine, presentibus pro testibus N. de N. ad præmissa vocatis.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

### Abiuratione de formali.

**I**O N. &c. Costituito personalmente in giudicio, & inginocchiato auanti di voi P. Inquisitore, e Monfig. Vicario &c. Hauendo auanti'gli occhi miei li sacrosanti Euangelij, quali tocco con le proprie mani, conoscendo, che niun si può saluare fuori di quella fede, qual tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, contro la quale confesso, e mi doglio d'hauer graue-mente errato, perche non solamente per molto tempo hò appresso di me tenuti, e letti molti libri heretici di Caluino, Caluinisti; e Luterani, & aderito alle loro heresie, ma aneo hò scritto empicamente, & hereticalmente sopra la sacra Apocalissi, e creduto in particolare.

Che l'empia, e diabolica setta Caluinistica sia la vera Chiesa di Christo, dallo Spirito santo figurata &c.

E si porranno distintamente tutti gli articoli dal Reo tenuti, e creduti, col medesimo ordine appunto, con cui sono stati spiegati nella sentenza; e si proseguirà poi così.

Oltre à ciò con animo, e mente hereticale hò asserito ne' sudetti miei scritti la maggior parte delle sudette heresie, e sforzatomì, come in detti scritti chiaramente si vede, di confermarle, e corroborarle con autorità, e figure della sacra Scrittura, e specialmente della diuina Apocalissi, con mescolarui esecrande bestemmie, acerbissime ingiurie, & asprissime, e forse non mai più sentite calunnie, contra la santa Fede Cattolica, perseverando in detti errori, & heresie per molti, e molti anni sino ad alcuni pochi giorni doppo la mia carceratione nel Santo Officio, come più ampiamente si contiene nel processo contro di me formato.

Per tanto, conoscendo hora il mio graue errore, sicuro della verità della sudetta santa Fede Cattolica, e certo della falsità delle sudette heresie, con cuor sincero, e fede non finta, abiuro, maledico, e detesto le sudette heresie da me tenute, e credute, & anco espresse ne i commentarij da me fatti sopra l'Apocalissi, & in altri miei scritti, e generalmente ogni, e qualunque altro errore, heresia, e setta, che contradica alla sudetta Santa, Cattolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che adesso con tutto il cuore credo, e con l'aiuto di Dio crederò sempre per l'auenire fermamente sino alla morte, tutto quello, che tiene, crede, predica, & insegna la detta Santa Chiesa Cattolica, e giuro, che non crederò, ne dirò, ne scriuerò mai più le sudette, ò altre  
here-



heresie, bestemmie, e calunnie, ne meno haurò familiarità, ò conuersatione con heretici, ouero, che siano sospetti d'heresia; anzi se conoscerò alcun tale, lo denuntierò all'Inquisitore, ò all'Ordinario del luogo, doue mi trouerò. Giuro anco, e prometto, di adempire, & offeruare intieramente tutte le pene, e penitenze, che mi sono state, ò mi saranno da questo Santo Officio imposte; e contrauenendo io ad alcuna di queste mie promesse, e giuramenti (che Iddio non voglia) mi sottopongo a tutte le pene, e castighi, che sono da i sacri Canonij, & altre Constitutioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate. Così Iddio m'aiuti, e questi sacrosanti Euangelij, che toco con le proprie mani.

Io N. sudetto hò abiurato, giurato, promesso, e mi sono obligato, come di sopra. In fede del vero hò pregato il Notaro di questo Santo Officio, che à nome mio scriuesse la presente cedola di mia abiuratione, qual'hò sottoscritta di mia propria mano, e recitatala di parola in parola nella Chiesa di Santo N. di N. questo dì &c.

Io N. di mano propria.

*Successiuè predictus N. genuflexus &c.* Et autenticherà il Notaro l'assolutione, come di sopra.

*Forma della sentenza, & abiuratione contro ad vn' Apostata formale dalla Santa Fede Christiana.*

Noi F. N. Inquisitore &c. &  
Noi N. Vicario &c.

**Essem**

**E** sfendo, che tu N. di N. fosti indiciato in questo Santo Officio di N.

Che haueffi in Turchia apostatato dalla Santa Fe. de Christiana al Maomettismo con farti Turco, e vi- uere in tutto, e per tutto alla Turchesca, adorando Maometto, e facendo tutte l'altre cerimonie, che sogliono far i Turchi; e ritornato di Turchia in Christianità haueffi nella Città, ò Terra di N. tua pa- tria detto, e fatto molte cose contrarie alla Religio- ne Catolica, e Christiana. Et in particolare.

Che haueffi con gran temerità vituperato l'vso di recitare la Corona, e l'Officio della Beatissima Verg. portar l'habito di lei, cingerfi il cordone di S. Fran- cesco, e visitar le Chiese loro, e quelle d'altri Santi.

Che con somma ingiuria, e dispregio haueffi dal- la finestra della tua casa gittata via l'acqua benedet- ta, e lacerata empivamente la sacra imagine della Santa Croce.

Che ti fossi vantato d'hauer in Turchia pigliata vn'altra moglie, & hauutone figliuoli, & esser vissu- to (com'ella viuea) turchescamente.

Che haueffi detto di voler tornare in Turchia, per- che iui saresti stato meglio, mangiando i Turchi del- la carne anco il Venerdì.

Che haueffi in presenza di più persone fatto alcu- ne attioni secondo il rito de' Turchi, dicendo, che così a punto si faceua in Turchia.

Che inuitato a far oratione, haueffi non solamen- te sprezzato di farla, ma anco detto, che non biso- gna far oratione, perche quando vno nasce, già è giudicato doue egli debba andare, ò in Paradiso, ò nell'Inferno.

Che,

Che biasimando i riti de' Christiani, haueffi detto, che in Christianità s'adora il legno.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato in questo Santo Officio, nel quale più volte auanti di noi col tuo giuramento esaminato doppo molte negationi contrarietà, impertinenze, variationi, e sotterfugij confessasti.

Che à persuasione de' Turchi, e timore d'esser da loro mal trattato, haueui esternamente rinegata la santa Fede Christiana, e detto espressamente di voler esser Turco, alzando il dito, e proferendo in honore dell'empio Maometto, e della sua profana, e sacrilega setta quelle parole, che in cotal'atto si sogliono proferire, e lascandoti liberamente circoncidere, con ritenere per all'hora nel cuore la detta santa Fede Christiana: ma che poi iui ad vn'anno, heuendo già imparata la lingua Turchesca, e le cose di quella setta, haueui rinegate anche col cuore la detta santa Fede, e creduto tutto quello, che credono i Turchi, & in specie.

Che la setta Maomettana fosse buona, & in essa potesse l'huomo salvarsi.

Che Christo nostro Signore non fosse Iddio, ma solamente vn'huomo santo.

Che fosse lecito hauer più mogli viue in vn medesimo tempo &c.

Et andrannosi in questa forma stendendo gli altri errori, che il Reo haurà confessato d'hauer in quella setta esplicitamente creduto. Oltre a questo confessasti.

Che nel tempo di detta tua apostasia dalla Christiana Fede eri entrato più volte nelle Moschee, e che

è che all'vfanza de' Turchi (lasciate le scarpe fuori) haueui adorato Maometto, con inginocchiarti, e por la testa in terra, e recitare l'orationi, ch'essi recitauano, digiunato, e lauato secondo il loro costume, mangiato carne ogni giorno, e fatto tutto quello, ch'essi faceuano, e che in tale stato eri vissuto per sett'anni continui, sin'à tanto, che da certi Christiani ammonito del tuo errore, t'eri conuertito alla santa Fede Christiana: ma che con tutto ciò ritornato in Christianità, non haueui mai procurato d'esser reconciliato alla Santa Madre Chiesa, ne meno ti eri confessato di questo tuo errore per vergogna, che n'haueui, & in così fatto peccato ti eri comunicato più volte, ingannato dal Diauolo, negando pertinacissimamente tutte l'altre cose opposteti.

E parendo a noi, che tu non hauesti detta intieramente la verità, essendo già stati a tua istanza ripetiti testimoni, da i detti de' quali rimanesti ancora più grauato, & assegnatoti il termine, a far le tue difese, nel quale niuna cosa rileuante adducesti a tua discolpa; giudicassimo col consiglio, e parere de' nostri Signori Consultori Dottori Theologi, e Canonisti, esser necessario venir contro di te alla rigorosa esame. Ouero così.

Et hauendo noi prima data piena informatione di questa tua causa alla Saera Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana; d'ordine espresso della Santità di N. S. ti esponessimo alla rigorosa esame, nel quale (senza però alcun pregiudicio delle cose da te confessate) costituito, vltimamente confessasti.

Che ritornato di Turchia alla Città, ò luogo di N.  
haue-

haueui detto, che Christo, e la Madonna sono persone come gli altri.

Che haueui detto, non douersi recitare la Corona, nè l'Officio di essa Beatissima Vergine, nè portar l'habito di lei, ne meno il cordone di S. Francesco, nè visitar le loro Chiese, nè quelle d'altri Santi.

Che haueui per dispregio gittata l'acqua benedetta fuori della finestra, e stracciata l'immagine della Croce, e di Christo, & anco della Madonna, e persuasa vna persona à non credere alla stessa Beatissima Madre.

Che ti eri vantato d'hauer pigliata, & in effetto haueui pigliata in Turchia vn'altra moglie, quale nominasti, & hauuto d'essa vn figliuolo.

Che con animo di farti veramente vn'altra volta Turco, haueui detto di voler tornare in Turchia. Che haueui per dispregio recusato di far oratione, e detto non esser necessario il farla, perche ciascuno quando nasce è destinato al Paradiso, ò condannato all'Inferno.

Che haueui detto, che nella Christianità s'adora il legno, intendendo delle sacre Imagini.

Che ancor dopo il tuo ritorno di Turchia eri stato veramente Turco col cuore; e che fino al tempo, che fosti carcerato nel Santo Officio, eri perseverato nel credere, come sopra; e che oltre à ciò haueui tenuto, e creduto esser vero tutto quello, che nella detta Città, ò luogo di N. haueui con parole, e fatti empivamente asserito, e protestato, cioè

Che i Santi non debbano honorarsi, ne hauerli in diuotione.

Che Christo Signor nostro, e la Madonna Santissima

Santissima siano come gli altri.

Che le sacre Imagini non debbano venerarsi.

Che l'acqua benedetta non debba adoprarsi.

Che non sia necessario, nè si debba far oratione, vanamente scusandoti, che niuno fin'all'hora t'haueua insegnato le cose della Fede, e dicendo, che eri pronto à credere tutto quello, che crede vn buon Cristiano.

Quali cose da te (come di sopra) nell'esamina rigoroso confessate, ratificasti anco opportunamente in giudicio, chiedendo perdono del tuo errore, e mostrandoti pronto ad abiurare la detta apostasia dalla Santa Fede Christiana all'empia setta Maomettana, e tutti gli errori, & heresie da te credute, e viuere, e morire nella santa Christiana, e Catolica Religione.

Per tanto hauendo noi visti, e maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le sudette tue confessioni, e ratificatione, quanto di ragione si douea vedere, e considerare, similmente col consiglio, e parere de'sudetti nostri Signori Consultori siamo venuti contro di te all'infra scritta diffinitiuua sentenza. Ouero così.

Per tanto hauendo noi pure data piena informatione alla detta Sacra Congregatione di quanto dalla detta tua rigorosa esamina è risultato, similmente d'ordine espresso di Sua Beatitudine siamo venuti contro di te all'infra scritta diffinitiuua sentenza.

Inuocato il santissimo nome di Nostro Sig. Gesu Christo &c. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij &c. Nella causa, e cause vertenti tra il Fiscale di questo Santo Ufficio da vna parte, e te N. di

N. su-

N. sudetto, Reo, indiciato, inquisito, processato, e confesso come sopra, dall'altra. Per questa nostra definitiua sentenza &c.

Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto, per le cose da te confessate, come sopra sei stato pessimo, e pernicioso heretico, & apostata dalla santa Fede di Christo, e vero culto di Dio all'empia, e profana setta di Maometto, e sacrilego culto di lui; e conseguentemente sei incorso in tutte le censure, e pene, che sono da i sacri Canoni, & altre Constitutioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate. Ma perche hai detto d'esser pentito delle sudette apostasia, heresie, & errori, e di credere al presente, e voler credere sin'alla morte tutto quello, che tiene, e crede la Santa Madre Chiesa Catolica, & Apostolica Romana, e del tuo graue eccesso dimandato misericordia, e perdono, faremo contenti assoluerti dalla scomunica maggiore, nella quale per le sudette apostasia, heresie, & errori sei incorso, e riceuerti nel grembo della detta Santa Madre Chiesa; purché prima con cuor sincero, e fede non finta, vestito dell'habito &c. abiuri, maledichi, e detesti pubblicamente auanti di noi le sudette apostasia, heresie, errori, e setta Maomettana, insieme con l'empio, e sacrilego autor suo; e generalmente ogni, e qualunque altra apostasia, heresia, errore, e setta, che contradica &c.

Et accioche questi tuoi graui errori &c.

Ti condanniamo à tutte le pene degli heretici, & apostati, contenute, & espresse ne' sudetti sacri Canoni, e Pontificie Constitutioni, & alla carcere per-

petua in questo Santo Officio, doue habbi a piangere i detti tuoi errori, e farne la condegna penitenza.

Et accioche dal benignissimo Dio &c.

### *Abiuratione.*

**I**O N. di N. &c. Costituito personalmente in giudicio &c. conoscendo, che niuno si può saluare fuori di quella fede, qual tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, contro alla quale confesso, e mi doglio d'hauer grauemente errato, perche, essendo io schiauo de' Turchi, hò apostatato dalla santa Fede di Christo, & aderito col cuore all'empia setta Maomettana, lasciandomi liberamente circoncidere, e mangiando carne ne' giorni proibiti dalla sudetta Santa Madre Chiesa, con andare anco alle Moschee, e quiui adorare Maometto, e far tutto quello, ch'essi faceuano; tenendo, e credendo fermamente anco doppo il mio ritorno in Christianità ciò ch'essi tengono, e credono, & in particolare.

Che la setta Maomettana fosse buona &c.

Per tanto conoscendo io hora il mio graue errore, sicuro della verità della santa Christiana, e Catolica Fede, e certo della falsità della setta Maomettana, e delle sudette heresie, con cuor sincero, e fede non finta, abiuro, maledico, e detesto la sudetta empia apostasia, e sacrilega setta, con tutti gli errori, & autor suo, & anco tutte, e ciascuna delle sudette heresie, e generalmente ogni, e qualunque altra apostasi, errore, heresia, e setta, che contradica alla  
detta



detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che adesso con tutto il cuore credo, e con l'aiuto di Dio crederò sempre fermamente per l'auuenire tutto quello, che tiene, crede, predica, & insegna la detta Santa Chiesa Catolica; e giuro, e prometto, che non crederò, nè dirò mai più le suddette, ò altre heresie; nè aderirò alla detta apostasia, e setta, nè meno haurò familiarità, ò conuersatione con apostati, ò heretici, ouero, che siano sospetti d'apostasia, ò d'heresia: ma se conoscerò alcuno tale, lo denuntierò all'Inquisitore, ò all'Ordinario del luogo, doue mi trouerò. Giuro anco, e prometto d'adempire &c.

Io N. di N. sudetto hò abiurato &c.

*Succesiuè predictus N. gemiflexus &c.*

*N. de N. Sancti Officii Not.*

*Forma della sentenza contro il Reo  
rilasso, mà penitente.*

Noi F. N. Inquisitore &c. &

Noi N. Vicario &c.

**E** Ssendo che tu N. figliuolo di N. &c. fosti fin dell'anno &c. legitimamente indiciato, inquisito, processato, e per tua propria confessione colpeuole ritrouato nel Santo Officio di N. d'hauer tenuto, e creduto l'infrastrate heresie, cioè

Che nell'Hostia consacrata non vi sia il vero corpo, e sangue di Nostro Signor Giesù Christo.

Che non si debba andare alla Messa, se non per ascoltare l'Epistola, e l'Euangelio, e veder il Sa-

cramento solo in memoria della passione di Christo, non già perche contenga il suo vero corpo, e sangue.

Che la confessione sacramentale de' peccati non si debba fare ne a Preti, ne a Frati ma solo a Dio.

Che i Santi in Cielo non si debbano inuocare.

Che non vi sia altro Purgatorio, che il sangue di Christo.

Che i voti, che si fanno a i Santi del Paradiso, non vagliano cosa alcuna.

Che i digiuni della Quadragesima, e delle Vigilie, non debbano offeruarsi per comandamento della Chiesa, ma solo per macerar la carne.

Che ne' giorni di festa si possa lecitamente lauorare non ostante in contrario il precetto di Dio, e della Santa Romana Chiesa.

Che la Fede sola senza l'opre giustifichi.

Che l'opre buone non siano altro, che frutto della Fede non possano meritarcì accrescimento di gratia.

De' quali errori, & heresie, hauendo tù all'hora detto d'esser pentito, fosti benignamente raccolto dal Santo Officio, & abiurartele tutte secondo la forma consueta venisti riconciliato alla Santa Madre Chiesa.

Ma poi dell'anno &c. fosti pure grauemente indiciato, che non solamente fosti più che mai infetto delle sopradette, & altre heresie, ma che, alzando empivamente le corna contro il Creatore, e contro la sua Santa Chiesa, hauessi corrotto molti altri nel luogo di N. in grauissimo danno dell'anime loro. Laonde non potendo, ne douendo noi tollerare vna

tanta impietà, ti facessimo da i publici Ministri prendere, e condurre alle carceri di questo Santo Ufficio; e fattati d'ordine nostro nel medesimo tempo la perquisitione della casa, e persona tua, ti furono ritrouati libri pessimi, & hereticali di Caluino, e Caluinisti, contenenzi bruttissime, & enormissime heresie, da non potersi senza graue offesa delle pie orecchie riferire.

Sopra le quali cose auanti di noi col tuo giuramento più volte esaminato, assai liberamente riconoscesti in giudicio i detti libri, e confessasti, d'auerli per molto tempo ritenuti, e più volte intieramente letti; & oltre à ciò confessasti, che doppo la sudetta abiuratione, e riconciliatione fatta, come di sopra, nel Santo Ufficio, eri miseramente ricaduto non solamente nelle sopradette heresie, ma anco nelle infrastrate: cioè.

Che l'Indulgenze, e Giubilei non siano d'alcun valore.

Che il Sommo Pontefice, non sia Capo della Chiesa di Dio, ma Antichristo, ne habbia autorità alcuna nelle cose temporali, erroneamente allegando il detto di Christo auanti a Pilato, *Regnum meum non est de hoc mundo*.

Che non sia peccato, di seminare trà gli huomini opinioni contrarie alla determinatione della Santa Chiesa Catholica.

Che le determinationi, che vengano dalla Santa Sede Apostolica, siano pregiudiciali all'honor di Christo, quasi ch'egli ò non sapesse, ò non potesse ordinarle quando viuea in terra.

Che i suffragij, che si fano per li morti, siano inutili.

Che Iddio giustifichi il peccatore senza il concorso della volontà di esso leggendo interrogatiuamente (ma con falsità) quel detto di S. Agostino. *Qui fecit te sine te, non saluabit te sine te.* Anzi che l'huomo non habbia il libero arbitrio, e che l'opre buone, ch'egli fa, vengano solamente dalla gratia di Dio.

Che i Catolici siano quella Sodoma, e Gomorra, che si leggono nella sacra Scrittura.

Che la Penitenza, la Cresima, l'estrema Vntione, l'Ordine Sacro, & il Matrimonio, non siano Sacramenti.

Quali errori, & heresie confessasti, d'hauer dopo la tua abiuratione ancora tenute, e credute per tanti anni (pongasi il numero de gli anni) e di crederle etiamdio nel punto stesso, che da noi fosti esaminato d'hauerle anco insegnate à molti altri da te nominati espressamente, quali perciò ne restarono notabilmente infetti.

Volendo adunque noi con debito fine terminare questa tua causa, assegnatoti prima il termine à farle tue difese, nel quale niuna cosa rileuante adducesti à tua discolpa, proponessimo nella Congregatione de' nostri Signori Consultori, Dottori Theologi, e Canonisti l'vno, e l'altro processo contro di te formato; & hauendo visti, e maturamente considerati i meriti della sudetta tua causa, quanto di ragione si doueua vedere, e considerare, ti habbiamo legitimamente ritrouato, per la tua propria confessione da noi giudicialmente riceuuta, heretico impenitente, e ricaduto nelle già abiurate heresie, & in altre ancora.

E se dalla Sacra Congregatione sarà venuta la  
 rifo.

risoluzione della causa, dourà dirsi così.

Et essendosi nella Sacra Congregatione della Santa, & vniuersale Inquisitione Romana, à cui fù da noi data piena informatione de i meriti di questa tua causa, visto, e maturamente considerato l'vno, & l'altro processo contro di te formato, e particolarmente la detta tua abiuratione, e ientenza data nel detto Santo Officio di N. è stato dalla Santità di Nostro Sign. risoluto, che di ragione tù meriti, e deui esser dichiarato, e giudicato heretico impenitente; e rilasso nelle medesime, & altre heresie, & errori.

Nondimeno, perche alle molte esortationi di più persone intendenti, catoliche, e pie, per la gratia di Dio, di nuouo hai detto, che sei pentito, e ritornato al grembo della Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, & all'vnità di quella, detestando ogni heresia, e credendo catolicamente, e protestando la Fede Catolica, siamo contenti ammetterti, come (essendo tù veramente pentito de'tuoi errori, & heresie) ti ammettiamo à poter riceuere nel foro della coscienza i santi Sacramenti della penitenza, & Eucharista; si come à i rilassi ma penitenti, e che gli domandano con humiltà concedono le canoniche determinazioni.

Ma perche la Chiesa di Dio non hà più che fare in te, nè circa di tè, oltre à quello, che hà fatto, conciosia che si sia portata così misericordiosamente verso di tè (si come habbiamo detto) e tu habbi nondimeno così mal'vfato vna tanta benignità per li sudetti tuoi errori. Per tanto, inuocato il santissimo nome di Nostro Signore Giesù Christo, della gloriosissima sua Madre sempre Vergine Maria, e di San Pietro

tro Martire nostro Protettore.

Noi soprannominati F. N. Inquisitore, & N. Vicario Episcopale, Giudici sudetti, sedendo pro tribunali, sì come è costume de' Giudici nell'esecutione del giudicio, e posti auanti di Noili sacrosanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, e gli occhi nostri veggano l'equità, e giustitia, e riguardando solo à Dio, & all'irrefragabile verità, & all'estirpatione dell'heretica prauità, te N. di N. soprannominato, in questo luogo, giorno, & hora da noi eletti per tal giudicio, & à tè già assegnati ad vdiere la diffinitiuua sentenza, col consiglio, e parere de sudetti nostri Signori Consultori; ouero conforme alla sudetta determinatione di Nostro Signore, e della Sacra Congregatione, sententialmente dichiariamo, e giudichiamo esser veramente heretico impenitente, e rilassato nelle medesime, & altre heresie, & errori, quantunque adesso habbi detto, e mostrato d'esser pentito di così graui errori; e come heretico trouato già impenitente, e rilassato nelle medesime, & altre heresie, & errori (come di sopra) ti discacciamo dal foro nostro Ecclesiastico, e rilasciamo, e consegnamo al braccio secolare, quale però efficacemente preghiamo, che circa la persona tua voglia moderare la sua sentenza, di maniera, cha sia senza effusione di sangue, e senza pericolo di morte.

Dichiariamo parimente per questa nostra diffinitiuua sentenza, tutti li tuoi beni mobili, & immobili, per qual si voglia via, modo, ragione, & attione à te spettanti, & attinenti, esser confiscati à questo Santo Ufficio dell'Inquisitione, dal giorno, che commet-

testi il primo delitto d'heresia, secondo i sacri Canonici, & Apostoliche Constitutioni.

Così diciamo, pronunciamo, sententiamo, dichiariamo, giudichiamo, rilasciamo, e consegnamo in questo, & in ogni altro miglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

*Fr. N. Inquisitor & c. qui supra ita pronuntiaui.*

*N. Vicarius & c. ita pronuntiaui.*

*Die*

*Menſis*

*Annò*

*Lata, data, & in his scriptis sententialiter promulgata fuit suprascripta sententia per supradictos Admodum RR. DD. Iudices pro tribunali sedentes in Ecclesia Sancti N. lecta verò per me Notarium infra scriptum alta, & intelligibili voce, presentibus pro testibus ad premissa vocatis, & rogatis, N. de N. & N. de N. & maxima, ac numerosa populi multitudine vtriusque sexus. De quibus & c.*

*N. de N. Sancti Officii N. Notarius.*

Potrà forse ad alcuno parer molto strano, che ammettendosi nella soprascritta forma di sentenza il rilaso à poter riceuere, come penitente, i santi Sacramenti della Penitenza, & Eucharistia, ad ogni modo sententialmente si dichiarari, e giudichi heretico impenitente; ma è da notare, che la Chiesa (come anco si dirà altroue) considerando l'inconstanza di esso Reo nel ricadere così infelicamente nelle già abiurate heresie, non può persuadersi, quanto al foro esteriore, che costui sia veramente pentito; e perciò, quanto al detto foro, lo dichiara, e giudica impenitente, e come tale, lo rilascia, e consegna al braccio secolare, acciò venga punito di pena temporale. Vero è, che, quanto al foro della coscienza, lo stima penitente; e perciò gli apre in  
detto

detto foro il grembo della sua pietà, e misericordia, e gli perdona la pena spirituale: onde non vi è ripugnanza, ne contrarietà alcuna.

Oltre à questo dee similmente auuertirsi, che anco tal'hora gli heretici fintamente abiurano, mostrandosi nell'esterna apparenza contriti, ma in realtà sono tuttauia heretici indurati, & impenitenti, e non confessano interamente tutte l'heresie da loro tenute, e credute, ne meno riuelano i complici, e libri, ò scritture hereticali, e perciò quando essi doppo l'abiuratione si scuoprono di lungo heretici, e carcerati confessano giuridicamente le sudette cose, è necessario dichiararli non solamente rilasci, & impenitenti, come nel foro esteriore veramente sono, ma anco diminuti, fintamente conuertiti, e spergiuri, e come tali rilasciarli al braccio secolare.

*Forma della sentenza contro il Reo non rilasciato,  
ma impenitente.*

Noi F. N. Inquisitore &c. &

Noi N. Vicario &c.

**E** Ssendo che tu N. figliuolo di N. &c. fosti grauissimamente indiciato in questo Santo Officio d'hauer più volte in più luoghi, alla presenza di più persone, e con graue scandalo pubblicamente profeso, & affermato molti errori, & heresie, e d'hauerle anco per molti anni credute fermamente in danno grauissimo dell'anima tua, cioè.

Che l'huomo con l'opre, senza la diuina gratia,  
per



per mezzo di Giesù Christo nostro Redentore, possa giustificarsi.

Che l'huomo senza inspiratione, & aiuto perueniente dello Spirito Santo, possa credere, sperare, amare, e pentire come bisogna, e conseguire la gratia della justificatione.

Che l'opre, che in qualsiuoglia modo si fanno auanti la justificatione, siano veramente peccati; e per quelle s'incorra nell'odio di Dio: e che quanto più alcuno si sforza di disporfi alla gratia, tanto maggiormente peccchi.

Che il timor delle pene Infernali, per cui, dolendoci de' peccati, ricorriamo a Dio, ouero ci asteniamo dal peccare, sia peccato, ouero che i peccatori perciò diuengano peggiori.

Che l'huomo battezzato, e giustificato, sia tenuto a creder perfede, d'esser di certo nel numero de' predestinati.

Che solamente i predestinati alla vita eterna riceuano la gratia della justificatione, ma niun'altro, ancorche chiamato, ottenga giamai la gratia, come appunto predestinato al male.

Che all'huomo, ancorche giustificato, e costituito in gratia, impossibile sia l'osservanza de' precetti di Dio.

Che l'huomo giustificato, quanto si voglia perfetto, non sia obligato all'osservanza de' precetti di Dio, ma solamente al credere; quasi che l'Euangelio sia vna nuda, & assoluta promessa della vita eterna; senza alcuna conditione, di douersi adempire i comandamenti di Dio.

Che l'huomo giustificato possa senza l'aiuto speciale

ziale di Dio, ò con quello non possa perseverare nella riceuuta gratia .

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato in questo Santo Officio, nel quale più volte auanti di noi col tuo giuramento esaminato confessasti, d'hauer proferito, affermato, e predicato li sudetti errori, & heresie, e d'hauerle tenute, e credute per tanti anni ( si esprima il tempo ) e di crederle, e tenerle tuttauia, mostrando in ciò gran pertinacia, & ostinatione. Ma noi seguendo le pedate del Sig. che non vuole la morte del peccatore, ma ch'egli si conuertà, e viua, habbiamo fatto ogni opra per coorreggerti, e ridurti alla vera strada della salute, con esporti per noi stessi, e per mezzo d'altri ancora, chiaramente la dottrina Euāgelica, e la purità della santa Fede Christiana, quale intorno à i sopradetti articoli tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Catholica, & Apostolica Romana Chiesa. Et ancorche ti habbiamo troppo lontano dal vero camino ritrouato, & alieno affatto dalla santa Fede Catholica, e d'animo così indurato, che non hai voluto mai confessare d'esser in errore, ne detestare le sudette heresie; nondimeno da compassione uole affetto mossi, e desiderosi oltre modo della tua salute, ti prefiggessimo certo termine già trascorso à deliberare di te stesso, e dello stato tuo e pentirti di buon cuore. Ma non hauendo tū, come figlio dell'iniquità, e delle tenebre, & inimico della vera luce, voluto giamai sentire la voce del tuo Pastore, ne far alcuna stima de'nostri paterni auuisi, ne meno de'buoni, e gagliardi argomenti, & autorità della sacra, e diuina Scrittura in contrario addotteti, anzi essendoti scoperto sempre più indurato, e

to, e pertinace ne i già detti errori. Per tanto hauendo noi visti è maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con la sudetta tua dannevole, e veramente fatanica ostinatione, e pertinacia, per cui le tue colpe si rendono assai più graui; e non volendo, che tu per l'impunità tua di cattiuo diuenga peggiore, nè col tuo pestifero morbo infetti altri, col consiglio, e parere de' nostri Signori Consultori, Dottori Teologi, e Canonisti, siamo venuti contro di te all'infra scritta diffinitiuua sentenza. Ouero così.

Et hauendo noi data piena informatione de' meriti di questa tua causa, e della sudetta tua diabolica ostinatione, e pertinacia nelle sopradette heresie, & errori, alla Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana d'ordine espresso della Santità di Nostro Signore, e di essa Sacra Congregatione, siamo venuti &c.

Inuocato il santissimo nome &c. Hauendo auanti di Noi li sacrosanti Euangelij &c. Nella causa, e cause vertenti tra il Sig. N. Fiscale di questo Sant'Officio da vna parte, e te N. di N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, confesso, impenitente, e pertinace, come di sopra, dall'altra &c. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, giudichiamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto, per le sopradette cose, sei heretico pertinace, & impenitente, e come tale ti condanniamo, e condannato ti discacciamo dal foro nostro Ecclesiastico, e da hora ti rilasciamo al braccio, e Corte secolare &c.

Così diciamo pronuntiamo, sententiamo, giudichiamo, dichiariamo, condanniamo, rilasciamo, &c.

*Fr. N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.*

*N. Vicarius &c. ita pronunciaui.*

Si autentichi dal Notaro come di sopra.

*Lata, data &c. fol. 215.*

*Forma della sentenza contro il Reo rilasso,  
& impenitente.*

**Q** Vando il Reo rilasso è affatto impenitente, & ostinato, nè per qualsiuoglia ammonitione, ò elsortatione di persone dotte, e pie, vuole in modo alcuno conuertirsi, non si deve tralasciare di far di ciò espressa mentione nella sentenza, acciò sappia il Giudice secolare come gouernarsi nel punirlo. E noi perciò non resteremo di porre la forma di cotale sentenza contra vn simile rilasso, & impenitente; ancorche ad vn'accorto, e prudente Giudice possa bastare quanto di già si è detto. E la forma sarà questa.

Noi F. N. Inquisitore &c. &

Noi N. Vicario &c.

**E** Ssendo che tu N. di N. fosti fin dell'anno &c. (spieghisi il contenuto della prima sentenza data contro del Reo, come nell'antecedente forma) Ma poi dell'anno &c. venisti indiciato in questo Santo Officio, che di nuouo fossi caduto nelle sopradette dannate heresie, per auanti da tè pubblicamente abiurate, & anco in altre molto enormi, & atroci, cioè.

Che l'huomo vna volta giustificato non possa mai più peccare, nè perder la gratia; e che perciò colui,

Che

che cade , e pecca , non sia mai stato veramente giustificato.

Che l'huomo giustificato possa in tutta la vita sua schifare tutti i peccati, etiamdio veniali, senza privilegio speciale di Dio.

Che il giusto in ogni buon'opera pecchi, almeno, venialmente; ouero (che è cosa molto più intollerabile) mortalmente: e perciò meriti le pene eterne.

Che non vi sia alcun peccato mortale, fuorché il peccato dell'infedeltà; ouero, che per niun'altro peccato, ancorché graue, & enorme, fuorché per quello dell'infedeltà, si perda la già riceuuta gratia.

Che, persa per il peccato la gratia, si perda anco sempre insieme la fede; ouero, che quella fede, che resta, non sia vera fede, ancorché non sia viua; ò pure, che colui, il quale hà fede senza la carità, non sia Cristiano.

Che colui, il quale doppo il Battesimo è caduto nel peccato, uon possa per la gratia di Dio riforgere; ouero, con la sola fede, senza il Sacramento della Penitenza, possa la perduta gratia ricuperare.

Che Christo Nostro Signore mentre auanti la passione oraua al Padre nell'horto, fù da così fiero, terribile, & horrido timore assalito, che deposta ogni speranza, rimase affatto disperato, e dubitò di douer essere dalla morte totalmenie assorto.

Che Adamo nostro primo Padre cadè necessariamente nel peccato, così hauendo Iddio eternamente ordinato, statuito, e decretato.

Che la prima, e principal cagione della perpetua morte, e dannatione de'reprobi, sia la volontà di Dio.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato nel detto Santo Officio, nel quale più volte auanti di noi col tuo giuramento esaminato confessasti, d'esser ne' già abiurati errori, & heresie ricaduto, & à quelle infellicemente ritornato, & al presente anco crederle; e d'hauere oltre a ciò tenuto, e creduto, e tuttauia tenere, e credere le soprascritte, e ciascuna di esse, ostinatissimamente.

E desiderando noi all'hora con tutto il cuore, siccome anco adesso desideriamo, di ridurti all'vnità della S. Madre Chiesa, e dalle viscere tue gli errori, & heresie sudette sradicare, niuna cosa tralasciamo di fare, che à noi parebbe atta à saluteuolmente conuertirti, varij, e conueneuoli modi in ciò adoprando: ma tù, dato già in reprobò senso, & affatto sedotto, & indurato ne'sudetti errori, & heresie, eleggesti più tosto d'essere, e quì dal temporale, e doppo morte dal sempiterno fuoco miseramente abbruciato, che, à più sano consiglio attenendoti, ritornare al grembo, & alla misericordia della S. Madre Chiesa. Laonde non hauendo noi più che sperare della tua persona, dopo vn lungo aspettare, col consiglio, e parere de' nostri Signori Consultori, Dottori Teologi, e Canonisti, ouero, d'ordine espresso della Santità di Nostro Signore, e della Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, à cui fù da noi data piena informatione de' meriti di questa tua causa, siamo venuti contro di te all'infra scritta diffinitiuà sentenza.

Inuocato dunque il santissimo nome &c. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, e gli occhi nostri

veggano l'equità, riguardando solo à Dio, & all'unità della santa Fede, &c. Nella causa, e cause vertenti trà il Signor N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. di N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, confessò, e conuinto, come di sopra, dall'altra &c. Diciamo, pronunziamo, sententiamo, dichiariamo, e giudichiamo, che tu N. sudetto sei veramente heretico rilasso, & impenitente, e come realmente heretico rilasso, & impenitente ti discacciamo dal foro nostro Ecclesiastico, e ti rilasciamo al braccio, e Corte secolare &c. come di sopra.

F. N. Inquisitore &c. così hò pronunziato.

N. Vicario &c. così hò pronunziato.

*Lata data &c. fol. 215.*

*Forma della sentenza contro un Reo, il quale conuinto d'heresia persiste nella negatiua, e professa tuttauia d'esser  
Catolico.*

Noi F. N. Inquisitore &c. &

Noi N. Vicario &c.

**E** Ssendo tu N. &c. stato denunciato in questo Santo Officio di N. che fosti veramente heretico, & hauessi per molti anni fermamente tenuto, e creduto molte, e molte heresie, & in particolare.

Che sia cosa empia, e contraria all'Euangelio, punir col fuoco gli heretici ostinati.

Che l'Imperatore di ragion ciuile sia superiore al Papa.

Che non si debbano accender lumi auanti il Presepio di Nostro Signore, e le sacre Imagini.

Che l'Officio della Beatissima Vergine non debba recitarsi per impetrare qualche gratia.

Che debba l'huomo astenersi, non dal mangiar carne in giorni prohibiti, ma solamente dal commetter peccati.

Che il corpo del Signore nel sepolcro non sia stato congiunto alla diuinità.

Che la verità Catolica sia vna mera superstitione, e gli heretici siano veri, e perfetti Theologi &c.

E volendo noi certificarci, se quanto di te haueuamo inteso fosse vero, discendessimo à pigliar le debite, e necessarie informationi, esaminando giuridicamente i testimoni, e col loro proprio giuramento più volte sopra le denuntiate cose interrogandoli, e tutte l'altre cose facendo, che da noi secondo i sacri Canoni, e Pontificie Constitutioni far si douono; e per legitime, e concludenti proue ritrouassimo, che tu per tanti anni ( si esprima il tempo ) sei stato heretico, per hauer più, e più volte nel sudetto tempo, in varij luoghi, con diuerse occasioni, & alla presenza di più persone, proferito le sudette herezie, affermato di crederle, e douersi dagli altri credere, e sforzarti anco di modestamente difenderle.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato in questo Santo Officio, nel quale più volte auanti di noi col tuo giuramento esaminato negasti pertinacissimamente tutte le cose opposteti, dicendo, e protestando, d'esser sempre stato buon Catolico, e Christiano.



E desiderando noi all'hora, come pur anco al presente desideriamo ardentissimamēte, che tū, col confessare liberamente la verità delle cose, delle quali restauì pienamente conuinto, da così infelice, e calamitoso stato risorgessi, e lasciando affatto l'heresie, e riducendoti al grembo di S. Madre Chiesa, & all'vnità della santa Fede Catolica, schifasti la doppia morte dell'anima, e del corpo, v'sassimo ogni possibile diligenza, tanto per noi stessi, quanto per mezzo d'altri, acciò ne seguisse il desiderato effetto, benignamente per lungo spatio aspettandoti à penitenza. Ma tū dato già in reprobò senso, disprezzasti d'appigliarti al più sano consiglio, & ostinatamente persistesti, come tuttauia persisti, nella negatiua, con animo contumace, & indurato. La onde hauendoti la Chiesa per tanto tempo aspettato, acciò la tua propria colpa riconoscendo, alla santa Fede Catolica ritornassi, nè hauendo tū mai voluto, nè meno hora volendo in modo alcuno farlo, nè a lei restando più veruna strada d'vsar teco gratia, e misericordia, noi repetiti prima, non solo a tua istanza, ma anco per debito dell'officio nostro, i testimoni contro di te esaminati, da i detti de' quali rimanesti anco più grauato, & assegnatoti poscia il termine, a fare le tue difese, nel quale niuna cosa adducesti a tua discolpa; e però col consiglio, e parere de' nostri Signori Consultori, Dottori Teologi, e Canonisti, ouero, d'ordine espresso della Santità di Nostro Sig. e della Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, a cui fù da noi data piena informatione de' meriti di questa tua causa, accioche vn tanto errore non resti impunito, e tū sij

esempio à gli altri, che si astengano da sì graui eccessi, siamo venuti contro di tè a l'infrafcritta diffinitiuua sentenza.

Inuocato dunque il santissimo nome di Nostro Signor Giesù Christo &c. Nella causa, e cause verenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e tè N. di N. sudetto, reo indiciato, inquisito, processato, negatiuo, e pienamente conuinto d'heretica prauità, come di sopra, dall'altra &c. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dichiariamo, che tù N. sudetto sei heretico impenitente, e che deui, come tale, esser dato, ò rilasciato al braccio secolare. E Noi per questa nostra diffinitiuua sentenza ti discacciamo, come veramente heretico pertinace, & impenitente, dal foro nostro Ecclesiastico, e ti diamo, ò rilasciamo al braccio, e Corte secolare &c.

*F. N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.*

*N. Vicarius &c. ita pronunciaui.*

*Lata, data, &c. fol. 215.*

*Modo di spedire un Reo contumace  
non conuinto &c.*

**Q** Valunque volta il Reo citato in termine prefisso à rispondere de Fide, & ispurgarsi delle cole opposteli, delle quali però non è conuinto, ma solamenie indiciato, e perciò sospetto leggiermente d'heresia, disubidisce, nè in detto termine si cura di comparire, egli per tal contumacia si rende sospetto vehementemente, e perciò deue in ogni modo per  
sen-

sentenza scommunicarsi nella forma, che quì sotto si porrà; ma perche si tratta di cose molto graui, e pregiudiciali al Reo, hassi à procedere in ciò giustamente, e con ogni buon termine di ragione: e però è necessario, che prima, sicome altra volta è stato detto, cotal sua contumacia venga per il Fisco accusata: il che può farsi in questo, ò in altro simigliante modo.

Die

Mensis

Anni

Magnificus D. N. Fiscì Procurator constitutus &c. Dicit, quòd postquam N. reus in hoc Sancto Officio citatus formiter cum monitionibus, comminationibus, & assignationibus terminorum ad comparendum congruis & opportunis, non tantum comparere negligat, & minime curet, verumetiam citationes, precepta, monitiones, & comminationes contumacialiter contemnat; ideo, ne iuribus Fiscì ob longiorem moram aliquod preiudicium sequatur, instat, atque instanter petit, per Adm. R. P. Inquisitorem declarari, dictum N. contemptorem citationum, preceptorum, monitionum, & comminationum Sancti Officij, esse verè, realiter, effectualiter, atque irrefragabiliter contumacem, ac rebellem Sancti Officij, inque omnes, & singulas censuras, & pœnas in litteris monitorialibus aduersus ipsum decretis, & executis comminatas, & contentas, successiuè, & in consequentia incidisse, in omnibus, & per omnia, iuxta formam sacrorum Canonum, Constitutionum, Extrauagantium, atque consuetudinis Curie Sancti Officij, & ad cautelam protestatur, per ipsum minime stare, quin predicta fiant, omni meliori modo &c. Et ita &c.

Deposita in iure, & in presentia prefati M. R. P. Inquisitori per dictum D. N. Fiscì Procuratorem dicentem, petentem, instantem, interpellantem, & prote-

stantem in omnibus, prout in ea.

Qui prefatus M.R.P. Inquisitor, visa predicta instantia facta per dictum D.N. Procuratorem Fiscalem, & omnibus, ac singulis in ea contentis, quibus relatio habeatur paratur se obtulit, in predictis, & circa predicta, opportunis temporibus, facere ea, quae iuris sunt, sub protestatione, quod nec per ipsum stetit, aut stabit unquam, quin iusticia suum plenum, atque integrum sortiatur effectum.

N. Sancti Officii Notarius.

Doppo questo procederà l'Inquisitore opportunamente alla sentenza dichiaratoria nel modo che segue.

## Forma della sentenza dichiaratoria contro al Reo contumace non convinto.

Nos F. N. Inquisitor &c. &

Nos N. Vicarius &c.

**C**hristi nomine invocato. Pro Tribunali sedentes, & solum Deum pra oculis habentes, per hanc nostram declaratoriam sententiam, quam de RR. PP. Theologorum, & DD. Iuris utriusque Doctorum consilio serimus in his scriptis in causa, coram nobis vertente inter Dominum N. procuratorem Fiscalem Sancti Officii inquirentem, seu promoventem ex vna, & N. reum, nominatum, & citatum per affixionem ad comparendum personaliter in hoc Sancto Officio coram nobis, ac respondendum de Fide, ac se expurgandum a nonnullis sanctam Fidem concernentibus, & contra ipsum citatum ex actis dicti Sancti Officii resultantibus, sub penis, de quibus in monitorio, partibus ex altera. Pronunciamus, sententiamus, & declaramus, dictum N.

ob non paritionem dictarum nostrarum litterarum monitorialium contra ipsum ad instantiam predicti D. Procuratoris Fiscalis decretarum, & executarum, incidisse, & incurrisse in excommunicationis maioris latae sententiae, & alias in eisdem litteris monitorialibus contentas pœnat; litterasque declaratoria desuper necessarias, & opportunas decernendas, relaxandas, & publicandas, mandatumque executivum de ipso, ubicumque locorum repertus fuerit, personaliter capiendo similiter decernendum, & relaxandum fore, & esse, prout hac præsenti nostra sententia decernimus, relaxamus, & publicari mandamus omni meliori modo, & forma, quibus de iure possumus, & debemus. In quorum fidem &c. Dat. &c.

Lata, data &c. fol. 215.

E si sottoscriueranno i Giudici, & il Notaro.

*Forma della citazione del Reo contumace  
non conuinto ad udire la sentenza  
diffinitiva.*

**P**romulgata la sopradetta sentenza, e pubblicato già per cedoloni scomunicato il Reo, come nella Quinta Parte si dice, s'egli non si curerà per tutto ciò di comparire, anzi con animo indurato starà per vn' anno intiero, e continuo, dal giorno della data sentenza, nella sua contumacia, e scomunica contro di lui fulminata, in tal caso operando la detta sua contumacia, ch'egli debba hauerfi per confesso, renderfi (come di sopra è stato accennato) sospetto violentemente, anzi violentissimamente d'heresia, & ancorche  
egli

egli forse non sia vn heretico, deue però condannarsi come heretico impenitente: ma prima s'hà à citare canonicamente ad vdiere la diffinitiuua sentenza, e la forma della citatione sarà l'infrafcritta.

Nos Fr. N. Inquisitor &c. &

Nos N. Vicarius &c.

**C**um tu N. filius &c. delatus nobis fuisses de heretica prauitate, & receptis de eandem per nos debitis contra te informationibus, esses nobis suspectus leuiter, quòd fores infectus labe prædicta, citauimus te, quatenus coram nobis personaliter compareres de Fide Catholica responsurus. Cumque citatus renueris contumaciter comparere, excommunicauimus te, ac excommunicatum fecimus publicari, in qua excommunicatione stetisti per annum &c. animo pertinaci latitans, & fugiens hinc, & inde, ita quòd nunc, quò te duxerit malignus spiritus, ignoramus: & cum te expectauerimus misericorditer, & benignè, vt ad gremium Sanctæ Matris Ecclesiæ, & ad Sanctæ Fidei vnitatē reuertereris, tu in reprobum sensum datus comparere omnino contempsisti. Sanè cum velimus causam tuam huiusmodi sine debito terminare, vt ne videamur tam nefanda crimina conuentibus oculis pertransire, te N. supradictum latitantem, profugum, & fugiuum, per præsens nostrum edictum publicum requirimus pariter, & citamus peremptoriè vna pro trina monitione canonica, quatenus. Die Mensis Annis

In Ecclesia Sancti N. Ciuitatis, vel loci N. hora Vesperarum personaliter compareas coram nobis sententiam tuam diffinitiuam auditurus, significantes, quòd siue comparueris, siue non, procedemus ad nostram sententiam diffinitiuam contra te, prout ius, & iustitia suadebunt. Es vt præsens nostra citatio ad tuam notitiam perueniat,

*nec valeas te ignorantia velamine tueri, presentes nostras requisitionis, & citationis litteras volumus, & mandamus affigi publicè in valuis Ecclesiarum Sancti N. & Sancti N. &c. In quorum fidem, ac testimonium presentes nostras litteras manu propria firmavimus, ac impressione nostrorum sigillorum iussimus communiri. Dat. in Aedibus Sanctiss. Inquisitionis N. S. Die Mensis Anna*

*F. N. Inquisitor &c. &*

*F. N. Vicarius &c.*

*N. de N. Sancti Officii Notarius.*

Dourà successiuamente la detta citatione affiggersi ne i luoghi consueti, e pigliarsi dal Messo la solita relatione &c.

Venuto poscia il giorno da i Giudici legitimamente prefisso al Reo, di dover personalmente comparire auanti di loro ad vdire la diffinitiuua sentenza, se egli ad ogni modo non sarà comparso, potranno, e douranno essi Giudici venire alla promulgatione della già detta sentenza, & in essa, non vero heretico impenitente dichiararlo, ma, come se tale ei fosse, condannarlo, & al braccio secolare rilasciarlo, insieme con la statua di lui, ad effetto, che sia abbruciata, che perciò dourà in publico prodursi la detta statua col nome, e cognome del Reo contumace: e la sentenza sarà l'infra scritta, ò simile, però in lingua volgare, acciò la Nobiltà, & il Popolo, che concorreranno, possano intenderla.

Noi F. N. Inquisitore &c. &

Noi N. Vicario &c.

**E** Sendo che tu N. &c. fosti per testimoni degni di fede denunciato in questo Santo Officio dell'Inquisitione di N. d'hauer in diuersi luoghi, tempi, & oc-

& occasioni proferito varie, e diuerse heresie, & in particolare.

Che la verginità, la continenza, e le aureole siano frascherie, e menzogne del Diauolo.

Che nella sacra Messa non si offerisca altro, che orationi.

Che l'opere buone non facciano l'huomo buono, nè le cattive cattiuo.

Che l'huomo per la fede sia libero da tutte le leggi, così diuine, come canoniche, & humane.

Che per l'orationi non solamente non si plachi Iddio, ma che il giusta, facendole, pecchi.

Che auanti il giorno del Giudicio l'anime de dannati nell'Inferno non patiscano, nè l'anime de' Santi in Paradiso fruiscano la visione beata.

Che l'anime de' morti non possano apparire a quelli, che viuono.

Che per l'Ordine sacro non si dia lo Spirito santo.

Che i peccati siano eguali.

Che Christo per nostra causa habbia contratto il difetto dell'ignoranza.

Che il Sacramento del Battefimo non cancelli i peccati.

Che, s'egli s'hà a digiunare, conuenga ciò fare in giorno di Domenica.

E volendo noi per debito dell'officio nostro certificarci, se le cose contro di te denuntiate fossero vere, discendessimo a vedere, & inquerire sopra di esse. Et hauendo contro di te ritrouato molti indicij, per li quali ti rendeui sospetto d'heretica prauità, per publico editto ti citassimo nelle Chiese di Santo N. e di Santo N. a douere in tal termine da noi prefisso com-



parire auanti di noi per rispondere *de Fide* : ma tù, da non sano consiglio indotto, sprezzasti contumacemente di comparire. Perilche ti scomunicassimo, e facessimo publicare, e denunciare scomunicato, e tù nondimeno, dato già in reprobò senso, e otal salutifera medicina rifiutando, hai per lo spatio d'vn' anno, e più, sopportata la detta scomunica, e tuttauia la sopporti con animo pertinace, & indurato, e fuggitiuo ti vai nascondendo di quà, e di là, in guisa, che non sappiamo oue il maligno spirito t'habbia al presente guidato. Laonde hauendoti per tanto tempo (pongasi quanto) la Santa Madre Chiesa benignamente, e misericordiosamente aspettato, accioche vna volta, della tua salute ricordeuole, te ne vollassi al grembo della misericordia di lei, con lasciare affatto gli errori, e professare la santa Fede Catolica, nè hauendo tù voluto consentir giamai, e volendo noi pure con debito fine terminar questa tua causa, ti citassimo a doner in questo giorno, hora, e luogo comparire personalmente ad vdir la diffinitiuua sentenza, e perche ad ogni modo hai contumacemente ricusato di comparire, e mostri euidentemente di volere negli errori tuoi perpetuamente rimanere, non potendo, ne douendo noi vua tanta disubidienza, o contumacia tollerare, col consiglio, e parere de' nostri Sig. Consultori, Dottori Teologi, e Canonisti, ouero d'ordine espresso della Santità di N. Sig. e della Sacra Congregatione, a cui fù da noi data piena informatione de' meriti di questa tua causa, siamo venuti contro di te all'infra scritta diffinitiuua sentenza.

Inuocato il santissimo nome di N. S. Giesù Christo &c. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euange-  
lij

lij &c. Nella causa, e cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, disubidiente, e contumace (come di sopra) dall'altra. Per questa nostra diffinitiva sentenza, quale sedendo pro tribunali, proferiamo in questi scritti, in questo luogo, & hora da noi elette, e per auanti a te assegnati. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, diffiniamo, giudichiamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto, per le sudette cose legitimamente contro di te dedotte nel processo (come di sopra) deui esser tenuto, e riputato come heretico pertinace, e come tale esser rilasciato al braccio secolare; e noi per questa diffinitiva sentenza ti discacciamo dal foro nostro Ecclesiastico, e rilasciamo alla Corte secolare, quale però efficacemente preghiamo, che, se mai t'haurà nelle sue forze, voglia circa la persona tua moderare la sua sentenza, in guisa, che sia senza effusione di sangue, e senza pericolo di morte.

Di più, stante l'assenza, e contumacia tua, per cui non può di presente questa nostra sentenza nella tua propria persona eseguirsi, rilasciamo alla detta Corte secolare la tua statua quì presente, acciò ne faccia quello, che per giustitia li conuiene.

E finalmente dichiariamo, douersi contro di te decretare, e rilasciare, come da hora decretiamo, e rilasciamo il mandato effecutiuo, che in qualunque luogo della nostra giurisdittione sarai ritrouato, di fatto per qualsiuoglia Ministro della giustitia sij preso, e carcerato, e detta carceratione debba à noi significarsi, acciò possiamo eseguire quanto sarà di giustitia, e di ragione.

E così

E così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, diffiniamo, giudichiamo, dichiariamo, discacciamo, rialciamo, ordiniamo, e decretiamo in questo, & in ogni altro miglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

F. N. Inquisitore &c. così hò pronuntiato.

N. Vicario &c. così hò pronuntiato.

Et il Notaro l'autenticcherà, come di sopra.

*Lata, data, &c. fol. 215.*

Se il già detto Reo contumace, non conuinto, ma solamente, per gli indicij, che contro di lui si hanno sospetto d'heresia, comparirà dinanzi all'Inquisitore prima, che si reputi, ò presuma confesso, cioè, non ancor passato l'anno della contumacia, & infordescenza sua nella scomunica, & esaminato negherà il delitto, hannosi à ripetere i testimoni contro di lui esaminati, perche il delitto non è prouato, ne per propria confessione, ò vera, ò presunta, nè per depositione de'testimoni, che riceuuti, non contestata la lite, non prouano; ma se comparirà passato l'anno di detta sua infordescenza, e pur anco esaminato negherà, all'hora, presumendosi confesso, cotal sua presunta confessione opera, che non si ripetano i testimoni: perche, essendo il delitto prouato per questa sua confessione risultante dalla contumacia, & infordescenza predetta oltre l'anno, non v'hà bisogno di repetitione, la qual si fa solamente quando il Reo è negatiuo.

Oltre à questo hassi à notare, che, se il Reo contumace, di cui fin'hora si è trattato, comparirà, ò sarà preso, passato l'anno, & esaminato risponderà, d'hauer malamente sentito delle cose della Fede, tan-

to circa gli articoli, de' quali principalmente era indiciato, quanto circa l'inferdescenza nella scomunica, e ne chiederà perdono, deue riceuersi à misericordia, e farli abiurare, come heretico formale, purché non sia rilasso; ma s'egli sarà pertinace nell'heresia, ch'haurà confessate, dourà al braccio secolare rilasciarsi. Se risponderà catolicamente, & appresso mostrerà efficacemente, ch'egli non hà potuto comparire, perche era grauemente infermo, e con pericolo della vita, ò carcerato altroue per la stessa, o altra causa, o si trouaua trà nemici, ouero, perche al luogo doue era citato, non poteua sicuramente appressarsi, si tratterà la causa, come s'egli fosse a suo tempo comparso; ma se non potrà scusarsi di non esser opportunamente comparso, e perciò s'habbia per vero contumace, e dall'altro canto pure mostrerà l'innocenza sua per conto dell'heresia, delle quali è imputato, dourà per l'inferdescenza nella scomunica abiurare, come sospetto vehementemente d'heresia, coè, d'hauer malamente sentito della potestà della Chiesa nel fulminar le censure &c. e non prouando la sua innocenza, nè impedimento alcuno, onde non sia potuto comparire, dourà spedirsi, come violentemente sospetto, per l'vno, e l'altro capo, come di sopra è stato accennato: e finalmente apportando egli efficaci documenti, di non esser potuto comparire, & insieme prouando l'innocenza sua, dourà liberamente lasciarsi andare, ouero, se, stante la contumacia, diminuirà solamente la forza degl'indicij, astringersi parimente ad abiurare.

Se il Reo fuggitiuo, e contumace sarà negli ordini sacri costituito, dourà, auanti la sentenza condannato.

natoria, dal Vescouo pontificalmente adornato, essere, non realmente, non essendo egli presente, ma (come si dice) verbalmente, e per sentenza degradato, e deposto dall' officio suo, e tale sarà la sentenza del Vescouo.

Noi N. per gratio di Dio Vescouo di N. &c.

**E**ssendo che tu N. ne' sacri ordini costituito (spieghisi l'ordine, & anco l'officio, come, s'egli sarà Confessore, ò Predicatore &c) deui per tuoi graui demeriti fra poco da Noi, e dal M. R. P. Inquisitore di N. esser giudicato heretico impertinente, e come tale per sentenza rilasciato al braccio secolare. Noi per tanto, conforme al tenore de' sacri Canon, e così ricercando la giustitia, per questa nostra sentenza, quale contro di te proferiamo in questi scritti: ti degradiamo, e deponiamo da ogni officio Sacerdotale, e da i sacri ordini, & anco dalla predicatione, & audienza delle confessioni sacramentali &c.

Noi N. Vescouo di N, &c.

E si autenticcherà dal Notaro nel modo detto di sopra.

*Lata, data, &c. fol. 215.*

Doppo la detta sentenza di degradatione, ò depositione, formeranno il Vescouo (se vorrà intrauenire) e l'Inquisitore, ò pure l'Inquisitore, & il Vicario Episcopale contra il Reo degradato la sentenza di condannatione, come di sopra.

Auertasi, che, se il Reo contumace, e fuggitiuo, sarà *ipso iure* incorso nella scomunica, per hauer dato impedimento al Santo Officio &c. non dourà questi per sentenza *scommuninarsi*, ma *citarsi in forma*,

e non comparendo, potrà, passato l'anno, douendosi anch'egli tener per confesso, a tutte le pene ad vn vero heretico imposte condannarsi. Et oltre a ciò deue considerarsi, che nè l'vno, nè l'altro de i sudetti Rei contumaci hà da giudicarsi vero heretico impenitente, ma deuono ambidue solamente condannarsi, come se eglino heretici impenitenti fossero: e di ciò nella sentenza deue farsi mentione espressa.

*Modo di spedire vn Reo assente conuinto  
d'heresia &c.*

**S**E il Reo assente sarà pienamente conuinto d'heresia, ò per euidenza del fatto, come se hauesse publicamente predicato l'heresia, ò per propria confessione in giudicio, ò per idonei, e legitimi testimoni, che non patiscano ecceztione alcuna, hauendosi perciò diffinitiuamente a condannare, non si dourà a così fatta sentenza venire, se prima non si faranno fatti ordinariamente tutti gli atti giudiciali, che vi si richiedono. Conciosiache doppo l'ordinarie citationi (come nella Quinta Parte) fa di mestiero (quando egli però non sia stato ancora esaminato, ouero non habbia giudicialmente confessato) primieramente ripetere i testimoni, quali (come già più volte è stato detto) esaminati nel processo informatiuo, non citata la parte, anzi non contestata ancor la lite, cioè, non interrogato il Reo, non prouano, se non si ripetono, ad effetto di condannarlo, ma fanno solamente indicio ad inquerire contro di lui, tanto più non essendo il Reo, nè veramente, nè preiun-  
tiua.

tiuamente confesso . Dipoi conuiene in ogni caso legitimamente assegnargli le difese , e dargli anco le opportune dilationi . Al fine dee citarsi perentoriamente, *vt. pro trina monitione canonica*, ad vdire la sua diffinitiuua sentenza nel modo , che segue.

Nos F. N. Inquisitor &c. &

Nos N. Vicarius &c.

**C**um tu N. manifestè incideris in damnatas hereses, illas publicè in Ecclesia Sancti N. predicando, ouero, fueris per testes legitimos plenè conuictus de heretica prauitate, ouero, deprehensus propria confessione in iudicio per nos recepta, & post fugieris, medicinam refutans salutarem; nos verò citauerimus te, vt de, & super his coram nobis manifestius responderes, tuque maligno ductu spiritu pariter, & seductus reueris comparere animo pertinaci, latitans, & fugiens hinc, & inde, ita quòd nunc, quò te presatus duxerit malignus spiritus, ignoramus: & cum te expectauerimus misericorditer, & benignè, vt reuertereris ad gremium Sanctæ Matris Ecclesie, & ad Sanctæ Fidei vnitatem, tu in reprobum sensum datus comparere omnino contempsisti. Sanè, cum velimus (iustitia nos cogente) huiusmodi causam tuam sine debito terminare, ne videamur &c.

E si finirà la sentenza, ò citatione nel modo già detto.

Non comparendo poscia al giorno prefisso il Reo, verranno contro di esso i Giudici all'infra scritta sentenza.

Noi F. N. Inquisitore &c. &

Noi N. Vicario &c.

**E**ssendo tù N. stato denuntiato in questo Santo Officio dell'Inquisitione di N. d'hauer in diuer-

si luoghi, tempi, & occasioni proferite, e pertinacemente affermate molte herefie. Et in particolare.

Che i fanciulli, che nascono di parenti Christiani, non contrahono il peccato originale, e perciò non si dia loro il battesimo per cancellare, esso peccato originale.

Che Iddio non voglia, che tutti gli huomini si salvino, nè anco di volontà antecedente.

Che la natura diuina in Christo habbia patito, e sia stata crocifissa, e morta.

Che i reprobati da Dio (facciano ciò che si vogliano) non possano mai più riceuer la gratia.

Che Christo non habbia liberato i Santi Padri del Limbo.

Che si come i buoni alla vita eterna, così i cattivi, e reprobati alle pene eterne siano veramente predestinati, ò preordinati.

Che l'huomo per il peccato perda l'ordine sacro già riceuuto, e cotal'ordine non possa riceuersi da vn'huomo illeterato.

Che la pienezza della potestà spirituale si troui in tutti i Vescoui.

Che i Vescoui non siano soggetti al Papa, ne possano da lui spiritualmente esser legati.

Che la Chiesa non habbia giurisdittione alcuna, nè possa far leggi.

Che i Sacramenti giouino solamente a i predestinati.

E volendo noi per debito dell'officio nostro certificarci, se le cose contro di te denunziate erano vere, e se tu caminai nelle tenebre, ò pur nella luce, discendessimo a vedere, & inquerire sopra di esse. Et

hauen.



hauendo noi ritrouato, che molti, e molti idonei, e legittimi testimoni contesti deponuano contro di te le sudette heresie, delle quali perciò restauì pienamente conuinto, ti facessimo carcerare in questo Santo Officio, nel quale auanti di noi col tuo giuramento esaminato, confessasti, d'hauer per tanto tempo (si esprima il tempo) tenuto, e creduto le sudette heresie, e d'esser pronto a pentirtene, & ad abjurarle, e far tutto quello, che da noi ti fosse stato imposto, e comandato: ma poi per suggestione del Diavolo, cangiando pensiero, e deliberatione, rompesti le carceri, e fuggisti, con nasconderti, quà, e là, in modo, che, doue hora t'habbia condotto il maligno spirito, non sappiamo. Ouero si dirà così. Ti facessimo citare auanti di noi per legittimamente interrogarti, e profeguir la causa, come conueniua di ragione, ma tu da maligno spirito persuaso, fuggisti, e ti assentasti, nascondendoti hor quà, hor là, di modo, che al presente non sappiamo oue ti ritroui. Laonde ha-

Inuocato il santissimo nome di Nostro Signore Giesù Christo &c. Nella causa, e cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, confessato, ouero, conuinto, inobediente, fuggitiuo, e contumace (come di sopra) dall'altra. Per questa nostra diffinitiuua sentenza &c. Diciamo, pronunciamo, sententiamo, diffiniamo, giudichiamo, e dichiariamo, te N. per le cose contro di te dedotte nel processo, come di sopra, esser vero heretico pertinace, e come tale &c. Vi si porrà quanto nell'altra si contiene.

F. N. Inquisitore &c. così hò pronunziato.

N. Vicario &c. così hò pronunziato.

E si autenticcherà conforme al consueto.

*Lata data &c. fol. 215.*

Se il Reo sudetto comparirà auanti il giorno prefisso assegnatoli ad vdir la sentenza, e chiederà humilmente perdono, con offerirsi pronto ad abiurare &c. se egli non farà rilaffo, si spedirà come heretico formale penitente, nel modo detto di sopra, ma se non vorrà abiurare, si dourà come vero heretico impenitente presente, rilasciare al braccio secolare nella forma, che sopra è stata posta.

*Forma della sentenza condannatoria contro vn' heretico già morto.*

**A**Ncorche i delitti, quanto alle pene temporali, ordinariamente rimangono per morte estinti, è nondimeno cosa speciale nel delitto d'heresia, come a punto delitto d'offesa maestà diuina, che contro a i morti ancora per la gravità, & atrocità della lor colpa, si proceda nel Santo Ufficio, & essi possano giuridicamente esser accusati, denunziati, & inquisiti, ad effetto (se rimarranno pienamente conuinti) di condannare, non gl'istessi morti, ma la loro empia memoria, come altroue si dirà più chiaramente, e può anche vedersi in fatto nella sentenza che segue, la quale per la simiglianza, che tiene con le precedenti; e per compimento dell'opera istessa, habbiamo voluto porre in questo luogo.

Noi F. N. Inquisitore &c. &

Noi

Noi N. Vicario &c.

**C**Ostando a noi per legitime proue concludentemente, che N. di N. in tempo di sua vita è stato heretico, & anco nell'heretica prauità, per segni molto chiari, & euidenti, è morto, attesoche più volte, in varij luogi, con varie, e diuerse occasioni, & alla presenza di molte persone, scandalosamente hà proferito, predicato, & affermato di credere l'infra scritte herefie; cioè.

Che l'huomo in questa vita possa rendersi impeccabile.

Che il Beato senza il lume di gloria possa vedere la diuina essenza.

Che i Sacramenti della Chiesa siano solamente nudi segni esterni, e non necessarij alla salute eterna.

Che non si debba far oratione con la bocca, ma solamente col cuore.

Che all'offeruanza de'diuini precetti non si richieda particolar dono di Dio.

Che il matrimonio di sua natura possa disciorsi.

Che i Sacramenti amministrati da i cattiuu Sacerdoti non siano efficaci &c.

Per tanto volendo noi con debito fine questa causa terminare, chiamati, citati prima quelli, a' quali pareua douesse, e potesse di ragione spettare, ò pur anco aggradire, di difendere il detto N. ouero la memoria di lui, & assegnato loro conueniente termine a far dette difese, nel quale niuno comparue, ouero, niuna cosa rileuante fù da essi addotta a discolpa di lui, accioche vna tanta empietà non resti impunita, & il castigo di lui passi in esempio a gli altri, col consiglio, e parere de' nostri Signori Consultori, Dot-

tori Teologi, e Canonisti, ouero, d'ordine espresso della Santità di N. Sig. e della Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, a cui fù da noi data piena informatione de' meriti di questa causa, siamo venuti contro del detto N. all'infra scritta diffinitiuua sentenza.

Inuocato il santissimo nome &c. Nella causa, e cause vertenti tra il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e detto N. reo, indiciato, inquisito, processato, e pienamente conuinto d'heretica prauità come di sopra, dall'altra &c. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dichiariamo, che N. suddetto, per le cose contro di lui dedotte, e pienamente prouate nel processo, come di sopra, è stato in vita, & in morte heretico pertinace, & impenitente, e perciò conforme al tenore de' sacri Canon, & altre Constitutioni generali, e particolari, condanniamo la memoria di esso, come di formale, e consummata heretico, pertinace, & impenitente; e lo dichiariamo infame, e scomunicato, & indegno d'Eccllesiastica sepoltura: e perciò ordiniamo, che l'ossa di lui, se pure dall'ossa de' fedeli si potranno discernere, siano disotterate, e portate fuori nel Cimiterio, & in detestatione del suo graue delitto pubblicamente abbruciate.

Di più rilasciamo al braccio secolare la statua del detto N. quì presente, accioche essa partimente venga (come di ragione conuiene) abbruciata.

Oltra di cio per questa nostra diffinitiuua sentenza dichiariamo, i beni del detto N. fin dal tempo, che egli commise il sopradetto delitto d'heresia, esser confiscati a questo Santo Officio, secondo i sacri Cano-

ni, e Constitutioni Apostoliche &c.

Così diciamo, pronunciamo, sententiamo, dichiariamo, condanniamo, ordiniamo, rilasciamo &c.

*F. N. Inquisitor &c. ita pronunciamus.*

*N. Vicarius &c. ita pronunciamus.*

*Lata data &c. fol. 215.*

**P**ER vso assai più facile della predetta forma di sentenza contro la memoria dell'heretico già morto, è bene, che con grandissima diligenza si noti, che se il Reo inanzi che muoia resta couinto d'heresia, o per propria confessione, o per euidenza del fatto, o per legitime proue de'testimoni, ma non si può auanti la morte finire il processo, & egli pur se ne muore, o negatiuo, & impenitente, nè vuole in modo alcuno alla Santa Chiesa riconciliarsi, deue costui doppo la morte esser condannato.

L'istesso ha da farsi circa vno rilasso, ancorche penitente, e conuertito: che si come, viuendo, dourebbe darsi alla Corte secolare, così, auanti la sua speditione morendo, ha doppo morte a condannarsi.

Nell'istessa maniera dourà condannarsi la memoria di colui, che accusato, o carcerato per il delitto d'heresia, haurà ucciso se stesso, percioche resta conuinto d'heresia, e molto più di colui, che auanti s'uccida haurà confessato il delitto, ancorche se ne sia mostrato pentito; e le loro statue deuono parimente darsi alla Corte secolare, perche siano abbruciate: come anco di colui, che, essendo contumace, starà per vn'anno nella scomunica, e poi se ne morirà così scomunicato.

Hà simigliantemente da condannarsi la memoria d'vno, che sia morto apostata, ouero, che viuendo, habbia

habbia instituiti heredi gli heretici ; anzi vn Vesco-  
uo istefso , contro a cui si proui , ch' egli sia morto  
heretico , soggiace a così fatta pena .

Può finalmente accadere , che qualcheduno , men-  
tre viue , sia heretico , ma ò non costi della sua here-  
sia , ò non ne venga egli accusato ; e poscia doppo  
morte pienamente ne costi , ò per testimonio altrui ,  
ò per fatti hereticali da lui commessi ò per libri , che  
egli habbia composto , ò per qualsiuoglia altra legi-  
tima maniera ; e di costui parimente senza alcun  
dubbio ha da condannarsi la memoria .

*Modo di spedire gli sponte comparenti nel  
Santo Officio .*

**D**A ritornare è là , donde ci dipartimo , e (douen-  
do intorno a i morti bastar per hora quanto  
s'è detto) ripigliar de' viui la pratica , e l'ordi-  
ne incominciato seguitare . Noi adunque porremo  
quì la forma della sentenza , & abiuratione contro  
gli heretici formali sponte comparenti nel Santo  
Tribunale , nella maniera , che segue .

Noi F. N. Inquisitore &c. &

Noi N. Vicario &c.

**E**Ssendo , che tù A. figliuolo di B. &c. spontanea-  
mente comparisti in questo Santo Officio , e  
contra te stesso giuridicamente deponesti , qualmen-  
te nato di padre , e madre heretici Luterani , ò Cal-  
uinisti , e da essi alleuato , & instrutto negli errori , &  
heresie dell'empia setta di Lutero , ò di Caluino , le  
haueui fin'all'anno prossimo passato tenute , & credu-  
te tutte , & in particolare .

Che

Che tre solamente siano i Sacramenti della Chiesa &c.

E si andranno spiegando gli articoli da lui creduti nella setta, ò di Lutero, ò di Caluino, conforme a quanto n'habbiamo scritto nel fine della Terza Parte. Potcia dourà soggiungerfi.

Ma poi visti nella Città di N. i riti, e le cerimonie de' Catolici nel culto della Religione, e specialmente l'vnità, e concordia loro intorno à i dogmi della santa Fede, e venuto vltimamente in questa Città di N. pur le buone effortationi, e documenti di persone Religiose, risoluesti di lasciare affatto l'heresie da te credute, e farti Catolico, e presentatoti perciò dinanzi a noi chiedesti humilmente, d'esser riconciliato alla Santa Madre Chiesa, offerendoti pronto, & apparecchiato ad abiurare le sudette heresie, & errori, e viuere, e morire nella detta santa Fede Catolica.

Per tanto hauendo noi vista, e maturamente considerata questa tua spontanea comparitione, e quando di ragione si douea vedere, e considerare, & essendo anco stati informati della tua sufficiente institutione nelle cose della sudetta santa Fede Catolica, col consiglio, e parere de' nostri Signori Consultori Dottori Teologi, e Canonisti, siamo venuti contro di te all'infra scritta definitiva sentenza.

Inuocato il santissimo nome di N. S. Giesù Christo, della gloriosissima sua Madre sēpre Vergine Maria, e di S. Pietro Martire nostro Protettore. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, e gli occhi nostri veggano l'equità. Nella causa, è cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e

tè

re N. di N. sudetto, reo, sponte confesso (come di sopra) dall'altra. Per questa nostra diffinitiva sentenza, quale sedendo pro tribunali proferiamo in questi scritti, in questo luogo, & hora da noi eletti. Diciamo, pronunciamo, sententiamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto, per le cose da te confessate (come di sopra) sei stato heretico, e perciò sei incorso in tutte le censure, e pene, che sono da i sacri Canon, & altre Constitutioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate. Ma perche spontaneamente sei comparso in questo Santo Ufficio, & hai liberamente confessato i detti tuoi errori, & heresie, dimandandone misericordia, e perdono, faremo contenti a soluertti dalla scomunica, nella quale per le sudette cose sei incorso, purché prima con cuor sincero, e fede non finta abiuri, maledichi, e detesti i sudetti errori, & heresie, e generalmente ogni, e qualunque altro errore, heresia, e fetta, che contradica alla detta Santa Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, Capo della quale al presente è N. S. Papa N. come per questa nostra diffinitiva sentenza ti comandiamo, che facci nel modo, e forma, che da noi non ti farà data.

Et accioche più facilmente ottenghi da N. S. Dio misericordia, e perdono de' sudetti tuoi errori, & heresie, per penitenze salutari t'imponiamo.

Che visiti quanto prima vna volta a piedi la Chiesa di Santo N. &c.

Che per tre anni prossimi a venire digiuni il Venerdì Santo in pane, & acqua.

Che per l'istesso tempo reciti vna volta la settimana (se saprà leggere) i sette Salmi Penetentiali,



con le litanie, e Preci annesse (ouero, se non saprà leggere) la Corona della Beatissima sempre Vergine Maria. E finalmente.

Che per detto tempo di tre anni confessi sacramentalmente quattro volte l'anno i tuoi peccati ad vn Sacerdote esposto dal suo Ordinario, e di sua licenza ti comunichi nelle quattro principali solennità, cioè, della Natiuità, e Resurrettione di N.S. Giesù Christo, della sacra Pentecoste, e di tutti li Santi.

Riseruando a noi l'autorità d'accrescere, ò smi- nuire, commutare, rimettere, ò condonare in tutto, ò in parte le sudette penitenze.

E così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, di- chiariamo, ordiniamo, penitentiamo, e riseruiamo in questo, & in ogni altro miglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

F. N. Inquisitore &c. così hò pronuntiato.

N. Vicario &c. così hò pronuntiato.

E dourà il Notaro secono l'vfato autenticarla  
*Lata, data &c. fol. 215.*

### *Modo di attitare l'abiuratione.*

*Successiue, & incontinenti.*

*N. filius N. &c. audito tenore dictæ sententiæ, illeq; pare-  
re volens, genuflexus coram dictis DD. Iudicibus, sacro-  
sancta Dei Euangelia coram se posita manibus corporaliter  
tangens, abiurauit hereses, & errores Lutheranorū, seu Cal-  
uinistarum, quos tenuit, & credidit, & generaliter omnem  
heresim, & errorem contradicentem S. Catholicæ, & Apo-  
stolicæ Romanæ Ecclesiæ, & prout latius in infra scripta  
schedula suæ abiurationis, quam de verbo ad verbum reci-  
tauit*

cauit tenoris vt infra, presentibus N. N. & N. N. testibus ad premissa vocatis habitis, atque rogatis.

Se il Reo non saprà leggere, si scriua in questa maniera. *Quam de verbo ad verbum me Notario suggerente recitauit &c.*

### *Abiuratione.*

**I**ON. figliuolo di N. &c. costituito personalmente in giudicio, & inginocchiato auanti di voi MM. RR. P. Inquisitore, e Sig. Vicario &c. Hauendo auanti gli occhi miei li sacrosanti Euangelij, quali tocco con le proprie mani, e conoscendo, che niuno si può saluare fuori di quella Fede, qual tiene, predica, & insegna la Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, Capo della quale al presente è N. S. Papa N. e contro della quale confesso, e mi doglio, d'hauer grauemente errato, perche nato di padre, e madre heretici Luterani, ò Caluinisti, e da essi alleuato, & instrutto negli errori, & heresie dell'empia setta di Lutero, ò di Caluino, le hò tenute, e credute tutte, & in particolare.

Che tre solamente siano i Sacramenti della Chiesa &c.

Vi si porranno tutti gli articoli già nella sentenza spiegati; e di poi si proleguirà in questo modo.

Per tanto essendo io al presente sicuro della verità della Fede Catolica, e certo della falsità della setta di Lutero, ò di Caluino, con cuor sincero, e fede non finta, abiaro, maledico; e detesto tutte le sopradette hereue, errori, e setta, e generalmente ogni, e qualunque altro errore, heresie, e setta; che contradica  
alla

alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che non crederò nè dirò mai più le sudette, ò altre heresie, nè meno haurò familiarità &c. Giuro anco, e prometto d'adempire, & offeruare intieramente tutte le penitenze, che mi sono state &c.

Io N. di N. sudetto hò abiurato &c. In fede del vero hò sottoscritta, ouero, segnata col segno della santa Croce di mia propria mano la presente cedola di mia abiuratione, & (se non saprà leggere) a lettura del Notaro di questo Santo Ufficio, ouero (se non saprà la lingua Italiana) ad interpretatione del R. P. N. di N. recitata di parola in parola nella Sala della Santa Inquisitione di N. questo di &c.

E si assoluerà dalla scomunica in forma &c. rognandosi del tutto il Notaro, come di sopra.

Et in caso, che, sicome altrove è stato detto, nè il Reo, nè l'Interprete haueffero notitia della lingua Italiana, si promulgherà la sentenza in lingua latina, nella forma, che segue.

### *Modo di attitare l'assolutione della scomunica.*

Finita l'abiuratione si scriuerà così,  
Successiue, & incontinenti.

N. filius N. supradictus genuflexus coram predictis DD. Iudicibus vbi supra, & ad presentiam supradictorum testium fuit ab antedicto P. Inquisitore absolutus ab excommunicatione maiori, quam causa, & occasione premissorum quomodolibet incurreat, participationi fidelium, & sacrosanctæ Ecclesiæ gremio restitutus, adhibitis solitis  
pre-

precationibus, & ceremonijs &c.

Forma d'assoluere dalla scomunica si troua più à basso à fogli 345.

Nos F. N. Inquisiter &c. &

Nos N. Vicarius &c.

**C**um tu N. filius N. &c. spontè in hoc Sancto Officio comparuisses, & aduersus temetipsum iuridicè deposuisses, quòd ex parentibus hereticis Lutheranis, seu Calvinistis natus, & ab ipsis in erroribus, & heresibus impie Lutheranae, vel Calvinisticae sectae instructus, & educatus, tenuistis, & credidisti ferè vsque ad presentem diem quidquid heretici Lutherani, vel Calvinistae tenent, & credunt in patria tua, & in particulari.

Romanum Pontificem non esse Christi Domini Vicarium.

Purgatorium post hanc vitam non existere &c.

Stendansi gli altri articoli, come si è detto.

Postea, cum ad Ciuitatem N. venisses, partim hominum Religiosorum monitionibus, partim librorum catholicorum lectura ad sanctam Fidem Catholicam conuersus te in hoc S. Officio coram nobis presentasti, petens humiliter, Sanctae Matris Ecclesiae Catholicae, & Apostolicae Romanae reconciliari, & in Catholicorum numerum adscribi; teque promptum, ac paratum offerens, supradictos errores, & hereses abiurare, & in Sancta Fide Catholica, viuere, & mori.

Hos propterea, attenta hac tua spontanea comparitione visis videndis, & consideratis considerandis, necnon de tua sufficienti in rebus Fidei Catholicae instructione certiores facti, ad infra scriptam diffinitiuam sententiam deuenimus.

Domini nostri Iesu Christi, eiusque gloriosissimae Genetrix semper Virginis Mariae, ac Beati Petri Martyris Protectoris nostrae nominibus inuocatis. Pro tribunali sedentes, & solum Deum praeculis habentes, per hanc nostram diffinitiuam

nam

nam sententiam, quam de RR. PP. Theologorum, & DD. I.V. Doctorum consilio ferimur in his scriptis. In causa, & causis coram nobis vertentibus inter D. N. Procuratorem Fiscalem huius Sancti Officij ex vna, & te N. de N. predictum, reum, sponte confessum, vt supra, partibus ex altera. Dicimus, decernimus, pronuntiamus, sententiamus, & declaramus, te N. predictum ex tua confessione fuisse hereticum, & propterea in omnes censuras, & pœnas à sacris Canonibus, aliisque Constitutionibus generalibus, & specialibus contra huiusmodi delinquentes inflictas, & promulgatas incurrisse. Verùm, quia coram nobis sponte comparuisti, & predictas tuas hæreses, & errores liberè confessus es, & de illis veniam, & misericordiam petiisti, te ab excommunicationis sententia, quam præmissorum causa, & occasione quomodolibet incurristi, absolueri, & in gremium Sanctæ Matris Ecclesiæ recipere, & reconciliare decreuimus; dummodo prius corde sincero, & fide non ficta abiures, maledicas, detesteris omnes errores, & hæreses, quos, & quas tenuisti, & credidisti, ac etiam omnes, & quascumque hæreses, & errores contra Sanctam, Catholicam, & Apostolicam Romanam Ecclesiam, cuius Caput ad præsens est D. N. Papa N. sese quomodolibet extollentes, prout tibi hac nostra diffinitiuâ sententia faciendum precipimus modo, & forma à nobis tradenda.

Et vt facilius errorum tuorum veniam, & misericordiam à Domino consequaris, pro pœnitentijs salutaribus tibi iniungimus.

Vt semel quamprimùm visites pedester Ecclesiam Sancti N. in Ciuitate, vel extra Ciuitatem N.

Vt per triennium proximè futurum ieiunes in die Parasceues in pane, & aqua.

Vt per idem tempus semel in hebdomada recites septem

X

Psalms

*Psalmos Pœnitentiales, cum Litanis, & Precibus annexis, vel Coronam Beatissimæ semper Virginis Mariæ. Et tandem.*

*Vt, dicto triennio durante, quater in anno sacramentaliter confitearis peccata tua Sacerdoti ob Ordinario exposito, & de eius licentia Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumas in Natiuitatis, ac Resurrectionis Domini nostræ Iesu Christi, Pentecostes, & omnium Sanctorum festiuitatibus.*

*Reseruantes nobis auctoritatem augendi, minuendi, commutandi, aut remittendi in toto, vel in parte supradictas pœnitentias.*

*Et ita dicimus, decernimus, pronunciamus, sententiamus, declaramus, ordinamus, pœnitentiamus, ac reseruamus, isto, & omni alio meliori modo, & forma, quibus de iure possumus, ac debemus.*

*F. N. Inquisitor & c. ita pronunciamus.*

*N. Vicarius & c. ita pronunciamus.*

### *Abiuratione.*

**E**ggo N. filius & c. constitutus personaliter in iudicio, & genit flexus coram vobis Adm. RR. P. Inquisitore, & D. Vicario & c. Sacrasancta Dei Evangelia coram me posita, manibus corporaliter tangens, sciens, neminem saluum fieri posse extra illam fidem, quam tenet, credit, prædicat, profitetur, & docet Sancta, Catholica, & Apostolica, Romana Ecclesia, cuius Caput ad præsens est D. N. Papa N. contra quam fateor, & doleo, me grauiter errasse, quia ex parentibus hæreticis Lutheranis, vel Calvinistis natus, & ab ipsis in erroribus, & hæresibus impie Lutheranae, seu Calvinisticae sectæ instructus, & educatus, tenui,

&

& credidi serè vsque ad præsentem diem quidquid hereticè Lutherani, vel Calvinista tenent, & credunt in patria mea. & in particulari.

Romanum Pontificem non esse Christi Domini Vicarium.

Purgatorium post hanc vitam non existere &c.

Sed cum ad Urbem N. venissem, partim Religiosorum hominum monitionibus, partim Catholicorum librorum lectura, ad sanctam Fidem Catholicam conuersus, relictis hereticorum erroribus, idem sanctæ Fidei Catholice manus dare decreui.

Ideò nunc de veritate Catholice Fidei, & de Lutherana, aut Calvinistica sectæ falsitate certus abiuro, maledico, & detestor omnes supradictas hæreses, & errores, vnà cum quibuscumque alijs hæresibus, & erroribus contra dictam Sanctam Catholicam, & Apostolicam Romanam Ecclesiam sese quomodolibet extollentibus. Et iuro, me nunc toto corde credere, & in futurum (Deo adiuuante) firmiter crediturum quidquid tenet, credit, prædicat, profitetur, & docet prædicta Sancta Mater Ecclesia Catholica, & Apostolica Romana. Et iuro, ac promitto, me nunquam hæreses prædictas, neque alias crediturum, nec minus familiaritatem, aut conuersationem cum hæreticis, vel de hæresi suspectis (quoad potero) habiturum; immò, si aliquem talem in partibus Catholicorum cognouero, illum denunciabo Inquisitori, vel Ordinario loci, vbi fuero. Iuro etiam, ac promitto, me integrè adimpleturum omnes, & singulas pœnitentias mihi ab hoc Sancto Officio iniunctas, seu iniungendas. Et si vnquam in posterum aliquibus ex prædictis meis promissionibus, & iuramentis (quod Deus auertat) contrauenero, me subijcio omnibus pœnis à sacris Canonibus, & alijs Constitutionibus generalibus, & particularibus contra huiusmodi delinquentes

*infiectis, & promulgatis. Sic me Deus aiuet, & hæc sacrosancta illius Euangelia, quæ proprijs manibus tango.*

*Ego N, filius N. supradictus, abiuravi, iuravi, promisi, & me obligavi, vt supra. Et infidem veritatis presentem schedulam meæ abiurationis manu propria subscripsi, vel signo sanctæ Crucis subsignavi, & ad interpretationem R. P. N. eam de verbo ad verbum recitavi in Aula Sancti Officij N. die & c.*

*N. de N. manu propria.*

*Ego N. Sacerdos & c. fideliter interpretatus sum.*

*Si assoluerà poscia il Reo dalla scomunica, & il Notaro si rogherà secondo l' vsato.*

*Lata, data & c. fol. 215.*

Dalle sudette forme di sentenze potranno senza troppa difficoltà cauari le munitè di quelle, che hauranno da farsi contro i Rei sponte comparenti sospetti vehementemente, ò leggiermente di heresia, ò d'apostasia, e noi perciò niun' altra in tal soggetto ve n'aggiungiamo, volendo tuttauia dentro à i confini nella proposta mediocrità contenerci.

### *Forma dell' abiuratione da imporsi ad un Hebreo nel Santo Officio.*

**P** Erche anco al Giudeo colpeuole ritrouato d'alcun delitto spetante al Santo Officio, come, d'hauer (per esemplo) inuocato il Demonio, & honoratolo come Dio, non è sconueneuole, che s'imponga l'abiuratione, habbiamo stimato opportuno il porre similmente la forma di tale abiuratione, & è la seguente.

Io N.



Io N. &c. hauendo auanti gli occhi miei la sacrosanta legge di Dio, qual tocco con le proprie mani, giuro, ch'io credo col cuore, e professo con la bocca quella verità, e fede, che la detta sacrosanta legge di Dio tiene, predica, & insegna, e specialmente, che Iddio solo debba esser inuocato, & adorato; e conseguentemente detesto quell'errore, che dice, douersi inuocare, & adorare i Demonij, come Iddio stesso &c.

E porranuisi altri simili articoli, secondo la qualità degli errori, che contro la Fede haurà tenuto, e l'abiuratione si farà sottoscriuere dal Reo, & autenticare dal Notaro.



# NONA PARTE.

*Modo di formar le patenti per gli Vfficiali, dar loro il giuramento di fedeltà, propor le cause nella Congregatione, & assolvere i Rei dalla scomunica nei Sant'Officio.*

**I**O mi dò a credere, anzi tengo per fermo, che a gl'Inquisitori nō possi per niuna materia mancar forme bellissime, per fare a i loro Vfficiali gratiosissime Patenti, per astringerli a seruar fedeltà, per raunar con dignitate i Consultori, e per assoluer conueneuolmente i Rei dalla scomunica; ma con tutto ciò mi è parso di recarne in simiglianti propositi alcune, più per desiderio d'honorar me col titolo di pronta seruitù, che per vaghezza di render con esse l'opera maggiore. E sono le seguenti.

*Forma di lettere Patenti per l'ufficio di Procuratore Fiscale della Sant'Inquisitione.*

Nos F. N. Inquisitor &c.

**C**um demandatum nobis à Sancta Sede Apostolica Inquisitionis Officium id omnino efflagitet, vt Reorum causa à nobis quantocitius expediantur, & ad id mu-  
ne-

neris obeundum valdè indi eamus aliquorum piorum hominum opera, qui zelo fidè repletà illas diligenter promoveant, ac sine debito terminari precurent: idcirco te N. de cuius doctrina, & seruido rerum diuinarum zela, necnon vitæ, ac morum integritate, ac denique in gerendis negocijs spectata prudentia multum in Domino confidimus, tenore presentium, nostræ auctoritate Officij instituimus, facimus, & creamus, ac institutum, factum, & creatum declaramus Promotorem Fiscalem Sancti Officij in Ciuitate N. &c. Dantes tibi auctoritatem promovendi ad Fiscæ fauorem omnes, & quascumque causas ad dictum Sanctum Officium quomodolibet pertinentes, cum omnibus gratis, & privilegijs, quæ huiusmodi Procuratoribus Fiscalibus Sancti Officij sic (vt supra) institutis, factis, & creatis impartiri consueuerunt. Non obstantibus in contrarium quibuscumque &c. In quorum fidem his Sancti Officij sigillo munitis, manum propriam apposuimus. Dat. in Aedibus Sancti Officij N.

Die

Mensis

Annò

Fr. N. Inquisitor &amp;c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

## Forma di lettere patenti per li Consultori del Santo Officio.

Nos Fr. N. Inquisitor &c.

**C**um Sanctæ Inquisitionis Officium nobis à Sancta Sede Apostolica commissum multis indigeat, præsertim Assistentibus, & Consultoribus, qui non solum in causis expediendis, verum etiam in consilijs præbendis, & Nos, & Vicarios nostros vbique adiuuent. Idcirco te N.

de cuius probitate, scientia, eruditione, integritate, ac zelo abundè certiores facti sumus, tenore presentium constituimus, creamur, elegimus, & deputamus in Assistentem, & Consultorem Sancti Officij in Ciuitate N. & c. cum omnibus gratijs, fauoribus, prerogatiuis, indultis, & priuilegijs à Summis Pontificibus Sancti Officij Ministris vbique gentium concessis. Hortantes te obnixè in Domino, quatenus tam sanctum, tamquam præclarum munus ea, qua decet, integritate, ac diligentia obire coneris. In quorum fidem & c. Dat. in Ædibus Sancti Officij N. Die & c.

F. N. Inquisitor & c.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

### Forma di lettere Patenti per li Notari del Santo Officio.

Nos F. N. Inquisitor & c.

**C**um Sanctæ Inquisitionis Officium in causis peragendis, negotijsque tractandis maximè indigeat peritijs, ac idonei Cancellarij opera, qui acta omnia ad dictas causas, & negotia quomodolibet pertinentia integrè, fideliter, ac sincerè accipiat, notet, atque conscribat, quatenus cause ipsæ, ac negocia tutius, & celerius promoueantur, tractentur, & ad optatum finem perducantur. Ideo tenore presentium, nostri auctoritate Officij te N. de cuius peritijs, integritate, ac morum honestate abundè certiores facti sumus, instituimus, facimus, & creamus institutumque, factum, & creatum decernimus, & declaramus nostrum, & dicti Sancti Officij Notarium, cum omni auctoritate, ac facultate, quæ huiusmodi Notarijs ritè, ac rectè institutis, factis, & creatis, ex vi sacrorum

Cano-

Canonum, & Sanctæ Sedis Apostolicæ præscripto impartiri, ac tribui consuevit. Hortantes te in Domini nostri Iesu Christi visceribus, vt ea, qua decet, diligentia, charitate, & integritate in tanto munere obeundo semper utaris, dignam laborum tuorum mercedem in Cælis à Domino bonorum omnium largitore consecuturus. In quorum fidem his sigillo Sancti Officij munitis, manu propria subscripsimus. Dat. &c. Die Mensis Annæ

Fr. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

## Forma di lettere Patenti per il Vicario Generale del Santo Officio.

Nos Fr. N. Inquisitor &c.

**I**Niunctum nobis Apostolica Sede exposcit Officium, vt perniciosissimam hæresis pestem (quæ his præsertim infelicissimis temporibus ob nostra peccata latius serpere dignoscitur) & pestilentissimos viros ipsas disseminantes pro posse nostro insectari, extirpare, eradicare, & è medio tollere studeamus, ac satagamus. Cumquæ in huiusmodi sancto ministerio indigeamus vigilantibus, ac discreto Vicario, & Commissario Generali, qui vna nobiscum sedulo laboret. Ea propterea R. N. de cuius sufficientia, integritate, prudentia, & Fidei Catholicæ zelo plurimum in Domino confidimus, auctoritate Officij nostri, tenore presentium institui-  
mus, & facimus Vicarium, & commissarium nostrum Generalem in omnibus Ciuitatibus, & locis nostræ Iurisdictioni subiectis, sicque institutum, & factum decernimus, & declaramus, cum auctoritate inquirendi, informationes pro Sancto Officio accipiendi, citandi, monendi, præcipiendi,  
excom-

excommunicandi, processus formandi, carcerandi, & omnia alia faciendi, exequendi, definiendi, ac terminandi, que nos ipsi facere, exequi, definire, ac terminare possemus, si presentes essemus; iuxta tamen formam sacrorum Canonum, & prout gravissima fidei negotia postulabant: excepta tantum sententia relapsorum, & impenitentium, quam nobis omnino reservamus. Dantes tibi pariter auctoritatem acceptandi, & describendi in Societatem Sanctissima Crucis utriusque sexus fideles cum gratijs, & privilegijs Crucesignatis à Summis Pontificibus concessis. In nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti. Amen. Quibuscumq; in contrarium non obstantibus. In quorum fidem his Sancti Officij sigillo munitis, propria manu subscripsimus Dat. & c. Die Mensis Anni Pontificatus Sanctissimi Domini nostri Domini N. Divina providentia Papa & c. Anno & c.

F. N. Inquisitore & c.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

### Forma di lettere Patenti per li Vicarij foranei della Santa Inquisitione.

Nos F. N. Inquisitor & c.

**I**nunctum nobis ab Apostolica Sede exposcit Officium, ut perniciosissimam heresis pestem (quæ his præsertim infelicissimis temporibus ob nostra peccata latius serpere dignoscitur) expurgare, & pestilentissimos viros ipsam disseminantes pro viribus infectari, & è medio tollere studeamus, ac satagamus. Cumque in omnibus Civitatibus, et locis nostræ Jurisdictioni subiectis per nosmetipsos id præstare non valeamus, sed pluribus indigeamus Vicarijs, qui unà nobiscū in huiusmodi sancto ministerio sedulo laborent

Eapro.

Eapropter te R. N. &c. de cuius sufficientia, integritate,  
 prudentia, & fidei Catholica zelo plurimum in Domino  
 confidimus, auctoritate Officij nostri, tenore presentium in-  
 stituimus, & facimus Vicarium nostrum in Civitate, vel  
 loco N. &c. sicque institutum, & factum decernimus, &  
 declaramus, cum auctoritate inquirendi, informatione pro  
 Sancto Officio accipiendi, citandi, monendi, precipiendi, ex-  
 communicando, processus formandi, carcerandi (presertim  
 in casu, quo de fuga dubitaretur) ac insuper questionibus ex-  
 ponendi (nobis tamen totius quoties prius monitis, & hac  
 omnia faciendi, & exequendi iuxta formam sacrorum Cano-  
 num, & prout gravissima fidei negotia postulabunt, usque ad  
 sententiam diffinitivam exclusivè, quam nobis omninò re-  
 servamus. Dantes tibi pariter auctoritatem acceptandi,  
 ac describendi in Societatem Sanctissimæ Crucis utriusque  
 sexus fideles cum gratiis, & privilegijs Crucesignatis à Sum-  
 mis Pontificibus concessis. In nomine Patris, & Filij, &  
 Spiritus sancti. Amen. Quibuscumque in contrarium non  
 obstantibus. In quorum fidem his Sancti Officij sigillo mu-  
 nitis, propria manu subscripsimus. Dat. &c.

Die                      Mensis                      Anni

Fr. N. Inquisitor quò supra.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

## Forma di lettere Patenti per gli Auuocati de' Rei del Santo Officio.

Nos Fr. N. Inquisitor &c.

**C**um in tractandi Reorum S. Officij causis maximè ca-  
 uendum sit, ne illis ad se defendendum vlllo modo in-  
 tercludatur via, quinimmodò iuxta canonicas sanctiones sum-  
 moperè curandum sit, vt pro causarum qualitate iustis de-  
 fen-

fensionum modulis gaudere valeant, idque potissimum alicuius periti, atque excellentis viri opera, & studio accommodatissimè prestari posse videamus. Idcirco te M. Mag. & Excell. I.V.D. Dominum N. de cuius probitate, scientia, eruditione, integritate, & charitatis zelo abundè certiores facti sumus, ac plurimum in Domino confidimus, tenore presentium instituimus, creamus elegimus, ac deputamus in Aduocatum Reorum Sancti Officij, cum omnibus gratijs, fauoribus, prerogatiuis, indultis, ac priuilegijs à Summis Pontificibus Sancti Officij Ministris vbique gentium concessis. Hortantes te obnixè in Domino, vt tam pius, tamque egregius munus ea, qua decet integritate, ac diligentia obire coneris. In quorum fidem presentes fieri fecimus, & sigillo Sancti Officij munitas, manum propriam apposuimus. Dat. in Aedibus Sanctae Inquisitionis N. Die &c.

Fr. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

### Forma di lettere Patenti per gl' Vfficiali, che hanno lodeuolmente seruito al Sant' Officio.

Nos Fr. N. Inquisitor &c.

**C**um virtutis nullum æquè, ac laus ipsa, honosque, præmium debeat, neque fas vlllo modo esse videatur, vt quæ Sanctae Inquisitioni, qua fidei puritas, & sacrorum dogmatum maiestas illæsa conseruatur, egregiam operam nauarunt, commeritis fraudentur encomijs: propterea hæsc nostris Parentibus litteris omnibus testatum facimus, Reuerendum Patrem, vel Mag. Dominum N. per annos &c. quibus Sanctae Inquisitionis N. Consultoris, vel Fiscalis,



scali, aut Cancellarij munus exercuit, eam omninò diligentiam, fidelitatem, ac in seruandis secretis constantiam, & integritatem exhibuisse, quanta maxima à viro probò, verèque Christiano desiderari vnquam potuerit. Quamobrem de sancto hoc Tribunali optimè meritum esse illum in Domino attestamus, ac notum esse volumus, quatenus etiam alij ad fouendam, prouehendamq; tantæ Curie dignitatem acrius, vehementiusque inflammentur. Interim Deum Optimum Maximum deprecamur, vt ipsi Reuerendo Patri, vel Magnifico Domino N. ac cæteris omnibus, quibus diuinarum verum decus, atque ad eò ipsius Catholicæ Fidei splendor, & augmentum maximopere est cordi, gratiæ suæ cumulum impartiri dignetur. In quorum fidem his Sancti Officii sigillo munitis, manum propriam apposuimus. Dat. in Aedibus Sanctæ Inquisitionis N. Die Mensis Anni F. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

### Forma di lettere Patenti per li spontecomparenti nel Santo Officio.

Nos F. N. Inquisitor &c.

**V**Niuerfis, & singulis presentes litteras visuris, lecturis pariter, & audituris pateat euidenter, & sit notum, qualiter Die Mensis Anni N. filius N. de &c. comparuit personaliter sponte in Sancto Officio N. & iuridicè facta suorum errorum, & hæresum confessione, prout latius in actis, absolutionem à censuris, & pænis Ecclesiasticis sibi impartiri, & in gremium Sanctæ Matris Eccl. recipi, & admitti humiliter petiit. Quocirca die &c. attentè sententia per nos in huiusmodi causa la-

ta, & abiuratione omnium errorum, & heresum Lutheri, seu Caluini, in quibus dictus N. natus, & educatus fuerat, & generaliter omnium, & quorumcumque aliorum errorum, & heresum contra Sanctam Catholicam, & Apostolicam Ecclesiam Romanam, sese quomodolibet extollentium, per eundem N. indicialiter facta, absolutus fuit à nobis forma Ecclesiae consueta à sententia excommunicatibnis, quam praemissorum causa, & occasione quomodolibet incurreret, & communioni fidelium, participationique Ecclesiasticorum Sacramentorum, & Sanctae Matris Ecclesiae unitatis, ac gremio restitutus. iniunctis eidem pœnitentiis salutaribus infra scriptis. Videlicet.

Ut quamprimum semel pedesler visuet Ecclesiam Sancti N.

Ut per tres annos proximè futuros ieiunet feria sexta in Parasceue in pane, & aqua.

Ut per idem tempus recitet semel in hebdomada septem Psalmos Pœnitentiales, cum Litanis, & Precibus annexis.

Ut tandem per dictum triennium confiteatur quater in anno sacramentaliter peccata sua Sacerdoti exposito à suo Ordinario, & de eius licentia Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumat in Natiuitatis, & Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi Pentecostes, & omnium Sanctorum festiuitatibus.

In quorum fidem presentes feri fecimus, & Sancti Officii sigillo munitas, propria manu subsignauimus. Dat. in Aedibus Sancti Officii N. Die & c.

Fr. N. Inquisitor & c.

N. de N. Sancti Officii N. Notarius.

*Altra forma di lettere Patenti per gli  
stessi spontecomparenti.*

**C**unctis pateat, & sit notum, qualiter Die Mensis  
Anni N. filius N. comparuit personaliter sponte  
in Officio Sanctæ Inquisitionis N. coramque Adm. R. P.  
Mag. F. N. Inquisitore & c. iuridicè exposuit, se olim san-  
ctam Fidem Christianam abnegasse, & corde adhesisse im-  
pie sectæ Mahumetanae, ac petiit absolui, & in gremium  
Sanctæ Matris Ecclesiæ recipi, & admitti. Quocirca die  
& c. abiuratis prius per eum iuridicè apostasia à dicta san-  
ctâ Fide Christiana, & erroribus prædictæ sectæ Mahume-  
tanae, ac alijs quibuscumque erroribus, hæresibus, & sectis  
Sanctæ, Catholicæ, & Apostolicæ Romanæ Ecclesiæ con-  
trarijs, fuit à præfato M. R. P. Inquisitore absolutus in  
forma Ecclesiæ consueta à sententia excommunicationis  
propterea incurta, & Sanctæ Matris Ecclesiæ reconciliatus,  
iniunctis ei penitentis salutaribus, prout in sententia con-  
tra eum lata & c. in quorum fidem his Sancti Officij sigillo  
munitis, manu propria subscripsimus. Dat. in Sancto  
Officio N. Die Mensis Anni  
N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

**L**E già due scritte forme di lettere Patenti per li  
Rei, che spontaneamente nel Santo Officio  
compariscono, saranno perauentura stimate so-  
uerchie, stando il Decreto della Sacra Congrega-  
tione, che a simili Rei, per molti graui incon-  
uenienti, che ne seguono, per niuna conditione  
così fattè Patenti si concedono; ma pure hab-  
biam voluto in questo luogo registrarle: potendo  
egli

egli cò tutto ciò auuenire, che a persona tale si concedano, onde non habbia di qualsiuoglia abuso, od inconueniente a temersi.

*Forma del giuramento da darsi a i Vicarij,  
Consultori, & altri Officiali della San-  
ta Inquisitione.*

**O** Vando l'Inquisitore dourà introdurre alcun' Officiale ad essercitare il carico destinatole per il Santo Ufficio, dourà anche nella publica Congregatione de'suoi Consultori darle il giuramento di fedeltà, con farlo anche inginocchiare, e con le mani toccare i santi Euangelij, e sotto rogito di Notaro, a chiara intelligenza di tutti, recitare le parole, che seguono.

*Ego N. de N. & c. constitutus coram vobis Adm. R. P. Sac. Theol. Mag. F. N. de N. Inquisitore N. tactis per me sacrosanctis Dei Euangelij coram propositis, iuro, ac promitto fideliter exercere manus, & officium Vicarij, vel Consultoris Sanctæ Inquisitionis huius Ciuitatis N. & non reuelare, nec loqui, aut tractare verbo, vel scriptis, aut alijs quouis modo ea, quæ concernent causas Sancti Officij, nisi cum Dominis Consultoribus, alijsque Officialibus dicti Sancti Officij, sub pœna perjury, & excommunicationis late sententiæ, à qua non nisi ab Eminentissimis, & Reuerendissimis Dominis Cardinalibus Inquisitoribus generalibus absolui possim. Sic me Deus adiuuet, & hæc sancta illius Euangelia.*

*Modo di far la Congregatione nelle cause  
del Santo Officio.*

**Q** Vando si haurà à terminare qualche causa al Santo Officio appartenente, conuerrà, che prima si formi il caso, in cui breuemente si restringano i meriti della causa, e tutti i punti sostantiali del processo, con quella purità, e candidezza, sincerità, che ad vn così santo Tribunale, & in cosa di tanto momento si richiede. Et auuertirà l'Inquisitore, che il caso venga formato in modo, che in esso non appaisca vn minimo segno, ch'ei voglia ( siccome non dee uclere ) ò fauorire, ò disfauorire il Reo. Poscia mandatolo à ciascuno de' Signori Consultori, entrerà con esso loro opportunamente nella Congregatione, oue stando tutti inginocchiati, potrà recitare l'infra scritta Oratione, composta già ( come afferma vn graue Autore ) dal glorioso S. Isidoro Vescouo di Siuiglia, e molto efficace per impetrar la gratia dello Spirito santo.

O R A T I O N E.

**A** Dsumus, Domine Sancte Spiritus, adsumus peccati quidem immanitate detenti, sed in nomine tuo specialiter congregati. Veni ad nos, & esto nobiscū, & dignare illabi cordibus nostris. Doce nos quid agamus, quò gradiamur, & ostende quid efficere debeamus, vt, te auxiliante, tibi in omnibus placere valeamus. Esto salus, & suggestor, & efeasor iudiciorum nostrorum, qui solus cum Deo Patre,  
Y & eius

*Et eius Filio nomen possides gloriosum. Non nos patiaris perturbatores esse iustitiæ, qui summam diligis æquitatem. Non in sinistram nos ignorantia trahat, non fauor inflectat, non acceptio muneris, vel personarum corrumpat; sed iunge nos tibi efficaciter solius tuæ gratiæ dono, vt simus in te vnum, & in nullo deuiemus à verò: quatenus in nomine tuo collecti sic in cunctis teneamus cum moderamine pietatis iustitiã, vt hic à te nullo dissentiat sententia nostra, & in futurum pro bene gestis consequamur præmia sempiterna. Amen.*

**F**atto questo, se l'Inquisitore per maggior chiarezza della causa, e per meglio ageuolar la strada a i Signori Consultori di conuenientemente i lor voti spiegare vorrà cosa alcuna proporre, lo potrà fare nel modo che a lui parerà più conuenevole, e fatti poscia dal Notaro compiutamente registrare i voti d'essi Signori Consultori, gli accommiaterà con render gratie a Dio, e recitar pure quest'altra Oratione, che segue.

### O R A T I O N E:

**A**gimus tibi gratias omnipotens Deus pro vniuersis beneficijs tuis: qui viuus, & regnas per omnia secula seculorum. Amen.

### *Modo di assoluere i Rei dalla scomunica.*

**P**erche fà par mestiero il più delle volte assoluere i Rei dalla scomunica; è da notare, che ciò deue farsi assolutamente con gli Apostati, & Heretici formali, e con i loro fautori, difensori, e ricettatori,  
e con

e con quelli altresì, che hanno tenuto, e letto libri hereticali, magici, e negromantici, che perciò sono ipso iure in detta scomunica euidentemente incorfi; ma a cautella solamente deuono dalla scomunica assoluerfi quelli, che abiurano, come vehemente-mente sospetti d'heresia, ò d'apostasia &c. E tale sarà la forma.

Si reciterà prima vicendeuolmente dall'Inquisitore, e da gli astanti il Salmo *Deus misereatur nostri &c.* ò il Salmo *De profundis &c.* ò pure il Salmo *Miserere &c.* come più all'Inquisitore piacerà, & ad ogni versetto del Salmo esso Inquisitore, sedendo, batterà con alcuna verga le spalle del Reo. Compito il Salmo, col *Gloria Patri*, l'Inquisitore in pie leuatosi dirà. *Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Pater noster. V. Et ne nos. R. Sed libera. V. Saluum fac seruum tuum. R. Deus meus sperantem in te. V. Domine exaudi orationem meam. R. Et clamor meus ad te veniat. V. Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo. Oremus.*

### O R A T I O N E.

**P**retende Domine huic famulo tuo dexteram cœlestis auxilijs; vt te toto corde perquirat, & qua dignè postulat assequatur. Per Christum Dominum nostrum. *R. Amen. Ouero.*

### O R A T I O N E.

**D**eus, eni proprium est, misereri semper, & parcere, suscipe deprecationem nostram: vt hunc famulum tuum, quem excommunicationis catena constringit, miseratione tuæ pietatis clementer absoluat. Per Christum Dominum nostrum. *R. Amen.*

E se farà stato Heretico formale, ouero Apostata, vi giungerà quest'altra, che segue.

### O R A T I O N E.

**D**A quaesumus Domine huic famulo tuo dignum poenitentiae fructum: vt Ecclesiae tuae sanctae, à cuius fidei integritate deuiauerat delinquendo, dono tuae gratiae reformetur. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

E successiuamente l' Inquisitore, pur sedendo, e con la verga tuttauia battendo nel modo predetto il Reo, dirà queste parole.

*Auctoritate Apostolica, qua fungor in hac parte, ego absoluo te à vinculo excommunicationis, quam incurristi (se farà stato heretico) propter haereses Lutheranorum, vel Calvinistarum, seu quorumcumque aliorum hereticorum, haetenus abs te creditas, & modo abiuratas (se apostata) propter apostasiam à sancta Fide Christiana ac sectam Turcarum, vel Saracenorum, seu Haebreorum, aut ad Daemonem ipsum (se fautore defensore &c.) pro eo, quòd haereticis fauisti eosque defendisti &c. (e se per haereticos tenuto, e letto libri hereticali &c.) eo, quia libros haereticales &c. retinisti, ac legisti &c. Et restituo de te sacrosanctis Sacramentis Ecclesiae communioni, & unitati fidelium. In nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti. Amen.*

Se faranno sospetti solamente d' heresia &c. dirà l' Inquisitore così.

*Auctoritate Apostolica &c. ego absoluo te à vinculo excommunicationis, si quam incurristi propter vehementem haeresis, vel apostasiae suspicionem de te ob causas &c. iuste conceptam: & restituo te &c.*



# DECIMA PARTE.

*Auvertimenti utili, e necessarij ai Giudici  
della Santa Inquisitione.*



Ltre ad vn ben ricco, e copioso Arsenale, onde l' opportune, e necessarie prouisioni per l' antiuedute, e manifeste guerre à i suoi tempi si traggono, sono anco vsati i Principi di tener in luoghi assai remoti altri apparecchi di finissime armi, di cui possano in qualche subito accidente, ò di cittadine seditioni, ò di nemico assalto, opportunamēte valersi. E noi pure (quanti, e quali ci siamo) à lor sembianza, sicome nell' altre Parti di questa nostra Pratica disposte habbiamo l' armi (per così dire) valeuoli à manifesta battaglia contro i nemici, così in questa Decima, & vlt. Parte andremo (se ben confusamente) alcuni auuertimenti collocando, che à gl' Inquisitori porger douranno aiuto, e vigore, ò per fuggir l' occulte insidie degli heretici, ò per rintuzzar ne i repentini assalti le loro diaboliche forze. Ampijssimo campo nel vero è questo, per lo quale noi potremmo largamente spatiano andare, poiche non ci è alcun famoso autore, il quale non che vn' aringo, ma dieci non ci potesse assai leggiermente somministrare, sì copiosi di documenti si mostrano tutti in questa nobilissima materia,

oltre a i viui, e spiranti oracoli, che dal sacro, e supremo Senato della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana andiamo di giorno in giorno riceuendo: ma noi verremo di quegli auuertimenti, che infiniti sono, a porne solamente alquanti nella maniera che segue.

## I.

**I**L testimonio, che in tortura depone del delitto commesso da vn'altro, fa indicio a cattura, non già a i tormenti, e condannatione, contro di lui senza altra ratificatione fuor di tortura: perche, se bene la detta depositione mostra hauere dell'inuolontario, tuttauia, non trattando del proprio interesse d'esso testimonio, non si crede, ch'egli habbia voluto per forza de'tormenti dir la bugia: che perciò non può ne anco *ex intervallo* riuocare il suo detto, e consequentemente di necessità non v'ha luogo alla ratificatione.

## II.

**C**Olui, che, testificando depone alcuna cosa vera in se stessa, ma da lui non saputa, ancorche non deponga il falso, depone però falsamente, e deue punirsi di pena straordinaria ad arbitrio de' Giudici,

## III.

**N**El delitto d'heresia, come d'ogni altro incomparabilmente più graue, & alla cui estirpatione deuono con somma diligenza attendere i Giudici dalla Santa Inquisitione, s'ammettono i complici, se ben perciò infami a testimoniare contro del Reo, anche senza tortura, imperoche altrimenti per lo terrore, e spauento d'essi tormenti si ritrarebbo-

no dal deporre; e così il delitto restarebbe impunito, che faria cosa molto dannosa, e sconueneuole. Egli è con tutto ciò in arbitrio del Giudice l'ammettergli, e con la tortura, e senza essa: & alle volte pur anco nel supremo Tribunale della Santa Inquisitione Romana dannosi a i compagni del delitto i tormenti *in caput aliorum*, & *ad tollendam infamiam*, secondo che si stima necessario, & opportuno.

## IV.

**S**E vn testimonio esaminato a difesa del Reo negherà d'esser parente d'esso Reo, e per lo sia, deve riputarsi testimonio falso, e merita castigo; non ammettendosi a tal'esamine, nè a prouar eccezioni contra i testimoni del Fisco, i parenti fino al quarto grado inclusiuamente.

## V.

**S**E il delitto sarà di sì fatta qualità, che non ammetta, se non per qualche strano accidente, contesture de' testimoni, e però difficilissimo si renda a prouarsi, e con tutto ciò vi saranno molti legittimi testimoni singolari, il Reo, ancorche neghi nella tortura istessa, potrà punirsi con pena straordinaria. *Tale est delictum Sacerdotum sollicitantium mulieres pœnitentes ad res inhonestas in actu Confessionis sacramentalis.*

## V.

**S**E vn Reo nel Santo Officio allegherà per sua difesa qualche cosa da prouarsi, anco in parti assai lontane, e non potrà egli per la sua pouertà farla prouare, è obligato il Giudice in ogni miglior modo a ricercarla, & inuestigarla, acciò senza difese non si rimanga alcuno in così Santo Tribuna-

le, & in cosa di tanta importanza.

## VII.

**S**E parte de' complici sarà carcerata, e parte contumace, deue il Giudice proceder prima contra i contumaci, e poi profeguir la causa de' carcerati: perche altrimenti si darebbe a i contumaci maggior campo di fuggir la giustizia.

## VIII.

**L**E copie di tutte le sentenze, & abiurationi, che si danno in causa di Fede nel Santo Officio, ò nella Corte Episcopale, deuono mandarsi sempre al sommo, e supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana.

## IX.

**Q** Valunque non haurà, spontaneamente comparendo, accusato se stesso, ma sarà stato denunciato, ò per altro modo giudiciale, secondo l'ordine di ragione, indiciato, inquisito, processato, e col pouole ritrovato d'heresia formale, dourà, pentendosi, abiurare pubblicamente con l' habitello.

## X.

**Q** Velli, che abiurano solo come vehemente-mente sospetti d'heresia, ò d'apostasia, ancorche ciò segua alle volte in publico, non deuono però portar l' habitello.

## XI.

**I**N tutte le sentenze, che contro à gli heretici non rilassi, e penitenti si promulgano, hauuifi a porre la clausola, che sono stati heretici, e conseguentemente sono incorsi in tutte le pene, che dalle leggi, e sacri Canoni sono à gli heretici imposte.

## XII.

**G**li Heretici rilassati (ò penitenti, ò impenitenti) che siano (potendosi dare al braccio secolare) non hanno ad abiurare.

## XIII.

**I** Confessori non deuono esaminarsi mai, ne a favore, ne a disfavore de' Rei loro penitenti intorno a i delitti sentiti in confessione, ancorche spettino al Santo Officio: e se perauentura venissero da i Giudici interrogati, possono saluamente rispondere, di non saperne niente. Et è da notare, che se il Confessore, ò per imprudenza, ò per malitia, ò per qualsiuoglia altra cagione in giudicio riuelasse la cōfessione, cotal riuelatione niun'indicio farebbe cōtro al Reo, perche tal confessione fù fatta al Confessore, non come ad huomo, ma come a Dio solo.

## XIV.

**G**L'Inquisitori non hanno ad intrametterli nelle cose appartenenti al foro della coscienza, con ascoltare i colpeuoli in confessione sacramentale: ma deuono fare gli atti giuridici conforme al carico dalla Santa Sede Apostolica loro imposto.

## XV.

**C**Olui, che per timor della morte, ò per troppo mali trattamenti, rimossa la credulità, passa a i riti de' Maomettani, ò Saracini, non si dee hauer per apostata formale, ma solamente per sospetto d'apostasia.

## XVI.

**I** Medici, Maestri di scuola, e Confessori, che hauranno abiurato come vehementemente sospetti, non soglion restituirsi, ò habilitarsi a' loro primieri vffici,

uffici, se non d'espreso ordine, e gratia del Sommo Pontefice.

## XVII.

**S**E vi farà nel Santo Officio qualche abiuratione non autenticamente, ne canonicamente fatta, si potrà far reiterare, & autenticare in questo modo. Si citerà il Reo, della cui abiuratione non costa giuridicamente, e se gli dirà, che contro di lui vi sono indicij, che habbia tenuto le tali, e le tali heresie, ne tali, e tali tempi &c. E s'egli si seuserà, dicendo, che già ne fù inquisito, e le abiurò, e sodisfece all'Inquisitore &c. gli si opponga, che ciò legitimamente non costa al Santo Officio, e s'induca ad abiurare canonicamente dinanzi all'Inquisitore, & all'Ordinario, Notaro, e testimoni, e se ne formi scrittura autentica.

## XVIII.

**S**E auuerà che vn Reo doppo hauer confessato gli errori, & heresie da lui tenute, & offertosi pronto ad abiurare, se ne muoia catolicamente auanti l'abiuratione, दौरa leggerfi pubblicamente la sua confessione, & assoluerfi dalla scomunica promulgandosi contro di lui là sentenza, in cui gli s'impongano solamente pene priuatiue, non positie, e si dichiari priuato d'honori, officij, e dignità, conforme al tenor delle leggi, & incorso in tutte le pene dalle leggi ciuili, e canoniche a gli Heretici tassate; & alla fine si ammetta alla sepoltura Ecclesiastica.

## XIX.

**S**E alcuno sarà stato assoluto definitiuamente, ouero, *ab instantia iudicij*, e sopraueranno contro di lui prove più piene, potrà, e दौरà condannarsi.

Colui,

## XX.

**C**Olui, che non essendosi pienamente prouato il delitto d'heresia &c. viē purito in pena straordinaria, soprauenendo legitima proua d'esso delitto; potrà punirsi di pena ordinaria, perche la sentenza, in fauor della Fede, non possa *in rem iudicatam*.

## XXI.

**D**Euono gli heretici, ancorche emēdati, se nō vi è somma certezza della loro emendatione. denunciarsi al S. Officio; e può l'Inquisitore contro ad essi procedere: percioche fingono alle volte, e bene spesso, d'esser conuertiti, per ingannar i Catolici.

## XXII.

**L**E attioni publiche della Fede deuono celebrarsi in giorni di festa nella Chiesa, accioche gli huomini, vedendo le pene, & i castighi de'Rei, prendano argomento di temere, e s'astengano dal male.

## XXIII.

**A**Vanti si promulghino le sentēze, hannosi a citare, & a chiamare i Rei ad vdire personalmente la loro sentenza, qual deue, non di notte, ma di giorno pronunciarsi dal Giudice sedente, altrimenti non sarebbe valida; e deue il Notaro autenticandola porui, ch'ella è stata promulgata dal Giudice *pro tribunali sedente*: e non aggiungendouisi dette parole, è nulla, perche in sedēdo egli serba la Giudicaria Maestà, che a Dio stesso, non a gli huomini si attribuisce. Et oltre a ciò cōuiene in essa esprimer articolatamente la causa della condannatione del Reo.

## XXIV.

**S**E alcuna persona non solamēte dotta, e scientiata, ma anco idiota, e vile, cōfesserà d'hauer erra-

to in Fede intorno a qualche propositione notissima, e canonizzata nella Chiesa di Dio, come che Christo nostro Signore non sia vero figliuolo di Dio, ò ch'egli non sia risuscitato da morte a vita, ancorche dica, di non hauer saputo, che la Chiesa tenesse il contrario, non si resta per tutto ciò di pronunciare sicuramente contro di lui, come contro d'heretico, non essendo per niuna maniera in alcun Christiano, e molto meno in soggetto letterato, probabile così fatta ignoranza.

## XXV.

**C**Olui, ch'essendo preso, e carcerato per causa d'heresia, fugge dalle carceri, anco con rompimento d'esse, non perciò dee hauerli per conuinto, ò per confesso: ma ben punirsi secondo la qualità del soggetto, e della fuga. E non potendosi ripigliare, hassi a procedere contro di lui, come contro d'vn contumace, & impenitente.

## XXVI.

**L'**Heretico negatiuo non dee a cautela riconciliarsi, ma assolutamente rilasciarsi al braccio secolare.

## XXVII.

**T**anta è l'iniquità dell'Arte magica, che, a parere del glorioso P. S. Agostino, chi l'adopra, ò ne richiede a coloro: che la fanno, dargli aiuto, ò fauore, ò chi in sua casa gli riceue, ò vâ alla loro, ò consente a quel che fanno, ò dicono, si è, come s'egli hauesse rinegato la Fede Christiana, ò il Battesimo, ed è peggio, che pagano. Onde ella dee esser di lungi da ogni fedel Christiano.



## XXVIII.

**C**hi sarà stato riconciliato dall'Inquisitore, mediante l'assoluzione dalle censure per causa di Fede, dourà nondimeno sacramentalmente confessare gli stessi errori al Sacerdote.

## XXIX.

**G**li Heretici penitenti, che in caso, ò pericolo di morte possono esser assoluti da ogni semplice Sacerdote, etiamdio irregolare, degradato, scomunicato, & heretico, mentre non vi siano presenti ò gli Ordinarij, o gl'Inquisitori, ò il proprio Sacerdote, o altro Sacerdote esposto, non irregolare, non degradato, non scomunicato, non heretico &c.

## XXX.

**N**on possono gli Ordinarij, ne gli Inquisitori, essendo il delitto d'heresia più di ogn'altro graue, & enorme, mutare, o diminuire le pene tassate dalle leggi contro a gli Heretici, ne meno cangiar la sentenza da essi contro i sudetti Heretici promulgata: ancorche in altri casi possano riseruarli l'autorità di commutar le pene arbitrarie da loro imposte a i Rei nelle sentenze.

## XXXI.

**I**Maschi da quatordici, le Femine da dodici anni in sù possono farsi abiurare.

## XXXII.

**L**A pertinacia, per cui l'huomo si costituisce heretico consumato, non è la sola ostinatione, con che alcuno, etiamdio ammonito, persiste in quell'errore, che deue lasciare, ma ciascun deliberato consentimento contrario alla verità Catolica da lui conosciuta.

## XXXIII.

**Q**Vando si tratta di convincere nel Sato Officio vn'heretico negatiuo, ad affetto di rilasciarlo poco poi appresso alla corte secolare, perch' il negotio porta seco grandissimo pregiudicio, ancorche il Reo dechiari, d'hauer i testimoni per legitimamente esaminati, e ripetiti, deue nondimeno l'Inquisitore con somma, & esquisita dlligēza ripetergli *ex officio*.

## XXXIV.

**A**Gli Heretici specialmente rilasci, e legitimamente conuinti, ò confessi, e perciò giustissimamente condannati, sono vietati l'appellationi, & essi, appellandosi, non deuno esser ascoltati, e ragioneuolmente; conciosia che tal rimedio sia stato instituito in aiuto dell'innocenza, non a difesa dell'iniquità.

## XXXV.

**N**On deuno, nè possono gl'Inquisitori per niuna occasione somministrare ad altro Tribunale giamai nè indicij, nè persone di qualsuoglia conditione, ò qualità.

## XXXVI.

**S**E vn Christiano doppo il Battesimo nell'età infantile (per esemplo, di due, ò tre anni) instrutto nella setta Maomettana, ò in altra contraria alla Religione Christiana, e Catolica, l'haurà abbracciata, e poi fatto grande, & hauuta notitia d'essere stato battezzato, e saputo quello, che importi la Fede Christiana, noo haurà ratificato l'apostasia, ma perseverato sempre nella sua ignoranza, deue questo tale, venendo a penitenza, riceuersi come apostata quanto all'abiuratione, ma però sēza alcun castigo, e sen-

e senza minacciargli la pena del rilasso, ò fargli fare obligatione alla detta pena del rilasso: ma se haurà scientemente ratificato, il delitto dell'apostasia, dourà obligarsi alla già detta pena di rilasso.

## XXXVII.

**N**on può dall'Ordinario esser assoluto colui, che dall'Inquisitore è stato scomunicato.

## XXXVIII.

**S**E vn Reo complice esaminato pianamente senza tortura, come principale quãto a se stesso, haurà confessato il delitto oppostogli, la confessione sua basta al condannarlo senz'altra ratificatione: ma se egli haurà confessato solamente in tortura, e non prima, deue ratificare la detta sua confessione fuor de'tormenti.

## XXXIX.

**N**on deue il Giudice hauer col Reo familiarità nè domestichezza: perche indi ne suol nascere non poco disprezzo dell'autorità, e persona di lui, e generarsi anco pregiudicio alla causa.

## XL.

**I**L Giudice mentre esamina i Rei dee mostrarsi nel volto anzi rigido, e terribile, che nõ, ma non mai precipitar nell'ira contro ad essi, ancorche gli stimi huomini cattiu, e scelerati: nè per qualsiuoglia cagione prometter loro giamai l'impunità.

## XLI.

**I**L Denuntiatore in causa di Fede si conta frà gli altri testimoni, percioche, non come priuato, ma come vno del Popolo Christiano, & in causa pubblica, denuntia l'heretico, nel qual caso deue, come legitima, riceuersi la testimonianza di lui.

Nel

## XLII.

**N**El carcerare i Rei bisogna vsare grandissima prudenza, perche la sola carceratione per lo delitto d'heresia apporta notabile infamia al carcerato. Onde haurà molto bene a considerarsi, e la natura degl'indicij, e la qualità de'testimoni, e conditione del Reo, per caminare cautamente, e sicuramente.

## XLIII.

**P**Er quanto si voglia lungo corso d'anni, che il marito dalla moglie, ò la moglie dal marito viua assente, non può ne l'vno ne l'altra contraher nuoue nozze, se prima non hauranno certo auuiso della morte, quello di questa, ò questa di quello, altrimenti incorrono sospitione d'heresia per l'abuso del santo Sacramento del Matrimonio: e senza cotale auuiso non vengono dalla lunga assenza scusati in alcun modo. Il medesimo si dice di quelli, che pretendendo nullo il primo matrimonio, passano a cõtrahere il secondo, non vi essendo alcuna euidenza, ò dichiarazione della Chiesa circa la nullità del primo.

## XLIV.

**N**El darsi i tormenti a i Rei deue il Giudice proceder con essi moderatamente secõdo la loro qualità, e conditione, & hauer sempre l'horologio da poluere per saper quanto tempo vi scorre, ne discendere a tormentare alcuno, se non noue, ò dieci hore almeno dopo che il Reo haurà pigliato il cibo.

## XLV.

**N**Elle sentenze, massimamente, publiche, nõ de- uono con parole proprie tutti i delitti, e circostanze d'essi spiegarli al Popolo, sì per seruare il

deco-

decoro, sì per non offendere le pie orecchie degli ascoltanti, e sì per hauere al luogo sacro quella riuerenza, che gli si deue.

## XLVI.

**C**Olui, che scientemente contraherà matrimonio con la moglie altrui, & all'incontro colei, che si iposerà col marito d'altra donna, soggiaceranno alle pene di coloro, che hauendo vna moglie viua, ne prendono vn'altra.

## XLVII.

**N**El delitto d'heresia deue starfi più tosto al secondo che al primo detto del testimonio, quando però nel primo habbia negato, e nel secondo confessato; e questo in fauor della Fede: purchè al detto testimonio altro non osti, ne altro difetto egli habbia, che quello dello spergiuro. E il vero, che alla depositione di cotal testimonio, per lo spergiuro, e variatione, si toglie vn non sò che di credenza ad arbitrio del Giudice: e non si deue ammettere la già detta sua depositione senza tortura, per vedere, in qual detto ei voglia persistere.

## XLVIII.

**A**Niun'altra cosa dee l'Inquisitore tanto studio porre quanto in guardarsi di pattouire co' Rei denunziati in qualsiuoglia conditione.

## XLIX.

**D**Eue l'abiuration degl'heretici esser pura, chiara, e semplice, non conditionale, non simulata non dubbia, & in essa deuono spiegarsi in specie tutte l'heresie, bestemmie, & attioni hereticali, tenute proferite, e commesse rispettiuamente dal Reo: & hà a farsi sempre doppo la sentenza condannatoria,

non mai dauanti ad essa; regolarmente in l'ingua volgare: con la sottoscrizione almeno di esso Reo, se tutta non potrà egli scriuerla di propria mano.

L.

**C**oloro, che celebrano la Messa, & ascoltano le confessioni de' penitenti non essendo Sacerdoti, che negano la Santissima Trinità, la diuinità del Nostro Signore Giesù Christo, la purissima sua concettione per opra dello Spirito santo, la morte, ch'egli patì per redimerci, e la verginità dell'immacolatissima Madre di Dio, non deuono (ancorche pentiti) riceuersi a misericordia, ma rilasciarsi al braccio secolare: se però al supremo Prencipe non piacesse (vsando della singolar sua benignità) altrimenti verso loro adoprare.

LI.

**C**olui, che dice, d'hauer creduto il falso, stimando, che così tenesse la Chiesa, deue esporfi ai tormenti sopra la sudetta sua pretesa intentione: percioche non si hà da stare al suo detto, che così habbia tenuto, ò stimato.

LII.

**C**hi nel giuoco, ò per facetia, e burla profereisce parole hereticali, si rende sospetto d'heresia, e deue, come tale abiurare, & esser punito.

LIII.

**Q**vando si teme, che il Reo, citandosi, commetta fuga, ò pur è indiciato di delitto graue, deue personalmente esser catturato, senz' altra precedente citatione.

Quelli,

## LIV.

**O**Velli, che sono dubbiosi nella Fede, cioè pertinacemente aderiscono al dubbio, che hanno, con deliberatione d'animo, e compiacimento nel dubitare, e non sono pronti a riceuer la correctione secondo l'ordine del Superiore, sono heretici: ma se, lasciato alla fine il dubbio, abbracciano fermamente la parte Catolica, deuno riconciliarsi abiurando prima l'errore, come heretici formali.

## LV.

**N**ell'esaminare i Rei, massimamente heretici, cōuiene, che l'Inquisitore proceda molto cautamente, e con grand'intrepidezza d'animo, imperochè usano essi tutte l'arti possibili per non confessare il vero. Hora parlano equiuocamente, e conditionatamente. Hora si sforzano di torcere altroue l'interrogationi, che loro vengono fatte. Hora fingono di stranamente marauigliarsi, e rimanere attoniti. Hora in altre forme riuolgono la verità del fatto di quello ch'è seguito. Tal' hora con certe loro assai ben lunghe digressioni fanno dal proposito lontanissimi. Alle volte cō superbe dicerie vogliono giustificarsi stessi, e con fermo viso, e con salda voce parlano in sì fatta guisa, che sembrano essere affatto innocenti. Non mancano similmente (quando stimano, che ciò li sia per tornar bene) di simulare certi loro sfinimenti, e languidezze di corpo, ch'ei si pare appunto, ch'abbiano di presente a spirar l'anima. Mostrano anco bene spesso, d'esser diuenuti pazzi, e sotto specie di simulata fantità procurano d'ingannare il Giudice. In somma egli sono le volpi astutissime di Sansone. E perciò vegga l'Inquisitore di non

lasciarsi in modo alcuno da i loro artificij vincere, ò piegare.

## LVI.

**S**E alcuno sarà volontariamente passato a gli empj, e profani riti de' Giudei, Maomettani, & Heretici, e gli haurà in effetto liberamente esercitati; ò pure haurà asserito, e mordacemente difeso propositioni manifestamente empie, & heretiche, ò in altre simili cose delinquito, ancorche dica, e con giuramento affermi, ciò hauer fatto con buona intentione, non si vuole, ne si suole ascoltare, ma di fatto, come heretico, & apostata si punisce.

## LVII.

**C**Olui, che doppo la penitenza publica da lui fatta ardisce di riuocare la sua confessione, ouero dice d'essere stato ingiustamente condannato, deue, se non come impenitente, almeno come temerario essere punito.

## LVIII.

**A**Ncorche negli altri delitti non possano i consanguinei del Reo essere sforzati a testimoniare contro di lui, ciò nondimeno non hà luogo nel delitto d'heresia, e può l'Inquisitore sforzarli a render cotal testimonianza; douendosi alla parentela, ò consanguinità preferir sempre in ogni maniera la Religione: deue però farsi con quella circospezione che si conuiene.

## LIX.

**C**OME che nell'altre cause, publicato il processo, non si riceuano più testimoni sopra i medesimi articoli, ò altri a quelli contrari, suole però altrimenti



menti farsi nelle cause di Fede, attesoche la publicatione sudetta si fa in secreto: onde cessa ogni sospetto di subornatione. Oltrache, procedendosi per via d'inquisitione, debbono in tal caso i testimoni riceverfi anche doppo la publicatione.

## LX.

**I** Anno veramenre i testimoni ad esser ne' loro detti, quanto alle cose sostantiali, concordi, che altrimenti non si dà loro alcuna credenza: ma nondimeno s'eglino con le medesime parole affatto testimonieranno, si rendono di falsità molto sospetti: potendo parere, che innanzi habbiano cospirato contro al Reo.

## LXI.

**S**E il Reo hauesse incidentalmente ne' suoi costumi confessato qualche homicidio, ò altro delitto spettante al foro secolare, non deue nella sentenza, & abiuratione publica farsene alcuna mentione, per schifare quegli inconuenienti, che di leggieri potrebbero nascere in odio, e dispregio grandissimo nel Tribunale.

## LXII.

**A** Colui, che ricetta vn'Heretico notorio, e manifesto, ouero amico, e parente del ricettante, auuenga che si scusi, con dire, che non lo conosceua per heretico, non deue però darfi fede, & a lui tocca il prouare cotal sua pretesa ignoranza: e non la prouando, si rende meriteuole di castigo.

## LXIII.

**G**Li Scismatici, ancorche non tengano alcuna particolar heresia, nientedimeno, stando essi

dal sommo, e supremo Capo disuniti, mostrano di credere, che l'vnità della Chiesa Catholica possa diuidersi, e che al Sommo Pontefice non debba vbidirsi, e simili altre cose empie, & heretiche. Onde soggiacciono al Tribunale del Santo Officio; e nella lor pertinacia persistendo, incorrono nella scomunica, & altre pene degli Heretici: ma volendo essi con puro cuore all'vnità della Chiesa ritornare, hanno a riceuersi benignamente, con far loro abiurare lo scisma.

## LXIV.

**N**ell'ammonire i Rei a douer pianamente dir la verità, se hanno tenuto, detto, ò fatta alcuna impietà contra la Fede Catholica, e legge Euangelica, & a guardarsi, di dire alcuna cosa falsa, ò contro a se stessi, ò contro ad altri &c. vsino gl'Inquisitori maniere piaceuoli, e caritatiue, non aspre, ò spauenteuoli, accioche i Rei per timor de'Giudici non dicano qualche bugia.

## LXV.

**E**ssendo la facoltà che si dà al Reo, di difendersi in causa d'heresia, in vn certo modo mancheuole, posciache non gli si fanno sapere i nomi de' testimoni, è necessario, che le proue per conuincerlo siano chiarissime, e certissime.

## LXVI.

**C**olui si pressente rilasciato, il quale, poscia d'hauer abiurata l'heresia, ricetta, guida, visita, & accompagna gl'heretici, e conuersa con loro.

## LXVII.

**L**'Heretico, il quale *in articulo mortis* viene assoluto, deue, se haurà con la sua falsa dottrina ingannato

gannato alcuni, promettere di sodisfare, cioè, scoprir loro la frode: la qual cosa non s'intende hauer luogo qualunque volta egli habbia di già sodisfatto, ò non possa in verun modo sodisfare, ò perche gl'ingannati siano assenti, ò perche egli poco stante debba esser condotto alla morte: e ceisa altresì la necessità di tal cautela, quando per altra via sia stato a gl'ingannati scoperto l'inganno.

## LXVIII.

**S**E alcuno per ignoranza caderà in heresia, auengache non si punisca, come heretico, deue però riuocare gli errori suoi semplicemente, e senza conditione.

## LXIX.

**C**Hi fuori di giudicio haurà confessato di credere le tali, e tali heresie, e di cotal sua confessione estragiudiciale sarà conuinto, dourà (etiandio in tortura) interrogarsi, s'egli ha tenuto le sopradette heresie.

## LXX.

**A**Ncorche vn Reo non sia infamato d'heresia, nientedimeno, se gl'indicij saranno contro di lui gagliardi, ei dourà sporsi a rigorosa esamina, non si richiedendo, ad effetto d'esser torturato, infamia nel delitto d'heresia, il quale più che ogn'altro, si comette di nascosto.

## LXXI.

**S**E il Reo sarà stato leggiermente torturato, si che la tortura non agguagli altrimenti gl'indicij, ancorche niun'altra cosa sia risultata, che più lo graui, potranno ad ogni modo i Giudici imporgli qualche pena a loro arbitrio, sicome potrebbero

in tal caso ripetere contro di lui la tortura; ma s'egli bastevolmente sarà stato tormentato, dourà senz'altra pena rilasciarsi: il che si dice anco di colui, che si farà, conforme a i sacri Canonì, purgato.

## LXXII.

**E**gli non basta, che il Reo, per gagliarde sospitioni, che di lui si hanno, nascenti dalle cose da lui confessate, ò contro di lui prouate, abiuri nel Santo Officio, ma deue oltre a ciò giustamente esser punito, ò di pena pecuniaria, ò di rilegatione, ò di carcere, ò di galera, secondo la qualità del delitto, essendo l'abiuratione non tanto pena, quanto cautela del Santo Tribunale per l'auenire.

## LXXIII.

**N**on deue ad alcuno parer marauiglia, se i Rei, che doppo la rottura si rilassino, ò pure canonicamente si purgano, ad ogni modo vengono condannati nelle spese, perche ciò a lor colpa auuene, hauendo il Fisco hauuta giustissima causa di procedere contro di essi. E se gl'indicij hanno potuto fare; che contro di loro si venisse a i tormenti, & alla purgatione, perche non basteranno a fare, che si condannino in quelle spese, che à publica vtilità si sono con grandissima ragione fatte?

## LXXIV.

**L**A confiscatione de' beni seguita contro ad vn' heretico penitente, non si stende a quei beni, ch'egli haurà dopo la sua condanatione acquistati.

## LXXV.

**S**E con i beni dell' heretico vi faranno beni spettanti ad altre persone, questi non si hanno ad occupare in vigore della cōfiscatione de' beni di esso

here-

heretico; ma deuono restituirsi a loro padroni: anzi se vi faranno creditori dell'heretico inanzi, ch'ei cadesse negli errori, è obligato il Fisco a sodisfarli.

## LXXVI.

**O** Vantunque di ragione ciuile la carcere non serua fuorche alla ritenzione, e custodia de Rei non alla pena giamai, segue però altrimenti nel foro Ecclesiastico; perche a gli Heretici pentiti, oltre alla publica abiuratione, s'impone anco la pena della carcere perpetua: perche altrimenti, non potendo i sacri Canon con pena di morte castigare alcuno, non vi farebbe pena alla grauità del delitto confaceuole.

## LXXVII.

**S**E vn'Heretico indiciato, e carcerato, confesserà liberamente gli errori suoi prima, che gli si facciano sapere i detti de'testimoni, non potendosi ancora chiamare formalmente conuinto, rendesi degno, che gli si perdoni la carcere perpetua, stando però l'altre pene solite imporsi a gli Heretici.

## LXXVIII.

**A** Vuenga che vn'Heretico mille volte auanti la sentenza protesti di voler perseuerare nell'error suo, nondimeno, se nel punto stesso, che si hà da proferir la sentenza, si mostrerà veramente pentito, e pronto a voler rimettersi a quanto giudicherà il Superiore, dourà riceuerli a misericordia, e riconciliarsi alla Santa Madre Chiesa, con imporli tuttauia le sudette pene di carcere perpetua &c. Se poi data già la sentenza, e rilasciato al braccio secolare, pentendosi, debba riceuerli a misericordia, ciò si rimette all'arbitrio de'Giudici; che douranno

con

con gran cautela in ciò procedere, essendo il caso molto pericoloso, potendosi dubitare di simulata conuerfione.

## LXXIX.

**I** Dogmatisti, e Seduttori, che insegnano altrui l'heresie, se non compaiono spontaneamente, ò inquisiti, citati, e chiamati da' Vescouï, & Inquisitori, non si mostrano di subito pronti a conuertirsi, & ad abiurare con puro cuore, e senza alcuna finzione, ò hanno di fatto nociuto ad alcuno, ò peruertito, ò tentato di peruertire i Regi, e Principi stessi, con le loro mogli, e figliuoli, non debbono riceuerfi a misericordia: ma formato contro ad essi legitimo processo, darsi per publica sentenza al braccio secolare.

## LXXX.

**N**on dee veramente, come rilasso, ancorche in effetto egli sia tale, dagli' Inquisitori esser punito colui, che prontamente, non ancor denunciato, ne accusato, ne meno per timore di douer esser accusato, ò denunciato, confessa d'esser ne' medesimi errori ricaduto; ma però hanno prima essi Inquisitori a darne parte al Sacrosanto Tribunale dell'Inquisitione Romana.

## LXXXI.

**P**otrebbe ad alcuno parere, che i figli degli heretici rilassi, ogni volta, che i loro padri prima d'esser dati al braccio secolare si pentono, e riceuono i santi Sacramenti della Penitenza, & Eucharistia, non douessero soggiacere alla priuatione de' paterni beni: ma egli non è così: perche, se bene a cotali rilassi penitenti si concedono dalla Chiesa i so-

pra-

pradetti santi Sacramenti, acciò nel foro della coscienza non si chiuda a chiunque si conuerte il pietoso grembo di lei, che perciò da santissimi; e grauiissimi autori si dice, ch'essi vengono riceuuti nel giudicio di Dio stesso; nō s'hanno però nel foro esteriore (mercè alla loro grand'incoftanza) se non per heretici rilassi, & impenitenti (che perciò ne anco vègono con solenne, e giuridica assolutione reincorporati alla Santa Madre Chiesa) e come tali propriamente deuono darsi alla corte secolare, acciò siano castigati, e doppo morte abbrucciati. Laonde meglio si dice, che nel foro del Santo Officio siano riceuuti a penitenza, che a misericordia. L'istesso hà a dirsi de' figliuoli degli Heresiarchi, imperoche egiino, se ben conuertiti, si danno al braccio secolare, senz'alcuna solenne reincorporatione alla Chiesa:

## LXXXII.

**D**Eue colui, che in vna sola heresia sarà caduto, abiurarle nondimeno tutte: perciò, s'egli poscia caderà in vn'altra heresia, dourà giudicarsi rilasso.

## LXXXIII.

**C**Olui, che non vuole abiurare, particolarmente *de formali*, ouero *de uehementi*, hauendone l'obbligo per sentenza data contro di lui, hàssi a condannare, come impenitente.

## LXXXIV.

**A**Ncorche il Reo contumace in assenza sia stato condannato, come heretico, & abbrucciata si la statua di lui, s'egli nondimeno sarà prelo, ò comparirà spontaneamente nel Santo Officio, dourà quanto alla persona sua, e quanto a i beni ascoltarfi, etiam-

etiandio che sia passato l'anno ; e se humilmente chiederà perdono, ammetterfi (purche non sia rilassato) al grembo della Santa Madre Chiesa, ma con acerbissime pene per la sua contumacia : men graui però, quando egli farà spontaneamente comparso a riconoscer il suo errore.

## LXXXV.

**S**E alcuno haurà confessato il delitto solamente per timore de' sopra stanti tormenti dall'Inquisitore minacciatigli, il che si hà ad intendere, quando il Reo di già si troua legato, ò spogliato, ò pure nel luogo de' tormenti costituito, deue nientedimeno ratificare opportunamente in giudicio la sua confessione. E ciò si dice anco di colui, ch'haurà confessato nella tortura datagli doppo indicij grauissimi prouati, e doppo d'esser conuinto, d'hauer egli più d'vna volta ancora estragiudicialmente confessato d'hauer commesso il delitto, altrimenti detta confessione non valerebbe.

## LXXXVI.

**L**A legge diuina sotto pena di morte interdice, e vieta tutto cio che si dice, e fa per arte magica, e secondo le leggi humane, ciuili, ed Ecclesiastiche gl'Indouini, Maghi, & Incantatori sono infami, e nõ debbono esser riceuuti a testimonianza, ne a comunione; anzi debbono esser scomunicati : imperoche si fanno compagni de' Demoni, co' quali, come sono compagni nella colpa, faranno compagni nell'eterna pena dell'Inferno.

## LXXXVII.

**N**ON resta il delitto d'heresia pienamente prouato per testimoni singolari, ancorche siano  
molti



molti; come ne anco si hà a dire, che per tre testimoni contesti meno idonei il Reo ne rimanga convinto.

## LXXVIII,

**P**Er qualsiuoglia, benchè ampia, e generale facultà concessa a i Confessori, di poter assolvere da tutti i peccati, censure, e casi riseruati, etiamdionella Bolla *in Cœna Domini*, non s'intende però esser loro conferita l'autorità d'assolvere dal peccato dell'heresia, se con parole espresse non se ne fa special mentione.

## LXXIX.

**C**Olui, che asserisce, particolarmente ne'suoi scritti, alcuna cosa, ch'egli sà di certo, esser contro la Fede della Santa Chiesa Catholica, ancorche faccia vna cotal sua protesta generale in contrario, non può niun giouamento riportarne, ma come heretico pertinace deue esser punito.

## XC.

**S**E alcuno similmente ammonito in giudicio, che la tale, e tale propositione è heretica, persiste nel dire, ch'egli tuttauia tiene, e crede la detta propositione, ancorche protesti, che non intende di dire, se non conforme alla Fede, e determinatione della Chiesa, non può così fatta protesta in modo alcuno giouarle.

## XCI.

**C**OME non può alcuno intercedere per qualsiuoglia Reo d'offesa maestà humana, vietandolo apertamente le leggi; così non può, ne deue chi che sia per vn'manifesto heretico porger prieghi, ò fare altro vfficio a fauor di lui: essendo cosa molto più

più graue la diuina, ed eterna, che l'humana, e temporal maestà offendere.

## XCII.

**D**Eue il Reo accusato, e legitimamente conuinto di molti errori, & heresie formali, confessarle interamēte tutte in giudicio: e negandone proteruamente alcuna, ancorche confessi l'altre, hassi a condannare, come heretico negatiuo, diminuto, & impenitente.

## XCIII.

**I**L rilasso legitimamente conuinto deue, ò confessando, ò nò, rilasciarsi al braccio secolare.

## XCIV.

**C**lui, ch'haurà confessato, ò, restarà conuinto, d'hauer proferito propositioni temerarie, ingiuriose, scandolose, o simili, dourà spedirsi con pena straordinaria, & anche con abiuratione *de leui*, ouero *de vehementi*, secondo la grauità d'esse propositioni, e qualità, ò conditione della persona.

## XCV.

**L'**Heretico pertinace, cui non haurà vfficio alcuno di Christiana pietà potuto indurre a convertirsi, dourà non solamente al braccio secolare rilasciarsi, ma anche viuo viuo abbruciarli.

## XCVI.

**S**E alcuno, doppo hauer proferita qualche heresia, di presente correggerà se stesso, riuocandola, e mal contento dimostrandosene, non deue a qualsiuoglia pena condannarsi.

## XCVII.

**L**E parole dubbiose, che possono ecsi in buono, come in reo senso pigliarsi, hanno più tosto

in senso catolico, che heretico ad esporfi; quando però non siano state proferite con inganno, ò da persona sospetta, e l'interpretatione sia credibile, e verisimile.

## XCVIII.

**C**olui, che da legitimi indicij peruenuto haurà in giudicio cōfessato alcuni errori, & heresie, e poscia ardirà temerariamente di riuocarle, niuna causa, ò ragione allegar potendo, che detta sua confessione debba esser tenuta per erronea, se in detta sua riuocatione anderà persistendo, doura, come heretico negatiuo, & impenitente, al braccio secolare rilasciarsi.

## XCIX.

**O**ccorrendo il caso, che alcun'Hebreo per delitto spettante al Santo Officio debba esser punito, ciò non deue farsi dall'Inquisitore senza l'Ordinario: ma conuiene, che ambedue procedano vnitamente al castigo di esso.

## C.

**H**eretico negatiuo deue chiamarsi, e come tale esser punito colui, che per detto di più testimoni contesti senz'alcuna eccectione resta pienamente conuinto, d'hauer non solamente proferito, e commesso parole, & attioni espressamente hereticali, ma asserito di credere l'vne, e l'altre rispettiua-mente, & esso tuttauia con pertinacia, & ostinatione le nega, dicendo, e protestando, d'essere stato sempre Catolico &c. Nel che però hassi a procedere molto pesatamente, e caminare con la regola somministrataci dal supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, la quale non

così facilmente suol condannare alcuno per Reo negatiuo; ma vfa in ciò vna somma circospettiōne con altrettanta pietà congiunta.

## CI.

**C**Ontro a gli heretici morti, ad effetto di dannare, non loro stessi, che non possono citarsi, ma la lor memoria, confiscargli i beni, non si procede, se non per manifeste, e concludenti proue, per le quali essi restino pienamente conuinti, d'esser veramente stati heretici, & hassi anche in ciò qualche riguardo a i luoghi, doue così fatte cause potessero generare scandalo, e pericolo: e che non vi sia sospetto, che simili diligenze si facciano più tosto per auaritia, che per zelo della Fede.

## CII.

**Q**Velli, che tengono libri prohibiti, quali però non contengono heresie, ò falsi dogmi, incorrono nella scomunica, ma non già nella sospitione d'heresia; e possono dall'Inquisitore esser assolti.

## 'CIII.

**N**On vfa il Santo Officio di far pagar la sicurtà a quelli, che doppo il termine sono liberamente comparssi, perche con detta comparitione spontanea s'intendono purgare ogni tardanza.

## CIV.

**S**E alcuno, doppo d'esser caduto in heresia, sarà stato prouisto di qualche Chiesa Parocchiale, riconciliandosi egli poscia, è necessario, inanzi che torni all'effercitio della cura, si faccia rinualidare il titolo per nuoua prouisione della Santa Sede Apostolica.

## CV.

**A** Promulgar la sentenza aſſolutoria , non meno che la condannatoria , hanno ad interuenire l'Ordinario, e l'Inquiſitore .

## CVI.

**N** Elle ſentenze tanto pubbliche , quanto priuate ſi deuono tacere i nomi, e circoſtanze non ſolamente de'teſtimoni , ma anco d'altre perſone nominate nel preceſſo per qualſiuoglia cagione . Saluo però , ſe la ſentenza non foſſe in materia di poligamia , che all' hora non iſconuerrà nominar le donne con le quali il Reo haurà contratto il matrimonio .

## CVII.

**S** E la denuntia farà graue il denuntiatore ſenza ecceſſione, il Reo di non intera fama, & in eſſa ſi tratti di libri , e ſcritti heretici , e vengano nominati i famigliari , e conſaguinei del Reo potrà l'Inquiſitore , ſenza uſar per all' hora altre diligenze , far catturare eſſo Reo; e nel medefimo tempo viſitare i libri, e ſcritture di lui, e poſcia prender l'altre informazioni . E ciò per fuggir il pericolo, che il Reo, ò ſe ne fugga, ò altroue trasporti, ò tramandi i libri , e ſcritti &c.

## CVIII.

**N** On oſtante il Decreto del Sacro Concilio di Trento &c. non poſſono, per nuoua dichiarazione della Santa Sede Apoſtolica , e del ſupremo Tribunale della Santa Inquiſitione Romana , ne i Veſcoui, ne tampoco gl'Inquiſitori aſſoluere gli Heretici ſolamente *in foro conſcientie* .

## CIX.

**G**Li Heretici, etiamdio occulti (purche l'here-  
 sia a qualch'atto esteriore, se bene occulto, sia  
 peruenuta) incorrono nell'irregolarità, ne possono,  
 senza dispensa del Sommo Pontefice, ò riceuere al-  
 cun'ordine, o ne' già riceuuti ministrare, o ascēdere a  
 i maggiori; e ciò s'intende ancora maggiormente,  
 degli Apostati dalla santa Fede: e si stende di più a  
 quelli, che solamente con gli atti esterni, o sponta-  
 neamente, o per timore, rimossa però la forza, o  
 violenza precisa, hanno apostatato, & a quelli che  
 adorano, & inuocano i Demoni, come anco a i fau-  
 tori, difensori, e ricettatori de gli Heretici; ne posso-  
 no gl'Inquisitori sopra tale irregolarità dispensare.

## CX.

**P**ossono i testimoni, non ostante qualsiuoglia lor  
 priuilegio, essere sforzati dall'Inquisitore a de-  
 porre in causa d'heresia, e ricusādo essi di testimonia-  
 re, deuono riputarsi sospetti d'heresia, e come fauto-  
 ri d'heretici punirsi: se però non riculassero per af-  
 finità, o consanguinità, ò amicitia speciale col Reo.

## CXI.

**I**L testimonio falso può esser punito dal Giudice,  
 alla cui presenza haurà falsamente testificato; e  
 così anche colui, ch'haurà subornato i testimoni a  
 deporre il falso: ma ciò dee farsi dal Vescouo, e dal-  
 l'Inquisitore vnitamente.

## CXII.

**E**Di tanto momento l'inimicitia capitale d'vn  
 testimonio col Reo, che non gli si crede, ancor-  
 che deponga contro al Reo nella tortura. e nell'istef-  
 so articolo di morte.

## CXIII.

**A** Gl'inimici riconciliati di fresco non si crede  
contro al Reo.

## CXIV.

**N** Elle cause di Fede si ammette al testificare  
contra vn fedele anco l'heretico, & il detto di  
lu, ancorche non faccia indicio a tortura, non con-  
correndoui altre veresimili conietture, & amminico-  
li, e non gli si debba perciò credere, come ad vn testi-  
monio d'intera fede, senz'alcuna eccezione si fareb-  
be, ne sia bastevole a catturare il Reo, nondimeno  
fa indicio a poter inquerire, & a pigliar secrete in-  
formazioni sopra quello, ch'haura deposto l'hereti-  
co, e se altre cose iopraueranno, a procedere anco  
più auanti.

## CXV.

**P**ossono i Giudei render testimonianza l'vno  
contra l'altro, e contra vn Cristiano, che passi,  
ò ritorni alla loro setta: anzi sono riputati idonei a  
testificare anche contra vn Cristiano in causa di fe-  
de assolutamente.

## CXVI.

**G**li Heretici si ammettono bene a testificare in  
causa di Fede a favore d'vn Catolico, ma non  
possono però testificare a favore d'vn'altro Here-  
tico.

## CXVII.

**N**ella sentenza contro al Reo rilasso deue espri-  
merli tutto il successo del detto Reo, e porsi l'  
heresie, & errori nuoui, e vecchi, e poi, come tale, ri-  
lasciarsi alla Corte secolare da punirsi delle douute  
pene, con confiscarle tutti i suoi beni dal giorno, che

commise il primo delitto d'heresia, secondo i Sacri Canon, e con la debita protesta.

## CXVIII.

**N**ella sentenza assolutoria definitiuamente non si hanno a recitare gli errori, & heresie opposte a colui, che deue assoluerfi, non essendo state contro di esso prouate.

## CXIX.

**C**olui, che sarà canonicamente purgato, deue stare molto auuertito, e con grandissima cautela caminare, percioche, s'egli cadesse nell'heresie di già purgate, s'haurebbe per rilasso.

## CXX.

**N**on solo gli heretici formali, ma anco quelli, che si rendono sospetti, etiamdio leggiermente, d'heresia, deuno abiurare generalmente tutte l'heresie.

## CXXI.

**N**on secondo la sua propria scienza, ò coscienza, come priuata persona, ma conforme a i meriti della causa, & *secundum probata*, & *allegata*, deue il Giudice determinare, e sententiar.

## CXXII.

**A**l Reo per l'atto della tortura non si ha a dare il giuramento in modo alcuno, ancorche egli fosse minore di venticinque anni.

## CXXIII.

**S**e il Reo interrogato in causa di Fede chiederà dilatione a rispondere (douendosi in ogni modo presumere, che ciò faccia frodolentemente) non gli si deue concedere, ma instare, che di presente risponda, e sodisfaccia all'interrogationi per verità.



## CXXIV.

**I**L compagno nel delitto hà da deporre contro i complici, mediante il suo giuramento, e ricusandosi di riuelargli in casi, ne' quali può sopra essi giuridicamente interrogarsi, può il Giudice indurloui per mezo della tortura.

## CXXV.

**I** Testimoni del Fisco, ò maschi, ò femine; non hanno a esser di minor età, che d'anni quattordici.

## CXXVI.

**L**A tortura deue incominciarsi da i più sospetti; e se tutti saranno egualmente sospetti, e vi siano maschio, e femina, haasi a cominciare dalla femina, come più timida, & incostante: e se tutti saranno maschi, dal minore, e più debole.

## CXXVII.

**S**E costerà, che colui, appresso il quale saranno stati ritrouati libri heretici, ò stampati, ò scritti a mano sia stato egli medesimo d'essi l'autore, ò compositore, deue stimarsi veramente heretico: percioche con molta maggior deliberatione si scriuono libri erronei, che non si proferiscono parole hereticali.

## CXXVIII.

**A**lli Rei carcerati in causa di fede, etiamdico mentre son sani, & ancor pende la causa, può l'Inquisitore concedere benignamente il Confessore, qualunque volta essi Rei lo chiederanno. Ma prima deue il Confessore giurare di dover seruare il secreto; e se il Reo in confessione gli dirà qualche cosa da riuelarsi fuori delle carceri, di ciò nol compiacia in modo alcuno: e se fuor di confessione gli dirà similmente qualche ordine lo riueli all'Inquisitore;

& efforti il Reo a dire interamente la verità, tanto di se, quanto degli altri, come di ragione è obligato: e sopra tutto auuerta di non assoluere sacramentalmente il Reo, se prima non sarà stato assoluto giudicialmente dalla scomunica, e riconciliato alla Santa Madre Chiesa.

## CXXIX.

**S**E vn Reo, negandogli si la publicatione de' nomi de' testimoni contro di lui esaminati, si appellerà da cotal negatione, non deue in modo alcuno accettarsi la sua appellatione, ma come friuola, e vana ributtarsi.

## CXXX.

**I**mpenitente, e pertinace heretico deue chiamarsi colui, che ostinatamente asserisce qualche heresia, la cui contraria verità catolica egli hauea per auanti insegnata, ancorche erri in quelle cose, che esplicitamente non è tenuto credere.

## CXXXI.

**S**E vn Reo carcerato nel Santo Officio confesserà spontaneamente d'esser ricaduto in vna, o più heresie, delle quali niente affatto costaua nel processo, ne esso dubitaua d'esserne stato denuntiato, o di douerne lo essere, hà da riceuersi a misericordia: ma per maggior sicurezza dourà darsene parte al supremo Tribunale.

## CXXXII.

**L**'Heretico non rilasso si riceue a misericordia, quando egli si pente, non solo doppo la tortura, nella quale haurà confessato gli errori suoi, e doppo la ratificatione, ma qualunque volta chiederà perdono auanti la sentenza, & anco doppo la  
sen-

sentenza, s'egli subito si mostrerà pentito, e con lagrime, & altri segni d'interno dolore chiederà humilmente perdono.

## CXXIII.

**N**El supremo Tribunale del Santo Ufficio di Roma non si vuol procedere contro a quelli, che persistono nella scomunica per vn'anno, o più, se non sono scomunicati per causa di Fede.

## CXXIV.

**N**elle cause di Fede non si confiscano mai i beni in pena della contumacia, come nell'altre, ma solamente in pena dell'heresia formale: anzi tanta è la benignità del Santo Tribunale, che a qualunque liberamente ritorna al grembo di Santa Chiesa, e riconosce il suo errore, s'egli non è rilassato, condona i confiscati beni.

## CXXV.

**Q**Vando si dà la tortura al testimonio conuinto, d'essere stato presente al delitto, e lo nega, o se può confessarsi d'esserui stato, nega però d'hauer visto &c. e perche è tortura leggiera, onde a pena può chiamarsi tortura (siccome vna leggiera febriciuola non si chiama febre) e perche non gli si dà *in caput proprium*, cioè ad effetto di punire esso testimonio, ma *in caput alienum*, cioè per castigare il Reo, non gli si deuono assegnare altrimenti le difese, ma senz'altro ha da supporr alla tortura: tanto più, che i testimoni, che lo conuincano, niente contro di lui depongono, ma contro il Reo. L'istesso deue dirsi del testimonio complice, quando gli si dà la tortura sopra gli altri complici nel delitto da lui già confessato contro a se stesso: sì per le sudette ragioni, come

anco perche s'interroga in vn caso del quale può legitimamente interrogarsi.

## CXXXVI.

**S**E vn tal complice hà da tormentarsi ad effetto d'aggrauare il delitto da lui confessato, ò di saper la qualità, per cui detto delitto passò a diuersa specie, perche in questo caso si tratta del pregiudizio d'esso testimonio, come di principale, deuono assegnargli in ogni modo le difese.

## CXXXVII.

**A**Nco gli occulti heretici hanno a denuntiarli sotto pena di scomunica, conciosia che non si publichi giamai il nome del denuntiatore, ne egli sia obligato a prouar la denuntia.

## CXXXVIII.

**S**E niuno comparirà a difender la memoria del Reo conuinto d'esser morto heretico, deue l'Inquisitore istesso eleggere persona idonea, che lo difenda.

## CXXXIX.

**L**A depositione del complice fatta in tortura contro all'altro complice, s'ella ha a far indicio, non dico a tortura, ma ad inquerire specialmente contro al nominato, deue esser ratificata al banco della ragione nel luogo dell'esamine fuori di tortura.

## CXL.

**C**ompagno nel delitto, ouero complice s'intende esser non solamente colui, ch'è compagno nell'istesso delitto indiuiduale, ma anco colui, ch'è compagno nelle cose annessse, e connesse, come se hauesse data qualche causa al delitto.

## CXL I.

**S**E vna Strega , ò malefica deporrà contro ad vn' altra di delitto commesso in tempo , ch' essa deponente era in quella diabolica tragedia , e dirà , d'hauer ciò veduto , all' hora non fa indicio veruno , non solamente alla tortura , poscia che ne anco due potrebbero ciò con loro depositions adoperare , ma ne pure a qualsiuoglia speciale inquisitione contro alla nominata : perche le Streghe ; mentre si trouano in quelle sacrileghe danze , dalle illusioni del Diauolo ingannate , vengono per arte diabolica , ò pure stimano di vedere molte cose finte , e false . Onde non si deue in modo alcuno di così fatta lor depositione tenere vn minimo conto : anzi male , & ingiustamente farebbono i Giudici a procedere in tal caso contro alle nominate . Ma se detta Strega deporrà di cose commesse in altro tempo , la depositione di lei potrà pure far qualche fede in giudicio .

## CXL II.

**L**A Chiromantia , sicome è sempre superstiziosa , e souente sospetta di commercio col Diauolo , & alle volte molto dannosa , così ragioneuolmente è stata dalla Santa Madre Chiesa prohibita ; ma ella si rende affatto intolerabile , quando i vani professori di essa vogliono temerariamente giudicare anco delle cose alla santa Christiana Religione appartenenti : come se eglino ( per esempio ) dicessero , che chi haurà tal dispositione di linee nella mano viuerà lungamente in gratia di Dio , e doppo morte se n' anderà felice al Paradiso , e simili altre impietà .

Quan-

## CXLIII.

**Q**uantunque nel processo per chiarissime prove costi, che il Reo, ò presente, ò effente, sia heretico, ouero, mediante la contumacia, & infordescenza per vn'anno continuo nella scomunica s'habbia per tale, onde si possa dire, che l'vno, e l'altro dagli atti appaia notoriamente heretico, quello veramente, questo presuntiuamente, deuono con tutto ciò ambidue, non ostante cotal notorietà, per sentenza dichiararsi heretici nel modo sudetto rispettiuamente.

## CXLIV.

**E** Obligato di vero il Giudice laico a star sempre al processo dell'Inquisitore, & ad effeguire la sentenza di lui; ma nondimeno, se l'Inquisitore comandasse, che alla Corte secolare si rilasciasse vn Reo inquisito d'heresia, non hauendolo prima sententialmente dichiarato heretico, non farebbe tenuto esso Giudice laico ad obbedire, e giustamente potria far resisteuza. Similmente la confiscatione de' beni dell'heretico, ancorche sia imposta *ipso iure*, non fortisce però il suo effetto, se non doppo la promulgatione della sentenza dichiaratoria del Giudice.

## CXLV.

**N**on sogliono regolarmente nel Santo Officio, in caso, che i Reico' tormenti purghino gli indicij, farsi loro sentenze assolutorie, *ab instantia indicij*, ma semplicemente si lascino andare: e quando pure la necessità porti, che per graue loro interesse habbia da sapersi, che la causa contro d'essi agitata non vi hà luogo a veruna condanna-  
tio-

tione, all' hora d' vn semplice decreto sopra cio v' u-  
gono compiuti. E noi perciò nell' Ottaua Parte  
non habbiamo fatta alcuna mentione del modo di  
spedire i processi mediante la tortura, ne posta la  
forma di cotal sentenza.

## CXLVI.

**S**E vn'Hebreo professerà la Fede Christiana,  
pensandosi, e tenendo fermamente, d'essere sta-  
to battezzato, ancorche stato non sia, e poi cada in  
qualche heresia, vien riputato heretico, e contro di  
lui si procede nel Santo Officio.

## CXLVII.

**C**Olui, che predica l'heresie, e le professa, ancor  
che dica, di non crederle, ne d'hauerle credu-  
te, ma d'hauer fatto per qualche commodità tem-  
porale, ò per vanagloria, non ha perciò a tenersi per  
incusato; perche altrimenti tutti gli heretici in que-  
sta guisa, scusandosi, fuggirebbono le da essi troppo  
ben meritate pene.

## CXLVIII.

**N**ON può alcuno tener libri heretici senza licen-  
za, ancorche habbia intentione di seruirsene  
per confutare gli errori degl'istessi heretici, ne me-  
no per curiosità, ò per ornamento della sua libreria.

## CXLIX.

**M**Ale, e contro il tenore delle sante leggi fa il  
Giudice, che carcerà alcuno senza le debite,  
e legitime informationi: ma nondimeno, se contro  
al già carcerato Reo soprauenissero indicij, per li  
quali pur douesse esser carcerato, egli si ha da rite-  
nere, conforme a quella tanto vulgata regola. *Ma-  
re captus, benè retentus.*

**Q**Vando il Reo per propria confessione, ò per legitime proue è conuinto d'heresia, non può, nè deue l'Inquisitore sotto sicurtà rilasciarlo.

**Q**Vando l'heresie venissero in tal guisa disseminate, che ridondassero in grandissimo danno della Repuplica, ancorche l'autore fosse occulto affatto, potrebbe l'Inquisitore inquerire ad effetto di rimediare ad vn tanto male.

**V**N testimonio solo, purchè legitimo, e senza alcuna eccezione, se depone della verità del fatto, fa indicio a tortura, ma non già se depone circa l'indicio, essendo necessario, che l'indicio sia prouato per due testimoni. E poiche tante volte in quest' opera si è fatta mentione di testimoni legitimi, e senza alcuna eccezione, deue auuertirsi, che, sicome altroue in più d'vn luogo così all'asciutta è stato accennato, testimoni senza alcuna eccezione s'intendono esser quelli, che da tutti sono riputati huomini da bene, & a i detti de' quali per niuna legitima causa può opporsi in guisa, che non si dia loro credenza: conciosia che vi siano pure di quei testimoni, a i quali, ò per la minorità degli anni, ò per la maluagità de' costumi, ò per lo difetto del sesso, ò per l'inimicitia capitale, ò per la fautoria palese legitimamente s'hanno per sospetti, e perciò non possono in giudicio prouare contro al Reo.

**L'**Heretico assoluto nel foro della coscienza, etiamdio dall'istesso Sommo Pontefice, se poi  
vie-



vien' accusato nel foro esterno, nō però schifa le pene a gl'heretici douute; perciocche per la pena imposta nel foro interno sodisfa à Dio, & a lui si riconcilia: ma la penna del foro esterno spetta alla publica vendetta, & alla sodisfattione della Repub. Cessa però sì fatto pericolo, quando l'heretico viene dal Sommo Pōtefice assoluto per via di gratia, ò di dispensa.

## CLIV.

**E**ssendo gl'incanti, ò maleficij di natura loro cattiu, perciocche intrinsecamente v'interuiene l'inuocatione del Demonio, peccano mortalmente i Giudici, che, ò per curiosità, ò per verificare il delitto, ò per qualsiuoglia altro, ancorche buon fine, comandano, ò permettono, che alla loro presenza gl'Incantatori, ò Malefici esercitino qualche opra d'incanti, ò maleficij.

## CLV.

**N**on può alcuno richiedere, ne comandare, ne vsar forza al Malefico, che in effetto sciolga il maleficio con altro maleficio, sia pur esso Malefico à far ciò quanto si voglia apparecchiato; essēdo ciò intrinsecamente cosa cattiu: e perciò male oprano i Giudici, che sforzano il Malefico a togliere il maleficio, etiamdio con qualche segno di benedittione, non essendo quella benedittione del Malefico altro, che vna certa formula, ò cerimonia, di cui si serue egli per patto già col Demonio fatto &c.

## CLVI.

**I**L Giudice della Santa Inquisitione, auuenga che sappia, che colui. c'hà a giurare in giudicio, non dirà il vero, deue nondimeno farlo giurare, perche esso adopra in ciò la sua autorità, e per l'officio che tiene,

tiene, ha legitima causa di farlo, douendosi egli seruire di tal giuramento per formare legitimamente il processo.

## CLVII.

**L'** Assoluzione data ad vn' heretico, ò dall'Inquisitore, ò dal Vescouo, ò dall'istesso Sommo Pontefice non è valida, quando esso heretico fintamente si conuerte, & ancorche egli poscia di cuore si riconosca, non perciò resta assoluto, essendosi il Giudice da falsa causa mosso ad assoluerlo; il che in niun modo haurebbe fatto, s'egli hauesse conosciuto, costui perseverare nella sua pertinacia: e perciò se bene dicesi pentito internamente, e da Dio riceue il perdono della colpa, resta però il caso riservato per la sudetta censura, & è mestiero, ch'egli si ricorra al Santo Tribunale.

## CLVIII.

**S**E l'heretico veramente pentito, ad ogni modo malitiosamente tace qualche heresia, non ostante, che per sentenza venga assoluto dalla scomunica, non s'intende però assoluto dalla censura, se non per quell'heresia, che ha confessato, e circa l'altre resta il caso riservato. Ma se ciò per dimenticanza è auuenuto, egli riceue l'assoluzione dalla scomunica per tutte; e dato, che non restasse assoluto, può da ogni Confessore ottenerne l'assoluzione.

## CLIX.

**S**E l'heretico haurà confessato tutte l'heresie, ma a bello studio taciuto alcuni atti esterni di momento da lui fatti intorno ad alcuna di esse, come

(per)

(per efempio) hauer pigliata la Cena alla Caluinistica, calpeftati i fanti Sacramenti, & ingiuriate le fa-  
cre Imagini, non refta aifoluto dalla fcommunica  
per detti atti, etiamdio occulti: percioche non mo-  
fta d'eferne veramente pentito. E per tanto è ne-  
ceffario, che fimili Rei finti, vogliono ottener vera-  
mente nuoua aifolutione, ricorriuo humilmente a  
gl'Inquifitori, e fpieghino la lor fittione, e l'herefie  
occulte, ouero gliatti occulti di dette herefie.

## CLX.

**A**Ll'huomo battezzato, ma nutrito apprefso  
gl'Infedeli, ò Heretici deuonfi proporre le co-  
fe della Fede Christiana, e Catolica fufficientemen-  
te, per indurlo a credere. Il che fatto, fe egli rifiute-  
rà di credere catolicamente, e christianamente, s'ha-  
urà, e riputerà per Heretico, ouero Apoftata.

## CLXI.

**I**Catecumeni, quali hanno già col cuore abbrac-  
ciata la fanta Fede Christiana, fe auanti il Batte-  
fimo fi partono ò in tutto, ò in parte da quella, non  
però fono Heretici, ò Apoftati, ma Infedeli, atteso-  
che non fono ancora per il Battefimo incorporati  
alla Chiesa, ne hanno folennemente profefsata la  
Fede: e fe pur hà a dirfi, che fiano heretici, non fo-  
no però foggetti alle pene de gli heretici, conciofia  
che non fiano capaci di fcommunica, ne foggetti al-  
la giurisdittione della Chiesa, di cui non fono per an-  
co fatti membri.

## CLXII.

**Q**Vando vn Mago, doppo hauer fatto egli fteffo  
lo fritto del patto col Demonio, e lasciato-  
glielo nelle mani, torna a penitenza, non è neceffa-  
rio,

rio, ad effetto di sciorre il detto patto, che si rompa lo scritto, atteso che ciò si fa ottimamente con la vera, e soda penitenza del commesso peccato.

## CLXIII.

**S**E vno fintamente si farà battezzato, non hauendo intentione di riceuere quel santo Sacramento, e poi si partirà dalla Fede non sarà propriamente heretico, ancorche la Chiesa, à cui non è nota, fittione, lo punisca come heretico, atteso che, essendo il Battefimo invalido, egli non si rende capace d'heresia, ne di censure, ne di soggettione alla Chiesa.

## CLXIV.

**C**Olui, che veramente haurà voluto battezzarsi, e sarà stato battezzato, ma il Battefimo fu nullo per difetto di legitima materia, od intentione del Ministro, e nientedimeno terrà egli, d'essere stato veramente battezzato, e come battezzato si comporterà nell'esterno, costui, partendosi dalla Fede sarà vero heretico, e dourà, come tale, esser punito: & oltra à ciò dalla Chiesa potrà essere sforzato a riceuere il vero Battefimo.

## CLXV.

**V**N' heretico attuale ritenendo, e leggendo libri da lui medesimo composti, ne' quali si contengano heresie, incorre anco per questo capo nella scomunica.

## CLXVI.

**Q**Vando vn morto resta pienamente conuinto d'heresia, a gli heredi difensori di lui non è lecito in modo alcuno appellarsi, ne la loro appellatione deue accettarsi, percioche ne anco l'istesso

heretico conuinto, se viueffe, dourebbe, appellandosi, effer sentito.

## CLXVII.

**I**L Reo contumace, che poscia venuto nelle forze del Tribunale, e dal Giudice interrogato non risponde, ma ostinatamente si tace, può condannarsi, come pertinace, e conuinto.

## CLXVIII.

**S**E il Reo contumace sarà morto, non ancor passato l'anno dalla data sentenza di scomunica contro di lui, non douerà condannarsi come heretico.

## CLXIX.

**Q**Vel Reo, che, hauendo da fanciullo creduto l'heresie, nō si sarà nell'età più matura da quelle voluto mai dispartire, non hà perciò più benignamente a punirsi: anzi quanto più grauemente pecca colui, che più lungamente dimora nella colpa, tanto anco più seueramente deue esser castigato.

## CLXX.

**L**A contumacia cagiona, che il Reo assente si hà per presente; onde anco può lecitamente condannarsi: tanto più, che spesse volte ammonito non si cura d'ispurgarsi, mostra di confessare la colpa, di cui vien'imputato.

## CLXXI.

**T**utto ciò che dall' Auuocato s'allega presente il Reo, tanto è, come se dal Reo stesso venisse proferito: eccetto se perauentura l' Auuocato errasse circa il fatto, & il Reo perciò contradisse.

## CLXXII.

**S**E alcuno ricetterà, ò in altra maniera fauorirà gli heretici formalmente, cioè, in quanto hereti-

tici, ancorche non denuntiati, ma però da lui per heretici conosciuti, incorre nella scomunica; ne a tal'effetto è necessario, ch'egli sia heretico: perche restando catolico, ben può voler favorire l'heresia formalmente. Ma se egli fosse heretico, rimarrebbe di doppia scomunica legato, come heretico, e come fautore.

## CLXXIII.

**F**autori, difensori, e ricettatori degli heretici non devono honorarsi con la sepoltura Ecclesiastica: e chiunque ardisce di sepelirgli: soggiace alle pene di quelli, che sepeliscono gli heretici stessi.

## CLXXIV.

**C**olui, che occulta vn'heretico, acciò non venga alle mani della Corte, se non segue l'effetto, & ad ogni modo il Reo, vien pigliato, e carcerato, non incorre nella scomunica della Bolla *in Cena Domini*, qual s'intende esser fulminata principalmente contro gli heretici, & accessoriamente contro i fautori, i quali perciò, non seguendo l'effetto del fauore dato, non incorrono nella pena tassata principalmente ad essi heretici.

## CLXXV.

**L'**Apostasia, in quanto formalmente è vn dipartirsi da tutta la Religione, ò Fede già riceuuta, non è differente dall'heresia, che si parte da qualche articolo, se non per lo più, e per lo meno: ma perche cotal circostanza notabilissimamente aggrava il delitto di heresia, deve necessariamente nell'vno, e nell'altro foro confessarsi.

## CLXXVI.

**A**postata dalla Fede si dice esser ancor coiu, che sacrifica, ò comanda altrui, che sacrificino a gl'Idoli, ouero al Demonio; e può come apostata punirsi parimente colui, che passa ai riti degli Hebrei, e de' Saracini, ò sacrilegamente reitera il santo Battefimo.

## CLXXVII.

**I**L conoscer le cause di bestemmie hereticali conuiene a tal guisa agl'Inquisitori, & agl'Ordinarij, che non può Giudice alcuno secolare intenderui: ne si ha a dire, che in ciò vi sia luogo alla peruentione.

## CLXXVIII:

**N**on potendosi le cose magiche, negromätiche, e superstitiose esercitare senza patto, ò tacito, ò espresso col Demonio, è da notare, che la malitia del sudetto patto, ò inuocatione del Demonio consiste in ciò, che hauendo Iddio infino al cominciamento del mondo dichiarato nemico sfidato, e capitale di Sua Diuina Maestà, e dell'huomo altresì esso Demonio, e professando l'huomo espressamente nel Battefimo cotal'inimicitia, viene poscia in virtù del detto patto, & inuocatione a far lega col nemico giurato del suo Signore, e commette vn'atto di tradigione, e d'apostasia. Tanto più, che il Demonio per l'ostinata sua volontà al male pecca, & ostilmente opera in ogni suo atto volontario. Laonde non si hà da trattare il Demonio se non come fierissimo, e crudelissimo nemico di Dio, e dell'huomo.

## CLXXIX.

**Q**Vando il Demonio in qualche persona indemoniata dice, d'esser l'anima d'vn defonto,

dice sempre la bugia, perche l'anima del morto non entra in altro corpo giamai, ne deue farsi quello, ch'esso Demonio propone, etiamdio che fosse cosa buona: attesoche anco le buone da vn tanto nemico prescritte, tendono alla rouina nostra. E quindi anco si deduce, che non deuno così facilmente imitarsi coloro, che alle volte hanno per vicenda pattouito, che il primo di loro a morire donesse apparire all'altro, per certificarlo del suo stato, sì per il pericolo d'illusione diabolica, come anco per la vana curiosità, che in cotal patto interuiene.

## CLXXX.

**N**on è lecito ne da i Maghi, ne dagli Astrologi ricercare oue siano tesori, perche non possono in ciò sapere i Maghi, se non ne spiano dal Demonio; e gli Astrologhi a tal'effetto si seruono pure dell'opra di lui.

## CLXXXI.

**O**vando nel Santo Officio si tratta del modo di procedere, e di punire i Rei, e se siano legittimamente conuinti, ò se rilassi, e simili cose, deuno gl'Inquisitori appoggiarsi al parere de' Signori Canonisti: ma quando si tratta di propositioni, e d'atti, se siano hereticali, ò nò, al giudicio de' Padri Teologiconuiene assolutamente riferirsi, e secondo la loro dichiarazione regularsi.

## CLXXXII.

**A**ncorche i pupilli, & i minori nò possano senza l'autorità de' loro Curatori, e Tutori accusare alcuno: essendo nondimèno hoggidì successa in luogo dell'accusa la denuntia, ciascuno indistintamente s'ammette al denuntiare: e perciò anco i pupilli,  
& i mi-



& i minori, sì veramente che passino il quartodecimo anno della loro età, per testimoni legitimi s'hanno a giudicare.

## CLXXXIII.

**Q** Vando si cita il Reo per condannarlo, deue la citatione farsi in specie *ad audiendam sententiam*, e non generalmente *ad audiendam voluntatem Iudicis*.

## CLXXXIV.

**L** A sentenza condannatoria contro all'heretico ha da porsi in scritto, e poscia publicarsi: ne sarebbe valida, se il giudice prima lo pronuntiasse in voce, e poi la facesse ridurre in scritto.

## CLXXXV.

**S** E contro al morto accusato, ma poscia per mancamento di proue assoluto, sopraueranno altre proue, hannosi a congiungere insieme le nuoue, e le vecchie ad effetto di formarne vna piena, e concludente per punirlo.

## CLXXXVI.

**C** Olui, che poscia d'essersi cominciato a formar inquisitione contro di lui, quasi dissimulando d'essersi rauuisto, ricorre etiamdio con lagrime, al Vescouo, od all'Inquisitore, e chiede d'esser assoluto nel foro interiore, non deue ascoltarli; perche non essendo più il delitto occulto, non deue occulto rimedio applicaruisi: ma conuiene contro di lui procedere giuridicamente nel foro esteriore.

## CLXXXVII.

**N** On hanno i Sacerdoti, ne anco *in foro pœnitentiæ*, autorità d'assoluere gli heretici penitenti dal.

la scomunica incorfa per il delitto d'heresia, effendo essa riferuata al sommo Pontefice, e dalla Santità Sua concessa tal autorità d'assoluere solamente a i Vescoui, & Inquisitori nel foro esteriore.

## CLXXXVIII.

**S**E il confessore istesso nel foro esteriore affermerà che vn penitente, e confesso, o morto, ò viuo, habbia humilmente riceuuta la penitenza, e di cuore adempitela, non gli s'ha incontinente a credere, perche facil cosa è, che vn tale, in confessandosi, finga humiltà, e contritione: e perciò il confessore della vera penitenza, e contritione di lui, che a Dio solo è nota, non può render alcuna chiara testimonianza. Non però si nega, che cotal attestatione del Sacerdote non debba a fauor del penitente operare in modo, che assai più piaceuolmente con esso lui si camini, specialmente se la bontà, e dottrina del Sacerdote lo detteranno.

## CLXXXIX.

**N**EL santo Tribunale dell'Inquisitione è tenuto il Giudice *ex officio*, oue stima l'innocenza del Reo poterli in alcun modo, etiamdio dopo la sentenza istessa, discoprire, ad usare ogni diligenza, e vigilanza per ritrouarla, ancorche il Reo non ne facesse istanza,

## CXC.

**N**ON hanno a darsi le difese all'inquisito, quando ei voglia prouare, che alcuna specie d'heresia, che veramente è heresia, non sia tale: anzi l'Avvocato, che ciò volesse torre a difendere, si mostrerebbe heretico, non volendo, che vn'heretico

manifesto in materia di Sacramenti, ò d'altro dogma venga castigato.

## CXC I.

**N**On potendo chi viue hauer herede, non può, ne deue tampoco il fisco chiamarsi propriamente herede dell'heretico condannato a cui vengono in vita confiscati i beni: ma egli con tutto ciò propriamente si dice, & è successore vniuersale ne' beni del sopradetto heretico.

## CXC II.

**Q**Vando i Rei dalle sentenze interlocutorie si appellano (ilche ben possono fare) come indebitamente, grauati, bisogna, ad effetto, che s'ammetta la loro appellatione, che specificatamente allegghino non solo il grauame, ma anco le cause di esso, quali però siano reali e sussistenti.

## CXC III.

**D**Al decreto di tortura in causa d'heresia può il Reo appellarsi per ragione di quel grauame, che poi non si potrebbe togliere per l'appellatione dalla diffinitiuua: ma se la detta appellatione è caluniosa, & il Giudice d'altra parte vede, che dal processo risultino legitimi indicij alla tortura, non dee ammettergliela.

## CXC IV.

**C**ome che di rado, venga il caso, che il Reo allegghi sospetto l'Inquisitore, e come tale lo ricuti, non però gli si proibisce il poter farlo auanti la sentenza. Ben'è vero, che fa mestiero vi sia qualche grande, & importante cagione, come capitale, ò almen graue inimicitia, ò di cospiratione, ò di grauame del Giudice recato al Reo nel far la causa;

e tutto deue allegarsi nella ricusatione: & all'hora il Giudice ricusato dourà non già profeguir la causa, con notificare il fatto al Sacrosanto Tribunale dell'Inquisitione Romana.

## CXC V.

**I** Vescoui nel fare, e conoscer le cause di Fede, de- uono tener lo stile, che in simili attioni adopra- no gl'Inquisitori, il quale vien' espresso parte nel cor- po delle leggi, e parte nella commissione data a gl'Inquisitori stessi.

## CXC VI.

**A** Vuenga che il Giudice secolare non possa in- frammettersi di conoscere alcuna cosa di Fede, essendo il delitto d'heresia puramente Ecclesiastico, non gli vien però vietato il carcerare gli heretici ad effetto di rimetterli, il più tosto che può, senza pun- to indugiare, al Giudice Ecclesiastico.

## CXC VII.

**S** E il Giudice secolare richiesto in cause di Fede, da i Vescoui, ò Inquisitori, non vorrà imman- temente dar il braccio opportuno, incorre *ipso iure* nella scomunica, e se in essa anderà per vn'anno continuando, potrà condannarsi, come heretico.

## CXC VIII.

**C** Onciosia cosa, che il rilasso, ò conuinto, ò con- fesso, debba darsi al braccio secolare senza a- scoltarlo, eccetto quando negasse d'esser rilasso, e fa- cesse istanza d'esser sentito, non fa bisogno, che si ci- ti alla sentenza.

## CXC IX.

**A** Prouare il delitto d'heresia nel Santo Officio si ammettono il figlio contra il padre, & il  
padre

padre contro il figlio, la moglie contro il marito, il marito contro la moglie, il seruo contra il padrone, il padrone contra il seruo.

## CC.

**C**ome che i testimoni singolari non prouino l'heresia ad effetto di condannare il Reo in pena ordinaria, non sono però bastevoli a cagionare, che gli s'imponga qualche straordinaria pena, o penitenza, & anco la purgatione Canonica.

## CCI.

**N**on deue abiurare in publico colui, il quale non più che leggiermente si rende sospetto d'heresia.

## CCII.

**L**a scomunica, nella quale incorrono gli heretici *ipso iure*, non richiede alcuna precedente ammonitione, ma l'istessa legge, per cui s'impone, serue per ammonitione.

## CCIII.

**N**una scomunica, ne ancora quella che s'impone a gli heretici, è *de iure diuino*, ma solamente *de iure Ecclesiastico*. Ben'è vero, che in certi casi è *de iure diuino*, che l'heretico da tutti venga schifato.

## CCIV.

**N**on incorrono i figliuoli d'heretici le pene loro statuite qualunque volta riuelano giudicialmente al Santo Tribunale l'heresia de' loro padri, e fannogli carcerare, ancorche eglino fossero nati doppo il paterno delitto.

## CCV.

**F**igliuoli d'heretici propriamente, e formalmente s'intendono esser quelli, i quali nascono  
apun-

apunto nel tempo, che i loro padri sono attualmente heretici, non prima che cadono nell'heresia: onde i figliuoli nati auanti l'heresia de' loro padri, non sono figliuoli d' heretici, se non materialmente. Contro a quelli, non contro a questi militano le leggi penali a i figliuoli d' heretici imposte.

## CCVI.

**M**eritano gli heretici più che gli adulteri, & assassini di strada esser puniti: conciosia che molto peggiore, senza alcun paragone sia l'adulterio, è molto più infelice la morte dell'anima, che l'adulterio: e la morte del corpo. Et in tal materia bellissima è la sentenza del gran Padre S. Agostino: *Cur adulteria legibus puniantur, & sacrilegia permittantur? An fidem non seruare leuius est animam Deo, quam feminam viro?* E quella del glorioso S. Girolamo. *Hereticus homicida est, qui animas hominum noxijs, & lethalibus sensibus interficit.*

## CCVII.

**N**on può chiamarsi heretico rilassoad effetto d'esser come tale, punito colui che non ha mai abiurato alcun' heresia, tutto che non vna, ma più, e più volte sia ricaduto nella detta heresia, nè deue rilasciarsi al braccio secolare, purché egli voglia pentirsi; come ne anco può dirsi tale colui, che occultamente ricade nell' heresia doppo l'abiuratione: ma è necessario, che ciò costi legittimamente, o per propria confessione in giudicio, per concludenti proue de' testimoni, o per euidenza del fatto.

Colui,

## CCVIII.

**C**Olui, che doppo hauer abiurata l'heresia si rende sospetto d'esser in quella ricaduto, non dee hauerli altrimenti per rilasso formalmente, ne come tale punirsi: e ciò regolarmente si pratica da gl' Inquisitori d'Itaglia; ne vi è legge alcuna in contrario. Il simigliante si dice di colui, che, hauendo abiurato *de vehementi*, e percioche di nuouo si rende sospetto d'heresia, di nuouo abiura pur anco *de vehementi*: essendo necessario, che chi ha come rilasso ad esser castigato, sia ricaduto nell'heresia da lui primieramente abiurata, ò come heretico formale, ò come vehementemente sospetto.

## CCIX.

**N**On ha da stimarsi heretico rilasso, chi ha abiurata l'heresia come fautore di heretici, e poi di nuouo gli fauorisce, non costando, che egli per ciò sia mai caduto in heresia formale; ne meno deue esser riputato tale chi doppo la purgatione canonica imposta per lieue sospitione d'heresia sarà caduto in heresia, ma solamente colui, che si sarà purgato come vehementemente sospetto, ilche s'intende quando egli sia ricaduto nell'istessa heresia, di cui già si è purgato, e non in altra.

## CCX.

**O**Vello, che già si è detto, che qualunque abiura *de vehementi* tutte l'heresie, se poicia cade in altra heresia, che in quelle, nelle quali era prima caduto, si dice tuttauia rilasso, già non auuiene di colui, che si purga come vehementemente sospetto:

to; perche egli non si purga generalmente da tutte l'heresie, ma solamente da quelle, dalle quali è stato diffamato.

## CCXI.

**C**Hi senza l'ordine del Sacerdotio vdirà la confessione sacramentale, ma non però assoluerà il penitente, non incorre la Bolla di Clemente VIII. mancandoui l'intiera, e formal ragione del Sacramento della Penitenza, che consiste non ne' soli atti del penitente, ma anco nell'assoluzione sacramentale.

## CCXII.

**N**On si dà fede alcuna al detto de' testimoni esaminati senza il giuramento, il quale si ricerca a fare scienza pubblica nella causa, che si tratta.

## CCXIII.

**P**Vo l'heretico esser preso anco di propria, e privata autorità, quando egli è manifesto, e si teme di fuga: ma egli è però più sicura cosa il denunciarla al Superiore ad effetto, che con pubblica autorità sia preso, e condegnamente castigato.

## CCXIV,

**L**A sentenza condannatoria degli heretici non deue contenere la condannatione degl'articoli hereticali, sopra de' quali eglino sono stati processati, ma supporla; e così hà da proferirsi, non sopra la qualità degli articoli, ma sopra il fatto istesso.

## CCXV.

**C**ome al costituire vn'huomo fedele, e catolico si ricerca, che, hauuta egli notizia, che il tale, e tale articolo vien proposto dalla Chiesa a douersi credere, la volontà pieghi l'intelletto a consentire; co-



si per lo contrario a formare vn'heretico si richiede, che hauuta si l'istessa notitia, la volontà inchini l'intelletto a non consentire.

## CCXVI.

**N**on è necessario a costituire vn'heretico, ch'ei voglia dirittamente, e semplicemente opporsi all'autorità della Chiesa, ma basta opporgli si con qualsuoglia intentione, cioè, ò per cupidigia di guadagno, ò per desiderio di gloria, ò per brama di qualunque altra cosa temporale: perche in ogni modo egli nega il fondamento sufficiente a credere, ch'è l'autorità irrefragabile della Chiesa.

## CCXVII.

**N**on resta d'esser pertinace heretico colui, il quale, credendo il contrario di quello, ch'egli sa tenere la Chiesa, dice d'esser apparecchiato all'emendar si, purchè rimanga conuinto dalla forza degli argomenti, e gagliardia delle ragioni per la Fede; perche in questa guisa mostra di non acquetarsi, ma di voler resistere all'autorità, e testimonio della Chiesa. Il simile deue dir si di colui, ch'è pronto a credere, non alla Chiesa, ma a qualche huomo dotto, per la medesima ragione.

## CCXVIII.

**N**on meno pertinace heretico è colui, che nelle cose non ancora definite dalla Chiesa s'appiglia con l'animo tenacemente ad vna parte, ed è sì fattamente disposto a difenderla, che niun conto, ò stima vuol fare alla Chiesa in caso, ch'ella definisse il contrario: e tale anche è colui, che tanto fermamente si accosta ad vn'opinione, la quale stima esser di fede, che non è pronto a credere il con-

tra-

trario, ancorche la Chiesa lo determinasse.

## CCXIX.

**D** Anna si la memoria dell' heretico morto; auenga che, viuendo, non sia stato diffamato d'heresia.

## CCXX.

**O** Vando contro ad vn morto si agita la causa d'heresia, tuttoche, viuendo, non sia mai stato indiciato di sì fatto delitto, i figliuoli di lui niente dimeno incorrono nella pena della priuatione de' beni; che perciò, trattandosi di così graue lor danno, si citano nel giudicio d'essa causa.

## CCXXI.

**D** Eue il vero Catolico denuntiare gli heretici, ancorche hauesse loro promesso, data la fede, & anche giurato di non riuelargli, non essendo cotal promessa, ò giuramento di niuna forza, ouero obligatione.

## CCXXII.

**G** Li heretici, se ben poi si pentono, percioche rimangono *ipso iure* priuati d'ogni beneficio Ecclesiastico, e di tutti i lor beni; non gli ricuperano altrimenti per la penitenza.

## CCXXIII.

**L** A confessione del Reo dubbiosa, incerta, e generale non basta per condannarlo.

## CCXXIV.

**D** Ve fempiene proue, com'è a dire, le deposizioni di due testimoni singolari senz' alcuna ecceptione, non possono, ad effetto di condannare il Reo, congiungersi in guisa, che facciano vna piena, e concludente proua.

## CCXXV.

**L'** Heretico, il quale si mostra penitente, se ad ogni modo, quando vien riconciliato alla Chiesa, in realtà del fatto non è tale, non rimane veramente assoluto. E perciò, quando si absolute vi si pone la clausola, *dummodo ex corde redierit, & iniunctam penitentiam seruauerit.*

## CCXXVI.

**L'** Heretico penitente non può, ne deue più da alcuno, se non ingiuriosamente, esser chiamato heretico; hauendo la penitenza lauata, e del tutto leuata del cuor di lui la macchia bruttissima di cotal delitto.

## CCXXVII.

**N**on possono i Giudici secolari, douendo egli no eseguir la sentenza dell' Inquisitore contro ad alcuno heretico, mutar le pene imposte in detta sentenza.

## CCXXVIII.

**N**on può l'Inquisitore dar la tortura al Reo per il delitto d'heresia senza il Vescouo, ne il Vescouo senza l'Inquisitore, e se altrimenti auuiene, la confessione da cotal tortura seguita è nulla *ipso iure*, etiamdio, ch'ella fosse stata dal Reo più volte ratificata: essendogli stata data senza giuridittione alcuna, e perciò indebitamente.

## CCXXIX.

**L**A purgatione canonica hoggi di s'impone solamente a i Vescoui, Sacerdoti, & altri simili, la buona fama de' quali è molto necessaria al Popolo Christiano; ma non già a persone vili, e plebee: e molto meno a quelli, che discendono da infedeli.

Ren-

## CCXXX.

**R**Endesi l'innocenza di colui, che si scolpa, ottimamente prouata, quando il testimonio *in articulo mortis* confessa, che depose il falso contro a lui.

## CCXXXI.

**D**icesi alcuno diffamato d'heresia quando è fama, e voce publica communemente appresso tutti, o la maggior parte della Città, Vicinato, o Villa, ch'egli habbia predicata, o difesa l'heresia, o in altro modo aderito.

## CCXXXII.

**N**on può, ne deue chiamarsi fautore d'heretici propriamente, nè soggiace alle pene a i fautori d'heretici imposte, colui, c'haurà favorito, difeso, e ricettato alcun'heretico, se non costa dell'heresia di esso legitimamente.

## CCXXXIII.

**Q**Vando vi è dubio, se, hauendo la moglie ricettato il marito heretico, il fratello l'altro fratello heretico, & il padre il figlio heretico, ciò habbian fatto non per l'heresia, o per cagione d'essa, ma per affetto, o tenerezza del sangue, si presume, che l'habbiano fatto più tosto per affettione del sangue, che per causa dell'heresia; onde vengono ad essere scusati.

## CCXXXIV.

**H**Anno i Dottori (e nel vero con ragione) per sì atroce il delitto d'heresia, che stimano più graue essa heresia incorsa per ignoranza, che l'homicidio commesso con dolo.

## CCXXXV.

**C**Olui, che preferisce parole espresamente hereticali, se si dubita dell'intentione cattiuà, deue  
pre-

presumerfi, che più tosto con cattiva, che con buona intentione l'habbia proferite, mentre egli non proua il contrario.

## CCXXXVI.

**I**L delitto d'heresia per la sua grauità, ed enormità non si prescriue mai, come ne anco quello dell'apostasia.

## CCXXXVII.

**E**Di sì brutta, e di sì horribil nota il delitto d'heresia, che chi lo comette, incorre nell'infamia, *iuris, & facti*; e perciò non si presume così ageuolmente, alguno esser heretico: e chiunque dice, questi, ò quegli esser tale; conuiene, che lo proui.

## CCXXXVIII.

**S**E alcuno, doppo hauer abiurato come leggiermente sospetto d'heresia, caderà in heresia formale, e poscia costerà pienamente del delitto, di cui fu giudicato leggiermente sospetto, dourà come rilasso esser punito.

## CCXXXIX.

**H**eretico pertinace, & impenitente è colui, il quale giura di non voler giamai dipartirsi dall'opinione falsa, che tiene contro alla Santa Fede, Catolica; come anche colui, ch'è negligente nell'informarsi da huomini intelligenti, e dotti della verità della Fede.

## CCXL.

**H**eretico rilasso, & impenitente deue dirsi colui, che non adempie le cose comandategli dal Giudice nella sentenza della sua reconciliatione, quando sono atti contrarij alla sua colpa, *verbi gratia*, se non vuol predicare, ò scriuere contro all'heresie, come le fù imposto.

## CCXLI.

**C**Olui, che per timore, ò per forza haurà apostato dalla Fede, all' hora solamēte viene scusato quando il timore, e la forza è graue, com'è a dire, di morte, e di tormenti: ma non già se fosse solamente d'infamia, d'esilio, ò d'altro minor male. E s'egli nel primo caso, cessante il timore, non ritorna subito, ma tace, e non contradice, deue esser riputato heretico; e nel secondo caso ad ogni modo rimane sospetto d'heresia: & auuenga ch'ei fugga la pena ordinaria, non però se si toglie la straordinaria. E il vero, che sempre deue men rigorosamente esser punito.

## CCXLII.

**Q**Vella donna, che scientemente haurà contratto matrimonio con vn'heretico, è sospetta d'heresia.

## CCXLIII.

**E**gli è tanto necessario, che colui il quale hà confessato nella tortura il delitto, s'egli hà ad esser condannato, ratifichi doppo vn giorno naturale nel modo già detto la sua confessione, che s'egli subito doppo la tortura fosse ricondotto al Tribunale per farlo in ogni modo perseverare, & egli, confessando, ratificasse, saria detta ratificatione inualida: conciosia che la perseveranza, che per le leggi espressamente vi si richiede, in ciò consiste, che il Reo non solamente confessi più volte, cioè nella tortura, e davanti al Tribunale, ma anco in diuersi tempi. Ma, mentre ch'egli confessasse subitamēte doppo la tortura, non vi saria diuersità di tempi, ne più d'vna confessione per la continuità, e connessione degli atti, e

ti, e del tempo istefso. Oltre che non essendo aneorà cessato il dolore sofferto per lo tormento, il qual si presume nel detto spatio d'vn giorno, e d'vna notte elser cessato, parebbe, ch'il tutto seguisse per timore degl'istefsi tormenti.

## CCXLIV.

**S**E alcuno nella tortura da se medefimo confessasse, come si dice, *maria, et montes*, e per esempio, di hauer in luoghi distanti guastate molte sacre Imagini, abbruciate le Chiese, demoliti gli Altari, e commessi altri somiglianti sacrilegij, de'quali non vi fosse *in actis* pure vn minimo indicio, è necessario, che il Giudice mandi a prender informatione del corpo di detti delitti; potendo essere, che il Reo per forza de'tormenti habbia confessato quelle cose, che non hebbe mai pensiero d'operare.

## CCXLV.

**A**Vanti che il Giudice venga all'atto di tortura contro a i Rei, deue auuertire di non dargliela quando per altra via possa hauer da essi la verità.

## CCXLVI.

**E**GLi non si conuiene disputar pubblicamente co' perfidi heretici, ma in carcere con le ammonitioni de'Giudici, e con la dottrina de'Teologi sforzarsi di conuincerli: perche, quantunque siano pertinaci, chisà però, che *vexatio tandem non det illis intellectum*.

## CCXLVII.

**L**A tortura richiede indicij precedenti tali, e di tanta forza, che paia non mancarui altro, che la confessione del Reo.

## CCXLVIII.

**D**Eue la tortura esser così temperata, che il Reo tormentato si conserui saluo, ò all'innocenza, ò al supplicio.

## CCXLIX.

**I**L Reo, che solamente condottò al luogo della tortura, ò quiui spogliato, ò pur anco legato, senza però esser alzato, confessa; dice si hauer confessato ne'tormenti, e nell'esamina rigorosa.

## CCL.

**S**E vn Reo nella tortura ben tosto dirà, Tormentatemi quãto volete, perche, s'io vi stessi fin'a dieci anni non direi niente; perche non sò niente, e sono innocentissimo: non dourà però il Giudice incontinente farlo deporre, e rilasciarlo, ma procederà innanzi: ò più, ò meno rigidamente, secon dola conditione del Reo, e la qualità del delitto.

## CCLI.

**N**oui indicij sono quelli, che da precedenti sono diuersi di specie, o di sostanza; com'è a dire: I primi Indicij erano della mala fama del Reo; cioè, ch'egli sia heretico &c. Soprauiene poi vn testimonio, il quale depone d'hauer visto il Reo conuersare cõ heretici, o altra cosa simile; questo è veramēte indicio nuouo. Ma se prima vi fosse stato indicio di fama per lo detto di più testimoni, e poi venissero altri testimoni sopra l'istessa fama, questi non farebbero nuoui indicij, ma proua maggiore del primo indicio.

## CCLII.

**C**onfessa alcuno in tortura, & auanti la sentenza dice, ch'egli ha errato nel confessare, può costui riuocare l'error suo? Certo sì, però solamen-



te quanto l'error sia *non iuris, sed facti*, perciocche non pare colui veramente confessare, ch'era nel fatto, e cotal errore non può nuocerle fino alla sentenza: anzi il Reo condannato per la sua confessione in tortura etiamdico legitimamente ratificata, può dopo la sentenza mostrar l'errore, ed innocenza sua.

## CCLIII.

**S**E alcuno incolpato di delitto, non però indiciato a tortura, spontaneamente s'offerisce a i tormēti, dicendo, io non hò commesso questo delitto, e m'offerò di volere star saldo alla tortura, datemi la corda, può il Giudice esporlo a i tormenti già che il Reo così vuole? Nō può in modo alcuno. Prima, perche vn'huomo per libero che sia, non è però padrone delle sue membra. Secondo, perche la potestà di tormētare altrui, è di mero imperio, ne può il Giudice essercitarla secondo la volontà d'vn'huomo priuato. Terzo, perche non può alcuno commettere ad altra persona priuata; che lo percuota: e tale è il Giudice mentre fuori, e contro de' termini della ragione opera, ò vuol'operare, come farebbe, se non vi essendo indicij esponesse alcuno alla corda, che perciò meriterebbe esser punito.

## CCLIV.

**L**A tortura, che si dà al Reo, ouero al testimonio, per hauer contezza del delitto, non essendo pena, ma rimedio *ad eruendam veritatem*, non arreca infamia; ma ben sì quella, che si dà in pena del delitto commesso.

## CCLV.

**C**Olui, che in colpa alcuno di qualche delitto, specialmēte d'heresia, se non hauēdo egli vere

proue ne indicij sufficienti alla tortura cōtro al pre-  
reso Reo, dirà, Signor Giudice, ponete me, & N.  
alla corda, ch'io voglio prouarle in faccia, ch'egli è  
colpeuole, non deue in modo alcuno esser ascoltato.

CCLVI.

**A**Ll'arbitrio del Giudice si faccia tutto ciò, che  
dalla legge non è determinato.

CCLVII.

**L**A nominatione del complice in tortura opera,  
che l'incolpato da lui, purchè altronde. ancor-  
che meno legitimamente, e sufficientemente indi-  
ciato, e possa esser tormentato.

CCLVIII.

**T**Vtto che la solennità delle leggi nol disponga,  
egli è però di stilo, e consuetudine lodatissima,  
che il Reo, hauendo confessato nel Santo Officio v-  
na, ò più heresie, s'interrogghi anco nella medesima  
tortura, e se n'hà tenuto dell'altre.

CCLIX.

**E**ssendo vietato al Giudice di dar la corda al Reo  
per mancamento d'indicij, s'egli tuttauia mosso  
da vano stimolo d'honore per hauer la verità, ad  
ogni modo comandasse, che il detto Reo fosse posto  
in vn fondo oscuro di torre, ò se stesse di mez'inuer-  
no ignudo, ò si morisse (per così dire) di fame, e di se-  
te, malamente adoprarebbe, e meritarebbe quel  
medesimo castigo, che gli si dourebbe, se hauesse  
al Reo data propriamente la corda.

CCLX.

**S**E il Giudice nel Tribunale dell'esamina fuori del  
luogo de'tormenti dirà al Reo. O tù confessa il  
delitto, ò io ti farò condurre al luogo de'tormenti,

eti

e ti darò la corda, confessando il Reo questa sua confessione dirassi fatta per timor della corda? Nò: perche è lieue territione, e sembra più tosto vna cotal giattanza del Giudice, che altro; se però il Giudice non fosse huomo terribile nel volto, & vfato di dire sì fatte cose, e mandarle ad esecutione: perche in tal caso la confessione seguita dourebbe dirsi fatta *metu tormentorum*.

## CCLXI.

**A**lla tortura, che si dà al Reo, non deue esser presente l' Auuocato, ma solamente i Giudici, & i Notari, douendosi ella dare in secreto.

## CCLXII.

**A**ncorche l'indicio contro al Reo vèga prouato da due testimoni, non però deue il Giudice indistintamente torturarlo, se non in caso, che i detti testimoni habbiano deposto cose verisimili, attesa la qualità dell'indicio, e la conditione della persona.

## CCLXIII.

**Q**vando alla condannatione del Reo si richiede piena, e concludente proua del fatto, se il Reo prima che si formi il processo fugge per timor della Corte; perche non vorrebbe esser catturato, e poi chiamato al giudicio prestamente ritorna, e compare, la fuga non fa indicio contro di lui, ne gli arreca pregiudicio veruno, perche chi subito ritorna, si presume essersi dipartito con animo di ritornare: ma se poi chiamato non viene al giudicio, ne compare, all' hora la fuga fa indicio, e presuntione contro al fuggitiuo.

## CCLXIV.

**E**ssendo il delitto d'heresia còrrario alla commune salute di tutti, può l'heretico (siccome già è

detto) interrogarsi sopra i complici *in genere*: perciò che il Giudice intende per salute di tutti inquerire anco sopra i complici, il che non può farsi, se non si fradica affatto il delitto.

## CCLXV.

**P**Vò il figlio Catolico al padre heretico in estrema necessità costituito, acciò non si muoia di fame, souuenir di cibo, purchè tal souuenimento non sia in danno, e souersione della Fede, e della Chiesa, ouero non diuenga perciò l'heretico peggiore appresso Dio. E diciamo, non esser ciò illecito, perchè egli è pur possibile, che l'heretico, viuendo, si conuerta alla Fede, ne dobbiamo d'alcuno disperarci giamai.

## CCLXIV.

**S**ono scomunicati tutti quelli, che sepeliscono gli heretici, ne possono esser assoluti, se prima con le loro proprie mani non hauranno disotterrati gli empì cadaueri de' scelerati nemici di Dio, e della sua Fede.

## CCLXVII.

**F**Ra le pene, che doppo morte si danno a gli heretici, v'è pur anche questa, che nel luogo, dou' egli sono stati sepolti, nõ si ha a sepelire alcun' altro giamai. Vedi atrocità dell'heresia, che anco, in riguardando a lei, si puniscono l'istesse cose inanimate.

## CCLXVIII.

**N**elle cose connesse, ò continue prouano i testimoni singolari; come se per esempio, deporranno contro ad vn Reo non Sacerdote d'hauerlo visto vno vscir della Sagrestia apparato, l'altro cominciare la Meisa, è così degli atti di quel sacrosanto sacrificio.

## CCLXIX.

**N**ON possono gli heretici far testamento *etiam ad pias causas*; & il testamento fatto dall'heretico è nullo, ne può la penitenza di lui rinualidarsi: anzi doppo ch'egli è riconciliato non può ne meno testare de' beni acquistati doppo l'abiuratione.

## CCLXX.

**D**EUONO gl'Inquisitori *ex proprio officio* interrogare i testimoni, se hanno qualche causa d'inimicitia contro al Reo; tanto è grande, e notabile l'eccezione d'essa inimicitia specialmente nel Santo Officio.

## CCLXXI.

**I**L testimonio infame ancorche si ammetta a testificare nel Santo Officio, non può far indicio a tortura; percioche fa mestiero, che i testimoni siano d'intera fama.

## CCLXXII.

**A**Ncorche contro ai Reo vi siano nel Santo Officio indicij dubitati circa il fatto, deue nondimeno il Giudice venire ai tormenti, per hauerne la verità, non douendosi perciò il Reo tener per convinto, e facendo tuttauia mestiero aprir la strada al Bisco d'interrogarlo sopra l'intentione, ò credulità, ne potendosi a ciò venire, se il fatto non è prouato, ò il Reo non è confesso.

## CCLXXIII.

**Q**VELLA presuntione si giudica più valida, e migliore, la quale più s'accosta alla verità.

## CCLXXIV.

**A**FFERMANO di commune sentenza tutti gli autori, e l'approua anche l'vso, che, quantunque il Reo ne i tormenti per forza confessi la verità, quando

do però legitimamente ratifica la sua confessione, egli lo faccia libera, e spontaneamente, che perciò tal confessione debba come spontanea dal Giudice esser accettata.

## CCLXXV.

**Q**Vell' Auuocato, il quale, conoscendo apertamente, il Reo esser veramente heretico, ad ogni modo lo difende, è infame, e degno di graue punitione; e però non deue elleggerfi in Auuocato se non persona da bene, & intendente delle leggi: & hassi a darle il giuramento, che non recherà se non giutte difese, e terra celati i meriti della causa.

## CCLXXVI.

**I**N detestatione del grandissimo delitto d'heresia, se bene hanno gli heretici figli catolici, nondimeno si publicano, o confiscano, com'è già detto, i loro beni, nè si ha riguardo alcuno a i figliuoli.

## CCLXXVII.

**G**Li Heretici, se ben si pentono, percioche *ipso iure* rimangono priui d'ogni beneficio Ecclesiastico, e di tutti i lor beni, non gli ricuperano altrimenti per la penitenza.

## CCXXVIII.

**P**Vò il padre catolico diseredare il figlio heretico: e ne hà giustissima cagione per l'atrocità del delitto.

## CCLXXIX.

**I**L figlio educato nella casa del padre heretico, si presume simile di costumi al padre, e per conseguente heretico.

## CCLXXX.

**A**Ll' heretico, il quale non serua l'vnità della Chiesa, non può esser d'alcun giouamento  
alla

alla salute, nè il battesimo, nè l'elemosina, nè la morte istessa per Christo; conciosia che fuori della Chiesa non vi sia salute; dicendo vnitamente tutti i Santi Dottori, che *non potest esse particeps diuinae charitatis, qui hostis est Christianae unitatis.*

## CCLXXXI.

**Q**Vando il delitto è notorio non v'hà luogo alla tortura, ma deue venirsi alla condannatione del Reo.

## CCLXXXII.

**P**Er le proue riceute nell' Inquisitione generale formata contro al Reo, non si può, nè si deue condannare elso Reo senza nuoua repetitione de' testimoni, non essendo ciò lecito di fare, ne anche contro al Reo specialmente inquisito.

## CCLXXXIII.

**D**Ouendosi imporre ad alcuno la purgatione canonica, egli è necessario, che contro al Reo non sia pienamente prouato il delitto, & egli venga diffamato da persone non vili, non infami, non nemiche, non maleuole, ma graui, da bene, honoreuoli, e costumate, massimamente se egli farà altresì huomo da bene, e tenuto in buona opinione, e stima. O pur anco può condannarsi alla purgatione canonica per graue scandalo da lui dato.

## CCLXXXIV.

**L'**Eccettione contro a i testimoni del fisco deuo- no esser tali, che del tutto ribattino il loro testimonio. E quest' effetto operano l'inimicitia capitale, le congiure, le subornationi, e simili. L'altre possono ben diminuire alquanto la credenza a i detti de' testimoni, ma non toglierla affatto.

**S**E il Reo illecitamente torturato, e confesso nella tortura sarà rilassato, e riposto in libertà, e dopo qualche notabile interuallo di tempo chiamato dal Giudice comparirà spontaneamente, e da lui di nuouo in virtù degli antichi indicj interrogato, senza tortura, e senza timore di essa, confesserà ciò che l'altra volta confessò nella tortura, la confessione di lui haurà per libera, e spontanea.

## CCLXXXVI.

**T**utte l'eccettioni, ond'altri sen'và priuilegiato di non poter in altri delitti esser esposto alla tortura deuono cessare nel delitto d'offesa maestà, massime diuina, ch'è il delitto d'heresia, per cui si fa immediatamente ingiuria a Dio nella propria persona di lui.

## CCLXXXVII.

**N**ella purgatione canonica deuono eleggersi in testimoni compurgatori quelli, ch'hanno la medesima dignità, e conditione del Reo.

## CCLXXXVIII.

**S**E il Reo assente, contro al quale militano i detti di più testimoni contesti senza alcuna eccettione, fosse dal Giudice senza niuna precedente citatione condannato haurebbe tal condannatione luogo? Nò: perche non essendo egli ascoltato, ne anco per Procuratore, ne potendosi difendere, non si può, *inaudita parte*, cosa alcuna diffinire. Che perciò a gran ragione si doleua colui. *Cur reus infelix absens agor, & mea, cum sit optima, non vlllo causa tuente perit?*



## CCLXXXIX.

**S**E costerà euidentemente nel Santo Officio, che alcuno altroue sia stato heretico, & egli sia assente dal luogo, oue hà commesso il delitto, potrà nondimeno esser preso, e punito doue non haurà proferito alcun'heresia.

## CCXC.

**E** Se l'heretico, pendente la sua causa, diuerrà pazzza, ò furioso, ch'haurassi egli a fare? Dourannosi per causa de'beni citare gli heredi, ò assegnarsi ai detti beni curatore, e tener ben custodito il Reo, ne condannarlo fin'a tanto, ch'egli ò si risani, ò muoia nel furore: perche, rissanandosi, potria per auventura rihauerfi, e conuertito, ritornare al grembo di Santa Chiesa. Ma posto, ch'egli pure si muoia nella pazzia, si terminerà la causa come s'egli fosse morto nel furore.

## CCXCI.

**D**A certe circostanze, con le quali taluolta si riferiscono l'altrui heresie, prendesi argomento del cattiuo animo di colui, che le riferisce: e perciò deue con gran cautella in ciò procedere il Giudice, affinche e si punisca il Reo, e si conseruino i buoni.

## CCXCII.

**T**Rà le proue, con le quali il Santo Officio si reca a terminar le cause di Religione, ottima, e fermissima è quella, che si ha da testimoni degni di fede; perche appoggiandosi così fatta proua alla notizia, ò scienza degli huomini, conuiene diligentemente considerare, di quanta autorità egli siano. Onde i saggi Dottori leggisti dicono, che ne testimoni deueno riguardarsi la conditione, la dignità,

tà, le ricchezze, la pouertà, l'amicicia, l'inimicitia, la bontà, la malitia, il sesso, l'età, & altre somiglianti cose, si come già è stato tocco in altri luoghi.

## CCXCIII.

**C**lò che volgarmente si dice, che al testimonio *de auditu* non deue darsi alcuna fede; non s'intende di quelle cose, le quali egli stesso ha vdito dal Reo contro alla Fede, ma di quelle, ch'egli ha sentito dagli altri, che rapportano d'hauerle sentite dall'istesso Reo: percioche in altra maniera non potrebbe il delitto prouarsi per mezo de' testimoni, scoprendosi l'heresia non tanto per li fatti, quanto per le parole.

## CCXCIV.

**T**anto più efficace è la testimonianza de' congiunti contro al Reo, quanto eglino più lontani sono dalla sospitione d'odio, e maleuolenza verso lui; ma ben si rendono anche di maggiore, e più seверо castigo meriteuoli quando ardiscono, testimoniando affermar contro all'innocente lor consanguineo il falso: percioche in questa guisa offendono non pur le leggi scritte, ma l'istessa congiunzione del sangue, & il legame del naturale amore.

## CCXCV.

**S**E vn Dogmatista, ò Seduttore haurà separatamente insegnata l'heresia a gli huomini di tutto vn Popolo potrà dal testimonio d'essi, non ostante cotal loro singolarità nel testimoniare, elser conuinto, e come seduttore castigato non meno che il ladro, il quale in varij luoghi a diuersi testimoni separati haurà mostrato il furto da lui fatto.

## CCXCVI.

**Q** Vello, che alcuni Dottori di gran conto dicono, che molti testimoni singolari possono prouare alcuno esser heretico *in genere*, deue (se io bene stimo) intendersi così, che, testificando essi d'hauer sentito il Reo proferir varie heresie, ma connesse, e concatenate, e che da vn medesimo fonte scaturiscono, *verbigratia* diuersi articoli di Luterani, ò Caluinisti, ò Sacramentarij, od Anabatisti, prouano, costui esser d'vna delle sudette sette, cioè, ò Luterano, ò Caluinista, ò Sacramentario, od Anabatista, prendendo quella parola *Genere* per setta, che abbraccia diuerse heresie, come il genere contiene diuerse specie.

## CCXCVII.

**S** E vn testimoniao falso, *Re integra*, denuntierà se stesso, dourà esser più benignamente trattato, e tanto più s'egli scoprirà a i Giudici i compagni del delitto di falsità commessa.

## CCXCVIII.

**C** O lui, che confesserà i libri hereticali appresso di lui trouati esser da lui medesimo fatti scritti, ò da altri, dettando lui, ne potrà alcuna giusta ragione arrecare, onde scolpi se stesso dall'heresia, sarà pienamente conuinto, e dourà per ogni modo come heretico punirsi. E se negherà d'hauer egli detti libri composti, dourà astringersi a manifestare gli autori; e nol facendo, sarà egli riputato d'essi l'autore.

## CCXCIX.

**L** E parole malamente dette, e scritte si presumono anco malamente premeditate. Che perciò  
ben

ben dice quel dottissimo Giurisdconsulto . *Nemo credendus est dixisse , quod non prius mente agitauerit .*

CCC.

**C**Olui , ch'è semplice heretico , a se stesso solamente è nocevole ; ma quegli , ch'è maestro dell'heresie , non pure a se: ma anco a gli altri, anzi a tutta la Republica è cagione d'altissima rouina . Adunque non solamente come heretico , ma come inimico della Republica deue con grandissimo rigore esser punito .

### CONCHIVSIONE.

**T**Vmultuosamente , e però anche in parte confusamente sonosi da noi prodotte l'armi de' sopraposti auuertimenti , quali però stimiamo, non douer essere , se non di giouamento a chi vorrà tuttavia seruirsene . In tanto non pur essi auuertimenti , ma ogni altra cosa da noi scritta nella presente operetta , vogliamo , che sia in tutto , e per tutto sottoposta alla censura della Santa Madre Chiesa, Catolica, & Apostolica Romana, e del sacro Tribunale della Santa Inquisitione ; essendo noi pronti a dar col sangue , e con la vita istessa chiarissimo segno di quella somma, e suprema diuotione, & obseruanza, che all'vna , & all'altro portiamo , e porteremo fin'alla morte .

*Deo Optimo Maximo , Beatissime semper Virgini' Mariae,  
ac Dno Petro Martyri laus , & honor in  
omne aenum.*

CON-

# CONSTITVTIONE

Della Santa mem.

DI PAPA PIO V.

Contro quelli, che offendono, e danneggiano lo stato, robbe, e persone appartenenti al Santo Officio dell'Inquisitione.

PIO PAPA V. A PERPETVA MEMORIA.



Rescendo di giorno in giorno, e prendendo forze maggiori l'empio costume di quei scelerati, che con le loro malitiose inuentioni procurano di rouinare totalmente, & estirpare il Sant'Officio dell'Inquisitione; e cercano d'impedire i suoi Ministri dall'essecutione degli officij loro; siamo stati dalla necessità condotti à tal termine, che per reprimere lo scelerato ardire di questi tali, ci è bisognato vsar la sferza di severo castigo. E però co'l consiglio de'nostri Fratelli Cardinali, per questa Generale Constitutione ordiniamo, che ciafcuno, ò sia persona priuata, ò Terra, ò Città, ò Popolo, sia Signore, Cōte, Marchese, Duca, ò per più degno titolo illustre, il quale occiderà, batterà, butterà in terra, ò spauētera qualsiuoglia Inquisitore, Auuocato, Procuratore, ò Notario, ouero altro Ministro del predetto S. Officio ò de' Vescoui, che nella sua Diocesi, ò Prouincia hanno carico d'esser;

citare l'ufficio dell'Inquisitione; ouero amazzarà, batterà, butterà in terra, ò spauenterà qualunque Accusatore, Denuntiatore, ò Testimonio, in qualsuoglia maniera prodotto, e chiamato in causa, e negotio di fede; ouero espugnerà, assalirà, arderà, rubberà, saccheggerà, spoglierà Chiese, case, ò altre robbe del Santo Officio, ò sieno cose pubbliche, ò priuate de' Ministri; ouero abbruggierà, arderà, rapirà, e con inganno, & astutia piglierà, ò riterrà Libri, Lettere, Autorità, Originali, Registri, Protocolli, Copie, Scritture, & altri strumenti, tanto publichi, quanto priuati, in qualunque luogo posti, ò presi dall'incendio, rapina, saccheggiamiento, ò in qualunque altro modo li porterà via, ouero ancorche senz'arme nell'incendio, espugnatione, ò saccheggiamiento sarà cagione di pigliarli, abbrugiarli, coprirli, asconderli, ò prohibira, che si conseruino, o difendino le robe, ouero le persone; a chi romperà prigione, o altro luogo deputato a custodia degl'incarcerati così publico, come priuato, o cauarà, ò farà vscire li prigioni, o prohibirà, che non si piglino, o presi, li torrà per forza; li riceuerà, occulterà, o li darà commodità di fuggire, o commodità, che questo si faccia. Chi farà adunanza, o raccolta di gente, o darà, o presterà huomini, acciò si faccia qualunque delle sopradette cose, ò in altra maniera a posta darà aiuto, consiglio, fauore, publicamente, ouero occultamente, in qualunque delle sopradette cose, & ancorche non fossero seguiti gli effetti, e che nessuno fosse occiso, battuto, cauato, o fatto vscire di prigione, ne ritolto alla Corte, e che niente fosse espugnato, rotto, arso, saccheggiato, ne alcun danno realmente seguito;

giuto: con tutto ciò per l'autorità, e forza della presente Constitutione, ò Canone, sia legato dalla scomunica, e reo di lesa maestà; subito, perpetuamente priuato di dominio, dignità, honore, feudo, e di qualunque altro temporale beneficio, sia lasciato in potere del Giudice secolare, il quale le dia quelle pene, che per legitime Constitutioni, alli condannati per lo primo capo della detta legge si danno, applicati al Fisco li loro beni, e robbe, in quell'istesso modo, che per le leggi Canoniche è statuito degli Eretici condannati, li figliuoli siano soggetti all'infamia del padre, e priuati in tutto di qualunque heredità, successione, donatione, legato, non solo di parenti, ma di persone straniere; Et oltre di ciò li sia chiusa perpetuamente l'entrata a qualsiuoglia dignità. Ne possa alcuno hauer luogo a purgarsi, o proporre, o pretendere qualunque scusa; di non hauer in dispregio, & odio del Sant'Officio commessa vna tanta sceleraggine; se per chiare proue non mostra d'hauer fatto il contrario. Et il medesimo, che habbiamo ordinato delli detti di sopra, e de' loro figliuoli, vogliamo, che si eseguisca di tutti i Chierici, e Preti Secolari, e Regolari di qualsiuoglia Ordine, ancorche esenti, & ornati d'Episcopale, e maggior dignità, & in qualsiuoglia modo priuilegiati; Talche per autorità del presente Decreto, spogliati di tutti li beneficij, & Officij Ecclesiastici, siano dal Giudice Ecclesiastico in guisa d'Eretici degradati, e consegnati al braccio secolare; e come i laici con le soprannominate pene si puniscano. Riseruando nondimeno a noi, & alli nostri Successori le cause de' Velcoui; accioche cercato il debito, & a Noi referito procediamo

diamo contro di loro col deporli, ò col darli altre  
 delle sopradette pene, secondo che richiederà l'atro-  
 cità del commesso peccato. E quelli, che faranno  
 pruoua di domandar perdono, & intercedere per  
 questi tali, sappiano d'esser subito incorsi nelle me-  
 desime pene, che sono dalli Sacri Canonj contro li  
 fautori degli Eretici stabilite: ma se alcuno confape-  
 uole de' sopradetti delitti, o degl'istessi cõplice, o per  
 zelo di Religione, o pentito, riuelerà il negotio anco-  
 ra occulto sia libero dalla pena: Ma quanto a tutte  
 l'assolutioni delli predetti eccessi, habilitationi, e re-  
 stitutioni alla fama, & honori, desideriamo, che per  
 l'auuenire si tenga questo modo, che li Successori no-  
 stri non le concedino, se non passati almeno sei mesi  
 dopo l'assuntione di ciascuno all'altezza di questa  
 dignità di Sommo Pontefice, e doppo essersi verifi-  
 cate le suppliche appresso il supremo officio dell'In-  
 quisitione quì in Roma instituito. E tutte l'assolu-  
 tioni, habilitationi, restitutioni, che senza questa  
 verificatione di suppliche, come si è detto, saranno  
 concesse, non vogliamo, che siano di giouamento  
 alcuno: Anzi ordiniamo, che non si deroghi in alcu-  
 na parte, ne si stimi esser derogato alla presente  
 Constitutione, se non s'interferisce di parola in pa-  
 rola tutto il suo contenuto; che la gratia sia fatta di  
 certa scienza del Sommo Pontefice, e segnata di sua  
 propria mano, & ogni altra derogatione in qua-  
 lunque altra maniera fatta sia nulla, e di nessuna for-  
 za, e valore. Comandiamo dunque a tutti li Patriar-  
 chi, Primati, Arciuescoui, Vescouì, & altri Prelati  
 Ecclesiastici; che sono in qualsiuoglia parte del mon-  
 do, & à ciascuno di loro in particolare, che ò per se

stessi,



stessi, o per mezzo d'altra persona, o persone solenne-  
 mente facciano publicare le presenti Lettere, o la  
 copia loro, e per quanto possono, procurino, che fer-  
 mamente si offeruino da ciascuno nelle sue Prouin-  
 cie, Città, Diocesi, e Luoghi alla loro cura soggetti,  
 raffrenando, o forzando gl'inobedienti, e chiunque  
 farà resistenza, con censure, e pene Ecclesiastiche, po-  
 spoita ogni appellatione, e replicando, & aggrauan-  
 do più volte le pene, se sarà necessario, richiedendo  
 l'aiuto del braccio secolare. Non ostante le consti-  
 tutioni, & ordinationi Apostoliche, ne qualunque al-  
 tra cosa in contrario. E vogliamo, che le presenti si  
 stampino, e che stampate, e sottoscritte di mano di  
 qualche Notario publico, e di qualunque Corte Ec-  
 clesiastica, o sigillate co'l sigillo d'alcun Prelato,  
 habbiano in ogni luogo la medesima fede, & autori-  
 tà, come se si mostrasse, o producesse l'istesso loro  
 originale. Finalmente con ogni maggior caldezza  
 preghiamo tutti i Prencipi del mondo, e per quella  
 fede, che hanno promesso di difendere nel miglior  
 modo, astringhiamo, poiche per castigo de'Tristi  
 gli è stata data la spada della potestà secolare, che  
 vogliano interporre l'opera, e diligenza, che deuo-  
 no, tanto nel dar aiuto alli sopradetti Ministri, quan-  
 to che doppo la sentenza Ecclesiastica, nel punire i  
 delitti; accioche gl'istessi Ministri aiutati da loro, per  
 gloria del Signor Iddio, & accrescimento della Re-  
 ligione, felicemente eseguischino vn tanto offi-  
 cio; per hauerne a riceuerne l'abbondantissimo  
 premio dell'eterna beatitudine, che è preparata a i  
 defensori della predetta fede. Ne sia lecito ad alcuno  
 di stracciar la carta di questa nostra ordinatione, li-

gatione, statuto, decreto, comandamento, priego, volontà, ne con temerario, e sfacciato ardimento contraporsele: E se alcuno presumerà farne pruoua, sappia di dover incorrere nell'indignatione dell'onnipotente Iddio, e de'Santi Apostoli Pietro, e Paolo. Dat. in Roma in S. Pietro l'anno dell'Incarnatione del Signore 1569, il primo giorno d'Aprile; e del nostro Pontificato l'anno quarto.

## ✠ Io Pio V. Vescouo della Chiesa Catholica.

- |  |  |
|--|--|
| † F. Card. Pisano Vescouo d'Ostia.                           | † Io Nicolò Cardin. Sermoneta.                           |
| † Gio: Card. Morone Vescouo di Porto.                        | † Io Innico d'Aualos Cardinale d'Aragona.                |
| † Christ. Maduccio Vescouo di Pelestrina.                    | † Io Telomeo Cardin. di Como.                            |
| † Otho Truchses Vescouo d'Albano.                            | † Io P. Cardin. Santacroce.                              |
| † A. Card. Farnese Vicecancelliere Vescouo di Frascati.      | † Io Z. Cardinale Delfino.                               |
| † Gio: Battista Cicala Vescouo di Sabbina Card. S. Clemente. | † Io Girolamo Cardinale di San Sisto.                    |
| † Io Giulio Cardinale d'Urbino.                              | † Io Alessandro Cardin. Criuello.                        |
| † Io Fuluio Cardinale di Perugia.                            | † Io Giulio Cardinale Vercellij                          |
| † Io Gio: Riccio Cardin. di Montepulciano.                   | † Io Guglielmo Cardinale Sirletto.                       |
| † Io Scipione Cardinale di Pisa.                             | † Io F. Michele Bonello Cardin. Alessandrino Camerlengo. |
| † Io Giacomo Cardin. Sauello.                                | † Io Girolamo Cardinale di Chiarauale                    |
| † Io Filippo Cardinale Cornaro.                              | † Io Lodouico Cardinale Madruecio.                       |
| † Io Filippo Cardinale Bordisera.                            | † Io Innocentio Cardinale de' Monti                      |
| † Io Antonio Cardin. Granuela.                               | † Io Girolamo Cardinale Simoncello.                      |
| † Io Francesco Cardin. Pacecco.                              | † Io Ferdinando Cardinale de' Medici.                    |
| † Io Girolamo Cardinale di Correggio.                        | † Io F. Cardinale Alciato.                               |
| † Io Gioan Francesco Cardinale di Gambara.                   | Io Gio. Paolo Cardinale de Iesi.                         |
|  | † A. Cardinale Carafa.                                   |

# A D LECTOREM.



**N** tibi, Lector, Viri sapientis librum  
 Sanctissimæ Inquisitionis referentem  
 praxim, Christianam veritatem tuenti  
 apprimè utilem, ac necessarium; Cui  
 venerabilem Sacri Canones, Summorum-  
 què Pontificum Constitutiones, vnde fi-  
 deliter fuit excerpta, tribuunt auctoritatem, & non leue  
 gravissimorum Doctorum sententiæ pondus adiciunt, inter  
 quos antesignanum agnosces Eymericum in Directorio  
 Inquisitorum, & Franciscum Pegnam in Commenta-  
 rijs, quibus antequam in Sacro Rotæ Romanæ Auditorio,  
 in qua Decanus decessit, adscisceretur, idem illustravit  
 Directorium, & præter Pontificias Bullas in eodem Di-  
 rectorio impressas, alias habes apud Antoninum Dianam  
 Resolut. moral. part. 4. in fin.

Si alia ad banc materiam postmodum exarata deside-  
 ras, adeas.

Prosperum Parinaccium in tract. de Heresi.

Antonium Sanctarellum in tract. de Heresi, Scisma-  
 te, Apostasia, Sollicitatione in Sacramento Pœnitentiæ,  
 & de potestate Romani Pontificis in his delictis punien-  
 dis.

P. Antoninum Dianam Resol. moral. par. 4 tract. 8.  
 pag. 229. & seqq. vbi agit de officio, ac potestate Inqui-  
 sitorum, & plures proponit, soluit què quæstiones.

Cæsarem Carenam in tract. de Officio Sanctissimæ In-

Inquisitionis, & modo procedendi in causis fidei, non modicè  
auctor in impressione facta Cremonæ anno MDCXLI.

Io: Baptistam Larream post decisiones Senatus Gra-  
natensis p. 2. p. 240. & seqq. ubi de reuelationibus, An  
vera, vel falsa, decisiuam S. Inquisitionis consultationum  
opponit, &

Philippum Paschalem in tract. de virib. patr. potest.  
p. 4. cap. 5. num. 45. & seqq. ubi de confiscatione bonorum  
Hæretici, & Filiorum eiusdem, necnon alia ad materiam  
habentur.



# TAVOLA

Delle cose più notabili

## NEL SACRO ARSENALE.

A



Bimelech Inquisitore contro alla Città di Sichern, e Baal. Parte prima. car. 5

Abiuratione degli Heretici qual deue essere, p. 10. Auuertimento 49. 353

Abiuratione de leui in che modo. p. 8. 225

Abiuratione de uehementi per detti, e fatti hereticali in che modo. p. 8. 234

Abiuratione de uehementi per cose magiche, e negromantiche. p. 8. 243

Abiuratione de violenta. p. 8. 252

Abiuratione de formali. p. 8. 267

Abiuratione non autenticamente, ne canonicamente fatta si deue reiterare, come. p. 10. A. 17. 346

Abiuratione non basta à colui, ch'è dichiarato sospetto d'heresia, ma deue anco darglisi pena al suo delitto conuenevole. p. 10. A. 72. 360

Accidenti, quali occorrono al Reo nell'esaminarsi, si deueno scriuere con diligenza. p. 2. 49

Allegatione dell' Auuocato alla presenza del Reo è come proferita dal medesimo Reo, se non contradice. p. 10. A. 171. 385

Ammonito più volte ad ispurgarsi, se non cura di farlo, mostra di confessar la colpa di cui è imputato. p. 10. A. 170. 385

Anno

- Anima d'vn defonto non entra nel corpo di vn'altra persona. p. 10. A. 179.* 388
- Apostasia al Demonio, & il ritrouarsi a i balli diabolici, non si può prouare se non per la confessione delle Streghe. p. 7.* 203
- Apostasia della Fede Christiana, in che modo non è differente dall'heresia. p. 10. A. 175.* 387
- Apostasia per la notabile circostanza, quale aggiunge all'heresia, si distingue anco da quella.* *ibid.*
- Apostata quale. p. 10. A. 176.* *ibid.*
- Apostata diuiene ogni Mago, e Negromante, e come. p. 10 A. 178.* *ibid.*
- Apostata dalla Santa Fede è irregolare. p. 10. A. 109.* 370
- Apostata morto si deue condannare, & abbrucciare in staua. p. 8.* 314
- Apostata non è colui, che per timore della morte; ò per mali trattamenti, rimossa la credulità, passa à i riti de' Turchi, ò Saraceni, ma sospetto d'Apostasia. p. 10. A. 15.* 345
- Apostata dalla Fede per timore chi, e quando. p. 10. A. 241.* 402
- Appellatione è instituita in rimedio dell'innoecenza, non in difesa dell'iniquità. p. 10. A. 34.* 350
- Appellatione fatta dal Reo per essergli negati i nomi de' testimoni non si deue ammettere. p. 10. A. 129.* 374
- Appellatione calunniosa del Reo dal decreto di tortura non deue ammettersi, massime quando è legitimamente indiciato alla tortura. p. 10. A. 193.* 391
- Appellatione dell'Heretico rilasciato legitimamente condannato non si deue ammettere, e perche. p. 10. A. 34. 350*
- Appellatione del difensore dell'Heretico morto non si de-*  
*ue*

- ue ammettere. p. 10. A. 166.* 384
- Arte magica pessima. p. 10. A. 27.* 348
- Articoli del Fisco contro al Reo devono contenere tutti li capi delle cose principali opposte ad esso Reo. p. 4.* 109
- Articoli del Fisco contro al Reo in qual modo si formano. ibid.*
- Articoli del Fisco si devono dare all' Auvocato del Reo, presente esso Reo. p. 4.* 112
- Articoli del Fisco contro al Reo non devono contener cosa, onde si scuopra ch' sia il denuntiatore, ò i testimoni nella causa.* ibid.
- Articoli à favor del Reo per le difese quali. p. 4.* 124
- Articoli à favor del Reo devono approuarsi prima dall' Inquisitore. p. 4.* 126
- Asa Inquisitore à fracassar le statue degl' Idolatri. p. 1.* 6
- Affolutione della scomunica à quali si dà nel Santo Officio. p. 9.* 338
- Affolutione data anco dal Sommo Pontefice, ad vn' Heretico, che fintamente confessi le sue heresie, è inualida. p. 10. A. 157.* 382
- Astrologi fanno il luogo del tesoro dal Demonio. p. 19. A. 180.* 388
- Attestatione del Confessore, che vn Reo, ò viuo, ò morto, habbia adempita la penitenza con contritione, come si deue riceuere nel Santo Officio. p. 10. A. 188.* 392
- Atti giudiciali da farsi auanti la sentenza del Reo assente conuinto d' heresia quali p. 8.* 305
- Attioni, e parole hereticali, & apostatichè inducono in ebi che sia rispettiuamente sospitione d' heresia, & apostasia. p. 8.* 219
- Attioni publiche della Fede si devono celebrare in giorni festiui nella Chiesa. p. 10. A. 22.* 347

- Autorità dell'Inquisitore riguardeuole per il fine. p. 1. 16*
- Autorità dell'Inquisitore riguardeuole per l'ampiezza de' privilegi concessili da Sommi Pontefici. p. 1. 8*
- Autorità dell'Inquisitore riguardeuole per la potestà del Tribunale. ibid.*
- Autorità dell'Inquisitore riguardeuole per li Personaggi, i quali l'esercitarono. p. 1. 5*
- Avviso importante a i Padri Inquisitori. 2*
- Auvocato del Reo nel Santo Officio non può mostrare la copia del processo à niuno. p. 4. 122*
- Auvocato, ò Procuratore del Reo è obligato, conoscendolo colpeuole, consigliarlo à confessare il delitto, e domandarne perdono. ibid.*
- Auvocato, che piglia à difendere, non esser heresia quella che veramente è heresia, deue essere stimato heretico. p. 10. A. 190. 385*
- Auvocato, che scientemente difende l'heretico, è infame. p. 10. A. 275. 410*

**B**

- B** *Attezzato, & in età infantile instrutto nell'heresie, ratificando poscia in età matura, deue come Ralasso esser punito, non già se non le ratifica: hà però ad abiurare. p. 10. A. 35. 350*
- Battezzato, & in età infantile instrutto nell'heresie, se nell'età matura ricusa di credere quei santi Dogmi, onde viene ammaestrato, si deue hauere come Heretico, & Apostata. p. 10. A. 160. 383*
- Battezzato fintamente, se poi si parte dalla Fede, non è propriamente Heretico. p. 10. A. 163. 384*
- Battezzato fintamente, per inualidità di Battefimo, è inca-*



- pace d'heresie, e di pena per esse. abid.
- Battezzato inualidamente per difetto di materia, ò d'intenzione del Ministro, tenendo d'esser ben battezzato, se si parte dalla fede è Heretico. p. 10. A. 164. 384
- Benedittione del Malefico è vna formula, qual'egli vsa secondo il patto fatto col Diauolo. p. 10. A. 155. 381
- Beni d'Heretici rimangono al Fisco del Santo Officio. p. 10. A. 191. 391
- Beni altrui mescolati trà quelli, i quali sono confiscati nel Santo Officio, si deuno rendere al Padrone. p. 10. A. 75. 360
- Beni confiscati degli Heretici non si recuperano per la loro penitenza. p. 10. A. 222. 398
- Beni dell'Heretico si publicano senza hauer riguardo à i figli Cattolici. p. 10. A. 276. 288
- Bestemmie hereticali quali sono. p. 1. 20
- Bestemmie hereticali soggette solo al giudicio dell'Inquisitore, e dell'Ordinario, co' quali non combatte preuentione alcuna di Giudice secolare. p. 10. A. 177. 387
- Bestemmiatori hereticali castigati nel Santo Officio. p. 1. 12
- Burlare, ò giocare non toglie il sospetto d'heresia, e l'abiura à quello, che per facetia, ò in gioco proferisce parole, e fa attioni hereticali. p. 10. A. 52. 354

C

- C**Anoni castigano gli Heretici col carcere perpetuo in luogo di morte. p. 10. A. 76. 361
- Canonisti deuno informare, se li Rei sono conuinti, e se Rilassi. p. 10. A. 181. 388
- Capi, onde si rendono i Rei sospetti de uehementi per bestemmie, detti, e fatti hereticali. p. 8. 227

- Capi**, onde i Rei sono giudicati sospetti de ueheramenti per cose magiche, e negromantiche. p. 8. 237
- Capi**, onde si scuoprano i Rei sospetti de violenta. p. 8. 245
- Capo principale** nelle difese de i Rei è il negare il delitto costantemente; essendone essi innocenti. p. 4. 122
- Carceratione sola** per il delitto d'heresia, apporta infamia notabile al carcerato. p. 10. A. 42. 352
- Carcerato nel Santo Officio**, che da se cōfesserà esser ricaduto nell'heresia, delle quali niente affatto costa nel processo, si deue riceuere à misericordia, & in che modo. p. 10. 131 374
- Carcere nel Santo Officio** si deue dare con molta circospezione. p. 10. A. 42. 352
- Carcere perpetuo** si dà nel foro Ecclesiastico à Reo conuinto d'heresia. p. 10. A. 76. 361
- Carcere perpetuo** si può perdonare à quello, ch' haurà confessato l'heresia auanti che gli siano stati fatti sapere i detti de i testimoni. p. 10. A. 77. ibid.
- Carico dell'Inquisitore diuino, e celeste.** p. 1. 8
- Casi da darsi** alli Consultori per la Congregatione de' nono conuenere tutti li capi sostantiali del processo con indifferenza. p. 9. 336
- Catecumeni non battezzati**, ma nel cuore fedeli; se poi fuggono, ò non sono Apostati, e se sono tali non deuno come tali punirsi. p. 10. A. 161. 383
- Catecumeni**, per non esser ancor battezzati, non sono incorporati alla Chiesa. ibid.
- Catecumeni**, perche non sono soggetti alla Chiesa, sono incapaci di scomunica. ibid.
- Cattolico come** si colticuisca. p. 10. A. 215. 397
- Cedolone** per dichiarare scomunicato il fuggiuo dal Santo Officio. p. 5. 142

- Celebrante la Messa non ordinato Sacerdote, si dà al braccio secolare. p. 10. A. 50. 354
- Chiesa santa. nel foro interior ammette alli Sacramenti il Rilasso penitente, e nell'esteriore, come impenitente, lo lascia al braccio secolare, & in che modo. p. 8. & p. 10. A. 81. 283. & 362
- Chiromantia sospetta di commercio col Diauolo. p. 10. A. 142. 377
- Chiromantia proibita da Santa Madre Chiesa. ibid.
- Chiromantia intolerabile affatto quando. ibid.
- Christo supremo Inquisitore della legge Euangelica. p. 1. 6
- Ciro Rè de' Persi Inquisitore. ibid.
- Citatione de' testimoni in che modo. p. 5. 134
- Citatione prima, seconda, e terza del Reo, che non vbidisce. p. 5. 140. & 141
- Citatione del Reo, che fugge. p. 5. 144
- Citatione del Reo non conuinto, e contumace, che si deue sentenziare come heretico. p. 8. 287
- Citatione deue registrarsi nel processo con il giorno, e termine. p. 2. 30
- Citatione deue hauere termine competente. p. 5. 134
- Citatione de' Rei in che è differente da quella de' testimoni. p. 5. 135
- Citatione de' Reicontumaci, quali hanno à sentenziarsi, deue affiggersi ne' luoghi soliti con la relatione del Messo in atti. p. 8. 299
- Citatione perentoria del Reo assente, e conuinto d'heresia, ad vdir la sentenza quale. p. 8. 305
- Clausola nella sentenza dell'heretico riconciliato, dummodo ex corde rediderit &c. perche vi si pone. p. 10. A. 225. 399
- Compagno del delitto deue deporre il complice col giuramento

mento. p. 10. A. 124.

373

**Comparsa del Fisco contro al Reo contumace.** par. 8.

295

**Complice, e compagno del delitto quale.** p. 10. A. 140.

376

**Complice, che hà confessato il delitto tanto contro à se; quanto contro al Reo, si può confrontare anco in tortura col detto Reo negatuo, e come.** p. 6.

169

**Complice da confrontarsi col Reo complice in tortura, si deue prima esaminare sopra la mala intentione da lui negata, poi formato il Decreto di tortura in caput proprium confrontarsi col Reo.**

170

**Complici fuggitiui, si deono ricercare prima che si proseguisca la causa contro à gli altri carcerati.** p. 10. A. 7.

344

**Complici, se bene infami, anco senza tortura si ammettono nel Santo Officio à testimoniare contro del Reo.** p. 10.

A. 3.

342

**Condannare heretici morti è cosa da farsi con molta considerazione.** p. 10. A. 101.

368

**Condannare vn'heretico negatuo non suole la Santa Inquisitione Romana, se non con somma circospezzione, e pietà.** p. 10. A. 100.

367

**Confessione delle Streghe contro a se stesse alla volte falsa, e per quai cause.** p. 7.

203

**Confessione sacramentale chi ascolta, non essendo ordinato Sacerdote, deue esser dato al braccio secolare.** p. 10.

A. 50.

354

**Confessione sacramentale chi ascolta, come sopra, se non assolve il penitente, non incorre nella Bull.** p. 10. A. 211.

396

**Confessione presunta risultante dalla contumacia, & infor-**

for.

- sordescentia nella scomunica oltre l'anno toglia la repetitione de' testimoni. p. 8. 303
- Confessione del Reo in tormenti non ratificata, non lascia luogo al Giudice di poter condannarlo. p. 6. 169
- Confessione del Reo per timore de' soprastanti tormenti, se non è ratificata in giudicio, non è valida. p. 10. A. 85. 364
- Confessione per timore de' tormenti quale. p. 10. A. 260 406
- Confessione in tortura indicia a nuoua tortura il Reo, quando ricusa di ratificarla. p. 6. 176
- Confessione in tortura del Reo complice contro à se stesso si deue ratificare prima che si venga alla sentenza. p. 10. A. 38. 351
- Confessione del Reo dubbiosa, incerta, e generale non basta per condannarlo. p. 10. A. 223. 388
- Confesso estragiudicialmente, d' hauer tenuto heresie, se di cotal sua confessione è conuinto, deue interrogarsi anco in tortura, se egli veramente hà tenuto le dette heresie. p. 10. A. 69. 359
- Confessore, Medico, e Maestro di Scuola, i quali hanno abjurato de' uehementi, solo dal Sommo Pontefice sogliono restituirsi a i loro carichi. p. 10. A. 16. 348
- Confessore chiamato à confessare vn Reo in causa di fede, che deue fare. p. 10. A. 128. 373
- Confessore, che hà facoltà amplissima d'assoluere, non può però assoluere dall'heresia, se questa non si mentoua espressamente. p. 10. A. 88. 365
- Confessore ordinario può assoluere dalla scomunica vn' Heretico, che per iscordanza lasciò di confessare alcun' heresia. p. 10. A. 158. 382
- Confessione non può essere esaminato, ne contro, ne a

- fauore del suo Penitente sopra il delitto hauuto in confessione. p. 10. A. 13. 353
- Confessore ricercato sopra cose hauute in confessione, deue negare liberamente. ibid.
- Confessore indiciato da più testimoni di buone qualità, di hauer auuto il santo Sacramento della Penitenza, se ben nega anche in tortura, può castigarsi. p. 10. A. 5.
- 343
- Confiscatione de' beni degli Heretici è imposta ipso iure p. 10. A. 144. & 222. 378. & 398
- Confiscatione de' beni degli Heretici non sortisce l'effetto, se doppo la sentenza. p. 10. A. 144. 378
- Confiscatione de' beni in causa di Fede si fa per l'heresia formale, non mai per la contumacia. p. 10. A. 134.
- 369
- Confiscatione di beni s'intende di quelli, i quali sono deli' Heretico auanti la codannatione. par. 10. Auuert. 74.
- 361
- Confiscatione de' beni degli Heretici non comprende i beni altrui mischiati tra quelli. p. 10. A. 75. ibid.
- Confrontare i testimoni col Reo deue offeruarsi con cautela. p. 2. 75
- Confronto de' testimoni col Reo è necessario in causa d'heresia, e quando. ibid.
- Confronto de' testimoni col Reo con quali conditioni, e qualità deue farsi. p. 2. 61
- Consanguineo del Reo può sforzarsi à testificare nelle cose d'heresia. p. 10. A. 58. 256
- Consiglio de' periti è necessario nel ripetere la tortura de' Rei, che riuolano di ratificar la confessione da essi fatta nella prima, e seconda tortura. p. 6. 178
- Consegna delle citationi a i Messì quale. p. 5. 134

Consegna del Reo preso al Custode delle carceri. p. 5.

136

Contro à quali persone procede il Santo Officio. p. 1. 13

Contra al testimonio citato si può procedere non comparendo egli nel tempo stabilito. p. 2. 31

Contumacia del Reo si deue accusare dal Fisco. parte 8. 197.

Contumacia del Reo per gli annessi deue esser considerata bene. ibid.

Contumacia ragionata, che il Reo assente può condannarsi come presente. p. 10. A. 170. 385

Copia del processo si dà all' Annucato in presenza del Reo. p. 4. 122

Copia delle sentenze, & abiure si deue mandare à Roma. p. 10. A. 8.

Cose buone prescritte al Demonio sono la nostra rovina. p. 10. A. 179. 288

D

**D**avid Rè di Giudea Inquisitore ad ardere i falsi Dei de' Filistini. p. 1. 6

Debiti del Reo fatti auanti l'errore, deuono pagarsi dal Fisco, à cui vengono incorporati i beni dell' Heretico. p. 10. A. 75. 360

Decreto della visita del corpo del delitto, quando il delinquente è stato nominato. p. 2. 40

Decreto di douer esaminare i testimoni sopra il corpo del delitto. p. 2. 41

Decreto della visita del corpo del delitto, quando non si sa nulla del delinquente. p. 2. 42

Decreto di cercare in che modo. p. 5. 42. & 136

- Decreto, ò sentenza di purgatione canonica de leui, & de uehementi. p. 8. 209. & 210*
- Decreto di ritrattatione, ò riuocatione. p. 8. 217*
- Decreto di tortura contra il testimonio vario, e contrario affatto ne i suoi detti. p. 6. 182*
- Decreto di tortura contra il testimonio vario in gran parte nelle sue depositions. p. 6. 183*
- Decreto di tortura contra il testimonio vario, e vacillante. ibid.*
- Decreto di tortura contra il testimonio, che nega in giudicio il delitto confessato e stragiudicialmente. ibid.*
- Decreto di tortura contra il testimonio, che si presume informato, e nega. p. 6. 184*
- Decreto di tortura contra il testimonio, che si pretende subornato. ibid.*
- Decreto di tortura contra il testimonio conuinto d'essere stato presente al delitto, che nega. p. 6. 186*
- Delitto, che chiamano facti permanentis quale nel Santo Officio. p. 2. 39*
- Delitto d'heresia più d'ogn'altro graue, & enorme. p. 10. A. 30. 349*
- Delitto d'heresia puramente Ecclesiastico. p. 10. A. 196 387*
- Delitto d'heresia non è prouato pienamente col detto di testimoni singolari, se ben molti. p. 10. A. 87. 364*
- Delitto d'heresia non è pienamente prouato col detto di tre testimoni contesti meno idonei. p. 10. ibid.*
- Delitto d'heresia incorso per ignoranza più atroce dell'huomo commesso con dolo. p. 10. A. 234. 400*
- Delitto d'heresia, e d'apostasia non si prescriue mai. p. 10. A. 236. ibid.*
- Delitto notorio si punisce senza tortura. p. 10. A. 281. 411*
- Delitto, che non ammette cotesura de' testimoni, & è perciò*



ciò difficilissimo a provarsi, quando può e deve essere punito con pena straordinaria, se bene il Reo lo nega anco in tortura. p. 10. A. 5.

243

Delitto ordinariamente rimane per morte estinto quanto alle pene. p. 8.

308

Delitto d'heresia anco doppo morte del Reo è punibile, e perche.

ibidi

Denuntiare al Santo Officio cause à lui spettanti è tenuto ogn'vno, e sotto quali pene. p. 1.

10

Denuntiatore nel Santo Officio non si può, ne deve chiamare spia.

ibid.

Denuntiatore in causa di Fede si conta per testimonia. p. 10 A. 41.

359

Denuntie nel Santo Officio si fanno senza che preceda la correttione fraterna. p. 1.

9

Deponente il falso nel Santo Officio pecca mortalmente, e non può esser assoluto, se non doppo hauer riuocato il suo detto. p. 2.

25

Deponente il falso nel Santo Officio è soggetto à molte pene temporali.

ibid.

Depositione si deve rileggere al deponente, s'egli vuole. p. 2.

27

Depositione si può legger in presenza di testimoni secreti, e timorati, se è espediente.

ibid.

Detto de' testimoni deve esser sempre indivisibile. par. 2.

39

Detto del Confessore in giudicio di cose udite in confessione sacramentale, non fa alcun indicio contro al Reo. p. 10. A. 13.

345

Detto d'un complice contro all'altro in tortura, perche faccia indicio ad inquirendum, si deve ratificare ad hancum juris. p. 10. A. 139.

376

- Difese nel Santo Officio si danno à i Rei anche conuinti, e confessi. p.4. 131
- Difese si deuono particolarmente dare à i Rei conuinti, e non confessi. ibid.
- Difese si deuono negare al testimonio conuito, che nega. p.10. A.135. 375
- Difese si deuono negare al complice, che non vuol rivelare i compagni del delitto da lui confessato, e perciò deue tormentarsi. p.10. A.135. 385
- Difese si deuono dare al complice, che hà 'i tormentarsi ad effetto d'aggrauar il delitto, ò per saperne alcuna qualità. p.10. A.136. 376
- Difese non si deuono concedere al Reo, che vuol prouare, non esser heresia quella, che veramente è tale. p.10. A.190. 390
- Difese non si concedono al Reo, che deue tormentarsi, perche ò non risponde, ò dubbiamente risponde. p.7. 180
- Diffamato d'heresia quale p.10. A.231. 400
- Disputare con gli heretici pubblicamente non conuiene, e ciò che deue farsi per conuertirli. p.10. A.246. 411
- Dogmatisti, e seduttori, quando non si deuono riceuere à misericordia. p.10. A.79. 362
- Dominicani, e Francescani Inquisitori. p.1. 7
- Domenico Santo Padre de' Predicatori Inquisitore contro gli Albigesi, & altri heretici del suo tempo. ibid.
- Donna, che scientemente si marita ad vn'heretico, è sospettata d'heresia. p.10. A.242. 402
- Donne nobili si possono esaminare in casa. p.2. 32
- Dubbij nelle cose di Fede, quando siano heretici, e come tali debbano punirsi. p.10. A.54. 355
- Dubbio nella Fede, quando, e come si deue riconciliare. ibid.

## E

- E**ccettioni contro al Fisco quasi. p. 10. A. 284. 412
- Editti generalà del Santo Officio de uono promulgarsi senza mutar la forma prescritta dal Supremo Tribunale. p. 1. 9
- Elia Inquisitore contro li Profeti del Diavolo. p. 1. 6
- Esdra Inquisitore à render à gli Hebrei il culto del vero Dio loro vietato. p. 1. ibid.
- Esamine del testimonio quando è compito. p. 2. 38
- Esamine solenne de' testimoni non si fà nel Santo Officio. p. 4. 106
- Esaminare testimoni negotio importantissimo. p. 2. 39
- Esaminare testimoni si deue fare senza niuna rugine d'animo. ibid.
- Esibitione degl'interrogatorij per parte del Reo, e registro d'essi nel processo. p. 4. 116
- Esorcisti come de uono regularsi nell'esorcizare gli offesi quanto alla materia de' maleficij. p. 7. 198

## F

- F** Autori degli Heretici quali. p. 1. 17
- Fautori, difensori, e ricettatori d'heretici non de uono hauer sepoltura Ecclesiastica. p. 10. A. 173. 386
- Fautori d'heretici non sono quelli, che fauoriscono vno, di cui non costa legittimamente l'heresia. p. 10. A. 232. 400
- Fautori d'heretici non sono quelli, che fauoriscono l'heretico per affettion del sangue. p. 10. A. 233. ibid.
- Fedele, che confessa, od è conuinto, d'hauer errato in qualche propositione canonizata in Santa Chiesa, si deue sententiare come heretico. p. 10. A. 24. 347
- Fedele niuno scusato di non sapere le propositioni tenute publicamente in Santa Chiesa. ibid.

Femine possono farsi abiurare da dodeci anni in sù. p. 10.

A. 31.

349

Figli d'heretici, se rivelano giudicialmente il paterno delitto, non incorrono le pene loro statuite. p. 10. A. 204. 393

Figlio allevato in casa del Padre heretico si presume heretico. p. 10. A. 279. 411

Figli d'hereticà quali formalmente siano. p. 10. A. 205. 394

Figlio catolico quando possa souvenir di cibo al padre heretico costituito in estrema necessità. p. 10. A. 265. 416

Figlio contro al Padre buon testimonio nelle cause di Fede. p. 10. A. 199. 393

Figliuoli d'heretici rilassi deuno soggiaacere alla priuatione de' paterni beni. p. 10. A. 81. 361

Fisco del Santo Officio non è herede dell' heretico, ma successore vniversale ne' beni di lui, e perche. p. 10. A. 191. 391

Forma di riceuer latinamente la spontanea comparitione di vn heretico formale. p. 3. 102

Forma della visita del corpo del delitto. p. 2. 40

Forma dell' esame da farsi a i testimoni per verificare il corpo del delitto. p. 2. 41

Forma dell' attestatione del Notaro per la sopravuenza della prima moglie assente dal luogo, oue si fa la causa di Pilogamia. p. 7. 192

Forma d' esaminare i testimoni, che furono presenti a i matrimoni, d'huomo, e di donna poligami. p. 7. 189

Forma di esaminare il Reo poligamo. p. 7. 192

## G

Giacob Patriarca Inquisitore. p. 1. 4

Giocatore, che giocando proferisce bestemmie heretiche. p. 1. 4

calia

cali, si rende sospetto d'heresia, e deue abiurare. p. 10.

A. 52. 354

Gionata Inquisitore contro il tempio del falso Dio Dragone.

p. 1. 4

Giosafat Inquisitore contro li boschi ai Demonij consacrati.

ibidem.

Giuanni Battista Inquisitore contro Herode. 5

Giuanni Euangelista Inquisitore à difesa della diuinità di

Christo. p. 1. ibidem.

Giuda Machabeo Inquisitore contro li nemici del suo Dio. p.

1. 4

Giudice laico deue sempre vbidire alla sentenza, e processo

dell'Inquisitore nella causa del Reo dato al foro suo. p.

10. A. 144. 378

Giudice laico può non vbidire all'Inquisitore, se questo gli

rilascia il Reo auanti la sentenza. 379

Giudice laico può carcerar l'heretico ad effetto di rimet-

terlo più presto, che può, al Santo Officio. p. 10. A.

196. 392

Giudice laico, che non vuol dare il braccio ai Vescou, &

Inquisitori in cause di Fede, è ipso iure scomunicato.

p. 10. A. 197. ibid.

Giudice laico scomunicato per hauer negato il braccio in

causa di Fede, se persiste nella scomunica per vii anno,

si deue come heretico condannare. 393

Giudice non deue hauer familiarità col Reo. p. 10. A. 39.

351

Giudice nel Santo Tribunale è obligato ex officio in ogni

tempo ricercare oue può trouare l'innocenza del Reo.

p. 10. A. 189. 390

Giudice è obligato à ritrouare etiã in parti lontane, quello,

che il Reo dice à suo fauore nelle difese. p. 10. A. 6. 344

Giudice

- Giudice pecca mortalmente, se in qualsiuoglia modo permette, si facciano alla sua presenza incanti. par. 10. A. 154. 381*
- Giudice malamente opera, comandando al Malefico, che con vn maleficio ne sciolga vn'altro. p. 10. A. 155. 381*
- Giudice non deue carcerare vn denunziato senza le debite informazioni. p. 10. A. 149. 387*
- Giudice esaminando non deue entrare in ira, ma bene hauer il volto più tosto rigido, che gratiofo. p. 10. A. 40. 351*
- Giudice deue far giurare in causa di Fede il testimonio, che che sa, non voler dir il vero. p. 10. A. 156. 381*
- Giudice nell'esaminare in tortura il Reo pro vltiori veritate, & super intentione, che deue fare. p. 6. 157*
- Giudice nel tormentare li Reo deue hauer l'horologio da poluere, e perche. p. 10. A. 44. 352*
- Giudice quando può indurre con la tortura il compagno del delitto à deporre il complice col giuramento. p. 10. A. 124. 373*
- Giudice non può procedere contro ad vna Strega per il delitto d'vn'altro Strega, intorno a cosa occorsa nel tempo, che questa attualmente si troua al ballo del Demonio, e perche p. 7. 204. & p. 10. A. 141. 377*
- Giudice hà in arbitrio di sentire in tortura, ò fuori, il complice, etiamdio infame, testificante contro al Reo. p. 10. A. 3. 242*
- Giudice, che hà citato cananicamente il Reo contumace à comparire in termine, lo deue sentenziare, se bene non è comparso. p. 8. 300*
- Giudice deue sentenziare secundum allegata, & probata. p. 10. A. 121. 372*
- Giudice nel riceuere à misericordia vn'heretico sentenziato, e dato al braccio secolare, deue vsar molta cautela. p. 10.*

- p. 10. A. 78. 370
- Giudice quale nel torturare vn Reo, che non vuol risponder. p. 6. 180
- Giudice non deue far fondamento sopra le cose trouate da i famigliari nel preteso maleficiato ne' materassi, & altre masseritie di lui, ò pur così per Iembiante vomitate dalli spiritati, e perche. p. 7. 296
- Giudice non deue fare alcuna stima delle parole del Demonio proferite per bocca del maleficiato intorno al maleficio. p. 7. 197
- Giudice, perche alcuno sia spiritato, non deue immantinentemente far giudizio, che ciò venga da maleficio, e perche. ibid.
- Giudice, non deue permettere, che alcuno persuada alle Streghe carcerate quello, c'hanno à confessare; ne meno prometter loro impunità del delitto, se confesseranno. p. 7. 199
- Giudice non deue parlare con le Streghe carcerate de' meriti della causa, se non in giudicialmente esaminandole. ibid.
- Giudice non deue suggerire cosa alcuna alla Strega, che esaminata, ò de plano, ò in tortura comincia à confessare la verità. p. 7. 203
- Giudice nell'esamine rigorosa non deue interrogar la Strega del delitto in specie, ma solamente che dica la verità delle cose, delle quali è indiciata. p. 7. 202
- Giudice non deue esser facile à ripeter la tortura alle Streghe, se la causa non è grauissima, ne conuiene in tal caso ciò fare senza l'ordine di Roma. ibid.
- Giudice non deue ageuolmente credere alle madri, ò nodrici ponere, che i lor bambini siano stati guasti dalle Streghe, e perche. p. 7. 203
- Giudice, riceuuta contro ad alcuno la denuntia, deue prima

444 **Tauola delle cose più notabili.**

- ma d'ogn' altra cosa auuertire, e considerar bene la qualità, e conditione del denuntiatore, e perche. p. 2. 29
- Giudice non deue mai riceuere per scrittura testimonianza di alcuna persona assente, ma esaminar di presenza i testimoni. p. 2. 32
- Giudice non deue tormentare alcuno con l' inedia, fame, o sete, e perche. p. 6. 181
- Giudice se colare non può mutar le pene imposte all' heretico. p. 10. A. 227. 403
- Giudice può arbitrare doue la legge non determina. p. 10. A. 256. 410
- Giudice, che non può legitimamente dar la corda al Reo, non può ne anche per farlo confessare darle qualsiuoglia altro tormento. p. 10. A. 259. ibid.
- Giudice, come hà à procedere con colui, che in riferendo l'altrui heresie mostra cattiuo animo. p. 10. A. 291. 414
- Giuramento si deue dare dall' Inquisitore al comparente per denuntiare, che dica il vero. p. 2. 26
- Giuramento del Reo nella purgatione canonica p. 8. 225
- Giurandosi nel Santo Officio deuono toccarsi con le mani li Santi Euangeli. p. 2. 26

H

- H**ebrei idonei testimoni contro alli Christiani in cause di Fede. p. 10. A. 115. 371
- Hebrei possono render testimonianza contro ad vn' altro Hebreo, e contro à quei Christiani, che passano alla loro setta. ibid.
- Hebrei, & Infedeli in che modo soggetti al S. Officio. p. 1. 21
- Hebrei deuono alle volte abiurare, quando, e come. p. 8. 325
- Heresia più d'ogn' altro delitto si commette di nascosto. p. 10. A. 70. 359
- Heresie disseminate con pericolo di danno alla Republica, si pos-



- si possono inquerire, se ben l' autore è occulto. p. 10. A. 151. 380
- Hereticò quali sono. p. 1. 14
- Hereticò sono volpi di Sansone nell' esaminarsi. p. 10. A. 55. 355
- Hereticò hanno mille atti à non confessare il vero. ibid.
- Hereticò etiamdio occulti si devono denunciare sotto pena di scomunica. p. 10. A. 137. 376
- Hereticò etiamdio occulti quando incorrono nell' irregolarità. p. 10. A. 109. 378
- Hereticò si fingono bene spesso emendati per ingannare i Catolici. p. 10. A. 21. 347
- Hereticò emendati se certissimamente non si sà, esser veri Catolici, si devono denunciare al Santo Officio. ibid.
- Hereticò penitenti in caso di morte possono esser assoluti da ogni Sacerdote anco heretico, doue non è persona idonea. p. 10. A. 29. 349
- Hereticò, quali non riuelano auanti l' abiuratione tutte l' heresie, liberi complici, & altro, se poi scoperti di lungo hereticò le riuelano in giudicio, come devono spedirsi. p. 8. 382
- Hereticò taluolta fintamente abiurano. ibid.
- Hereticò, e sospetti d' heresia devono abiurare generalmente tutte l' heresie. p. 10. A. 120. 372
- Hereticò Rilassi ( penitenti, ò impenitenti che siano ) douendosi dare al braccio secolare, non hanno ad abiurare. p. 10. A. 12. 345
- Hereticò Rilassi confessi, e conuinti, e giustamente condannati, non si devono ascoltare, se si appellano. p. 10. A. 34. 350
- Hereticò Rilassi riceuonsi più tosto à penitenza, che à gratia nel Santo Officio. p. 10. A. 81. 362

- Heretici più che gli adulteri, & homicidi meritano d'esser castigati, e perche. p. 10. A. 206. 394
- Heretici non rilassi in quanti casi. p. 10. A. 207. 208. 209. & 210. 395
- Heretici pertinaci quali. p. 10. A. 117. & 118. c. 298  
Item A. 239. 402
- Heretico, Maomettano, Giudeo, ò Pagano volontariamente fattosi, non deue trouar credenza, se dice, hauer hauuto buona intentione. p. 10. A. 56. 256
- Heretico diuenuto per ignoranza deue rimocare l'error suo. p. 10. A. 68. 260
- Heretico, che per dimenticanza hà lasciato di deporre qualche heresia, è assoluto dalla scomunica per tutte. p. 10. A. 158. 382
- Heretico manifesto non può essere favorito da chi si sia. p. 10. A. 91. 365
- Heretico attuale, che tiene, e legge libri hereticali da lui composti, incorre anco per questo capo nella scomunica. p. 10. A. 127. 383
- Heretico fintamente conuertito, e sententiato è necessario, che ricorra di nuouo al Santo Oficio per l'absolutione delle censure. p. 10. A. 157. 382
- Heretico ricettatore d'heretici incorre perciò in altra scomunica. p. 10. A. 172. 386
- Heretico impenitente, e pertinace quale. p. 10. A. 130. 374
- Heretico, che sempre s'è ostinato, se nel punto stesso, che si hà da proferire contra di lui la sentenza, dice di voler ubbidire, si deue riceuere à misericordia. p. 10. A. 78. 262
- Heretico negativo non si deue riconciliare. p. 10. A. 26. 356
- Heretico negativo quale. p. 8. 292
- & p. 10. A. 100 367

- Heretico caduto in vn'heresia, se poi cade in vn'altra, è Rilasso. p. 10. A. 82. 363
- Heretico non Rilasso quando si riceue à misericordia. p. 10. A. 132. 275
- Heretico, che già rilasato al braccio secolare si pente, può il Giudice, se vuole, riceuerlo à misericordia. p. 10. A. 78. 362
- Heretico conuinto si deue dichiarar tale per sentenza. p. 10. A. 143. 378
- Heretico, che nega d'hauer parlato, e creduto contra la Santa Fede, si deue interrogare, se hà creduto quello era scritto ne' suoi libri, e scritture hereticali. p. 3. 85
- Heretico, che nel confessar l'heresie ne lascia cō malitia vna, ò più deue esser condannato come negativo. p. 10. A. 92. 366
- Heretico nel confessar l'heresie taccia gli atti hereticali anche occulti, non è assoluto dalla scomunica per quelli, e deue tornare al Santo Oficio. p. 10. A. 159. 382
- Heretico non confesso intieramente, & assoluto, non è però assoluto, se non dalla scomunica per l'heresie confessate. p. 10. A. 158. 382
- Heretico formale si deue costringere à riconoscere ognà scrittura di sua mano, etiamdio non sospetta, per farne poscia, bisognando in paragone. p. 3. 78
- Heretico formale, non spontaneo comparente, ma però pentito, deue abiurare in publico con l'habitello. p. 10. A. 9. 344
- Heretico formale non mai conuertito si deue abbruciar viuuo. p. 10. A. 95. 366
- Heretico, che si scuopre doppo morte, si deue sententiar, & abbruciar la statua. p. 8. 312
- Heretico, che hà ingannato alcuni, assoluto in articulo

- mortis, che deue fare . p.10. A.67. 358
- Heretico assoluto nel foro della coscienza anco dal Sommo Pontefice, accusato poi nel foro esteriore si deue punire come heretico. p.10. A.153. 380
- Heretico assoluto dal Sommo Pontefice per via di grata, e di dispensa, non è più soggetto al foro esteriore. ibid.
- Heretico si ammette à testimoniare in fauore d'vn Cattolico, non già d'vn'altro Heretico. p.10. A.116. 371
- Heretico può esser preso d'autorità propria, e quando, p.10. A.213. 396
- Heretico più sicuramente con publica autorità si prende, che con priuata. ibid.
- Heretico come si formi, ò costituisca. p.10. A.215. & 216. 397
- Heretico morto, ancorche in vita non indiciato, ne diffamato, si condanna. p.10. A.219. & 220. 398
- Heretico non veramente pentito non resta assoluto. p.10. A.225. 399.
- Heretico penitente perche non deue più esser chiamato heretico. p.10. A.226. ibid.
- Heretico incorre l'infamia di legge, e di fatto. p.10. A.237. 401
- Heretico non si presume niuno, se non si proua. ibid.
- Heretico rilasso quale. p.10. A.240. ibid.
- Heretico per la commun salute può, e deue interrogarsi sopra complici in genere. p.10. A.264. 409
- Heretico per la penitenza non recupera i beni confiscati. p.10. A.277. 410
- Heretico non prende alcun giouamento alla salute eterna da qualsiuoglia opera buona. p.10. A.280. 411
- Heretico, il quale diuien pazzo, ò furioso, come si hà da trattare. p.10. A.290. 413

- Heretico maestro dell'heresie come deue trattarsi. p. 10. 416  
*A. 300.*
- Heretico non può testare ne anco de' beni acquistati doppo  
 la reconciliatione. p. 10. *A. 269.* 409
- Heretico non può rinualidare il testamento da lui fatto per  
 la penitenza. *ibid.*
- Hircano Inquis. contro'l tempio del monte Garizin. p. 1. 46
- Homicidio, è altro delitto spettante al foro secolare, inci-  
 dectemente confessato dal Reo nel Santo Officio, non si  
 deue porre nella sentenza, e perche. p. 10. *A. 61.* 357
- I
- Iddio primo. e marauiglioso Inquisitore. p. 1. 5
- Iddio solo Giudice, e riguardatore dell'animo. p. 2. 55
- Iebu Inquisitore contro l'apostata Ioacham. p. 1. 6
- Incantatori quali sono. p. 1. 18. 18
- Incanti, e malefici sono di lor natura cattivi per l'innoca-  
 tione del Demonio, che intrinsecamente v'interuiene.  
 p. 10. *A. 174.* 381
- Indici, che si hanno nel processo contro alle Streghe, deuono  
 loro di nuouo opporsi giudicialmente prima che si venga  
 contro ad esse al decreto di tortura. p. 7. 202
- Indici, che si possono hauere contro ad vno, che habbia mal-  
 trattato qualche sacra Imagine, tutto che non sia stato  
 denunciato del fatto. p. 2. 43
- Indici nuoui nelle cause qualsiano. p. 10. *A. 251.* 405
- Indicio del fatto è necessario sia prouato per due testimoni.  
 p. 10. *A. 152.* 380
- Indulgenza plenaria à gl'Inquisitori per ogni atto perfetto  
 da essi fatto in causa di Fede. p. 1. 11
- Indulgenza plenaria à gl'Inquisitori, morendo essi nel loro  
 carico. *ibid.*
- Indulgenza plenaria à gl'Inquisitori, è auco commune à i

*Vicarij, Consultori, & altri Officiali. p. 1.*

12

*Indulgenza di tre anni commune a i denuntiatori, testimoni, fautori, & aiutori in causa di Fede. ibid.**Indulgenza di tre anni per ogni, e qualsiuoglia atto nel Santo Officio. ibid.**Inimici nominati dal Reo nel primo costituito come si deueno trattare. p. 2.. 48**Inimicitia capitale del testimonio opera, che ne anco in tortura, ne in articulo mortis, se gli ceda contro al Reo inimico. p. 10. A. 112. 371**Inimico riconciliato di fresco non è creduto contro al Reo. p. 10. A. 113. ibid.**Inquisitore delegato dalla Santa Sede Apostolica nelle cose di Fede, e di Religione, tiene il luogo del Sommo Pontefice, e lo rappresenta. p. 1. 5**Inquisitore nell'atto giudiciale è a sembianza di Dio, che nel Paradiso terestre castigò i nostri primi Progenitori. p. 1. 9**Inquisitore alla dignità del personaggio deue accompagnare vn Angelica purità del Paradiso. p. 1. 11**Inquisitore può dare indulgenza di venti, e quaranta giorni all'i presenti ad attioni di Fede. p. 1. 13**Inquisitore deue tenere maniere piaceuoli nel far confessare li Rei. p. 10. A. 64. 358**Inquisitore procede contro i morti. p. 1. & p. 8. 310**Inquisitore à qual fine, & effetto vibra la spada del suo potere. p. 1. 9**Inquisitore spauentoso à i Rei, e dilettofo a i buoni. ibid.**Inquisitore confisca i beni, e priua d'honori, e dignità, & anco della vita istessa i colpeuoli d' heretica prauità. ibid.**Inquisitore se non può in propria persona andar à visitare il cor-*

- il corpo del delitto, chi hà da mandare. p.2. 39
- Inquisitore, non come Giudice, ma come Padre deue tener conto di ciò che fà per difesa de' Rei. p.4. 124
- Inquisitore allegato per sospetto che deue fare. p.10. 392
- A.194.
- Inquisitore deue conseruar la giustitia in ogni sua attione. Prefat. I
- Inquisitore deue procedere contro gli heretici etiamdico emendati, se non vi è certezza della loro emendatione. p.10. A.21. 347
- Inquisitore, hauuta notitia del delitto, deue subito incominciar il processo. p.2. 24
- Inquisitore deue far descriuere minutamente dal Reo il testimonio nominato per nemico di lui, come se mai non ne hauesse saputo cosa alcuna, e perche. p.2. 50
- Inquisitore può alle volte dar la tortura senza l'Ordinario, e chi, e quando. p.6. 186. 169. & 180
- Inquisitore ne' casi da lui formati per la Congregatione, non deue fauorire, ne disfauorire i Rei. p.9. 337
- Inquisitore può auanti che i Consultori diano i loro voti nella Congregatione dire quello, che gli pare intorno alla causa, di cui si tratta. p.9. 338
- Inquisitore deue far venire auanti di se il Reo, che hà da purgarsi, con li testimoni spurgatori, & a che fare. p.8. 213
- Inquisitore deue pigliare oracolo dal Supremo Tribunale nel sententiare vn Rilasso spontaneo comparente, e confesso senza indici. p.10. A.80. 262
- Inquisitore deue deputare l'Annocato, e Procuratore al Reo auanti le difese. p.4. 120
- Inquisitore in caso si debba difender vno, che sia conuinto, d'esser morto heretico deue a ciò eleggere persona idonea. p.10. A.138. 376

- Inquisitore deue esser tenuto più diligente nel procedere contro à i bestemmiatori, quanto più abbondano hoggidi le bestemmie. p. 1. 20*
- Inquisitore non deue far mouimento alcuno, mentre il Reo nomina per suo nemico il denuntiatore, ò qualche altro testimonio. p. 2. 54*
- Inquisitore non deue in modo alcuno pattuire co' Rei. p. 10. A. 48. 354*
- Inquisitore non può punire vn' Hebreo nel Santo Officio senza l'Ordinario. p. 10. A. 99. 367*
- Inquisitore non deue aggravare l'innocente, ne lasciar impunito il colpeuole. Prefat. 2*
- Inquisitore non deue sentir le cose spettanti al Santo Officio nel foro della coscienza, ma nel foro esteriore, come delegato. p. 10. A. 14. 345*
- Inquisitore non deue somministrar indici, ne persone ad altro Tribunale. p. 10. A. 35. 350*
- Inquisitori possono assolvere dalla scomunica quelli, che hanno tenuto, e letto libri prohibiti, e quai libri. p. 10. A. 102. 368*
- Inquisitori non possono dispensare sopra l'irregolarità con gli Heretici, ò Apostati. p. 10. A. 109. 370*
- Inquisitori ex proprio officio interrogano i testimoni, se hanno causa d'inimicitia col Reo. p. 10. A. 270. 409*
- Interrogar l'heretico, se hà creduto altre heresie, è di stilo nel Santo Officio. p. 10. A. 258. 406*
- Interrogatione si deue distender tutta auanti la risposta del testimonio, e del Reo. p. 2. 27*
- Interrogationi à i Rei hanno à farsi in modo, che non si conoschino i testimoni, ne il denuntiatore. p. 2. 50*
- Interrogationi da farsi ad vn' heretico formale quali. p. 3. 84*



Interrogatorij suggestiui si deuono fuggire dagl' Inquisitori . p.2.	36
Interrogatorij suggestiui quali .	ibid.
Interrogatori da farsi per parte del Reo e' testimoni del Fisco nella repetitione . p.4.	112
Interrogatorij del Reo si deuono vedere , & approuare dal- l'Inquisitore. p.4.	116
Interrogatorij del Fisco contro gli articoli del Reo nelle di- fese . p.4.	126
Interrogatorij del Fisco con gli articoli della parte per le di- fese si ripongono negli atti. p.4.	130
Interrogatorij da farsi al Reo in tortura super intentione tantum , in che modo. p.6.	146
Interrogatorij del Giudice à i testimoni spurgatori. p.8. 214	
lona Inquisitore contro li falsi Numi . p.1.	5

## L

<b>L</b> ettere , quali si ritrouano appresso gli Heretici , toc- canti il delitto, e da loro scritte à qualsiuoglia per- sona, aprono la via à qualsiuoglia persona, à poter procc- dere contro à complici. p.3.	81
Lettere patentij per instituire il Procuratore Fiscale . p.9. 326	
Lettere patentij per instituire i Consultori. p.9.	335
Lettere patentij per instituire il Notaro. p.9.	328
Lettere patentij per instituire il Vicario Generale. p.9.	329
Lettere patentij per instituire il Vicario foraneo. p.9.	330
Lettere patentij per instituire l' Auocato de' Rei. p.9.	331
Lettere patentij per quella , c' hanno seruito lodeuolmente . p.9.	332

- Lettere patenti alli spontanei comparenti. p. 9. 333
- Leuare il maleficio con vn'altro maleficio è cosa pessima. p. 10. A. 155. 382
- Libri heretici trouati presso l'autore di essi, fanno, ch'egli sia creduto heretico. p. 10. A. 127. 373
- Libri erronei con maggior deliberatione si scriuono, che non si proferiscono parole hereticali. ibid.
- Libri heretici non si possono senza licenza tenere sotto qualsiuoglia pretesto. p. 10. A. 148. 380
- Luogo doue già è stato sepolto vn'heretico, non può più seruire per sepelirui altrui. p. 10. A. 267. 408

## M

- M**aghi quali sono. p. 1. 18
- M**aghi, fautori, ricettatori, e scolari loro, quali. p. 10. A. 27. 348
- Maghi, Incantatori, & Indouini sono compagni de' Demonni. p. 10. A. 85. 264
- Maghi, Incantatori, & Indouini, si deuono scomunicare. ibid.
- Maghi &c. non si deuono ammettere à testimonianza. ibid.
- Maghi &c. sono dalla legge diuina con le lor opere interdetti sotto pena di morte. ibid.
- Maghi. &c. sono infami. ibid.
- Maghi non fanno atti di magia senza patto, ò tacito, ò espresso col Demonio. p. 10. A. 178. 387
- Maghi fanno dal Diauolo, doue sono i tesori. p. 10. A. 180. 388
- Mago, od altri, che patteggiò col Diauolo, di che hà bisogno per sciogliere detto patto. p. 10. A. 162. 383
- Mala credenza contro la Fede risiede nell'animo. p. 1. 55
- Maleficio non deuono sciogliere vno con l'altro maleficio. p. 10. A. 155. 382

- Mandato di cattura . p.5. 335
- Marito, ò moglie, che senza la certezza della morte, quello di questa, ò questo di quella, passa ad altre nozze, è sospetto d'heresia . p.10. A.43. 352
- Marito, che prende la moglie altrui, e moglie, che prende il marito d'altra, si puniscono come quelli, che, hauendo vna moglie viua, ne prendono vn'altra. p.10. A.46. 361
- Maschi minori di quatordecimanni non hanno ad abiurare . p.10. A.31. 349
- Mattatia Inquisitore à sostentamento della santa legge . p.1. 6
- Medici, e famigliari di casa deuono esaminarsi giuridicamente sopra l'infermità, ò morte seguita nella persona del preteso maleficiato, prima che si proceda contro alle donne accusate di maleficio, p.7. 195
- Medico, ò Chirurgo, deue riconoscere l'impedimento di quello, che si hà da tormentare . p.6. 123
- Medico, ò Chirurgo, che riconosce l'impedimento di colui, che si hà da torturare, deue riceuer il giuramento di silenzio. ibid.
- Medico si deue chiamare quando il Reo è soprapreso da qualche accidente ne tormenti . p.6. 166
- Memoria dell'Heretico morto si deue condannare. p.8. 310
- Mezi dell' Inquisitore per estirpar l'heresie. p.1. 8
- Modi quanti può adoprar l'Inquisitore per hauer coguizione del delitto . p.2. 24
- Modo di procedere per via d'accusa di raro vsato nel Santo Officio. ibid.
- Modo di procedere per via d'accusa simile à quello per via di denuntia. ibid.
- Modo di procedere per via di denuntia più vsitato nel Santo Officio. p.2. 24

<i>Modo di riceuere la depositione , ò denuntia ordinaria. ibid.</i>	
<i>Modo di riceuere la depositione da persona non conosciuta.</i>	
<i>p. 2.</i>	28
<i>Modo di formare il processo per via d'inquisitione. p. 2.</i>	30
<i>Modo di esaminar il testimonio citato, ò chiamato. p. 2.</i>	33
<i>Modo di dare il giuramento doppo scritta la depositione.</i>	
<i>p. 2.</i>	29
<i>Modo di conoscere vn testimonio , che non vuol dir il vero.</i>	
<i>p. 2.</i>	37
<i>Modo di verificare il corpo del delitto , di cui siano rimasti vestigi. p. 2.</i>	39
<i>Modo di esaminare vn Reo in materia di cose magiche , e negromantiche. p. 2.</i>	47
<i>Modo di esaminare il Reo solamente citato , ma non ancora carcerato. p. 2.</i>	50
<i>Modo d'esaminar i Rei già carcerati. p. 2.</i>	43
<i>Modo di ripettr l'esame al Reo. p. 2.</i>	52
<i>Modo d'esaminar il Reo sopra l'intentione. p. 2.</i>	55
<i>Modo di confrontar due complici fuoride' tormenti p. 2.</i>	56
<i>Modo di confrontare i testimoni col Reo , che nega il delitto. p. 2.</i>	61
<i>Modo di far giudicialmente riconoscere vn Reo. p. 2.</i>	65
<i>Modo di far riconoscere vn Reo , dal testimonio , che deue tenersi secreto. p. 2.</i>	73
<i>Modo di esaminare gli heretici formali. p. 3.</i>	76
<i>Modo di paragonar le scritture d'vna stessa mano. p. 3.</i>	78
<i>Modo di far conoscere scritti hereticali , oue non è il paragone d'altri scritti di mano del Reo. p. 3.</i>	79
<i>Modo di riconoscere vna lettere dall'autore di essa. p. 3.</i>	80
<i>Modo di esaminare l'heretico intorno alla credulità delle cose contenute ne' suoi scritti. p. 2.</i>	84
<i>Modo di riceuere la depositione d'vno spontaneo compa-</i>	
	ren.

vente. p. 3.

97

Modo di esibire al Reo la repetitione de' testimoni. p. 4.

108

Modo di far conoscere al Reo, che cosa è la repetitione de' testimoni. ibid.

Modo di riceuere, e registrare in atti gli articoli del Fisco contro al Reo per la repetitione de' testimoni. p. 4. 111

Modo di ripetere i testimoni del Fisco nel processo. p. 4.

117

Modo di ripetere i testimoni in presenza del Reo. p. 4. 119

Modo di proseguire il processo, ricusando il Reo la repetitione de' testimoni. p. 4. 120

Modo d'esibir le difese a i Reo. p. 4. ibid.

Modo di registrare gli articoli à favor del Reo. p. 4. 126

Modo d'esaminare i testimoni à difesa sopra tutti gli articoli del Reo. p. 4. 131

Modo di visitare i libri de' Reo. p. 5. 137

Modo di registrare nel processo i libri hereticali trouati in casa del Reo. p. 5. 138

Modo di rilasciar il Reo dalle carceri con sicurtà. p. 5. ibid.

Modo d'esaminar il Reo in tortura sopra il fatto. p. 6. 147

Modo d'esaminare il Reo in tortura sopra l'intentione qualunque volta haurà pure in tortura confessato il fatto.

p. 6.

151

Modo d'esaminar il Reo in tortura pro vltteriori veritate, & super intentione. p. 6. 152

Modo d'esaminar il Reo in tortura solamente super intentione. p. 6. 156

Modo d'interrogar il Reo in tortura sopra i complici, & altre heresie. p. 6. 157

Modo da osservarsi negli accidenti, che sogliono auuenire

nive

458 **Tauola delle cose più notabili.**

- nire nel negotio della tortura. p.6. 163*
- Modo d'esaminar in tortura vn Reo riconosciuto da vn solo  
ingiudicio. p.6. 167*
- Modo di confrontar vn complice col Reo in tortura quando  
al Reo nominante per altro deue riporsi alla tortura.  
p.6. 168*
- Modo di confrontar nella tortura il Reo complice nominan-  
te col Reo complice nominato, quando il Reo nominante  
per altro non si deue torturare. p.6. 173*
- Modo di ripeter al Reo la tortura. p.6. 174*
- Modo di riceuer dal Reo la ratificatione delle cose da lui  
confessate in tortura. p.6. 175*
- Modo di ripeter la tortura al Reo, che hauendo prima  
confessato pur nella tortura, non vuol poscia ratificare.  
p.6. 176*
- Modo di dar la tortura al Reo, che ò non risponde, ò nol fa  
precisamente in giudicio. p.6. 179*
- Modo di dar la tortura a ò testimoni varij, contrarij, subor-  
nati, e simili. p.6. 181*
- Modo di proceder contro le Streghe. p.7. 194*
- Modo d'esaminar de plano le Streghe. p.7. 199*
- Modo di terminar i processi nel Santo Officio. p.8. 204*
- Modo di far la purgatione canonica. p.8. 207. insino à 217*
- Modo di far la ritrattatione, ò riuocatione. p.8. 217*
- Modo di spedir vn Reo contumace non conuinto. v.8. 294  
insino à 305.*
- Modo di spedire vn Reo assente conuinto di heresia. p.8.  
305. insino à 310.*
- Modo di spedire li spotanci cõparenti. p.8. 314. insino a 324*
- Modo di far la Congregatione. p.9. 337*
- Modo di assoluere i Rei dalla scomunica. p.9. 338. 339.  
e 340*

Modo di dar il tormento del fuoco. p.6.	156
Modo di dar il tormento della stanghetta. p.6.	158
Modo di dar il tormento delle cannette.	ibid.
Modo di batter i fanciulli nel luogo de' tormenti. p.6.	159
Morti possono, e devono esser denunciati nel Santo Officio. p.8.	310
Modo di attitare l'abiuratione. p.8.	317
Modo di attitare l'assolutione dalla scomunicà. p.8.	310

N

<b>N</b> Abucdonosor Rè di Babilonia Inquisitore contro Heliachim. p.1.	45
Negromanti hanno patto tacito, ò espresso col Demonio. p.10. A.178.	387
Negante la Santissima Trinità, la Diuinità di Christo, la sua Concettione di Spirito Santo, la morte, che patì per redimerci, e la perpetua virginità della Santissima Madre di Dio, deue rilasciarsi al braccio secolare. p.10. A.50.	354
Negatiua pura non libera l'innocente dall'accuse de' falsi testimoni. p.4.	122
Negative del denunciatore si deuno far costare in processo, e come. p.2.	26
Nomi de' nemici, e de' testimoni da esaminarsi à fauor del Reo, si deuno porre sotto gli articoli fatti à fauore d'esso Reo. p.4.	125
Notaro del Santo Officio deue esser instituito dall' Inquisitore. p.2.	25
Notaro deue scriuere tutto quello, che dice il testimonio, tanto contra, quanto à fauore del Reo. p.2.	29
Notaro, accettate dal Reo le difese, deue fare prestissimamente la copia del processo. p.4.	121

- N**otaro nel tempo di torture deue scriuere ogni parola, e mouimento del Reo. p.5. 149
- N**otaro deue scriuere ogni mouimento del Reo, che vien meno in tortura. p.6. 165
- N**otaro, douendosi ripetere la tortura, deue corre nel fine dell'esamine queste parole, animo tamen &c. p.6. 174
- N**otaro deue registrare tutte le cose ritrouate nella visita della casa, e persona della Strega, tanto à favor del Fisco, quanto à giouamento della Rea. p.7. 191
- N**otaro deue distendere tutti gli atti de' testimoni spurgatori neila purgatione canonica. p.8. 216
- N**otaro deue distendere i voti de' Consultori nella Congregatione. p.9. 338



- O**bligo dell'Inquisitore nel carico della Santa Inquisitione. p.1. 33
- O**ccultatori d'heretici, ad effetto d'impedir la giustitia, se ciò realmente non segue, non sono scomunicati. p.10. A.174. 386
- O**fficio dell'Inquisit. nell'ingresso al suo carico quale. p.1.9
- O**fficio dell'Inquisitore non vsa di far pagar la sicurtà à quello, il quale compare spontaneamente dopo il termine. p.10. A.103. 368
- O**fficio dell'Inquisitione è Santo, e però come tale si deue trattare. Prefat. 2
- O**ppugnatori del Santo Officio quali. p.1. 21
- O**racoli del supremo Tribunale souente si riceuono da gl'Inquisitori. p.10. 342
- O**ratione da recitarsi auanti la Congregatione. p.9. 337
- O**ratione doppo la Congregatione. p.9. 338



- Ordinario, cioè el Vescouo, ò suo Vicario deue esser presente alla tortura. p.6. 348
- Ordinario non può assoluer colui ch'è scomunicato dall' Inquisitore. p.10. A.37. 351
- Ordinario, & Inquisitore quali pene possono mutare nelle sentenze de' Rei da essi condannati, e quali nò. p.10 A.30. 349
- Ordinario, & Inquisitore deueno promulgar insieme le sentenze condannatorie, & assolutorie. p.10. A.105. 368
- Ordinario, & Inquisitore insieme deueno castigare i falsi testimoni nel Santo Officio, e subornatori loro. p.10. A.111. 370
- Ossa di colui, ch'è morto heretico, si deueno dissepelire, & abbruciare. p.8. 312

P

- P**adre cattolico giustamente priua il figlio heretico dell'heredità. p.10. A.278. 411
- Parenti sino al quarto grado inclusiue non si ammettono nel Santo Officio alle difese de' Rei. p.10. A.4. 351
- Parole, e fatti hereticali arguiscono nella mente mala fede. p.2. 62
- Parole dubbie si deueno pigliare più tosto in senso cattolico, che heretico; ma non sempre. p.10. A.97. 366
- Parole espressamente hereticali in dubbio si presumono con mal'animo proferite. p.10. A.235. 400
- Parole malamente dette, e scritte, si presumono malamente premeditate. p.10. A.199. 416
- Patto d'apparirsi l'vno all'altro doppo morte non si deue fare. p.10. A.179. 388
- Patto ò tacito, ò espresso è trà il Mago, Negromante, Incantatore, & il Diavolo. p.10. A.178. 387
- Patto

- Patto** trà il Mago &c. & il Demonio, in che consista. *ibid.*
- Pena spirituale**, non temporale, si perdona à i Rilassi penitenti. p.8. 284
- Pena imposta nel foro interno** sodisfà à Dio, ma la pena del foro esterno alla Republica. p.10. A.153. 381
- Perfidia heretica** descritta nella Prefat. 1
- Perfidia heretica non ismorzata nel principio**, quale riesce nel fine. *ibid.*
- Pertinacia** costituisce l'heretico formale consumato. p.10. A.32. 349
- Pertinacia** che cosa sia. *ibid.*
- Pietro Apostolo** Inquisitore contro Anania. p.1. 8
- Pietro Martire** Inquisitore contro i Manichei. *ibid.*
- Pio V.** Inquisitore, e suoi fatti egreggi in materia di Fede. *ibid.*
- Poligamia** qual'è, come si deue procedere in cotal delitto. p.7. 187
- Potestà del Tribunale dell'Inquisitore** grandissima. p.1. 156
- Predicatore**, e professore d'heresie se dice non hauerle credute, non si deue ascoltare, ne meno liberare dalle pene. p.10. A.147. 380
- Presentatione**, e registro degli articoli del Fisco contro il Reo in che modo. p.4. 112
- Presuntione** tanto più valida, quanto più vicina alla verità. p.10. A.273. 410
- Processo offensiuo**, e difensiuo si deue palesare à i Consultori, auanti la tortura. p.6. 147
- Procuratore**, ò Auvocato chiamato à parlare col Reo per la repetitione de' testimoni, deue prima prestar il giuramento di douer tacere. p.4. 108
- Procuratore**, ò Auvocato in che luogo deue parlare col

col Reo . p.4. ibid.

Procuratore , ò Auuocato deue ammonire il Reo à dir la  
verità . p.4. 122

Propositioni , onde si conoscono gli heretici formali . p.8.  
253. insino à 267.

Promessa, giuramento , ò data fede di non riuelare gli he-  
retici non obligano. p.10. A.221. 399

Protesta del Giudice nell'esamine rigorosa, vtile , e neces-  
saria . p.6. 152

Protesta generale non iscusà quello , che scriuendo asserisce  
cose , le quali sà esser contrarie alla Santa Fede . p.10.  
A.89. 355

Protesta di pretendere di non dir male , non iscusà dall'esse-  
re heretico colui , che ammonito in giudicio non lascia  
le male propositioni . p.10. A.90. 365

Prouare con testimoni più in numero , e migliori di quelli  
del Fisco la negatiua del detto , ò fatto , del Reo hà gran  
forza à fauor di lui. p.4. 122

Proue nel Santo Officio perche deuno esser chiarissime .  
p.10. A.65. 359

Proue nell'Inquisition generale non sono efficaci senza la  
repetitione. p.10. 282. 411

Prouisto di Chiesa Parocchiale doppo esser incorso nell'he-  
resia, riconciliandosi, deue habitarsi al titolo per la San-  
ta Sede Apostolica. p.10. A.104. 368

Pupilli, e minori, non già di quatordecì anni, si ammettono  
nal Santo Officio al denunziare senza Tutori, e Curato-  
ri, e perche . p.10. A.182. 387

Purgatione canonica nel Santo Officio quale . . p.8. 208

Purgatione canonica à quali persone solamente s'impone .  
p.10. A.229. 400

Purgatione canonica s'impone al Reo di parere de' Si-  
gnor

gnorà Consultori. p. 8.

269

**Purgatione canonica da quante cose deue esser preceduta**  
p. 10. A. 283.

411

**Purgati ne canonica richiede testimoni compurgatori del-  
l'istessa dignità, e conditione del Reo.** p. 10. A. 287. 413

## Q

**Q**uale deue esser l'Inquisitore nell'attioni del suo san-  
to carico. p. 1

9

**Quali doppo morte deuno condannarsi.** p. 8.

313

**Quali testimoni si possono chiamare dagli Inquisitori nel  
proseguir le cause.** p. 2.

31

**Quante cose deue far costare l'Inquisitore nella depositione,  
che si dà nel Santo Officio.** p. 2.

16

**Quelli che senza licenza tengono libri prohibiti non conte-  
nenti heresie, sono scomunicati, ma non sospetti d'ere-  
sia.** p. 10. A. 102.

368

## R

**R**atificatione di tutte le cose confessate ne' tormenti  
deue esser conforme, almeno in sostanza alla con-  
fessione. p. 6.

176

**Ratificatione delle cose confessate ne' tormenti quando si  
deue fare.**

ibid.

**Ratificatione della confessione in tortura perche si fa doppo  
vn giorno naturale.** p. 10. A. 243.

403

**Regola Male captus benè retentus, quando è buona.** p. 10.  
A. 149.

380

**Relatione del Mezzo, d'hauer citato il testimonio, ò il Reo,  
quale.** p. 5.

134

**Relatione del Medico, ò Chirurgo circa l'impedimento del  
Reo, che deue tormentarsi, si deue distender nel processo.**  
p. 6.

165

Relio

- Religione si proferisce alla parentella. p.10.A.58. 356
- Reo si deue citare ad vdir personalmente la sentenza.  
p.10.A.23. 547
- Reo si deue citare ad audiendum sententiam, non ad au-  
diendam voluntatem Iudicis. p.10.A.183. 389
- Reo carcerato in causa di Fede deue ottenere il Confessore  
quante volte lo richiede. p.10.A.128. 375
- Reo in quanti, e quali casi deue essere scusato. p.4. 123
- Reo tenuto di mala vita, e fama, deue con tutto ciò hauer  
le difese. p.4. 332
- Reo, che purgati gl'indici in tortura, vien assoluto ab in-  
stantia iudicij, si deue rilasciare senz'altra sentenza  
assolutoria. p.10.145. 377
- Reo come possa appellare dalla sentenza interlocutoria.  
p.10.A.192. 391
- Reo doppo la tortura rilasciato, ò senza essa canonica-  
mente purgato si deue nondimeno condannare nelle spe-  
se. p.10.A.73. 361
- Reo confesso, ò conuinto del fatto si deue immediatamente  
essaminare sopra l'intentione. p.2. 55
- Reo in parte confesso de' delitti, & in parte conuinto, &  
indiciato, si deue tormentare pro vltiori veritate,  
& super intentione rispettiuamente con la douuta pro-  
testa. p.6. 152
- Reo, ancorche confesso, e pienamente conuinto, se nella  
tortura pro vltiori veritate non gli è protestato de ro-  
bore iurium Fisco acquisiteorum &c. & egli nega il fat-  
to, resta assoluto. ibid.
- Reo, che in tortura ha confessato il fatto, si deue anco in  
tortura interrogar subito super intentione, & compli-  
cibus. p.6. 154
- Reo confesso del fatto non deue tormentarsi se non so-  
pra.

- pra l'intentione. p.6. 158*
- Reo confesso dell'heresia, e della credulità, deue esser tormentato sopra i complici, & altre heresie, & in che modo. p.6. 158*
- Reo confesso, e pronto ad abiurare l'heresie, se muore cattolicamente auanti l'abiuratione, come deue esser trattato. p.10. A.18. 346*
- Reo confesso, ò legitimamente conuinto di heresia, non può, ne deue esser rilasciato dalle carceri con sigurtà. p.10. A.150. 380*
- Reo gagliardamente indiciato d'heresia, ancorche non informato, deue però esser tormentato, e perche. p.10. A.70. 259*
- Reo indiciato anco solamente in guisa, ch'egli si renda non più che leggiermente sospetto d'heresia, se citato non compare, e perciò scomunicato persiste per annum nella scomunica, si rende sospetto violentemente d'heresia. p.8. 249*
- Reo contumace condannato, dichiarato, & al bruciato in Statua, mentre non sia Rilasso, comparando, ò essendo pigliato, come si deue trattare. p.10. A.84. 363*
- Reo contumace caduto nelle forze del Santo Officio, se giudicialmente interrogato con pertinacia tace, e non vuol rispondere, si deue condannare come pertinace, e conuinto. p.10. A.167. 385*
- Reo contumace morto non ancor passato l'anno dalla data sentenza di scomunica contro di lui non si può condannare come heretico. p.10. A.168. 385*
- Reo assente, per la contumacia si hà per presente, e si può condannare, p.10. ibid.*
- Reo contumace si deue scomunicare giustificatamente. p.8. 294*

Reo contumace per vn' anno dopo la scomunica fulminata contro di lui come si deue trattare, e spedire nel Santo Officio. p. 8. 297

Reo contumace, che doppo l'anno della scomunica da lui incorsa sarà preso, ò comparirà, come si deue spedire nel Santo Officio. p. 8. 302

Reo contumace, e scomunicato, se doppo l'anno muore in tale scomunica, si deue condannare, & abbruciare in statua. p. 8. 307

Reo, che fugge dalle carceri, anco rompendole, non deue perciò hauersi per conuinto, ò per confessò. p. 10. A. 25. 348

Reo, che fugge, e rompe le carceri del Santo Officio, si deue punire secondo la qualità del delitto. ibid.

Reo, che fugge, se non si può ribauere, si deue trattare come contumace, & impenitente. ibid.

Reo, quando si teme di fuga, ò pur è indiciato di delitto graue, deue esser senza citazione caricato. p. 10. A. 53. 355

Reo fuggitiuo dalle carceri del Santo Officio, se chiamato, e scomunicato dura vn' anno nella scomunica contumace, quale dourà stimarsi nel Santo Officio. p. 8. 249

Reo fuggitiuo, e contumace, costituito negli ordini sacri, auanti la sentenza condannatoria, si deue dal Vescouo degradare. p. 8. 303

Reo fuggitiuo, e contumace incorso ipso iure nella scomunica per impedimento da lui dato al Santo Officio, non si deue per nuoua sentenza scomunicare, ma citare, e perche. p. 8. 304

Reo complice esaminato senza tortura come principale quanto à se stesso, e confessò, non hà bisogno di ratificatione per esser condannato. p. 10. A. 38. 351

- Reo complice, e negante in che modo si astringe in confessare. p.2. 52
- Reo, che dice d'hauer creduto il falso, stimando di creder quello, che crede la Santa Chiesa, deue tormentarsi sopra la detta sua intentione. p.10. A.51. 354
- Reo confesso, ò conuinto di propositioni temerarie, ingiuriose, e scandalose, in che modo deue spedirsi nel Santo Officio. p.10. A.94. 366
- Reo, che fanciullo apprese l'heresia, se in matura età non vuol'emendarsi, deue esser castigato. p.10. A. 161  
385
- Reo che ricusa d'abiurare de formali, ò de vehementi, si deue condannare come impenitente. p.10. A.83. 363
- Reo, che proscrivà l'heresia, di presente corregge se stesso, non si deue condannare. p.10. A.96. 366
- Reo ricaduto ne medesimi errori, comparendo spontaneamente, e con prestezza confessandola, non si deue castigare come Rilasso. p.10. A.80. 363
- Reo, che preuenuto da iudici, e confessato il delitto, vorrà rinocare in confessione, persistendo in detta volontà, come si deue spedire. p.10. A.98. 387
- Reo, che chiede dilatione à rispondere, si deue sforzare à rispondere di presente. p.10.123. 372
- Reo, che non vuol rispondere, ò dubbiamente risponde, come si deue trattare. p.6. 180
- Reo, che incominciato il processo, chiede anche con lagrime d'esser assoluto nel foro interiore, non deue esser sentito. p.10. A.186. 389
- Reo assoluto definitiuamente, ouero, à presenti instantia, sopravuenendo prove più piene, si deue condannare. p.10. A.19. 347
- Reo, che dopò la penitenza publica ardisce di rinocare la



- confessione, ò dice, d'esser stato condannato ingiustamente, si deue punire almeno come temerario. p. 10. A. 57. 356
- Reo punito straordinariamente per difetto di proue, soprauenendo esse, deue riceuer la pena ordinaria. p. 10. A. 20. 347
- Reo, data la denuntia, quando si deue catturare senza prima vsar diligenza d'essaminare i testimoni. p. 10. A. 107. 369
- Reo carcerato dal Giudice malamente, si ritiene poi con ragione, se contra di lui soprauengono indicij à cattura. p. 10. A. 149. 379
- Reo canonicamente purgato, se ricade nell'heresie, delle quali s'è imputato, si hà per Rilasso. p. 10. A. 119. 372
- Reo nel purgarsi canonicamente deue giurare d'esser innocente delle cose oppostegli p. 8. 211. & 214
- Reo, che vuol purgarsi, deue auant'è l'Inquisitore nominare tanti testimoni spurgatori, quanti sono tassati nella sentenza p. 8. 208. & 211
- Reo si può appellare dal decreto di tortura in causa d'heresia, e come. p. 10. A. 193. 391
- Reo auant'è la sentenza può allegare sospetto l'Inquisitore, e quando. p. 10. A. 122. 373
- Reo anco minore di 25. anni non deue essere sforzato à riceuere il giuramento per l'atto di tortura. p. 10. A. 122. 373
- Reo, che in tortura dice d'hauer qualche impedimento corporale, onde non possa esser tormentato, si deue deporre dal tormento, e chiamar il Medico. p. 6. 164
- Reo, che vien meno nel tormento deue esser deposto dalla corda. p. 6. 165
- Reo, che non hà pericolo alcuno doppo l'accidente venutogli

nutogli nel tormento, si deue di nuovo far alzar nella corda. p.6. 166

Reo, che per relatione del Medico hà qualche pericolo per l'accidente venutogli nel tormento, deue esser ricondotto alle carceri. ibid.

Reo, che hà confessato ne'tormenti, deue ratificare l'istessa confessione fuori de'tormenti. p.6. 176

Reo dicendo, che conferma, e non muta cosa alcuna detta nel tormento, hà ratificato bene la sua confessione. p.6.

177

Reo, che ricusa di ratificare, e vuol riuocare le cose da lui confessate ne'tormenti, deue di nuovo tormentarsi. ibid.

Reo, che ne'tormenti afferma la buona intentione circa gli atti, ò parole hereticali, & apostatiche, ancorche non debba esser chiamato heretico, od apostata formale, non si libera però dalla sospitione d'heresia, ò d'apostasia. p.8. 221

Reo, che non solamente non è conuinto, ma proua l'innocenza sua, e la falsità de'testimoni si deue definitivamente assoluere. p.8. 205

Reo non conuinto, ma contumace, che doppo l'anno dell'incorsa scomunica hà da condannarsi, si deue citare prima ad vdir la sua sentenza. p.8. 297

Reo confesso, ò conuinto, ancorche negli la mala credulità, deue abiurare conforme alla sospitione contro di lui concetta. p.8. 221

Reo citato in termine prefisso a rispondere di cose, delle quali è indiciato, ma non conuinto se disubidisce, è sospetto de'vehementi, e si deue scomunicare. p.8. 294

Reo contumace, e dichiarato già per sentenza scomunicato, se passato l'anno, non sarà comparso doppo la citatione vltima in termine prefisso, si deue condannare, co-

- me fosse heretico. p. 8. 297
- Reo, come di sopra, si deue rilasciare in braccio secolare con la Statua di lui. ibid.
- Reo contumace, non conuinto, comparendo non ancor passato l'anno della sua contumacia, come deue trattarsi. p. 8. 311
- Reo assente conuinto d'heresia non si può sentenziare, se non precedono tutti gli atti giudiciali, che vi si richiedono. p. 8. 305
- Reo conuinto, che non può auanti la morte spedirsi, se muore impenitente, e negatiuo, deue condannarsi dopo morte. p. 8. 313
- Reo deue euacuare tutte le circostanze, quali sono nell'interrogationi. p. 2. 44
- Reo, dicendo d'hauer nemici, si deue ciò ricercare estragiudicialmente, p. 2. 48
- Reo indiciato da vn solo testimonio d'esser quello, ch'è deposto, se ciò nega, si deue tormentare, e quando. p. 2. 69
- Reo indiciato de' complici in specie deue in tortura sopra quelli esser interrogato anco in specie. p. 6. 158
- Reo torturato pro vltiori veritate, se nella rigorosa esame nega le cose, delle quali è già confesso, ò conuinto, si deue scriuere quanto dice, ma non come risposta data al Giudice. p. 6. 156
- Reo per difetto di corpo, o d'età si rende incapace del tormento della corda. p. 6. 159
- Reo, che non può riceuere il tormento della corda, si deue per decreto condurre ad altro tormento. p. 6. 164
- Reo denunciato nel Santo Officio, ma da i testimoni non conosciuto, se non per vista, se nega il delitto, deue essere da essi riconosciuto in giudicio. p. 2. 70
- Reo riconosciuto da i testimoni può nell'atto di essa ricognitione

*tionè interrogarli, & i detti loro, come anco quelli di esso Reo, si deuno scriuere. p.2. 72*

**Reo, che nega la scrittura di sua mano, se non vi è il paragone d'altra scrittura pur di sua mano, si deue eglò fare scriuere, & in che modo. p.3. 80**

**Reo, che nega di sapere scriuere, si deue di ciò conuincere; & in che modo. p.3. 81**

**Reo, che nega di sapere scriuere, e poi ne vien conuinto, resta grauato del delitto. p.3. 82**

**Reo, che domanda d'informarsi circa la repetitione de' testimoni deue ottenere il Procuratore, ò l' Auuocato. p.4. 108**

**Reo innocente deue costantissimamente negare, per non infamarse stesso. p.4. 122**

**Reo doppo le difese, & auanti la tortura, e sentenza, può domandare, che l' Auuocato scriua in suo fauore. p.4. 131**

**Reo, prima che sia posto in prigione, si deue visitare. p.5. 136**

**Reo, che in tortura domanda d'esser deposto, con offerirsi pronto à voler dire la verità, l'incominci à dire nel tormento, e poi si deponga. p.6. 150**

**Reo, che in tortura confessa la verità pel fatto, deue pur anco in tortura interrogarsi sopra l'intentione. p.6. 151**

**Reo, che deposto dalla tortura confessa il delitto., se nega l'intentione, deue esser alzato nella corda, & interrogato sopra di essa intentione. ibid.**

**Reo denunciato di delitto facti permanentis, se mentre si attende à verificare il corpo del delitto vi è pericolo, che se ne fugga, deue prima che si faccia cotal proua impregonarsi, e con quai cautele. p.2. 42**

**Reo indiciato di bestemmie hereticali deue prima essaminarsi in genere, se hà proferita alcuna bestemmia hereticale**

- tiale contro a quell'articolo, che vien tocco da così  
 fatta bestemmia. p.2. 55  
 Reo conosciuto in giudicio come successiuamente ad essami-  
 minarsi. p.2. 70. & 71  
 Reo citato deue comparire personalmente, non per procu-  
 ratore, e perche. p.5. 135  
 Reo, che confessa in tortura senza indicij, etiamdio che co-  
 stantissimamente persista nella sua confessione, non può  
 di ragione esser condannato. p.6. 146  
 Reo, ò testimonio torturato, deue subito ch'haurà confes-  
 sato esser deposto da i tormenti. p.6. 186  
 Reo leggiermente sospetto non deue abiurare in publico.  
 p.10. A.201. 392  
 Reo, che abiura solo come leggiermente sospetto, com'egli  
 possa dipoi esser rilasso. p.10. A.238. 406  
 Reo quando non indiciato confessa da se in tortura delitti  
 graui, che deue fare il Giudice. p.10. A.244. 407  
 Reo, ancorche non alzato nella corda, quando si dice esser  
 confessone à tormenti. p.10. A.249. 407  
 Reo, che in tortura dice di non voler confessar nulla, se  
 ben vi stesse molt'anni, come deue esser trattato. p.10.  
 A250. ibid.  
 Reo confessone in tortura quando può rimocar la confessione  
 come erronea. p.10. A.252. ibid.  
 Reo, che, non indiciato à tortura, spontaneamente s'inge-  
 risce a i tormenti, non deue esser ascoltato. p.10. A.253.  
 408  
 Reo, che per semplici minaccie del Giudice fuori del luogo  
 de'tormenti confessa, quando, e come si dice d'hauer  
 confessato metut tormentorum. p.10. A.260. 407  
 Reo, contro al quale si hanno indicij prouati da due testi-  
 moni, quando deue tormentarsi. p.10. A.262. ibid.  
 Reo

- Reo, che fugge per timor della Corte, se poi chiamato ritorna, non resta perciò indiciato. p. 10. A. 263. *ibid.*
- Reo, che chiamato doppo la fuga non comparisce, rimane indiciato. *ibid.*
- Reo confesso in tortura, se legitimamente ratifica, libera dicesi esser cotal sua confessione. p. 10. A. 274. 410
- Reo confesso nella tortura indebitamente datale, e perciò anto rilasciato, se poi confessa, in qual caso libera si dice la sua confessione. p. 10. A. 285. 411
- Reo in causa di fede, accioche in altri delitti eccettuato, perche deue tormentarsi. p. 10. A. 186. *ibid.*
- Reo assente, etiamdio conuinto, non può senza citatione condannarsi, e perche. p. 10. A. 188. 413
- Reo può esser preso, e punito fuori del luogo oue hà commesso il delitto d'heresia. p. 10. A. 189. *ibid.*
- Reo quando per libri hereticali si deue hauere per heretico. p. 10. A. 198. 416
- Reo, il quale non hà voluto ratificare la sua confessione fatta in tortura, se nella seconda tortura persevera negando, purga la prima confessione, e deue lasciarsi andare. p. 6. 176
- Ricettatore d'heretici, ancorche non denunciati, ma però da lui per heretici conosciuti, è scomunicato. p. 10. A. 72. 386
- Ricettatore d'heretici può anco esser Cattolico. *ibid.*
- Ricettatore d'heretici è priuo di sepoltura Ecclesiastica. p. 10. A. 173. *ibid.*
- Ricettatore d'heretico notorio deue castigarsi, e quando. p. 10. A. 62. 357
- Ricognitione del Reo dal testimonio quando si fa. p. 2. 70
- Riconciliato dall' Inquisitore con l'assolutione dalle censure, deue anche sacramentalmente confessare gl' istessi  
al

- al Sacerdote. p. 10. A. 28. 349
- Riconoscere il Reo, che nega d'esser quello, di cui si fa  
mentione nel processo, è necessario. p. 2. 63
- Rilassi devono hauer le sue difese, e quando. p. 4. 132
- Rilasso con la medesima sentenza si ammette à i Sacramen-  
ti, e si dichiara impenitente. p. 8. 284
- Et p. 10. A. 81. 363
- Rilasso impenitente, Et ostinato affatto si deve prima dal-  
la sentenza ammonire, Et esortare alla penitenza. p. 6.  
288.
- Rilasso, ancorche penitente se auanti l'espeditiione si muo-  
re, deve nientedimeno condannarsi doppo morte. p. 8.  
313
- Rilasso quale. p. 10. A. 80. 363
- Rilasso conuinto legitimamente, ò confessi in giudicio, o  
nò, deve rilasciarsi al braccio secolare. p. 10. A. 93.  
366
- Rilasso, che deve darsi al braccio secolare, non fa bisogno,  
che si citi alla sentenza. p. 10. A. 198. 393
- Rilasso, che domanda di poter prouare, non esser tale,  
si deve ascoltare. p. 4. 132
- Et p. 10. A. 198. 393
- Ripetere i testimoni esaminati per il Fisco è necessario  
nel Santo Officio, se il Reo vuole. p. 4. 106
- Ripetitione de' testimoni deve farsi con gl'interrogatorij  
del Reo. ibid.
- Ripetitione de' testimoni molto difficile. ibid.
- Ripetitione de' testimoni si deve fare dall' Inquisitore  
istesso. ibid.
- Ripetitione de' testimoni si fa quando il Reo è negativo. ib.  
Et p. 8. 302
- Ripetitione de' testimoni è negata tanto al confesso di pro-  
pria

476 **Tauola delle cose più notabili.**

- pria bocca quanto à quello , che si presume tale per la contumacia . p. 8. 302*
- Ripetitione de' testimoni si deue fare, anco ex officio , quando le Streghe negano ogni cosa in giudicio , massimamente s' elleno sono pouere . p. 7. 202*
- Risposte de' Rei si deuono distendere intieramente con le loro proprie parole . p. 2. 50*
- Robbe trouate a i Rei spettanti al Santo Offidio si registrano minutamente . p. 5. 138*
- Rogito del Notaro deue porsi in tutte le citazioni . p. 5. 134*

**S**

- S** *Acerdoti Confessori non iossono assoluere , ne enco in foro penitentia , dalla scomunico per causa d'heresia . p. 10. A. 187. 390*
- Salute dell'anime è il fine, e scopo principale del Tribunale della Santa Inquisitione . p. 3. 97*
- Saul Rè Inquisitore contro i Maghi, Incantatori , & Indouini . p. 1. 6*
- Scismatici soggetti al Santo Officio , & in che modo . p. 10. A. 63. 357*
- Scismatici pertinaci della disunione dal Sommo Pottefice, incorrono nelle pene degli Heretici . ibid.*
- Scismatici venendo all'vnione di Santa Chiesa deuono ricuersi benignamente, ma con ciò astringersi anco ad abiurare il loro scisma . ibid.*
- Scomunica per causa d'heresia è tale, che da essa, non già nel foro interiore, ma nell'esteriore, possono assoluere solamente il Vescouo, e l'Inquisitore . p. 10. A. 187. 390*
- Scomunica, che incorrono gli heretici non richiede ammonitione . p. 10. A. 292. 393*



- Scommunicata niuna è de iure diuino, ma ecclesiastico. p. 10. A. 203. ibid.*
- Scommunicati per hauer sepelliti heretici con qual conditione possono esser assoluti. p. 10. A. 277. 408*
- Scoprire gli errori, & heresie celate nella mente altrui, importa sommamente al negotio di santa Fede, p. 3 76*
- Scritti hereticali da propria mano del Reo, danno al Giudice materia, e ragione d'interrogarlo, s'egli hà creduto quello, che contengono. p. 3. 84*
- Scritture, che ne suoi scritti asserisce cose, le quali sà esser contrarie à Santa Chiesa, non ostante la sua protesta generale in contrario, si deue punire come heretico pertinace. p. 10. A. 89. 365*
- Secretezza nel Santo Oficio è il neruo delle cause. p. 1. 11*
- Semiproue due non si congiungono mai à farne vna concludente. p. 10. A. 224. 398*
- Sentenza de leui in che modo si forma. p. 8. 225*
- Sentenza de uehementi per bestemmie, atti, e parole hereticali. p. 8. 226*
- Sentenza de uehementi in materia di cose magiche, e negromantiche. p. 8. 236*
- Sentenza per sospitione violenta. p. 8. 244*
- Sentenza per sospitione violenta hoggidi non vsata. ibid.*
- Sentenza di purgatione canonica. p. 8. car. 209. & 210*
- Sentenza contro al Reo contumace, e scommunicato per vn anno, e poi comparso, ò preso, e confesso nel Santo Oficio. p. 8. 251*
- Sentenza d'heretico formale spontaneo comparente. p. 8. 283. 314. & 319*
- Sentenza d'heretico formale nõ rilasso, e penitente. p. 8. 253*
- Sentenza d'apostata formale dalla santa Fede Christiana non rilasso, e penitente. p. 8. 279*

478 **Tauola delle cose più notabili.**

- Sentenza del Reo Rilasso, ma penitente. p. 8.* 278
- Sentenza del Reo non Rilasso, ma impenitente. par. 8.*  
285
- Sentenza del Reo Rilasso, & impenitente. 1. 8.* 289
- Sentenza del Reo Rilasso, & impenitente deue contene-  
re, e spiegare l'ostinatione di lui in non credere à gli au-  
uisi datigli da persone pie. p. 8.* ibid.
- Sentenza assolutoria diffinitiuamente al Reo non solamen-  
te non conuinto, ma sculpato affatto. p. 8.* 305
- Sentenza del Reo negativo, che conuinto di heresia dice  
d'esser Cattolico. p. 8.* 291
- Sentenza dichiaratoria di scomunica contro al Reo con-  
tumace non conuinto. p. 8.* 297
- Sentenza condannatoria d'esso Reo contumace non con-  
uinto, che non è mai comparso. p. 8.* 300
- Sentenza di degradatione del Reo contumace costituito ne  
gli ordini sacri. p. 8.* 304
- Sentenza condannatoria contro al Reo assente conuinto d'  
heresia. p. 8.* 307
- Sentenza condannatoria contro all'heretico morto. p. 8.*  
310
- Sentenza in fauor della Fede non passa in giudicato. p. 10.  
A. 20.* 347
- Sentenza contro al Reo Rilasso quante cose deue contene-  
re. p. 10. A. 117.* 372
- Sentenza in materia di poligamia può hauere espressi à no-  
mi di quelle donne, con le quali si contraffe il matrimo-  
nio. p. 10. A. 106.* 369
- Sentenza assolutoria diffinitiuamente non deue spiegare  
l'heresie opposte al Reo, e perche. p. 10. A. 118.* 372
- Sentenza condannatoria nõ deue contenere la cõdannatione  
degli articoli hereticali, ma supporla. p. 10. A. 214.* 396

- Sentenze contro heretici non Rilassi, e penitenti douono ha-  
uere le clausule, che sono stati heretici, e sono incorsi  
nelle pene &c. p. 10. 344
- Sentenze nel Santo Officio come, e quando si deuono pro-  
nuntiare. p. 10. A. 23. 348
- Sentenze publiche non deuono indifferentemente spiegare  
con parole proprie tutti i delitti, e circostanze loro, e  
perche. p. 10. A. 45. 352
- Sentenze publiche, e priuate non deuono hauer espressi i  
nomi di quelli, che sono mentouati nel processo. p. 10.  
A. 106. 369
- Sentenze condannatorie, se prima che vengano pronuntia-  
te non sono scritte, si rendono inualide. p. 10. A. 184.  
389
- Silenzio si deue comandare sotto giuramento, e pene arbi-  
trarie, al denuntiatore. p. 2. 24
- Subornatore d'alcuno à deporre il falso nel Santo Officio si  
deue punire. p. 10. A. 111. 370
- Sommo Pontefice hà concessa l'autorità d'assoluere dalla  
scommunica per causa d'heresia solamente à i Vescouii,  
& Inquisitori, e ciò in foro exteriori. p. 10. A. 187.  
489
- Soprauuenza della prima moglie, ò del primo marito,  
come si deue prouare in materia di Poligamia. p. 7. 190
- Sospetti di uehementi si deuono assoluere à cautella dalla  
scommunica. p. 8. 236
- & p. 9. 340
- Sospetti uehementemente d'heresia, & apostasia abiurano  
alle volte in publico, ma senza l'habitello. p. 10. A. 10.  
344
- Sospetti d'heresia quali. p. 1. 15
- Sospitione d'heresia, ò d'apostasia v'è sempre congiunta  
con

- con la natura del fatto detto, ò detto hereticale, od apostatico. p. 8. 221
- Sospitione d' heresia di quante sorti. p. 8. 222
- Sospitione violenta quale. p. 8. 245
- Sospitione violenta sforza il Giudice a credere, che il Reo sia heretico. ibid.
- Sospitione violenta non differente dalla vehemente. p. 8. ibid.
- Spontanei comparenti non deuono riceuere lettere patenti della loro reconciliatione per decreto della Sacra Congregatione. p. 9. 336
- Spontaneo comparente quale. p. 3. 98
- Spontaneo comparente come deue esser riceuto dal Giudice. ibid.
- Spontaneo comparente, che non ancor ammaestrato nelle cose della Fede Catolica, dice solamente di credere, che sia il falso quel che teneua, deue esser instrutto prima che reconciliato. p. 3. 102
- Spontaneo comparente, che confessa d' essere stato altroue peruenuto d' indici, ò reconciliato, si deue annisare di lui il Supremo Tribunale di Roma. p. 3. ibid.
- Statua del Reo contumace col nome, e cognome dà lui si deue dare al braccio secolare, & abbruciar publicamente. p. 8. 300
- Statua del morto heretico si deue dare al braccio secolare per essere abbruciata. p. 8. 313
- Stilo del Santo Officio nel ripetere i Rei la tortura. p. 6. 174
- Stilo degl' Inquisitori espresso parte nelle leggi, parte nella commissione data loro. p. 10. A. 195. 392
- Strega, ò Malefica non fa indicio alcuno, accusando vn' altra Strega di cose vedute di lei nel tempo, che fù al ballo del

- del Diauolo, e perche . p.7. 202
- Et p.10.A.141. 377
- Strega, che depone cose vedute da lei fuori del detto tempo, e luogo, fà qualche indicio nel Santo Officio. ibid.
- Strega non deue carcerarsi, ne inquerirsi, ne torturarsi, se prima non è verificato il corpo del delitto, cioè il maleficio. p.7. 194
- Strega non deue carcerarsi solamente per la denntia del preteso maleficiato, e degli attinenti di esso. p.7. 195
- Strega qual'è p.1. 18
- Strega formale che sia. p.1. ibid.
- Et p.7. 257
- Strega formale, se co' suoi maleficij cagiona altrui la morte, deue rilasciarsi al braccio secolare. p.7. 199
- Strega formale, che altrui cagiona co' suoi maleficij, se non la morte, almeno infermità, diuortij, Et altri mali, deue esser perpetuamente immurata. ibid.
- Streghe carcerate non deuono lasciarsi parlare l'vna con l'altra, e perche. p.7. ibid
- Supremi Inquisitori di Roma sono molto circospetti nel condannare vn heretico negatiuo. p.10.A.100. 368
- Supremo Tribunale procede contro à quei soli scomunicati, che sono tali per causa di Fede, e sono per vn'anno perseuerati in detta scomunica. p.10.A.133. 375
- Supremo Tribunale pietoso in guisa, ch'egli benignamente condanna la confiscation de beni à quelli, che ritornano alla Chiesa, e si pentono, purcha non siano rilasci. p.10.A.134. ibid.

## T

**T**empo commodo si deue dare a i citati per comparire. p.2. 32

*Teologi deuono dichiarar nel Santo Officio, se gli atti, e le proposizioni siano hereticali, ò no. p. 10. A. 181.*

388

*Termine conueniente si deue dare al Reo per far le sue difese. p. 4. 117*

*Testificati de' testimoni si possono taluolta leggere ai Rei, tacendosi le circostanze, ond'essi testimoni potessero esser scoperti. p. 2. 53*

*Testimoni si deuono citare. p. 2. 32*

*Testimoni quali si possono far chiamare a bocca. p. 2. ibid.*

*Testimoni di quante sorti. p. 2. 38*

*Testimoni senza eccezione, sono contesti, prouano il delitto. p. 2. 53*

*Testimoni qualificati, se ben singolari, grauanò assai il Reo. p. 2. ibid.*

*Testimoni anche contesti nel Santo Officio, come esaminati in secreto ad informandum, non citata la parte, se non ripetiti, ò dal Reo non si hanno per tali, non prouano ad effetto di condannarlo, ma ben fanno indicio alla cattura, & al douerlo costituire. p. 4. 106*

*Testimoni da ripetersi deuono prima secretamente esser citati. p. 4. 116*

*Testimoni da ripetersi deuono prima esaminarsi sopra gli interrogatorij della parte, poi sopra gli articoli del Fisco. ibid.*

*Testimoni da ripetersi deuono costringersi a rispondere ordinatamente, e non riferirsi a i loro primi detti. p. 4. 117*

*Testimoni ripetiti, che variano si deuono esaminar con diligenza. p. 4. 118*

*Testimoni approuatorij giouano assai, quando prouano qualche atto contrario a quello, ch'è deposto contro al Reo. p. 4. 123*

*Testimoni*

Testimoni del Fisco si rifiutano col prouare, che sono nimici capitali del Reo, e che hanno subornato gli altri a dir il falso contro di lui. ibid.

Testimoni ripronatorij non deuono esser parenti, ne domestici del Reo. ibid.

Testimoni riprouatorij quali. ibid.

Testimoni a difesa prima si esaminano sopra gl'interrogatorij del Fisco, e poi sopra gli articoli della parte. p.4.

131

Testimoni quali si deono torturare p.6. 181

Testimoni in varij casi legitimamente conuinti di bugia, si deuono come spergiuri rispettiuamente castigare. p.6 186

Testimoni spurgatori deuono giurare di credere, esser vero quello, che haurà giurato il Reo nella purgatione canonica. p.8. 192. & 211

Testimoni necessarij all'abiurationi. p.8. 226

Testimoni si deuono ripetere ex officio per conuincer vn' heretico negatiuo, se ben esso nol cura. p.10. A.33.

350

Testimoni nel Santo Officio si riceuono anco doppo la publicatione del processo. p.10. A.59. 356

Testimoni, quali concordano nelle parole medesime, si presumono hauere cospirato contro al Reo. p.10. A.60.

378

Testimoni in causa d'heresia si possono sforzare a deporre nel Santo Officio. p.10. A.110. 370

Testimoni in causa d'heresia alle volte possono ricusare di deporre, e quando. ibid.

Testimoni del Fisco, tanto maschi, quanto femine, non possono esser minori di quatordecì anni. p.10. A.125.

373

Testimoni senza alcuna eccettione quali. p.2. 53

E p. 10. A. 152.

371

Testimoni deuono esser giurati, e perche. p. 10. A. 212.

396

Testimoni degni di fede fanno ottima proua. p. 10. A. 292.

414

Testimoni in quante cose deuono considerarsi. *ibid.*

Testimoni congiunti di sangue quanto più efficaci contro al Reo, se dicono il vero, tanto più degni di castigo, se depongono il falso. p. 10. A. 294.

415

Testimoni singolari di tutto vn popolo prouano contro al Dogmatista, e Seduttore, che habbia loro separatamente insegnato l'heresia. p. 10. A. 295.

*ibid.*

Testimoni singolari, come s'intende, che prouino l'heresia in genere. p. 10. A. 296.

*ibid.*

Testimoni singolari prouano nelle cose continue, o connesse. p. 10. A. 268.

409

Testimonio di riguardo si deue mandar à chiamare per persona particolare. p. 2.

32

Testimonio auanti l'esamine deue esortarsi à dir il vero. p. 2.

33

Testimonio, se è conuinto, ò grauemente indiciato, di non hauer detto il vero nel Santo Oficio, si può contro di lui procede, &amp; in che modo. p. 2.

36

Testimonio più facile à dir il vero, deue esaminarsi prima degli altri. p. 2.

39

Testimonio, che in tortura depone vn delitto commesso da vn'altro, non hà bisogno di ratificatione fuori di tortura. p. 10. A. 1.

342

Testimonio, che depone il vero, che non sa, perche in ciò depone falsamente, si deue punire di pena straordinaria. p. 10. A. 2.

342

Testimonio a difesa, negando d'esser parente del Reo, co-

me



- me che pur sia tale, si deue punire come falso. p.10. A.4. 343
- Testimonio inimico del Reo si deue considerar bene in che modo habbia deposto. p.2 48
- Testimonio vario in causa di Fede è accettato nel secondo detto, non nel primo, quando, e perche. p.10. A.47. 353
- T'estimonio, che varia ne' suoi detti, perde di credenza, e deue esser tormentato per sapere, in qual detto egli persista. ibid.
- Testimonio falso deue esser punito da quel Giudice, auanti il quale dice il falso. p.10. A.111. 370
- Testimonio oonvinto si deue torturare senza le difese, e perche. p.10. A.135. 376
- Testimonio complice da torturarsi per hauer i complici del delitto da lui contro à se stesso confessato, non deue hauer le difese auanti la tortura. ibid.
- Testimonio heretico si ammette in causa di Fede. p.10. A.114. 371
- Testimonio heretico col suo detto, senz'altri amminicoli, fa indicio solamente ad inquerire, non a catturare, ne meno a tormentare. ibid.
- Testimonio, che in articulo mortis si disdice, scolpa totalmente il Reo. p.10. A.230. 399
- Testimonio, che si offerisce a prouare nella tortura il delitto contro al Reo, deue esser ributtato. p.10. A.255. 406
- Testimonio infame non fa indicio a tortura, e perche. p.10. A.271. 409
- Testimonio de auditu, a cui non si dà fede, come s'intenda. p.10. A.293. 414

- Testimonio falso quando hà benignamente à trattarsi.* p. 10. *A.* 297. 416
- Tormento del fuoco pericoloso, e per ciò poco vsato.* p. 6. 160
- Tortura ritrouata in supplimento del delitto de' testimoni contro al Reo.* p. 6. 236
- Tortura non isconuiene alla pietà ecclesiastica.* *ibid.*
- Tortura fà conuertire i Rei, e gioua all'anima, e perche.* *ibid.*
- Tortura si deue ripetere à i Rei in molti casi, & in quali* p. 6. 175
- Tortura ripetita al Reo di quanto tempo deue essere* *ibid.*
- Tortura che si ripete, quando deue essere.* *ibid.*
- Tortura a i testimoni, quali non confessano, deue esser leggiera, e perche.* p. 6. 186
- Tortura di rato si dà a' complici in caput aliorum.* p. 10. *A.* 3. 342
- Tortura non si può dare; se non nuoue, ò dieci hore doppo il cibo.* p. 10. *A.* 44. 352
- Tortura nelle cause d'heresia non ricerca necessariamente l'infamia del delitto.* p. 10. *A.* 70. 360
- Tortura, che si hà da dare à molti, da chi deue incominciarsi.* p. 10. *A.* 126. 373
- Tortura in caput proprium, ò alienum, quale.* p. 10. *A.* 135. 376
- Tortura in caput alienum deue esser leggiera.* *ibid.*
- Tortura da darsi alle Streghe non deue regolarmente giungere ad vn hora.* p. 7. 202
- Tortura si dà al Reo quando nel termine delle difese, ò non hà dedotto cosa alcuna à sua discolpa, ò fatte le difese, non hà purgato gl'indicij.* p. 6. 146

- Tortura qualà i. dicitur richiede . ibid.
- & p. 10. A. 247. 404
- Tortura quando può darsi la terza volta al Reo , che non vuol ratificare la sua confessione fatta pure in tortura . 180
- p. 6.
- Tortura non deve darsi con squassi , ò pesi a i piedi , ò bastoni , ma semplicemente , e così tuttigli altri tormenti . 181
- p. 6.
- Tortura data al Reo dal Vescovo senza l'Inquisitore , ò dall'Inquisitore senza il Vescovo , è ingiusto , e perche . p. 10. A. 218. 400
- Tortura quando non deve darsi . p. 10. A. 245. 404
- Tortura deve esser temperata , e perche . p. 10. A. 248. ibid.
- Tortura data al Reo , od al testimonio , quando arreca loro infamia , e quando nò . p. 10. A. 254. 406
- Tortura non deve darsi al Reo , presente l'Avvocato di lui , e perche . p. 10. A. 261 408
- Tortura deve darsi al Reo , contro al quale sono iudicij indubitati , e perche . p. 10. A. 271. 409
- Torturare senza iudicij è cosa iniqua , e contro a tutte le leggi . p. 6. 146
- Torturare negotio importantissimo . ibid.
- Torturare non si deve alcuno senza il parere de' Consultori , ò espresso ordine della Sacra Congregatione . p. 6. 147
- Torturare non si può il Reo senza l'Ordinario . ibid.
- Torturato leggiermente , non conforme a gl'indicij , come si deve trattare . p. 10. A. 71. 360

## V

**V** *Anagloria*, ò commodità temporale, da cui pretendà vn' huomo esser stato indotto a predicare, ò professare l'heresie, non lo ricusa dalle douute pene. p. 10. A. 147. 380

*Vescouì, & Inquisitori non possono assoluere gli heretici in foro conscientie solamente.* p. 10. A. 108. 369

*Vescouì nelle cause d'heresia deuono tenere il medesimo stile, che tiene l'Inquisitore.* p. 10. A. 195. 392

*Vescouo morto heretico si deue condannare.* p. 8. 303

*Visita delle cose del Reo si farà taluolta in faccia di lui.* p. 5.

138

*Visita del Reo si farà prima ch'egli si carcerà.* p. 5. 136

*Visita de' libri del Reo in che modo.* p. 5. 138

*Visita della casa, e persona della Strega deue farsi senza l'interuento degli attimenti, ò famigliarà del maleficiato.* p. 7. 196

## Z

**Z** *Amri Inquisitore contro l'infedele Baasa, del quale uccise tutta la famiglia, e parentado.* p. 1. 5

I L F I N E.

A G G I O N T E  
AL SACRO ARSENALE  
D E L L A  
SANTA INQUISITIONE.

---

*Nota di alcune Operete, &  
Historiete proibite.*



Pistola della Domenica, in ottava rima. Incomincia

*Viva Divinità doue procede &c.*

Il pianto della Madonna in ottava rima.

*Chi vuol piangere con la Vergine &c.*

Lamento nuouo della Madonna.

*Aue Regina benedetta, e santa &c.*

La benedittione della Madonna in ottava rima.

*A te con le man giunte &c.*

Il lamento del peccatore, ouero stanze della Passione.

*Al nome dell'eterno Creatore Trinità santa &c.*

Opera nuoua del Giudicio Vniuersale.

*A te ricorro eterno Creatore, che gratia presti &c.*

Passione del N.S. Giesù Christo.

*Donne v'invitto, e voi giouane belle &c.*

Sette allegrezze della Madonna.

*Aue Maria Vergine gloriosa, più ch' altra &c.*

Rime

Rime spirituali raccolte dalla Scrittura.

*Colui, che fece il primo fondamento &c.*

Confessione di S. Maria Maddalena.

*Altissima benigna, e benedetta; ouero Al nome di Giesù con diuotione &c.*

Oratione di S Apollonia.

*Ricorro à te Signor d'ogni Signore.*

Giardino spirituale per li putti, in sedeci.

*O somma, ò sacra, ò alta Trinità &c.*

Operetta nuoua di dodeci Venerdì.

*A laude dell'eterno Redentore, della Madre &c.*

Contemplatione del peccatore, con vna laude di Maria.

*A laude dell'eterno Creatore, Trinità santa vn solo Dio &c.*

Li sette dolori della Madonna.

*Deh piacciani d'vdire diuotamente &c.*

Il transito della Madonna.

*Aue Regina pura, e benedetta &c.*

Contrasto dell' Angelo col Demonio.

*Madre di Christo Vergine Maria &c.*

Historia di S. Giorgio in ottaua rima,

*In nome sia &c.*

Historia delli Apostoli Pietro, e Paolo.

*Al nome sia di Dio glorificato &c.*

Historia, & Oratione di S. Bartolomeo, & vna deuot.

*Donami gratia onnipotente Iddio per tua pietà &c.*

Historia, & Oratione di S. Giacomo Maggiore.

*Immenso Creatore, che con tua morte, &c.*

Historia di S. Caterina Vergine, e Martire.

Oratione della nostra Donna deuotissima in rima.

*Aue Madre di Dio &c.*

Oratione della Madonna di Loreto.

*O Vergine di Loreto alma Maria &c.*

Oratione di S. Antonio Abbate, contro la peste.

*Nel nome sia di Christo Salvatore, della sua Madre &c.*

Oratione di S. Michele Archangelo.

*Al nome della Beatissima Regina, del Padre, e Figlio, &c.*

Oratione di S. Maria Perpetua in prosa.

*Questa è vna deuotissima Oratione &c.*

Oratione trouata nella Capella, doue fù flagellato  
il nostro Signore in Gierusalem.

*Madonna Santa Maria &c.*

Oratione della nostra Donna deuotissima.

*Aue Madre di Dio, Vergine bella &c.*

Oratione di S. Margherita per le Donne di parto.

*O dolce Madre di Giesù vita &c.*

Oratione di S. Marta, con il prego suo, chi la dirà  
&c.

*O somma, sacra, & alta, &c.*

Oratione di S. Elena.

*La Vergine Maria con gli Angeli Santi &c.*

Oratione di S. Stefano.

*Superno Padre, eterno Redentore &c.*

Oratione dell' Angelo Raffaele.

*Al nome sia di Dio nostro Signore &c.*

Oratione di S. Francesco.

*Onnipotente Iddio Signor superno &c.*

Oratione di S. Gioseffo.

*O Gloriosa Vergine Maria &c.*

Oratione di S. Antonio di Padoua.

*Misericordioso alto Signore &c.*

Oratione ascritta à S. Cipriano.

Io son Cipriano seruo di Dio &c.

Opera santissima, chiamata salute de' Christiani.

Opera nuoua, chiamata luce di fede.

Laude deuotissima, Christo santo glorioso.

Il contrasto di Cicarello.

Elogia pastorale di Grotolo, e Lilia.

Oratione di S. Brandano.

Vita di S. Gio: Battista in rima.

Legenda deuota del Romito de' Pulcini.

Confitemini della B. Vergine.

Oratione di S. Daniel.

Oratione sopra la Santa Sindone, che suole stamparsi con essa.





**P**er regola generale, sono proibite tutte le Bibie volgari, così del vecchio, come del nouo testamento. Tutti gli Vfficij volgari.

Tutte le rubriche poste all'Orationi, le quali non appartengono al titolo dell'orationi, ouero al governare l'Vfficio, ma parlano d'Indulgenze incerte, d'osservationi vane, e superstitiose, ouero del valore dell'orationi, col raccontare cose non verisimili, ne ragionevoli, che per finte reputar si deuono.

Tutte le parole incerte, e poste nell'Orationi, le quali repugnano alle sacre lettere, ouero alla Dottrina della Santa, e Cattolica Romana Chiesa, ò importano falsità, & parimente quando hanno del superstitioso, & dell'inusitato, e sono indecenti, incognite, e fuori di proposito, come sono le sudette nell'aggiunta, & altre simili.

Tutte le Lettere Amoroſe, e tutte quelle, che sono scritte da Autori heretici, ò sospetti.

Tutte le Canzoni, ò Comedie, ed'altre opere dishoneste, & lasciue così in versi, come in prosa.

Tutte l'Opere in versi, così volgari, come latini della Sacra Scrittura.

Tutti li Libri, che trattano d'insogni, ò loro ispositioni.

Tutti li Libri, che trattano d'Astrologia giudiciaria, ò d'indouinare.

Tutti quelli Libri, che sono stampati, ò tradotti, ò raccolti d'Autori heretici.

Tutti quelli Libri, che sono stampati in luoghi d'heretici, ò sospetti, &c.

Tutti quelli Libri, che vengono fuori da prima stampa, senza approuatione della S. Inquisitione, ò delli Deputati a tale Vfficio. Nel rimanente si rimette il Lettore all'Indice Romano, & alle Regole, &c.

*Modo, & Regola di espurgare gli Vffitij,  
& altri Libri di Orationi.*

**S**ono generalmente prohibiti, & riprouati tutti gli vfficij volgari, & parimente tutte le orationi volgari ancorche inferte in Vfficij latini.

Similmente gli Vfficij stampati in Venetia, appresso i Giunti nell' Anno 1570. con il titolo *Officium Beate Mariae Virginis per Concilium Tridentinum, Pio V. Pontifice Maximo reformatum*. Quelli ancora che sono stampati in Breſcia con il medefimo titolo. Parimente gli altri libri di orationi inſcritti, ouero *Hortulus animae*, ouero *Compendium orationum*, ouero *Theſaurus ſpiritualis*, li quali hanno il titolo di eſſer ſtati reformati, & in effetto non ſono ſtati reformati.

Tutte le rubriche poſte alle orationi, le quali non appartengono al titolo della oratione, ouero al gouernare l'vfficio, ma parlano d'Indulgenze incerte, ò di remiſſione de' peccati, ò di oſſeruazioni vane, ò ſuperſtitioſe, ouero del valore delle orationi, con raccontare coſe non veriſimili, ne ragioneuoli, che per finte reputar ſi debbono: ſono da leuare, & ſcancellare.

Tutte le Parole inferte, & poſte nelle orationi, le quali repugnano alle ſacre lettere, ouero alla dottrina della Santa, & Cattolica Romana Chieſa. ò importano falſità debbono eſſer leuate via, & parimente quando hanno del ſuperſtitioſo ò ſono indecenti,

centi, inette , ò incognite , ouero fuori di proposito  
inerte .

*Orationi , le quali si leuano intiere .*

Oratione di S. Brandano . *In nomine Patris , &c.*

*Ora pro nobis .*

Oratione attribuita à S. Leone Papa , la quale in-  
comincia *Osana filio David &c.*

Oratione intitolata *Nomina Domini nostri Iesu  
Christi , Pater ignosce crucifigentibus &c.*

Oratione ascritta à S. Cipriano , *In nomine Domini  
Nostri Iesu Christi &c. Ego Ciprianus seruus Do-  
mini &c.*

Oratione di S. Daniele .

Confitemini della B. Vergine .

Oratione contra la tempesta , *Adiuuro vos Angeli  
tartarei &c.*

Oratione Domine Iesu Christe *praesidium nostrae mor-  
talitatis &c.*

*Clementissime redemptor qui semper es , misericors &c.*

*Domine Iesu Christe qui verus es mundi sol &c.*

*Domine Iesu Christe cuius inexhaustae benignitati &c.*

*Domine Iesu vnica salus uiuentium , aeterna vita mo-  
rientium &c.*

*Domine Iesu , qui mortalem adhuc in terris carnem ge-  
rens &c.*

*Domine spiritus , qui abhorres ab omni spurcitia &c.*

*Fidelissime custos hominum Iesu Christe , qui Samari-  
tani &c.*

*Summe rerum omnium conditor cum mecum reputo &c.*

*Domine Iesu Christe fili Dei vini creator , & restaura-  
tor generis humani &c.*

*O Domine Iesu Christe qui sanctissimum passionis tuae  
myste-*

*mysterio beato Gregorio &c.*

*Pietate, & bonitate incomprehensibilis &c. post communionem.*

*Orationi quindici in memoria delle piaghe di Nostro Signore. O suauitas, & requies &c.*

*Oratione, ouero Antif. O nobile ternarium sanctarum sororum trium &c.*

*Oratione, ouero commemoratione di S. Christoforo. S. Christophore mart. Dea precio &c. Et nell' Oratione seguente si leuano le parole. Quinque unigenitum tuum &c. sino à concede propitius &c.*

*Antifona di S. Appollonia. Beata Apollonia graue tormentum &c.*

*Riuelatione di otto cose à Dio accettissime, fatta à S. Alberto &c.*

*Epistola al Rè Abagaro. Beatus Abagarus Rex &c.*

*Oratione contra il morbo. In nomine patris &c. ✠ Asto, Agato &c.*

*Oratione contra li nemici. Deus omnipotens Pater, & Filius &c.*

*Domine sancte Pater omnipotens eterne Deus in àlla sancta custodia &c.*

*O Iesu Nazar. respice ad meas misérias, & angustias, &c.*

*Domina mea sanctissima Dei genitrix Maria perpetua virgo &c.*

*Hinno di Gildo Rè. Deus summe pacis, & caeli habitator &c.*

*Oratione per la concordia. In nomine patris, ✠ & filij, &c. Pax tua &c.*

*Vtilitates Missæ &c. si homo peregrinaretur per totum mundum &c.*

Oratione à ritrouare le cose rubbate . *Omnipotens sempiterne Deus , qui omnia occulta &c.*

Oratione . *Deus pater piissime, Christe Iesu dulcissime, spiritus clementissime .*

Oratione . *Adonay Domine Deus magnæ , & mirabilis, qui es iustus &c.*

Confessio valde vtilis confiteor tibi Deo patri cœli, & terra, tibi que bono &c.

Septem principum Angelorum rationes . *D. Hieronimus refert &c. e la rubrica, & esse Orationi tutte si leuino .*

Modus seipsum signandi deuotissimus in fronte ✠ *Iesus Nazarenus .*

Oratio ad impetrandam aliquam gratiam . *Oremus omnes fideles animas defunctas quarum &c.*

Orationi , Antifone , Litane , & Hinni, che si debbono corregere come di sotto .

Oratione . *Auxilientur mihi Domine Iesu &c. nella quale leuansi le parole . Scio enim quòd, fino à Ideo de tua pietate confisus .*

Oratione di S. Agostino . *O dulcissime Domine , nella qual leua si sancti Augustini, Saul , ouero populum tuum de monte Gelboe , item si leuano le parole interposte trà , In adiutorium meum , & per sancta beneficia tua . A tale , che si continti quelle di sopra , con le parole per sancta beneficia tua .*

Oratione di Beda . *Domine Iesu Christe, nella quale leua si Vener. Bedæ , & vt semper illa verba in memoriam haberemus . Item per virtutem illorum verborum .*

Orationi di S. Brigida, nella quartadecima si leua *ruptoque corde, & nella quintadecima. Ita vt minima gutta fino à per hanc amarissimam.*

Oratione Gaspar me ducat, nella quale leua si *Iesus autem transiens per medium illorum ibat, item si ergo me queratis finite hos abire. Tetragramaton.*

Oratione al Santo Sudario. *Salve sancta facies, nella quale si leua Salve decus seculi, fino al versetto Adoramus te Christe.*

Oratione di S. Georgio. *Omnipotens sempiterne Deus, nella quale si leua. Ut sicut, item Draconem à puella superare voluisti, ita eiusdem &c.*

Oratione. *Aue facies omnipotentis in throno, nella quale è da leuare. Aue nostra gloria, fino al versetto, signatum est, &c.*

Oratione. *Ad dextram manum Christi Domine Iesu Christe, qui ista manu, si leua ista manu.*

Nelle Letanie della Madonna, leua si *Spiritus sancti solatium, & Calandra sancta.*

Nell'ufficio del Santissimo Sacramento nell'Hinno di Nona, leua si *Iudæus cum beloy clamavit, hoc est Deus meus.*

Nella Gloria in excelsis si leuano quelle particole aggiunte, *Ad Mariæ gloriam, Mariam sanctificans, & simili.*

Oratione. *O intemerata, & in æternum, &c. doue si leua tutto quel che seguita doppo le parole, Vivit orbis terrarum, fino à inclina aures tuæ pietatis, & quello che seguita doppo le parole. In omnibus auxiliatrix, per fino à O Ioannes beatissime Christi familiaris amice, & si lascia tutto il restante, fino alle parole Benignissimus Paraclitus, doue è da terminare l'oratione,*

tionem, & troncarse il rimanente.

Oratione. *Obsecro te domina mea, &c.* doue si leuano circa il fine le parole. *Et in nouissimis diebus sino à Et hanc orationem supplicem.*

Oratione *Deus propitius esto mihi peccatori*, doue leuansi in alcune, le parole aggiunte nel fine.

Nell'Oratione di S. Cipriano, *Agios, Agios, &c.* circa il principio nella sententia che dice, *qui ex ore altissimi*, è da mutare il *q* piccolo in *Q* grande, à tale che sia principio di noua sententia perche, iui si muta il ragionamento del Padre alla persona del figliuolo con dire. *Qui ex ore altissimi &c.*

Nell'ufficio della concettione, douunque si trouasse leuare si deue il detto ascritto à S. Anselmo. *Non est verus amator virginis, qui celebrare respicit festum sue Conceptionis.*

La Institutione Christiana intitolata di S. Antonino, è da correggere per modo, che la dichiarazione del primo precetto dica che tu facci riueranza à vn Dio, e che tu ami lui sopra tutte le cose &c. sino & nota, leuando via quel non, & se non: & ne à cose temporali, sino à che tu ami, & nel fine si leua: Nota che quando tu dici la bugia &c.

Nella dichiarazione dell'articolo ottauo *Credo in Spiritum Sanctum*, si leua via, & sia il Padre vno.

Doue parla del Battesimo, è da leuare, *Et nota che sono quattro cose*, sino à *Et nota*, che questo Sacramento, &c.

Doue si parla dell'alacrità contra l'ira, doue dice sappi che non ti è lecito &c. si leua il Non, & se non.

Nella seconda maleditione delli figliuoli di sub-

dienti alli padri, si leua Percioche niente altro è essere maledetto &c. fino al fine di essa.

Dell'Instruttione alla Christiana religione, doue nel sermone della Confessione, si dice la confessione, rimette li peccati, si leuano le parole, Tutta la speranza della remissione de' peccati &c. fino à Della quale esso Salvatore &c.

La Compendij antidotarij, Hortuli di orationi, & simili Libri, si appresentino tutti al R. P. Inquisitore, ò suoi Vicarij.

---

## DECRETA IN DIVERSIS CONGREGATIONIBVS,

Sanctissimi Officij Romæ facta.

*Quot Portugenses, seu Lusitani Portugalam, seu Lusitaniam habitantes, & inde in Italiam venientes, si reperiantur iudaizare, condemnentur tanquam apostatæ à Fide. Die vltima Aprilis 1566.*



**I**N Congreg. coram S. D. N. & Reuerendis. D. Card. Inquisitoribus generalibus S. D. N. Paulus Papa IV. mandauit, statuit, & ordinauit, quod constituto legitimè quoscunque Portugenses, seu Lusitanos in Portugalia, seu Lusitania permansisse, & inde discesisse, & in Ita-



Italiam venisse, vbi reperiantur esse Iudæi, siue iudaizare, condemnentur tanquam Apostatæ a fide, prout de iure similes apostatæ condemnari, & puniri debent. Non obstante quòd fuerint expositi torturæ, seu tormentis, quæ iustinando negauerint se fuisse Baptizatos, vel christianè vixisse, aut Christiana opera egisse, vel Sacramenta Ecclesiastica percepisse. Cum iam pro liquido, & clarè à S. Sede compertum sit, & habeatur à sexaginta annis vel circa, quòd nullus Hebræus toleratus fuerit habitare in Lusitania, seu Portugalia, nisi fuerint baptizati, & vixerint christianè, & ita seruari mandauit, statuit, & ordinauit.

*Quod hæreticorum beneficia vacent à die commissi criminis*

*Die 18. Junij 1556.*

**I**N Congregatione facta coram præf. Sanctiss. Domino, & Reuerendissimis Cardinalibus Inquisitoribus Generalibus, idem Sanctissimus Dominus noster qui supra, considerans, quòd hæreticorum beneficia à die commissi criminis hæreseos vacent, & quod multi hæretici id scientes, & in suis hæresibus manentes, vt eos quos optant successores habeant, in fauorem aliorum resignant, vt saltem per clausulas generales, quæ in ipsis resignationibus de stylo ponuntur ius aliquod in beneficijs huiusmodi acquirant, ijs prouidere volens, statuit, & decreuit, quòd ex prædictis resignationibus nullum ius etiam per dictas clausulas ipsis resignatarijs acquiratur. Immo beneficia huiusmodi hæreticorum à die commissis criminis specialiter dispositioni suæ

sanctitatis referuauit, vt si non fiat mentio de huiusmodi crimine per illum commissio, etiam dispositiones per ipsum Sanctissimum Dominum factæ nullius sint roboris, vel monumenti. Quæ omnia extendi voluit etiam ad præteritas resignationes, quæ tempore commissi criminis, hæreses, vel citationis hæreticis factæ suum plenarium effectum sortitæ non fuerint.

*Contra instituentes Religiones. Die 16. Iulij 1556.*

**P**Rælibatus S. D. N. ratificauit capturam Io. Francisci Raymundi Mutinensis Congreg. S. Pauli, & Barnabæ Ciu. Mediolani, & commisit Reuerendis. D. Cardinalibus Inquisitoribus generalibus, siue R. D. Commissario facultatem procedendi, seu procedi faciendi in futurum contra quascunque personas volentes instituere, seu instituentes nouam Religionem cuiuscunque status, gradus, & conditionis existant, & de contentis in titulo, seu titulis de Religiosis domibus, & de constituentibus nouam Religionem, Monasteria, vel alia quæcunque loca pia, quòd possint dicti Reuerendissimi Cardinales, seu dictus Reuer. Commissarius ea reuiderere, & corrigere, ac omnia alia, & singula in præmissis facere, quæ eis respectiuè videbuntur iura consona.

*Pro votantibus in S. Oficio. Die 29. Aprilis 1557.*

**A**Præfato Sanctissimo Domino decretum inuenimus, vt infra.

Cum

Cum in Congregationibus quæ in causa hæresis, ita Domino disponente, coram nobis fiunt, interuenire pro maiori parte soleant nonnulli Clerici tam seculares, quàm regulares in sacris, & Sacerdotio, ac in Episcopali, & Archiepiscopali, vel alia maiori dignitate forsitan constituti, ac deinceps interuenire poterunt, ac etiam nonnulli ex Venerabilibus fratribus nostris S. R. E. Cardinales nobiscum in iudicando assistant, & sæpè numero contingit, vt per discursum casuum contingentia etiam ad casus non minus forsitan enormes, ac etiam minus enormes, quàm hæresim sapientes in eisdem Congregationibus tam præteritis, quàm futuris, ijdem Clerici, & in sacris, & Sacerdotio, ac Episcopali, Archiepiscopali, vel alia maiori dignitate constituti, ac ijdem Venerabiles fratres nostri, S. R. E. Cardinales votum, seu sententiam eorum, ex qua mutilatio membri, seu sanguinis effusio etiam ad mortem naturalem secuta fuerit, seu in posterum sequetur, dixerint, sed etiam dicere parati existunt. Nos securitati, ac tranquillitati eorum mentis, & conscientie occurrere volentes, vt ijdem Clerici etiam in sacris, & sacerdotio, ac quacunque dignitate etiam Episcopali, Archiepiscopali, vel quacunque maiori prædicti, etiam Venerabiles fratres nostri Cardinales, qui in iudicando nobis assistant, non solum in causis hæreses, sed etiam in quacunque causa criminali, quæ in dictis Congregationibus coram nobis tractata fuerit, & tractabitur, votum, & sententiam eorum non solum quo ad quæstiones, & torturam, ipsis reis pro delictis quibus pro tempore inquisiti, accusati, seu denunciati fuerint, sed

etiam ad condignam penam, & mulctam etiam usque ad mutilationem, seu sanguinis effusionem, ac usque ad mortem naturalem inclusivè absque alicuius censuræ, vel irregularitatis incurso, dicere, & eisdem Congregationibus interesse, & immisceri possint, licentiam, & facultatem concedimus, ac quoad præterita si aliquam forsas irregularitatem incurrissent, cum omnibus prædictis dispensamus, non obstantibus constitutionibus &c.

Idem confirmavit S. D. N. Pius Papa Quintus, extendique voluit ad omnes Inquisitores, eorumque Vicarios, Comissarios, & Consultores.

*Contra sine ordinibus celebrantes. Die 20. Maij 1557.*

**P**Rælibatus S. D. N. statuit & decrevit, quòd quicumque non habens sacerdotium & ordinem presbyteratus ausus fuerit Missam celebrare, absque aliqua disputatione, tradatur curiæ seculari puniendus.

*Ne ordinarij conferant beneficia propter hæresim vacantia. Die 29. Septembris 1558.*

**S**ANCTISSIMUS D. N. qui supra in Congregatione sancti Officij mandavit omnibus Ordinarijs, & quibuscunque alijs, ne se intromittant in conferendis beneficijs vacantibus, vel vacaturis propter hæresim, sed illorum collationem sibi, suisque successoribus reservavit. Ad idem facit quòd sequitur.

Sanctissimus D. N. Pius Papa Quintus considerans beneficia hæreticorum à die commissi crimi-

nis eo ipso vacare, & multi hæretici id scientes, & in suis hæresibus manentes, vt eos quos optant successore habeant in fauorem aliorum resignant, vt saltem per clausulas generales, quæ in ipsis resignationibus de stylo ponuntur, ius aliquod in beneficijs huiusmodi acquirant, ijs prouidere volens, statuit & decreuit, quod ex predictis resignationibus nullû ius etiam per dictas clausulas ipsis resignatarijs acquiratur, imo beneficia huiusmodi hæreticorum à die commissi criminis specialiter dispositioni suæ Sanctitatis, suorumque successorum reseruauit, ita vt si non fiat mentio de huiusmodi crimine per illum commissio, etiam dispositiones per suam Sanctitatem factæ, sint nullius roboris vel momenti. Quæ omnia extendi voluit etiam ad præteritas resignationes quæ tempore commissi criminis hæreseos, vel citationis ipsis hæreticis factæ suum plenarium effectum sortitæ non fuerint.

*Contra abutentes Sacramentis. Die 17. Februarij 1559.*

**S**anctissimus D. N. Paulus Papa IV. in Congregatione sancti Officij commisit, quod omnes qui audiuerunt confessiones non existentes etiam in sacris, & abusi sunt Sacratissimo Altaris Sacramento, tradi debeant brachio seculari.

*Die 2. Septembris 1562.*

**I**llustrissimi Cardinales Inquisitores generales decreuerunt quòd per quamcumque gratiam factam, vel fiendam quibusuis alijs hæreticis, non in-

ter.

tendunt eos restituere vt possint confessiones aliquo-  
rum sæcularium audire .

Idem confirmatum fuisse reperitur in actis Sancti  
Officij sub die quintadecima Nouemb. 1565. cum  
additione, seu declaratione, quòd illi, qui abiurarunt  
alias secretè, vel publicè, aut aliàs quomodocunque  
non admittantur ad audientiam confessionum sæcu-  
larium.

*Testium nomina publicari non debent. Die 14. May 1566.*

**I**llustrissimi Cardinales Inquisitores generales in  
Congregatione ordinaria decreuerunt dari de-  
bere nuda testium dicta, prout eousque obseruatum  
fuit, absque nominum publicatione, aliarumque  
circumstantiarum propter quas posset deueniri ad  
ipsorum testium notiam. Et quo ad responsiones  
testium super rei interrogatorijs pariter decreuerunt  
non esse dandas, si ex illarum publicatione deueni-  
retur in notitiam, qui nam fuerint testes ipsi.

*Regulares recurrentes ad sanctum Officium vt in eo testi-  
monium perhibeant, non grauentur à suis supe-  
rioribus. Die 17. Augusti 1567.*

**S**anctissimus D. N. Pius Papa Quintus in gene-  
rali Congregatione sancti Officij, consulens li-  
bertati ipsius Sancti Officij, & indemnitati recurrenti-  
um ad illud, vel in eo testimonium perhibentium  
statuit & decreuit, vt Regulares quorumuis etiam  
Mendicantium Ordinum personæ, quæ pro tempo-  
re ad officium sanctæ Inquisitionis pro quocunque

negotio recurrerint seu confugerint, vel in eo testimonium perhibuerint veritatis, aut alias quomodolibet deposuerint, nequaquam à suis superioribus per quinquennium continuum à die recursus, seu depositionis huiusmodi molestari, vel ex quacunque causa vel excessibus prætensis personarum illarum, & de debitis propterea penis, seu pœnitentijs eisdem imponendis, nisi ipsi Illustrissimi Cardinales Inquisitores generales certiores facti fuerint, vel eis aliter clarè notificatum, & ab ipsis Cardinalibus desuper responsum fuerit.

*De torquendis reis pro finali veritate habenda, & super complicibus. Die 28. Iulij 1569.*

**I**N hærendo decretis alias per fel. record. Paulum Papam Quartum, Sanctissimus D. N. Pius Papa Quintus decreuit omnes, & quoscunque reos conuictos, & confessos de hæresi pro vltiori veritate habenda, & super complicibus, fore torquendos arbitrio Dominorum Iudicum.

\* \* \*

CON

Constitutione di Nostro Sig. Papa

# CLEMENTE OTTAVO

*Contro quelli, quali non essendo promossi al Sacro Ordine del Presbiterato, temerariamente presumono usurparsi la celebratione delle Messe, e ministrare il Sacramento della penitenza à fedeli di Christo.*

**A perpetua memoria.**

**B**Enche altre volte la fel. mem. di Paulo Papa IV. nostro Predecess. per deprimere la nefanda, e sacrilega temerità d'alcuni huomini, quali non essendo promossi al Sacro Ordine del Presbiterato, nondimeno arrogandosi temerariamente l'autorità Sacerdotale, presumono usurparsi la celebratione delle Messe, e l'amministrazione del Sacramento della Penitenza, decretasse, che tali delinquenti douessero esser dati dalli Giudici della Santa Inquisitione alla Corte secolare, per douer esser castigati con la debita pena: Et dopo Sisto Papa V. di fel mem. nostro Predecessore comandasse, che il sopradetto Decreto di Paulo Papa IV. douesse essere innouato, e seriosamente oseruato, nondimeno l'audacia di tali huomini prorompe, e passa tanto oltre, che sotto pretesto d'Ignoranza d'esso, e delle pene contra di essi tassate (come si dice) pensano non sottogiacerè à quelle pene, ne hauer contrauenuto ad esso Decreto, e perciò pretendono essere da quelle

pene



pene liberati, & assoluti. Noi però considerando, che simili huomini nefandi, e persi al sacro Ordine del presbiterato non promossi, quali presumono vsurparsi la sacra celebratione delle Messe, non solo esercitano atti d'Idolatria almeno estrinsecamente, ouero per segni esterni, e visibili di religione, e pietà, ma quanto aspetta à loro fanno, che li fedeli di Christo, quali credono, che huomini tali siano Sacerdoti, e rettamente consacrino il Sacramento Santissimo dell'Eucaristia, incorrino, ignorantemente nel peccato dell'Idolatria, mentre li propongono ad adorare il puro, e semplice pane, e vino, come fosse, il vero, e real corpo, e sangue di Christo Sig. Nostro, e ascoltando le Confessioni, non solo vengono a sprezzare la dignità del Sacramento della penitenza, ma ad ingannare li fedeli di Christo, mentre che iniquamente si arrogano, il grado Sacerdotale, e l'autorità di absolvere da' peccati, con graue pericolo, e scandalo di molti, però accioche quelli, che commettono tali sceleratezze grauissime, siano per l'auuenire debitamente puniti, con motto proprio, e di certa scienza, e matura deliberatione, e con pienezza dell'auttorità Apostolica, volendo chiarire, e consigliare la coscienza de' Giudici della S. Inquisitione, accioche nell'auuenire non possino dubitare, di che pena tali delinquenti debbano essere puniti, accostandosi alli vestigij delli sopradetti nostri Predecessori con questa nostra constitutione in perpetuo dureuole. Decretiamo, e statuimo, che ciascheduno, sia chi si voglia, quale non essendo promosso al sacro Ordine del presbiterato, sarà trouato essersi vsurpata la celebratione delle Messe, ouero ha-

urà

urà vdiata la sacramental Confessione, dalli Giudici della Santa Inquisitione, ouero dalli Ordinarij de' luoghi, come indegno della misericordia di S. Chiesa, sia scacciato dal foro Ecclesiastico, & dalli ordini della Chiesa (se ne hautà alcuno) rettamente degradato, & dato subito alla Corte secolare da essere da' Giudici secolari con le debite pene castigato, non ostando in contrario Constitutioni, ordinazioni Apostoliche, ò Concilij anco Generali, ancorche registrati, e posti ne' Canonj, li tenori de' quali tutti, e ciascheduno, come sufficientemente espressi in queste nostre, e inseriti à parola per parola specialmente, & espressamente Derroghiamo, come à tutte l'altre ordinationi, quali à questa contrarie fossero.

Et accioche l'ignoranza della sopradetta constitutione per l'auuenire mai si possa allegare, e pretendere, & accioche le presenti littere siano à tutti note, vogliamo siano publicate, & affisse alle porte di S. Gio: Laterano, & alle Basiliche in Roma de' Prencipi delli Apostoli, e nella prospettiua di Campo di Fiore, secondo il solito, e quelle leuate li loro esemplari, anco stampati siano lasciati affissi nei detti luoghi, e fatta la detta publicatione vogliamo, che quelli che sono in Roma dopo, vn mese, & quelli che sono fuora di essa di qua de' Monti, dopo quattro mesi, & quelli che sono di là de' Monti dopo dieci mesi, da computarsi dal giorno della publicatione di queste, essere legati, & obligati, ad essa Constitutione, e pene in essa contenute tanto quanto, che li fossero state personalmente intimate a ciascheduno di loro, e però comandiamo, che

li effemplari delle presenti littere anco stampati, e per mano di alcuno Notaro publico sottoscritti, e con il sigillo del Officio della S. Romana Inquisitione, ò di altra persona costituita in dignità Ecclesiastica roborati douerseli dare pienamente la medesima fede, che si darebbe alle presenti littere se fossero mostrate ò presentate.

Dato in Roma Appresso S. Pietro sotto l'anello del Pescatore il primo di Dicembre. 1601.

L'Anno Decimo del Nostro Pontificato.

M. Vestrius Barbianus.

*L'Anno dalla Natiuità del Sig. 1601. l'Indictione quarta il quinto di Settembre l'Anno decimo del Pontificato del Santiss. in Christo Padre, e Sig. Nostro Clemente per diuina prouidenza Pp. Ottauo la sopradetta Constitutione fù affissa alle porte della Chiesa di S. Gio: Laterano, & alla Basilica in Roma del Principe delli Apostoli, e nella prospettua di Campo di Fiore al solito per me Girolamo Lucio Cursore di Nostro Signore. Gio: Battista Monacchio Maestro de Cursori.*

## CONTITVTIO GREGORII XV.

Contra sollicitantes in Confessionibus.

*Ad perpetuam rei memoriam.*

**V**Niuerſi Dominici gregis curam, quamq; immeriti, celeſti diſpoſitione gerentes, ſedulo inuigilare tenemur, vt ab omnibus prauis cōtagijs conſeruetur immunis, multoq; maiori ſtudio

pro

prouidere, vt omnis pestis ab ijs auertatur, quib<sup>9</sup> alios  
 sanandi officium est commissum, ne quod Euangeli-  
 ca scripta Nos admonent, sale infatuato non sit in  
 quo saliat, & ad nihilum proficit vltra, nisi vt mit-  
 tatur foras & conculcetur ab hominibus. Quoniam  
 autem à Romanis Pontificibus prædecessoribus no-  
 stris quibusdam in locis prouisum fuit, vt impium,  
 ac nefandum scelus, quod non solum inter Christi fi-  
 deles non esse, sed nec etiam nominari debet, pro-  
 cul ab ijs arceatur, videlicet vt aliquis Sacerdos ad  
 sacras audiendas confessiones deputatus, Sacrosan-  
 cto Pœnitentiæ Sacramento, sollicitando pœniten-  
 tes ad turpia abutatur, ac pro medicina venenum,  
 pro pane aspidem porrigat, & ex celesti medico in-  
 fernalis venificus, ex patre spiritali proditor exe-  
 crabilis animarum reddatur: idcirco Nos ea, quæ  
 his perniciosissimis Diaboli insidijs arcendis certis  
 Iouiden<sup>9</sup> duximus. Aliàs siquidem à fel. rec. Pio Pa-  
 pa IV. Prædecessore nostro emanarunt literæ teno-  
 ris subsequenti videlicet Pius Papa IV. Venerabili  
 Fratri Archiepiscopo Hispaleñ in Regnis Hispa-  
 niarum hæreticæ prauitatis Inquisitori Generali.  
 Cum sicut nuper, non sine animi nostri molestia ac-  
 cepimus diuersi Sacerdotes in Regnis Hispaniarum,  
 atque etiam in eorum Ciuitatibus, & Dioccesibus  
 curam animarum habentes, siue eam pro alijs exer-  
 centes, aut aliàs audiendis confessionibus pœniten-  
 tium deputati in tantam proruperint iniquitatem,  
 vt Sacramento Pœnitentiæ in actu audiendi confes-  
 siones abutantur, nec illi, & quid instituit Domi-  
 no Deo, & Saluatori nostro I E S V Christo iniu-  
 riam facere vereantur, mulieres videlicet, pœniten-

tes ad actus inhonestos, dum earum audiunt confessiones alliciendo, & prouocando, seu allicere, & prouocare tentando, & procurando, ac loco earum per Sacramentum huiusmodi Creatori nostro reconciliationis grauiori peccatorum mole eas onerando, & in manibus Diaboli tradendo, in Diuinæ Maiestatis offensam, & animarum perniciem, Christi fidelium scandalum non modicum. Nos in animū inducere nequeunt, quod qui de Fide Catholica rectè sentiunt Sacramentis in Ecclesia Dei institutis abutantur, aut illis iniuriam faciant, Fraternitati tuæ, de cuius eximia pietate, virtute, atque doctrina plurimum in Domino confidimus per præsentem committimus, & mandamus, quatenus per te, vel per alium, seu alios a te deputandum, seu deputandos contra omnes, & singulos Sacerdotes dictorum Regnorum, ac illarum Ciuitatum, & Diœcesum de præmissis quomodolibet diffamatos, tam sæculares, quam quorumuis etiam exemptorum, ac Sedi Apostolicæ immediatè subiectorum Ordinum Regulares cuiuscunque dignitatis, status, gradus, ordinis, conditionis, & præminentia existant tam super præmissis, quam super Fide Catholica, & quid de ea sentiant, diligenter inquiras, & iuxta facultatem tibi contra hæreticos, aut de hæresi quouis modo suspectos à Sede Apostolica concessarum continentiam, & tenorem procedas, ac culpabiles repertos iuxta excessuum suorum qualitates, prout iuris fuerit faciendum, debita præcedente degradatione sæcularis iudicis arbitrio puniendos tradendo. Non obstantibus Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, ac Ecclesiarum, & Monasteriorum, necnon Ordinum quorumlibet, quo-

rum ipsi Sacerdotes fuerint etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, privilegijs quoque indultis, & litteris Apostolicis sub quibuscunque tenoribus, & formis, ac cum quibusuis clausulis, & decretis etiam Motu proprio, aut alias quomodolibet concessis, etiam iteratis vicibus approbatis, & innouatis. Quibus omnibus eorum tenores præsentibus pro expressis habentes, hac vice dumtaxat specialiter, & expressè derogamus, cæterisque contrarijs quibuscunque. Dat. Romæ apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die xvj. Aprilis 1561. Pontificatus nostri Anno Secundo. Igitur vt litterę predictę perpetuus futuris temporibus, & vbique locorum inuiolabiliter obseruentur Motu proprio, & ex certa scientia, ac matura deliberatione nostra, ac de consilio venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium contra hæreticam prauitatem generalium Inquisitorum præ incertas litteras huiusmodi, ac omnia, & singula in eis contenta Apostolica auctoritate tenore præsentium approbamus, & confirmamus, illisque omnibus, & singulis inuiolabilis Apostolicę firmitatis robur adijcimus, Illasque non solum in prædictis Hispaniarum Regnis, sed in quibusuis Christiani Orbis partibus firmiter, & inuiolabiliter obseruari præcipimus, & mandamus. Ac præterea, ne in futurum de pœna his delinquentibus imponenda, & de modo contra eosdem procedendi ab aliquo dubitari possit, statuimus, decernimus, declaramus, quod omnes, & singuli Sacerdotes tam læculares, quam quorumuis, etiam quomodolibet exemptorum, ac Sedi Apostolicę immediatè subie-

beneficiorum ordinum, institutorum, societatum, & Congregationum Regulares cuiuscunque dignitatis, & præminentia, aut quouis priuilegio muniti existant, qui personas (quæcunque illæ sint) ad inhonestas, siue inter se, siue cum alijs quomodolibet perpetranda in actu Sacramentalis confessionis, siue ante, vel post immediatè, seu occasione, vel prætextu confessionis huiusmodi etiam ipsa confessione non secuta, siue extra occasionem confessionis in Confessionario, aut in loco quocunque vbi confessiones Sacramentales audiantur, seu ad confessionem audiendam electo, simulantes ibidem confessiones audire, sollicitare, vel prouocare tentauerint, aut cum eis illicitos, & inhonestos sermones, siue tractatus habuerint in officio Sanctæ Inquisitionis seuerissimè, vt infra puniantur. Et præterea omnes hæreticę prauitatis Inquisitores, & locorū Ordinarios omnium Regnorum, Prouinciarum, Ciuitatum, Dominiorum, & locorum vniuersi Orbis Christiani in suis quemque Diocæsibus, & Territorijs per has nostras litteras etiam priuatim prædictos simul, vel separatim in omnibus, prout in causis fidei iuxta Sacrorum Canonum formam, necnon officij Inquisitionis huiusmodi constitutiones, priuilegia, consuetudines, & decreta diligenter inquirant, & procedant, & quos in aliquo ex huiusmodi nefarijs excessibus culpabiles repererint, in eos pro criminum qualitate, & circumstantijs, suspensionis ab executione ordinis, priuationis beneficiorum, dignitatum, & officiorum quorumcunque, ac perpetuæ inhabilitatis ad illa, necnon vocis actiuæ, & passiuæ, si regulares fuerint, exilij, damnationis ad triremes, & carceres etiam in per-

petuum absque vlla spe gratiæ, aliasque pœnas decernant, eos quoque si pro delicti enormitate grauiores pœnas meruerint, debita præcedente degradatione Curie sæculari puniendos tradant. Dantes etiam facultatem Venerabilibus Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus generalibus Inquisitoribus, ne delictum tam enorme, & Ecclesiæ Dei tam perniciosum remaneat, ob probationum defectum impunitum, cum difficilis sit probationis, *testibus, etiam singularibus, concurrentibus præsumptionibus, indi- cibus, & alijs adminiculis delictum probatum esse arbitrio suo iudicandi, & Curie sæculari, vt præfertur reum tradendum esse pronunciandi.* Non obstante omnibus, quæ dictus prædecessor in suis litteris prædictis voluit non obstare, cæterisque contrarijs quibuscunque Mandantes omnibus Confessarijs, vt suos pœnitentes, quos nouerint fuisse ab alijs vt supra sollicitatos, moneant de obligatione denunciandi sollicitantes, seu vt præfertur tractantes, Inquisitoribus, seu locorum Ordinarijs prædictis, *quod si hoc officium prætermiserint, vel pœnitentes docuerint non teneri ad denunciandum Confessarios sollicitantes, seu tractantes, vt supra idem locorum Ordinarij, & Inquisitores illos pro modo culpæ punire non negligant.* Volumus autem, vt præsentium transumptis etiam impressis manu alicuius personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis eadem prorsus fides in iudicio, & extra vbi- que habeatur, quæ præsentibus haberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ, quodque eadem præsentis litteræ, seu illarum exempla ad valuas Basilicarum S. Ioannis Lateranensis, ac Principis Apostolorum de Vrbe, & in acie Campi Floræ affixæ omnes ita-



arētent, & afficiant, ac si vnicuique personaliter intimatae fuissent. Dat. Romę apud Sanctam Mariam Maiorem sub Annulo Piscatoris, die xxx. Augusti M. DC. XXII. Pontificatus Nostri Anno Secundo.

S. Card. S. Sufanę.

*Anno à Natiuitate D. N. IESV CHRISTI millesimo sexcentesimo vigesimo secundo Indictione quinta die vero prima Mensis Septembris Pontificatus Sanctissimę in Christo Patris, & D. N. D. GREGORII diuina prouidentia Papę XV. Anno eius Secundo retrospecto Constituto, siue litterę Apostolicę affixe fuerunt ad valuas Sancti Ioannis Lateranensis, & Principis Apostolorum Basilicarum de de Vrbe, & in Acie Campi Florę, vt moris est per me Brandimartem Latinum Apostolicum Cursorem.*

Octavius Spada Mag. Cursorum.

---

## DECCRETVM VRBANI VIII.

Contra Regulares pœnitentiatos in Sancto Officio.

*Die prima Octobris M. DC. XXVI.*

**I**N Generali Congregatione S Rom & vniuers. Inquisitionis habita in Palatio Apostol. Nontis Quirin. coram S. D.N.D. Urbano Diuina Prouidentia Papa VIII. Ill. DD. S.R. E. Cardinalibus

in vniuersa Repub. aduersus hæreticam prauitatem Inquisitoribus generalibus à S. Sede Apostolica specialiter deputatis. Sanctissimus D. N. iustis de causis animum suum mouentibus decreuit, & statuit, vt in posterum Regulares omnes cuiusuis Ordinis, Religionis, Societatis, & Instituti, quibus pro delictis ad S. Inquisitionis Officium spectantibus poenitentiae genus aliquod impositum fuerit (Salutaribus poenitentiae exceptis) eo ipso ad omnes Religionis suae gradus, & officia inhabiles censeantur, & deinceps (etiã si poenitentiae tempus expleuerint, vel gratiam receperint) ad illa tamen promoueri nullatenus possint, nisi prius obtenta à S. D. N. vel ab hac Sacra Congregatione coram Sanctitate sua habenda, speciali, & expressa rehabilitationis gratia; Alias promotio quaelibet nulla sit, & promouentes ipsi priuationem suorum officiorum, ac praeterea vocis actiuae, & passivae ipso facto incurrant, ad quae restitui, nisi ab eodem S. D. N. vel ab eadem Sacra Congregatione coram Sanctitate sua habenda, non possint.

Præsens autem Decretum Omnibus Religionum Superioribus intimari mandauit idem S. D. N.

*Thomas de Federicis S. R. ac vniuer. Inquisitionibus  
Not. Subsist. de Mandato.*

Feria V. Die Vigefimatertia Nouemb. 1645.

*In Congregatione generali Sanctæ Romanæ, & Vniuersalis Inquisitionis, habita in Palatio Apostolico Montis Quirinalis coram Sanctiss. D. N. D. INNOCENTIO Diuina Prouidentia Papa. X. ac Eminentissimorum, & Reuerendiss. DD. S. Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus in Vniuersa Republica Christiana contra hæreticam prauitatem Inquisitoribus Generalibus à Sancta Sede Apostolica specialiter deputatis.*

**N**E prætextu pietatis orirentur in Ecclesia Catholica contentiones, aut fouerentur extortæ, & ne cuiuslibet relinqueretur arbitrio publicas precandi formulas instituire, præsertim verò eas, quæ Summorum Pontificum Sanctionibus aduersari videntur, emanauit alias à fel. record. Urbano Papa VIII. in Generali Congregatione Sanctæ Romanæ, & Vniuersalis Inquisitionis sub die 19. Ianuarij 1640. Decretum tenoris infra-scripti.

Sanctissimus D. N. Auditis Votis &c. Quasumque Congregationes, Sodalitates, seu Confraternitates sub nomine Stellarij Immaculatæ Conceptionis Beatissimæ Virginis Mariæ quomodolibet, & quauis authoritate erectas, & fundatas in quibusuis Ecclesijs omninò supressit, & in posterum erigi posse absque Sanctitatis Suæ, & Sedis Apostolicæ licentia prohibuit. Indulgentias quasumque eisdem Congregationibus, Sodalitatibus, & Confraternitatibus concessas omninò reuocauit, cassauit, & an-

nullauit. Insuper iussit, eisdem Congregationibus, Sodalitatibus, & Confraternitatibus intimari, ne audeant recitare, vel recitari facere, aut consentire, quod recitetur in præfatis Ecclesijs, vel alibi in loco publico Corona sub titulo Stellarij Immaculatæ Conceptionis, sub pœnis arbitrio Sanctitatis Suæ, & Sacræ Congregationis.

Locorum verò Inquisitoribus fuit iniunctum, vt sedulò curarent, huiusmodi Decretum executioni mandari facta etiam sub die secunda Februarij, & xv. Martij 1640. eiusdem Decreti intimatione, Priori, Guardianis, & confratribus Archiconfraternitatis Conceptionis Immaculatæ Virginis in Ecclesia Sanctorum Laurentij, & Damasi Almæ Urbis erectæ.

Et ne prætextu ignorantiaë aliquid à Regularibus, præsertim Sancti Francisci, contra prædictum Decretum attentari contingeret, Ministro Generali Fratrum Minorum Conuentualium, & Commissario Generali Fratrum Min. Obseru. Die xij. Septembris 1640. præfatum Decretum iuridicè fuit intimatum, vna cum præcepto sub pœna priuationis Generalatus, & Commissariatus respectiuè, ac Vocis actiuæ, & passiuæ ipso facto incurrenda, alijsque arbitrio Sacræ Congregationis infligendis, vt debeant, & quilibet ipsorum debeat per litteras, seu alias monuisse omnes, & singulos Prouinciales, Guardianos, aliosque Superiores Conuentuum eis subiectorum, ne sub eadem pœna priuationis officij, ac Vocis actiuæ, & passiuæ, alijsque arbitrio imponendis recitent, seu ab alijs recitari in quibusuis Ecclesijs, Oratorij, alijsque locis publicis Coronam sub titulo

Stellarij Immaculatæ Conceptionis Beatissimæ Virginis Mariæ permittant; Imò quascunque Congregationes, Sodalitates, seù Confraternitates sub dicto titulo Stellarij non erigi, & erectas suprimirent, & mandent. Deque huiusmodi commotione, seù notificatione publico documento infra duos menses in Italia, extra verò Italiam infra quatuor menses, debeant certiore facere Sacram Congregationem Sanctæ Romanæ, & Vniuersalis Inquisitionis.

Sed cum adhuc nonnulli Apostolicis mandatis obtemperare neglexerint, Stellarij prædicti Coronam ne dum publicè in Ecclesijs recitantes, ac recitari curantes, eo fortasse subterfugio confusi, quod dummodo sub Stellarij titulo Confraternitates non erigantur, statutas in reliquis Decreti pœnas essent euasuri; Verùm etiam ad vltiores inobedientiæ gradus procedentes Apocalypticam Beati Ioannis Visionem Mulieris duodecim Stellarum Corona redimitæ, pia Sanctorum Patrum, & Doctorum mediatione, ac interpretatione Beatissimæ Deiparæ adaptatam, ita mediante hoc recitandi Stellarij adiuuamento mentibus fidelium inferere curauerint, ac si eidem B. Euangelistæ Immaculatæ Virginis conceptio mirabiliter tunc fuerit demonstrata; Confecta etiam super hoc, & Typis euulgata collecta; Quinimò diem festum solemnem Stellario de mense Augusti quotannis pro eorum arbitrio temerè assignauerint, ac denuò Indulgentias pro eadem assignata festiuitate subreptitiè obtinuerint.

Quæ omnia, & singula cum nuper Sanctissimo Domino Nostro innotuerint, auditis Votis, &c. op-

por-

portuno censuit indigere remedio, ne sub deuotionis specie fraudes vlteriùs progrediantur, & quæ primo aspectu pietatem redolent, hostis humani generis arte per inobedientiam labefactentur.

Sanctitas Sua, præfato Decreto inhærendo, illudque confirmando, hoc suo præfenti Decreto de nouo iussit, ac mandauit omnibus, & singulis tum Secularibus, tum Regularibus personis cuiusuis gradus, status, Ordinis, & Instituti &c. ne in posterum audeant, vel quilibet illorum audeat publicè recitare, aut recitari mandare Coronam Stellarij prædicti in quibusuis Ecclesijs, Oratorijs, aut alijs locis, in quibus vtriusque, vel alterius sexus Christi fideles in vnum conueniant, etiamsi absque vlla Confraternitatis erectione id præstare profiterentur. Sodali- tates omnes, Confraternitates, & Congregationes sub nomine Stellarij Immaculatæ Conceptionis iterum omninò suppressit. Indulgentias pariter titulo Stellarij, vel festiuitatis eiusdem quomodolibet obtentas reuocauit, & annullauit. Regularibus verò cuiusuis Ordinis, præsertim Ordinis Sancti Francisci, tam Minorum Conuentualium, quam Min. Obser- uan. strictè præcepit sub prædictis pænis, nec non sub pæna suspensionis à Diuinis ipso facto incurren- da, ne in eorum Ecclesijs, Oratorijs, aut alijs locis publicis, huiusmodi Stellarij Coronam, vel preces sub nomine Stellarij recitent, aut ab alijs recitari curent, siuè permittant, minusque diem festum Stel- larij celebrent, seù quilibet eorum tam Superior, quam subditus quouis prætextu aliquid ex præmissis faciat, curet, mandet, vel respectiuè permittat. **Contrarijs quibuscumque non obstantibus.**

**Et**

Et ne præmissorum ignorantia possit aliquis excusari, voluit, Decretum hoc, seù illius exemplum ad Valuas Basilicarum Sancti Ioannis Lateranensis, & Principis Apostolorum de Vrbe, & in Acie Campi floræ affixum ita omnes arctare, & efficere, ac si vnicuique personaliter fuisset intimatum.

*Io. Antonius Thomasius S. Romanæ, & Vniuersalis  
Inquisitionis Not.*

*Anno à Natiuitate D. N. IESU CHRISTI millesimo  
sexcentesimo quadagesimo quinto Indictione decima  
tertia, die vero decima quarta Decembris, Pontifi-  
catus Sanctiss. in Christo Patris, & D. N. D. In-  
nocenti Diuina Prouidentia Papa X. Anno eius se-  
cundo, supradictæ litteræ Apostolicæ, siue decre-  
tum affixum, & publicatum fuit ad Valuas Basilicæ  
Principis Apostolorum de Vrbe, S. Io: Lateranen.  
app. Id. Mascellam, & Cancellariæ Apostolicæ, at-  
que in acie Campi Floræ, vt moris est per me Hiero-  
nymum Mascellam, eiusdem Sanctiss. Domini No-  
stri Papæ, & Sanctæ Romanæ Inquisitionis Cursorem.*

Feria v. Dic 8 Iulij 1660.

*In Congregatione generali Sanctæ Romanæ, & Vniuersalis Inquisitionis habita in Palatio Apostolico apud Sanctam Mariam Maiorem coram Sanctissimo D. N. ALEXANDRO Diuina Prouidentia Papa VII. ac Eminentissimis, & Reuerendissimis DD. S. R. E. Cardinalibus in Vniuersa Republica Christiana contra hæreticam prauitatem Inquisitoribus generalibus à S. Sede Apostolica specialiter deputatis.*

**L**icet aliàs per Constitutionem fel. record. Pauli V. emanatam sub die prima Septembris M. DC VI. quæ incipit, Romanus Pontifex, fuerit districtè prohibitum Superioribus Regularium, ne quouis titulo, vel prætextu præuentionis, aut consuetudinis, & præscriptionis, etiam immemorabilis, aut alio in causis ad Sanctum Officium spectantibus, se quoquomodo intromittere, aut immiscere, denunciations recipere, testes examinare, processus conficere, causas cognoscere, aut terminare audeant; imò ex eiusdem Constitutionis dispositione eisdem fuerit grauitè iniunctum, vt suos subditos, ac Religioso, quos hæresis labe infectos, vel de hæresi suspectos nouerint, absque alia consultatione cum proprijs suæ Religionis Superioribus, vel alia quauis persona facienda, sine mora Inquisitoribus, vel locorum Ordinarijs vicinioribus denuncient: Nihilominus animaduertens Sanctissimus D. N. ALEXANDER VII. ab aliquibus Regularibus in dubium reuocari prædictam denun-



denunciandi obligationem, adeò vt nedùm suos subditos non denunciarent, verùm etiam fideles ad ipsos pro consilio recurrentes, an debeant Sancto Officio denunciare, quæ audierunt, aut viderunt, ad ipsum Sanctum Officium spectantia, ad id faciendum, vt deberent, non obligent, imò aliquando eosdem perperam instruant, nō teneri, nec sub obligatione Constitutionum Apostolicarum comprehendendi; & hanc opinionem erroneis aliquot Doctorem sententijs confirmare tentantes, eosdem in maximum fidei discrimen ab onere denunciandi retrahere conentur. Volens proinde Sanctitas Sua abusum huiusmodi ex sui pastoralis officij debito coercere, post maturam facti discussionem, auditis Votis Eminentissimorum, & Reuerendissimorum D.D. Cardinalium aduersus hæreticam prauitatem generalium Inquisitorum, innouans Constitutionem prædictam à felic. record. Paulo V. emanatam, & quatenus opus sit, eam declarans, Hoc prælenti decreto districtè præcipit, & mandat omnibus & singulis Regularium Generalibus, Prouincialibus, Abbatibus, Prioribus, Guardianis, Rectoribus, Præpositis, alijsque eiusmodi quocumque nomine nuncupatis Superioribus cuiuscumque Ordinis, & Instituti, siuè Mendicantium, siuè non Mendicantium, nec non Congregationis, & Societatis Iesu, aliorumque quomodocumque exemptorum, vel non exemptorum, etiamsi essent specialiter, & nominatim exprimendi, vt omninò dictæ Constitutioni in omnibus pareant, & omnes, & quoscumque Religiosos, tam sibi ipsis subditos, quam non subditos, cuiuscumque dignitatis, gradus, & conditionis existant, hæreticos, vel

de

de hæresi quomodocumque etiam leuiter suspectos, deferant, & iudicialiter denunciarent Inquisitoribus, vel locorum Ordinarijs, & nullatenus in causis ad Sanctum Officium spectantibus audeant se intromittere, neque suos subditos ad Sanctum Officium recurrentes, vel recurrere aut accedere volentes molestare, vexare, vel alio quouis modo siue directè, siue indirectè auertere, retrahere dissuadere; imò prædictos suos subditos monere debeant, vt ipsi quoque eidem decreto omninò pareant, & alios Christi fideles, etiam Confratres suos ad parendum pariter hortentur, & suadeant, reiectis penitus huiusmodi opinionibus, atque interpretationibus, quas Sanctitas Sua, cum voto dictorum Eminentissimorum DD. Cardinalium, tanquam perniciosas, temerarias, & non consistentes, & à mente Sanctitatis Suæ prorsùs alienas reprobauit, & reprobat. Et quia quandoque etiam eorum subditi deficiunt in eo, quod ipsis implendum incumbit cum Religiosis eiusdem, alteriusve Ordinis, alijsve quibuscumque personis de fide suspectis, cæterisque petentibus consilium in materijs ad Sanctum Officium spectantibus, itavt nedùm ipsimet denunciations differant, vel ab illis prorsùs abstineant; verùm etiam multoties ab eisdem alios à se consilium petentes retrahant malis artibus, vel mendicatis Doctorem opinionibus, vel sub fraternæ correctionis factæ, vel faciendæ, aliove prætextu. Propterea idem Sanctissimus declaravit præfatos subditos absque vlla participatione, etiamsi nulla petita venia à Superioribus, etiamsi nulla fraterna correctio, vel alia monitio præmissa fuerit, omninò teneri, & obligatos

esse

esse accedere ad denunciandum Ordinarijs, vel In-  
quisitoribus locorum quoscumque etiam Confra-  
tres, ac Superiores etiam primarios suos eiusdem  
Ordinis, & Religionis, quos nouerint esse de fide  
quomodolibet etiam leuiter suspectos: Ac propte-  
reà eosdem debere omnes, & quoscumq; etiam alios  
à se consilium, vt supra, petentes monere, & obligare  
ad denunciandum, nec posse illos à denunciando sub  
dictæ fraternæ correctionis, vel alio quouis pretextu  
retrahere, aut retardare, & præfatos omnes tam  
Superiores, quàm subditos contrafacientes Sanctitas  
Sua voluit, & declarauit subiacere omnibus censuris  
in dicta Constitutione Pauli V. expressis, nec non pri-  
uationis quarumcumque Dignitatum, seu Prælatu-  
rarum, seu officiorū suorum Ordinum, ac vocis acti-  
uæ, & passiuæ, perpetuæque inhabilitatis ad eadem  
ipso facto, & absque alia declaratione incurrendis,  
alijsque Sanctitatis Suæ, ac successorum arbitrio in-  
fligendis pœnis, quarum relaxationem, suspensionem,  
absolutionem, vel dispensationem Sanctitas Sua sibi  
ipsi, & successoribus suis Romanis Pontificibus tan-  
tùm expressè reseruauit. Et ne præmissorum præten-  
di possit ignorantia, idem Sanctissimus mandauit sub  
eisdem pœnis, ipso pariter facto incurrendis, & vt su-  
pra reseruatis, vt Superiores omnes præfati in quo-  
cumq; loco, Conuentu, vel Collegio sui Ordinis, De-  
cretum hoc semel saltē singulis annis Kalendis Mar-  
tij in publica mensa, vel aliàs in Capitulo ad hoc  
specialiter conuocato, legi curent vna cum alijs De-  
cretis, & Constitutionibus Apostolicis ad Sanctum  
Officium Inquisitionis aduersus hæreticam prauita-  
tem pertinentibus quotānis legi solitis, iuxtā Decre-  
tum


tum fel. mem. Urbani VIII. Et insuper iisdem Superioribus teneantur curare, & efficere, vt huius Decreti exempla aliquo in loco apud eos publico assignentur, & affixa conseruentur, itaut ab iisdem subditis Religiosis omnibus videri, ac legi commodè queant. Deque huiusmodi lectione, & commonitione publico documento ab iisdem Superioribus Conuentus, vel Domus subscripto, vnaque ab alijs duobus Religiosis eiusdem Domus, vel Conuentus statim certiorum facere Congregationem Sanctissimæ Inquisitionis in Vrbe, vel locorum Inquisitores vbi sunt. Statuitq; prætereà Decretum hoc, seù illius exemplum ad valuas Basilicæ Principis Apostolorum de Vrbe, & in Acie Campi Floræ affixum, omnes vbique existentes arctare, & efficere, ac si vnicuique personaliter fuisset intimatum.

Loco ✠ Sigilli.

*Ioannes Lupus S. Romana, & Vniuers. Inquisitionis Not.*

*Anno à Natiuitate D. N. IESV CHRISTI M. DC. LX. Indictione XIII. die verò vigesimaquarta mensis Augusti, Pontificatus autem Sanctiss. in Christo Patris, & D. N. D. Alexandri Diuina Prouidentia Papæ VII. anno sexto, supradictum Decretum affixum, & publicatum fuit ad valuas Basilicæ S. Petri de Vrbe, necnon ad valuas Palatii S. Inquisitionis, ac in Acie Campi Floræ, vt moris est, per me Hieronymum Mascellam eiusdem Sanctiss. D. N. Papæ, & Sanctiss. Inquisitionis Cursorē.*

F I N I S.



191. [MASINI, ELISEO]: Sacro Arsenale, Ouero Prattica dell'Officio Della Santa Inquisitione. Di nuovo corretto, & ampliato. Dedicato al merito impareggiabile dell'Illustriss. & Eccellentiss. Sig. il Sig. Gio: Battista Sanuti Pellicani ... [pubblicato da Natale Doriguzzi] ... di nuovo coretto ed ampliato.

In Bologna: Per Gioseffo Longhi, 1679.

(16), 528 S., kl-8° (16,5 cm).

Expl.: Amsterdam UB (1090.g.16) — Bologna BU — Berlin DSB — Brighton, St. John's Seminary L — Chapel Hill, Univ. of North Carolina — Ithaca, Cornell Univ. — Paris BN — Philadelphia, Univ. of Pennsylvania — London BL — København KB — Washington LC.

¶ Caillet, n° 7203 — Vekene, n° 257 — NUC:NM.0297205.

S. XXXA



FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU



7103630

Biblioth. E. v. c. Vekene  
Signatur: I. 89. 2308  
Inventur: Juli 1985  
Standort:

